Governo della Chiesa governo dello Stato
Il tempo di Leone XII

a cura di

Roberto Regoli, Ilaria Fiumi Sermattei,
Maria Rosa Di Simone

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

con il patrocinio di

in copertina:
Nicola Cerbara, *Medaglia commemorativa della Congregazione degli studi istituita da Leone XII con la bolla "Quod Divina Sapientia"*, 1824, bronzo (foto Antonio Barberis, 2019)

Governo della Chiesa, governo dello Stato

Il tempo di Leone XII

a cura di

Roberto Regoli, Ilaria Fiumi Sermattei,
Maria Rosa Di Simone

SULLA PIETRA DI GENGA

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

"Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII"

Stampato dal Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 256, Ancona 2019

a cura di Roberto Regoli, Ilaria Fiumi Sermattei, Maria Rosa Di Simone

nell'ambito di un programma ideato da Valerio Barberis

Saggi di Anna Barańska, Edoardo Bressan, Lisa Cattaneo, Andrea Cicerchia, Alessandro Dani, Maria Carmela De Marino, Maria Rosa Di Simone, Marco Fioravanti, Ilaria Fiumi Sermattei, Pierangelo Gentile, Mario Luigi Grignani, François Jankowiak, Chiara Lucrezio Monticelli, Davide Marino, Sandro Notari, Roberto Regoli, Lorenzo Scatena, Ugo Taraborrelli, Luca Topi, Paolo Daniele Truscello

Redazione Chiara Orefice

Progetto grafico Mario Carassai

Ringraziamenti

David Bruffa, Luigi Carnevale Caprice, Giulia De Marchi, Isabella di Carpegna Falconieri Massimo, Tommaso di Carpegna Falconieri, Marco Filipponi, Maria Antonella Fusco, Luisa Clotilde Gentile, Antonio Mastrovincenzo, Maria Cristina Misiti, Gian Savino Pene Vidari, Daniele Salvi

un ringraziamento particolare a Carmen Mochi Onory, Franca Persichetti Ugolini, Lorenzo Pucci della Genga

SOMMARIO

Presentazione
Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche 7

Premessa
Valerio Barberis 9

Introduzione
Roberto Regoli con Ilaria Fiumi Sermattei e Maria Rosa Di Simone..... 11

I. Una questione aperta

«Per qualche tempo tenuto all'oscuro…». Brèves remarques sur l'historiographie de la Curie et du gouvernement des États pontificaux sous le pontificat de Léon XII
François Jankowiak 19

Ordini, contrordini e disordini. Riforma della Curia e dello Stato
Roberto Regoli 29

II. Governo della Chiesa

«Per sradicare la peste e i mali communi». La Congregazione del Sant'Uffizio e i suoi tribunali nell'età di Leone XII (1823-1829)
Andrea Cicerchia 55

Una «colluvie di libri perniciosi». L'Indice durante il pontificato di Leone XII
Davide Marino 71

L'attività della Congregazione di *Propaganda Fide* durante il pontificato di Leone XII alla luce degli *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide* e la missione nell'Indostan detta *Tibetana*
Mario L. Grignani 85

Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires: nouveaux horizons, nouveaux défis
Anna Barańska 115

La Segreteria di Stato e la «direzione suprema di tutti gli affari» durante il pontificato leonino
Paolo Daniele Truscello 137

La Penitenzieria Apostolica al tempo di Leone XII: un dicastero per la "restaurazione" delle anime
Ugo Taraborrelli 153

III. Governo dello Stato

Tra norma e prassi. Leone XII e la riforma dei tribunali civili camerali (1824-1828)
Maria Carmela De Marino 179

La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)
Sandro Notari 189

Le riforme universitarie e scolastiche di Leone XII
Maria Rosa Di Simone 243

«Il maggior deposito europeo in questo genere». Istanze di riforma della Calcografia Camerale nell'età della Restaurazione
Ilaria Fiumi Sermattei 261

«La speciale protezione delle Belle Arti». La Commissione Consultiva Generale di Antichità e Belle Arti al tempo di Leone XII
Lisa Cattaneo 283

Le istituzioni sociali a Roma nell'età di Leone XII
Edoardo Bressan 329

La normativa di Annibale della Genga cardinale vicario di Roma
Alessandro Dani 341

Ordine pubblico e ordine morale: polizia e parroci nella capitale agli esordi del pontificato di Leone XII
Chiara Lucrezio Monticelli 369

Ai margini della legalità: la condanna alle galere nello Stato pontificio negli anni Venti dell'Ottocento
Marco Fioravanti 383

«Mestiere da matti o da birbi»: miti e realtà di sette e congiure carbonare nell'epoca di Leone XII
Pierangelo Gentile 393

«Per giudicare della causa di Lesa Maestà e altre qualità aggravanti». La repressione giudiziaria del dissenso politico sotto il pontificato di Leone XII
Lorenzo Scatena 409

Processo Gasbarrone (1825): la fine di un brigante, la fine di un fenomeno. L'epilogo del brigantaggio nello Stato Pontificio
Luca Topi 421

Indice dei nomi 439

Gli Autori 453

Presentazione

Con "Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII" il progetto di valorizzazione di papa della Genga si arricchisce di un ulteriore tassello. Siamo ormai giunti all'ottavo volume che l'Assemblea Legislativa della Regione Marche pubblica sul pontefice marchigiano che fu chiamato ad interpretare uno dei periodi più complessi della vita della Chiesa e dell'Europa.

L'obiettivo di questo ambizioso progetto pluriennale, che l'Assemblea segue sin dal suo avvio, nel 2012, attraverso la collana dei "Quaderni del Consiglio", riscuotendo ogni anno particolare attenzione, consiste nell'esemplificazione sperimentale di un articolato lavoro di scavo, multilivello e interdisciplinare, che a partire da un singolo personaggio riesce a ricostruisce la più vasta temperie storica e culturale in cui egli visse ed operò.

Nell'ultimo quarto del Novecento un rinnovato approccio storiografico ha interpretato, in una prospettiva di lungo periodo, il governo pontificio quale anticipazione della formazione dello Stato moderno. A tale riguardo, nella configurazione peculiare di questa realtà politico-istituzionale, un ruolo centrale è stato attribuito al binomio di potere spirituale e potere temporale, che avrebbe riassunto in sé potenzialità suscettibili di rilevanti sviluppi.

Minore attenzione è stata finora rivolta agli esiti successivi di questa singolare realtà dell'Europa cristiana, soprattutto in rapporto ai passaggi fondamentali del periodo della Rivoluzione francese, dell'età napoleonica e della Restaurazione.

Dopo il momento dell'emergenza, lo *choc* per l'invasione delle truppe francesi e la difesa della propria autonomia e identità, si profila la fase, ad un tempo pragmatica e insidiosa, della Restaurazione, quando si configura l'alleanza di Trono e Altare, e con essa il sostegno, mai disinteressato, delle potenze europee. È, questo, il tempo

del pontificato di Pio VII e di Leone XII, fino all'ancora marchigiano Pio IX.

Sono gli anni che seguono il congresso di Vienna, quando i sovrani restaurati si misurano nel mediare le novità della Rivoluzione francese con la conservazione della tradizione. Nei domini del papa la risposta alle sollecitazioni rivoluzionarie è resa ancora più faticosa dall'esigenza di conciliare le esigenze di modernizzazione con la natura peculiare di uno Stato a guida teocratica. Il compito dei pontefici della Restaurazione è stato quello di operare una difficile sintesi, una riconversione senza tradire questa particolare identità.

L'intento di scongiurare pericolosi, diffusi revisionismi pseudostorici alimentati ieri da pregiudiziali ideologiche, oggi da narrazioni tanto fantasiose quanto superficiali, è realizzato mediante un sano approccio alle fonti, condotto in questo volume grazie ad una curatela rigorosa ed al prezioso contributo di ben 20 studiosi, italiani e stranieri. Ripartire dalle fonti, liberi da un preconcetto atteggiamento di apologia o di condanna, è fondamentale per esaminare, con giudizio critico, quello che è stato il reale svolgimento di alcuni snodi fondamentali della nostra storia.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

Premessa

Dedico la mia abituale premessa a Miriam e Barbara Passeri, giovani sorelle gengarine intraprendenti e volenterose che, impegnate nella pulizia nonché nel riordino dei locali della parrocchia, hanno fatto un ritrovamento eccezionale: il libro dei battesimi di Genga, smarrito da qualche anno e ora grazie a loro ritrovato, fra le lacrime di commozione del parroco don Claudio Capoccia. Il volume, che copre il periodo dal 1712 al 1764, registra anche il battesimo di Annibale figlio di Ilario della Genga e di sua moglie Maria Luisa Periberti, amministrato al futuro papa il giorno 3 agosto 1760 (un giorno dopo la sua nascita) proprio nella chiesa di San Clemente che ora ospita una mostra sul suo più illustre cittadino e nella quale il volume stesso è stato prontamente esposto.

Questa mostra passa attraverso le mani di volontari che spostano vetrine, che si improvvisano trasportatori, pulitori ed esteti, lavorano perché amano e sono disponibili a seguire idee altrui, nella fattispecie quella di mia cognata Ilaria Fiumi Sermattei che ha voluto rinnovare le strutture espositive e ha trovato manovalanza qualificata in tanti paesani, compreso il vicesindaco e il presidente della Pro Loco. E così, Barbara e Miriam, oltre ad aver abbellito il borgo con vasi di Deruta (Genga è *plastic free* si direbbe oggi) e fiori ovunque (che Lauretta – la madre - con l'aiuto di Annarita innaffia tutte le sere) hanno restituito a Genga il suo fiore più bello, il documento che dimostra che Leone XII si chiamava della Genga e non Sermattei della Genga, che è nato il 2 e non il 20 o il 22 agosto 1760, che è nato a Genga e non a Spoleto, Fabriano e neanche alla cara Monticelli di Genga.

Nel 2012, quando abbiamo avviato il progetto di ricerca e valorizzazione sul pontificato di papa della Genga per prepararci al bicentenario della sua elezione, nel 2023, abbiamo inteso proprio lavorare

per recuperare l'autentica memoria storica del nostro pontefice. Il progetto è via via cresciuto, coinvolgendo studiosi di valore, italiani e stranieri. Siamo arrivati all'ottavo volume pubblicato dal Consiglio Regionale delle Marche, in una progressione degli studi che nel corso degli anni sta approfondendo i diversi aspetti storici del pontificato leonino: la sua immagine (2012), l'avvio della ricostruzione della basilica di San Paolo fuori le mura (2013), il giubileo del 1825 (2014), la corte papale (2015), il conclave del 1823 (2016), antico, conservazione e restauro (2017), le relazioni internazionali (2018). Oggi, infine, presentiamo il volume "Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII", che affronta un tema cruciale dello Stato Pontificio, quel binomio di potere spirituale e potere temporale caratteristico del papato.

Un progetto così ampio e di livello accademico affonda le proprie radici in un impegno nel territorio, ben rappresentato oggi dal ritrovamento del *Libro dei battesimi*. Con questo ritrovamento si restituisce voce anche a tutti quei battezzati insieme al futuro papa, tutte vite vissute con fortune diverse, tutte le nostre vite che viviamo senza diventare famosi ma che vorremmo spendere «per lassare questa terra/più mejo de quanno l'emo troàta» come ci dice Teseo Tesei in una recente sua poesia dedicata a Pippo Rossi, storico fabrianese.

Valerio Barberis

Introduzione

Roberto Regoli con Ilaria Fiumi Sermattei
e Maria Rosa Di Simone

Governo della Chiesa *e* governo dello Stato. Questa duplice tematica, intimamente connaturale al duplice corpo del papa[1], è stata sviscerata per l'epoca della prima modernità, meno per la seconda. Il presente volume vuole portare un contributo in quest'ultima direzione, propriamente negli anni di recupero e rilancio dello Stato Pontificio, dopo due perdite successive (prima Repubblica romana 1798-1799 e Impero francese 1809-1814), che coincidono con gli anni di un'universalizzazione reale e non solo dichiarata del governo della Chiesa da parte del papa. Sono proprio i primi 15 anni della Restaurazione gli incubatori degli sviluppi successivi (come si evince nel saggio di Regoli). Il terzo decennio dell'800 si presenta quale tornante determinante, per il consolidamento di una certa visione del governo della Chiesa, per la gestione dello Stato, stressato dalla storia recente, a fronte delle contemporanee evoluzioni degli altri Stati italiani e pure europei. Come ben mostra il contributo storiografico di Jankowiak, bisogna ragionare superando i confini dei singoli pontificati, per cui si può parlare di una continuità tra Pio VII e Leone XII, potendo anche formulare l'ipotesi di un pragmatismo e di una moderazione nel governo della Chiesa e dello Stato da parte di papa della Genga similare a quella realizzata in politica estera, in una coerenza globale del pontificato.

A livello di governo dello Stato, si riscontra un ambito interno molto vivace di proposte, dinamismi, tentativi di riforma, a volte caotici, a volte riusciti, a volte inefficaci, a volte sospesi. Su questa macchina da rilanciare emerge il dinamismo personale di Leone XII (alcuni parlerebbero della sua personalità accentratrice), meno quello dei suoi segretari di Stato (cf. saggio di Truscello), ridotti ad esecuto-

1 P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1982.

ri (sebbene il segretariato di Bernetti promettesse altro, ma la rapida morte del papa non diede prospettive ai suoi sforzi). E ciò accade dopo un tempo in cui la Segreteria di Stato aveva allargato il suo spettro di azione. A partire dagli anni del cardinale Consalvi, segretario di Stato di Pio VII, la Segreteria aveva espanso le sue competenze verso tutti gli affari del papa, non solo quelli statuali o di politica estera, ma anche di governo della Chiesa, nei cosiddetti affari spirituali e religiosi, che spesso dominavano nell'impostazione di governo della Santa Sede e nei suoi rapporti con i vari Stati. La Segreteria di Stato è l'esemplificazione ideale della doppia anima del Papato. Va riconosciuto che il termine di paragone e punto di partenza è proprio il precedente pontificato di papa Chiaramonti con l'operato del suo segretario di Stato Consalvi, sia negli elementi di conservazione e continuità sia in quelli di cambiamento. Nell'ambito delle riforme della giustizia l'intento non era tanto quello di mettere in discussione l'impianto generale precedente, quanto quello di correggerlo e integrarlo con nuove disposizioni a seconda dei casi (cf. saggio di Notari). L'elemento più significativo di cambiamento riguarda nel primo grado il passaggio dai tribunali collegiali (introdotti dai francesi) a quelli monocratici, costituendo un chiaro ritorno al passato. A livello di giustizia civile con il presente volume si fa in qualche modo uscire dal cono d'ombra la riforma leonina, storiograficamente più trascurata rispetto a quella piana e gregoriana, probabilmente per la negativa valutazione della storiografia risorgimentale. Nella stessa direzione la riflessione sull'organizzazione del tribunale civile della Camera Apostolica e dei suoi organi giudicanti (saggio di De Marino), che mette in luce la difficoltà della recezione delle novità. Problematica quest'ultima tipica di tutto il pontificato di Leone XII, che non riesce a far eseguire i propri programmi alla struttura statale (saggio di Regoli).

Il termine di riferimento al pontificato di Pio VII è palese nel caso della riforma dell'istruzione (1824), la più riuscita del pontificato leonino, che ha le sue basi nelle riunioni cardinalizie di un gruppo di lavoro, avviato nel 1816 (saggio realizzato da Di Simone). Nell'ambito della politica repressiva con la condanna alle galere pontificie (saggio di Fioravanti) il passaggio da Pio VII a Leone XII non cambia di molto la situazione, così anche per la persecuzione dei carbonari accusati di

crimini di lesa maestà (saggio di Scatena) che sostanzialmente continua negli indirizzi e nella prassi del governo di papa Chiaramonti. Una storia che va letta storicamente e non miticamente o cinematograficamente alla *Nell'anno del Signore* (saggio di Gentile).

I pontificati della Restaurazione hanno una intrinseca unità che dovrà essere sempre meglio tematizzata e approfondita. Su queste considerazioni generali si stagliano anche delle riflessioni su carotaggi sociali peculiari, come quello sui briganti (saggio di Topi), che appaiono ben immersi nella società della loro epoca (coperti anche da alcune forze dell'ordine deviate) e ciononostante o forse proprio a maggior ragione sconfitti per via pattizia di consegna e non solo di contrapposizione di forza. Una riflessione sulla società dell'epoca darebbe ulteriori elementi di comprensione di questo fenomeno eversivo e allo stesso tempo integrato nel suo contesto. Di sicuro in quegli anni Venti appare una attenzione al sociale secondo esigenze inedite (fondate sull'uguaglianza civile), nel quadro peculiare dell'Europa della Restaurazione (saggio di Bressan). Di fronte ai poveri e ai disagi sociali i papi e particolarmente Leone XII riformano l'assistenza pubblica a Roma secondo criteri italiani e europei, in un interessante ed evangelico equilibrio tra iniziative di carità ed interventi centralizzati da parte dello Stato.

L'insieme degli interventi nell'ambito statale tendono con diversi esiti alla razionalizzazione delle strutture. In alcuni casi all'accentramento (riforma degli studi), in altri alla valorizzazione delle periferie. Questa polarizzazione tra centro e periferia, non sempre risolta, si manifesta anche nell'attività della Commissione consultiva generale di Antichità e Belle Arti (saggio di Cattaneo), rispetto alle Commissioni ausiliarie che operano nel territorio. L'applicazione dei principi di tutela dichiarati nell'editto Pacca del 1820 si rivela, durante il pontificato di Leone XII, non facile e densa di fraintendimenti, oscillando pericolosamente tra irrigidimenti e compromessi. Il medesimo tratto sperimentale contraddistingue la riforma della Calcografia Camerale (saggio di Fiumi Sermattei), avviata sotto Pio VII sull'onda di diffuse contestazioni e messa a punto nel dettaglio durante il pontificato leonino. L'obiettivo di migliorare la gestione dell'ente pubblico favorendo nel contempo il mercato privato sembra a prima vista contrad-

dittorio e si rivela di non facile raggiungimento: esso è però centrale in una concezione ampia e non personalistica della promozione delle arti.

A livello di governo della Chiesa universale si trovano evidenti continuità con il passato, sia nella permanenza degli uomini di Pio VII negli uffici, sia nelle modalità operative delle istituzioni esaminate, in un intreccio significativo di uomini e responsabilità di governo, come si può esemplarmente notare nella contemporanea presenza dei medesimi uomini tra il Tribunale della Penitenzieria e la Congregazione dell'Indice (saggio di Taraborrelli). La continuità è data anche dalla cultura intransigente degli uomini della Curia dell'epoca. Sempre a livello esemplare, si nota dalla restaurazione dello Stato nel 1814 e dall'effettiva rimessa in opera dell'Indice nel 1817 che vengono condannati e cioè messi all'Indice ogni anno circa una media di 30 volumi (sia nel pontificato di Pio VII che in quello di Leone XII), quantità che non si raggiungerà nei pontificati successivi (cf. saggio di Marino). Sotto papa della Genga – va detto – il quantitativo dei libri condannati a fronte di quelli esaminati è più basso rispetto al suo immediato predecessore Pio VII e al successore Gregorio XVI. Una linea di continuità appare nelle condanne dei libri del periodo: dalla ripresa delle condanne dei testi dell'ultimo illuminismo a quelli del primo liberalismo, in una unità di pensiero data dal consultore e futuro cardinale Paolo Polidori. La continuità è data dallo stesso della Genga che da papa prosegue il suo lavoro di marcata attenzione religiosa alla quotidianità dei cittadini, così come aveva compiuto in maniera più sistematica da cardinale vicario di Pio VII (saggio di Dani).

La Curia di quegli anni trova un assestamento negli equilibri, in cui appaiono determinanti alcuni consultori poi divenuti cardinali, quali il già citato Polidori, mons. Raffaele Mazio e soprattutto Mauro Cappellari (futuro Gregorio XVI). Trova stabilità istituzionale la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (trattata da Barańska), che nella sua flessibilità corrisponde ai criteri di governo di Leone XII, cioè alla sua libertà di azione *vel* sua centralizzazione di governo (nonostante tentativi di commissariamento da parte dei suoi cardinali elettori, almeno nel primo anno del pontificato, ad esempio tramite la non pienamente avviata Congregazione di Stato).

La Congregazione di *Propaganda fide* (saggio di Grignani) ritrova non solo un consolidamento della sua attività, ma uno slancio di prospettiva, guardando in maniera creativa fino all'India (verso la impropriamente detta missione tibetana) e all'America del Nord, secondo una sicura modalità di governo, che vede la specializzazione dei cardinali membri su tematiche e aree geografiche di lavoro.

Alcune situazioni di confine tra ambito spirituale e temporale trovano nuovi sviluppi. È il caso dei tribunali locali dell'Inquisizione nello Stato Pontificio (testo di Cicerchia). Il pontificato leonino avrà un ruolo decisivo nell'applicazione di nuove strategie, che metteranno la Congregazione del Sant'Uffizio in opposizione ai suoi tribunali periferici, procurando un graduale isolamento degli inquisitori locali a beneficio di un rafforzamento dell'intervento inquisitorio centrale e un cambiamento nel lungo conflitto con le giurisdizioni episcopali.

Emergono alcune linee di governo, tanto nel temporale che nello spirituale. La semplificazione e razionalizzazione delle dinamiche burocratiche (amministrative e giuridiche) è accompagnata anche da una decentralizzazione del potere. Si pensi al coinvolgimento crescente dei vescovi, che assumono responsabilità dirette sia nella censura libraria sia nei procedimenti civili dello Stato per i "soggetti deboli" (art. 79 del *motu proprio* del 24 ottobre 1824) e nella attenuata giurisdizione cumulativa (a danno della distinzione del potere temporale da quello spirituale). Non a caso c'è chi parla di interconnessione tra amministrazione statale ed ecclesiastica (Lucrezio Monticelli), specialmente nell'ambito dell'ordine pubblico in un'azione congiunta tra parroci e poliziotti (ricoprente circa il 10% delle attività di questi ultimi) nella città di Roma. A livello delle carriere dell'amministrazione dello Stato, come della Curia, emerge una maggiore uniformità nei requisiti. Nel primo caso nei criteri di reclutamento dei magistrati pontifici, nel secondo nella filiera di selezione dei prelati da parte dei cardinali, per cui appaiono determinanti Consalvi e Di Pietro, cioè i primi selezionatori del pontificato di Pio VII, che sopravvivono con i loro uomini al tempo di Leone XII, nonostante la loro morte. L'orizzonte di non poche riforme e tentativi di esse può essere anche riconosciuto nella volontà di rafforzamento del sentimento religioso

(si pensi alla riforma dell'istruzione del 1824 dopo il periodo rivoluzionario francese e l'assestamento napoleonico e ai tanti gesti di riforma spirituale del pontefice). In qualche modo, nelle linee applicative, la stessa riforma dell'istruzione assume le forme di una difesa del cattolicesimo dinanzi alle filosofie ottocentesche.

Governo della Chiesa *e* governo dello Stato. Fu governo complesso in quegli anni, tra interconnessioni, sovrapposizioni, distinzioni, desideri di cambiamenti. Fu governo che cercò tanti collaboratori, ma che trovò difficoltà negli esecutori. Il presente volume ha voluto percorrere le tensioni del periodo, avviando nuove ricerche (soprattutto nell'ambito dei dicasteri curiali) e consolidando percorsi già tracciati (propriamente nell'ambito del governo dello Stato).

I.
Una questione aperta

«Per qualche tempo tenuto all'oscuro…». Brèves remarques sur l'historiographie de la Curie et du gouvernement des États pontificaux sous le pontificat de Léon XII

François Jankowiak

L'année précédant l'accession de Léon XII au souverain pontificat, le cardinal Bartolomeo Pacca pouvait s'adresser à une autre figure de premier plan du gouvernement central de l'Église, le cardinal Consalvi, en ces termes :

> Chiunque mi ha trattato da vicino e mi conosce bene, sa che io invece di peccar di durezza e di alterigia, soglio all'incontro peccar di soverchia dolcezza e moderazione [...]. La prego di esaminar spassionatamente la condotta da Lei tenuta verso di me. Il Card[in]al Camerlengo [...] è stato da Lei per qualche tempo tenuto all'oscuro di tutte le sue osservazioni sull'esercizio della Soprintendenza[1].

Si la rivalité entre les deux personnages parmi les plus marquants de la Curie de Pie VII demeura en toile de fond des premières années du pontificat du pape della Genga qui devint la scène de l'opposition entre « *zelanti* » et « *politicanti* » dès le conclave de 1823, l'intérêt du propos de Pacca réside surtout dans la traduction de la perception qui fut longtemps dominante du règne de Léon XII : celle d'un contraste élevé entre clartés et zones d'ombre, soit un « chiaroscuro »

1 B. Pacca, minute de lettre a Consalvi datée du 23 septembre 1822, in ASV, *Spoglio Pacca*, b. 2 A, fasc. A, citée par G.-M. Croce, *Lo "spoglio" del cardinal Bartolomeo Pacca nell'Archivio Segreto Vaticano*, in *Papes, princes et savants dans l'Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu*, J.-L. Quantin et J.-C. Waquet (a cura), Droz (coll. École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques, V – *Hautes études médiévales et modernes* ; 90), Genève 2007, pp. 161-170 ici p. 167.

lourd d'ambiguïtés et que nombre de sources, contemporaines des événements ou plus tardives à visées souvent plus polémiques que critiques, ne manquèrent pas de dénoncer. L'assimilation et la confusion très généralement répandue entre zélantisme et conservatisme ont forgé l'image d'un pontificat rigide, immobiliste et arc-bouté sur des principes de gouvernement dont même l'ancienneté de la ville de Rome ne pouvait justifier l'archaïsme.

En ouverture de la biographie de Léon XIII qui précède l'édition française, publiée par les éditeurs parisiens A. Roger et F. Chernoviz, du premier volume des actes du pape Pecci, l'auteur rapporte les paroles que le nouvel élu aurait prononcées pour justifier son choix de nom pontifical. Dans le contexte du conclave de 1878, tenu au lendemain de la mort de Pie IX et venant clore le plus long pontificat de toute l'histoire de la succession apostolique, ce choix léonien révélait en contrepoint celui de ne pas retenir le nom de Pie X, choix surprenant qui méritait assurément une explication : « Je prends le nom de Léon pour deux motifs: Léon XII a été le bienfaiteur de ma famille, et je crois que, dans les circonstances critiques où se trouve l'Église, il faut que son chef ait la force du lion»[2]. Le même biographe salue la décision prise par Léon XII en 1824 de rendre l'administration du Collège romain à la Compagnie de Jésus[3], indiquant que la formation qu'y reçut le jeune Gioacchino Pecci « ne sera pas un des moindres services qu'ils [les enseignants jésuites du Collège romain] aient rendus à la société contemporaine »[4]. Le premier pape élu dans

2 *Vie de Sa Sainteté Léon XIII*, in *Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII*, t. 1, Roger et Chernoviz, Paris 1893, p. IX. Demeuré longtemps la principale référence francophone en la matière, A.-F. Artaud de Montor, dans la biographie qu'il consacra au pape della Genga, écrit qu'« il porta dignement ce nom de Léon. Si des malheurs avoient menacé Rome, il eût été, sans doute, un Léon IV » (*Histoire du pape Léon* XII, t. 1, J.-J. Vanderborght, Bruxelles 1843, p. XXV).

3 Voir F. Gasnault, *La Congrégation des Études de 1824 à 1870*, "Archivum Historiae Pontificiae", 22, 1984, pp. 153-225.

4 *Vie de Sa Sainteté Léon XIII* cit., p. x. Dans leur introduction au récent volume intitulé *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2018, R. Regoli, I. Fiumi Sermat-

la condition de « prisonnier de l'Italie » après la brèche de la Porta Pia faisait droit, dans cette perspective, à deux éléments clés de l'histoire contemporaine de la papauté aux prises avec la Question romaine. En premier lieu, Léon XII vécut la première suppression des États de l'Église en 1798, le pape Pie VI étant considéré alors par les Français comme un prisonnier d'État ; en outre, après son élévation au cardinalat lors du consistoire du 8 mars 1816, sa nomination par Pie VII à la tête du diocèse de Senigallia[5] s'inscrivit en partie dans le sillage de la réforme administrative et territoriale que devait sanctionner quelques mois plus tard le motu proprio *Quanto per ammirabile*, renouvelant de nombreux aspects (administratif, judiciaire, financier) de l'appareil gouvernemental tout en recherchant « l'unité et l'uniformité [qui] doivent être le fondement de toute institution politique »[6].

Il n'en demeure pas moins que l'historiographie relative au pontificat de Léon XII semble pauvre dans sa globalité, ce qu'on est en droit de déplorer; sans doute ce constat trouve-t-il une part de son explication dans le fait que ces écrits furent historiquement marqués par une vision du pontificat du pape della Genga et de la personnalité

TEI et P.D. TRUSCELLO relèvent que le retour du Saint-Siège dans le système des équilibres européens en 1826 – alors fragilisés – s'opéra peut-être en raison d'un Jubilé de 1825 n'ayant pas apporté le résultat escompté, celui de jeter les bases d'une reconquête spirituelle et religieuse de l'Europe à partir d'un mouvement catholique de grande ampleur. Et les auteurs d'établir un point de référence à Léon XIII : « Bisognerà aspettare ancora decenni per un cattolicesimo militante, intraprendente e pienamente papalino. Un altro papa, anche lui Leone, ma XIII, potrà attuare una politica del genere ». *Introduzione*, p. 13.

5 On sait que pour des raisons de santé, il renonça à cette charge et ne gagna jamais son siège épiscopal. Il devait ensuite être nommé, le 9 mai 1820, préfet de la congrégation de l'Immunité ecclésiastique puis, en septembre suivant, vicaire général de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome.

6 PIE VII, *Motu proprio Quanto per ammirabile* du 6 juillet 1816. La réforme, dans le sillage d'un certain nombre de projets du début du siècle, subdivisait l'État en dix-sept provinces placées sous l'autorité de cardinaux légats ou de délégats apostoliques, assistés de congrégations consultatives formées en partie de laïcs ; aux villes et aux districts furent préposés des gouverneurs laïcs ou ecclésiastiques, assistés de conseils mixtes, ce qui devait permettre la suppression de la plupart des statuts particuliers des communes ainsi que la limitation des prérogatives des juridictions baronales.

même de Léon XII éprise d'ordre[7], rigide, immobiliste, rétrograde, et fût-ce au seul sens étymologique du terme, réactionnaire. Le recours au modèle de la *Respublica christiana* médiévale[8], fréquent de la part du magistère en ce premier XIX^e^ siècle, enjoignit certains observateurs à disqualifier le gouvernement pontifical de la Restauration des papes par un argument symétrique : ainsi, au jugement de Giuseppe Spada, Léon XII voulut « prender tutto di fronte, con modi aspri e severi, e più adattati pel medio evo o pel secolo di Sisto V, che pel secolo XIX »[9]. À tout prendre toutefois, ces traits, davantage polémiques que critiques, ne distinguèrent guère Léon XII de son successeur, Grégoire XVI, dont la richesse historiographique fut elle aussi indexée sur une résistance hostile à la modernité – politique mais aussi, de manière plus générale, culturelle et scientifique[10]. Son pontificat en revanche dura plus longtemps (1831-1846), encadré par le soulèvement révolutionnaire européen de 1830 et les prémices de celui de 1848. De manière symétrique, en amont de la chronologie pontificale du XIX^e^ siècle, il est net que le pontificat de Pie VII, marqué par de fortes tensions et porteur d'évolutions significatives de l'appareil central de gouvernement, a davantage focalisé sur lui l'attention des observateurs, comme, du reste, celle des polémistes.

Il est naturellement hors de question d'examiner ici en détail l'ensemble des travaux, à caractère apologétique, pamphlétaire ou

---

7 Gaetano Moroni rapporte cette « strofetta » ayant cours à Rome lors du conclave de 1823 : « Chi vuol che l'ordine in tutto venga, preghi che scelgasi il della Genga » (*Leone XII*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, t. 38, Tipografia Emiliana, Venezia 1846, p. 52).

8 F. Jankowiak, *La papauté médiévale, recours et secours du Saint-Siège au temps du Risorgimento*, in *Plenitudo juris. Mélanges en hommage à Michèle Bégou-Davia*, B. Basdevant, F. Jankowiak, F. Roumy (a cura), Mare & Martin, Paris 2015, pp. 275-296.

9 G. Spada, *Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1° giugno 1846 al 15 luglio 1849*, t. III, Stabilimento di Giuseppe Pellas, Firenze 1869, p. 729.

10 Voir, sur cet aspect méconnu, P. Droulers, *Christianisme et innovation technologique. Les premiers chemins de fer*, in *Le changement technique contemporain. Approches historiques*, num. thématique de la revue "Histoire, économie & société", 1983, pp. 119-132.

historique, ayant porté essentiellement sur ou ayant dédié un exposé suffisamment substantiel sur le gouvernement temporel et le fonctionnement de la Curie sous Léon XII[11]. Nous nous limiterons à esquisser les grandes lignes des cadres interprétatifs qui ont pu présider à l'analyse du pontificat léonien, jusqu'à peut-être dégager, par le jeu des contrastes, quelques traits de l'esprit général dans lequel fut campée cette période névralgique pour l'histoire contemporaine de l'Église romaine. Une décennie après le Congrès de Vienne, dans un contexte européen marqué par les restaurations politiques, l'avènement de Léon XII et les années de son règne sont empreints, pour la majeure partie de l'historiographie, de la préoccupation d'une restauration d'un autre genre, celui de la sacralisation des institutions et du raidissement des pratiques gouvernementales par un retour à des principes jugés aussi inflexibles que classiques, alimentés aussi par une *damnatio memoriae* de la Révolution romaine[12]. La traduction emblématique put être, selon certains auteurs, l'opération de police massive ordonnée par Léon XII en Romagne et mise en œuvre par son légat extraordinaire, le cardinal Agostino Rivarola, chargé de poursuivre les membres des sociétés secrètes soupçonnées d'engendrer hérésie et complot[13]. Sans s'y limiter, la restauration religieuse procéda en l'espèce d'une réaction, qui prit pour l'État pontifical la forme d'un projet de retour aux structures et à l'ecclésiologie de l'Ancien Régime, déclinée sur un mode de gouvernement paternaliste, selon la définition qu'en a donné Roger Aubert : « Tout pour le

11 On signalera l'important bilan historiographique dressé par Ph. Boutry, *Restauration de l'Église romaine et renouveau du catholicisme italien durant le premier XIX^e siècle, à travers la récente historiographie italienne*, "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes", 98/2, 1986, pp. 805-835. L'étude porte principalement sur la période 1960-1985.

12 Ph. Boutry, *Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829)*, in C. Brice – M.A. Visceglia (a cura), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e-XIX^e siècle)*, École française de Rome, Roma 1997, p. 319.

13 Un état de la question dans M.L. Cascella, *Agostino Rivarola: la politica filoaustriaca e la Restaurazione nello Stato Pontificio*, in *Le radici del Risorgimento. Atti del XX convegno del Centro di Studi Avellanti, Fonte Avellana, 28-30 agosto 1996*, Serra Sant'Abbondio, Fonte Avellana 1997, pp. 161-221.

peuple, rien par le peuple, c'est-à-dire : au service du peuple, considéré comme un enfant »[14]. Rome n'était pas seulement destinée à être centre d'irradiation, mais aussi modèle et exemple de la reconquête d'une dimension spirituelle lui donnant les caractères d'une « ville-église » — en l'espèce et par antonomase, la Ville-Église — sanctifiée par le flux des rites et des cérémonies religieuses à l'intention des pèlerins qui s'y rendirent pour l'année sainte 1825, lors de laquelle fut même envisagée la réunion d'un concile[15], et des sujets de l'État pontifical considérés avant tout en leur statut de fidèles de l'Eglise.

Cette grille de lecture a largement influencé la perception des réformes engagées sous le pontificat léonien, et en a tendanciellement diminué l'importance, suivant la conviction (ou le préjugé) générale de l'incompatibilité entre tradition et réforme, sauf à recourir à la catégorie, de maniement plus que délicat appliqué à la papauté, du despotisme éclairé. La référence la plus commune, chez les observateurs contemporains, se construisit par effet de contraste avec le pontificat précédent de Pie VII. On jugea en particulier du degré d'opposition entre les orientations du pontificat de Léon XII et celles, à caractère rapidement qualifié de réformiste, mises en œuvre avant lui par le cardinal Consalvi[16]. En l'an 2000, pour le compte de l'*Enciclopedia dei papi*, Giuseppe Monsagrati, évoquant la politique consalvienne, indi-

14 R. Aubert, *Motivations théologiques et extra-théologiques des partisans et des adversaires de la définition dogmatique de l'infaillibilité du pape à Vatican I*, in E. Castelli (a cura), *L'infaillibilité. Son aspect philosophique et théologique*, actes du colloque de Rome 5-12 janvier 1970, Aubier, Paris 1970, p. 98; F. Bartoccini donnait raison à Gregorovius décrivant à Rome une population «toujours enfant» (« sempre bambina »), élevée par l'école et l'Église, nourrie, protégée, punie et récompensée par le pouvoir ecclésiastique (*Roma nell'Ottocento. Il tramonto della 'città santa'. Nascita di una capitale*, Capelli, *Storia di Roma*, 16, Bologna 1985, t. 1, p. 4).

15 Cet élément fut révélé par la publication partielle en 1928, par les soins de l'archiviste du Vatican Pericle Perali, du mémoire rédigé par Bartolomeo Pacca en avril 1825, au cœur de l'année sainte ; cf. *Memoriale del cardinale Pacca a Leone XII dell'11 aprile dell'anno santo 1825 sul progetto di convocare un concilio romano*, Roma 1928. Voir aussi Ph. Boutry, *Les écrits autobiographiques des cardinaux secrétaires d'État du premier XIXe siècle*, "Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée", 110, 1998, pp. 591-607.

16 Voir surtout R. Regoli, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006.

quait que celle-ci « certo non avrebbe avuto nel prelato marchigiano uno dei suoi più fervidi sostenitori »[17] , le pape della Genga déplorant que la priorité ne soit pas donnée à la réaffirmation, voire à la reconquête de la primauté du pouvoir religieux sur les autres. Or, dans le domaine de l'administration publique et de la procédure judiciaire, les *motu proprio* des 5 octobre 1824 et 21 décembre 1827, affectant le fonctionnement de la Chambre apostolique[18], entendirent notamment rétablir une juridiction épiscopale élargie et diviser les conseils de commune entre classes noble et bourgeoise. Parallèlement, une éphémère congrégation de la Vigilance, pour la surveillance de la conduite des employés publics, pouvant agir soit *proprio motu* soit sur recours de tiers, vit le jour le 27 février 1826 (*motu proprio Le paterne ed assidue cure*). Présidé par le cardinal secrétaire d'État avec le titre de préfet, cet organisme, dont a été relevée la proximité d'esprit avec la *Congregazione del terrore degli uffiziali di Roma* érigée par Paul IV dans la seconde moitié du XVI[e] siècle[19], disparut dès 1829, lors de la première réunion de la Congregazione di Stato créée par Pie VIII[20]. Fut également peu relevée la préoccupation d'orthodoxie budgétaire, préconisée par une Curie consciente de la précarité de la situation économique et financière de l'État, et qui se traduisit en décembre 1828 par la création d'une congrégation de la révision

17 G. Monsagrati, *Leone XII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2000. [en ligne: www.treccani.it/enciclopedia/leone-xii_(Enciclopedia-dei-Papi)/]

18 Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, École française de Rome (*Collection de l'École française de Rome*, 300), Roma 2002, p. 175.

19 Ainsi N. Del Re dans son traité, demeuré indispensable, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4[a] ed. aggiornata ed accresciuta, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, p. 415.

20 Sur la formation et l'activité de cette congrégation, que son statut obligeait à procéder dans toutes ses opérations « *con il più stretto segreto ed a pluralità di suffragi* », cf. E. Lodolini, *Un dicastero per la riforma burocratica nello Stato Pontificio: la Congregazione di Vigilanza sui pubblici impiegati (1826) e il suo archivio*, "La Scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione", IX/4, 1962, pp. 564-588, et G. De Giovanni, *La Sacra Congregazione di Stato di Pio VIII*, "Studi meridionali", 11, 1978, pp. 194-236.

des comptes pour contrôler les bilans de la Chambre apostolique et contenir les dépenses publiques ; l'article LXVII de ses statuts, spécifiés par le *motu proprio Quando le nostre speciali cure rivolgemmo*[21], disposait que cet organe exerçait son activité indépendamment des autres dicastères de la Curie[22]. Pour présider à la reconstruction de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, incendiée dans la nuit du 15 au 16 juillet 1823, Léon XII institua également un cas de dicastère spécifique, la Congregazione speciale per la Riedificazione della Basilica di San Paolo[23], lui intimant quelques mois plus tard de n'opérer aucune innovation architecturale ou décorative sauf en cas de nécessité absolue[24]. Une fois encore, mais ici dans une acception strictement technique, le processus de restauration fut de mise, et le chantier de la basilique put en être l'un des emblèmes; le nouvel édifice fut consacré par Pie IX le 10 décembre 1854, en présence des nombreux évêques venus à Rome pour la proclamation dogmatique de l'Immaculée-Conception intervenue deux jours auparavant.

Ainsi, quoique les aspects politico-religieux aient dominé les interprétations du pontificat de Léon XII, lesquels en constituèrent la dimension la plus visible[25], les éléments de « modernité » gouvernementale ne furent pas absents, faisant incliner à une continuité, sur ce point, entre Pie VII et Léon XII. Il serait, à cette aune, intéressant de formuler l'hypothèse d'un pragmatisme et d'une modération déjà constatées à la même époque dans le champ des relations internationales[26], ce qui appellerait d'autres études mais dégage déjà une

21 *Bullarii Romani continuatio*, t. VIII/2, Prato 1854, pp. 745-752.

22 Cet aspect a attiré l'attention de Del Re, *La Curia romana* cit., pp. 416-418.

23 Encyclique *Ad plurimas atque gravissimas*, 25 janvier 1825, in *Bullarii Romani continuatio*, t. VIII, Prato 1854, pp. 340-342.

24 Léon XII, chirographe *Per quanto fosse ardente il desiderio*, 18 septembre 1825, in *Bullarii Romani continuatio*, t. VIII, Prato 1854, pp. 340-342.

25 Évoquant les réformes administratives et judiciaires entreprises par Léon XII, G. Moroni indique de manière lapidaire qu'il s'agit d'un « lavoro di esperti e dotti giureconsulti, che incontrò l'aggradimento del popolo » (*Leone XII*, in *Dizionario di erudizione* cit., p. 63).

26 Cf. *Dall'intransigenza alla moderazione* cit. et, plus anciennement, R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana,

cohérence plus globale du pontificat, à la fois dépouillée des scories idéologiques ayant pu affecter les récits, contemporains comme ceux plus tardifs, portant sur la Rome des années 1820, et cherchant à embrasser les divers pans de l'action de la diplomatie et de l'administration pontificales ainsi que les schémas ecclésiologiques comme les impératifs d'ordre temporel et spirituel dans lesquels cette action s'inscrivit. La remarque n'ôte donc pas toute validité à celle, sous réserve de sa tonalité apologétique et des nuances substantielles qu'il conviendrait d'y apporter, émise par L.-F. Guérin en ouverture de la notice biographique qu'il consacre au pape della Genga en 1865 pour le compte de l'*Encyclopédie théologique* de l'abbé Migne : «Léon XII, Pape dont le pontificat assez troublé fut malheureusement court (28 septembre 1823 – février 1829), mais fécond en résultats glorieux, et dont l'histoire [...] n'est point encore écrite, du moins de la manière dont ces monographies doivent être faites »[27]. Une telle perspective ne saurait être entièrement close aujourd'hui.

ABSTRACT
The institutional orientations and practice of the central government of the Church (Roman Curia and administration of the Papal States) under the pontificate of Leo XII, when they were analyzed, were systematically evaluated by political or apologetic categories, giving them a polemic or partial character. The present study refers to the papal reforms of Pope Della Genga between the consalvian period and that of the reign of Gregory XVI (congregations of Vigilanza, of the Revision of the Public Accounts and for the reconstruction of the Basilica of Saint Paul Outside the Walls), in the more general context of the "resacralization" of the city of Rome around the key event of the year 1825.

Keywords Leo XII ; Roman Curia ; central government of the Roman Catholic Church ; reformism ; historiography ; political modernity.

Brescia 1963.

27 L.-F. Guérin, *Léon XII*, dans Idem, *Dictionnaire de l'histoire universelle de l'Église*, t. III, J-P. Migne (coll. *Encyclopédie théologique*, 3e série, t. 55), Paris 1865, col. 885.

Ordini, contrordini e disordini. Riforma della Curia e dello Stato

Roberto Regoli

Tra Settecento e Ottocento si assiste a un ampio movimento di riforma del cattolicesimo, che passa per una riconsiderazione sia dei poteri all'interno della Chiesa sia dei rapporti tra Chiesa e Stato. Ai più datati tentativi propri del giansenismo e del giurisdizionalismo, se ne assommano altri che in certi aspetti ne sono una ulteriore declinazione. Si pensi esemplarmente al giuseppinismo, che riforma il cattolicesimo religioso secondo i criteri dell'utilità sociale. Si pensi pure al Sinodo di Pistoia del 1786 e alla Costituzione civile del clero francese (1790), come altrettanti esempi di riforma dal di dentro e dal di fuori della Chiesa, con evidenti differenze di fini. Inoltre, il riformismo europeo delle corti cattoliche dell'epoca mira al ridimensionamento del potere clericale temporale, sia nelle sue forme storiche statuali (i principati ecclesiastici), sia nelle più pervasive ma meno pubblicamente evidenti forme di potere economico degli ordini religiosi (legati all'istituto della esenzione dei tributi allo Stato). Si assiste così a un fenomeno che porta alla soppressione della ricca Compagnia di Gesù, con proprietà e possibilità di commerci a livello mondiale, in più fasi (prima le Corti borboniche e in ultimo lo stesso papa nel 1773), alla definitiva soppressione dei principati ecclesiastici tedeschi (1803) e ai due tentativi, non durati a lungo, della soppressione dello Stato Pontificio (1798-1800; 1809-1814).

La riforma del papato nel primo Ottocento

Non solo le Chiese nazionali e la vita religiosa[1], ma anche il papato è oggetto di riforma. Il più delle volte subisce il ridimensionamento causato dalle potenze temporali, sapendovisi però adattare, anche se

1 P. Tusor, M. Sanfilippo (a cura), *Il Papato e le Chiese locali. Studi / The Papacy and the local Churches. Studies*, Sette Città, Viterbo 2014.

a malincuore. In questo senso, appaiono preziose le parole del cardinale Bartolomeo Pacca, per ben due volte prosegretario di Stato di Pio VII, papabile in più di un conclave, che nelle sue *Memorie* stampate in vita, non poco edulcorate e precedenti ai moti liberali europei del Trenta, si lasciava andare a riflessioni metastoriche sul senso del potere temporale pontificio e sulla provvidenzialità della sua perdita:

> Questa riflessione mi faceva temere, che essendo per gl'imperscrutabili divini giudizi tolto alla Santa Sede il dominio temporale, la Providenza intenta sempre alla conservazione della sua Chiesa andasse preparando quei cambiamenti di stati e di governi, che rendessero un'altra volta possibile [come al tempo dell'impero romano], e senza gravi inconvenienti, che il Papa, benchè suddito, reggesse e governasse l'intero gregge de' fedeli.
> Mi confermava in questo timore il pensiere, che dal tristo, e doloroso avvenimento della cessazione della sovranità de' Papi poteva il Signore cavarne altri, e non leggeri vantaggi per la sua Chiesa, pensava che la perdita del dominio temporale e della maggior parte de' beni ecclesiastici avrebbe fatta cessare, o infievolire almeno quella gelosia, e quel mal talento, che si ha ora dappertutto contro la Corte Romana, e contro il clero; che i Papi sgravati dal pesante incarico del principato temporale, che pur troppo li obbliga a sacrificare una gran parte del tempo così prezioso in negozi secolareschi, avrebbero potuto rivolgere tutt'i loro pensieri, e tutte le loro cure al governo spirituale della Chiesa; che mancando alla Chiesa Romana il lustro e la pompa dell'onoreficenza, e l'incentivo dei beni temporali, sarebbero entrati nel suo clero quelli soltanto, che *bonum opus desiderant*, e non avrebbero dovuto in avvenire i Papi avere nella scelta dei loro ministri e consiglieri tanti riguardi allo splendor de' natali, agl'impegni de' potenti, alle raccomandazioni e nomine de' sovrani per cui può dirsi spesso delle promozioni romane: *Multiplicasti gentem, sed non magnificasti laetitiam*; che finalmente nelle consultazioni per gli affari ecclesiastici tra i motivi, che si presenterebbero per prendere, o per rigettare una risoluzione non avrebbe avuto più luogo quello del timore di perdere lo stato temporale, motivo, che messo sulle bilance poteva farle traboccare dalla banda di una soverchia pusillanime condiscendenza. Queste, ed altre considerazioni indebolivano, come sopra diceva, la mia speranza di veder presto risorgere il pontificio governo, e mi

fecero talvolta pensare, non essere più sperabile, per molto tempo almeno, questo avventuroso, e tanto da noi sospirato risorgimento[2].

Il discorso pubblico del papato, però, sarà sempre di altra natura, cioè rivendicativo dei propri domini temporali. Ma anche rivendicativo della conduzione della riforma del cattolicesimo, del papato e propriamente della sua corte e del suo Stato.

È proprio negli ambienti curiali che maturano i progetti più proficui della riforma istituzionale, come dimostrano le due estensioni del piano di riforma di monsignor Giuseppe Antonio Sala nel 1800 e poi ripresentato aggiornato nel 1814[3]. Il piano presentava una proposta generale, riguardante una netta separazione tra interessi spirituali e temporali, che si declinava tanto come riforma delle istituzioni che del personale delle medesime, che deve essere meglio reclutato, secondo criteri di merito e non di raccomandazione.

Inoltre, tra febbraio e marzo del 1814 veniva redatto anche un *Piano Istruttivo di Riforma*, attribuibile all'ambiente curiale di Domenico Sala e del cardinale Bartolomeo Pacca e scritto da un sacerdote romano (da alcuni riconosciuto in uno dei fratelli Sala)[4]. Un passaggio interessante di tale piano per il governo universale della Chiesa

2 B. Pacca, *Memorie storiche del ministero, de' due viaggi in Francia e della prigionia nel forte di S. Carlo in Fenestrelle*, Pesaro 1830[3], pp. 12-13.

3 Copia integrale realizzata negli anni Trenta del XIX secolo da Gioacchino Pecci, futuro papa Leone XIII, in Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV), Vat. Lat. 10702. La prima pubblicazione per un vasto pubblico è della fine del XIX secolo: *Scritti di Giuseppe Antonio Sala*, pubblicati sugli autografi da G. Cugnoni, vol. I-IV, Roma, 1882-1888. Il piano di riforma si trova nel vol. IV, ma si tratta di una edizione parziale. Una riedizione degli scritti si ha nella seconda metà del XX secolo: *Scritti di Giuseppe Antonio Sala*, con indice analitico di R. Tacus Lancia e premessa di V.E. Giuntella, vol. 1-4, Roma 1980. Inoltre sul piano del 1814: L. Pásztor, *Il secondo «Piano di Riforma» di G.A. Sala e Pio VII: la Congregazione della Riforma*, "Clio", 20 (1984), pp. 59-77.

4 Cf. *Piano Istruttivo di Riforma*, in Archivio Segreto Vaticano (=ASV), Miscellanea, Arm. XI, v. 203, fasc. V, cit. in F. De Giorgi, *Istanze di riforma della Chiesa durante il pontificato di Pio VII*, in G. Spinelli (a cura), *Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione. Atti del congresso storico internazionale, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000*, Cesena 2003 (Italia benedettina, 22), pp. 520-559, qui pp. 537 e ss.

prevedeva, qualora possibile, la convocazione di un Concilio ovvero almeno la convocazione di un Concilio romano permanente e di concistori cardinalizi settimanali. In fondo si propone un governo più collegiale, che passa pure per una internazionalizzazione del Sacro Collegio (nel cui seno andrebbero introdotte persone più colte e degne e nel caso anche di ceto civile) e a una razionalizzazione del personale della Curia. L'esigenza di riforma era assai diffusa e riguardava un rinnovamento non solo degli uomini, ma anche delle strutture. Si pensi all'elenco delle nuove Congregazioni e Commissioni create da Pio VII *ad hoc* a partire dal maggio 1814[5].

Tutte queste vitalità e idealità precedono e pure accompagnano il pontificato di Leone XII, che sin dall'inizio vuole assecondare le aspettative riformiste della sua epoca. Le esigenze riformiste si esprimono in modi diversi durante il nuovo pontificato. Vi sono moti che vengono dal basso[6], altri da Palazzo e altri ancora dalla stessa persona del papa[7]. Il ruolo di quest'ultimo non è affatto secondario, perché appare non solo come colui che accoglie o incoraggia, ma anche come colui che promuove. Sin dalla sua elezione il novello papa compirà gesti e produrrà testi di natura riformistica.

Tra esigenze spirituali e rinnovamento degli uomini

Innanzitutto Leone XII vuole imprimere una marcata direzione "religiosa" (che noi oggi chiameremmo "spirituale") al suo pontificato, che appare consonante con la nuova cultura romantica di quegli anni. Il papa, infatti, pur essendo un uomo formatosi nel Settecento, non è rimasto fermo a quella educazione, ma è andato oltre proba-

5 Cf. Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'*âge de la Restauration (1814-1846), École française de Rome, Roma 2002 (Collection de l'École française de Rome, 300), pp. 143-155.

6 Cfr fascicolo a stampa, indirizzato ai cardinali in conclave da agricoltori e ceto degli affidati, per chiedere riforme urgenti, in ASV, Archivio concistoriale, conclavi, morte di Pio VII, b. 2.

7 Cf. Ph. Boutry, *Restauration de l'Église romaine et renouveau du catholicisme italien durant le premier XIX^e^ siècle, à travers la récente historiographie italienne*, "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes", 98/2, 1986, pp. 805-835.

bilmente grazie alla "purificazione" napoleonica e al nuovo spirito religioso dell'ultimo tratto di pontificato di Pio VII. Le esigenze religiose romantiche non sono estranee al suo orizzonte, in una maniera del tutto naturale e personale. Quelle stesse esigenze hanno radici che affondano in là nel tempo, nella cultura del riformismo religioso settecentesco, sapendolo però superare. La sua biblioteca custodisce infatti dei testi del riformismo ecclesiale precedente[8], come opere di Febronio, Fleury, Giansenio, Richer e van Espen. Ma la via di una nuova proposta cattolica è testimoniata da un insieme coerente di altri volumi, tipici della linea culturale detta "intransigente", di Joseph de Maistre, Félicité Robert de Lamennais, Filippo Anfossi, Giovanni Marchetti e Gioacchino Ventura, come dalle raccolte dei periodici *L'ami de la Religion et du roi, journal ecclesiastique, politique et litéraire* e *L'Amico d'Italia giornale di Lettere, scienze ed arti*. A livello religioso, questa impostazione trova delle radici in un altro testo, ugualmente presente nella biblioteca e punto di riferimento nel cattolicesimo del periodo: Mauro Cappellari (futuro Gregorio XVI), *Il trionfo della S. Sede e della Chiesa contro l'assalti dei novatori*, Roma 1799. Non a caso l'autore sarà creato cardinale da Leone XII, godendo di grande ascolto nella Curia.

Leone XII, proprio per esprimere le esigenze religiose del suo pontificato, sposterà la sua residenza dal Palazzo Quirinale (sede politica del Papato) al Vaticano (sede religiosa del papa), quale consapevole quanto isolata reazione alla secolarizzazione, nella direzione di un'accentuazione del potere spirituale del pontefice[9]. Rifiuterà di utilizzare la lussuosa carrozza (stufa) commissionata dal Sacro Collegio per impiegarne una più semplice[10]. Indirà una visita apostolica volta al

8 Sull'insieme della biblioteca: R. Regoli, *Classica, moderna e spregiudicata. La biblioteca di Leone XII*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette (a cura), *Antico, conservazione e restauro a Roma nell'età di Leone XII*, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2017, pp. 23-59.

9 A. Menniti Ippolito, *Il primo conclave del Quirinale*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il Conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2016, pp. 147-154.

10 I. Fiumi Sermattei, *«La nuova stufa nobile in servizio di Nostro Signore». Committenza di corte per rappresentare la sovranità pontificia: la carrozza di Leone XII*, in I.

rinnovamento spirituale di clero e popolo, iniziata da lui stesso in occasione del suo possesso[11]. Indirà un giubileo, quello del 1825, osteggiato da alcuni, ma incoraggiato dai riformisti di lungo corso (come il cardinale Consalvi)[12], all'interno del quale servirà i poveri e compirà pellegrinaggi a piedi nudi[13]. I gesti valgono più dei testi. E si tratta di gesti che dirigono verso lo stesso orizzonte: una riforma spirituale del papato, una sottolineatura della funzione religiosa del pontefice.

D'altra parte la riforma vale se è *in capite*. Ma non deve essere isolata. Deve essere sostenuta anche dagli altri corpi ecclesiali. In questo senso va tenuta in considerazione la politica delle nomine cardinalizie[14], che per il presente discorso va messa in luce per un dato: il 16% dei nuovi porporati proviene dalla vita religiosa. Si tratta dei cardinali Cappellari (camaldolese), Gazzola (francescano), Silva (degli eremiti di sant'Agostino) e Micara (cappuccino). La cifra appare significativa se raffrontata a quella del suo predecessore Pio VII (6%)[15]. Un papa secolare promuove più religiosi di un papa benedettino. Ciò appare coerente rispetto alla politica leonina di rilancio di un rinnovamento religioso della Chiesa. Particolarmente rivelativa è la nomina di Cap-

---

Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2015, pp. 149-170.

11 BAV, Fondo Ferrajoli, Manoscritti, 289, pp. 253 e ss. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione. Sulla visita apostolica del 1824: S. Pagano, *Le visite apostoliche a Roma nei secoli XVI-XIX. Repertorio delle fonti*, "Ricerche per la storia religiosa di Roma", 4, 1980, pp. 317-464, in particolare pp. 369-375 sugli atti e i decreti della visita apostolica di Leone XII. Inoltre: S. Pagano, *Sacra Congregazione della Visita Apostolica* in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. VIII, Roma 1988, coll. 193-195.

12 R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), *«Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo». Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona 2014.

13 A.-F. Artaud de Montor, *Histoire du pape Léon XII*, Le Clère, 1843, t. II, pp. 48.

14 Cf. R. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829)*, in Fiumi Sermattei, Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII* cit., pp. 22-34.

15 Cf. J. LeBlanc, *Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l'histoire du Sacré Collège sous les ponti cats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903*, Wilson & La eur Itée, Montréal 2007, pp. 35 e 40.

pellari, che sa unire rigore teologico e moderazione politica. Micara, buon religioso, sa interpretare il papa nella comprensione dell'ultramontanismo quale risorsa di rinnovamento del cattolicesimo.

La piccola élite della diplomazia papale appare più impermeabile ai cambiamenti[16]. Poche le eccezioni che si possono segnalare: la nomina nel 1824 dell'internunzio a Vienna, Pietro Ostini (tipico rappresentante delle esigenze spirituali della Roma della Restaurazione), risponde più a criteri religiosi, che mondani; la nomina del barnabita Luigi Lambruschini a Parigi nel 1827 fa emergere l'esigenza di sintesi tra impostazione diplomatica consalviana e quella eminentemente religiosa della Restaurazione.

Un altro corpo ecclesiale significativo è quello dei vescovi. Al momento non abbiamo a disposizione un'analisi delle nomine papali (in quegli anni peraltro assai limitate), ma si intuisce la considerazione che Leone XII aveva di essi nel momento in cui pensò alla convocazione di un concilio, in occasione dell'anno santo del 1825[17]. Idea conciliare che era cara anche all'ambiente riformistico curiale, che era stato accantonato negli anni 1814-1816 e che poi aveva ritrovato un riconoscimento nel conferimento del cardinalato a Giuseppe Antonio Sala solo nel 1831.

Esattamente il papa vorrebbe convocare un concilio romano, a cui dovrebbero partecipare i cardinali, i vescovi degli Stati della Chiesa e i teologi di Roma. Uno dei suoi consiglieri, però, il cardinale Bartolomeo Pacca sconsiglia l'esecuzione di tale progetto, a causa delle qualità degli eventuali partecipanti. A proposito dei cardinali, Pacca scrive al papa: «Io stimo, venero ed amo i miei Colleghi, e posso dire, senza

16 R. Regoli, *Gli uomini del papa. La rete della diplomazia papale*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2018, pp. 19-38.

17 P. Perali, *Memoriale del cardinale Pacca a Leone XII dell'11 aprile dell'anno santo 1825 sul progetto di convocare un concilio romano*, Roma 1928. L'autore riproduce il testo di risposta del cardinal Bartolomeo Pacca al papa Leone XII, conservato in ASV, Segreteria di Stato, Spogli di Curia, Card. Bartolomeo Pacca, b. 1B: Considerazioni del Card. Pacca circa l'opportunità di convocare un Concilio Ecumenico, 11 aprile 1825, ff. 1r-14v.

taccia d'adulazione, che rare volte, e forse mai, è stata sì religiosa e sì esemplare la condotta dei Membri del Sagro Collegio. Ma posso dire egualmente, senza passare per maledico, che pochi, anzi *pochissimi*, son quelli che possan riputarsi *Cardinali da Concilio*»[18]. Cosa significhi essere «*Cardinali da Concilio*» non è detto, ma è lasciato intuire. D'altra parte sarà proprio dopo il giubileo che il papa comincerà a creare cardinali secondo le sue visioni. Indubbiamente Pacca si esprime più liberamente sui vescovi, lasciandosi così andare a giudizi più espliciti:

> Lo stesso devo dire dei Vescovi dello Stato. Mi costa, che sono pii ed esemplarissimi, ma, per la pratica cognizione, che io di alcuni di essi, e per le lettere, che ne ricevo come Prefetto della S.ª Congregazione dei Vescovi e Regolari, ho conosciuto, e conosco, che né per dottrina, né per esperienza nel maneggio degli affari, possono essere di grande utilità e di [un qualche sostegno] in un Concilio[19].

La critica allo stato degli studiosi romani non è da meno: «Presentemente, per aver un Voto dotto e ragionato, convien per necessità ricorrere a cinque o sei Religiosi Consultori nelle Congregazioni, [e a tre o quattro Prelati istruiti, e questi ancora, non avendo data alcun'opera alle stampe da Marchetti in fuori, non godono in Italia e in Europa quella riputazione e fama, ch'è pur necessaria in Teologi d'un Concilio]»[20]. Di fronte a questa situazione, Pacca ritiene non prudente la convocazione di un Concilio romano. A suo modo di vedere, vanno prima rinnovati gli uomini, cioè fatti entrare uomini di capacità nel Sacro Collegio, secondo ciò che il papa aveva già condiviso con il porporato, che così chiosa l'idea: «Ardisco perciò di pregar la Santità Vostra a volersi informare quali sono quegli Ecclesiastici Tedeschi, Francesi, e Spagnuoli che si sono più distinti nelle funeste passate Rivoluzioni per la loro costanza e dottrina e per la loro sincera affezione alla Cattedra di Pietro, e tra questi sceglierne uno almeno per Nazio-

18 Perali, *Memoriale del cardinale Pacca* cit., p. 11.

19 *Ibid.*

20 *Ivi*, p. 12.

ne, chiamarlo a Roma, e promuoverlo al Cardinalato»[21]. Forse proprio non a caso il pontificato leonino rispetto a tutti gli altri pontificati della Restaurazione appare il più aperto nelle nomine cardinalizie verso i non italiani, come anche capace di superare il quasi esclusivo reclutamento all'interno dell'aristocrazia[22].

La riflessione del cardinale Pacca si volge anche allo stato della prelatura romana che costituisce l'ossatura del funzionamento del sistema curiale[23]:

> Vi sono varj Prelati versatissimi nelle materie Legali, ed anche istruiti in quella parte del Diritto Canonico, che tratta delle Cause Matrimoniali e delle Materie Beneficiarie, che portansi alla Decisione dei Tribunali; ma non lo sono egualmente nei grandi principj del Gius Pubblico Ecclesiastico e nelle questioni sempre agitate e sempre pendenti tra le due Potestà[24].

Anche in altre riflessioni coeve (presenti in documenti in parte editi, in parte ancora manoscritti) emerge la necessità di riformare la prelatura, secondo logiche presenti sia nel piano Sala, sia nel memoriale Pacca[25], riguardanti anche aspetti di sostentamento economico

---

21 *Ibid.*

22 Cf. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature* cit., pp. 23-34.

23 Per una visione su lungo periodo: Ph. Boutry, *Les silencieuses mutations de la prélature romaine (1814-1846)*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997.

24 Perali, *Memoriale del cardinale Pacca* cit., p. 14.

25 Per progetti concepiti o comunque condivisi durante il pontificato leonino, si può consultare: ASV, Segreteria di Stato, Interni, b. 585, anno 1825, rubrica 31 (all'interno della rubrica 30). All'interno della quale si rinviene un progetto di riforma della prelatura, anonima. Il progetto vuol riformare la prelatura dando ai prelati un sostentamento significativo (tremila scudi) e scegliendoli unicamente tra i sudditi pontifici, essendo i candidati esteri più interessati a servirsi della Santa Sede che a servirla. Per un periodo che attraversa il pontificato di Leone XII ma che giunge sino a Gregorio XVI: ASV, Segreteria di Stato, Spogli di Curia, Card. Giuseppe Antonio Sala, b.3B. Si tratta di studi su varie riforme della disciplina ecclesiastica, alcuni a stampa, altri manoscritti; appare un manoscritto

per poter attirare persone capaci e motivate. In questo ambito non troviamo elementi significativi da segnalare nel governo papale.

In relazione ai vescovi dello Stato il cardinale Pacca può solo invitare a pazientare in vista delle vacanze delle sedi per sostituire i prelati defunti con nuovi e più capaci. Di quegli anni è rilevante il problema del reclutamento dei quadri dirigenziali, che non rendono pienamente possibile un reale rinnovamento religioso.

C'è da dire che Leone XII non aveva solo pensato a un concilio romano, ma anche alla possibilità di uno molto più esteso, un «Concilio Romano Nazionale»[26], cioè coinvolgente i vescovi degli altri Stati italiani. Ma anche su questo concilio il cardinale Pacca deve scoraggiare il pontefice, non per scarsa qualità degli uomini (anzi tutt'altro), quanto per probabile avversione dei sovrani che potevano presagire alleanze tra i vescovi e il papa contro le politiche ecclesiastiche statali che troppo imbrigliavano le Chiese locali. Si è testimoni di un passaggio culturale interno alla Chiesa di non poco rilievo. Si cominciano a vedere i prodromi del nuovo e inusuale affetto verso il papa. In questa direzione va visto anche un altro passaggio, più nelle sue intenzioni che nella realizzazione: Pacca per il rinnovamento dei teologi romani chiede un'immissione di forze dall'estero e rivela il progetto papale di far giungere a Roma Lamennais.

Di fatto non ci sarà nessun concilio, né romano, né nazionale. La riforma coordinata dal papa a partire dai vescovi dovrà aspettare ancora qualche anno. Di lì a breve, infatti, con moto spontaneo, poi ben coordinato da Roma, riprenderanno vita gli antichi concili provinciali e le più nuove adunanze episcopali (*conventus episcoporum*)[27].

La riforma spirituale attraversa anche la base del cattolicesimo.

---

della riforma dei criteri di assegnazione della prelatura per corruzione e indegnità diffusa. Inoltre sono lì conservati fogli a stampa e manoscritti «per la Sacra Congregazione sul piano di riforma generale». In un fascicoletto «Posizione [di riforma dei] funerali per Cardinali», 28 giugno 1833.

26 Perali, *Memoriale del cardinale Pacca* cit., p. 14.

27 Cf. R. Regoli, *Concili italiani. I sinodi provinciali nel XIX secolo*, "Archivum Historiae Pontificiae", 46 (2008), pp. 131-161.

Non solo nelle nuove esperienze religiose che si avviavano nel mondo cattolico, ma anche a livello di aspettative di base. Vale la pena citare le lettere che alcune donne hanno inviato a Leone XII a proposito di visioni personali del Signore che chiedeva di informare il papa della necessità della riforma della Chiesa e quindi del mondo[28], una riforma che viene chiamata «Santa»[29]. In una lettera firmata si parla chiaramente di «riforma totale, e restaurazione mistica come fu nella premitiva Chiesa»[30]. Donne sante o pazze, questo non importa; quel che interessa è che quelle lettere furono conservate e che ancora oggi si trovano custodite negli archivi della Segreteria di Stato. Eccesso di zelo, pigrizia di selezione o ritenuta attendibilità? Poco importa, interessa solo notare ciò che si muoveva in maniera originale alla base del cattolicesimo, pur in una esigua testimonianza.

Le esigenze spirituali di riforma di Leone XII sono in realtà istanze della sua epoca, che lui cerca di tradurre nell'azione del suo governo.

Le riforme statuali e amministrative

Le intenzioni di riforma papale non riguardano solo gli aspetti spirituali o ecclesiali del governo papale, ma anche quelli statuali. In realtà, il riformismo storiograficamente più noto è proprio quello riguardante lo Stato con la sua amministrazione e non tanto la Chiesa[31].

In quegli anni Venti dell'Ottocento appaiono una miriade di progetti, anche anonimi, che vogliono ripensare l'impalcatura dello Sta-

28 Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico (d'ora in avanti: S.RR.SS.), Archivio della Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari (d'ora in avanti: AA.EE.SS.), Stati Ecclesiastici, Roma, [s.d.], pos. 576, fasc. 243. Tre lettere indirizzate a Leone XII da una donna che si dice ispirata da Dio, affinché promuova una riforma generale di tutta la Chiesa, e ordini a questo scopo preghiere speciali a tutti i vescovi.

29 S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, Roma, [s.d.], pos. 576, fasc. 243, f.41r.

30 Lettera di Maria Giannelli, convittrice in Ascoli, al S.P. Leone XII in cui riferisce diverse comunicazioni avute dal Signore riguardo la riforma spirituale che desidera nella Chiesa, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, Ascoli, [s.d.], pos. 577, fasc. 243, ff. 45r-46r, qui 45v.

31 Cf. *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX* cit.

to Pontificio[32]. Si tratta di proposte e a volte attuazioni di riforme statuali che erano a cuore sia ai sudditi pontifici, sia alle potenze europee (così come si erano già espresse al tempo del Congresso di Vienna 1814-1815), capeggiate dall'Austria e dalla politica di Clemens von Metternich.

Le esigenze di revisione dell'apparato statale si cristallizzano non solo in testi di auspici di riforma, ma anche in strutture istituzionalizzate. Come era già avvenuto sotto Pio VII[33], la politica di Leone XII tende a coordinare gli sforzi riformistici tramite delle Congregazioni[34]. Creerà così la Congregazione di Stato, detta anche consultiva (1823-1829); Congregazione della Vigilanza (1826-1828, ma per la prima volta si riunisce solo nel settembre 1828; ha per fine la vigilanza sulla condotta degli impiegati pubblici)[35]; Deputazione e succes-

32 Spoglio cardinale Cavalchini, prefetto buon governo memoriali progetti riforma per cattive condizioni dell'amministrazione statale, in ASV, Congregazione economica, b. 84. Inoltre: Anonimo, *Progetto di un piano organico per lo Stato Pontificio*, 1827, in Biblioteca Vallivelliana, Fondo Falzacappa, Z 22, cit. in R. Colapietra, *Amministrazione e burocrazia nello Stato Pontificio della Restaurazione*, "Rassegna di politica e di storia", 12 (1966), pp. 142-145, qui p. 143. Una preziosa pubblicazione di fonti: R. Colapietra (a cura), *La politica economica della Restaurazione romana*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1966.

33 Per gli interventi di risistemazione statuale durante il pontificato di Pio VII: D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 1ª restaurazione (1800-1809)*, Tip. Macerat., Macerata 1975 (= Deput. di Storia Patria per le Marche. Studi e Testi, 9); Idem, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Deput. di Storia Patria, Macerata 1978 (Deputazione di Storia Patria per le Marche. Studi e Testi, 11); Idem, *Aspetti e problemi dello Stato Pontificio nella 2ª Restaurazione*, in *Aspetti e momenti di vita e di cultura nel maceratese dopo la Restaurazione. Atti del XIV Convegno di Studi Maceratesi (S. Severino Marche, 25-26 nov. 1978)*, Centro di Studi Stor. Macerat., Macerata 1980, pp. 9-32 (Studi Macerratesi, 14); Idem, *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Consalvi*, in *Atti del convegno interregionale di storia del Risorgimento, Pio VII e il card. Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato Pontificio (22-23 settembre 1979)*, Comitato dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, Viterbo 1981, pp. 17-38; Idem, *L'azione del Consalvi contro i «baroni» ed una commedia del 1817*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, 85 (1980), Ancona, pp. 359-406.

34 Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 149-152; N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.

35 Cf. N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editri-

sivamente Commissione dei Sussidi (1826-1847); Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione (1828-1847, finalizzata al contenimento delle spese pubbliche e al controllo dei bilanci della Camera Apostolica)[36]. Spesso queste istituzionalizzazioni delle esigenze di cambiamento hanno una vita effimera, a eccezione di pochi casi. Si pensi alla riforma del sistema dell'istruzione pontificia, che porterà alla costituzione della Congregazione degli Studi nel 1824[37].

L'iniziale approccio leonino è di rivisitazione e a volte di smantellamento delle riforme del duo Pio VII-Consalvi. Il 5 ottobre del 1824, ad esempio, si ha una *Reformatio tribunalium Status Ecclesiastici, codicis judiciarii et praxeos cum praefinitiones novarum taxarum judicialium*[38], che entrerà in vigore nel 1825, che riguarda il sistema amministrativo e giudiziario dell'intero Stato Pontificio, dal governo centrale a quello periferico. Ma gli stessi interventi correttivi di papa della Genga sono da lui rivisti, ripensati e ulteriormente corretti. Dopo le prime riforme amministrative, già nel dicembre 1824 si trovano tracce di retromarcia. Si pensi alla *Discussione sulli difetti, abusi e ri-*

---

ce Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 414-415; E. Lodolini, *Un dicastero per la riforma burocratica nello Stato Pontificio: la Congregazione di Vigilanza sui pubblici impiegati (1826) e il suo archivio*, "La Scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione", IX/4 (1962), pp. 564-588.

36 *Nova methodus servanda a praesulibus nuncupatis clericis Camerae in recipiendis rationibus de negociis ad pubicam administrationem spectantibus*, 21 dicembre 1828, in *Bullarii romani continuatio summorum pontificum Benedicti XIV, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII: constitutiones, litteras in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque allocutiones complectens*, t. VIII, Prati, In Tipografia Aldina 1854, pp. 745-752. La documentazione si conserva in Archivio di Stato di Roma, *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione (1828-1847)*, bb. 210, voll. 30. Ringrazio Maria Carmela De Marino per la segnalazione archivistica.

37 Cf. Boutry, *Souverain et pontif* cit., pp. 136-140; F. Gasnault, *La Congrégation des Études de 1824 à 1870*, "Archivum Historiae Pontficiae", 22, 1984, pp. 153-226; M.I. Venzo, *La congregazione degli studi e l'istruzione pubblica. Note in margine a un inventario*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX* cit., pp. 179-190.

38 Leone XII, *motu proprio Sulla riforma dell'amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei giudizi esibito negli atti del Farinetti segretario di camera il giorno 30 del mese ed anno sudetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore, Roma 1824.

forma degli impiegati, stesa da un non identificato AGF[39]. Il problema rimane anche quello della selezione del personale. L'ereditarietà delle cariche di padre in figlio blocca e infine asfissia un sistema[40]. L'anonimo estensore presenta le cause dei difetti del sistema impiegatizio pontificio o meglio i difetti degli impiegati:

> i soprannumeri, le coadiutorie, l'età d'ingresso e di regresso dall'impiego, le costituzioni e cessioni degl'impieghi, le vendite degl'impieghi e le rassegne con pensioni, la riunione ne' dicasteri di persone congiunte in parentela, la riunione di più e diversi impieghi nella medesima persona, la riunione delle pensioni per gli impiegati, il modo di pagare il ministero, gl'impieghi piccoli ossia di poca occupazione, gl'impieghi inutili in ragione dell'inutilità del dicastero cui sono addetti, gl'impieghi semipubblici non pagati dal governo, gl'impiegati che non hanno la fede pubblica ma ingerenza direttica negli affari[41].

Nel 1826, anno significativo del pontificato, si cristallizzano dei progetti di riforma, come l'estensione del *motu proprio* del 22 novembre 1826, e successivo regolamento del 29 dicembre dello stesso anno, intorno alle tasse di registro, bollo e successione, ma già nel 1828 vi sono progetti di riforma della riforma[42]. Nel dicembre 1827, con un nuovo regolamento, si riorganizza il Tesorierato e in particolare la Computisteria generale[43]. Tale riforma è valutata da Colapietra «in senso fortemente retrogrado, sia quanto alla scelta dei magistrati

39 Cf. Colapietra, *Amministrazione e burocrazia nello Stato Pontificio della Restaurazione* cit., p. 143.

40 *Ibid*.

41 *Ibid*.

42 S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, anno 1828, pos. 604, fasc. 246.

43 *Bullarii Romani continuatio*, t. VIII, Prato 1854, pp. 745-752. Cf. E. Graziani, *L'Ottocento*, in Archivio di Stato di Roma, *L'archivio della Computisteria generale della Camera apostolica dal sec. XV al sec. XIX. Inventari*, a cura di R. Lefevre, M.G. Pastura, E. Graziani, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale Archivi, Roma 2016, pp. 51-58: http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Strumenti/57456f12a3745.pdf.

cittadini, che quanto alla loro provenienza sociale»[44]. In quegli anni si mette mano a più ambiti dell'amministrazione dello Stato. Si pensi agli interventi sulla Calcografia[45], che giungono a compimento alla fine del pontificato (gennaio 1829), in una direzione di ridimensionamento della Tesoreria generale, o con tentativi di ristrutturazione burocratica bloccati dallo stesso papa nonostante fossero finalizzati al risparmio, di fronte a cardinali intraprendenti (Luigi Ercolani)[46].

Sono proprio i costi di spesa che creano la maggior preoccupazione e che quindi spingono a riconsiderare il sistema amministrativo e la procedura giudiziaria (quest'ultima rivista anche per evitare le lungaggini processuali, causa di lentezza e malcontento)[47]. Si ha così un dinamismo che ha lasciato una traccia notevole tra le carte, che mira a sistemare singoli punti deboli del sistema del Paese, dall'ambito agricolo[48], a quello dell'erario (ristrutturazione delle spese pensa-

---

44 Colapietra, *Amministrazione e burocrazia nello Stato Pontificio della Restaurazione* cit., p. 144.

45 Si veda il saggio di Ilaria Fiumi Sermattei presente in queste volume.

46 Cf. M.L. Grignani, *Il progetto del cardinale Luigi Ercolani per l'unione delle computisterie di Propaganda fide e della Camera degli spogli sotto il pontificato di Leone XII (1825)*, in A. Gottsmann, P. Piatti, A.E. Rehberg (a cura), *Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, vol. II, *Archivi, Archivistica, Diplomatica, Paleografia*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2018 (Collectanea Archivi Vaticani 107), pp. 447-464.

47 Cf. A. Farricelli, *Considerazioni sulla economia pubbliche e sulle finanze dello Stato Pontificio umiliate alla S.M. di Leone XII nel novembre 1823*, Italia [!] 1847. A livello archivistico per gli anni 1828-1829: *Del Progetto sulla Organizzazione dei Tribunali Criminali di Roma*, in ASV, Congregazione economica, b. 84. E anche: *Riforma del Corpo de' Carabinieri. Rapporto al Sig. Card. Seg. di Stato*, in ASV, Congregazione economica, b. 84. In relazione alla procedura giudiziaria rinvio al saggio di Maria Carmela De Marino presente in questo volume.

48 A. Coppi, *Discorso sopra alcuni stabilimenti e miglioramenti agrari*, Tipografia Salviucci, Roma 1842. L'autore rende noti alcuni progetti del periodo di Leone XII, quali il progetto di colonia nella campagna romana, a Isola Farnese, per ripopolarla, consegnato nell'agosto 1827 dal Coppi al Capaccini, presidente Pia Casa d'Industria, o il progetto del 1828 di Littard per una enfiteusi per centocinquant'anni, o il progetto Bufalini, per un istituto agrario nella tenuta di Santa Severa. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

te nel 1824)[49], a quello salino (con progetti sottoposti all'attenzione papale per le saline di Comacchio e di Cervia)[50], ad alcune riforme amministrative locali[51]. Nei primi anni del pontificato emerge una costante attenzione alla riforma delle pubbliche imposte, ma anche dei pubblici dicasteri e degli impiegati[52]. Vi sono progetti scritti a mano dallo stesso papa[53].

Quel che colpisce è che ancora nel 1824 non vi sia nei dicasteri papali una vera contezza della consistenza erariale dello Stato, tanto è vero che un anonimo progetto vuole l'invio di una circolare a tutti i capiufficio delle amministrazioni locali (dei Beni Ecclesiastici e Camerali, del Bollo e Registro, del Macinato, del Dazio di consumo, delle Dogane e dei Sali e Tabacchi) per avere informazioni intorno allo stato attivo e passivo (almeno di un anno) delle loro amministrazioni[54], finalizzato ad «accrescere l'attivo di ciascuna pubblica Amministrazione, e per diminuirne il passivo»[55], come anche a contrastare le frodi e a meglio gestire il personale. È posta a modello la prassi del Regno lombardo veneto. L'anonimo estensore del testo vuole evitare riforme apparenti e il perpetuarsi degli scandali. La mancata conoscenza della situazione reale si estende a più settori, anche dopo cinque anni dell'avvio del pontificato leonino. Ad esempio, tramite

49 *Progetto di riforma nello Stato Pontificio, onde sollevare l'Erario*, in S.RR.SS., AA.EE. SS. Stati Ecclesiastici, anno 1824, pos. 515, fasc. 234, f. 32r-34r.

50 *Rilievi di Mons. Tesoriere Generale sull'Articolo relativo alle Saline di Comacchio e di Cervia*, in S.RR.SS., AA.EE.SS. Stati Ecclesiastici, anno 1824, pos. 515, fasc. 234, f. 38r-69r.

51 *Mens* papale su alcune riforme amministrative locali, esattamente un autografato rinvenuto tra le carte del card. Giulio Maria Della Somaglia. S.RR.SS., AA.EE. SS. Stati Ecclesiastici, anno 1824, pos. 515, fasc. 234, f. 74r.

52 Anonimo, *Progetto di nuovo impianto delle pubbliche imposte, e riforma dei pubblici Dicasteri, e degli Impiegati*, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, anno 1824-1826, pos. 543, fasc. 240, f. 26r-28r.

53 *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti. Rinvenuto sullo scrittojo di S.S.*, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, anno 1824-1826, pos. 543, fasc. 240, f. 30r-43r.

54 Anonimo, *Progetto di nuovo impianto delle pubbliche imposte*, f. 26r.

55 *Ivi,* f. 26v.

una circolare (29 maggio del 1828) il papa avvia una indagine conoscitiva sullo stato delle fabbriche nello Stato Pontificio (lo stato delle fabbriche deve essere presentato cronologicamente paragonando gli anni 1818, 1826 e 1828)[56]. Giungono risposte dalle diverse legazioni e delegazioni.

Gli appunti di Leone XII – rinvenuti sullo scrittoio del papa alla sua morte – riguardano la riforma della Camera Apostolica, esattamente delle presidenze dei novi chierici di Camera[57], del Corpo degli ingegneri[58], del Consiglio d'arte[59], del Monte di Pietà[60], del Dazio del

56 ASV, Congregazione economica, b. 84.

57 «La Camera deve avere per Capo il Card. Camerlengo presso cui sarà la podestà legislativa sotto l'oracolo del Sovrano: tutta l'Amm.e Camerale sarà diretta da nove chierici di Camera ripartita in altrettante Presidenze. Tutti i presidenti si riuniranno presso il primo una volta la settimana per discutere tutti gli affari che riguardano ciascuno, e risoluti collegialmente ciascuno poi li eseguirà nel suo particolare, una volta al mese questa adunanza si terrà presso il Card. Camerlengo, che avvisato dalle Presidenze delle cose correnti, ed occorrenti proporrà se vi sarà d'uopo nuove Leggi, o cambiamenti delle antiche.
Le presidenze potrebbero essere come appresso
1. Presidente del Tesoro; 2. Presidente delle Finanze, e cose d'Industria; 3. Presidente del Debito Pubblico e Camera de' Conti; 4. Presidente delle Armi; 5. Presidente dell'Annona e Grascia; 6. Presidente delle Strade, Acque, e ripe; 7.Presidente degli Archivi, Ipoteche, Bollo e Registro; 8. Presidente della Zecca, e bollo d'Ori e Argenti; 9.Presidente della Leg.ria.
Ogni presidenza dee avere due giovani Prelati assessori e due Cavalieri deputati». Nella colonna laterale il papa propone anche un altro ordine: «1. Annona e Grascia; 2. Acqua, Strade e Ripe; 3. Archivj ed Ipoteche; 4. Armi; 5. Zecca e bollo d'ori e Arg.to; 6. Revisori; 7. Revisori; 8. Revisori; 9. Revisori». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31r.

58 «Il Corpo degli Ingegneri a misura, che vacano devono ridursi ad uno ed un'aspirante per provincia, con più a Bologna, ed a Ferrara due per le acque coi respettivi due aspiranti e tre in Roma per il servizio di tutti i dicasteri del Governo». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31r.

59 «Il Consiglio d'arte sarà composto di tre dell'Accademia di San Luca, un Professore di Matematiche della Sapienza e di un Seg.rio. Le paghe ridotte fin d'ora, come porta il progetto Albani». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31r.

60 «Monte di Pietà, conviene ristabilire i Deputati Cavalieri, sterminare i Bagarini, accrescere i fondi per dare almeno il doppio di quello, che si dà ora, pulire il loca-

consumo[61], delle Poste[62], della Truppa[63] e dei Sali e Tabacchi[64]. Il papa sta sui dossier, entra nel dettaglio, governa effettivamente. Ma non senza difficoltà. Decisioni da lui prese non sono sempre eseguite dai subalterni. Ad esempio, in una minuta di lettera databile non oltre l'aprile 1827, con destinatario il cardinale camerlengo di S.R.C. Pier Francesco Galleffi, Leone XII si lamenta della non attuazione di una sua decisione dell'anno precedente, presa con il presidente uscente della grascia, contro l'«infame monopolio, che si fa di tutti i generi di consumo [dalla] turpe genia dei Bagarini»[65]. Alla decisione presa con la grascia non è corrisposta la pubblicazione della notificazione da parte del camerlengato, come non si è passati alla «*rigorosa esecuzione*». Il papa è contrario ai monopoli che sfruttano la povera gente,

---

le, e stabilire nei subalterni più carità verso i poveri». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31r.

61 «Conviene dare un altro giro di amministrazione, minorarlo, e dividerlo affinché ogni delegazione lo regoli a tenore delle forze, e dei bisogni». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31r.

62 «Le Poste esiggono una correzione per il migliore regolamento per togliere tanti cattivi impiegati, che sono in quel dicastero, minorare il prezzo alle lettere, abolire i corrieri del Lotto e migliorare l'amministrazione». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31v.

63 «La truppa tutta vuole una riforma nel morale, e perciò non ammogliati, nel disciplinare, e perciò non Cong.ne militare, e nell'economico, e perciò fuori Cataldi [Cutaldi?], e tanti altri impiegati non sicuri». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31v.

64 «I Sali e Tabacchi possono dare all'Erario un terzo di più anche minorando il prezzo del sale, come si deve fare ma è necessario appaltare il Tabacco, e tornare al 1796 e indietro per l'amministrazione dei Sali». *Cartolare contenente ricordi di pugno di S.S. con delle minute varie volanti*, f. 31v.

65 Leone XII al cardinale camerlengo, Pier Francesco Galleffi, aprile 1827, in S.RR. SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, anno 1824-1826, pos. 543, fasc. 240, f. 35r. Sappiamo che il presidente della grascia Domenico Campanari morì nella sua posizione nel 1824 e venne sostituito da Basilio Cicalotti il 18 dicembre 1825, che vi rimase fino al 5 aprile 1827. Parlandosi nella minuta del papa di «presidente ultimamente da noi congedatosi», si può ritenere che il testo di Leone XII sia databile intorno all'aprile 1827 e dunque il cardinale camerlengo in questione sia necessariamente Pier Francesco Galleffi, camerlengo dal 15 novembre 1824. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 178 e 192.

a difesa della quale non lesina parole dure contro gli sfruttatori, definiti «gentaccia», «ricettatori», operatori di «iniquità», «che converrebbe farli impiccare subito»[66]. Alla fine della bozza del biglietto si trova un'annotazione papale, che rende conto per bene delle difficoltà dell'epoca: «Si rifiutò in buona o cattiva maniera il Card. Camerlengo di pubblicare la notificazione, dei fogli per sostenere la sua ricusa con pretesti speciosi, ma in sostanza per aderire ai suoi satelliti sanguisughe infami, e del governo e de particolari, che abusando della anima sua buona ma ignorante ed incapace di discernere il bene dal male»[67]. Ma la questione non finisce nell'accettazione dello scacco personale, Leone XII vuole contrastare fortemente la corruzione, colpendo i responsabili, ma senza poter giungere alle coperture più alte, che qui sembrano cardinalizie (per inefficacia, ingenuità o complicità?). L'affare delle derrate aveva una portata pubblica di non poco conto con un innalzamento dei costi determinato da tre personaggi: monsignor Basilio Cicalotti (presidente della Grascia), suo fratello conte Cicalotti e Mazio (fratello del più noto prelato e futuro cardinale Raffaele Mazio). Il papa li volle far arrestare e giudicare da un collegio composto dai giudici più severi di Roma, quali i cardinali Francesco Serlupi, Antonio Pallotta, Cesare Guerrieri Gonzaga, il segretario di Stato Della Somaglia e monsignor Nicola Maria Nicolai[68]: «Monsignor Cicalotti venne arrestato nello stesso palazzo del Vaticano,

66 «Imparammo dalla ultima udienza dello stesso presidente ultimamente da noi congedatosi, che essa restò ineseguita, e ragguagliatoci delle infinite avarie di quella gentaccia a danno della popolazione, specialmente nel momento attuale col commercio dell'olio, ci lasciò altro esemplare della d.a notificazione, che fu subito da noi rimessa a Lei. È una prova della verità di quanto si narrò d'esser cresciuto l'olio in pochi giorni di sei in sette bajocchi, unicamente per la iniquità di questi ricettatori, che converrebbe farli impiccare subito, che escono dalle porte di Roma, ove non contenti d'incettarlo per aumentarne il prezzo, lo incettano, e per farlo mancare alla Capitale lo lasciano fuori di Roma, e lo mandano all'estero». Leone XII al cardinale camerlengo, Pier Francesco Galleffi, aprile 1827, f. 35r.

67 Appunto di Leone XII, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, anno 1824-1826, pos. 543, fasc. 240, f. 35v.

68 Diario di Vittorio Emanuele Massimo, Roma, Archivio Massimo (10 marzo 1827). Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

cancellato dall'elenco de' prelati ed esigliato la stessa notte; il Conte Cicalotti condannato a vent'anni ed il signor Mazio a dieci anni di lavori forzati»[69]. Monsignor Cicalotti tenterà di discolparsi al tempo del conclave del 1829, ma senza successo[70].

Non sempre l'apparato aiuta il pontefice. E allora le riforme fanno fatica ad attuarsi.

Una visione estesa

Al di là della collaborazione della struttura amministrativa, bisogna porsi delle domande sui criteri delle riforme e sulla loro modalità attuativa. In un ambiente se non avverso, almeno non amico del pontificato leonino, le modalità operative del nuovo governo non convincevano, tanto che si diceva che «tutto era ridotto ad *ordini, contrordini e disordini*»[71]. Se le esitazioni sono tipiche della corte di Roma, che generalmente «aspetta, esamina, decide *ad referendum*, fa nuovamente esaminare la decisione, la modifica all'uopo, ed assoggetta ancora la sua modificazione ad un esame più rigoroso»[72], questa volta ci si trovava in una situazione più complessa. Infatti l'insieme dell'apparato non era inoperoso o attendista, ma avvolto in un turbine di iniziative, proposte, aspettative. Questo incalzare di riforme e successivi aggiustamenti, di riforme con mancanza di raggiungimento degli scopi, è in qualche modo spiegato in una biografia anonima, riferibile a un favorito di Leone XII, forse Pietro Fumaroli, che nel riportare le critiche mosse al governo di Leone XII, risponde affermando che «ciò avvenne perché mancavano i provvedimenti dell'ultimo tocco dell'or-

69 F. Petruccelli della Gattina, *Storia arcana del pontificato di Leone XII, Gregorio XVI e Pio IX ossia preliminari della Questione Romana del signor About*, Francesco Colombo Librajio-Editore, Milano 1861, p. 18.

70 Memoriale di Cicalotti ai cardinali riuniti nel Conclave, 1829, in BAV, R.G.Miscell. II.13, fasc. 7. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

71 A.-F. Artaud de Montor, *Storia del pontefice Leone XII*, vol. I, Milano 1843, p. 74. L'adagio in realtà è storicamente precedente e riferito alle disposizioni adottate dagli occupanti francesi durante il periodo della Repubblica romana: *Memorie storiche sulle principali cagioni e circostanze della rivoluzione di Roma, e di Napoli*, 1800, p. 314.

72 Artaud de Montor, *Storia del pontefice Leone XII* cit., p. 74.

ganizzazione, che dipende dall'esperienza e dal tempo»[73], ma anche dal fatto che i provvedimenti di legge erano vulnerati nell'attuazione[74]: lentezza dell'esecuzione, dubbi insorti, ostacoli innumerevoli e, alla fine, morte dello stesso pontefice, che non permise i tempi degli assestamenti normativi.

La prassi procedurale degli ordini e contrordini fa pensare all'urgenza delle riforme (come se si stesse con l'acqua alla gola) che spingeva a voler mostrare pubblicamente dei risultati, anche se poi nell'attuazione si sarebbero richiesti aggiustamenti inevitabili. Il tempo non era dalla parte del governo pontificio e bisognava correre.

Tutto questo dinamismo, con successi e insuccessi, fa apparire il pontificato leonino, ma a ben vedere il primo quindicennio della Restaurazione, un periodo molto vivace, quasi scoppiettante di idee, progetti e attuazioni di riforme, ma con risultati al di sotto delle aspettative del tempo. Si trattò di un'epoca ricca d'idee di riforma, liberale nelle modalità di espressione delle stesse, ma poco fruttuosa. Un'occasione persa? Forse più un tempo di incubazione, a cui la storia non diede possibilità di sviluppo per la parte statuale, mentre per le idee di riforma della Curia negli ambiti del governo universale della Chiesa si misero in quegli anni le premesse del successivo sviluppo: le idealità dell'ambiente dei fratelli Sala, come l'afflato religioso del medesimo Leone XII troveranno comprensione e sbocco sotto Pio IX con il Concilio Vaticano I (ormai ecumenico e non solo romano o nazionale) e l'assunzione dell'ultramontanismo del primo Leone XII quale forma del cattolicesimo militante, sotto Leone XIII (estimatore di papa della Genga, da cui prese il nome) con un ripensamento del papato in un'ottica internazionale di rilancio spirituale dello stesso e sotto Pio X quale sedimentazione giuridica della riforma generale della Curia. Gli uomini che servirono questi ultimi tre papi erano umanamente e idealmente legati agli ambienti riformisti della Restaurazione.

---

73 BAV, Fondo Ferrajoli, Manoscritti, 289, pp. 9-10. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

74 Ivi, pp. 232 e ss.

Non a caso, infatti, il riformatore Sala fu il mentore del giovane monsignor Gioacchino Pecci[75], che quando divenne papa condivise diverse ansie riformiste della Curia, che trovarono spazio nei progetti del cardinal Teodolfo Mertel[76], mentore del futuro cardinale riformista del XX secolo Pietro Gasparri. Fu sotto Leone XIII che monsignor Giovanni Pierantozzi, minutante della Segreteria di Stato, proprio ispirandosi alle precedenti proposte del Sala, nel 1880 redasse un piano di riforma, che in una seconda versione, edulcorata e corretta dal cardinale Antonio Agliardi nel 1903, arrivò pure a Pio X nel 1904 e venne pubblicata nel 1905[77].

---

75 Circa il rapporto tra il futuro papa Leone XIII e Giuseppe Antonio Sala, Pierantozzi afferma che il giovane Gioacchino Pecci venerava Sala in quanto suo maestro nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. A lui, infatti, il discepolo dedicò alcuni distici (cf. ASV, *Segreteria di Stato*, *Spoglio di S. Pio X*, B1, f. 11). Lo conferma anche Giuseppe Cugnoni, pronipote del cardinal Sala, che nella lettera del 13 aprile 1905 al Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Francesco Ehrle, riferisce: «questi [papa Leone XIII], mentre giovanetto compieva in Roma nella nobile Accademia ecclesiastica gli studi teologici e legali, recavasi di frequente al Sala, che amavalo di peculiare benevolenza. A costui adunque mostrò egli [il Sala] un giorno il voluminoso manoscritto e appresso gli consentì pure, che lo leggesse, consegnandogliene a tale effetto, con grande cautela, ad un giovane alunno, non pure leggevali, ma etiamdio con grande diligenza li ricopiava» (Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat.*, 10702, f. 1). Il manoscritto è proprio il piano di riforma di Sala presentato a Pio VII nel 1814, che riporta annotazioni e postille di Gioacchino Pecci (cf. ff. 69-72; 296-302; 321-322; 439-456). Ringrazio monsignor Giovanni Lo Giudice per le informazioni fornite.

76 Cf. L. Pásztor, *Il card. Mertel e il Concilio Vaticano I*, "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", 23 (1969), pp. 441-466.

77 [G. Pierantozzi], *Pio X. Suoi Atti e suoi intendimenti*, Rocca S. Casciano 1905. La prima versione dell'opuscolo (1880) è conservata in ASV, Spoglio Leone XIII. Questione Romana, busta 5, fasc. C. La versione del XX secolo: ASV, Spoglio Pio X, b. 1. Notizie di questo piano, con relativa e parziale pubblicazione, in L. Bedeschi, *Riforma religiosa e Curia Romana all'inizio del secolo*, Il Saggiatore di Alberto Mondadori, Milano 1968. Altre informazioni in F. Jankowiak, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X : le gouvernement central de l'Eglise et la fin des Etats pontificaux (1846-1914)*, École française de Rome, Roma 2007 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 330), pp. 524-526, e in C. Fantappiè, *Un Dicastero per il foro interno: la riforma della Curia romana di san Pio XI*, in M. Sodi, J. Ickx (a cura), *La Penitenzieria Apostolica e il Sacramento della Penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali*, Libreria Editrice Vaticana,

Nella storia ci vuole sempre un tempo di preparazione, che nella Chiesa solitamente non è breve. Tutto cominciò nella Restaurazione.

ABSTRACT
In the early XIX century numerous reforms of the papacy were begun, in keeping with its its double role as the government of the Papal State and the central government of the Catholic Church. The pontificate of Leo XII sought, but failed, to reform the administration, justice and spirit of the state. In general, the first fifteen years of the Restoration were a very lively period, bursting with ideas, projects and implementation of reforms, but with results below the expectations of the time. In the field of religious reform of the papacy, Leo XII was to achieve long-term success. His pontificate served as an incubator for developments in the Church in the XIX and XX centuries.

Keywords: Papacy, Papal States, Roman Curia, Reform.

Città del Vaticano 2009 (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 55), p. 178.

II.
Governo della Chiesa

«Per sradicare la peste e i mali communi». La Congregazione del Sant'Uffizio e i suoi tribunali nell'età di Leone XII (1823-1829)

Andrea Cicerchia

Durante il breve pontificato di Francesco Saverio Castiglioni (Pio VIII), il 26 ottobre 1830, la Congregazione romana del Sant'Uffizio dell'Inquisizione ricevette una lettera allarmante. Proveniva da Rimini, una delle città pontificie più inquiete in quegli anni, ed era firmata dal padre predicatore Gaetano Feletti, che al tempo ricopriva l'incarico di inquisitore di uno dei nove distretti ancora attivi nello Stato Pontificio[1]. Si trattava, per l'appunto, del tribunale di Rimini, che con la Restaurazione aveva spostato la sua residenza presso il convento domenicano della città di Pesaro[2], ma secondo lo stesso inquisitore sarebbe stato opportuno ristabilirlo nella sua sede originaria, al fine di esercitarvi con maggior vigore l'autorità inquisitoriale e poterne sradicare «quella peste di gianseni-

1 Gaetano Feletti di Comacchio (1797-1881), padre domenicano e inquisitore, diventerà successivamente celebre per il coinvolgimento nel caso del bambino ebreo Edgardo Mortara, sottratto ai propri genitori a Bologna nel 1858 dopo essere stato battezzato di nascosto. Contro Feletti verrà istruito un processo a seguito della caduta, a Bologna, dello Stato Pontificio, ma infine ne risulterà assolto. Sulla carriera inquisitoriale di Feletti cf. H. Schwedt, H. Wolf, *Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1701-1813*, vol. I, A-L., F. Schoningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, pp. 564-565. Riguardo il caso Mortara, fra le diverse pubblicazioni, mi limito a segnalare D. Kertzer, *Prigioniero del papa re,* Rizzoli, Milano 1996, pp. 275-346. Per un rapido quadro sui tribunali inquisitoriali ottocenteschi cf. quanto già scritto da A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo,* Mondadori, Milano 2006, pp. 785-822.

2 Cf. D. Armando, *Nel cantiere dell'Inquisizione: la riapertura dei tribunali del Sant'Uffizio negli anni della Restaurazione,* in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX),* Carocci, Roma 2015, pp. 239-243.

smo che purtroppo vi regna unitamente agli altri mali communi»[3].

Con l'utilizzo del termine «giansenismo» l'inquisitore sperava d'altronde di esercitare maggiore presa sulle gerarchie centrali. Egli probabilmente tendeva ad associare la pericolosità delle istanze risorgimentali e liberali presenti nella città romagnola con la preoccupazione suscitata dalle tendenze riformatrici presenti nel clero locale. Queste, associate alle prime, creavano quella pericolosità "pestifera" da cui avrebbe dovuto difendersi l'autoritarismo romano[4]. In tale prospettiva Feletti non dimenticava neppure la necessaria attenzione che si sarebbe dovuta prestare alla persistenza di «mali communi», di fronte alla punizione dei quali i tribunali del Sant'Uffizio si trovavano spesso a subire la concorrenza di altre autorità, in particolare di quella vescovile[5].

La situazione particolare che il padre inquisitore Feletti descriveva alla Congregazione romana, del resto simile a quella di altri tribunali locali dello Stato, faceva seguito a un pontificato – quello di Leone XII (1823-1829) – che per certi versi era risultato decisivo nel ridisegnare il rapporto centro-periferia all'interno della sopravvissuta istituzione inquisitoriale[6].

---

3 La lettera, datata 26 ottobre e indirizzata all'allora commissario generale Benedetto Olivieri, è conservata in Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), *Santo Oficio, Stanza Storica,* FF 3-i, ff. sciolti [s.n.] e già citata in A. Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e Risorgimento (1816-50),* in Cicerchia, Dall'Olio, Duni (a cura), *Prescritto e proscritto* cit., p. 267.

4 Seppur manchino approfondimenti specifici su permanenze giansenistiche nel pensiero e nella storia italiana nel primo Ottocento, vedasi quanto scritto in M. Rosa, *Il giansenismo nell'Italia del Settecento. Dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria,* Carocci, Roma 2014, pp. 20-21, 235-258.

5 Per la storia riminese di quegli anni cf. A. Cicerchia, *La Chiesa riminese dalla Restaurazione alla fine dello Stato Pontificio (1818-1870),* in P. Grassi (a cura), *Storia della Chiesa riminese. Dalla Restaurazione ai nostri giorni,* Guaraldi, Verucchio 2015, pp. 41-80.

6 Un aspetto, questo, che – come richiamato di recente da David Armando – continua ancora a essere poco studiato dagli storici, soprattutto nelle sue impostazioni e strategie centralistiche. Cf. D. Armando, *Il Sant'Uffizio nella Restaurazione tra aspirazioni universali e radicamento romano,* "Giornale di Storia", 20 (2016),

Dal centro alla periferia: la Congregazione e i suoi tribunali

Quando il 5 ottobre 1823 Annibale della Genga veniva incoronato pontefice col nome di Leone XII, le dinamiche del ripristino inquisitoriale non erano ancora terminate. Se i tribunali locali del Sant'Uffizio romano avevano ripreso a funzionare a seguito del decreto di Pio VII del 6 settembre 1815[7], non poteva dirsi ancora completato il recupero del palazzo della Congregazione, il cui archivio era stato solo parzialmente riscattato dopo il trasferimento forzoso a Parigi[8].

Ciò nonostante, pur privo della sua sede e senza più distretti inquisitoriali nei restanti Stati della penisola[9], il Sant'Uffizio aveva ripreso a operare sin dal 1814, con la nomina di un nuovo commissario, figura necessaria per il funzionamento dell'intero sistema[10].

---

https://www.giornaledistoria.net/monografica/saggi/santuffizio-nella-restaurazione-aspirazioni-universali-radicamento-romano/ (consultato il 17 gennaio 2019).

7 Sul complesso passaggio storico del ripristino dei tribunali cf. ancora Armando, *Nel cantiere dell'Inquisizione* cit., pp. 239-242.

8 Il palazzo del Sant'Uffizio era al tempo occupato dalla fabbrica di San Pietro, che ne aveva fatto un laboratorio per il restauro di mosaici. Per il decreto di ripristino cf. ACDF, *Santo Oficio, Privilegia 1814-25,* n. 20ter. Sulla situazione documentaria e il recupero dell'archivio cf. F. Beretta, *L'Archivio della Congregazione del Sant'Ufficio: bilancio provvisorio della natura e fonti di antico regime,* in A. Del Col, G. Paolin, *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale.* Atti del seminario internazionale (Montereale Valcellina, 23-24 settembre 1999), Edizioni Università di Trieste-Circolo culturale Menocchio, Trieste-Montereale Valcellina, 2000, pp. 119-144.

9 La presenza inquisitoriale negli Stati italiani di antico regime era stata abolita progressivamente lungo il corso del XVIII secolo. In un primo momento, come conseguenza di scontri giurisdizionali con i poteri civili e le rivendicazioni di un regalismo "illuminato"; successivamente dalle rivoluzioni giacobine e le conquiste napoleoniche. Per un profilo sintetico di tale processo abolitivo mi limito a segnalare quanto scritto in A. Borromeo, *Abolizione dei tribunali, Italia*, in A. Prosperi (dir.), V. Lavenia, J. Tedeschi (coll.), *Dizionario Storico dell'Inquisizione,* Edizioni della Scuola Normale di Pisa, Pisa 2010 (d'ora in avanti DSI), I (2010), pp. 6-8.

10 In generale, sulla figura istituzionale dei commissari dell'Inquisizione romana cf. A. Del Col, *Commissario del Sant'Uffizio, Italia,* in *Ibid.,* pp. 351-352. Un esempio dell'attività di un commissario generale per il periodo leonino è presente in A. Cifres, *Il p. maestro Maurizio Benedetto Olivieri op, commissario del Sant'Uffizio*

I tribunali che sin dall'antico regime avevano esercitato l'attività inquisitoriale sul territorio pontificio erano nove: Ferrara, Bologna, Faenza, Rimini-Pesaro, Ancona, Fermo, Gubbio, Perugia, Spoleto. Questi – con le proprie articolazioni vicariali (generali e foranee) – erano stati ripristinati assieme alla vicaria di Civitavecchia, dipendente diretta della Congregazione romana. Sin dalla loro prima apparizione questi distretti territoriali erano stati strutturati – più o meno a seconda dei tempi – attraverso un doppio canale di comunicazione, cioè in stretta relazione con le disposizioni centrali, ma al tempo stesso comunicanti fra di loro[11].

All'interno di un tale quadro emergeva il potere dispositivo della Congregazione. Istituita da Paolo III nell'estate del 1542, la commissione di sei cardinali-inquisitori avrebbe dovuto assumere un carattere temporaneo, con il fine di fronteggiare la diffusione nella penisola italiana delle eresie di stampo luterano e calvinista. Dopo il periodo di maggiore intransigenza, con il papato di Paolo IV (1555-1559), la *Congregatio Sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis* si era vista progressivamente ampliare nel numero di cardinali, e definire nei suoi caratteri e competenze. Infine, con l'intervento normativo di Sisto V (*Immensa Aeterni Dei*, 1588) sarebbe stata posta al vertice del nuovo sistema di congregazioni romane permanenti, quali dicasteri della Curia romana[12].

(1820-1845). Un "uomo dotto e molto liberale" in un periodo di crisi, in C. Longo (a cura), *Praedicatores, inquisitores. III. I domenicani e l'Inquisizione romana*. Atti del III Seminario internazionale di studi su "I domenicani e l'Inquisizione" (Roma, 15-18 febbraio 2006), Istituto storico domenicano, Roma, pp. 541-558.

11 Riguardo i canali di corrispondenza con il vertice cf. G. Dall'Olio, *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594),* "Rivista Storica Italiana", CV (1993), pp. 246-286. In generale, ancora per l'esempio bolognese cf. G. Dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1999, e G. D'Errico, *L'Inquisizione a Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo. Analisi e ricerche*, Aracne, Roma 2012.

12 Cf. A. Borromeo, *Congregazione del Sant'Uffizio,* in DSI, I (2010), pp. 389-391. All'interno della vasta storiografia sull'Inquisizione romana e il Sant'Uffizio mi limito a segnalare quanto scritto in G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002[1], in particolare per la storia della Congregazione si vedano le pp. 12-19, 63-65, 95-100.

Nel corso del XVII e XVIII secolo, la composizione della Congregazione poteva oscillare tra i dodici e i quindici membri cardinalizi, presieduti direttamente dal pontefice e rappresentati da un cardinale segretario. Il vero e proprio motore inquisitoriale di tale assise era però – come già richiamato – il commissario generale, appartenente all'ordine dei predicatori, che al suo servizio avrebbe potuto valersi di due soci dello stesso ordine. Con il tempo emerse anche la figura dell'assessore del Sant'Uffizio, destinato a competere con lo stesso commissario, finendo non di rado per assumere funzioni primarie nella gestione degli affari inquisitoriali a cui era preposta la Congregazione[13].

Le competenze di questa erano determinate non solo dall'attività inquisitoriale, direttamente esercitata per il contesto romano, bensì anche dal controllo operato sui singoli inquisitori di distretto, che ad essa dovevano rivolgersi per il chiarimento di dubbi e problematiche processuali. Inoltre, occorre sottolineare come i giudici locali avrebbero dovuto attendere il definitivo decreto della Congregazione per qualsiasi decisione da prendere, come nel caso di patentati proposti dall'inquisitore ai diversi incarichi del distretto, per i quali si sarebbe dovuta attendere la nomina ufficiale disposta dal centro con l'invio della relativa patente[14].

Una tale dinamica si sarebbe ripristinata dunque con la Restaurazione, pur modificandosi in alcuni schemi e strategie di fondo, e connotata da un progressivo centralismo che avrebbe di fatto caratterizzato l'attività inquisitoriale per la prima metà dell'Ottocento[15].

---

13 Cf. la già citata voce di Del Col, *Commissario del Sant'Uffizio* cit., pp. 351-352 e Idem, *Assessore,* in DSI, I (2010), p. 107.

14 Sulle dinamiche di tali nomine per il primo Ottocento si veda Cicerchia, *L'ultima Inquisizione romana tra centro e periferia. Nuove strategie di equilibrio istituzionale nello specchio di una carriera inquisitoriale (1841-1850),* "Le Carte e la Storia" [di prossima pubblicazione].

15 Riguardo le realtà ottocentesche dei singoli tribunali gli studi sono ancora pochi. Vedasi ad esempio per il tribunale di Pesaro Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione* cit., pp. 255-277 e M. Brizzi, *Polvere gettata sulle spalle: storia di un esorcismo nell'età della Restaurazione*, in Cicerchia, Dall'Olio, Duni (a cura), *Prescritto e proscritto* cit., pp. 279-296.

L'analisi di alcuni casi rinvenuti presso l'archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF) permetteranno di porre in evidenza una serie di conflitti e dinamiche intercorrenti tra centro e periferia, tra la Congregazione del Sant'Uffizio, i suoi tribunali e altre autorità ecclesiastiche e realtà territoriali. Una tale relazione – con la problematica presenza di patentati della Congregazione del Sant'Uffizio, e con il conflittuale rapporto tra inquisitori e vescovi (in particolare nell'applicazione quotidiana del controllo su ebrei e censura) – ridisegnava un sottobosco sociale in cui la permanenza di aspetti di antico regime si intrecciava con nuove esigenze di preservazione della fede e dell'autorità romana.

Inquisizione, ebrei e censura tra conflitti locali e direttive centrali

Fra le principali soluzione politiche intraprese da Leone XII durante il suo pontificato vi fu senza dubbio il tentativo di risistemazione degli ebrei all'interno del recinto dei ghetti. In tale progetto si pensò bene di utilizzare la sinergia esistente tra la Congregazione del Sant'Uffizio e i tribunali locali, affiancati tuttavia dagli ordinari diocesani[16].

In generale, nonostante l'impulso dato in materia dal pontefice e l'accentramento di facoltà decisionali presso la Congregazione del Sant'Uffizio, la documentazione conservata presso l'archivio inquisitoriale – e già in parte studiata da Kertzer – ci mostra un panorama complesso, dove se da un lato sarebbe innegabile lo stretto giro di vite esercitato dalla legislazione pontificia sulla riconduzione degli ebrei nei ghetti, dall'altro appare chiara l'incapacità delle autorità locali nel controllare le diverse comunità ebraiche dello Stato, che di fatto si opposero costantemente a tali misure restrittive[17].

---

16 I ghetti esistenti nello Stato Pontificio erano sette: i principali di Roma, Ancona e Ferrara; i più piccoli e modesti di Lugo, Cento, Pesaro, Urbino e Senigallia. In generale, cf. il classico ma indispensabile studio di A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia,* Einaudi, Torino 1963, pp. 243-251, ed il più recente M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione,* Carocci, Roma 2014, pp. 95-121.

17 ACDF, *Santo Oficio,* Stanza Storica, CC 2-f, *Ebrei sparsi in luoghi senza ghetto – loro riconcentrazione in ghetto (anno 1826)*. Cf. Kertzer, *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno,* Rizzoli, Milano 2004, pp. 60-85.

Al di là di questo aspetto contingente, non è un caso che – durante il pontificato leonino – proprio in materia relazionata con gli ebrei, le conflittualità fra inquisitori e vescovi vennero a manifestarsi sempre più apertamente. In particolare, sul controllo da esercitarsi sulle comunità ebraiche e i rapporti – molto spesso di carattere lavorativo – che queste allacciavano con la società cristiana, l'inquisitore locale dovette ben presto trovarsi in una posizione subordinata rispetto all'ordinario diocesano. Questo fatto aveva portato più volte i primi a lamentarsi e a cercare soluzioni presso la Congregazione romana che, di contro, sembrava invece affidarsi alla rete diocesana. Tuttavia, nello specifico dei casi di famulato, all'inquisitore locale potevano essere riconosciute alcune prerogative, assieme al controllo di coloro che lavoravano all'interno del ghetto, soprattutto in questi anni in cui la segregazione veniva rigidamente riattivata[18].

Dentro di un panorama così incerto, il vescovo appariva il competente principale sulle cause riguardanti le inservienti cristiane che lavoravano all'interno del ghetto. Una tale attività non escludeva, da parte dell'ordinario, la richiesta di una qualche collaborazione con l'inquisitore e con il suo vicario, ma spesso le frizioni che emergevano in tale contesto finivano per ostacolare le inchieste e rovinare i processi, soprattutto nei casi di battesimi impartiti nascostamente dalle inservienti ai bambini ebrei, dietro pericolo di morte[19].

---

18 Sulla politica antiebraica di Leone XII si vedano in particolare i documenti conservati in ACDF: *Santo Oficio,* Stanza Storica, BB 3-p, manoscritto tradotto dall'inglese e intitolato *I cattolici e gli ebrei (norme contro gli ebrei di Leone XII)*; *Ibid*., BB 3-s, *Ebrei. Rubricella delle posizioni ebraiche dal 1827 al 1846* (per località); *Ibid*., TT 3-b, *Relazione sopra gli Ebrei del Commissario del Sant'Ufficio al papa (1825) con trascrizione dell'editto sopra gli ebrei di papa Pio VI (1775 a stampa)*. Sul caso di famulato cf. *Ibid*., FF 3-h, fasc. 2. Qui è conservato il transunto della causa contro l'ebreo Moisé Cividali, che avrebbe stretto una società per la lavorazione e lo spaccio dell'acquavite con Giovanni Battista Signorelli, istruita dall'inquisitore nel 1828. Per altri riferimenti documentari cf. L. Andreoni (a cura), *Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche. Secoli XV-XIX,* Il Lavoro Editoriale, Ancona 2010, in particolare i contributi contenuti alle pp. 11-78.

19 Esemplificativo appare essere il caso del battesimo forzato impartito alla bambina Serena Levi, datato al 1822, e avvenuto nella città di Pesaro. In tale contesto il pericolo della sottrazione della bambina alla propria famiglia riuscì a essere sventato dalla comunità con il trasferimento di questa presso alcuni parenti,

Le vicende e le diverse situazioni assunsero di volta in volta connotati differenti, che non è possibile richiamare sufficientemente in questa sede, ma certo quello dei battesimi forzati rimase un canale di scontro per nulla marginale fra le autorità locali e i tribunali inquisitoriali, in particolare proprio sotto il pontificato di della Genga. In realtà, se da un lato a livello locale l'ordinario diocesano appariva essere l'interlocutore ufficiale della comunità ebraica e dei cattolici che erano in rapporto con questa, dall'altro la loro attività rimaneva subordinata alle decisioni del Sant'Uffizio. Nel caso specifico dei battesimi forzati era la Congregazione, infatti, a definire la linea che il vescovo avrebbe dovuto tenere, nel collocare l'infante battezzato in un luogo idoneo alla formazione cattolica[20].

Sul versante della censura e del controllo librario – le cui competenze il Sant'Uffizio aveva sempre condiviso con la Congregazione dell'Indice – è possibile registrare un'analoga problematica. All'ombra delle direttive centrali, occorreva prestare sempre più attenzione alla diffusione di libri e all'attività dei librai. Ciò non solo per le possibili proposizioni ereticali e affermazioni contrarie ai dogmi, bensì per i riferimenti più o meno espliciti alle nuove idee liberali, sovversive dell'ordine ricostituitosi con la Restaurazione, soprattutto quando tali idee sostenevano che fosse necessario per il pontefice rinunciare al proprio potere temporale[21].

---

oltre i confini dello Stato Pontificio, approfittando chiaramente delle incertezze procedurali sorte tra vescovo, inquisitore e Congregazione. Cf. ACDF, Santo Oficio, "Dubia circa Battesimi", 1815-1822, fasc. 39. Un caso, quello di Serena Levi, ampliamente citato in A. Cicerchia, *Battesimi nascosti all'ombra del ghetto. Sant'Uffizio ed ebrei nello Stato Pontificio della Restaurazione,* "Cadernos de Estudos Sefarditas", vol. 18, Maio 2018, pp. 99-122, dove si propone un'ipotesi identificativa della bambina con Sara Nathan Levi (1819-1882), pp. 119-122.

20 Cf. per un quadro generale M. Caffiero, *Battesimi forzati, Italia,* s.v. DSI, I (2011), pp. 145-149. Per gli anni in questione oltre al già citato Cicerchia, *Battesimi nascosti all'ombra del ghetto* cit., pp. 99-122, cf. il classico lavoro di Kertzer, *I papi contro gli ebrei* cit., pp. 46-67.

21 Cf. M.I. Palazzolo, *Editoria e istituzioni a Roma tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti,* Archivio Guido Izzi, Roma 1994, [Roma Moderna e Contemporanea. Quaderni], e Eadem, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, FrancoAngeli, Milano 2003. Per gli anni di Leone XII di grande in-

D'altra parte l'Inquisizione non abbassava la guardia nel rivolgere la propria attenzione al controllo delle prediche e dei sermoni che venivano pubblicati dai predicatori, oppure dei catechismi che da questi venivano utilizzati e diffusi. Se ne ritrovano spesso proscrizioni e condanne fra le notificazioni stampate e affisse in quegli anni a Roma e nelle città del suo Stato[22].

A livello locale, il controllo sui libri da introdursi sul territorio veniva esercitato da inquisitori e vescovi, ma le autorità di Dogana, quando dalla Congregazione si prescriveva il controllo ecclesiastico, spesso preferivano concedere il permesso all'ordinario o al vicario diocesano piuttosto che all'inquisitore, costringendo questi a ricorrere a Roma e chiedere delucidazioni sul comportamento da tenersi in tali materie. Ancora una volta le strategie romane sembrano lasciare in un isolamento progressivo i propri tribunali inquisitoriali per affidarsi maggiormente all'autorità vescovile[23].

Un sottobosco inquieto tra crimini comuni e idee sovversive

Nell'ambito del controllo e punizione delle idee sovversive il Sant'Uffizio appariva essere al tempo più attento al versante ideologico che a quello propriamente rivoluzionario, le cui soluzioni erano piuttosto lasciate alla mano ferma dei legati – come ad esempio nel caso di Rivarola in Romagna[24].

Sul versante della criminalità comune e soprattutto a livello di controllo morale e sacramentale, l'azione inquisitoriale centrale e pe-

---

teresse riguardo la censura è il lavoro di D. Ponziani, *Inquisizione e censura nelle Legazioni di Romagna (1816-1859). Percorsi di ricerca negli archivi del Sant'Uffizio e dell'Indice*, in A. Turchini (a cura), *Dalla Romagna alle Romagne, 1815-1860. Le quattro Legazioni di Romagna e i loro archivi fra Restaurazione e Risorgimento*, Atti del convegno internazionale, Ravenna 2011, per il 150° dell'Unità d'Italia, Il Ponte Vecchio, Cesena 2015, pp. 193-206.

22 ACDF, *Santo Oficio,* Stanza Storica, Q 2-aa, *Collezione di istruzioni, circolari e decreti pubblicati dal Santo Oficio (1820-1901).*

23 *Ibid*., O 2-o, *Raccolta di manifesti relativi alla stampa e al commercio dei libri. Progetti di regolamentazione, 1810-1827*.

24 Mi limito qui a segnalare P. Cortesi, *Il Risorgimento in Romagna,* Il Ponte Vecchio, Cesena 2011, pp. 41-47.

riferica, durante gli anni di Leone XII, sembrava invece meglio sincronizzata, e ancora numerosi potevano dirsi i carcerati e severe le pene a cui erano condannati.

A seguito dell'elezione al soglio pontificio di Pio VIII e Gregorio XVI, erano stati emanati provvedimenti relativi a riduzioni di pena e indulti da applicarsi ai prigionieri presenti nelle carceri pontificie. Ancora il 29 febbraio 1832 Gregorio XVI affermava tuttavia come non si sarebbero dovuti prendere in considerazione i condannati del tribunale del Sant'Uffizio[25].

Al tempo, secondo quanto riferiva l'assessore della Congregazione, presso le carceri romane e in quelle del palazzo si trovavano circa una quarantina di rinchiusi, la cui condanna – per parte dell'Inquisizione – era avvenuta tra gli anni 1825 e 1828. L'analisi della minuta predisposta dall'assessore ci permette così di costruire un ventaglio di quelli che erano considerati i «mali communi», che il Sant'Uffizio perseguiva ancora con un certo rigore[26].

Senza dubbio, il caso più complesso, fu quello che vide coinvolto Abraham Chasciur[27]. Di origine copto-cattolica – nato a Tharta in Egitto –, al tempo si trovava presso l'alunnato di *Propaganda Fide*, ed era riuscito a farsi consacrare arcivescovo senza averne l'età. Conoscendo differenti caratteri alfabetici e scritture, redasse infatti alcune lettere, fintamente provenienti dall'Egitto, in cui sollecitava l'invio da parte del pontefice di un arcivescovo cattolico per la sede di Menfi, garantendo per la propria persona, indicata come la più adatta a ricoprire un tale compito. Così che:

> Con tali molti altri raggiri ed inganni, fra quali un falso attestato, come se venuto dall'Egitto, da sé però redatto, e diretto a far credere la sua nascita al 1802, per prevenire la difficoltà della mancanza dell'età conciliare per gli Ordini Sacri, gli riuscì ingannare la pie-

25 La documentazione relativa alle riduzioni di pena a seguito delle assunzioni pontificie di Pio VIII (31 marzo 1829) e Gregorio XVI (2 febbraio 1831) si trova in ACDF, *Santo Oficio,* Privilegia, 1831-1835, fasc. 90, *detenuti*.

26 *Ibid*., Minuta di relazione sui carcerati del Sant'Uffizio (novembre-dicembre 1831).

27 Cf. il voluminoso incarto processuale presso *Ibid.,* Stanza Storica, S 2-b, *Causa contro monsignor Abramo Casciur arcivescovo di Me[n]fi (1825)*.

> na Congregazione di Propaganda e la S. M. di Leone XII facendosi nell'anno stesso 1824, nella sua età di anni 20, mesi 6 e giorni 10 conferire in tre giorni festivi consecutivi gli ordini sacri non solo, ma farsi consacrare in arcivescovo di Menfi per mano ancora della S. M. di Leone XII [...] senza alcun appoggio e macchiato pure di replicato delitto nefando commesso anche in sagrestia, sebbene non perfettamente consumato[28].

Al fine di punire un tale grave scandalo che si era venuto a creare per la Santa Sede, l'Inquisizione era stata chiamata a procedere con mano ferma e risoluta, e il giorno 19 gennaio 1826, con la condanna al carcere a vita, poteva dirsi terminata l'intera vicenda processuale[29].

Oltre a Chasciur, si trovavano al tempo presso le carceri del Sant'Uffizio padre Giacomo da Montemarciano (Ancona), minore osservante e condannato all'ergastolo (sette anni) il 19 gennaio 1825 per aver esercitato sollecitazione durante la confessione[30]; per il medesimo crimine, unito ad altri delitti, era stato condannato a cinque anni di prigione – sempre nello stesso anno – il padre agostiniano Giovanni Marchi di Spoleto; Leonardo Gramigna (Ravenna) si trovava a scontare un decennio di carcere per aver celebrato senza essere promosso agli ordini sacri, così come, per lo stesso crimine, si trovava rinchiuso a vita Agapito Concioli, romano; nel 1826, Luigi Bersani di Roma fu condannato all'ergastolo, ancora per la medesima mancanza. In quell'anno vennero anche risolti i casi di Alessandro Mampieri,

---

28 Citato da una nota d'archivio datata 1901 e accorpata all'incarto processuale. Cf. *Ibid*., ff. [s.n.].

29 Come sappiamo da documentazione successiva, Chasciur rimase nelle carceri del Sant'Uffizio almeno sino alle vicende del 1849, quando ne fu liberato dagli organi repubblicani. In seguito, con la Restaurazione di Pio IX sarebbe riuscito a riguadagnarsi la possibilità di celebrare e alla fine degli anni Settanta finì i suoi giorni a Spoleto. Cf. la documentazione citata in Armando, *Nel cantiere dell'Inquisizione* cit., p. 248 alle note 90-92.

30 Il crimine di *Sollicitatio ad turpia* rappresentava uno dei maggiori problemi riguardanti i rapporti sacerdoti-penitenti, in cui – qualora tale comportamento fosse avvenuto nell'esercizio della confessione – avrebbe coinvolto direttamente il Sant'Uffizio, in quanto considerato abuso sacramentario e distorsione dell'ortodossia. Su tale aspetto cf. W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale,* in DSI, III (2010), pp. 1451-1455.

ministro osservante di Roma, accusato di poligamia e altri eccessi; dei sacerdoti Luigi Tiratella (Civita Castellana), Luigi Bessada, parroco a Perugia, padre Giuseppe Onori, domenicano di Spoleto, e padre Domenico Lattanzi di Macerata, tutti condannati all'ergastolo per sollecitazione. Tra gli anni 1827 e 1829 la poligamia, la sollecitazione in confessione, la celebrazione senza ordini sacri appaiono come i crimini comuni più diffusi, i cui casi provenivano non solo dalla città di Roma ma anche dallo Stato.

All'interno di tale realtà criminale, su trentasei condannati che si trovavano presso le carceri del Sant'Uffizio, solo due potevano essere posti in relazione con disordini provocati dalle loro idee – tra l'altro intrecciate con altre accuse di asserzioni ereticali e contrarie ai dogmi cattolici: Nicola Zecchini e Raffaele Paoli, rispettivamente governatore e cancelliere di Cingoli, contro i quali era intervenuto il tribunale pesarese[31].

Bestemmie ereticali e affermazioni dogmatiche false completavano un quadro generale nel quale non mancavano due patentati dello stesso Sant'Uffizio, condannati per risse, ferite e violenza: Vincenzo Avanzini, custode del palazzo della Congregazione, e don Gioacchino Mengozzi, vicario del Sant'Uffizio a Rimini, entrambi rinchiusi rispettivamente presso le Carceri Nuove e Castel Sant'Angelo[32].

Riguardo tali patentati e funzionari dei tribunali inquisitoriali, è necessario precisare come già alla metà del XVIII secolo Benedetto XIV avesse tentato di regolarne l'istituzione e la diffusione. Con la bolla *Ad Supremum Iustitiae Solium* (1755) papa Lambertini ne aveva fissato i necessari requisiti, i caratteri, i privilegi e la presenza territoriale. Vicari generali e foranei, notai, cancellieri, carcerieri e altri ufficiali – che appartenevano alla variegata e complessa "familia" inquisitoriale – avrebbero dovuto esser limitati nel numero di tre o cinque, a seconda del nucleo abitato a cui necessitavano, inoltre non tutti avrebbero potuto godere dei privilegi comuni di foro ed esen-

31 Cf. la citazione in Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione* cit., p. 271.

32 ACDF, *Santo Oficio,* Privilegia, 1831-1835. Per una parziale citazione di tali condanne, nel quadro di un più ampio spettro cronologico cf. ancora Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione* cit., pp. 270-271.

zione, anche se molto diffuso era quello del porto d'armi proibite[33].

Secondo tali forme la realtà dei patentati si era trasmessa all'età della Restaurazione[34]. Ancora sotto il pontificato di Leone XII questa presenza sociale poteva essere percepita secondo schemi di antico regime, suscitando non pochi disordini, come ci viene ad esempio testimoniato da un conflitto verificatosi nel 1828 tra il magistrato della Repubblica di San Marino e il tribunale riminese-pesarese.

Il 21 luglio i capitani sammarinesi avevano inviato al prolegato di Forlì una lettera «gravissima» contro il vicario e i patentati di quella vicaria inquisitoriale, dove – secondo l'opinione degli stessi capitani – il tribunale inquisitoriale avrebbe cominciato ad avvolgersi di un velo misterioso, non potendosi conoscere neppure chi fosse il vicario ufficiale e i suoi subordinati. Ma ciò che pareva piuttosto allarmante per i funzionari sammarinesi era il problema legato al numero eccessivo di patenti che venivano concesse, cosa che creava una crescita esponenziale di coloro che ne rivendicavano i privilegi e che con la propria presunzione e il proprio comportamento creavano non solo una distorsione del corso comune della giustizia, ma anche un diffuso problema di sicurezza pubblica.

---

33 Cf. *Supremum Iustitiae Solium*, in *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium,* IV, Romae 1757, pp. 271-286. Su tale riforma mi permetto rinviare al recente A. Cicerchia, *«Uomini di zelo, prudenza e sufficiente dottrina». Los vicarios de la Inquisición Romana en el Estado de la Iglesia (siglos XVII-XVIII)*, «Lusitania Sacra» 36 (Julho-Dezembro 2017), pp. 159-178, nello specifico le pp. 165-166 con relative note. In generale, sul problema dei patentati e familiari cf. E. Brambilla, *Familiari, Italia,* pp. 575-576 e quanto scritto più di recente da D. Solera. "*I* familiares *del Sant'Uffizio romano. Un profilo istituzionale e sociale dei servitori dell'Inquisizione papale". Rivista della società di studi valdesi*, 2 (2017), pp. 277-285, e Idem, *Familiari del Sant'Uffizio romano e giustizia ecclesiastica nelle Marche dell'età moderna*, in V. Lavenia, D. Pedrini (a cura), *Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna,* Atti del Convegno, Jesi, 9 giugno 2017, Andrea Livi Editore, Fermo 2018, pp. 107-124.

34 Nel 1815, nella terza edizione della *Pratica della Curia Romana,* veniva ancora sottolineata come la competenza sulle cause civili relative a patentati e familiari del Sant'Uffizio appartenesse all'assessore, «a tenore della Costituzione della Santa memoria di Benedetto XIV *Ad Supremum Iustitiae Solium* […] in cui si esprimono quali [siano] patentati del S. Officio di Roma e delle altre Inquisizioni, e come godono del privilegio del Foro». *Pratica della Curia Romana,* terza edizione, Roma 1815, pp. 94-95.

Ai patentati del Sant'Uffizio, infatti, oltre al privilegio di foro, erano riconosciute concessioni relative al porto d'armi, altrimenti proibite. In tale situazione i capitani adibiti alla sicurezza dello Stato non potevano che lamentarsi di come molti soggetti, senza alcuna autorizzazione, giravano tranquillamente in armi e potevano essere protetti, finendo anche per commettere delitti contro l'ordine pubblico, «sotto il finto pretesto [...] del servigio del S. Tribunale, ma, in realtà per servire a vendette e odi privati»[35].

Inquisizione, autorità civili, sovrapposizioni diocesane e vescovili, conflitti interni fra inquisitori e propri vicari e patentati rappresentavano realtà frammentate, ognuna a difesa delle proprie prerogative, che evidentemente determinavano, nelle maglie aperte dai conflitti, la diffusione di un sottobosco cospirativo sempre pronto a manifestarsi con estrema violenza[36].

Conclusioni

Il pontificato di Leone XII rappresentò, per certi versi, un irrigidirsi delle posizioni della Santa Sede dopo l'avvio della Restaurazione di Pio VII. In materia inquisitoriale, con il lento ripristino dei tribunali locali, si sarebbe rafforzata una linea centralistica, rappresentata dalla Congregazione del Sant'Uffizio. È qui che sembrò attivarsi con più rigore il controllo teologico e ideologico, ma una tale strategia, al fine di risultare efficace, avrebbe dovuto cercare la mediazione di altri poteri, in particolare locali, che non fossero troppo visibilmente riconducibili all'attuazione inquisitoriale di antico regime. Ciò spiegherebbe, accanto al persistere di dinamiche sociali del secolo precedente, il tentativo da parte della Congregazione Suprema di muoversi con più prudenza a livello territoriale, lasciando quasi isolati i singoli giudici, allo scopo però di ottenere in cambio una maggiore fedeltà da parte

35 Riprendo qui un caso già citato a grandi linee in Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione* cit., pp. 263-264, la cui documentazione è conservata in ACDF, *Santo Oficio,* Stanza Storica, FF 3-b. *Ricorso del magistrato della Repubblica di San Marino contro il S. Officio (1828)*.

36 Per altri casi di conflittualità relative al contesto pesarese cf. ancora le miscellanee documentarie conservate in ACDF, *Santo Officio,* Stanza Storica, FF 3-h, ff. [s.n.]. *Inquisizione di Pesaro (1820-1850)*.

degli ordinari. Ad esempio, come abbiamo visto, vi fu una sempre più chiara mancanza di protezione dei propri patentati e familiari – la cui presenza continuava a determinare conflitti sociali tutt'altro che marginali – evitando di entrare in diretta collisione giurisdizionale con le competenze degli ordinari. Una tale strategia è riscontrabile anche nell'ambito del controllo sulla censura e sugli ebrei, ma, in quest'ultimo caso – al di là dei conflitti tra inquisitori e vescovi – la politica leonina fu in grado, proprio attraverso le direttive inviate alla Congregazione, di porre le basi per una trasformazione dell'antisemitismo pontificio che, se da un lato avrebbe subìto l'incalzare sempre più concreto dell'opinione pubblica europea (in particolare con il caso Mortara), dall'altro sarebbe stato in grado di evolversi in senso più moderno[37].

In definitiva, nella prima metà dell'Ottocento vennero poste le basi di un cambio sostanziale dell'attività inquisitoriale, che avrebbe portato alla progressiva estinzione dei tribunali locali, tra la Restaurazione di Pio IX (1850) e le vicende dell'unificazione nazionale (1870)[38], di contro a un sempre più forte ruolo politico-teologico esercitato dalla Congregazione, destinata a sopravvivere sino ai giorni nostri[39].

37 Come già ben spiegato da David Kertzer nelle sue ricerche condotte proprio a partire dall'apertura agli studiosi – nel 1998 – dell'archivio storico della Congregazione. Cf. Kertzer, *I papi contro gli ebrei* cit., pp. 11-30. Più di recente Caffiero ha considerato la necessità di introdurre una nuova partizione cronologica, in relazione a questo periodo, nella storia dell'antiebraismo. Cf. M. Caffiero, *Gli ebrei sono eretici? L'Inquisizione romana e gli ebrei tra Cinque e Ottocento,* in S. Peyronel Rambaldi (a cura), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*. Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), Claudiana, Torino, pp. 245-64, in particolare pp. 251-252; Eadem, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna* cit., pp. 209-220.

38 Cf. Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 793-794, dove si proponeva la data del 1880, ma in seguito ampiamente dimostrato essere relativa alla richiesta di un pensionamento a seguito delle chiusure dei tribunali con l'unificazione italiana.

39 Con la *Integrae Servanda* (1965) papa Paolo VI ne cambiava il nome in Congregazione per la Dottrina della Fede. Riguardo tale storia istituzionale e il suo archivio storico vedasi A. Cifres, *L'archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano*. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp. 73-84.

ABSTRACT
Despite the reopening of nine local tribunals, the Inquisition's activities in the Papal States could not yet be said to have been fully restored when, in 1823, Pope Leo XII was elected to the papacy. His pontificate would play a decisive role in the application of new strategies, which would place the Congregation of the Holy Office in opposition to its tribunals. These strategies would lead to a gradual isolation of the local inquisitors to whom a strengthening of the central inquisitorial intervention corresponded, and a change in the longtime conflict with the episcopal jurisdictions. This article aims to examine this aspect for the years of Leo XII's pontificate and through the analysis of some particular problems, perceived as pestiferous or common evils, for Catholic orthodoxy and pontifical authority.

Keywords: Inquisition, Congregation, Tribunals, Leo XII, Restoration.

Una «colluvie di libri perniciosi». L'Indice durante il pontificato di Leone XII

Davide Marino

Nel panorama degli studi sulla censura romana nel XIX secolo, gli anni del pontificato di Leone XII appaiono un territorio ancora ampiamente inesplorato. Eppure, già a un primo sguardo, risalta come si tratti di un quinquennio tutt'altro che avaro di censure, nel quale vengono poste all'Indice circa 150 opere[1], tra gli autori delle quali non mancano nomi illustri. A uno scavo più approfondito, la documentazione rivela poi come tale periodo sia decisivo per la messa a punto di alcuni assetti, destinati a reggere la censura romana nei decenni successivi.

La politica censoria di papa della Genga non contempla ad ogni modo particolari strappi o stravolgimenti rispetto al passato, tanto a livello istituzionale quanto a livello culturale. Sotto il primo profilo – mentre sono ancora gli ordinamenti fissati dalla costituzione di Benedetto XIV, *Sollicita ac provida* (1753), a regolare la censura pontificia –, Leone XII tende a confermare gli uomini di Pio VII, seppure introduca qualche significativa novità[2]. Prefetto della Congregazione

1 Si tratta di una quantità piuttosto elevata, se si considera che la media di proibizioni negli anni di papa della Genga (circa trenta opere l'anno) supera notevolmente quella dell'intero periodo 1815-1870 (in cui sono condannate circa 1200 opere, con una media annuale di circa ventidue). Le proibizioni sotto il pontificato di Leone XII sono tutte decretate dalla Congregazione dell'Indice. Il Sant'Uffizio, pur prendendo in esame diverse opere, non arriva a sancirne la messa all'Indice. Il dato non deve sorprendere. Nel periodo 1815-1870 infatti oltre il 90% dei testi proibiti proviene dalla Congregazione dell'Indice e solo la restante parte dal Sant'Uffizio – più unici che rari i casi di opere censurate da altri dicasteri –, per il quale la censura libraria rimane una delle tante incombenze.

2 Cf. H. Wolf (a cura), *Prosopographie von römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1817*, II, Schöningh, Paderborn 2005, 1621-1634. Per tutti i membri dell'apparato censorio menzionati nel presente contributo, si rimanda ai due

dell'Indice rimane quel Francesco Saverio Castiglioni che gli succederà sul soglio pontificio col nome di Pio VIII e nessuna nuova nomina si riscontra tra i consultori e i relatori del dicastero, così come nulla varia in una posizione-cardine quale quella del segretario, che rimane il domenicano Alessandro Angelico Bardani. Della Genga coopta tuttavia sei nuovi porporati, quattro dei quali di sua creazione[3]. Sotto il secondo profilo, a livello generale, si può constatare come la censura romana degli anni di Leone XII faccia da ponte tra quella dei pontificati precedenti e successivi, mettendo al bando le dottrine filosofiche, politiche e giuridiche figlie del secolo dei Lumi, mentre iniziano ad affacciarsi sull'orizzonte dell'Indice i primi nomi di quei letterati francesi che saranno massicciamente proibiti nei pontificati successivi.

La *mens* di Leone XII riguardo alle opere dannose per la salute spirituale dei fedeli e il bene della società veniva palesata già nell'enciclica programmatica *Ubi primum* (5 maggio 1824), nella quale, evocando la «colluvie dei libri perniciosi e contrari alla fede», il pontefice deprecava "l'iniquità" di quanti «non solo si staccano dalla vera religione, ma con ogni genere di cavilli, con parole e scritti pieni di sofismi vogliono anche irretire i semplici». Per questo, pregava che Dio intervenisse per impedire, sconfiggere e annientare «questa sfrenata licenza di parlare, di scrivere e di diffondere tali scritti»[4].

Che non si trattasse solo di una pia invocazione, ma di un vero e proprio programma di azione, della Genga lo avrebbe presto dimostrato attraverso l'impulso dato alla repressione della cattiva stam-

---

tomi di questa prosopografia e a Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Ecole française de Rome, Roma 2002.

3 Leone XII introduce nella Congregazione dell'Indice i cardinali Zurla, Falzacappa, Gazzola, Micara, Nasalli e Bernetti. Gli ultimi quattro sono creati da lui. Sul collegio cardinalizio di Leone XII, cf. R. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829)*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2015, pp. 23-34.

4 Leone XII, *Ubi primum*, 5 maggio 1824, in U. Bellocchi (a cura), *Tutte le encicliche e i principali documenti emanati dal 1740*, III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, p. 13.

pa nella propria diocesi, tramite uno dei suoi uomini di fiducia: quel Placido Zurla, subito scelto quale cardinal vicario e insediato tra i membri della Congregazione dell'Indice. Il camaldolese avrebbe innanzitutto emanato, nel giugno del 1825, un *Avviso* che – muovendo dal rammarico di Sua Santità per «l'infernale impegno degli Empi, e promotori dell'empietà», volto a «infestare, e corrompere con sì fatti mezzi i suoi felici domini e specialmente Roma [...], Metropoli della Vera Religione, ed universale Maestra della sana Morale» – ingiungeva che venissero «nella piazza della stessa Dogana publicamente bruciati a publico esempio di perpetuo orrore ed abbominio»[5] tutti i libri e gli oggetti osceni o ideologicamente pericolosi intercettati. Due mesi più tardi, avrebbe invece promulgato un *Editto*, «ispirato dallo stesso Leone XII»[6] e destinato a riformare e riorganizzare in chiave intransigente il sistema di controllo della stampa nell'Urbe. Attraverso di esso venivano infatti moltiplicati i filtri della censura preventiva e potenziati quelli della vigilanza, mediante degli ispettori chiamati a esaminare le dogane e i luoghi di produzione e vendita dei libri.

L'atteggiamento muscolare mostrato contro la cattiva stampa a Roma cela tuttavia un'angoscia di fondo della censura romana che traspare quanto più ci si accosta alla sua documentazione interna. Tale stato d'animo nasce dalla consapevolezza che l'inarrestabile ipertrofia della produzione libraria impedisce ormai di esaminare e proibire tutte le opere che lo meriterebbero. Ciò innesca, in quello stesso 1825, un dibattito all'interno della Congregazione dell'Indice sull'opportunità di approvare una nuova regola generale, chiamata a integrare le dieci del Concilio di Trento e in base alla quale i fedeli si

5 Citato in M.I. Palazzolo, *"Per impedire la circolazione di libri nocivi alla Società e alla Cattolica Santa Religione". Politica pontificia e diffusione libraria nella Roma della Restaurazione*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, Herder, Roma 1997, p. 701.

6 Eadem, *I circuiti dello scambio librario nella Roma di Leone XII. Prime ipotesi e ricerche*, in M. Caffiero, G. Monsagrati (a cura), *Dall'erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo*, FrancoAngeli, Milano 1997, p. 129.

sarebbero dovuti astenere dalla lettura di tutte quelle opere contenenti affermazioni false o irriguardose rispetto a Dio e alla religione, ai pontefici e ai religiosi, alla Chiesa cattolica e alle sue prerogative, alla sua dottrina morale, alla disciplina del suo culto e alla venerazione dei santi, seppure non formalmente colpite da un decreto di censura. Il progetto – elaborato dal vescovo titolare di Ancira, Giovanni Marchetti, e revisionato dal futuro cardinale Paolo Polidori e dal gesuita Michele Domenico Zecchinelli, tutti e tre consultori del dicastero – viene tuttavia bocciato dalla Congregazione, la quale ritiene più opportuno rivolgersi ai vescovi per esortarli a esercitare l'autorità loro conferita in materia di censura e di controllo della stampa, essendo impossibile per la Santa Sede mettere all'Indice tutti i libri nocivi in circolazione. Leone XII approva la proposta, rivolgendo tale appello all'episcopato sotto forma di *mandatum*, pubblicato sul decreto della Congregazione dell'Indice del 26 marzo[7].

A un *nuovo* problema si risponde così con il ritorno a un *vecchio* sistema: anziché introdurre una regola generale che avrebbe portato – con indubbi rischi, come rilevato da Zecchinelli – a investire sulla *responsabilità* dei lettori cattolici, la Santa Sede preferisce affidarsi, come già avvenuto in passato, all'*autorità* dei vescovi. In questo, come nelle misure adottate nella repressione della cattiva stampa a Roma, la politica di Leone XII si presenta nei termini di un'*innovazione conservatrice*, protesa, dinanzi a sfide inedite, più che a elaborare nuovi strumenti o strategie, a recuperare e rilanciare quelli del passato. Infatti, anche laddove vengano create nuove strutture e figure istituzionali – come con l'*Editto* romano del 1825 – è sempre per potenziare gli istituti e le realtà esistenti, come quelli della censura preventiva o delle dogane, le quali sono spinte ad accrescere il proprio ruolo di filtro e deterrente alla circolazione delle opere malvagie, anche attraverso l'antico, suggestivo e collaudato mezzo del rogo dei libri. Analogamente, con il *mandatum*, papa della Genga emana un nuovo dispositivo, ma per riconnettersi a una tradizione consolidatasi nella

7 Cf. ACDF *Index Prot.* 107 (1825) 1r-15r. Il testo del *mandatum* è desunto da una delle aggiunte di Polidori alla bozza di Marchetti, che si trovano in alcuni fogli non numerati tra le cc. 13v-14r.

seconda metà del secolo precedente[8], la quale viene in questo modo ripresa e proiettata verso il futuro. Al *mandatum* continueranno infatti a fare riferimento, nei decenni successivi, tanto i vescovi, nell'esercizio della propria potestà censoria[9], quanto i vertici della censura romana nel rivolgersi all'episcopato locale[10]. Al tempo stesso, il provvedimento leonino ratifica una tendenza al decentramento dell'azione censoria, destinata a rafforzarsi progressivamente, fino a diventare uno dei tratti caratterizzanti dell'ultima fase storica dell'Indice.

Un innovativo ritorno al passato può essere parimenti riscontrato nella questione inerente alle licenze di lettura delle opere proibite. Inizialmente attribuita a diverse autorità – tra cui i vescovi diocesani –, la facoltà di accordare la lettura e il possesso dei libri all'Indice era stata nel tempo limitata dai pontefici alle sole Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice[11]. Leone XII – che pure, stando al segretario dell'Indice, non appariva particolarmente favorevole a una simile prassi[12] –, nel 1827 accondiscende, atteso il parere favorevole della Congregazione dell'Indice, alla richiesta di alcuni vescovi che si erano rivolti a Roma per ottenere la facoltà di concedere i permessi. Il provvedimento procede coerentemente nella direzione del decentra-

8 Sugli appelli settecenteschi della Santa Sede alla cooperazione dell'episcopato nella repressione della cattiva stampa, cf. P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 180-188.

9 Il vescovo di Crema, Francesco Sabbia, riporta ancora il *mandatum* nella sua lettera quaresimale del 1873: cf. M.I. Palazzolo, *La perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell'Italia liberale*, Viella, Roma 2010, p. 51 nota 14.

10 Il 29 agosto 1864, il prefetto dell'Indice, Altieri, indirizza – dietro esplicito mandato di Pio IX – una circolare a tutto l'episcopato cattolico per richiamarlo a quanto statuito dal *mandatum* leonino: cf. ACDF *Index Prot.* 122 (1862-1864), *Documenti*, n. 52.

11 Cf. V. Frajese, *Permessi di lettura*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione* (DSI), III, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 1193-1195.

12 Nella sua prima udienza al segretario dell'Indice (7 ottobre 1823), il papa aveva espresso il desiderio che le licenze venissero negate ai minori di trentacinque anni: cf. ACDF *Index Diari* 19 (1807-1865) 38r. Nel 1827, invece, Bardani riferisce che sarebbe stato desiderio di Leone XII – come del resto già di Pio VII – «rivocare [...] tutte le licenze fino allora concesse», se ciò non avesse prodotto una «gran perturbazione» (ACDF *Index Prot.* 109 [1827] 206r).

mento. Se, tuttavia, con il *mandatum*, si era inteso rafforzare il ruolo episcopale in chiave repressiva – capillarizzando la rete della censura –, con la concessione della facoltà ai vescovi si finiva per allargare le maglie del controllo ecclesiastico sulla stampa, acconsentendo implicitamente a un ampliamento del bacino di lettori di opere proibite, seppure muniti di regolare permesso. La liberalità mostrata in questa circostanza da Leone XII prelude a future concessioni. Il suo successore, Gregorio XVI, infatti, il 12 agosto 1834 approverà una versione mitigata del formulario per la richiesta delle licenze di lettura, presentatagli dalla Congregazione dell'Indice e improntata alla benevolenza nei confronti dei lettori[13].

Simili accenni di moderazione, nella politica di due pontefici di tendenza intransigente in materia di repressione della cattiva stampa, non devono comunque trarre in inganno. Lungi dal rappresentare un segnale di cedimento o di resa, essi fanno parte di una più ampia e complessa strategia, che – mentre persegue una lotta senza quartiere contro le cattive opere – guarda con grande realismo alla situazione presente, caratterizzata da una espansione senza precedenti del mercato librario, sempre più in grado di valicare gli steccati della vigilanza, tanto ecclesiastica quanto civile, per offrire ai lettori i prodotti desiderati. In una simile congiuntura, la censura pontificia non rinuncia al proprio compito né riduce il volume della propria attività, ma tenta di instaurare un legame di amicizia e lealtà basato sul privilegio con i membri colti della società – e in particolare gli studiosi –, fondamentali beneficiari delle licenze[14].

Che la tendenza al decentramento dell'azione censoria e gli allentamenti della tensione repressiva imposti dalle circostanze non corrispondano a una messa in quiescenza dell'Indice, risulta particolarmente chiaro se si passa dall'esame delle strategie generali a quello dei casi di censura. Qui, la Congregazione dell'Indice appare infatti quanto mai viva e combattiva nell'opporsi agli errori disseminati nelle opere stampate.

---

13 Cf. ACDF *Index Prot.* 111 (1830-1835) 394r-397v.

14 Cf. M.I. Palazzolo, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 40-41.

L'istituzione che Leone XII eredita da Pio VII ha ripreso da poco più di un lustro il regolare esercizio delle proprie funzioni, dopo la lunga interruzione alla quale l'arresto e la deportazione del papa da parte delle truppe napoleoniche l'hanno costretta[15]. Si era trattato di una ripresa animata come da uno spirito di rivalsa, da un'ansia di recuperare il tempo e il terreno perduti, percepibile, da una parte, nella proibizione di un significativo numero di opere edite tra la seconda metà del '700 e il primo decennio dell'800[16] – contrariamente alla prassi usuale, tendente alla censura dei testi più recenti –, dall'altra, in una severità che traspare dal rapporto tra le opere esaminate e quelle alla fine proibite[17]. Se, per quest'ultimo tratto, la Congregazione dell'Indice di papa della Genga pare distanziarsi da quella degli ultimi anni del suo predecessore, essa vi condivide – ancorché in proporzioni minori – l'attenzione per gli autori e i testi dei decenni precedenti, nei quali vengono evidentemente individuate e condannate le radici ideologiche e culturali delle sciagure abbattutesi sugli assetti politici e sociali del mondo dell'*ancien régime*, a partire dalla Rivoluzione[18]. Figurano così tra gli autori proibiti emblemi del secolo

15 Dal 1808 al 1817 non era stato emesso alcun decreto di condanna. È vero che, dopo il rientro di Pio VII a Roma, il 13 febbraio 1815, era stato pubblicato un bando di censura, ma si trattava del decreto del 18 luglio 1808, lasciato allora in sospeso, a causa dell'occupazione francese: cf. ACDF *Index Diari* 19 (1807-1865) 14v.

16 Tra il 27 gennaio 1817 e il 20 gennaio 1823 – date, rispettivamente, della ripresa e dell'ultima Congregazione generale dell'Indice sotto il pontificato di Pio VII – il dicastero decreta la proibizione di circa 180 opere, oltre un terzo delle quali edito tra il 1756 e il 1808.

17 La percentuale delle opere messe all'Indice, rispetto al totale delle opere esaminate dal dicastero, supera il 97%. Un dato che impressiona, soprattutto se messo a confronto con la percentuale del pontificato di Leone XII, che si aggira attorno all'83,5% – che è all'incirca la stessa del periodo 1815-1870 –, e con quella, pur elevata, del pontificato di Gregorio XVI, che supera di poco il 90%. Per le opere esaminate dalla Congregazione dell'Indice, cf. H. Wolf (a cura), *Systematisches Repertorium zur Buchzensur 1814-1917. Indexkongregation*, Schöningh, Paderborn 2005.

18 Per le opere all'Indice degli autori che verranno richiamati, si rimanda a J.M. De Bujanda, *Index des livres interdits*, XI. *Index librorum prohibitorum 1600-1966*, Editions de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke 2002.

dei Lumi quali i filosofi Immanuel Kant[19], David Hume[20] – dei quali preoccupano due recenti edizioni italiane – e il Condorcet, il teologo Johann David Michaelis, il magistrato-letterato Charles Dupaty, il riformista Pietro Verri, il giurista Gaetano Filangieri[21], ai quali si assommano intellettuali legati alla cultura tardo-illuministica come il Volney, Melchiorre Gioia e Pietro Giordani (ex benedettino, anticlericale e panegirista di Napoleone). Su molti di costoro si allunga l'ombra di quel liberalismo, che (con i suoi vari corollari: costituzionalismo[22], spirito repubblicano e rivoluzionario, avversione ai legittimi poteri e all'alleanza tra il trono e l'altare, eccetera) costituisce la grande direttrice tematica lungo la quale si dispiegano le censure del pontificato leonino, in conformità con gli orientamenti dottrinali espressi nella *Ubi primum*.

La Congregazione si mostra vigile non solo nei confronti di quegli autori la cui produzione concorre a formare la base teorica dell'ideologia liberale – per cui troviamo all'Indice Benjamin Constant[23] e Jeremy Bentham – ma di tutti quei testi in grado di veicolarne in qualunque modo le idee. Finiscono così nel mirino della censura ro-

19 Cf. P. Godman, *I segreti dell'Inquisizione*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004, pp. 262-263; Idem, *Weltliteratur auf dem Index. Die geheimen Gutachten des Vatikans*, Ullstein, Berlin-München 2001, pp. 312-329; K. Unterburger, *Kant, Immanuel*, in DSI, II, 863.

20 Cf. E. Mazza, *Hume on the Index: religion and early history of England*, "The Modern Schoolman" 84 (2007), pp. 353-373; P. Godman, *Weltliteratur auf dem Index*, pp. 292-303; D. Lucci, *Hume, David*, in DSI, II, 755-756. In occasione della censura della traduzione italiana della sua *History of England* (10 settembre 1827), la quale è proibita con la clausola *quocumque idiomate*, viene confermata la messa all'Indice della sua *opera omnia*, già decretata nel 1761.

21 Cf. F. Motta, *Le condanne inquisitoriali della "Scienza della legislazione"*, in A. Trampus (a cura), *Diritti e costituzione. L'opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 291-335.

22 Cf. A. Trampus, *Costituzionalismo*, in DSI, I, 426.

23 Cf. K. Kloocke, *Trois écrits de Benjamin Constant mis à l'Index, un quatrième condamné par l'Inquisition espagnole*, "Annales Benjamin Constant" 34 (2009), pp. 9-44; F. Motta, *Troisième annexe. Censure romaine*, in B. Constant, *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*, a cura di K. Kloocke, A. Trampus, De Gruyter, Berlin-Boston 2012, pp. 423-434.

mana diverse opere degli storici Carlo Botta, Luigi Bossi, Louis-Philippe de Ségur, Louis de Potter – tutti in qualche modo legati alla figura di Napoleone: i primi tre per le vicende personali, il quarto in quanto autore del poema *Saint-Napoléon au paradis et en exile*, che, pubblicato nel 1827, sarà messo all'Indice nel 1836 – così come viene proibita la *Storia della rivoluzione francese* di Mignet, poiché capace di «spargere ovunque il fuoco della ribellione, e gli errori del più deciso liberalismo»[24], mentre si preferisce non dare la popolarità di un decreto censorio all'omonima opera di Pietro Manzi – pure egli «promulgatore del moderno liberalismo»[25] –, suddito dello Stato Pontificio, dal quale si riesce a ottenere un atto di sottomissione e il ritiro delle copie dal commercio. A una simile taccia non si sottrae neppure un letterato del secolo precedente quale Vittorio Alfieri, che appare agli occhi del domenicano Buttaoni «invasato da potentissima mania di *liberalismo*»[26].

Particolare rilevanza, all'interno di questo filone censorio, riveste la condanna dei protagonisti e della cultura del Triennio liberale spagnolo, che – iniziata sotto il pontificato di Pio VII – riprende all'indomani della restaurazione della monarchia assoluta di Ferdinando VII (primo ottobre 1823) – concomitante con l'elezione di Leone XII (28 settembre) –, dietro l'importante incentivo del nunzio apostolico a Madrid, Giacomo Giustiniani, futuro prefetto della Congregazione dell'Indice, il quale, rientrato dall'esilio al quale i liberali lo avevano costretto, si premura di denunciare a Roma diverse opere[27]. Grande

---

24 ACDF *Index Prot*. 107 (1825) 201r. Queste parole del consultore Paolo Polidori si riveleranno "profetiche". Tradotta in più di venti lingue, l'opera di Mignet diventerà infatti «le bréviaire des révolutions libérales» del XIX secolo: cf. Y. Knibiehler, *Une révolution «nécessaire» : Thiers, Mignet et l'école fataliste*, "Romantisme", 28-29 (1980), pp. 279-288 (l'espressione citata è a p. 285, nota 8).

25 Così il Maestro del Sacro Palazzo Giuseppe Maria Velzi: ACDF *Index Prot*. 109 (1827) 234r.

26 Ivi, 156r. Diverse invece le motivazioni della messa all'Indice di un altro grande nome della letteratura italiana, Ugo Foscolo, delle cui *Ultime lettere di Jacopo Ortis* Velzi stigmatizza gli elementi romantici: cf. ACDF *Index Prot*. 106 (1823-1824) 284r-285r.

27 Cf. ACDF *Index AeD* 2 (1821-1828) nn. 118, 119 e 122. Si tratta di due lettere,

protagonista della censura di questi libri è il consultore Paolo Polidori – che, anche considerati altri suoi pareri, per l'attenzione al problema e il numero di opere "liberali" censurate può essere legittimamente definito il "censore del liberalismo" –, il quale esamina e indirizza verso la proibizione tre testi di uno dei più celebri sostenitori del regime liberale, l'ecclesiastico *afrancesado*, ex membro dell'Inquisizione spagnola, Juan Antonio Llorente[28], due del giurista costituzionalista e regalista Francisco Martínez Marina e due capisaldi del regalismo spagnolo settecentesco, i cui principi avrebbero ispirato la politica liberale nei confronti della Chiesa – e, per questo, emblematicamente, ripubblicati nel 1820 e nel 1821 –, quali l'*Informe de la sociedad económica* (meglio conosciuto come *Informe sobre la ley agraria*) di Jovellanos e il *Tratado de la regalía de amortización* di Campomanes, senza dimenticare la versione francese dei *Tracts* di Bentham sulla situazione politica spagnola e portoghese, pubblicati – a detta del consultore jesino – «al solo oggetto di infiammare i popoli a sottrarsi dalla dipendenza de' loro legittimi sovrani»[29]. Il quadro è completato dagli interventi del segretario, Bardani, che si occupa della censura di altri due grandi protagonisti ecclesiastici del Triennio, il canonico Villanueva – che nel 1822 Pio VII aveva rifiutato come ambasciatore presso la Santa Sede, ottenendo come risposta l'espulsione di Giustiniani – e Antonio Bernabeu – come Villanueva deputato alle *Cortes* spagnole –, e di Inocencio Antonio de Miranda, anche lui sacerdote, componente attivo della rivoluzione liberale in Portogallo e deputato alle *Cortes gerais* del 1820, descritto come «un uomo veramente immerso nei principi liberali del tempo presente»[30].

---

rispettivamente datate 18 febbraio e 20 marzo 1824, e di un elenco di opere di Juan Antonio Llorente, «chiamato a dare a Dio un conto rigoroso delle sue empietà» (n. 118) proprio nei giorni in cui il nunzio veniva allontanato da Madrid (17 febbraio 1823).

28 Cf. M. Boeglin, *Llorente, Juan Antonio*, in DSI, II, 926-927. Nel 1827, viene messa all'Indice, dietro esame di Bardani, anche l'*Histoire abrégée de l'Inquisition d'Espagne* di Léonard Gallois, epitome dell'*Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne* di Llorente, già condannata nel 1822.

29 ACDF *Index Prot*. 108 (1826) 380r.

30 ACDF *Index Prot*. 106 (1823-1824) 481v.

Meritano infine di essere menzionate le censure alle "ideologie" di Pirro Lallebasque – anagramma di Pasquale Borrelli – (*Introduzione alla filosofia naturale del pensiero* e *Principj della genealogia del pensiero*) e di Melchiorre Gioia (*Esercizio logico* e *Ideologia*) e quelle agli scritti di propaganda evangelica diffusi in Italia dalle società bibliche e missionarie inglesi. Nel primo caso, la Congregazione dell'Indice prosegue un'opera inaugurata negli anni conclusivi del pontificato precedente con la proibizione degli *idéologues* Destutt de Tracy e Cabanis, censurando i primi seguaci italiani del loro pensiero. I censori di queste opere sono concordi nel rilevare come il principale problema dell'ideologia – antesignana della moderna filosofia della mente – sia la tendenza al materialismo, dal momento che spiega l'origine del pensiero e il funzionamento della mente alla luce dei soli fattori fisici e del rapporto tra gli stimoli sensoriali e il cervello, senza alcun riferimento alla spiritualità e all'immortalità dell'anima.

La seconda categoria di censure si rivela invece di grande interesse per il suo valore meta-censorio, offrendo un punto di osservazione particolarmente favorevole per cogliere gli orientamenti generali della politica leonina. Dalla fine del XVIII secolo, erano sorte in Inghilterra le prime società bibliche, dedite alla diffusione della Sacra Scrittura tra i soldati e i marinai, le quali si erano moltiplicate rapidamente in molti paesi europei, negli Stati Uniti d'America e nelle colonie britanniche[31]. Dagli inizi dell'800, alcune di queste società avevano esteso il proprio raggio d'azione anche all'Italia, diffondendo – assieme a bibbie in volgare – opere polemiche, catechetiche e narrative in lingua italiana, finalizzate alla propaganda delle idee riformate. Si trattava generalmente di opuscoli di piccola mole, letteralmente *tascabili*, che, il più delle volte, venivano distribuiti gratuitamente da stranieri di passaggio, come consta da più denunce pervenute a Roma. Leone XII si era immediatamente scagliato contro tali sodalizi, condannandoli nella sua prima enciclica, e in sintonia con gli indirizzi papali la Congregazione dell'Indice aveva presto iscritto nel catalogo delle opere proibite diversi dei loro testi, tra cui tre *bestseller* dell'ecclesiastico anglicano Richmond Legh e *La storia di Enrichetto* di Mary Martha

31 Cf. W.H. Wyckoff, *Bible societies. A sketch of the origin and some particulars of the history of the most eminent bible societies*, Colby, New York 1847.

Sherwood[32], racconti edificanti di conversioni attraverso la lettura della Bibbia, destinati a una straordinaria fortuna editoriale e diffusi in italiano mediante le stamperie maltesi[33]. Proprio l'isola del Mediterraneo – dal 1814 colonia britannica – era divenuta, infatti, vista la sua posizione strategica, uno degli *hub* dell'apostolato editoriale delle società bibliche[34]. Preoccupato da una simile situazione, il vescovo locale, Ferdinando Mattei, aveva intrapreso una serrata campagna presso il governatore britannico di Malta, Lord Hastings – perché fosse posto un argine a tale attività, in modo da tutelare gli interessi della confessione dominante, quella cattolica –, il quale aveva a sua volta interpellato il segretario di Stato per la guerra e le colonie, Lord Bathurst. Costui – pur tenendo fermo il «principio Costituzionale della Nazione Britannica per cui ciascun individuo vien considerato libero nelle sue operazioni religiose»[35] –, aveva imposto alla Società Biblica di Malta alcune limitazioni. Dal canto suo, il Sant'Uffizio – puntualmente informato da Mattei degli sviluppi della questione – aveva lodato l'impegno del vescovo, esortandolo a non desistere «dal suo zelo su tale interessantissimo affare, sopra il quale non cessa Sua Santità di adoperare la sua apostolica sollecitudine»[36].

Quale forma potesse assumere, in concreto, la "sollecitudine" papale rispetto alla questione è rivelato da un incartamento, contenuto nello stesso fascicolo dell'affare maltese e riguardante un progetto di enciclica (o costituzione) contro le società bibliche. Il testo del documento[37], stilato dall'onnipresente Polidori, tuttavia, non sarà mai

32 Cf. E.-M. Richter, *Little Henry on the Index: Malta's role in the prohibition of English literature by the Congregation of the Index*, in K. Cassar (a cura), *The Roman Inquisition in Malta and elsewhere*, Heritage Malta, Malta 2017, pp. 248-256.

33 Cf. W. Zammit, *"Libri erronei e pestiferi". Maltese publications reported to the Roman Congregations during the 19th century: a preliminary survey*, in F. Nepori, F. Sabba, P. Tinti (a cura), *Itinerari del libro nella storia*, Pàtron, Bologna 2017, pp. 215-226.

34 Cf. Idem, *Printing in Malta 1642-1839. Its cultural role from inception to the granting of the Freedom of the Press*, Gutenberg, Malta 2008, pp. 246-249.

35 ACDF SO CL 1823-1825, n. 9, 7v.

36 Ivi, 20v. Si tratta della risoluzione dei consultori del Sant'Uffizio – poi approvata dai cardinali e dal papa – dell'11 luglio 1825.

37 Ivi, 50r-v. Il documento, numerato come un foglio unico, consta di ventidue fogli.

pubblicato. Appare però molto interessante che a promulgare un'enciclica sul tema sia il successore di Leone XII: quel Gregorio XVI che, quasi vent'anni prima, da consultore del Sant'Uffizio, era stato il revisore della bozza di Polidori[38].

Le motivazioni del passo indietro di papa della Genga sono illuminate da alcune vertenze di quegli stessi anni. Nel 1827, il vescovo di Siena, Giuseppe Mancini, aveva denunciato a Roma diciannove libricini di provenienza inglese, chiedendone con insistenza la proibizione. La Congregazione dell'Indice, pur deplorando il fatto che le società bibliche volessero dilatare la loro «infelice missione [...] anche nel religiosissimo Paese Toscano»[39], aveva invitato il vescovo – dietro esplicito ordine del papa – a procedere contro gli opuscoli di propria autorità, rifiutandosi di intervenire direttamente[40]. Per quanto conformi allo spirito del *mandatum*, le ragioni che qui ispirano l'atteggiamento della Santa Sede appaiono eminentemente politiche. Come si apprende dalla corrispondenza con il vescovo senese, infatti, aveva levato la propria voce presso le autorità granducali, in difesa degli opuscoli – peraltro approvati dai revisori della città di Siena –, interessando anche le autorità granducali, il ministro inglese alla corte di Leopoldo II, Lord Burghersh; un personaggio nel quale, in quegli anni, la Santa Sede – interessata a tutelare la posizione della Chiesa e dei cattolici nei domini britannici – aveva trovato un prezioso interlocutore per intessere, in assenza di relazioni diplomatiche ufficiali, un dialogo sottotraccia con il Regno Unito[41]. Non troppo diverse

38 Cf. Gregorio XVI, *Inter precipuas*, 8 maggio 1844.

39 ACDF *Index Prot*. 110 (1828-1829) 173r.

40 Identica risposta sarebbe stata data al vescovo di Borgo San Donnino (Fidenza), quando, nel 1828, avrebbe segnalato che alcuni inglesi di passaggio, «procedenti da Piacenza, diretti verso Parma forse per la Toscana, o per Roma» (ivi, 181r), avevano spacciato nel suo territorio diverse copie di un libricino di appena ventidue pagine.

41 Cf. U. Castagnino Berlinghieri, *Le relazioni anglo-romane sotto il pontificato di Leone XII (1823-1829)*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Assemblea Legislativa delle Marche, Ancona 2018, pp. 177-194. Poche settimane dopo la morte di Leone XII, il parlamento inglese avrebbe approvato il *Roman Catholic Relief Act*, punto apicale del processo di emancipazione dei cattolici inglesi nel Regno Unito. Sulle relazioni romane con il Granducato, mediate dal ve-

sembrano, del resto, le motivazioni che avevano spinto Roma ad accondiscendere alla richiesta dell'infante Carlo Ludovico di Borbone, il quale, nel 1825, si era rivolto a Leone XII per chiedere che si potesse guardare con indulgenza ai libri portati con sé da quei "forestieri protestanti" che, soprattutto in estate, affluivano nel Ducato di Lucca per beneficiare delle sue acque termali – i quali, si può facilmente intuire, dovevano costituire una importante risorsa per l'economia locale[42]. Pur senza garantire una formale concessione, il Sant'Uffizio aveva stabilito che – fatte salve certe condizioni – si usasse nei confronti di tali opere "una certa dissimulazione", cioè che si chiudesse un occhio[43].

In una fase delicata della Restaurazione, certi equilibri diplomatici vanno evidentemente salvaguardati, anche a costo di qualche sacrificio.

ABSTRACT
The first part of the paper focuses on the general orientations of Leo XII's censorship policy, which is structured on a triple level: the first, theoretical, pertaining to the doctrinal guidelines outlined in the programmatic encyclical Ubi primum; the second, local, related to the strategies implemented for the repression of the bad press in Rome; the third, universal, concerning the cooperation with the bishops in the prohibition of books and in the control of the readings of the faithful. The second part goes into the details of the concrete activity of the pontifical censorship, exploring, on the one hand, the main thematic lines of it and pointing out, on the other hand, the limits sometimes placed on the control of the press by the delicate diplomatic balances of the Restoration.

Keywords: censorship, Index, Inquisition, Holy Office, index of forbidden books, Congregation of the Index.

scovo di Siena, cf., nello stesso volume, G. Paolini, *La nunziatura effimera. Leone XII e la Toscana giurisdizionalista*, pp. 129-140.

42 Si trattava con ogni probabilità di inglesi, che, in sempre maggior numero, dagli inizi dell'800 si erano riversati a Bagni di Lucca, celebre stazione termale del Ducato, al punto da ottenere, nel 1839, da Carlo Ludovico, l'edificazione di una chiesa anglicana e, più tardi, di un cimitero, fortemente contestata dalla Curia lucchese: cf. B. Cherubini, *Bagni di Lucca. Fra cronaca e storia*, Maria Pacini Fazzi, Lucca 1977, pp. 203-217.

43 Cf. ACDF SO CL 1823-1285, n.8.

L'attività della Congregazione di *Propaganda Fide* durante il pontificato di Leone XII alla luce degli *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide* e la missione nell'Indostan detta *Tibetana*

Mario L. Grignani

Leone XII, uno dei «tre papi della restaurazione»[1], è oggetto di un rinnovato interesse degli studiosi che negli ultimi anni hanno dedicato al pontefice alcune mostre, nonché studi di valore scientifico e di differente indole tesi a illuminare i molteplici aspetti del pontificato[2].

Sigle e abbreviazioni: APF: l'Archivio Storico della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o *de Propaganda Fide*; *Acta*: *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*; SOCG: *Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali*; SC: *Scritture riferite nei Congressi*; SC, *Cardinali*: *Scritture riferite nei Congressi*, Fondo *Cardinali, Segretari, Protonotari, Consultori*; S.C.: Sacra Congregazione; *an.*: anno; vol.: volume; f., ff.: foglio/i; r.: recto; tit.: titolare; v.: verso. Le fonti storiche includono parole scritte secondo l'uso del tempo e che perciò si trascrivono come appaiono negli originali.

1 Leone XII, Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola della Genga (Genga, 2 agosto 1760; eletto Pontefice a Roma il 28 settembre 1823, vi moriva il 10 febbraio 1829).Cf. R. Lill, *L'età della restaurazione. Da Leone XII a Gregorio XVI*, in M. Greschat, E. Guerriero (a cura), *Il grande libro dei papi*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2000[3] (ed. ampliata, 1994[1]), p. 584.

2 Si veda: G. Piccinini (a cura), *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato*, Atti del convegno, Genga 1 ottobre 2011, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 116, Ancona 2012; I. Fiumi Sermattei (a cura), *Il vero volto di Leone XII*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 123, Ancona 2012; Eadem (a cura), *1823. L'incendio della basilica di San Paolo. Leone XII e l'avvio della ricostruzione*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 128, Ancona 2013; R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), *"Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo". Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 148, Ancona 2014; C.

Il presente contributo di carattere storico e archivistico si colloca in questo solco. Esso è il primo risultato di una ricerca ancora in corso condotta presso l'Archivio Storico della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o *de Propaganda Fide*[3] che ha avuto per oggetto i volumi degli *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide* (*Acta*) relativi al periodo del pontificato di papa della Genga (1823-1829).

Il fondo archivistico *Acta* conserva «i processi verbali delle riunioni mensili dei cardinali ed altri membri della Congregazione ("Congregazione Generale"): i rapporti ("Ristretti") del Cardinal "Ponente" o del Segretario, le risoluzioni ("Rescritti") dei Membri delle riunioni. Essi riflettono, quindi, le principali attività e decisioni del Dicastero nell'adempimento dei suoi vari doveri e competenze»[4]. Si è quindi vo-

---

Korten, *Private Partners: Cooperation between Russia and Rome in the Crisis of the Armenian Catholic Church,1827-1830*, "Slavonic and East European Review" 92, 4, 2014, pp. 653-673: I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 186, Ancona 2015; I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 208, Ancona 2016; I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette (a cura), *Antico, conservazione e restauro nell'età di Leone XII*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 234, Ancona 2017; I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche 256, Ancona 2018.

3 Non è superfluo evidenziare l'importanza per la conoscenza dell'archivio e dei suoi fondi anche di una certa comprensione della prassi in uso presso *Propaganda Fide*. In tal senso si segnala N. Kowalsky, J. Metzler, *Inventory of the historical archives of the Congregation for the Evangelization of peoples or "De propaganda fide" – Inventario dell'archivio storico della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o "De propaganda fide"*, (Studia Urbaniana 33) Pontificia Universitas Urbaniana – Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1988[3]. Inoltre alla storiografia sull'APF prodotta dal Pieper allo Schmourlo, dallo Schmidlin al Pázstor, dal Kowalsky al Metzler e al Sastre Santos, si è aggiunta una presentazione dell'archivio dell'attuale direttore L.M. Cuña Ramos, *L'Archivio Storico di Propaganda Fide: fonte per la storia delle missioni e per il diritto missionario*, "Jus Missionale" 1, 2007, pp. 209-224. Ulteriore contributo è stato quello di S. Trinchese, *Fonti relative a Propaganda fide durante i pontificati di Leone XII, Pio VIII e Gregorio XVI (1823-1846)*, "Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée" 110, 2, 1998, pp. 569-580.

4 Kowalsky, Metzler, *Inventory of the historical archives* cit., p. 136.

luto prendere visione del fondo dell'Archivio di *Propaganda Fide* dove si trovano le ponenze concernenti le «questioni più importanti»[5], trattate dall'inizio dell'esistenza della Congregazione eretta da papa Gregorio XV nel 1622[6], e dar comunicazione delle tematiche in esse contenute negli anni 1823-1829 senza tralasciare di presentare una concreta e significativa esperienza missionaria di "estrema periferia" e le decisioni prese sotto il pontificato di Leone XII per riorganizzarla.

Per tali ragioni il contributo che qui si presenta basato sulle fonti archivistiche, si colloca nel quadro della storia della Chiesa missionaria, nonché della storia della Congregazione romana di *Propaganda Fide* istituita a servizio della propagazione della fede e del *pastorale officium* del successore di Pietro, il romano pontefice[7].

Lo studio si compone di due parti, differenti per indole e complementari in rapporto all'attività di *Propaganda*, a cui fanno seguito alcune riflessioni conclusive. Dapprima si comunicheranno le indicazioni relative al materiale archivistico e l'elaborazione dei primi "dati statistici"[8]; successivamente verranno prese in esame le ponenze relative allo stato della missione dell'Indostan – o missione tibetana – nel 1824-1825, missione dipendente da *Propaganda Fide*[9].

---

5 J.M. Paventi, *Prassi della S.C. de Propaganda Fide*, "Misiones extranjeras" II, 5, 1950, p. 1.

6 Cf. la Bolla di erezione *Inscrutabili divinae Providentiae arcano* (22 giugno 1622), in Congregatio de Propaganda Fide, *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide: seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, I, Typ. Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1907, pp. 2-4.

7 Cf. Congregatio de Propaganda Fide, *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide: seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, I, p. 1. Su *Propaganda Fide* nel secolo della sua fondazione: G. Pizzorusso, *Governare le missioni, conoscere il mondo nel XVII secolo la Congregazione pontificia De Propaganda Fid*e, Edizioni Sette Città, Viterbo 2014.

8 Attraverso l'esposizione dei dati inerenti alle tematiche e alle aree geografiche si intende cogliere globalmente alcuni aspetti dell'attività di *Propaganda* alla luce degli *Acta*.

9 Cf. *Acta*, an. 1825, vol. 188, ff. 622r-660v e *Acta*, an. 1826, vol. 189, ff. 14r-32r.

1. Il materiale archivistico, le tematiche delle ponenze negli Acta e i cardinali membri di *Propaganda Fide* durante il pontificato di Leone XII

Appartenenti al primo sistema di archiviazione che va dal 1622 al 1892[10], le ponenze qui considerate sono conservate in sette volumi con segnatura *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, dal numero 186 al 192, e comprendono un totale di 127 ponenze come di seguito si riporta:

- vol. 186 (anno 1823), numero ponenze: 1 (0,8%)[11];
- vol. 187 (anno 1824), numero ponenze: 29 (22,8%);
- vol. 188 (anno 1825), numero ponenze: 26 (20,4%);
- vol. 189 (anno 1826), numero ponenze: 28 (22,1%);
- vol. 190 (anno 1827), numero ponenze: 25 (19,6%);
- vol. 191 (anno 1828), numero ponenze: 16 (12,7%);
- vol. 192 (anno 1829), numero ponenze: 2 (1,6%).

Le ponenze erano presentate a turno mensilmente nelle Congregazioni Generali dai rispettivi cardinali ponenti, e in alcuni casi nella medesima ponenza si trattavano anche due o più differenti missioni (allorquando i temi erano di contenuta rilevanza e complessità o collegati tra loro e ne fosse esperto un determinato cardinale); per questa ragione il numero complessivo delle tematiche supera il numero complessivo delle ponenze. Nelle 127 ponenze gli argomenti trattati raggiungevano un totale di 156 e riguardavano:

10 «Il sistema di archiviazione, introdotto all'inizio dell'attività della CPF, rimase sostanzialmente invariato fino all'anno 1892 [...]. Nel 1893 fu introdotto il sistema delle rubriche e dei numeri di protocollo». Kowalsky, Metzler, *Inventory of the historical archives* cit., p. 136. «Basta una breve visita ai fondi dell'archivio di *Propaganda Fide* – scrive l'attuale Direttore – per individuare subito due grandi periodi o sistemi di ordinamento (rispettivamente, dal 1622 al 1892 e dal 1893 – anno in cui fu cambiato il sistema d'archiviazione con l'introduzione delle rubriche e dei numeri di protocollo – fino ai nostri giorni)». Cuña Ramos, *L'Archivio Storico di Propaganda Fide: fonte per la storia delle missioni e per il diritto missionario*, p. 214. Il fondo *Acta* è l'unico fondo che non si è "interrotto" col passaggio del 1893 e che continua fino a oggi.

11 I dati percentuali sono stabiliti in rapporto alle 127 ponenze.

- tematiche europee: 80 (52%)[12];
- tematiche asiatiche: 40 (26%);
- tematiche americane: 30 (19%);
- tematiche africane: 2 (1%).

A queste si aggiungevano le tematiche relative agli affari temporali o *Stato temporale* di *Propaganda* (permute di fondi, legati testamentali, enfiteusi: tematiche inerenti allo Stato Pontificio) in numero di 4 (2%).

Il quadro complessivo della geografia missionaria cattolica dei primi decenni del secolo XIX venne composto intorno al 1839 da Angelo Mai[13], segretario di *Propaganda* sotto il pontificato di Gregorio XVI, il quale aveva organizzato la sua *Statistica delle missioni cattoliche* in cinque parti, ovverosia Europa, Asia, Africa, America e Oceania, secondo la diffusione dell'annuncio cristiano e la fondazione delle chiese nonché le competenze, la mente e la prassi di *Propaganda*[14]. Negli anni del pontificato di Leone XII le tematiche presenti nelle ponenze consultate si riferivano alle missioni presenti nelle prime quattro aree continentali, sebbene non mancassero le missioni in Oceania[15].

---

12 I dati percentuali in questo caso sono stabiliti in rapporto alle 156 tematiche.

13 Angelo Mai (1782-1854): cf. N. Kowalsky, *Serie dei Cardinali Prefetti e dei Segretari della Sacra Congregazione "de Propaganda Fide"*, Editiones Urbanianae, Romae 1962, pp. 26-27. A. Mai, *Statistica delle missioni cattoliche dell'Europa, Asia, Africa ed America (circa annum 1839)*, E. Camozzi (a cura), Civica Biblioteca [Tipografia Secomandi], Bergamo 1986.

14 Salvo l'Oceania, il Mai seguiva la partizione geografica inaugurata da monsignor Francesco Ingoli (1578-1649), primo segretario di *Propaganda*: F. Ingoli, *Relazione delle Quattro Parti del Mondo* [1629-1633 c.a], F. Tosi (a cura), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1999. Secondo le attribuzioni assegnate, l'attività di *Propaganda* riguardava i non battezzati (le missioni tra i pagani o infedeli, anche tra maomettani e giudei, secondo la terminologia del tempo), i battezzati eretici (i protestanti dell'Europa del Nord soprattutto), i battezzati scismatici (i "greci" di Costantinopoli e del Medio Oriente separati da Roma) nonché la cura pastorale dei cattolici nei territori considerati appunto di "missione".

15 «Nel 1826 fu stabilita nuova missione delle isole Sandwichiane…». Cf. Mai, *Statistica delle missioni cattoliche* cit. p. 304.

Di seguito, seguendo la suddivisione allora in uso presso la Congregazione basata sulle *nationes*[16], si indicano le realtà missionarie di cui *Propaganda* si è occupata nelle ponenze nel periodo dal settembre 1823 al febbraio 1829:

- Europa: Albania; Arcipelago (Stati di Grecia); Armeni; Bosnia Ottomana; Belgio; Bulgaria; Chiesa rutena unita; Costantinopoli (vicariato latino); Francia (clero greco unito); Germania; Inghilterra; Irlanda; Italia (clero greco unito); Macedonia; Moldavia; Sassonia; Vallachia.
- Asia: Aleppo e Berito; Custodia di Terra Santa; Indostan (o Tibet); Patriarcato Antiocheno dei Siro Cattolici; Patriarcato Caldeo Cattolico; Patriarcato Maronita; Patriarcato Melchita.
- America: Stati Uniti: Alabama; Baltimore; Bardstown; Boston; Detroit; Philadelphia; Luisiana; Maryland; New York; New Orleans.

Canada: Kingston; Montreal; Quebec.

Haiti.

- Africa: Egitto.

Nelle ponenze si sono trattate le seguenti tematiche[17]:

- stato delle missioni (Albania, Bosnia ottomana, custodia di Terra Santa, Germania settentrionale, Indostan, Macedonia,

16 Anche nel periodo del pontificato di Leone XII, merita di essere ricordato che per *Propaganda Fide* «il quadro di riferimento geografico della Chiesa era determinato piuttosto dai popoli, dalle *nationes* e non dai territori statali: una geografia umana e non politica». Cf. Pizzorusso, *Governare le missioni* cit., p. 42. Per un quadro sulle missioni nell'epoca della Restaurazione in: P. Chiocchetta, *Le vicende del secolo XIX nella prospettiva missionaria*, in Metzler (a cura), *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum* cit., III/1, 1975, pp. 3-29; L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, *Nuova storia della Chiesa. 4. Secolo dei lumi, rivoluzioni, restaurazioni (1715-1848)*, Marietti, Genova-Milano 1989 rist. (1976²); J. Leflon, *Storia della Chiesa. Restaurazione e crisi liberale (1815-1846)*, XX/2, Editrice SAIE, Torino 1984 (I rist. della ed. 1977²); H. Jedin (a cura), *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione*, VIII/1, Jaca Book, Milano 1993²; B. Plongeron (a cura), *Storia del cristianesimo. Le sfide della modernità (1750-1840)*, X, Borla-Città Nuova, Roma 2004.

17 Si riportano anche alcuni esempi.

Sira, Vallachia, vicariato dell'Indostan, vicariato di Costantinopoli);

- nomine di canonici (Albano), di decani (Dublino), di coadiutori vescovili (Kerri, Limerick, eccetera), di vescovi (alto Canada, Derry, Nicopoli, Scutari, eccetera), di prefetti e di vicari apostolici (Indostan, isole Indie Occidentali inglesi come delle danesi e delle olandesi, Nuova Scozia, eccetera);
- erezione di nuove circoscrizioni e cambiamento di nome delle circoscrizioni, determinazioni e precisazioni di confini, smembramento (Luisiana negli Stati Uniti d'America, eccetera);
- revisione e approvazione di decreti di sinodi provinciali (Bardstown negli Stati Uniti d'America, Tuam in Irlanda), di regole e costituzione di religiose (Sorelle della carità di Dublino);
- visite apostoliche (Scio nell'Arcipelago del Mare Egeo);
- quesiti liturgici (Bosnia ottomana), approvazione e sostituzione di testi liturgici (breviario e calendario in Inghilterra, edizione del messale greco-melchita in lingua araba, in questo caso rimandata all'esame della Congregazione per la correzione dei libri della Chiesa Orientale), lettura del vangelo in lingua latina e insieme locale (in arabo in Terra Santa);
- revisione e approvazione di opuscoli catechistici (Bosnia ottomana);
- quesiti relativi ai rapporti con altri riti (Marsiglia e il rito dei greci-cattolici);
- soluzione di controversie tra vescovi e ordini (vescovo di Baltimore e gesuiti), tra patriarchi e missionari o monaci (vescovo latino di Babilonia e Carmelitani scalzi; patriarca armeno di Cilicia e abate dei monaci armeni del monte Libano), per l'esecuzione di testamenti di ecclesiastici (il caso dell'arcivescovo di Mira monsignor Mazlum);
- attribuzione del carattere vescovile ai vicari apostolici (Florida, Alabama, eccetera);
- direttive sulle elemosine (custodia di Terra Santa);
- fondazioni di collegi (di rito greco in Sicilia).

Per quanto concerne gli attori, ovvero il cardinale ponente e i cardinali membri di *Propaganda* deputati a discutere mensilmente le ponenze, di seguito se ne propone uno specchietto complessivo tratto dai volumi *Notizie per l'anno*... dal 1823 al 1829[18]:

Ordine dei cardinali come da *Notizie per l'anno*; con * i cardinali creati e assegnati a *Propaganda* da Leone XII	Cardinale prefetto di *Propaganda Fide* e della stamperia di *Propaganda Fide*	Cardinale prefetto dell'economia di *Propaganda Fide*	Cardinali membri di *Propaganda Fide* e loro numero
1823[19]	Della Somaglia (pro-prefetto)	Ercolani	18: Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Genga, Gravina, Severoli, Testaferrata, Gregorio, Ercolani, Pedicini, Consalvi, Albani, Rivarola, Riario.
1824[20]	Consalvi (prefetto), Della Somaglia (pro-prefetto)	Ercolani	18: Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Severoli, Testaferrata, Gregorio, Ercolani, Pedicini, Zurla, Consalvi, Albani, Rivarola, Riario.
1825[21]	Della Somaglia (pro-prefetto)	Ercolani	18: Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Morozzo*, Testaferrata, Gregorio, Ercolani, Bertazzoli*, Pedicini, Zurla, Albani, Rivarola, Riario.

18 Sul Collegio dei cardinali durante il pontificato di Leone XI: R. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829)*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, pp. 23-34. Per maggiori dati si rimanda a: Ph. Boutry, *Souverain et pontife: recherches prosopographiques sur la curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Publications de l'École française de Rome, Rome 2002 (ai cardinali citati da quest'ultimo va aggiunto il cardinale Bernetti, che pure integrava *Propaganda* a partire dall'autunno 1828: cf. biglietto di nomina «Dalla Segreteria di Stato, lì 30 Settembre 1828», in APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 660r-661v e 664r-665v, biglietto firmato dal medesimo Bernetti segretario di Stato); J. LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle: contribution à l'histoire du Sacré Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII. 1800-1903*, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 2007.

19 *Notizie per l'anno* 1823, Stamperia Cracas, Roma 1823, pp. 66-68.

20 *Notizie per l'anno* 1824, Stamperia Cracas, Roma 1824, pp. 52-53.

21 *Notizie per l'anno* 1825, Stamperia Cracas, Roma 1825, pp. 136-137.

1826[22]	Della Somaglia (pro-prefetto), Cappellari (prefetto)	vacante	18: Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Morozzo, Testaferrata, Gregorio, Bertazzoli, Pedicini, Zurla, Albani, Rivarola, Riario, Cappellari*.
1827[23]	Cappellari	Riario	17: Somaglia, Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Morozzo, Testaferrata, Gregorio, Bertazzoli, Pedicini, Zurla, Albani, Rivarola.
1828[24]	Cappellari	Riario	19: Somaglia, Pacca, Spina, Arezzo, Castiglioni, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Morozzo, Testaferrata, Gregorio, Bertazzoli, Pedicini, Zurla, Giustiniani*, Macchi*, Albani, Rivarola.
1829[25]	Cappellari	Riario	22: Somaglia, Pacca, Arezzo, Ruffo, Brancadoro, Fesch, Gravina, Morozzo, Testaferrata, Gregorio, Bertazzoli, Pedicini, Zurla, Latil*, Caprano*, Giustiniani, Macchi, Fransoni*, Barberini*, Albani, Rivarola, Bernetti*.

Il prospetto mostra che il governo della Congregazione nella prima metà del pontificato dipendeva dal cardinale Della Somaglia[26], segretario di Stato di Leone XII, che lo esercitava in qualità di pro-prefetto e di prefetto della stamperia, salvo il breve periodo nel quale il pontefice[27] assegnò al cardinale Consalvi[28], segretario di Stato di

22 *Notizie per l'anno* 1826, Stamperia Cracas, Roma 1826, pp. 134-135.

23 *Notizie per l'anno* 1827, Stamperia Cracas, Roma 1827, pp. 136-137.

24 *Notizie per l'anno* 1828, Stamperia Cracas, Roma 1828, pp. 142-144.

25 *Notizie per l'anno* 1829, Stamperia Cracas, Roma 1829, pp. 140-141.

26 Giulio Maria Della Somaglia (1744-1830). Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 363-365.

27 Al riguardo di tale nomina si può vedere A.-F. Artaud de Montor, *Storia del Pontefice Leone XII*, I, Giovanni Resnati Librajo, Milano 1843, pp. 129-134.

28 Ercole Consalvi (1757-1824). Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 347-351; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 254-260.

Pio VII, la prefettura; questa si rinsaldava con la nomina a prefetto del cardinale Cappellari[29]. Più stabile il governo dell'economia di *Propaganda*[30], dapprima col prefetto cardinale Ercolani[31] e poi col cardinale Riario Sforza[32]. Si osserva inoltre che la Congregazione godeva

29 Dalla morte del Prefetto cardinale Francesco L. Fontana (19 marzo 1822) fino alla nomina a Prefetto del cardinale Mauro Cappellari (primo ottobre 1826) si assiste al ripetuto passaggio di consegna della prefettura tra Consalvi e Della Somaglia: dapprima Consalvi, segretario di Stato di Pio VII, esercita le funzioni di pro-prefetto (APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 620r-620v), poi sarà Della Somaglia, segretario di Stato di Leone XII, a essere pro-prefetto fino alla decisione di Leone XII di assegnare la funzione di prefetto di *Propaganda* a Consalvi (nomina di Della Somaglia con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, li 13 Gennaio 1824». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 628r-629v). Infine «Essendo morto il suddetto Card. Consalvi ai 13 Febraro 1824 supplì da Pro-Prefetto il Card. Della Somaglia segr.o di Stato fino a tutto Settembre 1826» (APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, f. 628, annotazione aggiunta in basso al biglietto di nomina di Consalvi). Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 50.

30 «Ogni congregazione ha il suo capo [...], e quella di *Propaganda fide* ne ha tre, *il prefetto generale, quello dell'economia, e quello della stamperia*». *Congregazioni Cardinalizie*, in G. Moroni Romano, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XVI, Tipografia Emiliana, Venezia 1842, p. 133.

31 Luigi Ercolani (1758-1825) ricevette «un posto fra i Sig.ri Cardinali componenti la Sacra Congregazione di Propaganda» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 10 novembre 1818». Venne nominato alla guida della «Prefettura dell'Economia della Sacra Congregazione di Propaganda» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 10 ottobre 1819». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, f. 585r: APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, f. 569r. Nomine di Consalvi. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 373-374; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 323-325.

32 Tommaso Riario Sforza (1782-1857) è nominato protonotario apostolico di *Propaganda* con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 12 maggio 1817». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 540-543v. Nomina a firma di Consalvi. Successivamente il cardinale Riario è nominato componente di *Propaganda*, assieme al cardinale Carlo Maria Pedicini, con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 16 maggio 1823». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 626r. Nomina a firma di Consalvi. Infine «vacando per morte dell'Em.o Ercolani la Prefettura della Economia della S. Congregazione di Propaganda, la Santità di Nostro Signore si è degnata conferirla al Sig. Cardinale Riario Sforza» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 1 ottobre 1826». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 642r-643v. Nomina a firma di Della Somaglia. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 454-455; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 795-796.

di un gruppo stabile di cardinali membri che variava dai diciassette ai ventidue, la maggioranza dei quali avevano ricevuto il cappello cardinalizio sotto Pio VII; quelli creati da Leone XII erano dieci ed erano stati nominati membri di *Propaganda*:

- 2 nel 1825 (Morozzo[33] e Bertazzoli[34]);
- 1 nel 1826 (Cappellari, che ne diveniva poi prefetto[35]);
- 2 nel 1828 (Macchi[36] e Giustiniani[37]);

---

33 Giuseppe Morozzo (1758-1842) è nominato tra i cardinali di *Propaganda* con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, li 24 Novembre 1824». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 630r-631v. Biglietto firmato da Della Somaglia. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 430-431; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 669-671.

34 Francesco Bertazzoli (1754-1830) è nominato tra i cardinali componenti di *Propaganda* con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, li 20 Decembre 1824». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 634r-635v. Nomina a firma di Della Somaglia. Nel medesimo biglietto si stabilisce che per i vari incarichi il cardinale Della Somaglia non si occuperà più degli affari da discutere nelle adunanze di *Propaganda* «la quale dovrà perciò affidarsi a ad alcun altro degli E.mi componenti». F. 636r. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 316-317; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 148-150.

35 Alberto Bartolomeo (Mauro) Cappellari [Gregorio XVI] (1765-1846), è nominato Consultore di *Propaganda Fide*, assieme a padre Giuseppe Maria Mazzetti Carmelitano Calzato, con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 29 febbraio 1820». APF, *Cardinali Segretari Consultori, 1669-1830*, vol. 1, f. 387r. Nomina di mano di Consalvi. Successivamente il cardinale Cappellari è nominato fra i «componenti le Sacre Congregazioni del S. Offizio, Propaganda, Correzione dei Libri della Chiesa Orientale, e degli Studi» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 4 Luglio 1826». APF, *Cardinali Segretari Consultori, 1669-1830*, vol. 1, ff. 640r-641v. Nomina di mano di Della Somaglia. Infine diviene «Prefetto della S. Congregazione di Propaganda e sua Stamperia vacata per morte dell'Em.o Consalvi» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 30 giugno 1816». APF, *Cardinali Segretari Consultori, 1669-1830*, vol. 1, ff. 644r-647v. Nomina di mano di Della Somaglia. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 50 e 333-335; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 207-214.

36 Vincenzo Macchi (1770-1860) è nominato fra i «componenti di Propaganda» con biglietto «Dalla Segreteria di Stato 25 Giugno 1827». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 650r-651v. Nomina a firma di Della Somaglia. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 409-410; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 554-556.

37 Giacomo Giustiniani (1769-1843) è nominato tra i cardinali di PF con biglietto

- 5 nel 1829 (Latil[38], Caprano[39], Fransoni[40], Barberini[41] e Bernetti[42] segretario di Stato).

A questi ultimi va aggiunto Zurla, creato cardinale da Pio VII, che poi nel 1824 venne nominato tra i cardinali membri di *Propaganda* da Leone XII[43].

«Dalla Segreteria di Stato, lì 20 Settembre 1827». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 654r-655v, nomina di Della Somaglia. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 393-395; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 425-427.

38 Jean-Baptist-Marie-Anne-Antoine de Latil (1761-1839). Assente il biglietto di nomina in APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 52 ; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 521-523.

39 Pietro Caprano (1759-1834). Assente il biglietto di nomina in APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 335-336; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 215-216.

40 Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856) è nominato tra i cardinali di PF con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, lì 16 Settembre 1828». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 658r-659v e 662r-663v. Biglietto firmato da Bernetti. Fransoni è poi nominato alla Congregazione sugli Affari della Cina ed Indie Orientali con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, lì 20 Aprile 1829». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 674r-675v. Biglietto firmato da Albani. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 384-385; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 368-370.

41 Benedetto Barberini (1788-1863). Assente il biglietto di nomina in APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 309-310; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 115-116.

42 Tommaso Bernetti (1779-1852), segretario di Stato è tra i cardinali di PF con biglietto «Dalla Segreteria di Stato, lì 30 Settembre 1828». APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*, vol. 1, ff. 660r-661v e 664r-665v, biglietti firmati da Bernetti. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 314-316; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 145-148.

43 Giacinto (Placido) Zurla (1769-1834): Assente il biglietto di nomina in APF, SC, *Cardinali, 1669-1830*. «Pio VII nella sua promozione dei 16 Maggio 1823, creò due cardinali, il primo dei quali fu D. Placido Zurla di Crema, nato in Legnano li 2 Aprile 1769; Abate Visitatore dell'Ordine Benedettino Camaldolese; Prefetto degli Studi del Collegio Urbano di Propaganda. Prete Cardinale di S. Croce in Gerusalemme; elevato dal regnante Pontefice Leone XII a Vicario di Roma, Prefetto della Residenza de' Vescovi, e della Visita Ap.lica Straordinaria; Visitatore Aplico

È infine utile osservare anche quali erano i cardinali ponenti, quante ponenze presentarono e di quali ambiti o tematiche si occuparono (in ordine di numero di ponenze presentate):

- De Gregorio: 20 ponenze, mondo greco e Medio Oriente;
- Della Somaglia: 19 ponenze, provviste ecclesiastiche soprattutto per Irlanda e Nord America;
- Pacca: 13 ponenze, controversie (economiche e tra religiosi e secolari);
- Castiglioni: 13 ponenze, Medio Oriente e Stati Uniti d'America;
- Pedicini: 12 ponenze, predominano temi legati ai religiosi;
- Fesch: 11 ponenze, Irlanda e Stati Uniti d'America;
- Cappellari: 11 ponenze, provviste ecclesiastiche varie;
- Riario: 9 ponenze, si privilegia la custodia di Terra Santa;
- Zurla: 6 ponenze, dedicate ai religiosi (Inghilterra e Medio Oriente);
- Bertazzoli: 4 ponenze, contesto greco e Medio Oriente;
- Spina: 4 ponenze, solo tematiche relative ai caldei;
- Ercolani: 3 ponenze, cause varie (testamenti, cause criminali);
- Rivarola: 2 ponenze, matrimonio misto e controversia tra religiosi e parroco in Irlanda;
- Macchi: 1 ponenza, gesuiti e vicari apostolici in Inghilterra.

Da questi dati si evince che nei cardinali ponenti vi era una certa "specializzazione" riguardo alle *nationes* e alle materie e che a *Propaganda* se ne teneva conto al momento dell'assegnazione delle ponenze.

2. La missione dei cappuccini nell'Indostan detta del Tibet nelle ponenze degli Acta (1825-1826)

Con la consapevolezza espressa dal cardinale ponente Carlo Maria Pedicini, ossia che «la vasta popolazione di quel Regno, immersa nell'errore merita al certo di non essere perduta di vista dalla S.C.»,

della Ven. Archita della Ss.ma Annunziata». APF, SC, *Cardinali, 1831-1848*, vol. 2, ff, 43r-44v. Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 52 e 485-487; LeBlanc, *Dictionnaire biographique des Cardinaux du XIXe siècle* cit., pp. 982-985.

alla missione nelle terre dell'Indostan si dedicarono presso *Propaganda Fide* la Congregazione Generale del 20 dicembre 1825 e quella successiva del 30 gennaio 1826 con le rispettive ponenze[44].

a) La I ponenza

Nel frontespizio della prima ponenza si leggeva: «Sacra Congregazione de Propaganda Fide, Ponente l'Emo, e Rmo Sig. Cardinale Carlo Maria Pedicini, *Ristretto con relazione e sommario, Sullo Stato della Missione dei Cappuccini nell'Indostan detta del Thibet, sull'elezione del Vicario Apostolico e sul sistema da darsi a quella Missione*, Decembre, Anno MDCCCXXV»[45].

---

44 La storia della missione fino agli inizi del secolo XIX in: W. Henkel, *Versuche einer Missionsgründung in Tibet. Die Apostoliche Präefektur Tibet 1701-1821*, in J. Metzler (a cura), *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum* cit., II (1700-1815), Herder, Rom-Freiburg-Wien 1973, pp. 962-975. Notizie storiche coeve in Mai, *Statistica delle missioni cattoliche* cit., pp. 211-215. Il Mai colloca la missione dell'Indostan tra quelle dell'India. Relativamente alla struttura delle ponenze: con *Ristretto* si intendeva il rapporto del cardinale ponente; con *Sommario* l'esposizione dei documenti su cui si fonda il rapporto. Il *Rescriptum* o *Decretum* conteneva le decisioni della Congregazione. Cf. Kowalsky, Metzler, *Inventory of the historical archives* cit., p. 139. Si ricorda che la ponenza era stampata; in ognuna vi si trova anche la copia manoscritta del *Rescritto* che veniva inserito nella rispettiva ponenza al momento della rilegatura del volume. Il materiale documentale originale su cui si basava la ponenza confluiva nel rispettivo volume-anno del fondo APF, SOCG.

45 La foliazione è ff. 622r-660v. Nella *Copia* del rescritto della Congregazione Generale non vi sono riportati nomi particolari di cardinali membri presenti. La documentazione alla base della ponenza in APF, SOCG, an. 1825, vol. 936, ff. 238r-328v.
Di seguito si trascrive la struttura della ponenza. *Acta*, an. 1825, vol. 188:
ff. 623r-627v: Presentazione introduttiva del cardinale ponente con *Dubbj* in f. 627v.
ff. 628r-628v: *Copia* del rescritto della Congregazione Generale 20 dicembre 1825.
ff. s.n.: 2 fogli della relazione manoscritta che ricorre negli *Acta* e riporta «Consegnata in Archivio nel 1843» [con annotato «Ex Audientia SS.mi 8 Januarii 1826»].
ff. 629r-636v: Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet.
ff. 637r-648v: Relazione. Della Missione dei Cappuccini nel Tibet, presentata alla Sacra Congregazione de *Propaganda Fide*, a richiesta di Sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Caprano Segretario della suddetta da Fr. Antonino da Lodi Mis-

Il cardinale Pedicini aveva introdotto la tematica sottolineando la drammatica situazione della missione, la carenza di personale missionario, l'intenzione di penetrare nuovamente nel Tibet per evangelizzarne le popolazioni e sottrarle alla *superstizione*, le molteplici e differenti difficoltà occasionate non solo dall'immensità del territorio e dal *gentilismo*, ma anche dai *ministri anglicani*:

> Emi, e Rmi Signori.
> 1. La sconcertata e quasi derelitta Missione dei Cappuccini nella vasta regione dell'Indostan viene sottoposta alla premurosa considerazione delle EE.VV. RRme. Quattro soli Missionarj e tra questi non tutti idonei al laborioso Ministero, che debbono prestare assistenza a più di 5000 fedeli sparse ad immense distanze gli uni dagli altri, le quasi insuperabili difficoltà per abbattere il Gentilesimo in quelle contrade, l'arte e l'astuzia degli Anglicani Ministri per ispargere il

---

sionario Cappuccino reduce della Missione sopraddetta. [Roma 20 ottobre 1825].
ff. 649r-660v: Sommario.
ff. 649r-650v: Numero I. Lettera del defunto Monsignor Zenobio Benucci de' 21 Novembre 1823.
ff. 651r-652r: Numero II. Lettera del Padre Deodato da Fano alla *Sacra Congregazione* de' 28 Novembre 1824.
ff. 652r-652v: Numero III. Biglietto del Reverendissimo Padre Lodovico da Frascati Ministro Generale dei Cappuccini de' 3 Decembre 1825.
ff. 652v-653v: Numero IV. Copia della lettera mandata alla S. Congregazione di Propaganda li 15 Luglio dai PP. Angelo da Caraglio Adeodato da Perugia, e Casimiro da Pontremoli.
f. 653v: Copia di due Punti in cui il fu Vescovo dissuade al P. Angelo d'andare in Europa [Agra 24 maggio 1824].
ff. 653v-654r: Copia dell'ubbidienza di Monsignor Zenobio [Agra 20 giugno 1824].
ff. 654r-655r: Copia dell'attestato di Monsig. Zenobio M. di Firenze Cappuccino Vescovo d'Hermia Vicario Apostolico delle Missioni del Tibet fatto e segnato di sua propria mano nel giorno 21 Giugno 1824 in Agra, due giorni avanti sua morte, in favore del Padre Angelo.
ff. 655r-656v: Numero V. Copia della lettera del Sig. Antonio Reghellini [Sardanah 25 agosto 1824].
f. 656v: Copia dell'attestato del Dottore della malattia di Monsig. Zenobio legalizata dal Giudice [Agra 30 luglio 1824].
ff. 656v-657r: Numero VI. Lettera del P. Deodato da Fano a Monsig. Nunzio Apostolico in Lisbona [Calcutta per Sardanah 28 dicembre1824].
ff. 657v-660v: Numero VII. Lettera del P. Giulio Cesare da Caravaggio all'Eminentissimo Signor Cardinale Zurla in data di 6 Ottobre 1824.

veleno dei loro errori non solo per farsi dei Proseliti dal Gentilesimo, ma ancora per infettare i Cattolici, la poca o niuna speranza di poter speranza di poter penetrare al di là de' più alti gioghi dell'Asia nel Regno del Thibet per cui venne fondata quella Missione, la morte finalmente immatura del zelante Vicario Apostolico Monsig. Zenobio Benucci, son questi i titoli che meritano il più sollecito impegno delle EE. Vostre Rme., onde accorrere con efficaci disposizioni all'ajuto di quella ormai quasi abbandonata porzione della greggia di G.C. ed alla salute di una immensa popolazione che vive immersa nelle tenebre della più vile superstizione» (f. 623r).

La missione dell'Indostan rappresentava una tra le più periferiche e complesse iniziative missionarie di *Propaganda*. Fondata nel 1703 con l'intenzione di evangelizzare le popolazioni dei regni del Tibet[46], era stabilita sulle sponde a nord del fiume Gange in direzione di quelle terre e aveva preso il nome di *Missione del Tibet* perché nel 1707 vi erano entrati i missionari cappuccini[47], rimanendovi fino al 1742. Successivamente i missionari avevano lasciato le postazioni esistenti nel regno di *Nepaul* e si erano occupati delle popolazioni stanziate sulle rive del Gange, in maggioranza soggette alla Compagnia Inglese delle Indie.

46 Nel testo *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* incluso nella ponenza si legge: «Trentatré Millioni di uomini abitatori di una vasta regione nel centro dell'Asia, e perciò quasi sconosciuti in Europa, i quali si mostravano sopra modo anziosi di udire i Predicatori Evangelici, e che nel mezzo della più ridicola, ed empia superstizione conservavano chiari vestigj delle rivelate Cristiane Verità predicate già da antichi tempi, ed abbracciate dai loro Maggiori: tale fu la descrizione della Popolazione, e dei costumi dei Regni del Tibet proposta alla S. Congregazione circa il 1703 dal P. Francesco Maria di Tours Cappuccino già Missionario in Surate. Eccitò questa relazione lo zelo del Supremo Pastore della Chiesa, e di questa Sagra Congregazione e gl'indusse ad eriggere nel 1703 una nuova Missione di Cappuccini Italiani alla sponda sinistra del Gange verso i Regni del Tibet» (f. 629r).

47 In *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* si legge inoltre: «Per realizzare l'opera i Missionari poterono disporre di *stazioni* sia lungo il viaggio, come Chandenagor Colonia Francese, che nei territori loro assegnati come la *residenza* di Patnà capitale del Regno di Bear alla destra del Gange e altre alla sinistra del Gange più verso il Tibet. Tutte queste Residenze e Regni sono situate nel Indostan ossia nell'antico Impero del Mogol ora quasi distrutto, e interamente conquistato dalla Compagnia Britannica delle Indie» (f. 630r).

Verso la fine del secolo per riorganizzare la missione *Propaganda* aveva istituito il vicariato apostolico del Tibet (16 aprile 1787[48]) e stabilito l'erezione di un seminario di missione in uno dei conventi presenti nelle Marche (Stato Pontificio). Mentre nel caso del seminario, da istituirsi nel convento di Ancona, la disposizione non si era realizzata, quella relativa al vicariato aveva trovato adempimento dopo la Rivoluzione francese e il periodo napoleonico, quando nel 1820 veniva eletto come vicario apostolico il padre Zenobio Benucci da Firenze, ex prefetto della missione nel Congo, col titolo di vescovo di Hermia. Padre Zenobio, giunto a Calcutta l'8 agosto 1823, moriva ad Agra il 24 giugno 1824. La causa della sua prematura morte era stata attribuita da alcuni «alla violenza di qualche veleno somministratogli furtivamente nei cibi per parte dell'Ex-Prefetto P. Angelo da Caraglio [...] giova sperare – affermava Pedicini – non [sia] che una voce calunniosa» (f. 623v). Da Chandernagor padre Zenobio aveva inviato a *Propaganda* una relazione sulla situazione del suo vicariato il 21 novembre 1823. A distanza di un anno, il 28 novembre 1824 da Calcutta, il padre Deodato da Fano ne comunicava l'avvenuta morte a *Propaganda*. A tale notizia faceva seguito una lettera di padre Antonino da Lodi che da Luknow, capitale del regno di Auhd, tributario della citata Compagnia indo-britannica, informava *Propaganda* del suo imminente viaggio in Italia per perorare la causa «dell'afflitta e desolata missione» tibetana (f. 623v); giunto a Roma consegnava a *Propaganda* una *Memoria* sullo stato della missione, sottoponendo alla Congregazione parecchi «dubbj» riguardanti anche le feste, i digiuni, l'amministrazione dei sacramenti, le usure. Mentre la *Memoria* datata 13 Settembre 1825 veniva sottoposta all'esame di padre Vincenzo Garofali, abate generale dei Canonici regolari del santissimo

48 Ancora in *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* si trovano anche alcune osservazioni relative ai problemi esistenti nel 1787 circa i limiti di giurisdizione tra i Cappuccini dell'Indostan o Tibet e i Carmelitani scalzi del Mogol, col loro vicario apostolico, che portarono *Propaganda* a decidere di nominare un vicario apostolico cappuccino per l'Indostan: «Al di là del Gange verso il Tibet niuna disputa può insorgere essendo tutto quel vasto Paese stato sempre, e fino da principio di Giurisdizione delle Missione del Tibet» (f. 631r).

Salvatore lateranensi e consultore di *Propaganda*[49], la Congregazione aveva deciso di occuparsi della riorganizzazione della missione, e a questo scopo il 20 settembre 1825 sottoponeva al missionario vari quesiti. Le più dettagliate informazioni ricavate dalla *Relazione* di padre Antonino del 20 ottobre 1825 venivano poi presentate ai cardinali nella ponenza della Congregazione Generale del 20 dicembre 1825.

Nella prima parte della sua *Relazione* padre Antonino rispondeva ai vari interrogativi sullo stato della missione, mentre nella seconda parte presentava la personalità di padre Angelo da Caraglio e successivamente ciò che era possibile ipotizzare riguardo ai motivi della morte di padre Zenobio da Firenze, apportando quanto stabilito da due medici inglesi che avevano eseguito la *sezione* del cadavere del Vicario apostolico.

La *Relazione* iniziava dunque ragguagliando *Propaganda* riguardo alla descrizione geografica della missione; essa nel 1825 possedeva nove *ospizj* colle relative dipendenze e, sebbene denominata *del Tibet*, non aveva postazioni in quella regione. Nella enumerazione dei luoghi di missione padre Antonino accennava anche ai *posti* del regno di *Nepaul* che erano stati abbandonati, ovverosia Katmandù, Patan e Batgaon, a causa della *crudeltà di quel Governo*; sebbene i missionari cappuccini con i fedeli cristiani avessero dovuto ritirarsi nel villaggio di Ciuhurì, sotto il governo inglese, continuava però a sussistere la speranza di riaprire quella missione mediante l'appoggio del funzionario della Compagnia britannica che risiedeva a Katmandù, ma ciò avrebbe dovuto passare dagli *ufficj* di *Propaganda* presso la *Regia Corte Britannica*. In tal modo si sarebbe potuto inviare un missionario accompagnato da qualche cristiano nepalese «ed aprirsi la strada ad introdurre la luce Evangelica presso quella vasta popolazione» (f. 624v). L'idea di rientrare nel Tibet era proposta dallo stesso padre Antonino da Lodi, il quale vedeva nella presenza in Nepal di alcuni *Lamà Tibetani* l'occasione per i missionari cappuccini di imparare la loro lingua e quindi introdursi di nuovo nel regno tibetano[50]. Stando

49 Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 54.

50 In *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* si osservava: «I nostri Missionarj poco tempo ebbero per convertirli, due

alla ponenza le riflessioni di Pedicini consideravano più livelli, essendo egli convinto che «la vasta popolazione di quel Regno, immersa nell'errore merita al certo di non essere perduta di vista dalla S.C., un principio di Cristianesimo colà forse introdotto dai Nestoriani, e deformato dalle ridicole superstizioni del Lamismo fanno sperare anche più facile l'accesso alle Cattoliche verità[51]» (f. 624v).

Relativamente al centro della missione, al numero dei missionari e ai mezzi di sussistenza presentati nella relazione, il cardinal ponente suggeriva che fosse il futuro vicario apostolico a fissarli secondo quanto avrebbe ritenuto più opportuno per la missione. Il numero del personale missionario nella storia del vicariato non aveva superato le venti unità e nel 1825 si contavano solamente quattro missionari; nel caso di invio di altri soggetti non sarebbero poi stati sufficienti i mezzi per quell'indispensabile sussistenza che garantiva la dignità dei missionari e con essa la stima del messaggio evangelico presso il *Gentilismo*. Infatti secondo il ponente i gentili «non venerano e non stimano che l'apparenza; un missionario che vivesse di pura elemosina sarebbe per essi un abjetta persona cacciata nell'Indie dalla miseria, e perciò indegna di essere per verun modo ascoltata» (f. 624v). A ciò si doveva poi aggiungere «l'estrema povertà di quasi tutti i Cattolici, dei quali specialmente gl'Indigeni come membri espulsi dalle loro *case* o tribù vengono alla Religione bisognosi di tutto» (f. 625r). Dalla relazione di padre Antonino, nonché da quella precedente del defunto padre Zenobio e da altre informazioni contenute nella ponenza, si evidenziava che la missione dell'Indostan era molto povera e che la situazione sarebbe peggiorata se si fosse confermata la notizia che la Compagnia

---

anni dovettero stentare per apprendere i Rudimenti di quella Lingua [il tibetano], che non è, che un dialetto cinese: perciò non è meraviglia, se non giunsero ad effettuare la conversione di quei Popoli» (ff. 633r-633v).

51 Nelle *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* preparate presso *Propaganda* vi erano indicate le verità cristiane fondamentali che si credevano conservate presso le genti tibetane e che facevano ben sperare: «Ad onta però di tutto questo è innegabile la disposizione dei Tibetani a ricevere il Vangelo. Questa S. Congregazione ha esaminato con attenzione sulla relazione dei Missionarj la credenza di quei Popoli infelici; ed ha trovato, che impropriamente si chiamano Idolatri. Credono essi un Dio in tre Persone Divine, e che la seconda Persona si è fatta Uomo» (f. 633r).

inglese intendeva escludere dai suoi possedimenti nell'Indostan ogni individuo che non fosse suddito della Gran Bretagna. Una possibile forma di stabile sussistenza poteva essere quella occasionata dalla cessione agli inglesi dei poderi della Missione in cambio di una pensione, ma ciò doveva essere valutato caso per caso. Riguardo al numero dei fedeli, quasi tutti indigenti, e alla qualità della vita cristiana da essi condotta in quella missione, il cardinal ponente da un lato deplorava il fatto che in «una regione delle più popolate del Globo» (f. 625v) il numero dei cristiani fosse esiguo e si componesse di cinquemila fedeli, di cui tremila indigeni convertiti, e dall'altro segnalava che essi si dedicavano a ogni tipo di vizi, erano poco zelanti e, sempre secondo le informazioni ricevute, la fede in loro forse non era ancora divenuta convinzione personale.

Il cardinal Pedicini passava poi a illustrare i mezzi che avrebbero potuto adottarsi per la diffusione della fede e, se il primo mezzo era la preghiera, subito dopo si trattava di inviare un numero sufficiente di missionari il che rappresentava un problema di non facile soluzione, visto che i Cappuccini come anche altri ordini religiosi soffrivano di mancanza di missionari. Per dare concreta risposta alla mancanza di missionari padre Antonino progettava di erigere un seminario per poter accogliere i figli degli europei che vivevano nella vicina missione in Bengala e che desideravano dedicarsi alla vita ecclesiastica, evitando in tal modo il loro ritorno in Europa per la relativa formazione. Il cardinal ponente condivideva l'idea ma non ometteva di presentare le differenti difficoltà di un tale progetto: difficoltà di reperire i fondi necessari sia per la fondazione che per il successivo mantenimento del seminario; difficoltà di trovare un corpo docente preparato nelle materie fondamentali per formare i sacerdoti che si sarebbero poi dovuti misurare con infedeli, maomettani e protestanti[52].

Padre Antonino aspirava inoltre ad aprire delle scuole elementari dove poter insegnare a leggere e scrivere nelle lingue locali *nagrì* e *farsì* per poi introdurre le prime nozioni del cristianesimo (progetto

52 Nella ponenza in *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* si affermava: «Consci gli Eretici della propensione dei Tibetani ad abbracciare le Cristiane verità hanno tentato in ogni tempo di penetrare, e d'introdurre i loro Ministri in quelle contrade, ed anche recentemente hanno ciò fatto» (f. 633v); «non mancano specialmente dei Ministri Anglicani o Anabattisti ed i Maomettani che si mostrano pronti a dar loro ricovero»: (f. 625v).

paragonato nella ponenza a quanto usavano fare i protestanti) e favorire la creazione da parte di qualche missionario di un circolo dove «intervenire potesse chiunque desiderasse discutere in materia di religione» (f. 626r)[53].

Da tutto ciò il cardinale Pedicini concludeva che la missione aveva necessità di una «sollecita elezione di un Vicario Apostolico che rivestito di ampiezza di autorità possa in qualche maniera risarcire i mali di quella Cristianità, togliere le dissensioni di quei Missionarj, e provvedere senza contrasto al regolamento più ordinato di quella Missione» (f. 626r)[54]. A tal proposito il ministro generale dell'ordine

53 Nelle *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* riguardo alla dimensione culturale e all'importanza dei libri si affermava: «Aggiungeremo finalmente, che di libri sono stati spesso provisti da questa Sagra Cong. i Missionarj del Tibet; ma per provedere di una piccola Libreria pochi Ospizj sul Gange vedono bene l'EE. VV., che non è necessario mettere a contribuzione le Biblioteche di Roma, come suggerisce il P. Antonino. Rapporto poi ai Circoli, ed alle dispute, che crede egli [P. Antonino] necessarie alla conversione degli Indiani altre volte ha creduto anche più utile questa S. Cong. e per gl'Indiani, e per i Tibetani, quando a loro principalmente diriggevansi i Missionarj, di far imprimere in lingua vernacola libri approvati prima dalla S. Cong. e colà divolgarli. Eransi perciò date più volte machine ai Missionarj per imprimere agevolmente dei libri in quei luoghi. Inoltre mille Istruzioni ha ordinato questa S. Cong. per i Prefetti, e per i Missionarj del Tibet, le quali potranno, se piacerà all'EE.VV. di nuovo compilarsi per il nuovo Superiore, che si degneranno di assegnare alla Missione del Gange» (ff. 636r-636v).

54 Nella ponenza in *Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet* si sottolineava questa urgenza: «Deve aggiungersi che in molte occasioni, e per grande spazio di tempo si è dubitato da questa S.C. se dovesse continuarsi o no la Missione del Tibet. [...] Sul Gange i Cappuccini come la funesta esperienza lo insegna si pervertano facilmente, danno grave scandalo e contrastano quasi sempre falloro, cosicché non ha questa Sagra Cong. una più disordinata Missione; di più convertono pochissimi Indigeni, e questi non sono che il rifiuto delle loro Caste o Tribù; i quali sogliono essere soggetti poco di buono, e non si convertono che per umani fini, così riguardo a questi si sono sempre espressi gli antichi Prefetti, e Missionarj, checchè nella sua relazione ne dica il P. Antonino. L'unico, o almeno principale frutto, che ricavano i Cappuccini sul Gange si riduce al Battesimo, che apprestano a moltissimi fanciulli moribondi [...]. Inoltre Mercanti, e Soldati Europei della Compagnia Inglese delle Indie, molti dei quali sono Cattolici, otterranno certamente dall'esimia Carità dell'Eminenze Vostre di non essere abbandonati alla perversione, che Ministri Eretici, e Settarj non mancano di apprestar loro» (f. 631v).

dei Cappuccini, padre Ludovico da Frascati con biglietto del 3 dicembre 1825 aveva espresso a *Propaganda* il proprio parere favorevole riguardo alla nomina a vicario apostolico di padre Antonino da Lodi. A quest'ultimo non mancavano infatti i requisiti e le doti richieste, e conosceva gli usi e la lingua del luogo in virtù dei diciotto anni di lavoro in quella missione. A sfavore della nomina di padre Antonino vi era il parere di padre Angelo da Caraglio.

Ulteriore elemento di riflessione proposto dal cardinale ponente era quello concernente la condotta del padre Angelo da Caraglio e l'accusa a suo carico, quella cioè di aver causato la morte del vicario apostolico. I superiori religiosi avevano scritto a padre Angelo di rientrare nella sua provincia religiosa in Italia ma, stando a quanto affermavano i suoi difensori, il medesimo vicario apostolico aveva considerato improponibile che padre Angelo di settant'anni potesse intraprendere un tale viaggio, sebbene gli avesse concesso il benestare poco prima di morire. Inoltre i difensori asserivano che padre Angelo, dopo la morte di padre Zenobio, avesse trovato tra le sue cose una lettera lasciata dal defunto vicario che giustificava l'operato del padre Angelo. Giunta però la notizia della morte di padre Zenobio, vari soggetti avevano affermato essere comune l'opinione secondo la quale di quella morte era colpevole padre Angelo. Interrogato su tutto ciò, padre Antonino affermava che «sembra non potersene in alcun modo provare la verità. Le ingiurie proferite dal P. Angelo contro la memoria del defonto Vescovo possono aver dato luogo alla voce sparsa contro di lui, ma per quanto stravagante voglia dirsi il suo modo di operare, non potrà al certo presumersi reo di un attentato il più orribile un Missionario di età avanzata che in tutta la sua condotta non ha dato mai verun saggio d'irreligione, o di provata empietà» (ff. 626v-627r).

Conclusa la presentazione da parte del cardinale ponente, ai cardinali membri di *Propaganda* spettava dunque pronunciarsi su vari temi riassunti in nove *Dubbj*:

DUBBJ:

1. Se debbasi procedere all'elezione di un Vicario Apostolico nella Missione dell'Indostan, e nella persona di chi, num. 15 [ci si riferisce ai numeri dei paragrafi della ponenza].

2. Quatenus *Affirmative*, come provvedere alla di lui sussistenza, num. 9, 10, 11.
3. Come provvedere alla sussistenza dei Missionarj, e come ottenere che ve ne siano in maggior numero, num. 9, 10, 11.
4. Se debbasi porre in opera qualche mezzo e quale per rivendicare alla Missione i Legati perduti in Chandernagor ed il capitale una volta esistente in Manilla, num. 10.
5. Se debbasi accordare al Missionario di Bettia quando ne farà istanza la vendita, o cessione dei campi di Bettia, e Ciuhuri, num. 12.
6. Se e quali mezzi debbano tentarsi per ottenere ai Missionarj l'ingresso nel Nepaul, num. 7.
7. Se e qual via debba tenersi per istabilire di nuovo la Missione nel Thibet, num. 8.
8. Se i progetti fatti nella relazione dell'erezione del Seminario, dell'apertura delle Scuole; e del Circolo di discussione debbano approvarsi, e *quatenus affirmative*, quale disposizione prendere per venirne all'esecuzione, num. 14.
9. Quali misure debbano prendersi sulla persona del P. Angelo da Caraglio, num. 16.» (f. 627v).

Ai quesiti posti nella Congregazione Generale del 20 dicembre 1825 si diede risposta stabilendo quanto di seguito si riassume: al num. 1 si dava risposta *Affirmative*, ovverosia si decideva di eleggere un vicario apostolico con titolo e carattere episcopale per la missione tibetana nella persona del padre Antonino da Lodi; al num. 2 si stabiliva una somma annua di trecento scudi; al num. 3 il tema della sussistenza era lasciato al segretario di *Propaganda* e al nuovo vicario, quello del personale missionario era da discutere tra il segretario di *Propaganda* e il generale dei Cappuccini; per il num. 4 la risposta era rimandata e si doveva ricorrere a monsignor Poynter in India; al num. 5 si rispondeva *Negative*; anche per i num. 6 e 7 si rimandavano le risposte; al num. 8 si era accolto il progetto di erezione delle scuole, si era rifiutato quello relativo ai circoli di discussione religiosa e infine si rimetteva alla prudenza del nuovo vicario il tema del seminario; al num. 9 si stabiliva che padre Angelo da Caraglio doveva obbedire a quanto aveva disposto il defunto vicario apostolico.

Alla fine delle decisioni si annotava: «Ita est. Carolus M.a Card.lis Pedicinus Relator». Scritto da altra mano si era poi aggiunto «Vedi appresso la relazione al Papa» e alla fine di quest'ultima si riportava la conferma data da Leone XII alle decisioni dei cardinali di *Propaganda Ex Audientia SS.mi 8 Ianuarii 1826* (ff. s.n.).

b) La II ponenza

Nel frontespizio della seconda ponenza si leggeva: «Sacra Congregazione de Propaganda Fide, Ponente l'Emo, e Rmo Sig. Cardinale Carlo Maria Pedicini, *Quesiti diversi. Proposti dal nuovo Vicario Apostolico del Tibet con Voto relativo ai medesimi*, Gennaro, Anno MDCCCXXVI»[55].

L'ampiezza della ponenza discussa nella Congregazione Generale del 30 gennaio 1826 era più ridotta della precedente. Il medesimo ponente cardinale Pedicini avvertiva i cardinali che rimanevano «altri dubbj proposti da quel Missionario [padre Antonino da Lodi] nella prima *Memoria*, che presentò alla S. Congregazione colla data 13 settembre 1825. [Tali *dubbj* riguardavano] le feste, i digiuni, l'Amministrazione dei Sagramenti, le usere, &» (f. 15r); anche questi temi meritavano una attenta discussione, insieme al voto del consultore padre Vincenzo Garofali. Costui si era soffermato anche sui progetti del seminario e delle scuole cattoliche, sebbene i cardinali si erano già espressi il 20 dicembre 1825.

55 La foliazione è ff. 14r-32r. Nella *Copia* del rescritto della Congregazione Generale non vi sono riportati nomi particolari di cardinali membri presenti. La documentazione alla base della ponenza in APF, SOCG, an. 1826, vol. 937, ff. 17r-50v. Di seguito si trascrive la struttura della ponenza. *Acta*, an. 1826, vol. 189:
ff. 15r-16r: ripresa del tema con *Dubbj* in ff. 15v-16r.
ff. 18r (si compone di 2 fogli in tre facciate s.n.): *Copia* di quanto stabilito in Congregazione Generale 30 gennaio 1826.
ff. 19r-23r: *Memoria*. Che agli Em.i, e R.mi Signori Cardinali della S. Congregazione di Propaganda Fide umilia Fr. Antonino da Lodi Missionario Cappuccino reduce dalla Missione del Tibet [Roma, convento dei cappuccini, 13 settembre 1825].
ff. 15r-27v: Voto del R.mo P. Abb. D. Vincenzo Garofali Superiore Generale dei Can. Reg. del SS.mo Salvatore Lateranensi Consultore della S.C. di P.F. [s.d.].
ff. 29r-32r: Note di Archivio. Ad alcuni quesiti fatti alla S.C. dal P. Antonino da Lodi.

DUBBJ:

1. Se nulla debba aggiungersi alla risposta già data nella ultima Congregazione Generale riguardo al progetto di erezione di un Seminario, e delle Scuole Cattoliche nell'Indostan. Mem. e Voto Art. I ed 8.
2. Se ottenuta l'erezione del Seminario debbasi accordare agli Alunni di quello di potersi ordinare a titolo di Missione. Art. 1.
3. Qual provvedimento dovrà prendersi, onde non resti la Missione dell'Indostan priva di Superiore quando venga a morire il Vicario Apostolico. Art. 2.
4. Se debbasi accordare ai Cattolici dell'Indostan qualche diminuzione di Feste di precetto, e digiuni, e se debba loro prescriversi di conformarsi su questi articoli al presente uso Romano. Art. 4 e 5.
5. Quali facoltà in vista delle cose esposte nella Memoria dovranno accordarsi al vicario Apostolico per rapporto ai Matrimonj tra persone di diversa comunione. Art. 6.
6. Qual istruzione dovrà darsi a quei Missionarj sul dubbio della validità del Battesimo conferito dai Protestanti. Art. 7.
7. Se in vista delle cose esposte all'articolo 3 possono i Missionarj ammettere ai Sagramenti i figli dei Cattolici che frequentano le scuole dei Protestanti, e i Genitori che ve li mandano. Art. 8.
8. Quale istruzione deve darsi al Vicario Apostolico sull'interesse che si percepisce dai Cattolici del denaro depositato presso i negozianti dell'Indostan mancando i titoli necessarj. Art. 9. f. 16r
9. Quali misure debbansi adottare per rimuovere i Cattolici dalla lettura delle Bibbie volgari che si spacciano dai Protestanti. Art. 10.
10. Se possa permettersi al Vicario Apostolico di stampare in Calcutta la Bibbia volgare Indostana, il Messale, il Breviario e gli altri libri di pietà, e *quatenus affirmative*, con quali condizioni. Art. 10.
11. Quali disposizioni debbano prendersi sugli Effetti del defonto Monsig. Benucci Vicario Apostolico che si ritengono dal P. Angelo da Caraglio. Art. 11» (f. 15v).

Le risposte date nella Congregazione Generale del 30 gennaio 1826 furono le seguenti:

Ad primum: si decise che si doveva incorporare il voto del consultore;
Ad secundum: si diede risposta affermativa;

Ad tertium: il nuovo Vicario doveva seguire quanto stabilito da Benedetto XIV nella Costituzione *Quam ex sublimis*;
Ad quartum: si stabiliva di seguire la prassi romana e quanto stabilito dal pontefice;
Ad quintum: si doveva chiedere al pontefice le facoltà straordinarie per il nuovo vicario secondo quanto concesso ai suoi predecessori;
Ad sextum: si dava istruzione secondo il voto del consultore;
Ad septimum: si rimandava al voto del consultore;
Ad octavum: il vicario apostolico doveva agire secondo le norme di Benedetto XIV e quelle emanate da *Propaganda*;
Ad nonum: insieme ai più recenti testi magisteriali si doveva comunicare al vicario apostolico anche i decreti contrari alle versioni della Sacra Scrittura pubblicate dalla Società Biblica;
Ad decimum: *Negative* circa la Bibbia volgare indostana, il messale, il breviario; rispetto ai libri di pietà si dovevano seguire decreti della Congregazione;
Ad undecimum: il padre Angelo da Caraglio doveva consegnare gli effetti di monsignor Zenobio Benucci al nuovo vicario apostolico, e questi conservarli per la missione a lui affidata.

La risoluzione (*Rescritto*) si concludeva con le seguenti parole: «Ita est. Carolus Maria Cardinalis Pedicinus Relator» (f. 18r), e non conteneva riferimenti a una ulteriore conferma del pontefice, che aveva peraltro già espresso il suo assenso alle risoluzioni sulle tematiche fondamentali stabilite nelle Congregazioni Generali di *Propaganda Fide* per la riorganizzazione e lo sviluppo della missione nell'Indostan.

Conclusioni

L'esposizione fin qui condotta e relativa ai sette volumi del fondo archivistico *Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide* ha permesso di acquisire le notizie generali delle tematiche contenute nelle ponenze che furono oggetto di studio, di discussione e di decisione dei cardinali membri della Sacra Congregazione *de Propaganda Fide* riuniti nelle mensili Congregazioni Generali. Inoltre, sebbene l'attività di governo missionario svolta da *Propaganda* sotto il pontificato di papa Leone XII meriti uno studio approfondito e articolato che

supera gli obiettivi del presente articolo, durante la ricerca si è stilato un *Indice* in ordine cronologico delle ponenze degli *Acta* appartenenti al pontificato di Leone XII che ha colmato un vuoto e che verrà prossimamente depositato presso l'APF, a disposizione degli studiosi[56].

Le tematiche delle 127 ponenze considerate hanno mostrato che al centro del lavoro di governo missionario della Congregazione romana vi erano le *nationes* (i popoli) e i territori da essa dipendenti. In tal senso al primo posto figuravano quelle che per geografia e per prassi la congregazione assegnava al contesto europeo (il 52% delle tematiche trattate); in secondo luogo vi erano quelle di area asiatica (26%), seguite da quelle del Nord America (19%) che in certo qual modo rappresentavano la novità, perché segnalavano lo sviluppo della Chiesa negli Stati Uniti d'America e nel Canada[57]. Nel più alto momento decisionale della Congregazione erano invece pressoché assenti il continente africano e il Centro e Sud America (eccetto il Nord, le coste marittime e certe regioni ad esse collegate, il primo era ancora sconosciuto, mentre sull'America centrale e meridionale influivano i moti ancora in atto per ottenere l'indipendenza dal dominio spagnolo e i patronati reali di Spagna e Portogallo poi divenuti patronati Nazionali), nonché l'Oceania (solo due decenni prima, nel 1805, si era inaugurata la prima spedizione di missionari cattolici con i padri di Picpus).

Riguardo agli attori presenti alle riunioni mensili di *Propaganda*, ovverosia il gruppo dei cardinali membri di *Propaganda*, questo, ricostituito dal predecessore Pio VII, era numericamente consistente e stabile, e mostrava di includere personalità che avevano sviluppato specifiche competenze relative a determinate tematiche o contesti, come è emerso dalle stesse ponenze.

---

56 Tale *Indice* si aggiunge a quello esistente nella sala di consultazione dell'APF dal titolo *Indice delle ponenze della S.C. di P. Fide* e strutturato per ordine geografico dal 1817 al 1840. Ad oggi gli altri volumi *Indice* degli *Acta* compilati in ordine cronologico iniziano dall'anno 1830, vol. 193, e giungono fino al pontificato di Pio XI incluso.

57 Si veda al riguardo L. Codignola, *Leo XII and North America (1818-1829)*, in *Le relazioni internazionali* cit., pp. 195-229.

Dal punto di vista del governo centrale la Congregazione appariva quindi solidamente stabilita, seppur per metà del pontificato leonino, fino alla nomina del cardinale Cappellari a prefetto, la conduzione dipendesse dal segretario di Stato (cardinale Della Somaglia), nominato pro-prefetto di *Propaganda*.

I missionari e i popoli presso i quali si erano stabilite le missioni cattoliche, con il loro dinamismo, le loro problematiche e le esigenze dell'evangelizzazione che caratterizzavano i differenti contesti, interpellavano costantemente *Propaganda*, come nel caso della missione situata a nord del fiume Gange, nell'Indostan e impropriamente detta *Tibetana*. Dall'esame delle due ponenze di fine 1825 e inizio 1826 che prendevano in esame quella missione emerge un significativo elemento di metodo del lavoro svolto nelle Congregazioni Generali e connesso allo scopo perseguito da *Propaganda Fide* (l'obbedienza al mandato missionario di Cristo per la *salus animarum*), ovverosia l'elemento della *memoria* conservata nei documenti d'archivio e che allo stesso tempo era memoria *ecclesiale* ed *ecclesiastica*. Esempio di tutto ciò sono, in generale, le medesime ponenze che permettevano ai cardinali di svolgere il loro compito e, in particolare, le *Note di Archivio*, come quella prodotta all'interno della Congregazione *Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet*. Una memoria che giunge fino al presente della vita e della fede di popoli presso i quali le antiche missioni sono divenute chiese particolari ed è condizione di possibilità dello stesso lavoro di ricerca storica.

Vi sono poi vari elementi che meritano attenzione e possono aprire delle successive piste di approfondimento. Per esempio relativamente ai cardinali membri di *Propaganda* si potrebbe approfondire il tema della loro "specializzazione", ampliando la ricerca su tutto il periodo di permanenza presso la Congregazione e in rapporto ad altri incarichi da essi svolti (in questo senso gli studi prosopografici esistenti e futuri risultano importanti).

Rispetto allo sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica dipendente da *Propaganda Fide*, per esempio mediante l'erezione di vicariati apostolici e la nomina dei rispettivi vicari, oltre agli *Acta* anche la ricerca sui volumi 304-310 del fondo *Lettere e Decreti della Sag.a Congr. e Biglietti di Mons. Segretario* relativi agli anni 1823-1829 permetterebbe di avere una visione più ampia della genesi e dell'andamento

che andrebbe adeguatamente collocato all'interno del contesto politico caratterizzato dall'espansione delle potenze europee (il governo britannico nel caso dell'Indostan).

Riguardo all'evangelizzazione e al rapporto con le altre religioni (il *Gentilismo*, come detto nel caso dell'Indostan e del Tibet), potrebbe essere interessante verificare se in altre missioni o contesti missionari da parte dei missionari cattolici ci furono iniziative analoghe a quella suggerita da padre Antonino da Lodi – ovvero il *circolo* per discutere di temi religiosi – e, in caso affermativo, quali Ordini religiosi ne erano interessati, come si realizzavano gli incontri e che effetti producevano. Nel caso di padre Antonino la Congregazione rispose negativamente alla sua proposta non a causa di una posizione previamente ostile ma perché, stando a quanto affermato nella documentazione, oltre alla mancanza di personale, tra i sacerdoti missionari non vi era chi fosse culturalmente preparato per sostenere le discussioni con i rappresentanti del *Lamismo* e si temeva inoltre che i *Ministri Eretici e Settarj* (anglicani e anabattisti appoggiati da maomettani) avrebbero approfittato di quelle riunioni per poi in qualche modo sostituirsi ai pochi missionari cattolici; forse in condizioni diverse la risposta della Congregazione avrebbe potuto essere differente.

In un'ottica teologica e missiologica destano interesse le note redatte presso *Propaganda* riguardo la fede nella Trinità e nell'incarnazione del Verbo attribuita alle popolazioni del Tibet e si potrebbe approfondire la conoscenza delle ragioni che, desunte dai documenti archivistici, conducevano ad affermare che «[…] è innegabile la disposizione dei Tibetani a ricevere il Vangelo. Questa S. Congregazione ha esaminato con attenzione sulla relazione dei Missionarj la credenza di quei Popoli infelici; ed ha trovato, che impropriamente si chiamano Idolatri. Credono essi un Dio in tre Persone Divine, e che la seconda Persona si è fatta Uomo. I nostri Missionarj poco tempo ebbero per convertirli…» (*Note di Archivio. Sulla Missione dei Cappuccini al Gange chiamata Missione del Tibet*, ff. 633r-633v).

Resta infine accertato che, riavviata dal predecessore Pio VII dopo le difficoltà dovute alla Rivoluzione francese e all'Impero napoleonico, l'attività di *Propaganda Fide* sotto il pontificato di Leone XII andava consolidandosi nel servizio alle missioni e al *pastorale officium* del

Successore di Pietro, sebbene solo a partire dalla rinascita missionaria dei decenni successivi avrebbe progressivamente raggiunto tutti i continenti e tutte le *nationes* esistenti sotto il cielo.

ABSTRACT
This article is the first result of a research on the activity of the Congregation of *Propaganda Fide* during the pontificate of Leo XII (1823-1829) that was conducted on the volumes of the Acta collection kept in the Historical Archive of the Congregation for the Evangelization of Peoples or *de Propaganda Fide*. In addition to the "statistical" data of *Propaganda* activity, the article examines the state of the Capuchin mission in Indostan, also known as the mission of Tibet, and in its conclusions reflects on possible lines of research.

Keywords: Leo XII, Congregation of *Propaganda Fide*, Historical Archive of *Propaganda Fide* Apostolic Vicariate of Indostan or Tibet.

Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires: nouveaux horizons, nouveaux défis[1]

Anna Barańska

Vers la fin du pontificat de Pie VII, la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (=AAEESS), créée en 1814 comme organe consultatif du pape pour résoudre les problèmes politico-ecclésiastiques, se trouve en état de crise. Le cardinal Ercole Consalvi, secrétaire d'État, réduit alors son rôle. Dans les négociations avec les gouvernements, il a recours, soit aux congrégations particulières créées *ad hoc*, soit à Mgr Raffaele Mazio, son collaborateur de confiance[2]. En 1820, l'AAEESS ne se réunit qu'une seule fois, en 1821 – deux fois, en 1822 – une fois et en 1823 - une fois[3]. Après l'élection de Léon XII, un autre collaborateur de Consalvi, Mgr Francesco Capaccini, prépare un projet de réforme administrative selon lequel l'AAEESS, considérée comme incompatible avec la congrégation d'État instituée par le nouveau pape, devrait être supprimée et ses compétences transférées à la Secrétairerie d'État. Finalement ce projet ne sera pas réalisé[4].

Pendant les premiers mois de son pontificat, Léon XII n'a pas recours à l'AAEESS, continuant la pratique de Consalvi de convoquer

1 La présente étude fait partie du projet de recherches du Centre National des Sciences en Pologne (Narodowe Centrum Nauki, Polska) n. 2015/19/B/HS3/02147.

2 Cf. L. Pásztor, *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850*, "Archivum Historiae Pontificiae" VI, 1968, pp. 238-241.

3 D'après les matériaux conservés à la Segreteria di Stato, sezione per i rapporti con gli Stati, Archivio Storico (SdS Archivio Storico désormais), la série AAEESS, rapporti delle sessioni.

4 Pásztor, *La Congregazione* cit., pp. 246-247; Idem, *La Segreteria di Stato ed il suo archivio 1814-1833*, vol. 1, Anton Hiersemann, Stuttgart 1984, pp. 117-121.

des congrégations particulières. Le pape tombe gravement malade en décembre 1823 et s'ensuit une longue convalescence ; ce qui ne permet pas des changements organisationnels. La situation change en mai 1824, lorsque Léon XII se décide à ressusciter la Congrégation expirante et à renouveler sa composition.

En avril 1824, l'AAEESS compte nominalement quatre membres. De fait, il n'y en a que deux : les cardinaux Giulio Maria Della Somaglia (secrétaire d'État) et Bartolomeo Pacca[5]. Le 12 mai, le pape leur adjoint trois autres cardinaux : Francesco Saverio Castiglioni, Emanuele De Gregorio et Placido Zurla[6]. Les effectifs de l'AAEESS ne sont pas modifiés jusqu'au milieu de l'année 1826. Le 4 juillet 1826, le cardinal Ludovico Micara, général des capucins et ancien ami du cardinal della Genga, entre dans la Congrégation, puis c'est le tour de Mauro Cappellari[7] au début de 1827. Le huitième membre sera d'office le cardinal Tommaso Bernetti, nommé secrétaire d'État le 17 juin 1828. Ainsi, à la fin du pontificat de Léon XII, l'AAEESS compte le même nombre de cardinaux qu'elle avait au moment de sa création.

La composition de la Congrégation paraît prestigieuse. Si les deux religieux (le camaldule Zurla[8] se consacrant surtout à la recherche

5 Les deux autres, Cesare Brancadoro et Carlo Oppizzoni, séjournent dans leurs diocèses (le premier à Fermo, le second à Bologne) et, depuis quelques années, ne participent pas aux sessions. Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 240, 249 n. 7.

6 Cf. Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, École française de Rome, Rome 2002, p. 130. L'ordre chronologique des nominations n'est pas sûr. Boutry se réfère aux actes de nomination. En revanche, dans le protocole de la session du 17 janvier 1823 (n° 89, la dernière sous le pontificat de Pie VII) les noms de Castiglioni et De Gregorio se trouvent sur la liste de présence, à côté de ceux de Della Somaglia, Pacca et du secrétaire d'alors Pietro Caprano. Il n'est donc pas impossible qu'à l'égard de ces deux cardinaux, Léon XII ait seulement formalisé les décisions de son prédécesseur. Il est aussi à noter, que Castiglioni et De Gregorio ont appartenu au groupe restreint des cardinaux convoqués par Consalvi à des congrégations particulières. Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., pp. 240-241, 245.

7 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 206. La date précise de la nomination de Cappellari n'est pas connue. Les protocoles des séances indiquent qu'il participe pour la première fois aux débats le 18 janvier 1827.

8 Zurla est un des derniers nommés de Pie VII au Sacré Collège (le 16 mai 1823) ;

et à l'enseignement, et le capucin Micara, connu à Rome pour sa vie ascétique et son dévouement aux pauvres) ont une position moins illustre, leurs collègues, eux, sont des personnalités très représentatives et influentes dans la Curie romaine. Pacca est doyen du Sacré Collège. Della Somaglia occupe les postes de vice-doyen, de secrétaire d'État et de secrétaire du Saint-Office, De Gregorio, celui de préfet de la congrégation du Concile. Castiglioni et Cappellari, dans un futur proche, succéderont tour à tour à Léon XII. Bernetti, relativement jeune (nommé secrétaire d'État à l'âge de 49 ans), a déjà exercé d'importantes et délicates missions diplomatiques.

Contrairement à la congrégation d'État de 1823-1825 où dominent les *zelanti*, l'AAEESS présente une sorte d'équilibre[9]. Les deux « anciens », Della Somaglia et Pacca, représentent l'aile modérée des *zelanti*, disposée à des compromis dans la sphère politique. De Gregorio, bien que considéré comme un des chefs de cette orientation, est « sincèrement ouvert à l'esprit du temps »[10]. Aux *zelanti* appartiennent aussi les trois religieux, mais seul Cappellari représente le courant « intransigeant ». Castiglioni, le principal candidat du parti « consalvien » au conclave de 1823, partage à plusieurs égards les idées de l'ancien secrétaire d'État. Bernetti, (« il carattere del puro tecnico, dell'uomo d'azione, un Consalvi ancora più scarnificato e politicizzato »[11]) est, à la différence de la majorité des nommés de Léon XII, entièrement privé de zèle religieux.

Léon XII maintient d'abord Giuseppe Antonio Sala au poste de secrétaire de l'AAEESS. Au moment où Sala est nommé secrétaire de la congrégation du Concile (le 18 décembre 1825), Castruccio Castracane, un diplômé de l'Académie *dei nobili ecclesiastici*, prélat de la

---

à partir de janvier 1824 il succède à della Genga au poste de cardinal-vicaire de Rome. Boutry signale que sa promotion fut interprétée comme répondant au dessein de Consalvi, qui voulait écarter du cardinalat son confrère et ami Mauro Cappellari (*Souverain et pontife* cit., p. 486).

9 Les relations personnelles entre les deux organes étaient minimes, seuls Pacca et De Gregorio appartenaient à la congrégation d'État.

10 R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana, Brescia 1963, p. 41.

11 *Ibid.*, p. 330.

Congrégation du Concile, futur cardinal, lui succède. Lorsqu'il est à son tour transféré à la Congrégation de la Propagande à un poste analogue, le secrétariat de l'AAEESS sera confié (à partir du 15 décembre 1828) à l'un des consulteurs, Luigi Frezza, futur cardinal lui aussi. Frezza est partisan de l'idée que l'Église, pour mieux réaliser sa mission évangélisatrice, devrait chercher à accroître son rôle politique[12].

Les sessions de l'AAEESS pendant le pontificat de Léon XII

année mois	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1824-1829
janvier		1		2			
février					2	3	
mars		1		2	1		
avril							
mai				2	2		
juin		2	2				
juillet	3		2				
août	1	3	2	1	2		
		4					
septembre	2		2	1	2		
octobre							
novembre							
décembre	4	2					
nombre des sessions	**4**	**6**	**4**	**5**	**5**	**1**	**25**
nombre des affaires	10	13	8	8	9	3	51

2	2 - nombre des affaires

12 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., pp. 213-214; http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-frezza_(Dizionario-Biografico)/ (article de G. Monsagrati).

Au temps du pontificat de Léon XII, l'AAEESS a tenu 25 sessions[13] et a analysé 51 affaires. Le nombre des sessions dans les années particulières se ressemble (de 4 à 6), mais leur fréquence est irrégulière. Les mois les plus occupés sont août et septembre – c'est à cette période que l'AAEESS se réunit chaque année. Au contraire, les sessions n'ont pas lieu en octobre et novembre, ce qui correspond au rythme du fonctionnement de la Curie[14].

Les protocoles des sessions montrent que pendant les deux premières années de la période étudiée (juin 1824 - juin 1826), lorsque l'AAEESS comptait cinq membres, les sessions se tenaient en réunion plénière[15]. Seul le cardinal Pacca a été absent par deux fois. Plus tard, à partir de milieu 1826, les absences des membres se sont faites plus fréquentes. Le cardinal Micara n'a pas participé à sept sessions, Castiglioni – à quatre, Pacca e Bernetti – à deux, De Gregorio et Zurla – à une. On ignore si ces absences étaient dues à des indispositions de santé ou à d'autres obstacles, ou si elles résultaient de décisions du pape qui pouvait limiter le nombre de cardinaux pour une session donnée.

Parfois, outre les membres de la Congrégation et le secrétaire, d'autres personnes participent aux sessions. Au début, on y voit as-

13 Selon la numération officielle (nº 90-114). La dernière session nº 114 se composait en réalité des deux réunions séparées, ce dont témoignent deux listes de présence différentes qui accompagnent les protocoles. Je présente ces données statistiques, ainsi que les suivantes, en me basant sur les matériaux du SdS Archivio Storico, AAEESS, Rapporti delle sessioni. Pour la définition d'« une session » cf. L. Pettinaroli, *Les sessioni de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : évaluation générale (1814-1938) et remarques sur le cas russe (1906-1923)*, "Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines" [En ligne], 122-2 | 2010, mis en ligne le 01 juillet 2013, consulté le 13 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/585; DOI : 10.4000/mefrim.585, pp. 23-25.

14 L'ambassadeur russe écrit en 1819 : « d'après l'usage suivi à Rome de temps immémorial, le mois d'octobre est destiné aux vacances pendant lesquelles plusieurs cardinaux s'absentent d'ici ». La Curie ne reprenait son activité ordinaire qu'à la mi-novembre. Archiv Vnešnej Politiki Rossijskoj Imperii à Moscou, f. 190, op. 525, d. 106, cc. 55v-56r.

15 Il manque une liste de présence pour la session du 24 décembres 1824 (nº 93).

sez souvent (cinq fois sur onze sessions) Raffaele Mazio, le mieux informé en matière des différentes négociations politico-ecclésiastiques entreprises pendant les dernières années du pontificat de Pie VII. Par deux fois, on invite l'ex-secrétaire Sala, après son transfert à la congrégation du Concile. Mgr Ignazio Nasalli, l'ancien nonce à Lucerne, envoyé plus tard par Léon XII pour achever les négociations concordataires avec le gouvernement hollandais, participe à deux sessions consacrées à la Hollande et la Suisse (le 12 et le 22 août 1825, n° 97,98). Une fois, l'AAEESS invite le cardinal Antonio Severoli, une autre fois, le cardinal Francesco Bertazzoli. À une seule exception[16], les cas cités ont lieu entre le mois de juillet 1824 et le mois de juin 1826. Le pape est présent à deux sessions de grande importance, à savoir à celle du 19 août 1824 (n° 91) consacrée à la situation des catholiques à Genève et à celle du 18 janvier 1827 (n° 104) sur les affaires ecclésiastiques en Colombie et au Chili.

À côté des cardinaux et du secrétaire, l'AAEESS compte des consulteurs, dont « le travail obscur » joue, selon Giuseppe Monsagrati, un rôle fondamental dans les analyses des problèmes les plus délicats, doctrinaires, disciplinaires et politiques[17]. Avant sa réactivation en mai 1824, la Congrégation avait à sa disposition sept consulteurs[18]. Léon XII en nomme successivement neuf autres: Paolo Polidori et Pio Bighi (le 3 juin 1824), Giuseppe Sala – l'ex-secrétaire de l'AAEESS (fin décembre 1825), Albertino Bellenghi OSB Cam., Luigi Frezza et Antonio Kohlmann SJ (le 17 juin 1826), Francesco Ferdinando Jabalot OP (le 1er septembre 1828), Ambrogio Bianchi OSB Cam. (le 9 décembre 1828) et Castruccio Castracane (après son

16 C'est le cas de la session du 14 mars 1828 (n° 110) consacrée aux biens ecclésiastiques au Piémont à laquelle sont présents le cardinal Bertazzoli et Mgr Sala. Selon Pásztor c'était en fait la réunion d'une congrégation particulière, ajoutée plus tard pour des raisons obscures à la liste des sessions de l'AAEESS (*La Congregazione* cit., p. 261).

17 http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-frezza_(Dizionario-Biografico)/.

18 Marco Mastrofini, Francesco Baldi, Pietro Caprano, Giovanni Muzi, Mauro Cappellari, Pietro Ostini et Carlo Narducci. Au temps du pontificat de Léon XII ce ne sont que les trois derniers qui préparent des *voti* pour l'AAEESS.

départ du poste de secrétaire de l'AAEESS fin décembre 1828)[19].

Parmi les douze consulteurs de l'AAEESS du temps du pontificat de Léon XII, six sont des religieux (trois camaldules, un barnabite, un jésuite, un dominicain) et six sont prêtres séculiers. Il y a parmi eux des fonctionnaires de la Curie ainsi que des ecclésiastiques liés au milieu universitaire ou aux séminaires. Sept consulteurs seront nommés cardinaux[20]. Polidori, l'ex-collaborateur de Mazio au secrétariat des Lettres latines, protégé de Sala[21], ainsi que les deux ex-secrétaires Sala et Castracane, sont des experts des affaires politico-ecclésiastiques. Le camaldule Bellenghi remplace au poste de consulteur de l'AAEESS son confrère Cappellari après la nomination de celui-ci au cardinalat. Frezza entre au service de la Curie en 1817 en qualité de consulteur de la Propagande. Bighi, professeur de théologie morale au Collège Romain et plus tard recteur du Séminaire Romain, devient en 1822 consulteur de l'Index. Pour Bianchi et Jabalot, leur poste de consulteur de l'AAEESS constitue le premier grade dans leur carrière curiale[22].

Parmi les consulteurs, il ne manque pas d'ecclésiastiques se distinguant par leur zèle religieux et pastoral. Polidori adhére à la *Pia unione dei sacerdoti di S. Galla*, qui s'occupe de l'éducation de la jeunesse pauvre, Bighi et Ostini – à l'*Unione sacerdotale de S. Paolo Apostolo* qui réunit surtout les confesseurs servant les malades aux hôpitaux. Jabalot est un prédicateur renommé, connu par ses sermons prononcés en différentes villes italiennes ainsi qu'à la cour royale de Turin et à la cour grand-ducale de Florence. Antoine Kohlmann, un Allemand d'Alsace dont la biographie attire particulièrement l'attention, ayant surmonté maintes difficultés, réussit à entrer dans l'ordre des jésuites à Dunebourg. Envoyé en 1806 aux États-Unis, il participe en tant que vicaire général à l'organisation du nouveau diocèse à New

19 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 208-210.

20 Cappellari – nommé par Léon XII, Sala, Castracane, Polidori, Ostini, Frezza et Bianchi.

21 Cf. http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-polidori_%28Dizionario-Biografico%29/ (article de R. Regoli).

22 Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., *passim*.

York. Dans les années 1817-1820, Kohlmann est recteur au Collège de Georgetown, le plus ancien établissement catholique d'enseignement supérieur aux États-Unis. Il publie deux ouvrages théologiques : un traité sur le sacrement de la pénitence (1813) et une polémique avec les unitariens (1821). Grâce à Kohlmann on introduit le « prêtre - pénitent privilège » (*the priest–penitent privilege*) dans le système juridique américain, libérant les ecclésiastiques des aveux qui pourraient trahir le secret de la confession[23]. Léon XII le fait venir à Rome pour qu'il enseigne la théologie dogmatique au Collège Romain (renouvelé et restitué aux jésuites)[24].

L'emploi des opinions des consulteurs n'était pas de règle. On s'en servait en cas des problèmes graves et compliqués. Pendant le pontificat de Léon XII, les consulteurs de l'AAEESS ont préparé 32 *voti*. Dans certaines affaires on avait aussi recours aux opinions de personnes qui n'étaient pas liées à la Congrégation[25]. Pendant la session consacrée au Cuba espagnol, c'est l'opinion de l'archevêque de Carthagène qui a servi de *voto*. Parfois, le secrétaire de l'AAEESS présentait ses propres « osservazioni ».

Au début, le consulteur auquel on a recours le plus souvent est Cappellari. Jusqu'au janvier 1827, il a préparé cinq *voti*. Le dernier, au sujet de la Colombie et de la Bolivie, a été écrit lorsqu'il était déjà cardinal, peu avant sa nomination dans l'AAEESS. En ce temps, Léon XII lui demande aussi de préparer un projet complet de la politique du Saint-Siège à l'égard des anciennes colonies espagnoles[26]. Plus tard,

23 En 1813 Kohlmann refusa d'identifier un voleur qu'il avait convaincu de restituer les objets volés. Dans un procès sans précédent le tribunal accepta ses arguments, par suite de quoi le « priest–penitent privilege » fut en 1823 reconnu légalement dans l'état de New York, et plus tard dans tous les États américains.

24 Cf. J.W. Parsons, *Rev. Anthony Kohlmann, S. J. (1771-1824)*, "The Catholic Historical Review", IV, 1918, 1, pp. 38-51.

25 Ignazio Nasalli, nonce auprès de la Confédération helvétique (deux fois, pour les affaires de la Hollande), le jésuite Michele Domenico Zecchinelli, professeur de théologie au Collège Romain, Carlo Vizzardelli, professeur de droit à la Sapienza et son frère Stefano, professeur d'histoire de l'Église à l'Académie *dei nobili ecclesiastici*. Les deux derniers seront plus tard nommés consulteurs.

26 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 253. D'après Pásztor « il suo parere fu deci-

la Congrégation s'adressera avant tout au jésuite Kohlmann (sept fois) et au camaldule Bellenghi (six fois). On consulte aussi (à cinq reprises) Polidori. On a moins souvent recours aux autres consulteurs.

La dimension géographique de la sphère d'activité de l'AAEESS au temps du pontificat de Léon XII est très vaste. La Congrégation analyse les questions concernant l'Église en Europe, mais aussi dans les nouveaux États latino-américains : le Brésil (trois fois), la Colombie (trois fois), le Guatemala, le Mexique et le Chili. S'il s'agit des États européens, les sessions sont consacrées le plus souvent à la Bavière (huit fois), la Suisse (six fois), le Piémont (cinq fois), l'Autriche, la Russie et la Prusse (quatre fois à chacune). Les affaires des autres pays (la Hollande, l'Espagne, le royaume des Deux-Siciles, la France, le Wurtemberg, Malte et la Suède) sont discutées plus rarement.

Le caractère des affaires est très diversifié. Certaines concernent des problèmes particuliers et de moindre importance, comme par exemple la suppression des deux chapitres collégiaux à Ratisbonne ou la restitution du couvent des moniales à Munich, d'autres, par contre, se rapportent à l'ensemble des relations compliquées entre l'Église et l'État dans des pays tels que la Russie, les cantons suisses ou les nouveaux États naissant en Amérique latine. Léon XII demande à l'AAEESS des jugements dans les affaires de limitation des libertés de l'Église par les gouvernements (nominations ecclésiastiques, le *placet* et l'*exequatur*), du financement du clergé, des changements dans les structures territoriales de l'Église, des relations diplomatiques, des différends concernant les tribunaux ecclésiastiques et la législation matrimoniale. À cela s'ajoutent les problèmes d'orthodoxie dans l'enseignement (enseignement dans les séminaires, catéchisme), de la discipline du clergé (visites des réguliers, mesures disciplinaires à l'égard d'un évêque), de la liturgie et de la communication *in divinis* avec les représentants des autres confessions. Ces dernières affaires relèvent de la compétence des autres Congrégations (du Saint-Office, de la Propagande, des Évêques et Réguliers, du Concile) mais sont adressées à l'AAEESS vu leurs implications politiques possibles.

---

sivo in molti problemi, non solo in quelli concernenti l'America Latina ».

Pendant le pontificat de Léon XII, il n'existe pas de règles classant les affaires et c'est le pape lui-même qui décide lesquelles relèvent de la compétence de l'AAEESS[27]. Léon XII ne renonce pas non plus à la pratique de convoquer des Congrégations particulières, c'est pourquoi certaines questions diplomatiques importantes, comme par exemple la dernière phase des négociations concordataires avec la Hollande (1826-1827) ou la restitution de la nonciature à Florence (1828) sont réalisées sans la participation de l'AAEESS[28]. L'organisation du travail de la Congrégation n'est pas très différente de ce que l'on faisait au temps du pontificat de Pie VII ou de ce qui était pratiqué par des Congrégations particulières. L'étape la plus longue, qui exige parfois quelques mois de travail, est l'établissement du dossier par le secrétaire qui rédige alors la *posizione* composée d'une *relazione* (présentation des événements passés, l'ordre des choses actuel et l'analyse initiale du problème), des *dubbi* (questions à discuter et à résoudre) et des annexes (documents, correspondance officielle etc.). Si l'affaire l'exige, le secrétaire présente ces matériaux au consulteur choisi par lui ou indiqué par le pape. En principe, un *voto* suffit, mais dans certains cas, un plus grand nombre de consulteurs est nécessaire[29]. Après l'impression ou la préparation des copies manus-

27 Parfois ses décisions sont l'effet d'une suggestion soit de Sala soit d'une autre personne, parfois elles résultent d'une circonstance banale, comme par exemple la précipitation ou le fait que l'AAEESS s'occupe en ce moment d'une affaire du même territoire.

28 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., pp. 254, 259-260. Présentant les négociations avec la Hollande l'auteur conclut: « Risulta, dunque, chiaramente che la Congregazione degli AAEESS, malgrado la sua ripresa, rimase ancora estranea a molti problemi importantissimi » (p. 259).

29 Pour les affaires concernant le Brésil (n° 105 II) et la Russie (n° 109 I) on a désigné deux consulteurs pour chacune ; et, pour juger de l'orthodoxie de l'enseignement au séminaire archiépiscopal à Milan, on a eu recours à six consulteurs, chacun pour une discipline théologique. L'affaire de Malte (le serment de fidélité au monarque anglican et les prières à son intention pendant la liturgie, n° 114 II) s'est révélée si difficile, qu'après avoir pris connaissance des *voti* des deux consulteurs, on a demandé l'opinion des deux autres experts successifs, cette fois extérieurs à l'AAEESS.

crites[30], la *posizione* et les *voti* sont distribués aux cardinaux-membres de l'AAEESS quelques jours avant la date convenue de la session. Les questions les plus simples sont présentées oralement par le secrétaire au début de la séance. Lorsque l'affaire est urgente ou exige une discrétion particulière[31], les matériaux sont transférés aux destinataires en main propre.

Les séances de l'AAEESS ont habituellement lieu le soir dans la résidence du secrétaire d'État. Après la discussion et la prise des résolutions, le secrétaire prépare le protocole qu'il présente ensuite au pape avec un commentaire oral ou parfois écrit. Léon XII décide de l'acceptation, d'une modification ou du rejet des résolutions ; soit immédiatement, soit après une réflexion et des consultations supplémentaires. Le secrétaire de l'AAEESS informe le secrétaire d'État de la décision. Ainsi se termine le rôle de l'AAEESS qui ne s'occupe plus de l'affaire et n'est pas informée de sa suite, mises à part quelques exceptions.

L'organisation du fonctionnement de la Congrégation que nous venons de présenter assure une position particulière au secrétaire. Il a une influence non seulement sur les moyens d'agir, mais aussi sur les questions essentielles comme la rédaction des *posizioni* et la formulation des *dubbi*. En conséquence, les cardinaux-membres de l'AAEESS, surtout ceux qui n'ont pas pris connaissance au préalable de l'affaire soumise à la discussion, la voient dès le début de la perspective suggérée par le secrétaire. Par ailleurs, c'est lui, et non pas le secrétaire d'État, qui est intermédiaire entre la Congrégation et le pape. Sala, qui s'occupe non seulement des affaires analysées

30 Les *posizioni* imprimées ont servi 17 fois sur 51.

31 Les membres de l'AAEESS sont obligés d'office à garder le *sacrum silentium*. Il arrive pourtant que le pape ordonne de redoubler de précautions. Tel était le cas de la session du 8 février 1829 (n° 114) où l'on discutait de la suppression des petits séminaires en France. Léon XII confia cette affaire à l'AAEESS « colla maggior riserva », en interdisant d'imprimer et de copier les documents. La distribution des textes originaux se faisait suivant la méthode *ad manus*. Cf. SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1829, sess. 114, vol. XIII, fasc. 1, c. 158v. Dans une autre affaire concernant les actes honteux imputés à l'évêque de Rottenburg, le pape ordonna en outre d'exclure le protocole de la séance consacrée à cette affaire du nombre de ceux qui pourraient être imprimés (*ibid.*, cc. 226v-227r).

par l'AAEESS, mais aussi de beaucoup d'autres, est reçu en audience chaque mardi et, dans un cas d'urgence, sans délai[32]. Ses successeurs maintiennent sinon renforcent cette position privilégiée.

Dans beaucoup de cas, les résolutions de l'AAEESS suggéraient le besoin d'une lettre du pape ou du secrétaire d'État à un monarque, un ambassadeur ou un évêque. Les minutes de ce genre d'écrit étaient faites par le secrétaire ou (rarement) par un cardinal élu dans la Congrégation. Parfois les participants de la session exigeaient la présentation de la minute pour pouvoir la juger et accepter avant qu'elle soit présentée avec le protocole au pape. Parfois, au contraire, les projets des lettres n'étaient pas rédigés immédiatement et c'était le pape qui, pendant l'audience, demandait au secrétaire de les préparer. Toutes les minutes pouvaient être objet d'une évaluation supplémentaire. Après la session du 11 août 1825 (n° 97) le projet de note à l'ambassadeur hollandais au sujet de la suppression des petits séminaires et de la réforme des études ecclésiastiques subit une critique écrasante. Dans son opinion présentée à Léon XII, un rapporteur anonyme constate que le texte a été rédigé en hâte, sans doute par deux différentes personnes, « i vari tratti non sono abbastanza misurati, ed hanno una singolarità poco commendevole ». L'opinion finit par la conclusion : « Dio voglia, che più presto o più tardi non si faccia un enorme abuso di queste poco misurate espressioni, e che non abbiamo a pentirci di una nota, la quale lascia molto a desiderare, né riempie abbastanza l'oggetto, che si era proposto »[33]. Pásztor cite quelques cas où les projets de lettres sont lues par Cappellari. Par exemple, après la session au sujet du schisme au Guatemala, il critique les minutes rédigées par le secrétaire Castracane comme « alquanto lunghe e scritte in un tono più atto a disgustare che a conciliare »[34].

32 Cf. Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 262.

33 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1825, sess. 97, vol. XI, fasc. 4, cc. 304r-306v.

34 Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 254, n. 32. Cappellari était déjà cardinal, mais pas encore membre de l'AAEESS. L'estimation était faite à la demande du secrétaire d'État à l'insu de Castracane à qui on ne voulait pas porter atteinte.

En quelle mesure Léon XII suit-il les résolutions de l'AAEESS ? Il est difficile de le dire, d'autant plus que, dans la moitié presque des protocoles, on ne trouve aucune information sur la décision du pape. Les notes indiquant l'approbation des résolutions se trouvent dans les actes de dix-sept affaires[35]. Il arrive parfois que Léon XII n'accepte pas les propositions de la Congrégation. Lorsque l'AAEESS s'occupe de la nouvelle procédure dans les concours pour les candidats aux paroisses en Bavière, imposée par le gouvernement (le 15 juillet 1824, n° 90 I), ses membres sont d'avis qu'il faut interdire aux évêques l'envoi de leurs délégués aux commissions de concours. À la session successive (le 20 juin 1825, n° 96 I), vu la résistance de l'épiscopat bavarois, ils atténuent leur résolution. Léon XII cependant ne permettra aucune concession et ordonnera de maintenir l'interdiction de l'accès des ecclésiastiques aux dites commissions[36].

Lors de la session du 11 mars 1827 (n° 105 I), l'AAEESS doit donner son avis sur la demande de l'empereur de Brésil qui sollicite pour lui et pour ses successeurs le titre de grand maître de l'Ordre de Notre Seigneur Jésus Christ dans son pays. Les cardinaux proposent de conférer le titre limitant toutefois les privilèges de patronage sur l'Église liés à cette dignité et de concerter ces limitations avec l'ambassadeur. Léon XII ordonne cependant d'omettre ces dernières démarches et de publier immédiatement la bulle nominative « in cui si appongano per modo di fatto le limitazioni proposte della Sacra Congregazione » [37]. La résolution de la session au sujet des affaires ecclésiastiques en Russie (25 août 1827, n° 107), dans laquelle les

35 L'approbation des résolutions ne donne pas cependant la certitude de leur mise en exécution, surtout dans les cas des affaires délicates où chaque démarche hâtive pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'Église. Parfois après la session apparaissaient de nouvelles circonstances qui exigeaient de nouvelles décisions.

36 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1825, sess. 96, vol. XI, fasc. 3, c. 236r-v. La bonne connaissance de della Genga de la situation en Bavière datait depuis sa mission à Munich au début du XIX^e^ siècle et des négociations concordataires manquées dans les années 1806-1807.

37 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1827, sess. 105, vol. XII, fasc. 2, c. 29r.

cardinaux suggèrent qu'une lettre personnelle du pape au tsar Nicolas Ier pourrait convaincre ce dernier à entreprendre des négociations avec le Saint-Siège, est totalement rejetée[38]. Dans une autre affaire concernant la Russie le pape accepte partiellement la résolution de l'AAEESS : il rejette la proposition du cardinal De Gregorio de ne pas publier la bulle d'institution pour le nouvel archevêque avant une consultation avec le gouvernement russe[39].

La lecture des matériaux d'archives permet de constater que la collaboration de Léon XII avec l'AAEESS avait un caractère plus dynamique que l'on ne serait tenté de penser. Pour mieux comprendre la manière d'agir du pape et connaître le fonctionnement de la Congrégation, il est intéressant d'analyser quelques sessions choisies de cette période.

Une des premières affaires dont s'occupait l'AAEESS après sa réactivation concerne la situation des catholiques dans le canton de Genève. Le curé de la paroisse catholique à Genève, Jean-François Vuarin (1769-1843), pasteur zélé, engagé dans les activités religieuses et politiques, envoie au nouveau pape (par l'intermédiaire de Mazio qu'il connaît) une lettre de félicitations, accompagnée d'un paquet de matériaux présentant les problèmes des catholiques genevois. Léon XII l'invite alors à Rome et ordonne à l'AAEESS d'analyser la documentation reçue. Le *voto* est préparé par Cappellari. Arrivé à Rome, Vuarin présente au pape un nouveau projet : ériger à Genève un évêché distinct pour renforcer la position de la communauté catholique vis-à-vis de la majorité protestante[40]. Léon XII fait transmettre ce

38 Cf. A. Barańska, *« Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l'Empire Russe sous le pontificat de Léon XII*, in *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, éd. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 256), Ancona 2018, p. 154-155.

39 *Ibid.*, p. 155.

40 Le canton de Genève a été joint à la Confédération suisse au congrès de Vienne. La France lui a cédé six communes, la Savoie, quatorze. Les traités respectifs à Paris (1815) et à Turin (1816) garantissaient aux catholiques de ces territoires la maintenance de leur statu quo juridique. Les paroisses catholiques du canton dépendaient d'abord de l'évêché de Chambéry et Genève. En 1819 r. le pape, sur demande du Conseil d'État genevois, les rattacha à l'évêché de Lausanne.

projet à Mazio et à Sala, secrétaire de l'AAEESS, ordonnant de le présenter à la session. Le secrétaire doit auparavant rencontrer Vuarin pour entendre ses explications.

La session (n° 91) a lieu le 19 août 1824 en présence du pape[41]. Le projet de l'établissement du nouvel évêché domine la discussion. Malgré le risque qu'il présente (on s'attend à une forte résistance des autorités cantonales), les cardinaux, et visiblement Léon XII lui-même, reconnaissent les arguments de Vuarin et se décident à tenter la réalisation du projet. La première démarche nécessaire du point de vue canonique serait d'obtenir de l'ordinaire de Lausanne, Mgr Pierre-Tobie Yenni, son renoncement à la juridiction sur les paroisses du canton de Genève. Les résolutions de l'AAEESS se rapportent surtout aux moyens de convaincre l'évêque à le faire de bon gré et sans en expliquer la raison.

Peu après, Vuarin reçoit les matériaux et le protocole de la session pour en prendre connaissance et donner son opinion. Le 28 août, dans une lettre au secrétaire d'État, il critique énergiquement les résolutions de l'AAEESS. Cette lettre sera ensuite présentée (séparément) aux membres de la Congrégation et à Severoli pour qu'ils expriment à nouveau leurs opinions. Celles-ci seront communiquées à Mazio qui, y joignant la sienne, les fera transmettre au pape (le 5 septembre). Ayant pris connaissance de toutes les voix, après une nouvelle audience accordée à Vuarin (le 6 septembre), Léon XII approuve les propositions de Mazio et accepte les conseils de Vuarin sur la manière de transmettre les suggestions confidentielles de Rome à l'évêque de Lausanne[42].

Depuis 1821, l'évêque de Lausanne portait le titre « de Lausanne et Genève ». *Encyclopédie de Genève*, éd. C. Santschi et al., vol. V : *Les religions*, Association de l'Encyclopédie de Genève, Genève 1986, pp. 179-180.

41 Ont été en plus invités le cardinal Severoli (lequel en raison d'une maladie a envoyé son *voto* par écrit) et Mazio.

42 Cf. SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1824, sess. 91, vol. X, fasc. 5; F. Fleury, f. Martin, *Histoire de M. Vuarin et du rétablissement du catholicisme à Genève*, vol. II, A. Jaquemot, Genève 1861, pp. 332-364. En fin de compte le projet tombe, Mgr Yenni ayant refusé de renoncer à la partie genevoise de son diocèse sans un ordre formel du pape.

Les procédures dans l'affaire genevoise diffèrent de celles pratiquées habituellement par l'AAEESS. Il est possible que Léon XII n'eût pas encore décidé quelle fonction il pourrait confier à cette Congrégation récemment réactivée. Ce qui surprend pourtant, c'est la position de Vuarin vis-à-vis de l'AAEESS. Un curé étranger inconnu présente son projet d'érection d'un nouvel évêché à Genève, sans l'avoir consulté avec les autorités ecclésiastiques ou politiques, et ce projet, conformément à la volonté du pape, devient sur-le-champ objet d'analyse de la Congrégation. De plus, et c'est le plus inouï, c'est à l'auteur du projet qu'échoue le rôle de juge des résolutions des cardinaux. Cette situation pourrait servir à confirmer la thèse selon laquelle, dans la première période de son pontificat, Léon XII aurait subi l'influence des idées ultramontaines ; par exemple l'idée d'un contact pastoral direct du pape avec le clergé inférieur et avec les fidèles[43]. Il est à noter qu'en même temps que Vuarin, l'abbé Félicité de Lamennais arrive dans la Ville éternelle, lui aussi reçu avec bienveillance par le pape qui projetait de le retenir à Rome[44].

Les affaires de Genève reviennent à l'AAEESS quelques années plus tard (le 19 août 1828, n° 112 I), mais l'ambiance y est différente. L'objet de la discussion sont les informations de Vuarin sur les régulations anticatholiques dans le canton, surtout en matière de l'éducation et de la législation matrimoniale. Vuarin désire que Rome oblige l'évêque de Lausanne à des actions plus énergiques pour défendre les catholiques. Les cardinaux pourtant, conformément à l'opinion du consulteur Kohlmann, se déclarent pour l'évêque et sa pratique de « prudente economia, che fa distinguere il tempo opportuno a parlare con speranza di buon successo» et Léon XII «approuve entièrement» les résolutions[45].

---

43 Cf. Colapietra, *La Chiesa* cit., p. 291.

44 Sur l'ordre du pape, Vuarin et Lamennais ont été logés ensemble au Collège Romain. L'auteur d'une note se trouvant dans les matériaux de la session n° 91 signale que « Entrambi questi soggetti si sono mostrati soddisfattissimi delle buone grazie ricevute in Roma, e in particolar modo dell'ottima accoglienza avuta dal S. Padre ». SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1824, sess. 91, vol. X, fasc. 5, cc. 493r-494v ; sur les relations entre le curé genevois et Lamennais cf. Fleury, martin, *Histoire de M. Vuarin* cit., pp. 342-348.

45 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1828, sess. 112, vol. XII, fasc. 11,

Une autre session, celle-ci consacrée aux anciennes colonies espagnoles en Amérique latine (le 2 mars 1825, n° 95 I), permet de voir que la présentation du protocole au pape ne clôt pas toujours la discussion. Selon les cardinaux, Léon XII devrait, pour le bien des fidèles, entreprendre des négociations avec le nouveau gouvernement de Colombie et accorder aux évêques locaux des facultés extraordinaires qui les rendraient plus indépendants vis-à-vis de la hiérarchie espagnole. Pour éviter le *veto* de Madrid, l'AAEESS conseille de faire connaître au roi Ferdinand VII les décisions du Saint-Siège *post factum*, c'est-à-dire après l'envoi en Amérique de tous les décrets et brefs. Prenant connaissance de cette résolution, Léon XII discute d'abord l'affaire avec Mazio et lui communique qu'il ne suivra pas ce dernier conseil, car ce serait une offense à l'égard du monarque espagnol qui a toujours témoigné sa grande estime pour le Chef suprême de l'Église. Sala, informé de cette attitude du pape, essaie à l'audience successive de le convaincre de changer de décision. Léon XII lui ordonne alors de rédiger la minute de la lettre au roi « in termini assoluti », de manière à faire comprendre au roi que le pape ne demande pas son accord, mais qu'il l'informe des décisions prises[46]. Ceci ne termine cependant pas l'affaire. Lorsque Léon XII approuve la minute préparée par Sala et la fait transmettre au secrétaire d'État, celui-ci retarde son envoi craignant que malgré le ton catégorique de la lettre, le roi d'Espagne puisse protester contre les décisions papales, ce qui mettrait Rome dans une situation fâcheuse. Il réussit ensuite à convaincre le pape de soumettre encore une fois la question au jugement de l'AAEESS. À la session du 20 juin 1825 (n° 96 II), tous les cardinaux expriment leur opinion « pienamente conforme » aux résolutions précédentes et au jugement du secrétaire d'État que « eseguendo la cosa, vi era sempre

cc. 716r-736v. La conduite de Vuarin, ses revendications incessantes et son zèle illimité, qui provoquaient de nombreux conflits avec les autorités du canton, seront encore à quelques reprises l'objet des discussions de l'AAEESS (sous le pontificat de Grégoire XVI) qui traitait le curé genevois avec une réserve grandissante.

46 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1825, sess. 95, vol. XI, fasc. 2, cc. 146v, 149r-v *et passim*.

il modo di giustificarla »[47]. On voit donc que l'insistance des conseillers ainsi qu'une opposition passive du secrétaire d'État pouvaient influencer certaines décisions de Léon XII.

Entre les membres de l'AAEESS se manifestaient parfois des différences d'opinions. Les matériaux de sessions témoignent que même si la discussion se terminait habituellement par une prise de position commune, dans certains cas, on recourait au vote : les résolutions étaient alors prises à la majorité de voix, mais on inscrivait aussi dans le protocole les autres opinions. Deux fois, vu l'importance de l'affaire, des *voti* individuels ont été demandés aux cardinaux : une fois après la session concernant l'érection de l'évêché à Genève, une autre fois avant la session consacrée à l'Église en Russie[48].

À la session du 27 janvier 1825 (n° 94) consacrée à la Bavière, les cardinaux se sont énergiquement opposés au *placet regio* sur les lettres pastorales, admettant qu'en cette situation, les évêques devraient les envoyer sous forme manuscrite ou se limiter aux communiqués oraux. Les projets d'un bref à l'épiscopat bavarois et d'une lettre confidentielle du pape au roi ont été préparés. Ces écrits n'ont cependant pas été envoyés, « perché trovate troppo forti » et aussi parce qu'il était trop tard pour que les destinataires les reçoivent avant le terme traditionnel d'envoi des pastorales de Carême aux fidèles[49]. En août 1826, l'AAEESS doit résoudre le problème suivant : est-ce que les évêques belges, publiant les bulles du Jubilé, peuvent y insérer le *regio placet* ? Une fois de plus, tous les cardinaux sont d'accord qu'une telle forme de censure peut être tolérée uniquement de manière passive. Ce qui suscite un profond désaccord, c'est la question des limites d'une telle tolérance. Della Somaglia et Zurla trouvent que ces limites ne seront pas dépassées si les évêques publient la bulle telle qu'ils

47 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1825, sess. 96, vol. XI, fasc. 3.

48 Cette session devait se faire en présence du pape, ce qui finalement n'a pas eu lieu. Les « sentimenti particolari » sous forme écrite ont été présentés par Castiglioni, Cappellari, Zurla, Pacca et De Gregorio. Cf. SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1827, sess. 107, vol. XII, fasc. 4, c. 298r.

49 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1825, sess. 94, vol. XI, fasc. 1, cc. 50r-52v. On ne sait pas si Léon XII renonce à mettre les résolutions en exécution spontanément ou s'il suit le conseil du secrétaire ou d'une autre personne.

l'ont reçue par l'intermédiaire du gouvernement (c'est-à-dire avec le *placet*). Pacca, Castiglioni, De Gregorio et Micara y voient une inadmissible « collaboration active ». En fin de compte, une résolution commune est admise avec une instruction très précise pour l'épiscopat. Ceci ne représente pourtant pas un véritable consensus. Dans son commentaire sur la résolution, le secrétaire note que la majorité des membres se déclare aussi pour une lettre au roi, « ma siccome il card. Della Somaglia non se ne mostrava persuaso, così si è lasciato di metterla nella risoluzione persuasi che o non l'avrebbe scritto, o l'avrebbe fatto inconcludente »[50].

Une autre situation a lieu pendant la session consacrée à l'évêque de la Havane Juan José Díaz de Espada, « insubordinato al metropolitano, intrigante, prepotente », partisan de la constitution, considéré généralement comme un franc-maçon[51]. L'AAEESS est d'avis qu'il faut le rappeler en Espagne et nommer un coadjuteur pour diriger le diocèse. Cette résolution ne peut cependant pas être exécutée sans le consentement du monarque espagnol. Quatre cardinaux sur cinq sont d'avis que si le pape s'adresse directement au roi, il sera obligé de manifester sa désapprobation à l'égard du système constitutionnel, et la cour d'Espagne en profitera pour le révéler aux gouvernements des nouvelles républiques en Amérique latine, ce qui pourrait nuire aux relations de celles-ci avec le Saint-Siège. Ils proposent donc d'envoyer les informations en question à l'ambassadeur d'Espagne à Rome et au nonce à Madrid. Seul Cappellari n'est pas d'accord, car il craint que l'ambassadeur Pedro Gómez Labrador, l'ancien partisan de la constitution[52], « avendo una causa comune » avec l'évêque de la Havane,

---

50 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1826, sess. 102, vol. XI, fasc. 8, cc. 601r-613v. Finalement, comme pour le cas des lettres pastorales en Bavière, les résolutions restent en suspens, cette fois-ci « pour des raisons exprimées oralement ».

51 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1828, sess. 111, vol. XII, fasc. 9, cc. 580v-581r.

52 Les soupçons de Cappellari étaient sans fondements. En 1812, après la sortie de l'armée française de l'Espagne, Labrador fut secrétaire d'État de ce gouvernement qui accepta la constitution votée par les Cortes. Pour cette raison on lui attribuait (à tort) des idées libérales. En réalité il était partisan de la restau-

n'avertisse ce dernier des projets de Rome pour lui donner le temps de trouver un moyen d'éviter les sanctions. Le secrétaire Castracane, qui est du même avis, remettant au pape le protocole de la session lui présente scrupuleusement « dietro l'approvazione dell'Emo Cappellari » des arguments contre l'intermédiaire de l'ambassade. Léon XII se laisse convaincre et, contrairement à l'opinion de la majorité des membres de l'AAEESS, se décide à écrire directement au roi[53]. Dans le cas cité, le rôle du secrétaire agissant en complicité avec Cappellari à l'encontre des autres membres de la Congrégation a été décisif.

Léon XII n'a été ni l'inventeur, ni le fondateur de l'AAEESS, mais c'est lui qui décida de son maintien institutionnel. Il semble qu'il envisageait ce dicastère comme un organe de consultation utile, commode et peu gênant. À la différence des Congrégations particulières, l'AAEESS garantissait la stabilité et la continuité institutionnelle et personnelle. Elle ne limitait toutefois aucunement la liberté d'agir de pape. C'est lui qui décidait de quelle affaire elle devait s'occuper, c'est lui qui acceptait ou rejetait les résolutions proposées. Cette sorte de collaboration convenait bien à Léon XII qui tenait à régir personnellement. Malgré une certaine élasticité dans ses rapports avec la Congrégation, l'activité de celle-ci au temps de son pontificat est régulière en matière de fréquence des sessions, du nombre et du poids des affaires traitées. Lentement, mais de manière systématique, augmente aussi le nombre des membres et des consulteurs. Le choix des nommés, prudent et réfléchi, montre l'importance que Léon XII attachait à l'AAEESS et contribuera à l'accroissement de son prestige dans les années postérieures.

---

ration et, après la mort de Ferdinand VII en 1833, il prit part pour les carlistes. D. Ozanam, *Les diplomates espagnols du XVIII^e siècle. Introduction et répertoire biographique 1700-1808*, Casa de Velázquez-Maison des Pays Ibériques, Madrid-Bordeaux 1998, pp. 279-280.

53 SdS Archivio Storico, AAEESS, Sessioni, anno 1828, sess. 111, vol. XII, fasc. 9, cc. 649r, 653v-655v.

ABSTRACT
Pope Leo XII was not the founder of the Congregation of Extraordinary Ecclesiastical Affairs, but it was he who decided on its survival. He regarded this dicastery as a useful, yet non-binding consultative body. At that time, the responsibilities of the Congregation were not clearly defined, and the Pope decided himself which problems it was entrusted with. He could, at his discretion, accept or reject the proposed resolutions. Despite the flexibility with which Leo XII treated the Congregation, it was convened regularly. In the period from July 1824 to February 1829, it held 25 sessions and analyzed 51 affairs concerning 13 European and 5 Latin American states. Slowly but steadily, the number of members and consultors increased. The careful selection of nominees shows the importance that Leo XII attributed to the Congregation and contributed to the increase of its prestige in later years.

Keywords: Pope Leo XII; Congregation of Extraordinary Ecclesiastical Affairs.

La Segreteria di Stato e la «direzione suprema di tutti gli affari» durante il pontificato leonino

Paolo Daniele Truscello

La prima ricerca organica sulla Segreteria di Stato della prima metà dell'Ottocento è strettamente connessa al trentennio di servizio di Lajos Pásztor presso l'Archivio Segreto Vaticano[1] e al suo particolare interesse per gli archivi della Segreteria stessa, che nella loro stratificazione riflettono l'attività del dicastero[2]. Negli anni Ottanta, viene pubblicata la sua dettagliata disamina circa le funzioni, le competenze, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e gli archivi del dicastero per il periodo 1814-1833, arricchendola con un interessante corredo di fonti[3].

Col presente contributo, si intende offrire un sintetico – possibilmente anche dinamico – profilo della Segreteria di Stato di Leone XII, considerando l'apporto specifico dei due segretari di Stato, i rapporti interni e il personale, per analizzare, infine, alcuni aspetti che occhi esperti valutavano come nodali per la vita del dicastero, forse però non tenendo appieno in conto la peculiare natura mutevole dell'organo di governo supremo del papa.

---

1 S. Pagano, *Lajos Pásztor Archivista*, in L. Csorba, G. Komlóssy (a cura), *Accademia d'Ungheria in Roma, Annuario 2002-2004. Conferenze e convegni*, Accademia d'Ungheria in Roma – Istituto Storico "Fraknói", Roma 2005, pp. 62-66.

2 Per approfondire cf. G. Coco, *Il governo, le carte e la memoria. Aspetti della storia degli archivi della Segreteria di Stato in Epoca Contemporanea*, in *Religiosa archivorum custodia. IV centenario della Fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano (1612-2012), Atti del Convegno di Studi, Città del Vaticano, 17-18 aprile 2012*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2015, pp. 215-272.

3 L. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio (1814-1833)*, 2, Hiersemann, Stuttgart 1984-1985 (Päpste und Papsttum, 23/1-2).

Ai vertici della Segreteria di Stato

Solo un paio di mesi dopo l'elezione di Annibale della Genga[4], Francesco Capaccini[5] riassume così le funzioni del segretario di Stato:

> Il cardinal Segretario di Stato nel governo pontificio ha la suprema direzione di tutti gli affari tanto interni, quanto esteri ed è responsabile al sovrano del buon andamento dei medesimi. Negli affari interni il card. Segretario di Stato deve stabilire le massime regolatrici, deve dare a tutti i rami della pubblica amministrazione quella tendenza che crede più utile al bene dello Stato e deve sorvegliare, che nelle provincie tutte e nelli dicasteri di Roma inferiori si osservino le leggi e le massime amministrative che sono state stabilite e si stabiliscono successivamente. Negli affari esteri il card. Segretario di Stato deve mantenere le buone relazioni con le Corti, seguendo quella linea politica che crede giusta, ed in questi affari la Segreteria di Stato deve discendere fino alle ultime particolarità.[6]

Evidentemente il modello "Consalvi", che ha segnato gli anni della Restaurazione[7], è quello che Capaccini propone al segretario di Leone

4 Cf. G. Monsagrati, *Leone XII*, in DBI, LXIV, 2005, pp. 527-537.

5 «[...] il collaboratore più valido ed apprezzato del Consalvi nella Segreteria di Stato per quanto riguarda il disbrigo degli affari diplomatico-ecclesiastici». L. Pásztor, *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850*, "Archivum Historiae Pontificiae", VI, 1968, p. 135. Cf. anche Ph. Bou-try, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, École française de Rome, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 300), pp. 332-333; J. Leblanc, *Dictionnaire biographique des cardianux du XIXe siècle. Contribution à l'histoire du Sacré-Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII (1800-1903)*, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 2007, pp. 199-201; L. Pásztor, *Capaccini Francesco*, in DBI, XVIII, 1975, pp. 372-374.

6 F. Capaccini, *Riservatissima memoria per l'Eminentissimo sig[nor] card[inal] Segretario di Stato*, Segreteria di Stato [d'ora in poi SS], [s.g.] dicembre 1823, in Pásztor (a cura), *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., p. 375.

7 Cf. R. Hême de Lacotte, *Restaurations politiques et transactions religieuses. Les accords concordataires du second âge consalvien*, in J.C. Caron, J.P. Louis (a cura), *Rien appris, rien oublié? Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1814-*

XII, ma la rivalsa anticonsalviana al conclave del 1823[8] mette naturalmente fuori gioco questa prospettiva.

Per il successore di Pio VII, che non primeggia tra i sostenitori della politica consalviana[9], la scelta di un segretario di Stato diventa una presa di posizione rispetto alla politica precedente[10], ma anche una prima risposta alle aspettative degli elettori, oltre che un programma di conduzione della Segreteria di Stato. La scelta, effettuata lo stesso giorno della sua elezione e ratificata due giorni dopo, ricade sull'anziano cardinale Giulio Maria Della Somaglia[11], figura autorevole e decano del sacro Collegio: profilo sufficientemente dimesso[12] e

---

1830), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 271-281; R. Regoli, *La politica della Santa Sede al tempo del Congresso di Vienna. L'operato del cardinale Ercole Consalvi*, in M. Troglic, E. Milos (a cura), *Bečki Kongres (1814/1815). Historiografske refleksije o 200. Obljetnici*, Leykam International, Zagabria 2016, pp. 129-146; Idem, *Le partite politiche del cardinale Consalvi tra Roma e Vienna (1814-1815)*, "*Römische historische mitteilungen*", LVIII, 2016, pp. 145-155;

8 «Celebrati i novendiali i cardinali entrarono in Conclave e vi entrarono con preconcetto divisamento di abbattere col nuovo pontefice il sistema Consalviano nel governo della pubblica cosa». V. Tizzani, *Manoscritti contenenti la storia di alcuni pontificati*, in Archivio Segreto Vaticano [d'ora in poi ASV], SS, *Spogli di Leone XIII*, b. 13, fasc. 72, f. 13v [Si ringrazia Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione]; cf. anche I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2016.

9 Cf. R. Colapietra, *La formazione diplomatica di Leone XII*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1966 (Biblioteca scientifica, 23), pp. 99-131.

10 R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, *Introduzione*, in Fiumi Sermattei, Regoli (a cura), *Il conclave del 1823* cit., p. 13.

11 Non essendoci particolari contributi recenti, cf. A. Ilari, *I Cardinali Vicari. Cronologia bio-bibliografica*, "Rivista diocesana di Roma", III, 1962, pp. 286-287; G. Moroni, *Somaglia (della) Giulio Maria*, in Idem, *Dizionario di erudizione Storico-Ecclesiastico*, LXVII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1854, pp. 175-181; E. Santovito, *Della Somaglia Giulio Maria*, in P. Paschini (a cura), *Enciclopedia Cattolica*, IV, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Sansoni, Firenze 1950, pp. 1382-1383. Più recente: Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 363-365; S. Iaccarino, *Giulio Maria Della Somaglia*, in Fiumi Sermattei, Regoli (a cura), *Il conclave del 1823* cit., pp. 425-427.

12 Cf. *Biglietto ai Mons[igno]ri Nunzi Apostolici*, Roma, 28 settembre 1823; *Biglietto ai Mons[igno]ri Delegati Ap[ostoli]ci, ed ai Governatori Distrettuali di Tivoli e Su-*

molto diverso dal Consalvi[13]. In tal senso, convergono le aspettative del pontefice, che vede nella nomina la possibilità di un più ampio margine decisionale[14], e quelle della corte papale, determinata a ridimensionare il ruolo, fino a quel momento ingombrante, di segretario di Stato[15]. Pur consapevole che non sia possibile retrocedere rispetto alle fortunate manovre consalviane, il papa accetta la pressante richiesta della sua Corte e costituisce una Congregazione permanente, composta prevalentemente da personaggi avversi al Consalvi, in cui vi inserisce anche il segretario di Stato[16]. La Congregazione si raduna

---

biaco, Roma, 28 settembre1823; *Biglietto al Sig[nor] Cardinal Giulio Maria Della Somaglia*, Roma, 30 settembre 1823, in ASV, SS, *Registri II*, 134, ff. 3r-4v, 6r-v.

13 «Il Somaglia godeva la stima di uomo onestissimo quanto il Consalvi, la mente però di lui e il tatto governativo e politico n'era agli antipodi. Formalista e minuzioso riputavasi dai diplomatici perché nei pranzi più che di altro occupavasi col suo occhialino nello esaminare se i nappi, le coppe, le posate stessero al loro posto per linee dirette e nelle proporzioni geometriche [...]. Il Consalvi al contrario smilzo, mobile, con occhio penetrante e folte ciglia, di pronto ingegno si occupava del grande senza curarsi del minimo». Tizzani, *Manoscritti contenenti la storia di alcuni pontificati* cit., f. 40 r-v.

14 Non mancano le attestazioni di un reale accentramento decisionale, cf. *Dispaccio di Giambattista Crosa a Vittorio Amedeo Sallier de la Tour*, Roma, 8 dicembre 1826, in Archivio di Stato di Torino, *Corte, Materie politiche per rapporto con l'estero, Lettere Ministri, Roma*, mazzo 324 (si ringrazia Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione).

15 «L. XII non volle tuttavia essere il papa degli zelanti né volle caratterizzarsi come colui che, appena giunto al potere, aveva cancellato tutte le realizzazioni di Consalvi. Piuttosto, proprio in riferimento alla linea del segretario di Stato di Pio VII, che egli si era affrettato a licenziare subito dopo l'elezione sostituendolo con il cardinale G.M. Della Somaglia, era apparso chiaro che, mettendosi al fianco un uomo di ottantaquattro anni, il nuovo papa era intenzionato a muoversi con la massima libertà e senza che la gerarchia intralciasse l'idea di Chiesa che era risoluto a portare avanti, con l'ambizione di essere eventualmente seguito e non di seguire». Monsagrati, *Leone XII* cit., pp. 531-532.

16 Cf. *Biglietto agli Em[minentissim]i Sig[nor]i Cardinali*, Roma, 29 settembre 1823, in ASV, SS, *Registri II*, 134, f. 5r-v. «La sera del 10 ottobre si radunarono così presso il pontefice Della Somaglia, Pacca, Galeffi, Severoli, Cavalchini, investiti di cariche di governo, ed in più anche De Gregorio, prefetto del Concilio, e Rivarola». Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana, Brescia 1963, p. 179.

solo su richiesta del pontefice, ma, col passare degli anni, non verrà più convocata, pur continuando a esistere per tutto il pontificato[17]. Di fatto, Leone XII avvia un astuto processo di autonomizzazione sia dalla politica consalviana sia dai suoi stessi elettori, come anche dall'influente e collaudata Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, affiancata da Pio VII alla segreteria nel 1814[18]. Il papa, accomunato all'intransigenza degli zelanti, durante il suo pontificato ne arginerà i meccanismi di controllo impostando uno stile proprio.

La scelta dell'anziano porporato, inoltre, suscita perplessità anche nell'ambiente diplomatico a causa dell'età avanzata, che potrebbe inficiarne l'azione. In effetti, non mancano i documenti che manifestano insofferenza per il malfunzionamento della Segreteria,[19] relativamente agli affari sia interni che esteri, tant'è che «il lento metodo di lavoro, la debolezza, il formalismo del cardinale Della Somaglia nel disbrigo del lavoro d'ufficio vennero rilevati e criticati da molti»[20]. Tuttavia, all'età – e forse all'inadeguatezza del segretario – si assommano altri fattori interni di non minor rilievo. Infatti, andrebbe tenuto presente che Leone XII disbriga personalmente molti affari, affidandone al segretario la mera esecuzione[21]. Anche la sovrapposizione di competenze tra diversi organi della burocrazia curiale produce il rimbalzo di analoghe questioni da un dicastero all'altro, ritardando-

17 Cf. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 46-47.

18 Cf. Pásztor, *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari* cit., 191-268.

19 Francesco Capaccini, minutante di segreteria, il marchese Giambattista Crosa, rappresentante del Regno di Sardegna presso la Santa Sede, Luigi Lambruschini, arcivescovo di Genova, il cardinal Rivarola sono solo alcuni dei nomi che criticano le modalità di conduzione da parte di Della Somaglia (cf. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 144-145).

20 *Ibid*., p. 145. Colapietra offre una sua lettura circa i limiti dell'attività dell'anziano segretario di Stato, motivandoli con uno stile frammentario e di non lunghe vedute, dovuto alla sua personalità, formazione e attività, maturato in contesti ormai tramontati (cf. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., pp. 140-141).

21 Cf. Pásztor, *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari* cit., pp. 248-264.

ne notevolmente la risoluzione[22]. Non per ultimo influisce – come dimostrano le proposte di riforma di Francesco Capaccini – il non efficace coordinamento tra gli officiali di segreteria e la distribuzione delle materie ai vari dicasteri.

Questa "fase cuscinetto" cede progressivamente spazio a una nuova fase più "leonina". La svolta è attuata da più parti: in quanto a politica interna, a partire dal 1824, viene avviata una serie di riforme giuridico-amministrative[23]; per le politiche estere, invece, una volta elaborato un programma proprio, si passa a individuarne gli uomini giusti per l'esecuzione, come dimostra la riequilibratura del corpo diplomatico (1826)[24]. Il cardinale Della Somaglia traghetta la segreteria per l'intera fase di riassetto.

Solo il 15 giugno 1828[25], accettate le dimissioni dell'ottantaquattrenne porporato, viene comunicata al sacro Collegio la scelta del nuovo segretario di Stato[26], Tommaso Bernetti[27], che, seppur prota-

22 Scrive il Sala: «Questo metodo di rimettere or qua, or la le carte, senza una regola fissa, può essere origine di gravi inconvenienti». Citato in *ibid*., p. 251, nota 18.

23 Cf. Monsagrati, *Leone XII* cit., p. 535.

24 Cf. R. Regoli, *Gli uomini del papa. La rete della diplomazia papale*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2019, 2 ed., pp. 19-37.

25 In realtà, già a metà aprile, il Tizzani appunta: «15 [aprile]. Martedì [...]. Dicesi che il card. Della Somaglia sia obbligato a rinunziare la carica di Segretario di Stato. 16 [aprile]. Mercoledì [...]. Dicesi certa la rinunzia del card. Della Somaglia, cui succederebbe il card. Bernetti. Costui alto, di giusta pinguedine, di ingegno, fu governatore di Roma e spedito a Pietroburgo per felicitare l'Imperatore Nicolao nel suo ascendere al trono dei Romanow». V. Tizzani, *Effemeridi Romane (1828-1860)*, I, a cura di G.M. Croce, Gangemi Editore, Roma 2015, p. 31 (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Fonti, 104).

26 Cf. *Biglietto a tutti i componenti l'Ecc[ellentissi]mo Corpo Diplom[atic]o*, Roma, 15 giugno 1828, *Biglietto agli Em[minentissim]i Sig[nor]i Cardinali Legati, ai Nunzi Ap[ostoli]ci, Incaricati, ed ai Prelati Delegati e Consoli P[ontific]i*, Roma, 16 giugno 1828, in ASV, SS, *Registri II*, 134, ff. 97v-98r.

27 Cf. Leblanc, *Dictionnaire biographique des cardianux* cit., pp. 145-148; G. Pignatelli, *Bernetti Tommaso*, in DBI, IX, 1967, pp. 338-343. Inoltre, a differenza di G.M. Della Somaglia, si riscontrano altri contributi che ne approfondiscono la politica estera dei due rispettivi mandati: E. Morelli, *La politica estera di Tom-*

gonista per pochi mesi, diventa chiave di volta dei primi cinque anni del pontificato di Gregorio XVI.

Il Bernetti, raccomandabile per l'energico attivismo e per non essere legato ad alcun gruppo cardinalizio, appare troppo tecnico, politicizzato e anche troppo giovane[28]. Torna l'idea di affiancargli nuovamente organi consultivi – in realtà solo istituiti e mai convocati – per scongiurare eccessivi accentramenti[29].

> Gli "zelanti" però, che paventavano un ritorno a quel rigido centralismo che già aveva caratterizzato il periodo consalviano chiesero di limitare il potere del segretario di stato con l'istituzione di congregazioni cardinalizie permanenti: il provvedimento, insieme con iniziative personali del papa, rese inefficiente sul piano interno l'attività del B., che curò invece quasi esclusivamente la politica estera[30].

La sua politica interna risente della generale avversione curiale[31], come pure della circospezione del papa, che continua a tenere riser-

---

maso Bernetti, segretario di Stato di Gregorio XVI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1953 (Letture di pensiero e d'arte, 24); L. Pásztor, *La segreteria di Stato di Gregorio XVI (1831-1846)*, "Archivum Historiae Pontificiae", XV, 1977, pp. 295-332; P. Ugolini, *La politica estera del card. Tommaso Bernetti segretario di Stato di Leone XII (1828-1829)*, "Archivio della Società Romana di Storia Patria", XCII, 1969, pp. 213-320.

28 «Le lettere ad Amat ci farebbero pensare [...] a negligenza e indolenza per gli aspetti religiosi della dignità: certe osservazioni che spulciamo qua e la denotano chiaramente il carattere del puro tecnico, dell'uomo d'azione, un Consalvi ancora più scarnificato e politicizzato, ma anche più incline alle debolezze e alle seduzioni del mondo, l'uomo più distante dal largo spirito religioso e popolare di un Lamennais, che apertamente lo detestava, ma anche da ogni residuo di precettismo e di formalismo zelanti». Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 330.

29 Cf. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., p. 58.

30 Pignatelli, *Bernetti Tommaso* cit., p. 339.

31 «Sono le rivalità ed i ripicchi in cui s'impantanano gli ultimi mesi di governo di Leone XII, insomma, a svuotare pressoché del tutto la politica di Bernetti all'interno, costringendolo a dedicarsi esclusivamente alle gravi cure della diplomazia». Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 335.

vati a sé molti affari di competenza della segreteria[32]. Anche la cura degli affari esteri risente dell'ampio protagonismo papale, che non permette al segretario di esprimere la sua nota «fervida fantasia»[33] per fornire le tracce di un'eventuale politica "bernettiana"[34]. D'altra parte, il tempo che rimane al pontefice è davvero breve: con la sua morte – solo otto mesi dopo – il cardinal Bernetti decade automaticamente dal ruolo di segretario di Stato[35].

Il personale di Segreteria

Circa il personale di Segreteria non è possibile scendere molto a fondo, poiché diverse figure di officiali rimangono ancora nella generale penombra storiografica che avvolge la Curia romana di inizio Ottocento[36]. Pertanto ci si limita – in questa sede – a offrire qualche considerazione generale, avvalendosi dell'analisi offerta dal Pásztor circa composizione, organizzazione e funzionamento della Segreteria[37].

Mettendo insieme i dati relativi alla permanenza degli officiali al servizio del dicastero, emerge che l'organico della Segreteria di Stato, nel periodo in questione, è pressappoco identico a quello del pontificato precedente.

---

32 Cf. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 147-148.

33 Monsagrati, *Leone XII* cit., p. 538.

34 Per approfondire, cf. Ugolini, *La politica estera del card. Tommaso Bernetti* cit., pp. 213-320.

35 «Nella biografia del nuovo segretario di Stato troviamo i tratti tipici delle nomine del 1826, con in più l'esperienza di una percorrenza non secondaria dell'Europa. Allo stesso tempo, forse, possiamo anche individuare il tentativo papale di riprendere in mano l'indirizzo diplomatico, ma ormai la morte si avvicinava. Le nomine più originali di Leone XII avrebbero dato un contributo non secondario ai pontefici suoi successori». Regoli, *Gli uomini del papa* cit., p. 37.

36 Il nome di alcuni officiali non compare nemmeno nelle prosopografie, ma si può trovare qualche breve riferimento nell'apparato critico di Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit.

37 Altri aspetti che non trovano spazio in questo contributo – reclutamento, composizione, stipendi, sede degli uffici, collaboratori esterni – possono essere approfonditi in *ibid.*, pp. 75-228.

La prima indiscutibile figura di continuità interna al dicastero è Carlo Mauri[38], assunto provvisoriamente nell'agosto del 1800 come minutante, sostituto di Segreteria dal 2 giugno 1814 – nella stessa data è nominato anche segretario della Cifra – fino alla sua morte (2 febbraio 1830)[39]. Egli svolge ininterrottamente le funzioni di sostituto sotto quattro segretari di Stato (Consalvi, Della Somaglia, Bernetti e Albani). Tuttavia, il dato di forte impatto emerge considerando il periodo di permanenza degli officiali subalterni (minutanti, scrittori, cifristi e archivisti). Infatti, dei diciannove componenti[40], ereditati dalla compagine consalviana, ben diciassette continuano il loro servizio per tutta la durata del pontificato di Leone XII[41]; ben quindici di essi continuano anche negli anni successivi, quando, sotto Pio VIII[42], si ha un primo grande rimpasto rispetto al personale di Pio VII, ma in sei giungono fino al pontificato di Gregorio XVI[43]. D'altra parte, quello che incuriosisce è che in questa vasta compagine, la figura di spicco che proseguirà la carriera ecclesiastica con ruoli di rilievo è solamente il Capaccini[44], creato cardinale da Gregorio XVI. Tutti gli altri

38 Cf. Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 591.

39 Biglietti di nomina in ASV, SS, *Registri I*, 60, ff. 35v, 509r; *Registri II*, 133, ff. 8v-10r.

40 Dal 1815, l'organico rimane pressappoco di venti officiali, anche se gli affari avrebbero bisogno di qualche figura in più. Con la revisione di tutti i dicasteri voluta da Leone XII (1824), il numero del personale della segreteria viene stabilito a quindici unità, ma fattivamente non viene ridotto, il numero in eccesso scompare dopo alcuni anni (cf. Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 79-83).

41 Le poche eccezioni che non coprono tutto l'arco temporale sono: Francesco Capaccini (il 16 luglio 1824 nominato alla segreteria dei Brevi), Girolamo Galanti (il 28 ottobre 1824 nominato segretario della Tesoreria generale), Domenico Costantini (7 marzo – 27 novembre 1824) e Luigi Armellini prende il posto lasciato vuoto da Galanti come minutante solo il 29 novembre 1824). Loreto Santucci lascia il primo gennaio 1829, coprendo quasi interamente il pontificato di Leone XII (cf. *ibid.*, pp. 172-200).

42 Cf. *ibid.*, pp. 75 e ss.

43 Cf. Idem, *La segreteria di Stato di Gregorio XVI* cit., pp. 295-332.

44 Dal 1815 è segretario del Consalvi e suo minutante preferito in Segreteria di Stato, ma nel 1824 viene nominato alla segreteria dei Brevi. Tra il 1826 e il 1827

ecclesiastici – da tener presente la nutrita presenza laica – resteranno solamente al grado di prelati, senza ricoprire altri ruoli di particolare rilievo in Curia romana[45].

Una prima doverosa considerazione è che gli officiali di segreteria sono in massima parte formati alla segreteria del Consalvi. Dalla loro permanenza in carica si deduce che le loro competenze, prevalentemente tecniche, sono considerate valide e valorizzate anche dai successivi segretari di Stato. Ma le file della segreteria – tra le quali si acquisisce grande competenza circa le più delicate questioni della Chiesa che vengono studiate – non offrono alcun apporto alle successive équipe dirigenziali in materia, a differenza di altri collaboratori esterni, sempre consalviani, che proseguiranno con carriere significative[46].

Esigenze di riforma interna

Nella prima metà dell'Ottocento, la Segreteria è oggetto di due grandi riforme: quella di Pio VII, di chiara matrice consalviana[47], e

---

partecipa alle trattative per il Concordato con i Paesi Bassi. Nel 1831 diventa sostituto alla Segreteria di Stato e segretario della Cifra, grazie alla nomina del suo amico Albani a segretario di Stato è, al contempo, incaricato di numerose missioni diplomatiche. Creato cardinale da Gregorio XVI nel 1844, muore il 15 giugno 1845 (cf. LEBLANC, *Dictionnaire biographique des cardianux* cit., pp. 199-201). «"Capacissimo" comme le qualifiait Grégoire XVI, il exerça à la Secrétairie d'État un rôle plus important que ne le justifiait sa fonction de substitut, mais on ne sait si ce fut par la volonté du pape ou du secrétaire d'État. Lucide et d'une grande pénétration de jugement, ouvert au monde moderne, très cultivé, un peu mondain, consciencieux et étranger aux intérêts personel selon les uns [...], incompétent et intrigant selon les autres [...], il fut considéré par plusieurs en son temps comme l'un des meilleurs diplomates du Saint-Siège [...]». *Ibid.*, p. 201.

45 Il loro stato non era determinante per le funzioni di segreteria, anche se il Capaccini avrebbe preferito una preclusione ai laici (cf. PÁSZTOR, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 89-92).

46 Ad esempio: Luigi Lambruschini, Giuseppe Antonio Sala, Raffaele Mazio (cf. *ibid.*, pp. 104-113).

47 Il Consalvi pur di assicurare una piena funzionalità al dicastero, si ispira anche a modelli di altre nazioni: «Quando Sua Eminenza voglia adottare, come si è espresso, il metodo che si tiene nella Segreteria di Stato di Vienna, di rimettere cioè a mons. Sostituto e ai minutanti ancora se lo ritiene opportuno, l'udienza

quella di Gregorio XVI[48]. Tuttavia, poiché le funzioni e le competenze della Segreteria di Stato, come anche del segretario, dipendono in gran parte dal pontefice regnante, ciò crea per il dicastero la necessità di adeguarsi continuamente ai diversi profili papali, ma di tutti gli altri tentativi intermedi, spesso relativi alle prassi interne, non è possibile definirne la reale portata[49]. Il cospicuo numero di proposte di riforme – spesso prodotte in occasione degli avvicendamenti ai vertici, ma poste in archivio senza seguito – manifesta questo processo di costante ricalibratura. A tal proposito, è significativo l'apporto di Francesco Capaccini[50], anche se durante il pontificato leonino è presto allontanato dalla segreteria – «questa, secondo il giudizio del Bunsen, ambasciatore della Prussia, perdette in lui "*le seule homme qui connaissait les affaires*"»[51] – e le sue proposte di riforma restano in prevalenza inattuate[52].

In realtà, come già accennato, non si conosce molto circa le istanze riformistiche intermedie alle due grandi riforme. I soli interventi certamente attuati sono i ritocchi agli stipendi del personale[53]. Tutta-

---

degli affari di minore importanza, questa si terrà nel medesimo giorno per far poi un breve rapporto a Sua Eminenza di ciò che si crederà necessario». *Piano di organizzazione della Segreteria di Stato*, [1815], in Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., p. 363.

48 Cf. Idem, *La riforma della Segreteria di Stato di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle riforme nello Stato Pontificio*, "La bibliofilia", LX, 1958, pp. 285-305; Idem, *Per la storia della Segreteria di Stato nell'Ottocento. La Riforma del 1816*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1966 (Studi e testi, 235).

49 Cf. Idem, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., p. 114.

50 Alla cui penna sono attribuibili con certezza: F. Capaccini, *Regolamento per gli impiegati nella Segreteria di Stato*, [1816-1817]; Idem, *Riservatissima memoria per l'Eminentissimo sig[nor] card[inale] Segretario di Stato*, [dicembre 1823]; Idem, *Piano per la riforma della Segreteria di Stato*, [novembre 1831], in Pásztor (a cura), *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 365-370, 375-393, 425-435.

51 Pásztor, *Capaccini Francesco* cit., p. 373.

52 Cf. Idem, *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari* cit., p. 249.

53 Cf. *Ruolo della Segreteria di Stato*, 1 novembre 1822; *Spettanze dovute agli officiali della Segreteria di Stato dall'amministrazione dei SS. PP. AA e dalla Dataria*, [1822-1824]; *Confronto tra le vecchie e le nuove provvisioni degli officiali dopo la riforma del 1824*, maggio 1825; *Provvisioni degli officiali della Segreteria di Stato*, [1826];

via, al di là della concreta approvazione e messa in esecuzione, questi progetti di riforma o proposte di regolamenti gettano qualche luce su aspetti nodali della vita del dicastero di quegli anni. Sembra pertanto utile procedere con una sommaria presentazione di una di queste proposte del Capaccini.

La prima questione emergente è la necessaria divisione del dicastero in due sezioni[54], poiché

> le cognizioni, le abitudini, i talenti che si richiedono per studiare e trattare gli affari esteri sono ben diverse da quelle che sono necessarie per studiare e trattare gli affari interni, e chi volesse lusingarsi di trovar facilmente persone eccellenti in ambedue questi rami di cognizioni e di talenti si lusingherebbe di una cosa estremamente rara e difficile[55].

La specificità di competenze di ciascun dipartimento procurerebbe una peculiare efficienza nello studiare i casi per produrre agevolmente materia qualificata, per dottrina e corredo di fatti, da offrire agli organi superiori (ad esempio alla Congregazione consultiva di Leone XII) con quella accuratezza che mancherebbe a officiali che trattano indistintamente e superficialmente affari di tutte e due le nature[56]. Ciascuno di questi dipartimenti dovrebbe avere un direttore proprio, in modo da centralizzarne l'attività e fare da mediatore con l'unico superiore del dicastero[57], il segretario di Stato, il quale, solo volendo scendere più a fondo nelle questioni, dovrebbe interfac-

---

Ruolo della Segreteria di Stato, [1828]; in Pásztor (a cura), *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 371-372, 399-403, 407.

54 In teoria, la divisione del dicastero in due «dipartimenti», rispettivamente per gli affari interni o esteri, era stata proposta già nel 1815, ma nella prassi non si ha una vera distinzione (cf. *Piano di organizzazione della Segreteria di Stato*, [1815], in Pásztor (a cura), *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 361-363).

55 Capaccini, *Riservatissima memoria per l'Eminentissimo sig[nor] card[inale] Segretario di Stato* cit., p. 376.

56 Cf. *ibid*.

57 Non vi sarebbe quindi un direttore di un solo settore, che per Capaccini, almeno per le funzioni, sarebbe «un altro segretario di stato». *Ibid*., p. 377.

ciarsi con chi ha seguito personalmente l'atto nel suo *iter*, evitando notevoli lungaggini procedurali[58].

Questa divisione per settore forse richiederebbe un maggior numero di officiali di cui non si ha disponibilità[59], pertanto il Capaccini propone la redistribuzione delle incombenze tra i subalterni già disponibili, che giocoforza devono essere presenti ogni giorno, eccetto caso di malattia o di speciale permesso, e per il numero di ore disposto dal segretario[60]. Il primo passo indispensabile per un corretto funzionamento del nuovo sistema – come di ogni sistema – è quello di ottenere la regolare presenza del personale di segreteria, perché ne consegua un normale svolgimento delle attività. Anche per la trattazione degli atti viene proposta una regolamentazione dell'*iter* che ne semplifichi i passaggi e riduca la tempistica[61].

La proposta del Capaccini si spinge anche a ipotizzare la possibile soppressione di dicasteri le cui competenze si sovrappongono a quelle della segreteria, come la segreteria delle Lettere Latine, la Congregazione Economica e perfino la potente Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari[62].

Conclusioni

Per chiudere l'esposizione di questi brevi rilievi si offre, più che una conclusione della ricerca, un possibile indirizzo per ulteriori approfondimenti.

Sembra che l'aggettivo più ricorrente nel presente contributo sia "consalviano", e forse non è un caso. L'idea emersa è che gli anni del

58 Cf. *ibid*.; inoltre, il segretario verrebbe tolto anche dall'incomodo di distribuire le carte agli officiali, di cui si potrebbe occupare l'archivista, che ha il quadro generale delle materie (cf. *ibid*., p. 381).

59 Vedi nota 37.

60 Cf. Capaccini, *Riservatissima memoria per l'Eminentissimo sig[nor] card[inale] Segretario di Stato* cit., pp. 379-381.

61 Cf. Idem, *Regolamento per la Segreteria di Stato*, in Pásztor (a cura), *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 389-391.

62 Cf. Idem, *Riservatissima memoria per l'Eminentissimo sig[nor] card[inale] Segretario di Stato* cit., p. 378.

pontificato leonino, contro ogni auspicio della corte papale, siano un confronto, voluto o meno, con l'opera del segretario di Stato di Pio VII. Un confronto obbligato con i successori ai vertici del dicastero, ma anche per le presenza degli officiali rimasti gli stessi, come anche per il regolamento e la prassi interna della Segreteria. Pertanto, se è impossibile prescindere del tutto dal sistema "Consalvi" nell'impostazione degli affari interni ed esteri del pontificato leonino[63], ancora meno lo è in relazione alla vita della Segreteria di Stato, che forse, più di altri dicasteri, è avvolta da un lungo strascico consalviano.

Nondimeno, su una composizione rimasta tale e quale durante tutto il pontificato leonino, agiscono dei fattori di inevitabile influsso, come la personalità accentratrice del papa e lo stile dei rispettivi segretari di Stato, come si è brevemente esposto, che segnano notevolmente la vita interna al dicastero e il cammino verso una sempre maggiore efficienza dello stesso.

Anche se non ci si è voluti avventurare in un'analisi dettagliata della vita e attività della segreteria di Leone XII, sembra condivisibile, in conclusione, l'autorevole e sintetico parere del Pásztor:

> La sua figura [si riferisce a Della Somaglia] rimase sostanzialmente in ombra , su un livello secondario, e la parte della Segreteria di Stato si restrinse sempre di più agli affari di ordinaria amministrazione e all'esecuzione delle decisioni prese da Leone XII o da qualche Congregazione Cardinalizia, incaricata dal Papa dell'esame del relativo problema. La Segreteria di Stato, dunque, non era più quel laborioso, attivo, influente centro di propulsione che era stato nel periodo consalviano.[64]

63 Cf. Regoli, *Gli uomini del papa* cit., p. 31.

64 Pásztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio* cit., pp. 146-147.

ABSTRACT
Moving from the study of the specific contribution of the two secretaries of the State, of the staff functions, of the formal and informal internal logics of the decastery and of the most prominent organizational problems that presented themselves from the reform proposals of the time, the present work describes, in a summary form, the internal life of the supreme organ of the papal government during the pontificate of Leo XII. The two factors that greatly influence the life of the secretariat in the Leonian years are the decisive personality and the centralized governing system of the Pope, on the one hand, and the inevitable continual comparison, both in the internal and external affairs, with the robust organization of the decastery that was operated during preceding pontificate by Ercole Consalvi, on the other.

Keywords: Roman Curia, Diplomacy, Giulio Maria Della Somaglia, Filippo Bernetti.

La Penitenzieria Apostolica al tempo di Leone XII: un dicastero per la "restaurazione" delle anime

Ugo Taraborrelli

La Penitenzieria Apostolica è quell'ufficio curiale costituitosi nel Duecento per coadiuvare e sostenere l'opera del cardinale penitenziere maggiore, il quale, originariamente delegato dal pontefice per ascoltare le confessioni a suo nome, estese nel tempo la propria autorità fino a concedere assoluzioni, dispense e grazie a tutti i fedeli della cristianità e pressoché in ogni ambito del diritto canonico, tanto nel foro interno quanto nel foro esterno.

Con una serie di costituzioni, nel 1569 Pio V conferì alla Penitenzieria una nuova fisionomia, riducendone l'organico e limitandone le competenze al foro della coscienza: in seno alla Curia postridentina, la Penitenzieria venne a configurarsi quale istanza suprema per la cura spirituale dei penitenti e il suo capo, il penitenziere maggiore, come una sorta di vicario *in spiritualibus* del papa per la Chiesa universale. I successori di Pio V, tuttavia, non mancarono di modificare in più occasioni la giurisdizione del penitenziere maggiore, ampliandone progressivamente il campo d'azione, in base alle circostanze del momento, in certi casi anche nel foro esterno[1].

All'alba della Restaurazione il complesso delle facoltà del penitenziere maggiore comprendeva anzitutto quelle "ordinarie", fissate da Benedetto XIV con la costituzione *Pastor bonus* nel 1744, cui si sommavano quelle "straordinarie" che i papi, dal Lambertini in poi, avevano ritenuto di dover delegare oralmente al penitenziere maggiore[2].

1 U. Taraborrelli, *Ad erigendam gentium omnium spiritualem indigentiam. La Penitenzieria Apostolica in età moderna*, in Penitenzieria Apostolica (a cura), *Penitenza e Penitenzieria al tempo del giansenismo (secoli XVII-XVIII). Culture – Teologie – Prassi*, Città del Vaticano 2019, pp. 195-237.

2 L'elenco esaustivo delle facoltà concesse alla Penitenzieria a partire dalla costi-

Un notevole ampliamento della giurisdizione del penitenziere maggiore si verificò tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, quando l'emergere delle diverse forme di giurisdizionalismo negli Stati europei (regalismo, febronianesimo, giuseppinismo) e, ancor di più, gli sconvolgimenti assestati al sistema politico, sociale e religioso d'*Ancien Régime* dalla Rivoluzione francese e dall'affermazione dell'astro napoleonico, misero in crisi l'apparato tradizionale dei privilegi e delle immunità ecclesiastiche, moltiplicando esponenzialmente le violazioni all'ordinamento canonico e, di conseguenza, i ricorsi alla Sede Apostolica. A ciò si aggiunga che in età napoleonica la Penitenzieria fu l'unico dicastero della Curia romana che non smise di operare, seppur nella clandestinità, e dovette far fronte a tutte le più gravi questioni del momento: secolarizzazione dei religiosi, alienazione e compravendita dei beni ecclesiastici, costituzione civile del clero, occupazione dello Stato Pontificio, eccetera[3].

Terminata la parentesi rivoluzionaria e avviata la Restaurazione, il compito più urgente era quello di sanare le ferite e riportare l'ordine. Non desta meraviglia, allora, che il cardinal Michele Di Pietro[4] ottenne da Pio VII nel 1815 un oracolo di eccezionale ampiezza:

---

tuzione benedettina è annotato in G. Ludovici (a cura), *Index generalis omnium facultatum cardinali majori paenitentiario et officio sacrae Paenitentiariae concessarum, tam per constitutionem felicis recordationis pontificis Benedicti XIV incipientem* Pastor Bonus*, quam per vivae vocis oracula summorum pontificum* […] *anno Domini 1844*, Archivio della Penitenzieria Apostolica [d'ora in avanti APA], Facultates, 26.

3 Cf. F. Tamburini, *La Penitenzieria Apostolica negli anni della occupazione napoleonica in Roma (1808-1814)*, "Archivio della Società Romana di Storia Patria", 95-96, 1972-1973, pp. 173-225; R. Regoli, *I fondi della Penitenzieria Apostolica relativi all'occupazione francese di Roma*, in A. Saraco (a cura), *La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio*, Atti giornata di studio (Roma, 18 novembre 2011), Città del Vaticano 2012, pp. 139-169.

4 Sul cardinal Di Pietro (1747-1821), penitenziere maggiore dal 1814 alla morte, cf. R. Regoli, *Penitenzieri Maggiori nel primo Ottocento*, in K. Nykiel, U. Taraborrelli (a cura), *L'archivio della Penitenzieria Apostolica. Stato attuale e prospettive future*, Atti giornata di studio (22 novembre 2016), Città del Vaticano 2017, pp. 173-191: 180-188, con ulteriore bibliografia.

Ex Audientia SS.mi Diei 23 Iunii 1815.
Onde occorrere al felice e sollecito disbrigo delle molteplici Istanze, s'implorano le Facoltà necessarie ed opportune per provvedere in tutti quegli Affari, che non possono compromettere.
Sua Santità ha benignamente annuito in tutto.
M. Card. Di Pietro Penitenziere Maggiore[5].

L'estensione senza precedenti della delega papale, contenuta entro i soli limiti indefiniti di «quegli Affari, che non possono compromettere», è confermata allo stesso cardinale a distanza di tre anni[6] e rinnovata successivamente, alla morte di Di Pietro, prima al reggente Giovanni Battista Bussi[7] e poi al nuovo penitenziere maggiore, il cardinale Francesco Saverio Castiglioni[8].

Ma una simile autonomia non era destinata a durare. Se tale fu, infatti, l'evolversi delle competenze della Penitenzieria negli anni di Pio VII, la scomparsa di questi e l'avvento di Leone XII (1823-1829) impressero un nuovo cambiamento. Il nuovo pontefice il 26 ottobre 1823, a meno di un mese dall'elezione, decise di revocare le facoltà straordinarie che il predecessore aveva conferito al penitenziere maggiore a partire dal 1815:

---

5 Ludovici, *Index generalis* cit., p. 141.

6 *Ibid*., p. 144 (oracolo del 4 marzo 1818).

7 *Ibid*., pp. 149-151 (oracolo del 13 luglio 1821). Giovanni Battista Bussi (1755-1844) fu reggente della Penitenzieria Apostolica dal 1809 al 1823 (cf. Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Rome 2002, pp. 325-326). Nonostante abbia goduto costantemente dell'apprezzamento e del rispetto dei membri del tribunale anche in considerazione del suo caparbio comportamento durante l'occupazione napoleonica e sia stato premiato da Leone XII con la porpora come prima creatura (1824), non ha mai riscosso particolare stima presso la storiografia: Raffaele Colapietra lo considera «una delle scelte meno felici di Leone XII» (R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963, p. 367, nota 159) e secondo Regoli «Bussi [...] non emergeva per le sue qualità» (R. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829)*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, Ancona 2015, pp. 23-34: 31).

8 Ludovici, *Index generalis* cit., p. 152 (oracolo del 17 novembre 1821).

> Sua Santità Leone XII, avendo voluto essere informato delle Facoltà straordinarie ottenute dalla santa memoria di Pio VII, ed avendole posto sotto occhio il presente Rescritto [l'oracolo del 4 marzo 1818], ha stimato che queste qui espresse per le circostanze cambiate non abbiano più luogo, e che ne' casi occorrenti debbano riferirsi alla Medesima per le Facoltà convenienti. Tanto comandò al Cardinale Penitenziere nell'Udienza del 26 Ottobre suddetto.
>
> F. S. Card. Castiglioni Penitenziere Maggiore[9]

I tempi di Leone XII certamente non erano più quelli di Pio VII. L'attività concordataria della Santa Sede, non da ultimo, aveva frattanto contribuito in maniera decisiva ad appianare i conflitti sorti in conseguenza della politica ecclesiastica dei governi rivoluzionari prima e di quelli restaurati poi e a definire i rapporti tra la Chiesa e gli Stati. Ma è difficile non scorgere dietro la revoca papale un preciso intento politico da parte di della Genga: volontà di ridimensionare l'autorità di un cardinale strettamente legato al pontificato precedente e, anzi, amico personale di Chiaramonti, che pareva lo avesse designato a succedergli in punto di morte[10]? Desiderio di riservare più opportunamente alla sua persona la concessione di determinate grazie? Oppure scelta di privilegiare altre realtà curiali a scapito della Penitenzieria? È arduo rispondere con sicurezza. Si può comunque affermare che, nonostante l'oracolo restrittivo che inaugura il pontificato, il ventaglio delle competenze del penitenziere maggiore durante il regno di Leone XII rimase assai ampio, comprendendo le facoltà stabilite nella costituzione benedettina del 1744 e negli oracoli pontifici che la seguirono. Lo stesso papa della Genga, tra l'altro, il 20 febbraio 1824 vi aggiunse quella relativa all'assoluzione di coloro che esportavano illecitamente derrate alimentari e animali dallo Stato Pontificio[11]. Sebbene privato dell'eccezionale discrezionalità conferitale da Pio VII nei primi anni della Restaurazione, l'esercizio delle facoltà ordinarie e straordinarie conservava comunque alla Pe-

9 *Ibid.*, p. 153.

10 A.-F. Artaud de Montor, *Histoire du pape Léon XII*, I-II, Paris 1843: I, pp. 76-77.

11 Ludovici, *Index generalis* cit., pp. 154-155.

nitenzieria Apostolica di Leone XII il ruolo di «primo tribunale della s. Sede, [...] principale organo della sede apostolica del foro interno della Penitenza»[12].

La peculiare natura degli affari trattati dalla Penitenzieria, afferenti in larga parte al foro interno, non consente di approfondire il contenuto dei ricorsi pervenuti al tribunale, né di ricostruire i criteri di fondo e i principi decisionali applicati all'esame degli stessi. Dopo aver accennato al complesso delle facoltà che regolavano le attribuzioni del penitenziere maggiore, pertanto, ci accingiamo ora a completare il profilo della Penitenzieria concentrandoci, da un lato, sul ruolo avuto nel giubileo del 1825 e, dall'altro, proponendo l'analisi prosopografica del personale in servizio negli anni del pontificato leonino.

È possibile ripercorrere le vicende più rilevanti che interessarono la Penitenzieria negli anni di Leone XII attraverso la lettura delle *Memorie* manoscritte compilate dai due cappellani del tribunale che si succedettero in quel tempo: Giuseppe Canali e Silvio Lanciani[13]. Esse ci offrono l'occasione per soffermarci ora, come detto, sull'impegno messo in campo dal dicastero per il buon esito del giubileo del 1825, fortemente voluto da Leone XII nel quadro del suo progetto di restaurazione religiosa e di ricristianizzazione della città di Roma[14].

---

12 G. Moroni, *Penitenzieria Apostolica*, in Idem, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, LII, Venezia 1851, pp. 75-80: 75.

13 Cf. G. Canali, *Memorie del Tribunale della S. Penitenziaria essendo Penitenzier Maggiore il Card. Francesco Saverio Castiglioni*, APA, Memorie, 3, per il periodo 1821-1826 (d'ora in avanti, *Memorie* 1821-1826), e le memorie anepigrafe redatte da Silvio Lanciani, che coprono gli anni 1827-1836 (APA, Memorie, 4, d'ora in avanti *Memorie* 1827-1836). Alla penna di Giuseppe Canali si devono anche le *Memorie* relative gli anni dell'occupazione napoleonica, 1808-1814 (APA, Memorie, 1) e quelle inerenti al periodo 1814-1821 (G. Canali, *Memorie del Tribunale della S. Penitenziaria essendo Penitenzier Maggiore il Cardinale Michele Di Pietro*, APA, Memorie, 2 [d'ora in avanti, *Memorie* 1814-1821]).

14 Cf. Ph. Boutry, *Une théologie de la visibilité. Le projet* zelante *de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829)*, in M.A. Visceglia, C. Brice (a cura), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^{e}-XIX^{e} siècle)*, Roma 1997, pp. 317-367. Sull'anno santo di Leone XII si vedano i contributi raccolti in R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), *"Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo". Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825*, Ancona 2014.

L'anno santo fu indetto da Annibale della Genga il 24 maggio 1824 (bolla *Quod hoc ineunte saeculo*), nonostante la tiepidezza generale dell'ambiente curiale e i timori delle potenze europee, con lo scopo di rilanciare l'azione della Chiesa dopo le persecuzioni dei decenni precedenti. Alla vigilia dell'apertura, con la costituzione *Annum auspicatissimum* del 20 novembre 1824 il papa provvide a organizzare l'assistenza spirituale dei pellegrini e diede mandato ai cardinali Castiglioni, penitenziere maggiore, e Zurla, vicario di Roma, di deputare penitenzieri straordinari e confessori privilegiati nelle basiliche e nelle chiese dell'Urbe, concedendo a tutti costoro amplissime facoltà[15].

In ottemperanza all'incarico ricevuto, il cardinal Castiglioni il 2 dicembre pubblicò prontamente una *Notificazione* con cui dichiarava penitenzieri straordinari per l'anno santo tutti i parroci di Roma e altri sacerdoti in servizio presso alcune chiese espressamente nominate, «i quali si distingueranno dalla iscrizione sovrapposta al loro Confessionale, indicante il titolo, ed Officio di Penitenziere»[16].

Leone XII ordinò inoltre che si stampassero alcuni avvertimenti («Monita») per i penitenzieri e i confessori dell'anno santo sul corretto uso delle facoltà ricevute, ricalcati pressoché alla lettera su analoghe disposizioni emanate a suo tempo da Benedetto XIV per il giubileo del 1750. Anche in questo caso delegò l'esecuzione del suo volere alla Penitenzieria, precisando significativamente che il testo da distribuirsi recasse la sottoscrizione di un officiale del tribunale e fosse munito del sigillo dello stesso, a garanzia della sua *fides*[17].

---

15 A. Barberi, R. Segreti (a cura), *Bullarii Romani continuatio*, XVI, Romae 1854, pp. 273-278. Nelle parole del documento, al di là della solenne retorica di circostanza, si può realmente percepire la sollecitudine pastorale di Annibale della Genga, particolarmente evidente nell'esortazione finale ai confessori a farsi testimoni della verità contro gli errori del tempo e canali della misericordia di Dio verso tutti i peccatori.

16 In APA, Giustificazioni di pagamenti, 15, 1, *Giustificazioni dell'Anno Santo 1825*, si conservano diversi esemplari della *Notificazione*, insieme con i moduli a stampa per la nomina dei penitenzieri straordinari.

17 «...ut praesenti eorumdem collectioni fides habeatur, ab aliquo ex Sacrae Poenitentiariae Officiali, addito ejusdem Tribunalis sigillo, subsignari jussit» (*Monita excerpta ex constitutione Benedicti XIV quae incipit* Convocatis *et ex altera, cujus exordium* Inter praeteritos *de usu facultatum confessariis tributarum occasione Ju-*

Le provvidenze prese dal cardinal Castiglioni sono ricordate nelle *Memorie* del cappellano Canali, che conclude:

> Nell'Anno Santo corrente l'E.mo Penitenziere si occupò con ogni zelo, perché e le Patriarcali venissero assistite da maggior numero di Penitenzieri, e perché niente mancasse per l'assistenza spirituale de' Pellegrini, non risparmiando alle vistose spese che si ricercarono a tale oggetto. La posizione riguardante ogni notizia si conserva in Archivio[18].

L'indicazione finale di Canali si rivela assai preziosa. L'attività promossa dal personale della Penitenzieria per la ricorrenza giubilare trova infatti ampio riscontro nella documentazione di natura economica e contabile conservata in archivio, che dà conto, tra l'altro, delle spese per il sostentamento dei penitenzieri supplementari delle basiliche patriarcali; per il trasporto di confessionali aggiuntivi dalle chiese di Roma alla basilica di San Pietro (per l'accresciuto numero di pellegrini) e a quella di Santa Maria in Trastevere (surrogata in luogo di San Paolo fuori le mura, inagibile per via dell'incendio del 1823); per la stampa dei biglietti di nomina dei penitenzieri, delle tabelle delle facoltà, delle fedi di confessione rilasciate ai penitenti; per la fornitura delle stole violacee per la celebrazione del sacramento.

Un interesse particolare riveste la «Nota de' RR. PP. Penitenzieri straordinarj, che hanno assistito al Confessionale nella Sagrosanta Basilica di S. Pietro in Vaticano», preziosa per ricostruire l'identità dei quattordici penitenzieri vaticani straordinari e degli

---

bilaei edita eorumdem confessariorum commoditati jussu Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae XII, Romae 1824, p. 7).

18 *Memorie* 1821-1826, cc. 14*v*-15*r*. Lo stesso Canali, peraltro, ebbe parte attiva in alcune iniziative giubilari: collaborò in qualità di «catechista» a fianco dell'intransigente Giovanni Marchetti nelle missioni per il popolo che si tennero in piazza Barberini nell'agosto del 1824 (cf. T. Galli, *Notizie istoriche dell'universale giubileo celebrato nell'anno 1825 sotto il pontificato di N. S. Leone XII*, Roma 1826, p. 17, e D. Rocciolo, *La vita religiosa a Roma nell'anno santo 1825*, in Colapietra, Fiumi Sermattei, *Si dirà quel che si dirà* cit., pp. 35-43: p. 39, nota 15) e predicò il triduo di ringraziamento indetto da Leone XII a conclusione dell'anno santo nella chiesa di Santa Maria ai Monti (cf. Galli, *Notizie istoriche* cit., p. 84).

otto supplementari appositamente designati per l'anno santo[19].

Per concludere il discorso sul giubileo, si deve ricordare che il cardinal Castiglioni assistette Leone XII nei solenni riti di apertura e di chiusura della porta santa in San Pietro, porgendo rispettivamente al pontefice il martello d'argento, per abbattere il muro che sigillava la porta, e la cazzuola, per la spalmatura della calce e la posa dei mattoni di chiusura[20]. Un'ulteriore attestazione del ruolo riconosciuto al "tribunale della misericordia" in un evento, quale quello giubilare, pensato per essere una «bella opportunità per procurare dopo la lacrimevole serie de' mali [...] un novello risorgimento in Cristo colla salutevole riconciliazione di tutto il popolo cristiano»[21].

Di fronte all'impossibilità di dare ragione della porzione più cospicua dell'attività del tribunale, quella esercitata nel foro interno, nel caso della Penitenzieria Apostolica si fa ancor più urgente che per altri dicasteri la necessità di ricostruire la personalità e il profilo culturale degli uomini cui era affidato il disbrigo degli affari[22], per colmare in parte con l'approccio prosopografico la penuria d'informazioni dirette. La nostra attenzione sarà rivolta, in quest'ultima parte, a esaminare il profilo del penitenziere maggiore e dei prelati che componevano il suo consiglio, la cosiddetta Segnatura della Penitenzieria Apostolica, incaricata di dirimere tutti i casi di maggior momento che richiedevano un esame approfondito.

Durante tutto l'arco del pontificato leonino l'ufficio di penitenziere maggiore fu ricoperto dal cardinal Francesco Saverio Castiglioni

---

19 APA, Giustificazioni di pagamenti, 15, 1, *Giustificazioni dell'Anno Santo 1825*.

20 A. Strocchi, *Compendio degli anni santi e storia del giubileo celebrato dal regnante sommo pontefice Leone XII*, Faenza 1826[2], pp. 201 e 234-235.

21 *Indizzione dell'universale giubileo dell'anno santo mille ottocento venticinque*, Roma 1824, p. 3.

22 «La Curia è un intreccio di relazioni umane, intessute di visioni politiche e ideologiche [...]. Nei lavori sulla Curia non si può generalizzare, va tutto considerato nello specifico, caso per caso, nel suo evolversi cronologico. Bisogna ricorrere alla storia delle istituzioni, ma ciò non basta: vanno studiati gli uomini che le compongono e i loro reciproci influssi» (R. Regoli, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Roma 2006, pp. 153-154).

(1761-1830), nel 1829 eletto a succedere allo stesso Leone XII sulla cattedra di Pietro[23]. Era stato designato da Pio VII il 28 luglio 1821 in seguito alla morte del cardinal Di Pietro, il 2 luglio, e Giuseppe Canali ci informa che egli inizialmente «procurò con ogn'impegno di ricusarsi a tale incarico, ma non essendo stata ammessa la sua rinunzia, dovette sottomettersi ai voleri del S. Padre, il quale si era determinato a tale scelta mosso dai meriti, e dalla dottrina di quest'illustre soggetto»[24].

La sua formazione si perfezionò nella Roma di Pio VI sotto la guida del canonista Giovanni Devoti e del gesuita Francesco Antonio Zaccaria, nemico implacabile di ogni compromesso secolarista, «ma a evitargli almeno in parte di consegnarsi completamente all'intransigentismo e all'avversione per il mondo moderno furono la mitezza del carattere e un'innata inclinazione alla tolleranza, grazie alla quale poté poi vedere nell'errore qualcosa da correggere con l'apostolato più che da fulminare con le condanne»[25]. Se dunque, secondo Giuseppe Monsagrati, i fermi principi e la rigorosa dottrina erano temperati nella sua persona da una reale preoccupazione per la salvezza delle anime e da un certo pragmatismo, che gli valsero successivamente le simpatie dello stesso cardinal Consalvi, più severo nel suo giudizio è invece il Colapietra, che vede in Castiglioni, «nonostante la fama di moderazione che circondava il suo nome, un altro uomo formatosi nell'intransigente ambiente controversistico e dogmatizzante dell'*Auctorem fidei*»[26]. In effetti, il giovane ecclesiastico godette della stima dell'intransigente Antonio Gabriele Severoli, che lo volle presso di sé come vicario generale nella sua diocesi di Fano (1790-1797) e che poi lo presentò a Pio VII per la sede di Montalto, che mantenne fino al trasferimento a quella di Cesena, città natale del pontefice, nel 1816.

---

23 Cf. G. Monsagrati, *Pio VIII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* [d'ora in avanti, *DBI*], LXXXIV, Roma 2015, pp. 22-29; H. Wolf (a cura), *Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1917*, I-II, Paderborn 2005: I, pp. 287-289; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 342-343.

24 *Memorie* 1821-1826, c. 1*r*.

25 Monsagrati, *Pio VIII* cit., p. 23.

26 Colapietra, *La Chiesa* cit., p. 30 (ma vedi anche p. 55).

Pio VII designò Castiglioni anche prefetto dell'Indice (1821) e lo coinvolse, come anche il successore, nelle attività di molteplici congregazioni cardinalizie (tra le altre, il Sant'Uffizio, *Propaganda Fide*, la Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari): tanto nella fase finale del pontificato di Pio VII che poi in quello di Leone XII, egli fu uno degli uomini di curia più consultati per le questioni legate al governo spirituale della Chiesa.

Nel conclave del 1823, il profilo moderato di Castiglioni lo pose in una posizione di mediazione tra la fazione degli zelanti e il partito delle corone e, infatti, risultò tra i candidati maggiormente votati, forse anche in considerazione della preferenza che Pio VII avrebbe espresso su di lui poco prima di spirare. Ma l'aperto sostegno ricevuto dalla Francia[27] e, soprattutto, la sua mal celata intenzione di riconfermare alla Segreteria di Stato il Consalvi[28], gli costarono la mancata elezione.

Vicario e primo collaboratore del penitenziere maggiore era il reggente, carica assegnata per antica tradizione a uno degli uditori di Rota. Se si prendono in considerazione gli anni di regno di Leone XII, si osserva una certa discontinuità nell'incarico, che fu ricoperto successivamente da tre personaggi.

Al momento dell'elezione del cardinal della Genga il posto era occupato da Francesco Tiberi (1773-1839), sotto-decano della Rota, insidiato appena pochi mesi prima di morire da Pio VII (prestò il giuramento e assunse le funzioni il 17 giugno)[29]. Colapietra ne parla come di «una personalità di second'ordine, zelante nel senso tradizionale e ricco soltanto di una solida preparazione giuridica»[30] e gli stessi contemporanei ne rilevarono l'eccessiva intransigenza e la mancanza di equilibrio[31]. Leone XII nel maggio del 1826 lo inviò come nunzio

27 Cf. R. Hême de Lacotte, *Une diplomatie impuissante et un cardinal décisif: la France, pivot du conclave de 1823*, e A. Gottsmann, *La diplomazia di Metternich e il conclave del 1823*, entrambi in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Ancona 2016, pp. 43-55 e 73-86.

28 Monsagrati, *Pio VIII* cit., p. 25.

29 Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 476-477; *Memorie* 1821-1826, c. 9*rv*.

30 Colapietra, *La Chiesa* cit., pp. 460-461.

31 In una lettera del 26 agosto 1815, Monaldo Leopardi giudicava negativamente

apostolico presso la corte di Spagna[32], ma Tiberi continuò a esercitare le funzioni di reggente fino al 7 maggio dell'anno successivo, quando lasciò Roma alla volta di Madrid. Gregorio XVI in seguito lo creerà cardinale e lo nominerà vescovo di Jesi (1832), poi prefetto della Segnatura di grazia (1838).

Partito Tiberi da Roma, Leone XII scelse a succedergli Costantino Patrizi Naro (1798-1876)[33], rampollo di una illustre famiglia dell'aristocrazia romana, che prese possesso dell'ufficio il 15 maggio 1827 non ancora ventinovenne[34]. Mentre il predecessore proveniva dai ranghi dell'amministrazione dello Stato, Patrizi Naro aveva alle spalle un *curriculum* interno alla Curia. Il passaggio in Penitenzieria, interrotto dopo appena un anno e mezzo per la promozione alla nunziatura di Firenze (16 gennaio 1829), fu solo una parentesi di minore rilevanza nella sua carriera, che culminerà sotto Gregorio XVI con l'elevazione al cardinalato (1836) e la nomina a vicario di Roma (1841).

L'ultimo reggente nominato da Leone XII fu il galiziano José An-

---

l'operato di Tiberi allora delegato apostolico di Macerata e Camerino: «Non sembra penetrato dallo spirito di prudenza, di conciliazione e di pace che saggiamente ispira il governo universale al sovrano. L'aver servito i passati governi e l'essergli stati attaccati è agli occhi suoi un delitto inespiabile, e parla pubblicamente di tutti gli impiegati come di persone infami… Questa condotta aliena sempre più gli animi e autorizza i malcontenti a vociferare che solo nelle parole consiste l'amnistia accordata dal governo» (*Ibid*., pp. 26-27).

32 Roberto Regoli ascrive la designazione di Tiberi a quell'insieme di nomine di Leone XII in cui prevale l'elemento di continuità con la tradizione, rappresentato da una comune formazione giuridica e amministrativa degli incaricati, che non una precisa e originale scelta del pontefice (R. Regoli, *Gli uomini del papa. La rete della diplomazia papale*, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, Ancona 2018, pp. 19-38: 30-31).

33 C. Canonici, *Patrizi Naro, Costantino*, in *DBI*, LXXXI, Roma 2014, pp. 740-742; Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1134-1137; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 445-447.

34 «A dì 15 Maggio tenendosi Segnatura secondo il solito, il sullodato mons. Patrizi prestò il consueto giuramento in mano di Sua Eminenza in ginocchio con cuscino legendo la formola prescritta, e toccando quindi il S. Vangelo. Dopo ciò Sua Eminenza gli consegnò li Sigilli, e chiavi della Borsa, e credenzone del Torchio per sigillare» (*Memorie* 1827-1836, c. 2*v*).

tonio Rivadeneira (1774-1856)[35]. La sua formazione giuridica, che gli valse la nomina a uditore di Rota per la Castiglia (2 ottobre 1826) e poi di reggente della Penitenzieria (prestò giuramento e assunse le sue funzioni il 20 gennaio 1829[36]), non gli impedì di ricoprire incarichi essenzialmente pastorali in Spagna. Dopo il servizio in Curia, nel febbraio 1831 fece ritorno in patria e rimase per venticinque anni pastore della diocesi di Valladolid.

Tiberi, Patrizi e Rivadeneira appaiono tre figure molto diverse tra loro, accomunate unicamente dagli studi di diritto e dall'inclusione nel collegio dei giudici rotali. Non sono uomini di spicco nel *milieu* curiale, almeno non durante il tempo della reggenza della Penitenzieria – la carriera del giovane Patrizi Naro, infatti, si svilupperà solo più tardi sotto Gregorio XVI e Pio IX –, e tutti saranno chiamati infine al governo di diocesi (Roma, Valladolid, ma anche Jesi, seppur brevemente, nel caso di Tiberi), eventualmente dopo un'esperienza nel campo della diplomazia (Tiberi a Madrid, Patrizi Naro, per pochi mesi, a Firenze).

Insieme con il reggente, gli altri cinque officiali che intervenivano nelle sedute della Segnatura della Penitenzieria erano il teologo, il datario, il correttore, il sigillatore e il canonista. Tali cariche erano attribuite a un prelato di curia, tranne nel caso del teologo, sempre nominato fin dal tempo di Pio V tra i membri della Compagnia di Gesù.

All'alba del pontificato leonino, le funzioni di sigillatore erano espletate fin dall'aprile 1816 da Pietro Caprano (1759-1834)[37], arcivescovo titolare d'Iconio, già canonista (maggio 1814 – gennaio 1816) e datario (gennaio – maggio 1816) del tribunale[38]. Si era formato al Collegio Romano, dove successivamente venne incaricato dell'insegnamento di liturgia (1786), teologia morale (1789) e storia ecclesiastica (dal 1794 fino al 1809). Nei mesi della repubblica giacobina collaborò con il delegato apostolico Michele Di Pietro, di cui

35 Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 622.

36 *Memorie* 1827-1836, c. 6*rv.*

37 F. Raco, *Caprano, Pietro*, in *DBI*, XIX, Roma 1976, pp. 163-165; Wolf, *Prosopographie* cit., I, pp. 265-267; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 335-336.

38 *Memorie* 1814-1821, pp. 4, 26-27.

fu segretario e teologo e a cui rimarrà da quel momento legatissimo, tanto da divenirne confessore e poi erede fiduciario[39]. In Penitenzieria come in curia, Caprano fu il *trait d'union* che perpetuò la linea politica e la sensibilità ecclesiastica che era stata di Di Pietro e, prima di lui, di Antonelli[40].

Sia sotto Pio VII che sotto Leone XII, Caprano affiancò al lavoro in Penitenzieria un'intensa attività presso altre congregazioni romane: tra i numerosi incarichi, fu a lungo segretario della Congregazione per la correzione dei libri della Chiesa d'Oriente (1816-1828), di quella per l'esame dei vescovi in diritto canonico e di *Propaganda Fide* (1823-1828), nonché consultore dell'Indice (dal 1816). Per influenza di Di Pietro, inoltre, fin dal 1814 fu consultore della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, di cui tra il 1822 e il 1823 assunse anche il segretariato: fu il primo prelato di curia a ricoprire tale ruolo dopo i primi tre segretari barnabiti. Leone XII lo stimava e lo teneva in considerazione, tanto da conferirgli il cappello cardinalizio nel concistoro del 15 dicembre 1828. Infine, Francesco Saverio Castiglioni, che ebbe modo lungamente di apprezzarne l'operato, divenuto Pio VIII gli affidò la prefettura dell'Indice, che egli stesso aveva ricoperto prima dell'elezione pontificia.

L'incarico di datario era ritenuto da Giuseppe Antonio Sala (1762-1839), che lo mantenne dall'aprile del 1816 fino alla promozione cardinalizia del 1831, dopo essere inizialmente entrato in Penitenzieria come correttore, nel settembre 1814[41]. Si era formato al Collegio Romano e presso i domenicani di Santa Maria sopra Minerva. Durante l'esperienza repubblicana del 1798-1799, collaborò insieme con Caprano col delegato apostolico Di Pietro e redasse un prezioso *Diario* di quegli anni. All'indomani della ratifica del concordato francese del 1801 fu inviato a Parigi come segretario di legazione al seguito del cardinal Caprara. Negli anni dell'occupazione francese, mandato in esilio, perfezionò un piano di riforma della Chiesa e dello Stato ten-

39 *Ibid.*, p. 39.

40 Regoli, *Penitenzieri Maggiori* cit., pp. 180-181.

41 Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1294-1297; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 462-463; *Memorie* 1814-1821, pp. 13, 27.

dente alla netta separazione degli interessi spirituali da quelli temporali, che venne però osteggiato da Consalvi e ritirato dalla circolazione[42].

Nei primi mesi della Restaurazione fu scelto dai cardinali Pacca e Di Pietro come segretario nelle congregazioni temporanee per l'esame dei disordini e della riforma da essi presiedute, deputate a valutare la condotta del clero secolare e regolare sotto il governo usurpatore. Dal dicembre 1816 fu poi segretario della congregazione particolare destinata da Pio VII per gli affari di Francia: Sala fu il solo «a coadiuvare stabilmente il Consalvi in relazione al concordato francese», e «costituì il principale coadiutore della Segreteria di Stato nei molteplici e complessi problemi degli affari ecclesiastici francesi in modo che l'azione diplomatica della Santa Sede si basò al riguardo, anzitutto, sulla sua opera»[43].

Nel marzo 1823 succedette a Caprano nel segretariato della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Sotto il suo mandato, l'influenza della congregazione conobbe un periodo di ripresa dopo gli ultimi anni di Consalvi, che la esautorò quasi completamente da ogni funzione. Anche in virtù di questa nomina, nei primi anni del pontificato di Leone XII passarono tra le mani di Sala molti dei più delicati dossier di politica ecclesiastica.

Nel dicembre 1825, papa della Genga lo promosse segretario della Congregazione del Concilio. È possibile intravedere dietro questa nomina una qualche convergenza di vedute con il prefetto della congregazione, l'intransigente cardinale Emanuele De Gregorio, futuro penitenziere maggiore. È indubbia, in ogni caso, la profonda sintonia che univa Sala e Leone XII, tanto che Raffaele Colapietra vede nel progetto di riforma del 1814 il fondamento sul quale «si articolò di massima, anche grazie ad idee ed esperienze giovanili, l'attività in campo spirituale e disciplinare di Leone XII, che non a caso colmò il Sala di onori, spianandogli la via della porpora»[44]. Il culmine della

42 Regoli, *Ercole Consalvi* cit., pp. 72-73.

43 L. Pásztor, *La Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari tra il 1814 e il 1850*, "Archivum Historiae Pontificiae", 6, 1968, pp. 191-318: 223, 225.

44 Colapietra, *La Chiesa* cit., p. 34.

carriera arriverà infatti con Gregorio XVI, che nel suo primo concistoro, il 30 settembre 1831, lo premia con il cardinalato.

Correttore della Penitenzieria dall'aprile 1816 al marzo 1830 fu Raffaele Mazio (1765-1832)[45], anch'egli certamente uomo di primo piano nel panorama curiale della Restaurazione. A un precoce interesse per le materie liturgiche e cerimoniali (nel 1790 Pio VI lo nominò maestro delle cerimonie pontificie; da questa data, poi, ricoprì l'incarico di segretario della Congregazione Cerimoniale fino al 1816) affiancò presto un'intensa attività diplomatica, che diventerà poco alla volta il suo campo d'azione privilegiato: tra il 1801 e il 1805 fu al seguito del cardinal Caprara nella legazione in Francia per l'applicazione del concordato, dimostrando grandi capacità di mediazione; dal 1814 al 1815 accompagnò il cardinal Consalvi a Parigi, Londra e al Congresso di Vienna, riscuotendo l'apprezzamento del segretario di Stato; a seguito dei moti del 1820-1821, infine, prese parte con il cardinal Spina ai congressi di Lubiana (1821) e di Verona (1822). In curia fu altresì segretario delle lettere latine (1814-1821), del collegio cardinalizio e della congregazione concistoriale (1818-1824).

«Benché numerosi, i suddetti incarichi non danno la misura dell'attività svolta dal Mazio la quale, superandoli ampiamente, rappresentò una fra le componenti principali del sistema di governo di Consalvi»[46]. Egli fu uno degli uomini di punta della diplomazia papale e un fedelissimo del segretario di Stato, che se ne servì anche per arginare l'influenza della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari[47].

---

45 D. Marini, *Mazio, Raffaele*, in *DBI*, LXXII, Roma 2008, pp. 465-468; Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 975-978; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 426-427.

46 Marini, *Mazio* cit., p. 466.

47 Colapietra, *La Chiesa* cit., pp. 13, 19. Di fronte all'onnipresenza di Mazio, Pietro Caprano, segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari nonché collega di Mazio in Penitenzieria, confidò con amarezza a Francesco Capaccini il 30 novembre 1822: «Io manterrò sempre e religiosamente la promessa, fatta allorché con tanta bontà mi portò il biglietto di segretario, di non pretendere mai di soppiantare o cacciare dal luogo che occupa mons. Mazio. Mi rassegno anche esteriormente se mi vedrò escluso da assemblee a cui mi sembra che dovrei essere chiamato. Ma non potrò non sentire un intero rammarico»

Durante il pontificato di Leone XII e con il cardinal Della Somaglia a guidare la Segreteria di Stato, nonostante l'età avanzata Mazio fu ancora incluso in importanti congregazioni particolari, ma la sua influenza andò pian piano scemando anche a causa del progressivo recupero di centralità della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari: il testimone lasciato da Mazio fu raccolto da Sala. Nel 1825, papa della Genga gli affidò comunque il prestigioso incarico di assessore del Sant'Uffizio. Pio VIII infine lo creò cardinale (1830), ma ormai Mazio, colpito da epilessia con disturbo della parola, aveva perso la sua autonomia e necessitava dell'assistenza continua del nipote, che lo accompagnò anche nel conclave del 1830. Morì il 4 febbraio 1832.

Rispetto alle figure di primissimo piano di Caprano, Sala e Mazio, quella di Camillo Rubbi (†1834)[48], canonista della Penitenzieria dall'aprile 1816 al maggio 1824[49], sembra a prima vista di minor spessore. Legato al capitolo liberiano prima come beneficiato (1778), poi come canonico di Santa Maria Maggiore (1816), fu anche professore di teologia dogmatica al Collegio Romano (dal 1795). Nei primi anni del XIX secolo collaborò come segretario con il nunzio in Portogallo Caleppi (1802) e come teologo con il cardinale spagnolo Despuig y Dameto. All'indomani della Restaurazione venne aggregato alla Congregazione della Riforma (1814) e diventò esaminatore del clero romano, qualificatore del Sant'Uffizio (1818), consultore della Congregazione dell'Indice (1820) e di quella per la correzione dei libri della Chiesa d'Oriente (1821). Morì il 7 marzo 1834, dopo aver trascorso ritirato gli ultimi anni di vita.

Per completare l'organigramma degli officiali maggiori della Penitenzieria non rimane che presentare la figura di Vincenzo Zauli (1754-1829), teologo della stessa dal 5 dicembre 1815 alla morte[50].

(citato da Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 247).

48 Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1284-1286; Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 744.

49 *Memorie* 1814-1821, p. 28. Nel maggio 1826 il cardinal Castiglioni concesse al Rubbi la giubilazione per motivi di salute (*Memorie* 1821-1826, c. 11*r*).

50 Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 768-769; J. Wicki, *Die Jesuiten-Beichtväter*

Appartenente a una nobile famiglia di Faenza, il 23 maggio 1805, cinquantunenne, era entrato a Napoli nella Compagnia di Gesù, appena restaurata da Pio VII nel Regno delle Due Sicilie. Dal 1806 al 1810 lo troviamo professore di teologia morale nel collegio di Orvieto. Certamente la parentela con Giovanni Battista Zauli (1743-1819), egli stesso canonista (1785-1800), datario (1800-1814) e sigillatore (1814-1816) del tribunale, creato cardinale nel 1816 da Pio VII, dovette in qualche modo favorirlo nella nomina a teologo. In seno alla Compagnia, il 23 ottobre 1820 venne eletto assistente d'Italia[51]. Fu membro dell'Accademia di Religione Cattolica dal 4 aprile 1816. Morì a Roma il 4 gennaio 1829.

Ci siamo soffermati finora sugli officiali maggiori già in carica quando Annibale della Genga fu eletto alla cattedra di Pietro. Analizziamo ora il profilo degli uomini nominati per iniziativa del pontefice marchigiano.

L'11 maggio 1824, a seguito della giubilazione di monsignor Rubbi, entrò in servizio in qualità di canonista Paolo Polidori (1778-1847), che in un decennio scalò i gradini della gerarchia interna all'ufficio (sigillatore il 23 dicembre 1828, datario il 4 ottobre 1831) fino a conseguire la porpora, assegnatagli da Gregorio XVI (1834)[52].

Originario di Jesi, fu ordinato sacerdote a Roma nel 1800. Qui si avvicinò al corregionale cardinal Antonelli (1730-1811), penitenziere maggiore e uomo chiave dei pontificati di Pio VI e Pio VII, di cui divenne aiutante di studio e vicario generale per le diocesi di Ostia e Velletri. Con la Restaurazione, nel 1814 fu associato da Sala nella segreteria della Congregazione della riforma; l'anno seguente ricevette il compito di coadiuvare il barnabita Francesco Fontana nella segre-

---

in St. Peter, Rom, 1569-1773. Ein geschichtlicher Überblick, "Archivum Historicum Societatis Iesu", 56, 1987, pp. 83-115: 113; G. Arendt, *Aequiprobabilismus ab ultimo fundamento discussus*, Romae 1909, p. 126.

51 *Synopsis historiae Societatis Jesu*, Ratisbonae 1914, coll. 404, 522.

52 R. Regoli, *Polidori, Paolo*, in *DBI*, LXXXIV, Roma 2015, pp. 593-595; Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1205-1214; Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 451-53; *Memorie* 1821-1826, c. 11*rv*; *Memorie* 1827-1836, cc. 5*v*, 10*v*.

teria della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari[53]; nel 1817 collaborò con la Congregazione dell'Indice; grazie alla protezione di Sala, tra il 1819 e il 1823 affiancò e sostituì Mazio come segretario delle lettere latine. Finalmente a cinquantacinque anni entrò in prelatura come prelato domestico e referendario di Segnatura (1823).

Determinanti furono i contatti intrecciati in quegli anni da Polidori nei circoli ecclesiastici di Roma (in cui conobbe, tra gli altri, il giovane Mastai Ferretti). Poco a poco, egli «divenne l'animatore di un gruppetto di ecclesiastici (futuri cardinali) che, tramite l'amicizia, volevano rafforzare l'impegno sacerdotale e pastorale. Fu una vera guida di anime e può essere considerato il "tipico rappresentante del prete romano di vecchio stampo, che univa al servizio diretto della curia un fervido apostolato negli ambienti romani"»[54].

Ma fu solo sotto Leone XII, nel 1824, che Polidori trovò finalmente degli incarichi stabili, ricevendo le nomina a prelato aggiunto della Congregazione del Concilio, consultore della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (con Sala segretario), poi segretario della Congregazione Concistoriale e del sacro collegio (funzione che ricoprì anche nei conclavi del 1829 e del 1830-1831, succedendo a Mazio). Nel 1829, inoltre, assunse il segretariato della Congregazione per l'esame dei vescovi in diritto canonico, ricevendo il testimone da Caprano.

Con Gregorio XVI, infine, Polidori venne coinvolto negli affari più delicati del momento e il suo contributo fu richiesto soprattutto nel campo della politica culturale: collaborò alla stesura di diversi documenti e fu in prima linea nell'*affaire* Lamennais. Il 23 giugno 1834 fu creato cardinale e nominato prefetto della Congregazione della disciplina dei regolari, per poi assumere la prefettura della Congregazione del Concilio.

---

53 Pásztor, *La Congregazione* cit., p. 220.

54 Regoli, *Polidori* cit., p. 593. A livello culturale, la rete di amicizie di Polidori, che comprendeva principalmente il nunzio Pietro Ostini e i più giovani Giovanni Maria Mastai Ferretti, Chiarissimo Falconieri e Ignazio Giovanni Cadolini, costituiva «un interessantissimo gruppo di neo-zelantismo antilamennaisiano, accentuato peraltro in senso spiritualistico e teologico-mistico (S. Francesco di Sales) lasciando da parte le tradizionali dispute con giansenisti, gallicani e giacobini» (Colapietra, *La Chiesa* cit., p. 358, nota 119).

Negli ultimi mesi di pontificato, Leone XII provvide a effettuare altre due nomine. Il 5 gennaio 1829 designò al posto di canonista, lasciato vacante da Polidori nel frattempo promosso sigillatore, il romano Prospero Piatti (1768-1838). Come Polidori, anch'egli presterà servizio in Penitenzieria per un decennio, fino alla morte, nei ruoli successivamente di correttore (1830) e poi di datario (1834)[55].

Piatti poteva vantare un profilo culturale di rispetto: dottore in filosofia, in teologia e in *utroque iure* alla Sapienza, insegnò logica e teologia dogmatica al Collegio Romano (1801) ed fu membro dell'Accademia Teologica Romana.

Il suo ingresso in curia avvenne nei primi anni della Restaurazione come consultore delle congregazioni di *Propaganda Fide* (1817) e dell'Indice (1820), dove operavano alcuni personaggi di rilievo che seppero valorizzarne le qualità: Caprano lo volle accanto a sé come *adiutor studiorum* all'indomani della promozione al cardinalato, mentre Castiglioni lo propose come prelato per la Penitenzieria e lo fece vicario della sua diocesi di Frascati. Leone XII, inoltre, lo nomina esaminatore del clero di Roma e teologo della Dataria. Durante il pontificato di Gregorio XVI, infine, mantenendo gli incarichi nel tribunale, sarà designato canonico della basilica di San Pietro (1832) ed esaminatore dei vescovi in diritto canonico (1835).

L'ultima nomina che prendiamo in considerazione è quella del teologo Michele Domenico Zecchinelli (1778-1856)[56], scelto da papa della Genga per succedere a Zauli a pochi giorni dalla fine del pontificato. Prestò il giuramento assumendo l'esercizio delle sue funzioni il 3 febbraio 1829 e rimase in Penitenzieria fino al 1843, quando dimise l'incarico[57].

---

55 Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1174-1175; Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 735; *Memorie* 1827-1836, cc. 5*v*-6*r*, 9*r*. Il cappellano Lanciani colloca la promozione al datariato nel 1831 (*Ibid*., c. 10*v*), che è invece da posticipare al 1834, quando Piatti subentra a Polidori innalzato al cardinalato (si veda APA, *Acta Cardinalium*, 4, c. 116*rv*).

56 Wolf, *Prosopographie* cit., II, pp. 1581-1588; Boutry, *Souverain et pontife* cit., p. 769; R. Mendizábal, *Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970*, Romae 1971, p. 38, n. 2062; C. Sommervogel, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, VIII, Bruxelles-Paris 1898, col. 1473.

57 *Memorie* 1827-1836, c. 6*v*; Wicki, *Die Jesuiten-Beichtväter* cit., p. 113; Arendt, *Aequiprobabilismus* cit., p. 126.

Nativo di Padova, era entrato nella Compagnia di Gesù a Roma il 26 settembre 1815. In curia, prima di giungere in Penitenzieria, era già consultore della Congregazioni dei Riti (1820) e dell'Indice (1822), così come lo sarà anche della Congregazione delle Indulgenze a partire dal 1839.

Ascritto all'Accademia di Religione Cattolica dal 1826, egli associò agli impegni di consultore un'intensa attività accademica, prima a Ferrara, poi al Collegio Romano, dove insegnò storia ecclesiastica, sacra scrittura e lingua ebraica. Dimessosi dalle cattedre ufficiali, dal 1833 al 1842 tenne lezioni di esegesi biblica presso la chiesa romana del Gesù.

Fu dunque una personalità di valore, che spicca per la multiforme attività (docente, consultore presso uffici di curia, ma anche predicatore e direttore spirituale) e l'abbondante produzione scritta (che spazia, oltre che nell'ambito religioso, anche in campi quali la poesia e l'astronomia). La profonda cultura e il variegato campo di interessi coltivati lo rendevano il candidato ideale per i ruoli di consultore dell'Indice e di teologo della Penitenzieria, che per loro natura potevano condurre l'incaricato sul terreno di molteplici settori disciplinari. Va rilevata, in ogni caso, la lungimiranza del cardinal Castiglioni, che nella duplice veste di prefetto dell'Indice e di penitenziere maggiore seppe impiegarne le competenze in entrambi gli uffici da lui presieduti.

Per ragioni di brevità non è possibile soffermarsi ulteriormente sui profili degli altri officiali del tribunale, nel novero dei quali si ritrovano – per citare solo alcuni nomi – il celebre erudito Francesco Cancellieri (1751-1827), pro-sigillatore della Penitenzieria dal 1807 alla morte; Silvestro Belli (1781-1844), successore di Cancellieri nel medesimo ufficio, che farà carriera sotto Pio VIII e Gregorio XVI fino alla promozione cardinalizia; il segretario Domenico Fratellini (1791-1846), che nel 1841 rifiutò il vescovato di Assisi propostogli da Gregorio XVI; o anche gli scrittori Giovanni Fornici (1762-1828), cerimoniere pontificio, segretario della Congregazione Cerimoniale e professore di liturgia nel Seminario Romano; Gioacchino Provenzali (†1836), conclavista di Consalvi nel 1823, delegato apostolico di Benevento e di Frosinone; il più volte citato Giuseppe Canali (1781-1851), che sarà confessore di Pio VIII, vescovo di Ferentino e vicege-

rente di Roma; Giuseppe Andrea Bizzarri (1802-1877), entrato ventitreenne in Penitenzieria, che emergerà durante il pontificato di Pio IX conseguendo la porpora cardinalizia nel 1863.

I dati rilevati sono comunque tali da permettere di tentare alcune riflessioni.

Degli officiali maggiori in servizio in Penitenzieria tra il 1823 e il 1829 (nove prelati e due teologi gesuiti), sei sono in carica dal pontificato di Pio VII (Caprano, Sala, Zauli, Mazio, Rubbi e Tiberi), mentre cinque sono designati da Leone XII (Polidori, Patrizi Naro, Rivadeneira, Piatti, Zecchinelli). Se i primi svolgono importanti incarichi in curia già dal tempo di Pio VII, i secondi saranno destinati a raggiungere l'apice della carriera negli anni successivi, durante i pontificati di Gregorio XVI e Pio IX.

A livello di sensibilità culturale, il primo gruppo è lo specchio della Penitenzieria Apostolica riorganizzatasi nella prima Restaurazione sotto la guida del cardinal Di Pietro, uomo chiave e «anima teologica»[58] del pontificato di Pio VII (soprattutto Caprano e Sala, mentre Mazio è maggiormente legato alla figura del cardinal Consalvi); ma l'influsso di Di Pietro sembra estendersi anche dopo la sua morte, per il tramite degli uomini cresciuti sotto la sua ala, ad alcune nomine del secondo gruppo (Polidori, protetto da Sala, e Piatti, collaboratore di Caprano, ma legato anche al cardinal Castiglioni). In generale, si evidenzia una diffusa partecipazione dei membri della Penitenzieria ai circoli accademici e alle associazioni romane più ragguardevoli dell'epoca, impegnate sia nella difesa della religione cattolica sia in opere di apostolato: Paolo Polidori, il pro-sigillatore Silvestro Belli e i teologi Zauli e Zecchinelli sono soci della conservatrice Accademia di Religione Cattolica, di cui è censore onorario anche il cardinal Castiglioni[59]; Raffaele Mazio e Prospero Piatti sono ascritti all'Accademia Teologica Romana; Caprano, Polidori e Piatti

58 Regoli, *Gli uomini del papa* cit., p. 24.

59 A. Piolanti, *L'Accademia di Religione Cattolica. Profilo della sua storia e del suo tomismo*, Città del Vaticano 1977. L'Accademia era stata fondata nel 1800 per intuizione del sacerdote romano Giovanni Fortunato Zamboni, con lo scopo di approfondire lo studio della religione cattolica e combattere gli errori del tempo.

(ma anche Giuseppe Canali) aderiscono alla Pia Unione di S. Paolo apostolo[60]; ancora Polidori, infine, collabora con la Pia Unione dei Sacerdoti di Santa Galla per l'educazione dei poveri, a fianco tra l'altro di san Gaspare del Bufalo e del giovane Giovanni Maria Mastai Ferretti.

Se allarghiamo il campo visuale all'intera parabola professionale di questi personaggi, si nota come la loro carriera si sviluppi lungo una molteplicità di ambiti: curiale (Caprano, Sala, Mazio, Rubbi, Tiberi), diplomatico (Sala, Mazio, Tiberi, Patrizi Naro), accademico (Caprano, Zauli, Piatti, Zecchinelli), pastorale (Tiberi, Patrizi Naro, Rivadeneira), o anche in più ambiti contemporaneamente. Per sei di essi, inoltre, la carriera culminerà con il cardinalato, ottenuto sotto Leone XII (Caprano), Pio VIII (Mazio) o Gregorio XVI (Sala, Tiberi, Patrizi Naro, Polidori). Ma il numero sale a otto se si considerano anche Belli e lo scrittore Giuseppe Andrea Bizzarri, creati rispettivamente da Gregorio XVI e Pio IX (nel 1863!).

Quale che fu il loro percorso, tutti i profili esaminati risultano inseriti in una rete più o meno vasta di legami e di relazioni che superano di gran lunga i limiti circoscritti della Penitenzieria Apostolica. Per cogliere appieno la loro attività e il loro peso è imprescindibile seguirne le tracce nei vari dicasteri curiali e anche, eventualmente, al di fuori della curia.

Per quello che attiene specificamente al servizio prestato nella Curia romana, la presenza degli ufficiali della Penitenzieria risulta più marcata – come è prevedibile – nelle congregazioni preposte al governo spirituale della Chiesa rispetto a quelle per l'amministrazione dello Stato, con alcune interessanti continuità che meriterebbero di essere approfondite e verificate. È solo un caso, per esempio, che negli anni della Restaurazione si succedano alla prefettura della congregazione

60 L.M. De Palma, *«Per tenere sempre fisso innanzi agli occhi un sì perfetto modello di zelo». La Pia Unione di S. Paolo, un'associazione apostolica del clero romano,* "Lateranum", 75, 2009, 3, pp. 703-746. L'associazione si costituì nel 1790 per iniziativa dell'ex gesuita Luigi Felici, che aggregò un nucleo iniziale di una decina di sacerdoti presso l'ospedale della Consolazione per fornire assistenza spirituale ai malati e istruirsi sui casi morali. L'ascolto delle confessioni e le conferenze di morale rimasero le due colonne dell'azione pastorale del sodalizio anche dopo che nel 1795 si aprì ai laici e quando, nel corso dell'Ottocento, si ampliarono le prospettive dell'associazione.

dell'Indice Michele Di Pietro (1818-1821), Francesco Saverio Castiglioni (1821-1829), Pietro Caprano (1829-1834) e Giuseppe Antonio Sala (1834)? E che, nel medesimo dicastero e negli stessi anni, prestino servizio come consultori Camillo Rubbi, Paolo Polidori, Prospero Piatti (dal 1820) e Michele Domenico Zecchinelli (dal 1822)? Lo stesso si può affermare, analogamente, a proposito della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, vero «*think tank* politico della Curia romana»[61], dove alcuni elementi di primo piano della Penitenzieria prestano servizio come consultori (Caprano dal 1814, Polidori dal 1824, Sala dal 1826) e segretari (Caprano 1822-1823, Sala 1823-1825) nonché, una volta elevati alla porpora, come membri effettivi (Caprano, Mazio, Sala e Polidori, preceduti sotto Pio VII e Leone XII da Di Pietro e Castiglioni) e tutti si riallacciano in qualche modo, ancora una volta, al *milieu* culturale del cardinal Di Pietro[62].

Si può dire, in conclusione, che nel tempo di Leone XII gli uomini al vertice della Penitenzieria perpetuino di massima gli orientamenti culturali ed ecclesiologici portati avanti nel pontificato di Pio VII. Tra la Penitenzieria di Di Pietro e quella di Castiglioni vi è una fondamentale continuità. Perdura inoltre la tendenza, già evidenziata per gli anni precedenti[63], che vede gli esponenti del tribunale estendere la loro attività in molteplici uffici di curia e negli affari più delicati del momento. Gli uomini superano l'istituzione. Eppure, al contempo, il profilo autorevole di queste figure, chiamate a orientare il lavoro della Penitenzieria, arreca prestigio alla stessa e testimonia la considerazione e l'autorevolezza di un dicastero, il cui servizio si inserisce nel cuore stesso della missione ecclesiale: la salvezza delle anime.

ABSTRACT
The Apostolic Penitentiary was the principal organ of the Roman Curia for the internal forum. Pope Leo XII reduced its jurisdiction, exceptionally increased by Pius VII in the first years of the Restoration. Nevertheless, the Major Penitentiary remained the supreme instance of those who entreated

61 Regoli, *Gli uomini del papa* cit., p. 22.

62 *Ibid*., p. 24.

63 Regoli, *Penitenzieri Maggiori* cit., p. 188.

the absolution of censures for having violated the canon law. Penitentiary's special role of "tribunal of mercy" emerges also from its deeds during the jubilee of 1825. The prosopographical research of tribunal's officers reveals a broad continuity with cultural and ecclesiological orientations of Pius VII's Penitentiary. Most of them, "exceeding" the boundaries of the institution, was engaged in several curial offices and dealt with the major affairs of that time.

Keywords: Apostolic Penitentiary, Pope Leo XII, Restoration, Jubilee of 1825, Roman Curia, Prosopography.

III.
Governo dello Stato

Tra norma e prassi. Leone XII e la riforma dei tribunali civili camerali (1824-1828)

Maria Carmela De Marino

L'avversione alle riforme "moderniste" promosse da Pio VII (1800-1823) in ambito amministrativo e giudiziario, più volte manifestata durante il suo pontificato dal partito degli zelanti[1], indusse il nuovo pontefice Leone XII a riprendere la materia richiamando in osservanza parte delle antiche disposizioni apostoliche.

Entrata in vigore il primo gennaio 1825, la riforma leonina coinvolse direttamente anche il settore della giustizia civile della Reverenda Camera Apostolica[2] e, nello specifico, del suo principale tribunale, che a distanza di pochi anni dall'ultima riorganizzazione fu oggetto di una serie di modifiche strutturali.

Tali modifiche vanno inserite e comprese nel contesto generale in cui vennero a trovarsi le istituzioni pontificie, e in particolare quelle giudiziarie, nel passaggio dalla soppressione napoleonica del 1809 al ripristino del 1814: all'iniziale volontà di ritornare allo *status quo ante* l'arrivo dei francesi si sostituì progressivamente la consapevo-

Questo contributo è parte del progetto svolto nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze librarie e documentarie presso la "Sapienza" Università di Roma, nel corso del quale si è preso in esame l'assetto istituzionale e archivistico conferito al tribunale della Camera Apostolica dal 1816 al 1831.

1 G. Monsagrati, *Leone XII*, in *I papi da Pietro a Francesco*, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma 2014, pp. 532-533.

2 «La Reverenda Camera Apostolica rappresenta l'amministrazione pubblica dello Stato Pontificio e del suo tesoro, o erario». Cf. G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. 7, Tipografia Emiliana, Venezia 1841, pp. 5-17, *ad vocem*; N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Ed. Storia e Letteratura, Roma 1970, pp. 295-307; M.G. Pastura-Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), con contributi di Paolo Cherubini, Luigi Londei, Marina Morena e Daniela Sinisi,* Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), Roma 1984.

lezza di quanto quelle istituzioni ormai fossero antiquate e complesse[3]. L'annessione dei territori pontifici all'Impero napoleonico aveva portato all'introduzione di aspetti innovativi e implicazioni di rilievo in termini di efficienza e trasparenza nelle procedure che non potevano più essere ignorati. Esigenza ben rappresentata dall'allora segretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi[4], il vero artefice delle riforme promosse tra il 1816 e il 1817.

Le riforme consalviane (1816-1817)

Con il moto proprio del 6 luglio 1816[5] e il codice di procedura civile del 22 novembre 1817[6], il tribunale della Camera – tra i più antichi organi di governo dello Stato Pontificio, competente su tutte le cause riguardanti l'amministrazione e gli interessi dell'erario pubblico – cessò definitivamente di esistere nel modo e nella maniera in cui aveva funzionato per secoli[7].

---

3 P. Alvazzi Del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli «Stati Romani» nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Euroma La Goliardica, Roma 1990.

4 Ci si limita a segnalare F. Grosse-Wietfeld, *La legislazione nello Stato Pontificio sotto il card. Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in *Nel I centenario della morte del card. Ercole Consalvi*, Tipi Vaticani, Roma 1925, pp. 43-52; M. Petrocchi, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Felice Le Monnier, Firenze 1941; R. Regoli, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa,* Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006.

5 Archivio di Stato di Roma (di seguito ASR), *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore, Roma 1816.

6 ASR, *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 22 novembre 1817. Sul nuovo codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore, Roma 1817. Fu il primo e unico codice a essere pubblicato tra quelli previsti, frutto del lavoro di una commissione presieduta da Vincenzo Bartolucci; cf. S. Notari, *Il "Codice Bartolucci" del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di M.R. Di Simone, Viella, Roma 2011, pp. 203-221.

7 La sua istituzione si fa risalire ufficialmente alla bolla *In Eminenti* di Eugenio IV del 1444. Dei pontificati successivi si segnalano la riforma di Sisto V del 1587,

Questi provvedimenti, riattribuendovi la giurisdizione «su tutte le cause, in cui la Camera ha, o può avere interesse»[8], ne delinearono una fisionomia completamente diversa per la nascita di nuovi tribunali civili con strutture e funzioni distinte, inseriti in un articolato sistema di rapporti d'interazione e dipendenza gerarchica tra loro.

Furono istituiti *ex novo* i tribunali dell'uditore del tesoriere, dell'uditore del camerlengo e il tribunale collegiale, i quali, preposti a singoli e definiti ambiti della giustizia camerale, andarono ad affiancarsi al riformato tribunale della piena Camera e a quelle presidenze e prefetture che furono riconfermate. Le corrispettive competenze furono ridistribuite per grado di giudizio e territorio tenendo conto della nuova suddivisione dello Stato Pontificio in delegazioni[9], con una prevalenza di personale laico nelle province, mentre la giustizia in Roma e Comarca rimase in mano agli ecclesiastici[10]. Le procedure mantennero la complessità e il formalismo di sempre, ma si adottò per la prima volta l'uso della lingua italiana nella stesura degli atti giudiziari «a riserva de' Tribunali della Rota, della piena Camera, e

che ne definì la struttura (camerlengo, tesoriere, dodici chierici, presidente della Camera, commissario generale, avvocato fiscale, tre sostituti commissari, notai segretari e cancellieri di Camera) e quella di Benedetto XIV del 1746 per l'incidenza sul sistema delle finanze camerali. Soppresso nel 1809, fu ripristinato nel 1814; cf. A. Villetti, *Pratica della Curia romana, che comprende la Giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato; e l'Ordine Giudiziario, che in essi si osserva*, Stamperia Antonio Fulgoni, Roma 1797, pp. 119-120; G. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica: studio storico-giuridico*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1940, pp. 151-164.

8 *Motu proprio*, 22 novembre 1817, lib. IV, tit. IV, art. 834.

9 Si crearono 17 delegazioni di prima, seconda e terza classe, suddivise in governi di primo e secondo ordine con a capo un governatore; il Distretto di Roma era composto dal Suburbio, Tivoli e Subiaco. Cf. A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, "Archivio della Società romana di storia patria", 78, 1955, pp. 119-188.

10 Si ricordano, tra i maggiori ecclesiastici del tempo, Bartolomeo Pacca, Belisario Cristaldi, Nicola Maria Nicolai, Viviano Orfini, Luigi Bottiglia, Cesare Nembrini, e alcuni esponenti di famiglie nobili romane, come i principi Girolamo Odescalchi e Urbano Del Drago.

della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina»[11].

Le competenze tra vecchi e nuovi collegi giudicanti furono così articolate: l'assessore camerale era giudice di primo grado nelle delegazioni per le cause inferiori alla somma di 200 scudi; l'uditore del camerlengo e l'uditore del tesoriere si esprimevano sulle cause di valore non superiore agli 825 scudi sorte in Roma e Comarca; il tribunale collegiale camerale, composto dai citati uditori e dal presidente della Camera, era giudice di primo grado per le cause superiori agli 825 scudi in Roma e Comarca e per quelle di valore superiore ai 200 scudi nelle delegazioni, dove rappresentava anche il grado di appello contro le sentenze degli assessori camerali; infine, il tribunale della piena Camera, composto a sua volta dal presidente della Camera e da dodici chierici, era giudice d'appello contro le sentenze superiori ai 300 scudi, pronunciate da un uditore o dall'altro, e quelle superiori agli 825 scudi emesse dal tribunale collegiale. Quest'ultimo si vedeva confermata la cosiddetta "segnatura in ventre"[12] nei confronti dei tribunali camerali sottoposti alla sua giurisdizione[13] e nuovamente attribuita la funzione di revisione e sindacato sui conti delle amministrazioni statali, non più esercitata dal 1564[14]. Per l'esercizio delle competenze giurisdizionali in segnatura, appello e terzo grado, il suo collegio avrebbe dovuto agire suddiviso in primo e secondo turno (sei chierici per ciascuno), mentre per quella contabile si sarebbe ripartito in quattro sezioni (tre chierici per ciascuna di esse). Riunendosi

11 *Motu proprio*, 22 novembre 1817, lib. I, tit. VII, art. 102.

12 In tali casi esercitava le stesse funzioni del tribunale della Segnatura di giustizia: rivedeva le sentenze e i decreti emessi dai tribunali ad essa soggetti (per concedere o respingere gli appelli), giudicava sui conflitti di competenza tra gli organi camerali (stabilendo chi debba pronunciarsi sul merito) e sulle richieste di *restitutio in integrum* (in presenza di due sentenze di uguale giudizio tra primo e secondo grado), circoscriveva gli atti giudiziari, i decreti o le sentenze (per difetto di citazione, giurisdizione o mandato).

13 Si tratta dei citati assessori camerali, uditori del tesoriere e del camerlengo, tribunale collegiale, prefetture e presidenze.

14 *Cum inter coeteras*, primo novembre 1564, in *Bullarium privilegiorum diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio, opera et studio Caroli Cocquelinos*, vol. 4, parte II, Girolamo Mainardi Stampatore, Roma 1745, pp. 193-201.

invece l'intero tribunale della Camera, come accadeva in occasione della riscossione dei tributi alla vigilia dei santi Pietro e Paolo, ne facevano parte il camerlengo, che conservava l'antica presidenza, il governatore di Roma nonché vice-camerlengo, il tesoriere generale, l'uditore generale, il presidente della Camera, il procuratore generale del fisco, il commissario generale, i dodici chierici e i notai, segretari e cancellieri di Camera.

Se da un lato la commistione tra vecchie e nuove magistrature contribuì ad aggravare il lavoro ordinario, di per sé compromesso dalla gestione delle cause rimaste irrisolte dopo il 1814, dall'altro il fatto che gli organi giudicanti fossero costituiti dalle stesse persone che singolarmente o in collegio si muovevano da un grado di giudizio all'altro, fece venir meno quegli aspetti d'imparzialità e trasparenza perseguiti dalle riforme consalviane. Dall'esame dei documenti prodotti da questi tribunali tra il 1816 e il 1823[15], emerge l'immagine complessiva di un'intricata macchina giudiziaria che, nella sua articolata struttura interna, procedeva con grande lentezza e un diffuso malcontento.

La riforma leonina (1824-1828)

Partendo dall'accusa, capeggiata dalla corrente conservatrice della Curia romana, che il moto proprio del '16 fosse sostanzialmente «una copia dei sistemi francesi» tale che «volendoli amalgamare coi nostri, è venuto un mostro»[16], Leone XII aprì il suo pontificato ponendosi tra gli obiettivi prioritari una nuova riforma dell'amministrazione della giustizia.

Sull'esempio del predecessore[17], procedette alla nomina di una commissione di esperti giureconsulti composta dal cardinale Fabrizio Turiozzi presidente, Francesco Tiberi e Giovanni Francesco Marco y Catalan uditori di Rota, Antonio Domenico Gamberini se-

15 I fondi dei tribunali civili camerali si conservano presso l'ASR, dove riordinati e inventariati dalla scrivente, sono ora accessibili agli studiosi.

16 ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1816-1867)*, b. 2, fasc. 9, doc. 11, c. 8*v*.

17 Cf. nota 6.

gretario della Congregazione del Concilio, Teodoro Fusconi avvocato concistoriale, Francesco Isola avvocato e primo collaterale di Campidoglio, Filippo Baffi, Carlo Serafini e Francesco Franci procuratori di collegio, Fabrizio Gasparri uditore civile del tesoriere. La commissione avrebbe dovuto esaminare i primi quattro titoli del moto proprio del 1816, riferendo per iscritto «se nelle indicate tre parti dell'attuale legislazione si contengano disposizioni che meritino di essere emendate o riformate, quali siano tali disposizioni, e provvedimenti, e le maniere migliori, e più acconcie a porli in esecuzione»[18], e inoltre il disposto del codice di procedura civile del '17, tenendo presente le correzioni avanzate. Gli obiettivi sarebbero stati l'amministrazione celere della giustizia, l'imparzialità e uniformità di metodo in tutte le province dello Stato, il minor dispendio dei sudditi e la riduzione dei costi per l'erario pontificio.

Il 5 ottobre 1824 si giunse alla proclamazione del moto proprio *Reformatio tribunalium Status Ecclesiastici, codicis judiciarii et praxeos cum praefinitiones novarum taxarum judicialium*[19], che ebbe inevitabili ripercussioni anche sull'organizzazione degli uffici del tribunale della Camera.

Tra i provvedimenti più incisivi vi furono il ripristino della lingua latina (esteso indistintamente a tutte le magistrature pontificie), la contrazione della collegialità, ritenuta causa di lungaggine e lentezza dei processi, e l'accorpamento delle funzioni per favorire lo snellimento delle procedure. Ciò determinò ancora una volta il rimaneggiamento della giurisdizione ordinaria della Camera e la conseguente redistribuzione delle competenze tra i riconfermati tribunali.

Si pensò di abolire la figura degli assessori camerali nelle delegazioni, designando i rispettivi luogotenenti, governatori e assessori a svolgere la funzione di giudice di primo grado. Si soppresse anche il tribunale collegiale distribuendone le competenze tra gli uditori del camerlengo e del tesoriere, e il tribunale della piena Camera.

---

18 ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1816-1867)*, b. 2, fasc. 9, doc. 1, c. 2*v*.

19 ASR, *Moto proprio della santità di n.s. papa Leone 12 in data dei 5 ottobre 1824. Sulla riforma dell'amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei giudizi esibito negli atti del Farinetti segretario di camera il giorno 30 del mese ed anno sudetto*, Vincenzo Poggioli Stampatore, Roma 1824.

Quanto ai due uditori, la competenza di primo grado ora si estendeva a tutte le cause sorte su Roma a prescindere dal valore economico[20] e fungevano da tribunale d'appello contro le sentenze di somma non superiore ai 300 scudi emesse dai citati luogotenenti, governatori e assessori[21].

Si volle poi rendere meno dispendiosa e più efficace l'attività del tribunale della piena Camera. Il numero dei suoi chierici venne ridotto a sette. La divisione in due turni prevista per il giudizio in segnatura, in appello e in terzo grado fu eliminata per consentire a tutti i membri di conoscere e decidere sulle cause portate in tribunale; di queste ultime s'innalzò il valore a 300 scudi per la segnatura e a 825 scudi per l'appello e terzo grado. Per accelerare l'andamento dei processi s'intervenne sulla procedura, fissando le riunioni del tribunale «indeclinabilmente» a due giorni settimanali «ed in tutti i giorni notati nella tabella, ancorché non vi fossero materie a discutersi»[22], e introducendo un controllo più rigido sulle ripetute assenze dei chierici[23].

Si procedette ad abolire le quattro sezioni in cui la piena Camera si suddivideva per la revisione dei conti e, a coronamento di tale disegno, sia per timore che l'unificazione del collegio ne avrebbe compromesso la stessa attività, ma anche per alleggerire i chierici dai troppi incarichi, Leone XII giunse a sottrarle totalmente la competenza finanziaria. Con moto proprio del 21 dicembre 1828 fu creato un organo apposito, la Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione, i cui membri furono esentati da altri incarichi.

Quanto previsto dalla riforma leonina non trovò tuttavia fedele applicazione in questi tribunali, da Roma alle diverse delegazioni. Era

20 L'appello contro le sentenze emesse in primo grado da uno di essi si presentava all'altro fino agli 825 scudi, e alla piena Camera per le cause superiori a tale somma.

21 In caso di giudizio difforme, il terzo grado competeva all'uditore che non si era espresso.

22 *Moto proprio,* 5 ottobre 1824, tit. II, art. 59.

23 «E se per legittimo impedimento, o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascesse risoluzione, nella camera immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il prelato presidente della medesima, in qual caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo». *Ibid.*, art. 58.

il momento in cui, ancora sotto il peso dei profondi cambiamenti del decennio precedente, il sistema giudiziario camerale aveva raggiunto una certa regolarità di esercizio, e quindi si mostrò poco permeabile ad accogliere altre direttive. La capacità discrezionale dei giudici divenne lo strumento attraverso il quale si rese vigente una prassi procedurale che sostanzialmente andava a ripristinare gli effetti giuridici della precedente normativa, creando una situazione ibrida che si protrarrà fino al 1831.

Tra gli esempi si può citare il ricorso al sistema in sezioni del tribunale della piena Camera sino al 1828. Negli ultimi mesi dell'anno, il presidente della Camera, secondo una turnazione definita con il camerlengo, ripartiva tra di esse l'esame dei conti di specifici settori dell'amministrazione camerale, al termine del quale si approvava il bilancio generale di cassa. Il tutto era scandito da una precisa tempistica che coinvolgeva diversi organi, fra i quali la computisteria generale della Camera. La scelta ponderata di preferirne il mantenimento all'eliminazione evitò conseguenze significative sul piano delle finanze, la cui gestione aveva già subito un ritardo di due anni: era ferma al 1822. Lo testimoniano una lettera del 10 gennaio 1825, scritta dal presidente Ludovico Conventati al camerlengo Pietro Francesco Galleffi, con la quale trasmetteva il prospetto di riparto per l'esame del bilancio del 1823, e la risposta positiva del secondo, del 5 febbraio, acconsentendo «provvisoriamente» a che il tribunale continuasse a giudicare in sezioni e sollecitandone in tempi brevi l'approvazione[24].

Un altro caso parimenti significativo si registra nelle delegazioni. Qui si disattese la norma che aboliva gli assessori camerali. Nei primi mesi del 1825, la Segreteria di Stato si vide costretta a inviare una circolare ai legati e delegati delle varie province, prevedendo l'istituzione di otto giudici fiscali «provvisoriamente da prendersi dal numero dei soppressi assessori camerali in tutta l'estenzione del territorio, che sarà loro assegnato»[25]. Luogotenenti, governatori e assessori erano «altronde occupati nelle funzioni giudiziarie, ed amministrative di

24 ASR, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)*, b. 1, fasc. 1, docc. 5-6.

25 ASR, *Camerale II*, *Camerlengato e Tesorierato*, b. 5, fasc. 4, minuta della circolare.

loro ordinario istituto»[26], tanto da non poter sostenere anche l'incarico di giudici civili e criminali per l'erario pubblico. La reazione contraria del camerlengo, il quale nella decisione della Segreteria avvertiva un'intromissione a vantaggio del tesoriere, suo storico nemico, non riuscì a impedire che gli assessori camerali continuassero a esistere sotto altra denominazione.

Le disposizioni di Leone XII non furono senza effetto, ma come si è detto ebbero soltanto un parziale recepimento che ne ridimensionò la reale portata. Sarà soltanto con Gregorio XVI che, superando l'*impasse*, si riuscirà ad attuare una vera riforma dell'apparato giudiziario camerale. A papa Cappellari si deve l'abolizione dei tribunali dell'uditore del tesoriere e dell'uditore del camerlengo; sopravvive il tribunale della piena Camera, ma privato delle sue attribuzioni, trasferite in parte alla Rota Romana e in parte alla Segnatura. Saranno proprio queste due magistrature ad acquisire un ruolo di primo piano nell'ambito della giustizia pontificia, a discapito dell'autorità e del prestigio di cui il tribunale della Camera aveva goduto per secoli.

ABSTRACT

In 1824 Pope Leo XII promoted a new reform of the administrative and judicial system of the Papal State. This reform, which came into force on the January 1st 1825, brought inevitable repercussions on the organization of the Tribunal of the Apostolic Chamber and its judicial bodies.

These provisions however were partially implemented, imposing the need in procedural practice to preserve the legal effects of the legislation issued by his predecessor Pope Pius VII. This led to a hybrid situation, which lasted until 1831.

Keywords: Leo XII; Tribunal of the Apostolic Chamber; Chamber civil tribunals; reform; practise; Pius VII ; Gregory XVI.

26 *Ibid*.

La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)

Sandro Notari

Premessa

> Dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo Stato Ecclesiastico, tornato nel 1814 Pio VII nostro predecessore di gloriosa ricordanza al pieno possesso della sovranità temporale, mise mano coraggiosamente all'innalzamento di un edifizio di pubblica amministrazione, che nello stabilimento de' nuovi metodi, e nell'uniformità del sistema contribuisse alla felicità de' popoli, sanzionandolo col Moto-proprio dei 6 luglio 1816. E non risparmiando né spesa, né cure, con altro Moto-proprio dei 22 novembre dell'anno appresso 1817 pubblicò un nuovo Codice di procedura civile insieme col Regolamento generale sulla tassa de' giudizi[1].

Sigle e abbreviazioni:
ASR = Archivio di Stato di Roma
ASV = Archivio Segreto Vaticano
Commissione codici = Commissione per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani
ED = Enciclopedia del diritto
Segr. Stato = Segreteria di Stato

1 *Moto proprio della santità di N.S. papa Leone XII in data dei 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj, esibito negli atti del Farinetti segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno sudetto*, Vincenzo Poggioli stampatore camerale, Roma [1824] (d'ora innanzi m.p. 5 ottobre 1824). Il provvedimento è composto di tre parti: la *Riforma del sistema dell'amministrazione pubblica*, in 186 articoli; la *Riforma della procedura civile*, in 1129 articoli; le *Tasse dei giudizi*, in 267 articoli. Il provvedimento è pubblicato anche in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI*, t. XVI, Roma 1854, n. LXII, pp. 128a-255a.

Si apre con queste parole il *motu proprio* che papa Leone XII – al secolo Annibale della Genga – promulgò il 5 ottobre 1824 nel primo anniversario della sua *coronazione* a papa[2]. Il nuovo testo normativo si sostituiva al *motu proprio* «Quando per ammirabile disposizione» del 6 luglio 1816, il celebre testo normativo con cui Pio VII aveva dato un'uniforme disciplina all'ordinamento amministrativo e giudiziario dello Stato ecclesiastico[3]. Inoltre, il provvedimento leonino novellò alcuni articoli del Codice di procedura civile del 1817 e del collegato regolamento delle "Tasse de' giudizi"[4].

È noto che il *motu proprio* di Pio VII del 1816 fu il frutto di un progetto di rigenerazione degli assetti statali realizzato per impulso e

2 Annibale della Genga (Genga, Ancona, 2 agosto 1760), fu eletto papa il 28 settembre 1823. Morì a Roma il 10 febbraio 1829. Tra i profili biografici moderni, si segnalano: Ph. Boutry, *Leone XII*, in *Dizionario storico del Papato*, diretto da P. Levillain, Milano 1996, II, pp. 858-862; G. Monsagrati, *Leone XII*, in *DBI*, 64 (Roma 2005), pp. 527-537. Sul conclave del 1823, oltre ai fondamentali studi di Raffaele Colapietra – tra i quali *Il diario Brunelli del conclave del 1823*, "Archivio Storico Italiano", CXX (1962), pp. 76-146 – si vedano ora i contributi nel volume *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII* a cura di I. Fiumi Sermattei e R. Regoli, Ancona 2016, aperto dalla rassegna R. Regoli, *Storiografia intorno al conclave di Leone XII (1823)*, pp. 23-42. La coincidenza della promulgazione del *Motu proprio* con l'anniversario dell'incoronazione è sottolineata dal papa nell'escatocollo del provvedimento.

3 *Moto proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio VII in data delli 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore della RCA, Roma [1816] (d'ora innanzi m.p. 6 luglio 1816). Le materie disciplinate erano distinte in 6 titoli: t. I, *Organizzazione governativa*; t. II, *Organizzazione dei tribunali civili*; t. III, *Organizzazione dei tribunali criminali*; t. IV, *Disposizioni legislative*; t. V, *Organizzazione delle comunità*; t. VI, *Organizzazione dei dazj e di altri oggetti relativi all'erario camerale*.

4 *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, in data de' 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di camera il dì, anno e mese suddetto*, Vincenzo Poggioli stampatore della RCA, Roma [1817] (d'ora innanzi cod. di proc. civ. del 1817). Il codice fu promulgato insieme al *Regolamento generale sulle tasse dei giudizi*. Su questo testo si rinvia a S. Notari, *Il codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, atti del Convegno Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 203-221, e alla bibliografia ivi citata.

sotto la direzione di Ercole Consalvi, il cardinale che ricoprì la carica di Segretario di Stato di Pio VII nella prima e nella seconda restaurazione pontificia (prosegretario di Stato 15 marzo-10 agosto 1800; segretario di Stato 11 agosto 1800 – 17 giugno 1806; 19 maggio 1814 – 20 agosto 1823). Il Consalvi mutuò dal modello francese-napoleonico i principi di unità e uniformità sui quali rifondò gli istituti del governo territoriale pontificio. Tentò inoltre di conservare nello Stato Pontificio restaurato i cardini del modello di organizzazione giudiziaria sperimentato durante l'occupazione napoleonica. Anche il sistema di codificazione generale del diritto, che il cardinale tentò – con minore fortuna – di introdurre nell'ordinamento temporale della Chiesa, si ispirava apertamente al nuovo paradigma napoleonico della "forma-codice": il quale imputava al principe l'esclusiva statuizione del diritto positivo e sopprimeva il previgente sistema pluralistico delle fonti. Tuttavia, dei cinque codici previsti, il Consalvi riuscì a pubblicarne solo uno, quello del rito civile del 1817 sopra ricordato[5].

5 Fu il governo austriaco a sollecitare il governo pontificio a mutuare gli assetti istituzionali napoleonici. Su tale influenza, A. van de Sande, *La Curie Romaine au début de la Restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie. 1814-1817*, 's-Gravenhage 1979. L'azione suasoria svolta dal governo viennese negli Stati italiani della Restaurazione è stata studiata da M. Meriggi, *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna 2002, pp. 116 e ss. Su questa importante fase di passaggio negli Stati italiani si veda M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime al Fascismo*, Torino 2007, pp. 143-262. L'organizzazione giudiziaria introdotta nei "dipartimenti imperiali" di Lazio e Umbria a seguito dell'occupazione napoleonica è illustrata in P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani" nel periodo napoleonico* (1808-1814), Roma 1990. Cf. anche Idem, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Rom-Freiburg-Wien 1997, pp. 161-168. Si attende, alla luce dei diversi studi parziali apparsi negli ultimi decenni, una ricostruzione complessiva dell'azione riformatrice del Consalvi cui si deve il più organico tentativo di introdurre nello Stato Pontificio la forma di governo conosciuta come "monarchia amministrativa". Per il profilo dell'amministrazione della giustizia criminale cf. G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996. Il quadro completo degli studi sul cardinale è offerto dall'analitica rassegna R. Regoli, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Roma 2006.

In premessa a un contributo – come il presente – dedicato alle riforme legislative del pontificato di Leone XII (1823-1829) è parso necessario riassumere i risultati della stagione del riformismo legislativo consalviano. È lo stesso papa nel preambolo del *motu proprio* del 5 ottobre 1824 – come si è potuto vedere in apertura – a richiamare le realizzazioni di Pio VII e quindi, implicitamente, l'opera del cardinale Consalvi, *architetto* delle riforme. L'intento di Leone XII era infatti di correggere e integrare con nuove disposizioni la legislazione vigente, non di metterne in discussione l'impianto.

A ragione Raffaele Colapietra, uno dei maggiori conoscitori e dei più equilibrati analisti del pontificato leonino, considera «l'opera di governo del Consalvi» come l'«autentica e veridica pietra di paragone» per studiare l'atteggiamento dei maggiori protagonisti della Curia romana – compreso lo stesso Annibale della Genga, il futuro papa – dopo la morte di Pio VII[6].

Alla luce di quanto appena osservato, nelle pagine che seguono le riforme legislative di Leone XII saranno commisurate alle realizzazioni legislative di Pio VII. Ancora più precisamente in questo contributo – parte di uno studio più ampio sulle riforme legislative del pontificato leonino, in corso di svolgimento – si porranno a confronto il titolo II del *motu proprio* pïano del 1816, *Organizzazione dei tribunali civili* (artt. 24-75) col titolo II del *motu proprio* leonino del 1824 dall'identica denominazione (artt.19-79)[7].

---

6 R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963, p. 138. La centralità che il Consalvi attribuiva, nella sua azione di governo, all'adeguamento legislativo del dominio temporale emerge da una lettera autografa, riservata, inviata il 6 dicembre 1800 ad Annibale della Genga. Secondo il neo-segretario di Stato, dopo la rivoluzione – paragonata a un diluvio – era un grave errore richiamare leggi precedenti, perché non sarebbe più tornata «un'occasione simile di riedificare», ora che tutto era distrutto. Cf. ASV, *Carte Pasolini-Zanelli*, b. 7.

7 La *Riforma del sistema dell'amministrazione pubblica* – ossia il nucleo centrale del m.p. 5 ottobre 1824 – è suddivisa in cinque titoli che corrispondono, anche nella denominazione, ai primi cinque titoli del m.p. pïano 6 luglio 1816 (*supra*, nt. 3). In altra sede l'attenzione sarà rivolta alle modifiche apportate da questa riforma all'Organizzazione dei tribunali criminali (t. III), alle Disposizioni legislative (t. IV), al Codice di procedura civile del 1817, al tentativo del governo leonino di

Lo studio è stato effettuato su fonti documentarie inedite dell'Archivio Segreto Vaticano e dell'Archivio di Stato di Roma. Presso quest'ultimo istituto, nel fondo documentario *Commissione per la composizione dei codici legislativi (1800-1867)*, si conservano progetti, verbali, carteggi dei lavori preparatori della Commissione legislativa che predispose il testo della riforma del 5 ottobre 1824. La ricerca si basa principalmente sull'analisi di questo significativo nucleo documentario[8].

La documentazione rinvenuta consente di ricostruire la genesi delle riforme e il dibattito tra i componenti della Commissione su alcuni punti qualificanti del progetto da presentare al sovrano. Le discussioni e le deliberazioni relative alla riforma del titolo II del *motu proprio* riguardano soprattutto la giurisdizione, la competenza, la struttura dei tribunali. Dalle carte emergono anche altri profili. I giuristi della Commissione trattarono argomenti centrali del processo, come la disciplina della cosa giudicata; discussero dell'introduzione di speciali istituti per la tutela di talune categorie di soggetti; ragionarono sul ruolo dei giudici nell'amministrazione della giustizia pontificia, della loro preparazione giuridica, del reclutamento, del trattamento economico. Dalla documentazione esaminata emergono, benché in modo non sistematico, anche gli orientamenti dottrinali di alcuni protagonisti della riforma legislativa. Tutte queste informazioni sono utili, a nostro avviso, anche a gettare una luce sugli indirizzi dominanti della cultura giuridica romana, segnatamente quelli degli ambienti curiali al tempo del pontificato di Leone XII.

---

completare il disegno codificatorio consalviano affidando ai collegi legali delle due «primarie» università dello Stato, di Roma e di Bologna, la stesura dei restanti codici.

8 Occorre osservare, in premessa, che in questo fondo archivistico (inerente a più commissioni legislative succedutesi nel corso del XIX secolo), la documentazione relativa alle riforme del pontificato di Leone XII presenta diverse memorie e relazioni non firmate. La difficile attribuzione di questi testi complica in specie la ricostruzione della dialettica interna ai membri della Commissione legislativa guidata dal Turiozzi (v. *infra*). La studiosa che ha curato il riordino del fondo ritiene probabile la provenienza dei materiali dall'archivio della Segreteria di Stato: cf. M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, "Società e storia", VI (1979), pp. 839-864: 845.

La riorganizzazione del sistema giudiziario promossa da Leone XII non ha ricevuto attenzioni dalla storiografia giuridica, anche dopo la recente ripresa d'interesse per i temi della giustizia nello Stato della Chiesa[9]. Se si mettono a confronto le riforme dell'ordinamento giudiziario civile promulgate in successione dai tre pontefici – mi riferisco al titolo II del *motu proprio* del 1816 e al *Codice di procedura* del 1817 di Pio VII, al titolo II del *motu proprio* di Leone XII del 1824, alla parte II del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* di Gregorio XVI del 1834 – la riforma leonina è senza dubbio quella rimasta più nell'ombra.

Su questo oblio storiografico ha influito la breve vigenza della riforma. Certamente non ha contribuito a farle guadagnare interesse la valutazione negativa che a questa come alla restante parte del *corpus* legislativo leonino diede la storiografia risorgimentale. Il netto e perentorio giudizio degli storici dell'Ottocento sulle riforme legislative di papa Leone – come più in generale sul suo pontificato – si è trasformato in un *leitmotiv* che, passato da un autore all'altro, è stato riproposto in modo tralatizio, non di rado in assenza di una reale verifica delle fonti. È mancata inoltre la ricostruzione del contesto storico in cui queste riforme furono predisposte e promulgate, ossia una riflessione approfondita sul mutato clima politico e culturale nella Curia romana alla fine dell'"età consalviana".

Il presente studio si ripromette più modestamente di indagare, attraverso i lavori preparatori, la genesi della riforma leonina dell'ordinamento giudiziario civile. La ricostruzione del dibattito svoltosi

9 In linea generale la *restaurazione* è la fase storica rimasta più in ombra dopo l'avvio della nuova stagione di studi. L'ordinamento giudiziario civile è l'ambito di studi più penalizzato: le non numerose indagini dedicate a questo tornante storico dello Stato Pontificio si sono soffermate per lo più sull'ordinamento giudiziario criminale. Un'ampia panoramica degli orientamenti degli studi è offerta da M.R. Di Simone, *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografa sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna* cit., pp. 11-28. Il quadro degli interessi più attuali è offerto dalla stessa studiosa in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Studi e prospettive di ricerca*, in *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie*, Atti del Convegno Taranto, 21-22 maggio 2010, a cura di F. Mastroberti, "Archivio storico del Sannio", XIV (2009), *sed* 2012, pp. 37-58.

nella Commissione – all'interno della quale si produssero linee significative di divaricazione – riteniamo sia utile anche a comprendere le diverse istanze – ideali, giuridiche e politiche – da cui scaturì il testo della riforma e le ragioni che portarono all'adozione dei diversi istituti, compresi quelli oggetto della più severa critica da parte della storiografia.

La Commissione Turiozzi, il *motu proprio* di Leone XII «Dopo le orribili calamità» del 5 ottobre 1824 e la Riforma del sistema dell'amministrazione pubblica

Quando Leone XII fu eletto papa il malcontento per alcune riforme legislative del Consalvi serpeggiava già da tempo in vari ambienti, anche curiali. Sulla scrivania del nuovo segretario di Stato Giulio Maria Della Somaglia – che il papa sostituì al Consalvi il giorno stesso della sua elezione, il 28 settembre 1823 – giunsero «reclami» e «querele», proposte di modifica dell'ordinamento amministrativo e giudiziario, bozze di codici soprattutto criminali con autocandidature di giuristi a realizzarli[10].

Con biglietto del 9 dicembre 1823 il segretario di Stato istituì una «Commissione di giureconsulti noti per la loro dottrina» al fine di riformare i titoli II, III e IV del *motu proprio* del 1816, rispettivamente riguardanti «l'organizzazione dei tribunali civili, l'organizzazione dei tribunali criminali e le disposizioni legislative»[11].

---

10 È lo stesso segretario di Stato a darne informazione al Turiozzi, nel biglietto del 9 dicembre 1823 con cui gli comunica la nomina a presidente della Commissione legislativa (nota *infra*). Indicativi, in questo senso, una memoria e una supplica inviate al Della Somaglia all'inizio del pontificato, conservata nel detto fondo archivistico. Nell'interessante memoria, redatta da un «antichissimo impiegato camerale» in servizio presso la Presidenza delle Ripe, si informa il segretario di Stato che dopo la morte di Pio VII circolarono a Roma «alcuni fogli» a stampa, in difesa del m.p. 6 luglio 1816 (ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9). Sulla nomina del cardinale Della Somaglia a segretario di Stato cf. L. Pásztor, *La congregazione degli affari ecclesiastici. La Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari tra il 1814 e il 1850*, "Archivum Historiae Pontificiae", VI (1968), pp. 191-318: 248, nt.1.

11 Due copie del biglietto, una con firma originale del segretario di Stato, in ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10. Il documento è integralmente trascritto in *Appendice documentaria*. Altra copia in ASV, *Segr. Stato, Interni*, b. 531 dove è con-

Si chiedeva a questa Commissione di riferire «in iscritto» al papa «se nelle indicate tre parti dell'attuale legislazione si contengano disposizioni che meritano di essere emendate o riformate» e di indicare le ragioni per cui tali disposizioni erano ritenute meritevoli di modifica. La Commissione avrebbe dovuto anche proporre le modifiche da apportare[12].

La presidenza del consesso di giuristi fu affidata al neo-cardinale Fabrizio Turiozzi considerato «sommamente versato in tali materie» – si legge nel biglietto – il quale era senza dubbio uno dei più esperti giuristi pontifici[13] (fig. 1).

Furono chiamati a farne parte i prelati Francesco Tiberi, Juan Francisco Marco y Catalan (uditori di Rota) e Antonio Domenico Gamberini, segretario della Congregazione del Concilio; gli avvocati Teodoro Fusconi (avvocato concistoriale), Francesco Isola primo collaterale di Campidoglio, Filippo Bassi; i procuratori del Collegio degli avvocati concistoriali Carlo Serafini e Francesco Franci; l'uditore civile del Tesorierato Fabrizio Gasparri[14].

---

servata anche la minuta della comunicazione trasmessa in pari data agli altri componenti della Commissione.

12 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, c. 1v. Con biglietto 11 giugno 1824 la Segreteria di Stato ampliò l'incarico e affidò alla Commissione la riforma del titolo I del m.p. 6 luglio 1816; la riforma dei due regolamenti «sulla registrazione, ossia archiviazione» e «sul sistema ipotecario»; la riforma del Moto-proprio 31 maggio l822 «sulli notari ed archivi» (ASV, *Segr. Stato, Interni*, b. 531).

13 Su Fabrizio Turiozzi – indicato talvolta come "Turriozzi", anche in documenti ufficiali – nominato cardinale da Pio VII il 16 maggio 1823, non esistono studi benché il Colapietra non esiti a definirlo «il più autorevole giurista dello Stato»: Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 180. Una scheda biobibliografica in Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'*âge de la Restauration (1814-1846), Roma 2002, pp. 478-479. La fama del Turiozzi è legata al cosiddetto "caso Settele" del 1820, dal nome dell'astronomo cui fu negato l'*imprimatur* a un libro che ribadiva la veridicità della teoria copernicana. Il Turiozzi, allora assessore al Sant'Uffizio, prese posizione in favore della pubblicazione.

14 I componenti di questa commissione, in specie i meno noti sei membri laici, meriterebbero un'indagine biografica approfondita. Si rinvia, in questa sede, alle schede redatte da Philippe Boutry nel citato volume *Souverain et pontife*: Francesco Tiberi (Contigliano, Rieti 1773 – Roma 1839), pp. 476-477; Juan Francisco

Fig. 1 - Francesco Giangiacomo (disegnatore), Gioacchino Lepri (incisore), *Il cardinale Fabrizio Turiozzi*, dopo il 1823, incisione all'acquaforte appartenente alla *Collezione dei ritratti degli Eminentissimi cardinali*.

Nel biglietto di nomina il segretario di Stato elencò gli obiettivi al cui perseguimento la Commissione si doveva adoperare nei suoi lavori: «l'amministrazione della giustizia nel modo il più spedito ed il più imparziale, la uniformità dei metodi per quanto è possibile in tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico, il minor dispendio dei sudditi e la minore spesa possibile dell'erario Pontificio»[15]. Si potrebbe affermare, senza tema di smentita, che il Consalvi avrebbe potuto sottoscrivere almeno due dei tre punti programmatici indicati dal suo successore.

La decisione di nominare una commissione legislativa fu presa dal papa il 27 novembre 1823 in sede di Congregazione di Stato, una sorta di Consiglio del principe istituito col nuovo pontificato. L'organo, composto da sei cardinali, aveva una marcata caratterizzazione anticonsalviana. Tra i suoi componenti vi erano i due cardinali "zelanti" Antonio Gabriele Severoli e Agostino Rivarola, i quali chiesero espressamente al papa di riformare «i tributi, i giudizi e la procedura» e segnatamente quella parte «che riguarda i canoni e le costituzioni, e che appartiene a reintegrar le giurisdizioni dei vescovi, che son rimaste per le novità tanto vilipese»[16]. La scelta di affidare la presidenza

---

Marco y Catalan (Bello, Saragozza 1771 – Roma 1841), pp. 416-417; Antonio Domenico Gamberini (Imola 1760 – Roma 1841), pp. 390-391; Teodoro Fusconi (Norcia 1758 – Roma 1831), p. 698; Francesco Isola († Roma 1845, circa novant'anni), p. 570; Fabrizio Gasparri (Roma 1768 – 1831), pp. 701-702. Di Francesco Franci e Carlo Serafini sappiamo che rispettivamente nel 1824 e nel 1828 erano in carica come procuratori del Collegio degli avvocati concistoriali (*Notizie per l'anno*, Roma 1824, p. 86; 1828, p. 175). Filippo Bassi nel 1844 era membro della congregazione camerale per il contenzioso amministrativo (*Roma nell'anno MCCCCXLIV*, Roma 1844, p. 252) e nel 1846 ricopriva ancora la carica di avvocato concistoriale (*Diario di Roma*, 1846, n. 60, p. 1, col. 2); nel 1847 quella di avvocato dei poveri, nell'omonima procura. Merita ricordare che l'avv. Francesco Isola era stato membro anche della Commissione «pel codice di commercio», presieduta dal Bartolucci, nominata da Pio VII nel 1816. Cf. C.R. Ricotti, *Per la storia della codificazione commerciale e delle società per azioni nello Stato Pontificio fra Settecento ed Ottocento*, Roma 1978, p. 5. Lo *scrivano* della Commissione era Giuseppe Garzia.

15 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, *Biglietto di Segreteria di Stato*, Roma 9 dicembre 1823, c. 2v.

16 Le parole tra virgolette, del Rivarola, sono riportate in Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 180. Per la prima composizione di questo nuovo

della Commissione al Turiozzi, uomo non incline a toni intransigenti e «forte tempra di giurista consalviano», probabilmente deluse le aspettative degli "zelanti"[17].

La Commissione legislativa – che nelle pagine seguenti per brevità sarà designata semplicemente come Commissione – guidata dal Turiozzi si riunì ufficialmente dal 18 dicembre 1823 all'11 marzo 1824, in diciassette sessioni. Il compito che era chiamata a svolgere non era semplice. Di là dal mutato clima politico in Curia, occorre considerare che, nel corso dei sette anni trascorsi dal 1816, il *motu proprio* di Pio VII era stato in più parti novellato da singoli provvedimenti della Segreteria di Stato, senza dimenticare che erano state nel frattempo pubblicate due nuove sistematiche normative: il ricordato Codice di procedura civile del 1817 e il Regolamento provvisorio di Commercio del 1821[18]. Le disposizioni contenute in questi due codici rendevano

---

organo creato il 29 settembre 1823, denominato Congregazione di Stato o Congregazione consultiva, cf. Pásztor, *La congregazione degli affari ecclesiastici* cit., p. 248; si veda inoltre l'accurata scheda di Boutry, *Souverain et pontife* cit., pp. 149-150. L'organo fu istituito per consigliare il papa in affari tanto ecclesiastici quanto secolari. Secondo il gruppo di cardinali che ne promosse l'istituzione immediatamente dopo l'elezione del nuovo papa, la sua azione doveva limitare, dopo l'esperienza consalviana, la concentrazione di potere di indirizzo e di coordinamento in capo al segretario di Stato.

17 L'espressione tra virgolette si deve al Colapietra, che attribuisce alla Commissione un profilo eminentemente tecnico (Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 60). I tentativi della storiografia di definire il partito dei cardinali "zelanti" (conservatori) e quello dei "politicanti" (riformisti), sulla base di una distinzione schematica tra fazioni contrapposte, hanno dato luogo a equivoci. I cardinali della Curia romana, di fronte agli avvenimenti nella Chiesa e nel mondo secolare tra fine XVIII e prima metà del XIX secolo, assunsero posizioni variamente sfumate in ragione delle situazioni, dei tempi, dei diversi terreni di discussione, quali l'amministrazione dello Stato, la dottrina della Chiesa, i problemi religiosi, le relazioni con Stati sovrani esteri, eccetera. Convince la definizione "minima", proposta dal Regoli: nel 1823, alla morte di Pio VII, si possono definire "zelanti" coloro che erano uniti dalla comune avversione al riformismo consalviano e al suo metodo di gestione accentrata del potere. Cf. Regoli, *Ercole Consalvi* cit., p. 159.

18 *Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera… da osservarsi in tutto lo Stato Pontificio*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1821. Il *Regolamento*, la cui vigenza fu estesa a tutto lo Stato

di fatto superate o tacitamente abrogate molte norme presenti nel testo pïano del 1816[19].

La Commissione, oltre a predisporre le modifiche al testo del 1816, era chiamata pertanto ad armonizzare entro il *nuovo piano* – così lo designò il papa – anche le disposizioni nel frattempo entrate in vigore.

La riforma del titolo II del *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816, Organizzazione dei tribunali civili

Abolizione dei tribunali collegiali di prima istanza

Nel riformare il titolo II del *motu proprio* del 1816 la Commissione ebbe cura in primo luogo di ridurre i costi del sistema. In ragione dei «riflessi della spesa, quali… portano annualmente a carico del pubblico erario» – come si legge nelle *Osservazioni*, la relazione allegata al progetto sottoposto al segretario di Stato – la Commissione propose la soppressione dei Tribunali collegiali di prima istanza che il *motu proprio* pïano aveva istituito nei capoluoghi delle diciassette Delegazioni[20]. All'organo collegiale era sostituito un giudice civile *singolare*,

---

nell'imminenza – previsione rivelatasi ottimistica – della pubblicazione del nuovo codice, riproduceva quasi integralmente il *Code de commerce* del 1807. Sulla codificazione commerciale pontificia nell'età della Restaurazione cf. M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi ed il suo "Codice di commercio per lo Stato Pontificio"* in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, pp. 115-186, e la bibliografia ivi citata.

19 La Segreteria di Stato consalviana già dalla seconda metà del 1816 ritenne utile, non per caso, raccogliere in volume le sparse disposizioni che *dichiaravano*, integravano ed emendavano il testo emanato il 6 luglio: nel settennio 1816-1822 la tipografia della Camera Apostolica pubblicò cinque corposi volumi della *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del moto proprio di N.S. papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, vol. I-V, presso Vincenzo Poggioli stampatore camerale, Roma 1816-1822.

20 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sovra le riforme degl'articoli del Moto-Proprio del Titolo secondo* (d'ora innanzi *Osservazioni sul Titolo secondo*), c. 1v. A differenza degli altri titoli del *piano* di riforma *predisposti dalla Commissione*, quello del titolo II non è presente nel fondo *Commissione per la composizione dei codici legislativi* dell'Archivio di Stato di Roma.

col nome di Pretore, competente per cause superiori al valore di trecento scudi. La proposta fu adottata all'art. 25, comma 1, del *motu proprio* del 5 ottobre 1824.

Al contempo la Commissione ampliò la giurisdizione dei Governatori locali fino al valore di «scudi trecento», dai cento precedenti (art. 20, n.1). Con l'estensione delle competenze giurisdizionali dei Governatori l'ordinamento giudiziario prendeva – sotto questo profilo – una strada decisamente opposta rispetto a quella desiderata dal Consalvi, il quale nel 1816 aveva dovuto deflettere dall'iniziale proposito di separare amministrazione e giurisdizione.

La volontà di accelerare i processi e ridurne il numero «nelle cause di tenue valore» spinse la Commissione ad ampliare anche la «inricorribilità» ai giudicati dei Governatori: dal limite di dieci scudi del valore delle controversie si passò a cinquanta scudi, consentendo al soccombente il ricorso in *devolutivo tantum*, ossia senza efficacia sospensiva della decisione di primo grado (art. 21)[21].

Nelle *Osservazioni* la Commissione espose gli effetti negativi prodotti dai tribunali collegiali di prima istanza, introdotti con gli artt. 30-32 del *motu proprio* del 1816. A parte i costi sostenuti dall'erario, la relazione affermava che città e popolazioni dei centri non capoluogo delle Delegazioni avevano mostrato «poco gradimento» per la riforma di Pio VII e vi erano state difficoltà a rinvenire «soggetti abili ed onesti nel numero corrispondente a ricoprire li tribunali collegiali di prima istanza»[22].

---

21 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 1rv. La Commissione Turiozzi, richiamandosi a disposizioni del Consalvi che nel 1818 aveva esentato «la classe dei poveri» dal pagamento delle tasse di registro negli atti giudiziali, estese tale esenzione a tutte le cause inferiori agli scudi cinquanta (m.p. 5 ottobre 1824, art. 21, comma 4). Cf. *Notificazione*, Segreteria di Stato, 10 ottobre 1818, in *Collezione di pubbliche disposizioni* cit., II, Roma 1819, pp. 347-351.

22 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 1v. Com'è noto, i giusdicenti dei tribunali periferici dello Stato erano laici, mentre le posizioni apicali nelle funzioni giudicanti delle corti romane erano ricoperte da prelati.

Non era solo una questione di snellezza dei procedimenti e di costi per lo Stato a indurre la Commissione a rinunciare alla composizione collegiale degli organi giudicanti in primo grado, uno dei pilastri su cui poggiava il sistema introdotto dal *motu proprio* di Pio VII. Nelle *Osservazioni* la Commissione si diffuse a tale proposito in un'ampia digressione nella quale, dopo aver definito «disgustosa» l'esperienza «di tribunale collegiale innestata col Moto-Proprio del 6 luglio» al Tribunale dell'A.C. – l'*Auditor Camerae* in Roma – affermava la superiorità del sistema del giudice monocratico. A dire della Commissione, la decisione collegiale portava spesso a far prevalere il giudice «il più intrigante» sul più intelligente. Inoltre questa riteneva che al giudice monocratico di primo grado competesse «nella discussione della causa quasi formare il processo istruttorio per il giudice di appello»[23]. Insomma, in altri termini, la rinuncia alla collegialità nel primo grado, oltre l'accelerazione dei tempi e il risparmio di risorse, garantiva meglio secondo la Commissione la responsabilizzazione del giudice.

Nella Commissione si levarono voci di dissenso a questa modifica deliberata «a pluralità di voti»[24]. Il presidente Turiozzi, messo in minoranza su questo come su altri temi oggetto di riforma, redasse una "controrelazione" intitolata *Riflessioni su vari articoli della sistemazione giudiziaria proposta dalla Commissione*, indirizzata a Leone XII. Di essa si conserva la minuta in parte autografa, non firmata[25]. Nel paragrafo intitolato *Tribunale di prima istanza* il porporato protesta la sua avversione all'abolizione dei tribunali collegiali:

23 Ivi, c. 2r.

24 La delibera sulla soppressione dei tribunali collegiali di prima istanza nelle Delegazioni fu approvata con due voti contrari. Cf. ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 12, *Deliberazioni della Commissione istituita nel 1823* (d'ora innanzi, *Deliberazioni della Commissione Turiozzi*), Sessioni terza e dodicesima, 26 dicembre 1823 e 12 febbraio 1824.

25 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni su vari articoli della sistemazione giudiziaria proposta dalla Commissione*, b. 2, fasc. 11, cc. 1v-3r (d'ora innanzi, *Riflessioni del presidente Turiozzi*). Si tratta, più precisamente, della minuta di un testo che non sappiamo se fu inviato al destinatario. Il raffronto del contenuto di altre memorie del fondo e valutazioni sulla grafia degli interventi sul testo fanno propendere per l'attribuzione delle *Riflessioni* al Turiozzi.

> Questi governatori occupati nella parte criminale, nella parte amministrativa, per lo più appena iniziati nelle materie civili, in luoghi dove non vi sono legali con quali consigliarsi, difficilmente possono prestarsi, mantenersi imparziali e riuscire proficui alla retta amministrazione della giustizia, che per i piccoli luoghi, quando giungono all'interesse di scudi 300 possono dirsi gravi[26].

La sua contrarietà alla riforma non atteneva al solo profilo dell'inadeguatezza dei giudici-governatori o alla preoccupazione per le disfunzioni che si sarebbero prodotte nel sistema: investiva il principio stesso della collegialità come garanzia dell'imparzialità del giudice. Ricordava infatti il Turiozzi che

> la costante opinione degli uomini è di riposare con fiducia maggiore sul sentimento di più che di un sol giudice, sia perché si crede che fra più persone vi possa esserne alcuna istruita abbastanza, sia perché nell'unione di diversi soggetti alcuno porge lumi all'altro, sia perché è più difficile la corruzione e la prevaricazione; evvi finalmente speditezza maggiore negli affari, dividendosi in più l'istruzione de' processi[27].

L'istituto del «giudice singolare» restò in vigore esattamente sette anni. La collegialità del giudizio in primo grado fu reintrodotta nell'ordinamento successivamente all'ascesa di Gregorio XVI al soglio pontificio: la previde il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 1831 (§§ 18-22), quindi il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* del 1834 (§§ 289-291), il testo normativo che restò in vigore fino all'annessione di Roma al Regno d'Italia[28].

---

26 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni del presidente Turiozzi*, c. 2r.

27 Ivi, c. 2v. Il Turiozzi riteneva che la riforma non avrebbe diminuito i costi perché «nelle Legazioni e Delegazioni più vaste un solo pretore non potrà bastare al disbrigo di tutte quante le cause e converrà averne o due o tre a proporzione del bisogno». In assenza di qualsiasi «vantaggio» per l'erario, era opportuno a suo avviso evitare di «andare incontro ad un generale malcontento, ch'è preveduto dall'autorità governative e anche amministrative e che al solo sospetto di cambiamento d'ordine giudiziario nelle Provincie si va già trasentendo».

28 Il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, emanato con al-

Il dibattito nel ceto forense su questo tema non si chiuse tuttavia nel 1834. Nella nuova stagione di riforme aperta nello Stato Pontificio dall'elezione di Pio IX, l'avvocato Camillo Ciabatta, procuratore presso la Sacra Rota, richiamò senza intenti apologetici le ragioni che avevano spinto Leone XII a introdurre nei tribunali di prima istanza la «giurisdizione singolare», scomodando tra gli altri il pensiero di Jeremy Bentham e di Pierre-Paul Royer-Collard. Nell'opuscolo dell'aprile 1847 *Sopra alcuni miglioramenti che potranno farsi nell'organizzazione giudiziaria per gli Stati Pontificii*, il giurista romano, che era stato tra i compilatori della riforma gregoriana del processo civile, affermava che a spingere Leone XII a tornare all'antico, ossia all'amministrazione della giustizia «per via di giudici singolari» come in Roma antica,

> fu probabilmente la memoria dell'ordine con cui i giudici erano andati presso di noi, quando le giudicature erano singolari; fu la convinzione della vecchia curia romana il cui criterio difficilmente s'inganna; fu l'opinione dei più recenti scrittori d'organizzazione giudiziaria, di Bentham, di le Comte, di Phillips, di Royer-Collard, i quali considerano che, essendo la prima istanza piuttosto una istruzione che una giudicatura, il giudizio di un giudice solo è meglio istruito che non da tre giudici, i quali suddividono fra loro il peso della responsabilità che contrae verso la pubblica opinione ogni magistrato, mentre il giudice singolare, posto egli *solo* in evidenza, lo sente tutto; fu il riflettere che innanzi ad un giudice *solo*, le spese sono sempre minori; fu il considerare che è facile trovare un giudice buono per ogni provincia,

---

tre sistematiche con Editto 5 ottobre 1831 da Tommaso Bernetti, segretario di Stato di Gregorio XVI (d'ora innanzi *Regolamento Bernetti* del 1831), ripristinò in ogni capoluogo di Legazione o Delegazione i tribunali civili collegiali, con obbligo di motivazione della sentenza (§§ 18-22). In premessa il Bernetti affermava che il nuovo *Regolamento* seguiva «le traccie dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla sa.me. di Pio VII col suo motu proprio del 6 luglio 1816». Cf. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, V, Stamperia della Camera Apostolica, Roma 1835, n. 1, pp. 1-34. Con alcune modifiche, queste disposizioni furono trasfuse nel *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834*, dalla tipografia camerale, Roma 1834 (d'ora innanzi *Regolamento giudiziario* del 1834), §§ 289-291.

> ricompensandolo con grandioso onorario, che trovarne e pagarne in maggior numero; fu finalmente il riflettere che, col sistema delle magistrature singolari, il Governo ha un ottimo mezzo per conoscere gli *uomini suoi*, e chiamarli secondo il giudizio che sopra di loro ha dato il sempre sicuro criterio del pubblico, al disimpegno di officii supremi per l'utilità dello Stato.

Il Ciabatta riprendeva quasi alla lettera le argomentazioni svolte – come si è visto – un quarto di secolo prima dalla Commissione guidata dal Turiozzi nelle *Osservazioni*. Egli concludeva la sua riflessione con la previsione che la «giudicatura singolare» non sarebbe stata ripristinata a causa della «ripugnanza a far apparire un nuovo cambiamento, che sarebbe presso di noi il *quinto* nel corso dei soli *trent'anni*»[29]. Il procuratore rotale fu costretto di lì a poco (giugno 1847) a smentire la congettura – dedotta dalle parole dell'opuscolo – che egli volesse patrocinare il ritorno al giudizio monocratico: chiarì in una pubblicazione in forma di lettera indirizzata al Caramelli di essere personalmente contrario alla «singolarità de' giudici in prima istanza» e di averne accennato solo per cercare di comprendere le ragioni «che forse indussero Leone XII a ristabilirla dopo che il Codice Piano avea fermata la collegialità de' tribunali»[30].

---

29 C. Ciabatta, *Brevi cenni e progetti sopra alcuni miglioramenti che potranno farsi nell'organizzazione giudiziaria per gli Stati Pontificii*, Menicanti, Roma 1847, pp. 6-7. Per la partecipazione del Ciabatta alla Commissione per la «riforma del codice di procedura civile» (scil. *Regolamento giudiziario*) di Gregorio XVI, cf. G. Spada, *Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio*, Firenze 1869, III, p. 733.

30 [C. Ciabatta], *Risposta in forma di lettera del dottor Camillo Ciabatta al suo collega dottor Giuseppe Caramelli sulla riforma giudiziaria*, Menicanti, Roma 1847, p. 5. L'opinione del Ciabatta sulla riforma di Leone XII è definitivamente chiarita nel terzo opuscolo del 1847: «il codice Leonino… che successe dopo la morte del Pontefice Pio VII, richiamando la singolarità de' giudici in prima istanza, la lingua latina per tutti i giudizii anche più piccoli, la Segnatura in tutta la sua maggiore estensione e molti privilegi per avocare le cause alla Dominante, fece traboccare la bilancia», in [Idem], *I Misteri svelati ossia avvertimenti alla curia del dottor Camillo Ciabatta romano*, Menicanti, Roma 1847, p. 10. Sulle riflessioni di Giuseppe Caramelli per la riforma dell'amministrazione della giustizia pontificia (1847), con riguardo anche alle posizioni del Ciabatta, e più in generale sulla

Passaggio in giudicato della sentenza civile

Con l'intento di combattere la «diuturnità di giudizio» e la «prolissità delle liti» la Commissione riformò l'art. 48 del *motu proprio* del 6 luglio 1816 che disciplinava il passaggio in giudicato della sentenza civile[31]. La disposizione del *motu proprio* pïano aveva reintrodotto nell'ordinamento la risalente regola della "doppia conforme". Ma la sua applicazione aveva dato luogo a interpretazioni non uniformi. La Segreteria di Stato del Consalvi in risposta a un quesito aveva asseverato che la regola della "doppia conforme" si applicava esclusivamente alla sentenza di appello che convalidava quella emessa dal giudice di prime cure. La Commissione accolse invece l'interpretazione di coloro che non riconoscevano come necessaria per il passaggio in giudicato la sussistenza del doppio requisito: conformità di due sentenze e immediata successione della seconda alla prima. E adeguò la norma:

> art. 44. In tutti i giudizj tanto di materie laicali, quanto ecclesiastiche, le due sentenze conformi, ancorché non consecutive, ed intermediate da sentenza difforme, formeranno la cosa giudicata[32].

Il *Regolamento organico* del 1831 confermò sostanzialmente la disciplina leonina della doppia sentenza conforme, previa una completa e più ordinata ristesura del testo (§§ 5-8). I quattro paragrafi furono trasfusi, con lievi modifiche, nel *Regolamento giudiziario* del 1834 (§§ 269-271, 273).

---

fase 1846-49 del «dibattito pontificio sul problema della giurisdizione», cf. L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna* cit., pp. 167-201: 198-199.

31 M.p. 6 luglio 1816, art. 48: «In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra».

32 Le annotazioni sul punto della Commissione in ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, cc. 2v-3r. Il quesito sui giudicati conformi inviato a Consalvi in *Quesiti in materia forense con le risposte date ai medesimi dalla Segreteria di Stato*, a cura di B. Belli, I (aa. 1818, 1819, 1820), Ajani, Roma 1821, n. 90, pp. 118-119.

La maggiore innovazione della nuova disciplina della *res iudicata* fu l'assoggettamento alla "doppia conforme" anche dei giudizi relativi alle «materie… ecclesiastiche»: in ragione dell'uniformità del sistema veniva sacrificata – si legge nelle *Osservazioni* – «la regola di diritto canonico, che nelle cause ecclesiastiche *bis liceat provocare*»[33]. Si vedrà a breve che questo non fu l'unico caso in cui la Commissione cercò di integrare – e sovrapporre – i due ordinamenti giudiziari, ecclesiastico e civile.

Appare peraltro inesatta, quantomeno nella sua assolutezza, l'affermazione della Commissione secondo cui andrebbe ricondotta ai principi del diritto canonico la possibilità di ricorrere in terzo grado, anche in caso di sentenza conforme («bis liceat provocare»): era regola del diritto comune, com'è noto, il passaggio in giudicato della sentenza dopo tre sentenze conformi. La dottrina storico-giuridica è solita attribuire proprio a un'ascendenza canonica l'origine della "doppia conforme", ispirata a principi di ragionevolezza tecnica e di economia processuale[34].

---

33 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, cc. 2v-3r.

34 La regola della "doppia conforme" – estranea al diritto romano con l'eccezione di Nov. 123.21, dove è riferita a sentenze episcopali – risale agli ultimi anni del medioevo: P. Fiorelli, *Appello* (*diritto intermedio*), in *ED,* II, Milano 1958, pp. 714-718: 718. L'affinità della citata Novella giustinianea del 546 con il «principio *canonistico* della doppia conforme» è sottolineata da A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1967, p. 42, nt. 104 (corsivo nostro). Secondo alcuni studiosi l'origine della "doppia conforme" risalirebbe alla legislazione statutaria locale, in deroga alla regola di «diritto comune» che precludeva ulteriori impugnazioni dopo tre sentenze conformi, salvo l'azione di *restitutio in integrum* (G. Pugliese, *Giudicato civile (storia)*, in *ED*, XVIII, Milano 1969, pp. 727-785: 770). Luciano Musselli ha sostenuto che nella giurisprudenza rotale l'opinione prevalente era di «ritenere il passaggio in giudicato qualora su di una causa siano state pronunziate tre sentenze conformi», oppure «due conformi in forza agli statuti del luogo della decisione»: *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (dalle origini al XVII secolo),* Padova 1972, pp. 126-127. Secondo Niccolò del Re questa particolarità procedurale della Rota Romana, rispetto alla regola di diritto comune delle tre sentenze conformi, fu introdotta nel 1561 dalla costituzione apostolica *In throno iustitiae* di Pio IV: *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1952, pp. 224-225. Cf. *Bullarium, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, VII, Torino 1862, n. LIV, pp. 155a-158b. Sul punto cf. anche A. Campitelli, *Appunti sull'ap-*

Tribunali d'appello

Sempre al fine di alleviare gli oneri per le casse dello Stato la Commissione propose di ridurre da quattro a due i «tribunali collegiali di appellazione», in riforma dell'art. 35 del *motu proprio* del 1816[35]: la proposta prevedeva di lasciare in vita il tribunale di appello di Bologna (per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì) e la Rota romana per il resto dello Stato; di sopprimere il tribunale di appello di Macerata. La deliberazione fu adottata «a pluralità di voti»[36]. Al quarto tribunale, quello romano dell'A.C., la Commissione decise di sottrarre, dopo vari ripensamenti, la competenza di tribunale di appello generale: nel sistema vigente tutti i litiganti dello Stato avevano infatti facoltà di ricorrere «di comune consenso» a questo tribunale[37].

---

pello e la doppia conforme nel diritto comune, in Amicitiae pignus. *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo, G.P. Massetto, I, Milano 2003, pp. 175-186:185. La "doppia conforme" sarebbe stata tuttavia limitata a determinate ipotesi tassative: A. Sanatangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001, p. 31. Occorre ricordare che negli stessi anni in cui si discuteva nella Roma di Leone XII di questo tema, in altri Stati italiani si sviluppava un dibattito – che coinvolse scienziati del diritto, magistrati e avvocati – circa l'opportunità di tornare, dopo l'esperienza napoleonica della Cassazione, alla sperimentata "doppia conforme". Sugli estremi del dibattito e su quanto previsto in materia dai vari ordinamenti processualcivilistici italiani si veda F. Mastroberti, *Gli avvocati e la Cassazione unica (1865-1872)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 733-759: 733-738; Idem, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860*: *le diverse fasi di un tribunale controverso*, in *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti, S. Vinci, Napoli 2015, pp. 41-56: 41-44. La regola della "doppia conforme" è tuttora vigente nel *Corpus Iuris canonici*, cann.1641-1644.

35 M.p. 6 luglio 1816, art. 35: «Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di *appellazione*: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì; uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli e Camerino; due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A.C. e quello della Rota. Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali, purché ciò siegua di comune consenso».

36 *Commissione codici*, b. 2, fasc. 12, *Deliberazioni della Commissione Turiozzi*, Sessione terza, 26 dicembre 1823.

37 Al Tribunale dell'A.C., come agli altri tribunali di prima istanza, fu abrogata «la

Il Turiozzi si trovò nuovamente in minoranza al momento della deliberazione: egli dissentiva in specie sulla decisione di abolire il Tribunale d'appello di Macerata. Osservava che non vi era ragione sufficiente, conservandosi il Tribunale d'appello in Bologna,

> per toglierlo alle Provincie delle due Marche, le quali contengono una popolazione quasi uguale a quella delle quattro Legazioni. Che se queste sono avvezze da trent'anni circa ad avere un Tribunale di appello, la Marca conta anch'essa circa quindici anni di averlo nel suo seno, com'è in oggi, e lo avea da prima, come le altre provincie non suburbane, sotto nome di Rota.

A quanti osservavano che il numero di cause promosse dinanzi a queste rote era stato storicamente esiguo, il cardinale-presidente faceva notare che

> nell'antico sistema questi tribunali d'appello sotto il nome di Rote erano in più luoghi situati, e modernamente i tribunali d'appello in Provincia sono ridotti a due [scil. quello di Bologna e quello di Macerata], e la scarsezza in allora di cause in detti tribunali dovea ripetersi dall'abuso del privilegio della Legge Unica e dell'Obbligo Camerale che portavano la inazione in tutti i Tribunali di Provincia, siano ecclesiastici, siano secolari, chiamando tutte le cause in Roma con dispendio dei litiganti[38].

Sulla reintroduzione dell'istituto della "Legge Unica" si consumerà un'ulteriore rottura tra il presidente e la maggioranza dei componenti la Commissione. Lo vedremo a breve.

Il Turiozzi prospettava inoltre il pericolo di malcontento che l'abolizione del tribunale d'appello di Macerata avrebbe potuto produrre nelle Delegazioni soggette a quella giurisdizione; sottolineava il rischio di una dilatazione dei tempi dei processi criminali, la cui com-

---

rappresentanza di collegiale» (art. 29). Esso tornò alla «primigenia sua dei giudici singolari qualità»: ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 2r.

38 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni del presidente Turiozzi*, cc. 3r-4r.

petenza sarebbe passata al tribunale della Consulta in Roma; paventava infine i rischi politico-istituzionali del differente trattamento riservato alle Legazioni:

> è… da riflettere se convenga in politica far credere che le quattro Legazioni si considerino quasi uno Stato, subitoché nell'ordine giudiziario si stabilisce che si regoli diversamente dall'altro[39].

Questa difesa non servì a mutare le sorti del Tribunale d'appello di Macerata, che fu soppresso:

> art. 37. In tutto lo Stato ecclesiastico vi saranno due soli tribunali collegiali di appellazione. Uno in Bologna per le cause delle delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì. Altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello Stato. Il tribunale d'appellazione di Macerata rimane soppresso.

I tribunali d'appello nelle province tornarono a essere due con il pontificato di Gregorio XVI: il tribunale d'appello di Macerata fu ripristinato dal *Regolamento organico* del 1831 (§ 28), quindi dal *Regolamento giudiziario* del 1834 (§ 301)[40].

Il privilegio della "Legge unica"

Alcune riforme della Commissione riproponevano delle proposte di modifica al progetto di Codice di procedura civile avanzate nel 1817 dalla Congregazione Economica, il consesso di cardinali e alti prelati incaricato da Pio VII di esaminare il testo redatto dalla Commissione Bartolucci prima della promulgazione. Ne aveva fatto parte il cardinale Della Somaglia[41].

Comune alle due commissioni era il *leitmotiv* dei costi eccessivi del sistema dovuti alla moltiplicazione dei tribunali. Comune era anche

39 *Ibid.*

40 Le due normative citate *supra*, nt. 28.

41 Le osservazioni della Congregazione Economica al Progetto di codice del 1817 in ASR, *Commissione codici*, b. 1, fascc. 1-3. L'analisi in Notari, *Il codice Bartolucci del 1817* cit., pp. 213-218.

la richiesta di ripristinare la c.d. "Legge unica", un istituto che consentiva a vedove, pupilli «vel alias miserabiles personas» di adire o attrarre le cause presso la curia del principe: era una speciale *tuitio* pubblica che risaliva a una costituzione costantiniana, inclusa nel *Codex* giustinianeo (C.3.14).

La Commissione non si limitò a inserire nel suo progetto «il privilegio della Legge unica», esclusa dal codice di procedura del 1817: consentì ai soggetti deboli sopraindicati di adire anche le rispettive curie vescovili o di avocarvi cause pendenti presso altri tribunali[42]. Questo il testo definitivo dell'art. 79 del *motu proprio* 24 ottobre 1824:

> Viene richiamato ad osservanza il privilegio della Legge unica, *Cod. quando imperator inter pupillos et viduas*. Le vedove e i pupilli potranno adire in prima istanza ed in grado d'appello la curia del principe. Potranno anche avocare a detta curia li giudizj altrove intentati. Godranno dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordi testimoniali del vescovo e del magistrato locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraindicate adire in linea di avocazione il rispettivo tribunale vescovile, quale per altro adito non sarà più in facoltà loro di reclamare l'avocazione alla curia del principe. Il privilegio sudetto relativamente alla curia del principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore e somma di scudi cento.

La disposizione conferiva dunque un'estesa competenza giurisdizionale concorrente ai tribunali vescovili, i quali surrogavano in gran parte la giurisdizione della curia del principe: la possibilità per i "soggetti deboli" di esercitare il privilegio di foro presso tale curia

42 Il privilegio della *legge unica*, «costantissimo nel foro» secondo la Commissione Turiozzi (ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 5), era stato abolito con la Notificazione della Segreteria di Stato 10 settembre 1816, quindi *ex lege* con l'art. 99, comma 2, del cod. di proc. civ. del 1817 («È abolito il privilegio della legge unica del Codice *Quando Imperator*»). La Commissione legislativa del Bartolucci aveva respinto la proposta del suo inserimento nel codice, avanzata dalla Congregazione Economica, sostenendo che non tutti i soggetti erano necessariamente indigenti e che si trattava di un privilegio odioso, perché costringeva il convenuto a «costituire un procuratore nel luogo scelto dalla vedova o dal pupillo»: ASR, *Commissione codici*, b. 1, fasc. 4, *Risposte*, c. 4r.

era infatti ristretta alle cause superiori al non esiguo valore di cento scudi[43].

Il presidente Turiozzi espresse un parere di assoluta contrarietà. Egli riteneva infatti assai probabile che «questo privilegio che la Commissione ha proposto di stabilirsi perché è sembrato favorire gl'interessi delle vedove, pupilli e persone miserabili» avrebbe condotto, come accaduto in precedenza, «a vieppiù confondere e prolungare l'amministrazione della giustizia, a spesso trasportare i litiganti fuori del proprio domicilio, abbenché ivi abbiano il proprio giudice»[44].

Non trovò posto invece nel progetto il c.d. "obbligo camerale", un risalente istituto che attraverso una clausola apposta nei contratti tra privati sottometteva il debitore alla giurisdizione del tribunale dell'A.C., fornendo al creditore garanzie di un'immediata procedura esecutiva in caso di inadempimento dell'obbligazione. A differenza del consesso cardinalizio del 1817, la Commissione Turiozzi non chiese la reintroduzione di questo assai diffuso strumento di esecuzione: l'abolizione della clausola disposta dal Codice di procedura civile del 1817 (art. 100), fu confermata dalla Riforma della procedura civile del 1824 (art. 93), che fece salva l'esercibilità del "privilegio" solo per i contratti stipulati entro il 1817 (art. 94)[45].

---

43 La Commissione richiamò l'*auctoritas* di «diversi autori» non meglio precisati per affermare «che tal privilegio fosse anche allegabile rapporto alle curie vescovili», rendendolo ad esse «cumulativo»: ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, cc. 3v-4r.

44 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni del presidente Turiozzi*, c.7r.

45 La Segreteria di Stato, con dispaccio del 7 settembre 1843, dichiarò estinto il privilegio di foro connesso all'obbligazione camerale, anche per i contratti stipulati prima del 1817, a norma del § 280 del Regolamento Gregoriano. Indicazioni in Notari, *Il codice Bartolucci del 1817* cit. p. 217, nt. 59. Sulla vicenda processuale all'origine del dispaccio in parola si veda ora l'accurata ricostruzione di A. Fiori, *Espropriare e scomunicare. L'*executio parata *delle obbligazioni camerali (secoli XIV-XIX)*, Napoli 2018, pp. 101-106. Il volume, al quale si rinvia, illustra esaustivamente origine, evoluzione e peculiarità tutta *pontificia* di questo strumento di esecuzione. Sulle «citazioni camerali», con caustica ironia descritte come strumenti per attrarre «tutte le cause dalle provincie alla capitale», si veda Ciabatta, *I Misteri svelati ossia avvertimenti alla curia* cit., p. 7.

Tribunali «particolari e privilegiati» di Roma

La Commissione cercò di porre ordine nell'intricato sistema di tribunali «particolari e privilegiati» di Roma, che il Consalvi – cedendo a varie pressioni – aveva mantenuto in vita nel *motu proprio* del 1816, intaccando l'auspicata uniformità del sistema[46]. Quello delle corti romane si deve a ragione considerare – come è stato opportunamente osservato – un sottosistema giudiziario rispetto all'ordinamento periferico dello Stato ecclesiastico: benché «"razionalizzato" per taluni aspetti», esso restava «pur sempre erede della tradizione del groviglio giurisdizionale di *ancien régime*»[47]. Si trattava di un'evidente anomalia, che la Commissione Turiozzi riuscì solo in parte a eliminare.

Per emendare il testo del provvedimento del 1816 nella parte che disciplinava competenze e funzioni dei tribunali particolari della capitale e per valutare l'opportunità stessa della loro sopravvivenza, la Commissione dovette scendere nell'analisi minuta della loro sfera di giurisdizione, dell'organizzazione, del funzionamento. Non erano decisioni da assumere a cuor leggero per tribunali che vantavano in alcuni casi una storia plurisecolare e i cui membri, anche se scarsamente consistenti, conservavano un potere di condizionamento e interdizione. E infatti il consesso guidato dal Turiozzi accettò di ridiscutere, dopo una prima deliberazione, la posizione di alcune corti soppresse o limitate nell'esercizio della giurisdizione, esaminando le memorie prodotte dagli interessati[48].

La Commissione soppresse il Tribunale dell'agricoltura, nel quale – si legge sempre nelle *Osservazioni* – la giustizia era resa «da cavalieri ignari delle regole di diritto», responsabili di reiterati abusi (art. 63)[49]; soppresse il Tribunale dell'annona per lo scarsissimo numero

46 Nel m.p. 6 luglio 1816 l'uniformità del sistema si era infatti arrestata alle "porte della Capitale", nella quale furono mantenuti in vita alcuni tribunali particolari, elencati all'art. 64.

47 Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo* cit., p. 181.

48 È il caso del Giudice de' mercenarj e dei Consoli dell'Agricoltura (su cui *infra*). Cf. ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 12, *Deliberazioni della Commissione Turiozzi,* Sessione settima, 15 gennaio 1824; ivi, Sessione quindicesima, 23 febbraio 1824. La Commissione non modificò le sue precedenti decisioni.

49 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, cc. 5v-6r.

di cause che «si eccitano innanzi il medesimo» (art. 64)[50]; restrinse alla sola «via economica» e limitatamente a cause entro venti scudi l'esercizio della giurisdizione del Giudice dei mercenari, anche detto «l'abate Sacco», tribunale che dal secolo XVII giudicava sulle mercedi dei lavoratori campestri di Roma e dell'Agro romano (art. 68)[51]. Le cause già di competenza dei due tribunali soppressi e quelle superiori ai venti scudi già di competenza del Giudice dei mercenari furono deferite ai giudici ordinari o ai tribunali di commercio (artt. 65, 68 comma 3)[52]. I tribunali dell'agricoltura e dell'annona non furono più

L'antico tribunale, cui presiedeva l'Arte agraria di Roma, era competente in primo grado sulle cause dell'Agro Romano relative alle questioni campestri, ai danni dati, al taglio delle macchie e simili materie rurali. Cf. [A. Villetti], *Pratica della Curia romana*, Roma 1781, pp. 238-256. Mantenuto in vita dall'art. 64 del m.p. 6 luglio 1816, il cod. di proc. civile del 1817 ne aveva precisato le competenze e disciplinato la procedura (artt. 931-938). La disciplina del codice non aveva sciolto tutti i dubbi in ordine alla giurisdizione dei Consoli dell'agricoltura e all'appello delle cause decise dal tribunale. A «toglier qualunque dubbio» intervenne una Notificazione del segretario di Stato Consalvi del 29 marzo 1818. Cf. *Collezione di pubbliche disposizioni* cit., III, Roma 1819, pp. 48-49.

50 Nelle *Osservazioni* si legge che, soppresso il tribunale per i motivi ricordati, la sua «giurisdizione… non si riduce al presente se non che al puro e semplice amministrativo ed economico»: ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 5v. L'art. 64 m.p. 5 ottobre 1824 recita: «In materia contenziosa rimane soppressa la giurisdizione del Tribunale dell'Annona».

51 L'eccessivo ampliamento di competenze del «Giudice de' mercenarj» (o delle mercedi) aveva provocato «molte lagnanze». La Commissione decise pertanto di restringerle, anche al fine di rendere «non dispendiosa a' poveri litiganti mercenarj innanzi il medesimo la procedura» (ivi, c. 5v). L'origine della speciale giurisdizione, «non rimota» secondo la Commissione, si deve all'azione umanitaria verso i lavoratori campestri avventizi dell'agro romano, provenienti da diversi paesi, dell'abate Domenico Sacco, che ne fu l'ideatore e primo giudice titolare dal 1623: N. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Roma 1993, pp. 157-196. Soppressa il 17 giugno 1809 dalla Consulta straordinaria dopo l'annessione della regione romana all'Impero francese, la «giurisdizione particolare» fu dalla stessa ritenuta «indispensabile» e immediatamente ripristinata benché si allontanasse, come si legge nel decreto del 14 settembre, «dal sistema stabilito nel resto dell'Impero»: cf. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani"* cit., p. 58.

52 La competenza già del Tribunale dell'Agricoltura sulle cause dei "danni dati" fu attribuita al Tribunale del Campidoglio (art. 65, comma 2).

restituiti dopo il 1824 alla loro attività. Il Giudice dei mercenari – per il quale la Commissione predispose un articolato regolamento giudiziario – protrasse la sua esistenza e continuò a esercitare la sua giurisdizione fino alla dissoluzione dello Stato Pontificio, ancorché ridotto in modo sensibile nelle sue competenze[53].

Il Tribunale di Campidoglio, che giudicava nelle cause civili i cittadini e gli abitanti di Roma *inter mere laicos*, a esclusione cioè degli ecclesiastici, fu ristretto in primo grado alla giurisdizione in forma monocratica, da esercitarsi per mezzo dei due collaterali e dell'uditore del Senatore (art. 30). Oltre i giudizi collegiali, il tribunale perse la giurisdizione di appello, esercitata dall'ufficio del Capitano degli appelli, e la c.d. «segnatura in ventre». Fu infatti soppresso – in riforma dell'art. 823 del Codice di procedura civile del 1817 – l'Assettamento, il collegio giudicante di origine medievale che si riuniva sotto la guida del Senatore con il potere di circoscrivere, ossia di annullare atti e sentenze emesse dalla curia capitolina. Il *motu proprio* di Leone XII trasferì queste attribuzioni al Tribunale di Segnatura del principe, organo al quale i giudicati del tribunale del Comune di Roma non erano mai stati prima assoggettati (art. 31)[54].

Su questi provvedimenti la Commissione deliberò all'unanimità.

Le curie vescovili

Il consesso di giuristi-legislatori pontifici affrontò in diverse ses-

53 Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani* cit., pp. 192-193.

54 Cod. di proc. civ. del 1817, art. 823: «In figura di Segnatura nelle materie di Appellazione, e di restituzione in intero a forma dell'art. 53 del Moto-Proprio del giorno 6 Luglio 1816, il Senatore avrà le stesse attribuzioni dell'Eminentissimo Prefetto della Segnatura di Giustizia». Mons. Nicola Maria Nicolai – economista, figura centrale dell'azione riformatrice pontificia degli anni della Restaurazione – aveva respinto nel corso dei lavori preparatori di questo codice la proposta di sottomettere alle magistrature del principe i giudicati del tribunale capitolino in ragione di «antiche e solenni convenzioni fra la S. Sede, ed il Popolo romano»: ASR, *Commissione codici*, b.1, fasc. 2, *Parere sul Progetto del codice di pratica civile esaminato dalla Congregazione Economica nell'adunanza de' 18 settembre 1817*. Sulle riforme del tribunale capitolino e le vicende che precedettero la sua soppressione nel 1847, cf. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani* cit., pp. 77-88.

sioni il tema delle prerogative giurisdizionali delle curie episcopali. Al riguardo va tenuto presente che il segretario di Stato con il biglietto di investitura del 9 dicembre 1823 raccomandò al Turiozzi di tenere «in vista le prescrizioni canoniche e le Costituzioni Apostoliche anche riguardo all'esercizio dell'autorità vescovile, la quale deve essere mantenuta nel suo pieno vigore»[55]. La Commissione tuttavia non si limitò alla salvaguardia del tradizionale privilegio di foro in ragione della persona o della materia ecclesiastica: travalicando il mandato ricevuto propose di attribuire alle curie vescovili anche la "giurisdizione cumulativa", ossia la competenza a conoscere le controversie civili «meramente laicali tra meri laici».

Il dibattito in Commissione sul tema dovette essere acceso. La deliberazione del 12 gennaio 1824, che attribuì «a superiorità di suffragio» la competenza cumulativa «indistintamente a tutte le curie ecclesiastiche», ribaltò e annullò quella del 26 dicembre precedente che l'aveva esclusa[56].

Il riconoscimento della "cumulativa" costituiva un'assoluta innovazione sia rispetto al *motu proprio* del 1816, sia al *Codice di procedura* del 1817, che avevano conservato le tradizionali prerogative delle curie vescovili, nulla innovando nella delicata materia[57]. Il concorso

55 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, *Biglietto di Segreteria di Stato*, Roma 9 dicembre 1823, c. 3rv. Il problema della reintegrazione delle «vilipese» giurisdizioni dei vescovi fu sollevato, come si è visto, sin dalla riunione della Congregazione di Stato del 27 novembre 1823 nella quale si decise di istituire la Commissione legislativa. Nel 1817 il Della Somaglia, in qualità allora di componente della Congregazione Economica, aveva chiesto chiarimenti alla Commissione Bartolucci – impegnata nella preparazione del codice di rito – sulla sorte del privilegio di foro per i chierici, che temeva venisse abolito. La Commissione assicurò che avrebbe conservato le giurisdizioni vescovili nelle loro storiche prerogative. Cf. D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978, p. 210; ASR, *Commissione codici*, b.1, fasc. 4, *Risposte*, c. 2r.

56 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 12, *Deliberazioni della Commissione Turiozzi*, Sessione terza, 26 dicembre 1823; ivi, Sessione sesta, 12 gennaio 1824.

57 L'art. 55 del m.p. 6 luglio 1816 affermava che nessuna innovazione era introdotta nel testo nelle competenze di ordinari diocesani e curie vescovili. Il Codice del 1817 ribadiva nelle disposizioni finali che «i metodi prescritti nel presente codice di Procedura non riguardano i Tribunali Ecclesiastici» (art. 1806). La Commissione Turiozzi per ovviare all'asserita «ambiguità o sterilità dell'espressioni» di

alternativo delle due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica, comprometteva il già imperfetto regime di separazione delle competenze introdotto nell'ordinamento dal Consalvi e dai giuristi a lui vicini.

La Commissione motivò la decisione con ragioni di funzionalità del sistema. A sostegno della proposta di novellazione fu richiamata una disposizione della costituzione *Praestat Romanum Pontificem* di papa Clemente XIII (27 settembre 1766), che tuttavia assegnava solo in via d'eccezione la competenza nelle cause dei laici alle curie vescovili[58]. Nel 1781 la penna del Villetti annotò che la giurisdizione delle curie vescovili nelle cause dei laici era «questione terminata dalla costituzione *Praestat Romanum Pontificem*»: il provvedimento clementino negava a queste curie qualsiasi «giurisdizione sopra dei laici, siano le cause civili, ovvero criminali», salvo provare l'esistenza di una consuetudine «quadragenaria… et perpetuo constans, non unquam vel contradicta, vel interrupta»[59].

La Commissione voleva dunque trasformare l'eccezione nella regola generalizzata, rinunciando a proseguire su quel difficile percorso, intrapreso col pontificato di Pio VII, che era «alla base di ogni trasformazione strutturale dello Stato Pontificio, quello cioè – come sottolineò Alberto Aquarone – della separazione dello spirituale dal temporale[60].

---

detto art. 55 (ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, cc. 4r-4v) introdusse nel testo finale del m.p. 5 ottobre 1824 una disposizione che esplicitamente affermava l'esistenza in capo alle «Curie Ecclesiastiche, e loro Vicarj Generali» del «privativo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza» (art. 26).

58 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 4v. Cf. anche, ivi, *Deliberazioni della Commissione Turiozzi*, b. 2, fasc. 12, Sessione sesta, 12 gennaio 1824.

59 [Villetti], *Pratica della Curia romana* cit., p. 331. Il testo della Costituzione è pubblicato in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Benedicti XIV, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII*, t. IV/II, Prato 1843, n. DLXIII, pp. 1116a-1118a: 1117a.

60 A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, "Archivio della Società romana di Storia Patria", LXXVIII (1955), pp. 119-188: 120. Anche in Idem, *Tra Restaurazione ed Unità. La politica legislativa degli Stati italiani. Studi storico-giuridici*, a cura di S. Notari, Roma 1993-1994, pp. 3-72.

Il Turiozzi, contrario personalmente all'introduzione della "cumulativa", indirizzò al papa una *Memoria*: nella prima parte del testo, preceduto da un'ampia ricostruzione storica dell'istituto condotta sulle costituzioni apostoliche, il cardinale argomentava le ragioni della sua contrarietà. A suo avviso

> stabilire... indistintamente la cumulativa delle curie ecclesiastiche nelle cause semplicemente laicali e tra meri laici... confonde del tutto i principi che regolare debbono i cittadini nell'esercizio delle loro azioni civili. Non si conoscerebbe più demarcazione veruna tra la civile e l'ecclesiastica società nel foro, anzicché ne nascerebbe l'assurdo che mentre il giudice ecclesiastico avrebbe giurisdizione e contro gli ecclesiastici e contro i laici, i tribunali civili rimarrebbero per fino incerti della giurisdizione loro contro i laici. Dee a mio opinamento aversi eziandio a calcolo quanto riuscir possa la massima che vorrebbe indursi grata alla società laica, che troverebbesi astretta ad adire i tribunali ecclesiastici e de' Vicari generali, quali generalmente non hanno opinione di essere abili e versati giureprudenti civili[61].

Nel paragrafo delle *Riflessioni* dedicato alla *Cumulativa ai vescovi* il Turiozzi rilevò che l'adozione dell'istituto violava la «massima fondamentale di giurisprudenza»: *actor sequitur forum rei*. Richiamò a questo proposito la decretale *Si clericus laicum* di papa Alessandro III, che prescriveva all'attore (*clericus*) di seguire il foro del convenuto (*laicum*) se questo asseriva che i beni oggetto della controversia gli appartenevano[62]. Il Turiozzi inoltre non riteneva che l'adozione della "giurisdizione cumulativa" si potesse riconnettere – come sosteneva la parte maggioritaria della Commissione – alla ricordata costi-

61 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, [*Memoria del presidente Turiozzi*], c. 1rv. Temeva inoltre il Turiozzi che considerato «di qual vasta estensione sia il peso delle cognizioni giudiciarie che gravano i vescovi nelle materie ordinarie di loro competenza», questi potessero essere distratti «dall'esercizio delle loro funzioni pastorali «attesa la cumulativa di giurisdizione qual'attribuirebbesi ai medesimi nelle cause tra laici» (ivi, c. 4v).

62 «Si clericus laicum de rebus suis vel Ecclesiae impetierit, et laicus res ipsas non Ecclesiae aut clerici, sed suas proprias assererat, debet de rigore iuris ad forensem iudicem trahi» (X 2.2.5).

tuzione apostolica clementina del 1766. Riferiva che raramente nel passato le curie vescovili avevano potuto dimostrare di possedere il requisito dell'ininterrotto esercizio quarantennale della giurisdizione richiesto dal provvedimento pontificio: «in quasi tutte le cause riguardanti questa questione avea pressoché sempre rescritto la Segnatura contro la cumulativa»[63].

Nonostante l'opposizione del presidente, l'istituto fu incluso nel progetto promulgato dal papa:

> art. 26. Le curie ecclesiastiche, e loro vicarj generali, oltre il primitivo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza, potranno anche giudicare nella loro diocesi per qualunque somma le cause civili, e meramente laicali tra meri laici, purché le parti vi consentano a forma della costituzione di Benedetto XIV. *Romanae curiae praestantiam* 21 dicembre 1744. § 18 *jurisdictionem vero*.

La "cumulativa" fu accordata anche al Tribunale del Vicariato di Roma «rappresentante la Curia vescovile della Capitale», in aggiunta – specificò la Commissione – alle «materie di sua competenza»[64]:

> art. 27. Questa prerogativa per le cause, e materie laicali tra meri laici (oltre le materie di sua competenza, e di alimenti a forma del chirografo clementino) viene anche accordata al Tribunale del Vicario di Roma colla stessa condizione *de consensu partium* a forma della citata Costituzione Benedettina.
> art. 28. Sarà questa giurisdizione esercitata dal Card. Vicario, e dai Prelati Vicegerente, e Luogotenente per mezzo ancora de' loro Uditori.

63 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni del presidente Turiozzi*, c. 6r.

64 La specificazione non era pleonastica. Le *Osservazioni* della Commissione svelano l'esistenza di un risalente "braccio di ferro" tra la Segreteria di Stato retta dal Consalvi e il Tribunale del Vicariato, dal 1820 sotto la guida del cardinale Della Somaglia. La Segreteria di Stato non riconosceva a questo tribunale la competenza nella «giurisdizione contenziosa civile», ossia quella esercitata «per ragione di materia, od a causa dei stabilimenti pii o delle persone ecclesiastiche convenute in giudizio». La negava sulla base di un'interpretazione *ad litteram* dell'art. 55 del *motu proprio* 6 luglio 1816, che preservava la giurisdizione «degli Ordinarj e dei Tribunali ecclesiastici nelle materie di loro competenza», senza menzionare il Tribunale romano.

Le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento della "giurisdizione cumulativa" furono molto attenuate dalla previsione – inserita nell'ultima revisione del progetto – della condizione del necessario consenso delle parti per adire il giudizio del vescovo[65]. Non è chiaro a chi si debba la stesura delle *Osservazioni* finali le quali scongiurarono – grazie a questa disposizione, le cui origini si rinvengono nel Codice Teodosiano – il ricorso per semplice impulso unilaterale alla giurisdizione episcopale: forse al papa o forse alla Congregazione di Stato che esaminò il testo del progetto prima della promulgazione, avendo sotto gli occhi la controrelazione del Turiozzi[66]. Ma siamo nel campo delle ipotesi.

In fase di revisione finale del testo fu inserito nell'art. 26 anche il rinvio alla costituzione *Romanae curiae praestantiam* di Benedetto XIV, rinvio che sostituiva e correggeva quello originario alla costituzione clementina. Occorre annotare che il richiamato § 18 *jurisdictionem vero* del provvedimento benedettino in parola accordava la "cumulativa" al solo tribunale del Vicario di Roma, non a tutte le curie vescovili indistintamente[67].

La "cumulativa", nella formulazione attenuata proposta dal testo definitivo del *motu proprio* di Leone XII, fu confermata dal *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche* del 1831 (§ 1, n. 2) e ripresa quasi alla lettera dal *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* del 1834 (§ 358, n.1):

> § 358 «I vescovi e gli arcivescovi, e per essi i vicari generali nelle diocesi rispettive, sono giudici di prima istanza; 1° nelle cause di competenza

65 Si vedano, sul punto, le anonime *Osservazioni* finali al progetto in ASR, *Commissione codici*, b. 2. fasc. 13.

66 Sull'ascendenza teodosiana della condizione consensuale cf. G. Vismara, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano 1995, pp. 174 e ss.

67 Cf. *Benedicti XIV bullarium*, I, Prato 1845, n. CXV, *Reformatio tribunalium Urbis*, «Romanae Curiae praestantia», § 18, «Jurisdictionem vero Nostri pro tempore in Urbe ejusque Districtu in spiritualibus Vicarii, decernimus, etiam attenta dispositione praedictae nostrae Constitutionis, quae incipit *Quantum ad procurandam*, esse prorogabilem per consensum partium in causis mere laicalibus, et inter mere laicos, etiam spectantibus ad Curiam Capitolinam», pp. 479a-490b:483b.

del foro ecclesiastico; sia per ragione di materia, sia per ragione di persone; 2° nelle cause meramente laicali, quando le parti vi consentano nella forma prescritta dalla costituzione di Benedetto XIV che incomincia «Romanae curiae praestantiam, nel § Jurisdictionem vero»[68].

I magistrati

L'abrogazione dei tribunali collegiali e la conseguente diminuzione del numero complessivo dei giudici dovevano favorire, nei propositi della Commissione, un sensibile miglioramento dei livelli retribuivi del personale e la selezione di migliori professionalità. Anzi, la scelta di affidarsi a un sistema di «giudici singolari» rendeva necessario «per li tribunali di prima istanza [...] di eleggere soggetti di conosciuta integrità e dottrina».

Sul livello di competenza e sull'affidabilità dei giudici pontifici, in specie dei laici che esercitavano la loro carica nei tribunali di prima istanza, pesa il giudizio negativo espresso nel 1810 da Joseph Coffinhal, giudice della *Cour de Cassation* parigina, inviato a Roma come commissario dal ministro della giustizia francese dopo l'annessione all'Impero di una parte dello Stato Pontificio[69].

La formazione universitaria dei giudici era un problema, non certo l'unico, all'origine della diffusa *ignorance* denunciata – forse con eccessiva e interessata enfasi – dal giudice alverniate. Il 1824 è, com'è noto, anche l'anno della *Constitutio* di Leone XII, pubblicata con la bolla *Quod divina sapientia*, provvedimento che riorganizzò gli ordinamenti dell'istruzione superiore dello Stato Pontificio. La riforma introdusse nuovi metodi didattici nelle facoltà legali delle due "primarie" università dello Stato, l'Archiginnasio romano e lo Studio bolognese, senza peraltro ottenere i risultati sperati[70].

---

68 Cf. *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*, in *Regolamento Bernetti* del 1831, §§ 1-34, pp. 38-50: 38; *Regolamento giudiziario* del 1834, § 358, pp. 289-291.

69 Nel *Rapport* inviato a Parigi, il commissario francese affermava che i giudici di prima istanza selezionati dalla Consulta erano «généralement peu instruits & ne jouissent d'aucune considération personnelle». Il *Rapport sur l'organisation judiciaire des États Romains* del Coffinhal è stato rinvenuto e valorizzato dall'Alvazzi del Frate, che lo ha pubblicato in *Le istituzioni giudiziarie* cit., pp. 193-213.

70 Cf. *Constitutio qua studiorum methodus cum pietate conjuncta in pontificia ditione*

Dunque, il problema di una migliore qualificazione tecnica del personale forense, e *in primis* dei magistrati, era avvertito dal nuovo governo pontificio. Considerate queste premesse, può rivestire interesse in questa sede sia l'esame delle (limitate) riforme sui requisiti per l'esercizio della funzione giurisdizionale civile introdotte dal *motu proprio* del 5 ottobre 1824 sia, soprattutto, conoscere l'opinione sul *servizio giustizia* della Commissione Turiozzi, ossia di un consesso di magistrati e giuristi in parte provenienti dalla Curia e in parte operatori in prima persona dell'amministrazione della giustizia pontificia.

Il punto di riferimento legislativo per la Commissione su questa materia era la scarna "sezione" dedicata ai requisiti per la nomina dei giudici contenuta nel *motu proprio* 6 luglio 1816 (artt. 67-71). Il *motu proprio* del 5 ottobre 1824 ridusse a tre il numero dei disposti (artt. 75-77) confermando l'articolo di principio che riservava al sovrano la nomina di tutti i giudici (art. 75); abolì i giudici supplenti e aggiunti, funzionali al sistema precedente dei tribunali collegiali (art. 76); innalzò a trent'anni la soglia minima di età per la nomina, indipendentemente dal grado della giurisdizione, misura che fu estesa anche ai

---

servanda praescribitur, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1824. Anche in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum* cit., t. VIII, Prato 1854, n.LIV, pp. 94a-117a. Il Savigny, in visita alla Sapienza nel 1827, espresse apprezzamento riguardo il metodo di insegnamento del diritto previsto dalla *Quod divina sapientia*, senza tuttavia percepire che «alla Sapienza non vi erano docenti in grado di applicare le potenzialità del nuovo metodo», così che «la facoltà giuridica romana rimase estranea a qualsiasi rinnovamento sostanziale». Cf. L. Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica nella Restaurazione*, Roma 2000, pp. 107-112, in part. p. 108. Sull'università romana negli anni della Restaurazione cf. G. Adorni, *Modelli di università in trasformazione: l'Archiginnasio romano dopo il 1814*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX* cit. pp. 161-178, e la bibliografia citata. Per una completa riorganizzazione di strutture e metodi didattici si dovette attendere l'annessione di Roma e la statalizzazione: cf. M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato Pontificio e Regno d'Italia*, in *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, a cura di A. Ferraresi, E. Signori, Bologna 2012, pp. 189-204. Per le valutazioni negative (e politicamente orientate) circa i metodi di insegnamento nella Sapienza pontificia da parte delle autorità accademiche dopo la statalizzazione dell'istituto cf. A. Fiori, Il più atteso postliminio. *La Sapienza di Roma da università pontificia a università italiana*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna 2013, pp. 135-162: 139-140.

Governatori; richiese a tutti i giusdicenti il possesso della laurea, l'esercizio quinquennale del foro, una giustificazione di onestà dei natali e di irreprensibilità della condotta; introdusse per giudici, assessori e luogotenenti nativi o domiciliati delle Delegazioni il divieto di esercitarvi la giurisdizione, esclusione che per i Governatori riguardava il Distretto o il Cantone di nascita o di domicilio (art. 77).

Le modifiche apportate dal *motu proprio* di Leone XII furono nel segno di un innalzamento dei requisiti minimi richiesti e di una maggiore uniformità degli stessi per l'ingresso nel corpo dei magistrati pontifici, nonché della ricerca di più estese garanzie di imparzialità nel giudizio, specie per i tribunali delle Delegazioni. La semplice lettura degli articoli riformati, tuttavia, restituisce solo parzialmente i criteri che informarono i lavori della Commissione Turiozzi sul tema del reclutamento, del trattamento economico, della qualità professionale della magistratura. Il dibattito è consegnato, ancora una volta, alle carte d'archivio.

Il presidente Turiozzi illustrò il nesso che legava il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario con la professionalità del giudice e con i criteri di reclutamento in una seconda *Memoria* indirizzata a Leone XII nella primavera-estate del 1824[71]. La nuova *Memoria* fu redatta questa volta a nome della Commissione, in risposta a obiezioni mosse riguardo gli aumenti stipendiali per i giudici previsti dal progetto di riforma. Non siamo di fronte a un ragionamento astratto: il cardinale svolgeva le sue considerazioni tenendo conto della situazione di fatto esistente nello Stato ecclesiastico.

La «profession del giudice», affermava il Turiozzi «non [è] l'opera di pochi mesi, ma di molti anni, di uno studio indefesso, e di un lungo esercizio» e «difficilmente dalla classe o de' nobili o de' ricchi sortono persone le quali fin dalla loro prima età vogliano dedicarsi all'arido e laborioso studio della giurisprudenza».

Il Turiozzi era convinto che il funzionamento delle istituzioni giudiziarie dipendesse essenzialmente da un esercizio efficace della funzione giurisdizionale, assai più di quanto dipendesse dall'esistenza di una buona legislazione. Ne derivava la necessità assoluta di

71 Cf. ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 2, *Memoria della Commissione legislativa*, c. 1v. Il documento è integralmente trascritto in *Appendice documentaria*.

ricercare il merito nella selezione dei magistrati. Grazie all'aumento delle retribuzioni si scongiurava il pericolo – affermava icasticamente il cardinale-presidente – di «più prendere in considerazione le facoltà patrimoniali del soggetto, che le di lui doti personali». Peraltro, proseguiva il porporato, tali aumenti erano compatibili con l'esigenza di ridurre i costi dell'erario: la Commissione, si legge, «ha creduto di porre il governo nello stato di provvedere i tribunali di soggetti degnissimi con un aumento di stipendio che appena va ad assorbire la quarta parte di quel risparmio che il pubblico erario conseguisce dalla nuova Riforma».

L'adeguamento delle retribuzioni riguardava del pari i giudici ecclesiastici dei tribunali della Curia romana, la cui estrazione sociale era venuta mutando dopo gli avvenimenti recenti. Anche «per li primi tribunali della Dominante [è] d'uopo fornire i giudici de' mezzi necessari per provedersi di abili uditori», in specie dopo che «per le passate vicende non si veggano più concorrere all'onor della prelatura i cadetti delle prime famiglie d'Italia, i quali se non valevano per loro medesimi, potevano almeno col loro denaro approfittarsi della scienza altrui»[72].

Secondo il Turiozzi, i

> divisamenti della Commissione non solo provvederebbero i giudici di un conveniente trattamento, ma ancora somministrerebbero ai tribunali della Consulta, della Segnatura e della Rota il facile mezzo di procurarsi più abili uditori e studj più accreditati. Voler ritenere gli antichi stipendj o volerli aumentare a quella quantità che non basta per un conveniente trattamento colla vista di provvedere il soggetto secondo le circostanze, è l'istesso che rimanersi nello stato in cui siamo. Imperciocché se nel caso della vacanza e nella necessità del rimpiazzo o non sarà pronta o non sarà sufficiente la provista, si fisserà l'occhio più sulla persona facoltosa che sulla persona idonea[73].

Le osservazioni critiche del Turiozzi e della Commissione sul livello di preparazione dei magistrati pontifici non erano infondate.

72 *Ibid.*

73 Ivi, c. 3r.

Tuttavia i risultati delle misure introdotte dalla Commissione e le riforme del sistema di formazione universitario non diedero i risultati attesi. A distanza di diversi anni, superato anche il pontificato di Gregorio XVI, nella «terza fase del dibattito pontificio sul problema della giurisdizione» all'avvio del pontificato di Pio IX, non solo l'annoso problema della qualificazione tecnica dei magistrati non era risolto, ma nel dibattito sulle riforme alcuni lamentavano la sproporzione tra l'onorario dei giudici laici e quello degli ecclesiastici della capitale[74].

Segnatura di giustizia

Il problema della qualificazione tecnica dei giudici investiva anche il supremo tribunale della Segnatura di giustizia, che il *motu proprio* del 6 luglio 1816 aveva riportato in vita, conferendogli «privativamente» – insieme ad altre funzioni – il potere di *circoscrivere*, ossia di annullare atti giudiziali, decreti e sentenze di tutti i tribunali dello Stato[75].

Nelle *Osservazioni* la Commissione rilevò che il tribunale della Segnatura

> rappresentando nell'attribuzioni sue giudiciarie l'assoluto immediato potere sovrano dovrebbe, a conservare l'opinione sua autorevole, essere composta dai giudici più dotti, integri e consumati nell'esperienza del foro[76].

L'inadeguatezza dimostrata dai giudici della Segnatura in carica dopo il 1816 aveva secondo la Commissione «degradata l'opinione del tribunale, rappresentata da soggetti che non hanno, né possono conciliarsi con la pubblica opinione, primo riquisito [*sic*] che deve avere un giudice. Le querele dei cultori del foro gareggiano con quelle di tutta

74 Cf. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo* cit., pp. 199-200 (il virgolettato a p. 194). Sulla formazione universitaria dei giuristi a Roma dopo l'ascesa di Pio IX cf. M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nell'età di Pio IX*, in Amicitiae Pignus. *Studi storici per Piero Del Negro*, a cura di U. Baldini, G.P. Brizzi, Milano 2013, pp. 153-165.

75 M.p. 6 luglio 1816, art. 51. Composizione, poteri e funzioni del tribunale furono disciplinate dall'art. 1033 del cod. di proc. civ. del 1817, «adesivamente» al disposto degli articoli 51, 52 e 53 del *motu proprio* pïano.

76 *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Osservazioni sul Titolo secondo*, c. 3rv.

la capitale». E anche dalle province giungevano continue «lagnanze».

La Commissione raccomandava al governo di epurare tutti i giusdicenti in servizio e proponeva di ridurre i «prelati votanti» del tribunale da dodici a cinque, gratificando i nuovi nominati con un cospicuo aumento stipendiale. Secondo i commissari l'assegnazione ai giudici di un *appannaggio* congruo alla funzione svolta era l'unica strada percorribile per sperare di far risorgere il tribunale «all'elevatezza di grado che deve avere nell'ordine dei tribunali».

Nelle sue *Riflessioni* il Turiozzi si mostrava concorde sulla necessità di riformare la Segnatura, «di cui si lagnano tutti non solamente in Roma, ma specialmente nelle provincie». Egli riteneva tuttavia che le riforme proposte dalla Commissione non fossero sufficienti a risolvere i mali del supremo Tribunale: le misure ricadevano a suo avviso più sulle «persone che su la cosa», mentre le disfunzioni provenivano «per la più parte dal sistema»:

> «siano dodici, siano cinque i membri che la debbano comporre, sia questa composta di uomini sommi (rari in tutti i tempi, rarissimi oggi) siano ben pagati, se il male è sulla cosa sarà piccolo o nullo il rimedio»[77].

Infatti il problema principale – che «più inquieta, che più incommoda» – erano i tempi lunghissimi dei giudizi, dovuti alla facoltà di ricorrere alla Segnatura con "citazioni speciali" in ogni fase della lite, sia per circoscrivere il giudizio sia per richiedere l'appello sospensivo. E ciò era particolarmente grave per i giudizi sommari, per quelli esecutivi in specie, che potevano diventare più lunghi e dispendiosi di quelli ordinari[78].

Rispetto al *motu proprio* del 1816 la Commissione si limitò a ridurre il carico di lavoro del tribunale della Segnatura, consentendo il ricorso in piena Camera solo alle cause maggiori di scudi trecento (art. 49)[79]. Inoltre, la Commissione estese la possibilità di ricorrere

77 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 11, *Riflessioni del presidente Turiozzi*, c. 8rv.

78 Cf. cod. di proc. civ. del 1817, art. 1033, § III.

79 La disposizione, che limitava fortemente le spese processuali per i ricorrenti in

in devolutivo «in via di restituzione» alla Segnatura, anche nel caso – espressamente vietato dal *motu proprio* del 1816 – di giudicati conformi nei quali il giudizio di appello avesse già avuto luogo in devolutivo (art. 50 comma 2). Nel testo finale, promulgato da Leone XII il 5 ottobre 1824, il numero dei prelati votanti salì dai cinque proposti a sette. L'11 aprile 1826, con un provvedimento *ad hoc* («Nova ordinatio tribunalis Signaturae Justitiae») il papa dava forma organica al nuovo tribunale di Segnatura, seguendo le proposte della Commissione Turiozzi: il nuovo ordinamento prevedeva un unico collegio giudicante, la distinzione tra cause maggiori e minori, lo stretto vincolo di segretezza per prelati votanti e uditori, il riconoscimento ai giusdicenti di uno «stipendium» assai maggiore di prima («multo maius quam antea»)[80].

A porre ordine alla disciplina dei ricorsi presso la Segnatura furono, con il pontificato di Gregorio XVI, il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 1831 (§§ 56-66) e il *Regolamento di procedura nei giudizj civili* dello stesso anno (§§ 134-191) emanati dal segretario di Stato di Gregorio XVI Tommaso Bernetti. Il *Regolamento di procedura*, ad esempio, ammise la proposizione di querele di nullità solo quando non fossero state opposte innanzi ai giudici in prima istanza, in secondo o in terzo grado di giudizio (§ 139), ed escluse perentoriamente che la proposizione del ricorso in Segnatura esplicasse effetti sospensivi della sentenza impugnata (§ 168). La differenza tra cause maggiori e minori, introdotta dal *motu proprio* di Leone XII, fu accolta anche nel *Regolamento* di Gregorio XVI del 1834 (§ 339).

Annotazioni finali, non conclusive

Nel proemio al *motu proprio* del 5 ottobre 1824 Leone XII nell'illustrare la *Riforma del sistema dell'amministrazione pubblica* si soffermò sui mutamenti più significativi introdotti nell'ordinamento giudizia-

---

cause di minore entità, riportava in vigore l'art. 17 della costituzione *Post Diuturnas*. Cf. *Constitutio sanctissimi domini nostri Pii papae VII super restauratione regiminis pontificii*, Lazzarini tipografo camerale, Roma 1880.

80 Cf. *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum* cit., t. VIII, Prato 1854, n. CXXXV, *Nova ordinatio tribunalis Signaturae Justitiae*, pp. 404a-406a.

rio civile. Il papa espresse piena soddisfazione per l'abolizione dei tribunali collegiali di prima istanza, sostituiti da «giudici singolari»; per la diminuzione del numero complessivo dei giudici; per la soppressione di alcuni tribunali; per l'erezione in Roma del Tribunale di Commercio. Erano misure che egli riteneva in grado di «facilita[re] immensamente il corso de' giudizj», di renderli più celeri e insieme meno dispendiosi.

Il papa riferì di avere esercitato la sua *vigilanza* sui lavori della Commissione legislativa soprattutto per assicurare il ritorno della giurisdizione episcopale al «suo pieno lustro e vigore». In un passaggio contorto e piuttosto oscuro del testo egli attribuì a Benedetto XIV il merito di averne esteso le attribuzioni oltre i confini tradizionali, con allusione all'introduzione nell'ordinamento della "giurisdizione cumulativa".

L'indagine che abbiamo svolto sulle carte dei lavori preparatori ha messo in luce la frattura apertasi nella Commissione riguardo l'opportunità dell'adozione di tale istituto, che attribuiva alle curie vescovili la competenza concorrente a conoscere le controversie civili «meramente laicali tra meri laici». L'inconciliabile divergenza di opinioni su questo e su altri punti qualificanti della riforma tra l'ala dei cosiddetti *zelanti* e l'ala minoritaria dei *politicanti* – nei termini sopra delineati di opposizione o di sostegno alla linea consalviana – riprodusse in Commissione lo scontro in atto su altre questioni nella Curia romana. L'isolamento del presidente Turiozzi, legato alla figura e alle idee dell'ex segretario di Stato, è l'espressione concreta del nuovo equilibrio formatosi in Curia dopo l'elezione di Leone XII.

Lo studio delle principali disposizioni della riforma, l'esame della loro formazione e dei contenuti confermano il giudizio, accorto e sereno, che di questo testo normativo diede oltre un secolo fa Francesco Menestrina: in un ampio e apprezzato saggio dedicato al processo civile nello Stato Pontificio lo studioso trentino definì la riforma giudiziaria del 1824 una «riproduzione» in gran parte del testo di Pio VII, «che qui e lì se ne stacca per cercar di puntellare con una legge nuova le forme anteriori alla ristaurazione». Egli invitò gli storici del diritto («che giudicarono forse troppo aspramente questa legge») a contestualizzare alla realtà storica del momento il giudizio sugli isti-

tuti che mostrano i «più rilevanti indizi del ritorno all'antico, tanto desiderato da Leone XII»[81].

La riforma dell'ordinamento della giustizia civile fu in effetti – come era nelle aspettative dei cardinali della Congregazione di Stato che ne proposero al papa l'istituzione – l'occasione per reintrodurre nel sistema istituti e prassi tradizionali che Pio VII aveva espunto dall'ordinamento.

Il ritorno al latino negli atti giudiziali, spiegato nel proemio dal papa con l'esigenza di ricorrere nei giudizi a «uno stesso idioma più nobile»[82], fu una rivincita per quanti – tra questi era il segretario di Stato – ne avevano osteggiato nel 1817 l'abbandono in favore della lingua italiana[83]. La reintroduzione del privilegio dell'elezione del

81 Cf. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 1907, pp. 147-210. Pubblicato anche in Idem, *Scritti giuridici vari*, Milano 1964, pp. 3-138 (da cui si cita): 43. Diede un giudizio equilibrato delle riforme anche Vito La Mantia, studioso non ossequioso alla Corte pontificia: *Storia della legislazione italiana*, I. *Roma e lo Stato romano*, Torino 1884, pp. 585-587.

82 «Quindi con quella uniformità, che dee essere lo scopo principale di una savia legislazione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed *uno stesso idioma più nobile, e più adattato al corso degli atti giudiziali*, regoleranno tutti i giudizj tanto nelle Curie laiche, quanto nelle ecclesiastiche, tolto l'uso introdottosi, che nello Stato Pontificio le cause ecclesiastiche si agitassero in un linguaggio, e le cause laiche in un altro» (corsivo nostro). L'obbligo del latino fu prescritto dalla *Riforma della procedura civile*, art. 15. L'uso della lingua italiana era ammesso solo per le scritture defensionali, a esclusione dei tribunali «della Rota, Camera, Segnatura ed A.C».

83 L'art. 98 del m.p. 6 luglio 1816 stabilì l'uso della lingua italiana nei processi, nell'attesa dei codici; l'art. 102 del cod. di proc. civ. del 1817 ne prescrisse l'uso in tutti gli atti, compresa la sentenza, a eccezione dei tribunali della Rota, della piena Camera, della Segnatura dove si conservò l'uso della lingua latina. Il Della Somaglia cercò di opporsi nel 1817 all'abolizione del latino, in qualità di membro della Congregazione Economica, alla quale Pio VII sottopose il progetto di codice (cf. *supra*, nt. 41, e testo corrispondente). La Commissione Bartolucci definì assurda la richiesta, rigettata da tutte le moderne legislazioni (ASR, *Commissione Codici*, b. 1, fasc. 4, *Risposte*, cc. 15v-16v). L'uso della lingua italiana fu ripristinato da papa Gregorio XVI col § 78 del *Regolamento Bernetti* del 1831, a eccezione di Segnatura e Rota; quindi col *Regolamento giudiziario* del 1834, che estese l'eccezione alla piena Camera, tornando al disposto del 1817. Sul problema, «all'epoca particolarmente sentito», della lingua degli atti processuali nel succedersi delle normative processuali pontificie del secolo XIX cf. U. Petronio, N. Picardi, *Pre-*

foro per i soggetti deboli – la c.d. "Legge unica" – ricollegava la giustizia civile pontificia a uno dei suoi più tipici e tradizionali istituti. L'attribuzione ai tribunali vescovili della giurisdizione civile, giustificata dalla Commissione con la necessità di dare uniformità al sistema, non si limitava a reintegrare le «vilipese» giurisdizioni dei vescovi – ridimensionate dalla precedente legislazione e dall'interpretazione restrittiva datane dalla Segretaria di Stato – ma ne estendeva le competenze oltre i tradizionali limiti del privilegio di foro.

Senza dubbio l'innovazione di maggiore rilievo introdotta nell'ordinamento giudiziario civile dal *nuovo piano* fu l'abolizione dei tribunali collegali di prima istanza. Era un ritorno al passato: il giudizio collegiale in primo grado, previsto dalla legislazione della Repubblica romana e dall'ordinamento napoleonico, era stato mantenuto da Pio VII nel *motu proprio* del 1816: l'art. 31 disponeva che i tribunali di prima istanza giudicassero «sempre collegialmente nel numero *non minore di tre*»[84]. In attuazione dell'enunciato, il *codice Bartolucci* del 1817 generalizzò l'adozione del principio della collegialità ai tribunali di prima istanza delle Delegazioni e a quelli della capitale mantenuti in vita[85].

La storiografia giuridica ha variamente interpretato la riproposizione nel 1824 del giudice monocratico. Vi è chi ha scorto in questa misura di Leone XII la prefigurazione di future riforme giudiziarie dell'ordinamento statale unitario, traendone un giudizio favorevole[86]. E chi al contrario ha sottolineato come nell'età della restaurazione il giudizio monocratico in prima istanza fosse ritenuto «un corollario della giurisdizione conservatrice, o addirittura reazionaria»[87].

---

fazione a *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, ried. Milano 2004 (Testi e documenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi, A. Giuliani, sez. II, X), pp. ix-xxix: xxvii.

84 Art. 31, comma 1, m.p. 6 luglio 1816. Corsivo nell'originale.

85 Facevano eccezione i giudizi minori, di competenza dei Governatori e degli Assessori.

86 Il Menestrina affermò che l'esclusione dei giudici collegiali in prima istanza, deplorata all'epoca della sua istituzione, si poteva salutare «come una riforma ideale» alla luce dei successivi progetti postunitari di riforma della giustizia (*Il processo civile nello Stato Pontificio* cit., p. 43).

87 Petronio, Picardi, *Prefazione* cit., p. xxviii.

In Commissione il dibattito su questa riforma si sviluppò, come si è potuto verificare nelle pagine che precedono, attorno al tema del risparmio di risorse che il passaggio al «giudice singolare» avrebbe comportato: ma il presidente Turiozzi – messo in minoranza sulla questione – non mancò di segnalare nella sua controrelazione al papa la gravità della rinuncia al principio della collegialità e paventò rischi di corruzione e prevaricazione nei giudizi. Gregorio XVI reintrodusse nel 1831, immediatamente dopo la sua elezione a papa, il giudizio collegiale di prima istanza.

Tuttavia non corrisponde a verità – come taluni hanno sostenuto – che tutte le innovazioni del *motu proprio* del 1824 furono eliminate dalle successive normative giudiziarie pontificie. Il *Regolamento organico* del 1831 e quello *giudiziario* del 1834 confermarono sostanzialmente la disciplina leonina del passaggio in giudicato della sentenza. Alcune modifiche apportate al sistema dei ricorsi in Segnatura, finalizzate ad accelerare e rendere meno costosi i processi, furono accolte dalle riforme gregoriane. I tribunali romani *particolari e privilegiati* soppressi da Leone XII nel 1824 non furono mai più ripristinati: né si può imputare alla Commissione Turiozzi di non essere riuscita là dove fallirono tutte le altre commissioni legislative, ossia nell'opera di una compiuta razionalizzazione delle antiche corti capitoline[88].

Anche la giurisdizione cumulativa, nella formulazione attenuata promulgata dal papa, che esigeva il consenso delle parti per sottomettere la controversia civile alla curia episcopale, fu accolta dalle successive normative processuali pontificie. D'altronde, considerate le premesse con cui era stata istituita, non era a questa Commissione che si poteva chiedere un passo in direzione della separazione tra sfera temporale e spirituale. E il privilegio di foro, conservato dal regolamento del 1834, continuò a produrre nelle corti, fino al 1871, «forti

88 Il Taruffo osservò che il *Regolamento gregoriano* del 1834 conservò «numerosi organi caratteristici del vecchio ordinamento, con competenze mal coordinate e a volte sovrapposte, e con ipotesi nelle quali lo stesso organo decide più volte sulla stessa causa in diversi gradi», sottolineando il grande disordine dell'ordinamento giudiziario. Cf. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980, p. 87.

limitazioni e non lievi incertezze quanto ai confini della giurisdizione civile ordinaria»[89].

Come ha rilevato Carlo Fantappiè, in un ampio ragionamento contenuto nelle pagine iniziali del II tomo dell'opera *Chiesa romana e modernità giuridica*, la «separazione dei due ordini istituzionali *in temporalibus* e *in spiritualibus*» fu il «nodo gordiano irrisolto nello Stato Pontificio», il quale si reggeva sull'intreccio indissolubile e sulla personificazione «nella figura del papa-re» dei due ordini. Anche un'«impresa codificatoria nel senso moderno», soggiunge lo studioso, per le stesse ragioni «avrebbe rotto i tradizionali equilibri funzionali che si erano consolidati lungo molti secoli all'interno dello Stato Pontificio» e «in ultima istanza, avrebbe minato lo stesso principio-cardine su cui si fondava: l'autorità sovrana del papa»[90].

Sono argomenti non superabili, che vanno tenuti in conto quando si esprimono valutazioni tanto sulla riforma di Leone XII quanto sulle altre riforme del sistema legislativo e giudiziario pontificio, adottate o anche solo progettate nella prima metà del secolo XIX.

Tali considerazioni sui limiti che la speciale natura istituzionale dello Stato imponeva alle riforme non devono condizionare il giudizio sulle figure di giuristi che si impegnarono nell'azione di riforma, sia predisponendo autonomamente progetti di codice e proposte di riforma, sia impegnandosi nelle commissioni legislative ufficialmente istituite dai papi. Questi giuristi-legislatori ritenevano – talvolta ricorrendo a criteri meramente empirici – di poter dare il loro contributo al rinnovamento e alla modernizzazione del sistema anche attraverso interventi mirati, circoscritti a singole parti della legislazione civile, penale, del sistema giudiziario[91].

Tra questi merita un posto non secondario, anche per quanto è ve-

89 *Ibid.*

90 C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano 2008, t. II, pp. 537-538.

91 Un ampio elenco di giuristi pontifici corredato da notizie sul loro operato in Lacché, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo* cit., pp. 192-193, cui si rinvia anche per i riferimenti in nota. Sul giurista romano Vincenzo Bartolucci ci permettiamo di rinviare a Notari, *Il codice Bartolucci del 1817* cit., pp. 206-209.

nuto emergendo dalla documentazione esaminata, la peculiare figura di Fabrizio Turiozzi, giurista non espressione del ceto civile delle professioni forensi, ma proveniente dalla carriera ecclesiastica, da poco ascritto al Sacro Collegio cardinalizio (1823). Chiamato a responsabilità di legislatore, il porporato-giurista si rivolse al papa – come abbiamo rilevato – osservando che l'adozione della "cumulativa" avrebbe confuso i principi che regolano l'esercizio delle azioni civili dei cittadini e avrebbe reso indistinguibile nel foro ogni demarcazione tra società civile ed ecclesiastica[92]. Era un modo di parlare chiaro.

Per la Commissione e per il Turiozzi non era tuttavia esclusivamente nelle riforme legislative che si doveva ricercare la cura ai mali che affliggevano la giustizia pontificia. Nel riferire al sovrano che nell'opinione generale i tribunali erano nel «massimo discredito» e che la preparazione dei giudici era insufficiente, il Turiozzi sostenne – su questo concorde con la Commissione – che il funzionamento delle istituzioni giudiziarie dipendeva assai più da un efficace esercizio della funzione giurisdizionale, che dall'esistenza di una buona legislazione («La Commissione persuasa della massima che sia minor male l'aver cattiva legislazione che buoni esecutori, che cattivi esecutori e buona legislazione»)[93].

Avendo constatata la disaffezione agli studi giuridici nelle classi superiori il Turiozzi e la Commissione proponevano di reclutare i giudici meritevoli in strati più ampi della popolazione. Era convinzione condivisa dai membri del consesso che un consistente aumento dei livelli stipendiali dei giudici avrebbe evitato di tenere conto nella selezione più del loro patrimonio che dei loro talenti.

Dunque, a voler indicare una "cifra di fondo" della riforma del 5 ottobre del 1824, essa si può rinvenire nel combinato tra la riduzione per l'erario dei costi del sistema giustizia – ottenuta in gran parte grazie all'eliminazione dei giudizi collegiali in prima istanza – e l'innalzamento dei livelli stipendiali dei giudici. La sintesi dell'operato della Commissione si può racchiudere nella frase, vergata dal Turioz-

92 Cf. *supra* nt. 62 e testo corrispondente.

93 Cf. ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 2, *Memoria della Commissione legislativa*, c. 1v.

zi nella relazione al papa, secondo cui «la felicità di uno Stato dipende principalmente [...] dalla retta amministrazione della giustizia e dal peso sopportabile de' tributi»[94].

94 Ivi, c. 3v.

Appendice documentaria

Si presenta in questa Appendice la trascrizione integrale di due documenti conservati nell'Archivio di Stato di Roma, fondo *Commissione per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*.
Il *Documento n. 1* (Roma, 9 dicembre 1823) è il biglietto originale con cui il segretario di Stato, cardinale Giulio Maria Della Somaglia, comunicò il 9 dicembre 1823 al cardinale Fabrizio Turiozzi la nomina a presidente della Commissione legislativa per la riforma del *motu proprio* del 6 luglio 1816 e del *Codice di procedura civile* del 1817. Il segretario di Stato elenca i componenti della Commissione e indica le finalità e le modalità di svolgimento dei lavori. Il documento, inedito, reca la firma originale del cardinale Della Somaglia. Una copia per l'ufficio del biglietto, non firmata, è conservata in Archivio Segreto Vaticano (ASV, Segr. Stato, Interni, b. 531).
Il *Documento n. 2* (s.d., Roma, primavera-estate 1824), anch'esso inedito, è la minuta di una memoria della Commissione legislativa, redatta dal presidente Turiozzi, che illustra e motiva la scelta di aumentare le retribuzioni dei giudici compiuta nel *piano* presentato al papa. La Commissione afferma che l'aumento delle retribuzioni, compatibile con l'esigenza di diminuire sensibilmente i costi del sistema giustizia, è necessario per garantire una più elevata professionalità dei giudici.
La trascrizione dei testi non ha richiesto particolari interventi correttivi. Sono state sciolte le abbreviazioni e normalizzate le maiuscole e la punteggiatura, secondo l'uso moderno.

Documento n. 1

Roma, 9 dicembre 1823, Biglietto della Segreteria di Stato
ASR, *Commissione per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, cc. 4, originale con firma autografa del segretario di Stato

Dalla Segreteria di Stato
9 dicembre 1823

Signor Cardinal Turiozzi

Vivendo ancora la santa memoria di Pio VII, s'innalzarono molti clamori da ogni parte e da ogni ceto di persone pel Motoproprio del 6 luglio 1816 e principalmente sopra i titoli 2°, 3° e 4° del medesimo, che riguardano l'*organizzazione dei tribunali civili, l'organizzazione dei tribunali criminali* e le *disposizioni legislative*[1].

Elevata per disposizione della divina provvidenza alla cattedra di S. Pietro la santità di nostro signore papa Leone XII, i reclami e le querele si sono accresciute immensamente ed è stato inondato il trono di fogli di osservazioni, di piani e di progetti tendenti // [c. 1v] per una parte a mostrare i pretesi inconvenienti e difetti del citato Motoproprio nei titoli indicati, ed a presentare per l'altra dei metodi e dei temperamenti per correggerli, modificarli e rettificarli.

La santità di nostro signore avendo sommamente a cuore il maggior bene de' suoi amatissimi sudditi e volendo al tempo stesso procedere con la più matura ponderazione e circospezione in affare di tanta importanza, si è determinata a destinare una temporanea Commissione di giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità ed attaccamento al governo, sotto la presidenza del signor cardinale Turiozzi, personaggio sommamente versato in tali materie.

1 *Sottolineato nel testo.*

Questa Commissione pertanto è // [c. 2r] composta del detto signor cardinale Turiozzi come capo o presidente, dei monsignori Francesco Tiberi e Giovanni Francesco Marco y Catalan uditori di Rota, di monsignor Anton Domenico Gamberini segretario della Congregazione del Concilio, del signor Teodoro Fusconi avvocato concistoriale, del signor avvocato Francesco Isola primo collaterale di Campidoglio, del signor avvocato Filippo Baffi, dei signori Carlo Serafini e Francesco Franci procuratori di Collegio, e del signor Fabrizio Gasparri uditore civile del Tesorierato.

La Commissione suddetta dovrà prendere nel più serio esame i titoli 2°, 3° e 4° del citato Motoproprio del 6 luglio 1816 e quindi con la maggior sollecitudine compatibile con la maturità delle discussioni // [c. 2v] dovrà riferire *in iscritto*[2] alla santità di nostro signore, se nelle indicate tre parti dell'attuale legislazione si contengano disposizioni che meritino di essere emendate o riformate, quali siano tali disposizioni e quali i motivi per cui si giudicano meritevoli di riforma; e quindi dovrà proporre i relativi provvedimenti e le maniere migliori e più acconcie[3] a porli in esecuzione.

L'amministrazione della giustizia nel modo più spedito ed il più imparziale, la uniformità dei metodi per quanto è possibile in tutte le provincie dello Stato ecclesiastico, il minor dispendio dei sudditi, la minore spesa possibile dell'erario pontificio saranno le viste che la Commissione dovrà // [c. 3r] principalmente avere nei suoi lavori.

A questo primo esame succederà l'altro sul nuovo *Codice di procedura civile*[4] sanzionato col Motoproprio del 22 novembre 1817, intorno al quale parimenti molti reclami e molti progetti di correzione sono stati umiliati al trono di sua santità. La Commissione è incaricata di proporre anche in questa parte quei rilievi, quelle emendazioni e quelle riforme che crederà convenienti ed è anche eccitata a richiamare ad esame, qualora lo creda espediente, il *Regolamento generale sulle tasse dei giudizj*[5], annesso al medesimo Codice di procedura.

2 *Sottolineato nel testo.*

3 *Così.*

4 *Sottolineato nel testo.*

5 *Sottolineato nel testo.*

Non può la santità sua inculcare abbastanza che nelle provvidenze // [c. 3v] da suggerirsi si abbiano in vista le prescrizioni canoniche e le costituzioni apostoliche anche riguardo all'esercizio dell'autorità vescovile, la quale deve essere mantenuta nel suo pieno vigore.

Vuole inoltre sua beatitudine che la Commissione separatamente dagli altri esami sopraindicati debba occuparsi ed investigare sulla eccessività degli interessi e sulle moltiplici[6] e palliate convenzioni usurarie, d'onde deriva il disesto[7] e la ruina di tante famiglie, e quindi suggerisca qualche temperamento onde riparare ad ogni esorbitanza di usure, sia per i contratti attualmente esistenti, sia per quelli che potrebbero aver luogo in appresso, quando ciò possa ottenersi senza andare incontro ad inconvenienti maggiori. // [c. 4r]

Finalmente è intenzione della santità sua che il signor cardinal Turiozzi, stimandolo conveniente, non lasci di consultare sopra qualcuno degli oggetti di sopra notati monsignor uditore della Camera, monsignor uditore della santità sua e monsignor uditore della Segnatura, i quali per le loro cariche sono a portata di conoscere gl'inconvenienti che possano trovarsi nell'attuale sistema giudiziario.

Queste istruzioni si communicano[8] al cardinal Turiozzi come a presidente della indicata Commissione, lasciando alla sua cura il parteciparle agli altri membri della Commissione medesima.

Si partecipano pertanto al lodato signor cardinale tutte le esposte sovrane determinazioni per l'esatto e sollecito adempimento delle medesime.

Giulio Maria cardinale Della Somaglia[9]

6 *Così.*

7 *Così.*

8 *Così.*

9 *Firma autografa.*

Documento n. 2

[Roma, primavera-estate 1824, Memoria della Commissione legislativa, redatta dal presidente Giuseppe Turiozzi]
ASR, *Commissione per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 2, cc. 4

La Commissione legislativa va ad umiliare un progetto di riforma a sua santità che presenta l'abolizione del tribunal[10] d'appello di Macerata, di tutti i tribunali collegiali di prima istanza, dell'Assessorato dell'A.C., di diversi tribunali subalterni della Capitale e de' consigli amministrativi delle Delegazioni. Propone inoltre la riunione di quattro Delegazioni e la riduzione dei tribunali della Segnatura, della Camera e della Consulta al numero di soli sette individui. Una tal riforma porta senza fallo al pubblico erario un annuo risparmio di sopra centomila scudi.

Ma nel mentre che ha cercato di riformar le spese, che si ravvisavan superflue, non ha punto obliato l'altro oggetto più interessante, ch'è quello della retta // [c. 1v] amministrazion della giustizia. La Commissione persuasa della massima che sia minor male l'aver cattiva legislazione che buoni esecutori, che cattivi esecutori e buona legislazione; che la profession del giudice non sia l'opera di pochi mesi, ma di molti anni, di uno studio indefesso, e di un lungo esercizio; che difficilmente dalla classe o de' nobili o de' ricchi sortono persone le quali fin dalla loro prima età vogliano dedicarsi all'arido e laborioso studio della giurisprudenza; che per quanto sieno ottime le disposizioni morali della persona che si vuole eleggere al geloso e difficile officio di giudice, altrettanto convenga rimuovere l'occasioni di delinquere, fra le quali le più frequenti e le più forti sono quelle del bisogno; che nel nuovo sistema di giudici singolari per li tribunali di prima istanza necessiti di eleggere sog//[c.2r]getti di conosciuta in-

10 *Così.*

tegrità e dottrina; che per li primi tribunali della Dominante sia d'uopo fornire i giudici de' mezzi necessari per provedersi di abili uditori; che per le passate vicende non si veggano più concorrere all'onor della prelatura i cadetti delle prime famiglie d'Italia, i quali se non valevano per loro medesimi, potevano almeno col loro denaro approfittarsi della scienza altrui; che finalmente sia sempre pericolosa la scelta, quando per determinarsi si debbano più prendere in considerazione le facoltà patrimoniali del soggetto, che le di lui doti personali; la Commissione io dico[11] convinte di queste e di altre ragioni che per brevità si tralasciano, ha creduto di porre il governo nello stato di provvedere i tribunali di soggetti degnissimi con un aumento di stipendio che appena va ad assorbire la quarta parte di quel risparmio che il pubblico erario conseguisce dalla nuova riforma.

Ha creduto adunque stabilire per li giudici // [c. 2v] singolari di prima istanza che sono in numero di 17, il mensile stipendio di scudi ottanta, quello di cento per li tre luogotenenti dell'A.C. [12], oltre le piccole propine per gli uni e gli altri nelle spedizioni delle cause e quello di centocinquanta per li sette giudici della Segnatura e della Consulta. Per altro in isgravio del pubblico erario si potrebbero imputare nel predetto stipendio le proviste, che essi potrebbero conseguire.

Rispetto poi al tribunal della Rota, pel quale si è conservato il numero di dodici uditori, si potrebbe ritenere l'istesso mensile mandato di scudi cinquanta da suppirsi fino alla somma di centocinquanta per quelli che sono di nomina pontificia; giacché gli esteri hanno questo supplemento dalle proprie corti ed il romagnolo dalla sua Provincia. Anche per quelli che sono di nomina pontificia le proviste che loro si dessero si potrebbero calcolare in diminuzione del supplemento.

Ad ottenere l'importantissimo fine di eleggere pel Tribunale della Rota soggetti di vero merito, si potrebbero anche vietare le // [c. 3r] gravissime spese di più migliaia di scudi che si profondono nelle formalità inutili dell'ingresso.

---

11 La Commissione io dico, *di altra mano, nel margine.*

12 *La sigla* A.C. *indica l'Uditore della Camera Apostolica, latinamente Auditor Camerae. Si mantiene la tradizionale indicazione del tribunale espressa dalle lettere iniziali.*

Questi divisamenti della Commissione non solo provvederebbero i giudici di un conveniente trattamento, ma ancora somministrerebbero ai tribunali della Consulta, della Segnatura e della Rota il facile mezzo di procurarsi più abili uditori e studj più accreditati. Voler ritenere gli antichi stipendj o volerli aumentare a quella quantità che non basta per un conveniente trattamento colla vista di provvedere il soggetto secondo le circostanze, è l'istesso che rimanersi nello stato in cui siamo. Imperciocché se nel caso della vacanza e nella necessità del rimpiazzo o non sarà pronta o non sarà sufficiente la provista, si fisserà l'occhio più sulla persona facoltosa che sulla persona idonea. E se non si potrà trovare la persona facoltosa e non si riuscirà di eleggere la persona meritevole per la scarsezza dello stipendio, convien disperatamente rivolgersi a quei soggetti che sforniti di mezzi e di doti personali nulla hann//[c. 3v]no da perdere, qualunque sia la loro fortuna.

La felicità di uno Stato dipende principalmente da questi due oggetti, dalla retta amministrazione della giustizia e dal peso sopportabile de' tributi. La Commissione nelle incombenze che le sono state affidate ha procurato di servire all'uno e all'altro oggetto. Ha cercato di riformare le spese superflue ed eccessive del presente sistema giudiziario e facilitare in tal guisa i mezzi per l'alleggerimento delle pubbliche gravezze. Ha provveduto, quanto è in sé, alla retta amministrazion della giustizia col mettere il governo nello stato di eleggere giudici quanto integerrimi, altrettanto dotti. Col divisato stipendio il governo è nella felice situazione di prender la persona meritevole dovunque la trovi. Pur troppo oggi i tribunali sono nel massimo discredito ed i clamori de' sudditi sono infiniti. L'aumento dello stipendio fissato dalla Commissione nel mentre che non aggrava il pub//[c. 4r]blico erario, è senza fallo l'unico mezzo per riparare ad un male sì grande.

ABSTRACT
Pope Leo XII (1823-1829) with the 5th October 1824 *motu proprio* (legislative text promulgated on his own initiative) reformed the legislation and the institutions of the Papal States achieved by Pius VII, his predecessor, and by the Secretary of State Ercole Consalvi. The Pope entrusted the preparation of the reform to a legislative commission, led by the cardinal and jurist Fabrizio Turiozzi. Researches carried out in the State Archive of Rome and in the Vatican Secret Archive allowed a deeper examination of Leo XII's reform of the civil judicial system of the Papal States, which was subjected to numerous criticisms by Legal Historiography in the past.

Keywords: Pope Leo XII; Ercole Consalvi; Fabrizio Turiozzi; Roman Curia; Papal States legislation; Papal States civil courts.

Le riforme universitarie e scolastiche di Leone XII

Maria Rosa Di Simone

Introduzione

Gli storici concordano nel ritenere la riforma della pubblica istruzione tra le più importanti realizzazioni del pontificato di Leone XII[1].

1 Sulla riforma universitaria pontificia durante la Restaurazione cf. E. Formiggini Santamaria, *L'istruzione popolare nello Stato Pontificio (1824-1870)*, Modena 1909, pp. 17 e ss.; A. Gemelli, S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati pontifici (1816-1824)*, Milano 1933; R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963, pp. 111 e ss., 221 e ss.; A.P. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università degli Studi di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, "Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma", XIX-XX, 1979-1980, pp. 71 e ss.; F. Gasnault, *La réglementation des universités pontificales au XIX^e siècle*, I, *Réformes et restaurations: les avatares du grand projet zelante (1815-1834)*, "Mélanges de l'École Française de Rome", XCVI, 1984, pp. 177 e ss.; G. Tognon, *La politica scolastica nello Stato Pontificio tra Restaurazione e Unificazione (1814-1860)*, in L. Pazzaglia (a cura), *Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione*, Brescia 1994, pp. 681 e ss.; R. Sani, *Istruzione e istituzioni educative nella Roma pontificia (1815-1870)*, ivi, pp. 707 e ss.; G. Adorni, *Modelli di università in trasformazione: l'Archiginnasio romano dopo il 1814*, in L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura), *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, Roma, Freiburg, Wien 1997, pp. 161 e ss.; M.I. Venzo, *La congregazione degli Studi e l'istruzione pubblica*, ivi, pp. 179 e ss.; L. Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica nella Restaurazione*, Roma 2000, pp. 107 e ss.; Eadem, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in "Annali di storia delle università italiane", IV, 2000, pp. 77 e ss.; M.R. Di Simone, *La Facoltà umanistica dalla Restaurazione alla caduta dello Stato Pontificio*, in L. Capo, M.R. Di Simone (a cura), *Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de "La Sapienza"*, Prefazione di E. Paratore, Roma 2000, pp. 359 e ss.; V.G. Pacifici, *L'Università di Roma nella seconda Restaurazione*, "Rassegna storica del Risorgimento", XCI, 2004, pp. 25 e ss.; M.I. Venzo, *Introduzione. La Congregazione degli Studi e la riforma dell'Istruzione*, in M.I. Venzo (a cura), *Congregazione degli Studi. La riforma dell'Istruzione nello Stato Pontificio (1816-1870). Inventario*, Roma 2009, pp. XI e ss.; E. Flaiani, *L'Università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX*, Città del Vaticano 2012; M.R. Di Si-

In realtà i lavori diretti al rinnovamento del settore erano iniziati già molto tempo prima, come illustrava una dettagliata relazione indirizzata al pontefice nel 1823 dal cardinale Francesco Bertazzoli[2]. La riorganizzazione in questo campo, annunciata nel § 247 del *motu proprio* del 6 luglio 1816 nell'ambito della generale ristrutturazione amministrativa dello Stato, era stata affidata a una congregazione cardinalizia particolare, appositamente creata il 20 luglio 1816 e formata da Giulio Maria Della Somaglia, Lorenzo Litta, Bartolomeo Pacca, Michele Di Pietro, Francesco Luigi Fontana, Francesco Bertazzoli. Essa nel marzo 1817 era giunta a formulare un primo piano di modifiche e, dopo una fase di ulteriore riflessione e confronto, aveva stampato un *Progetto d'un metodo di pubblica istruzione per lo Stato Pontificio*, che fu presentato nella riunione del 25 settembre 1817[3]. Questa versione fu corretta e integrata ripetutamente fino alla redazione del *Metodo generale di pubblica istruzione ed educazione per lo Stato Pontificio,* presentato a Pio VII nel 1819, che testimoniava un intenso impegno e un serio sforzo di innovazione ma non fu promulgato perché ritenuto dal papa troppo particolareggiato e complesso[4].

Il documento prevedeva al vertice del sistema una direzione generale degli studi composta da cinque cardinali (tra i quali il pontefice nominava il prefetto degli studi) e da altri prelati con funzioni di segreteria, consulenza, istruzione delle pratiche e ispezione[5]. Le università risultavano distinte in primarie di Roma e Bologna, mantenute dal tesoro pontificio e presiedute da un arcicancelliere (carica spettante rispettivamente al camerlengo e al cardinale arcivescovo) e

---

mone, *L'Università di Roma tra dimensione municipale, interessi corporativi e potere papale*, in P. Del Negro (a cura), *La nascita delle Università di Stato tra medioevo ed età moderna*, Bologna 2018, pp. 35 e ss., pp. 52 e ss.

2 La relazione si trova in Archivio di Stato di Roma (di seguito ASR), *S. Congregazione degli Studi*, b. 2, fasc. 30.

3 Il testo in copia manoscritta e a stampa è conservato in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 1, fasc. 10.

4 Copia a stampa di questo documento è conservata in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 2, fasc. 16; copie manoscritte si trovano *ibidem* e nel fasc. 17.

5 *Metodo generale di pubblica istruzione ed educazione per lo Stato Pontificio*, s. l., s.d., parte I, cap. I, art. 1 e ss., pp. 11-12.

secondarie, finanziate dalle comunità locali e presiedute dai vescovi o arcivescovi con il titolo di cancellieri[6]. Entrambe le categorie comprendevano le cinque facoltà di teologia, giurisprudenza, filosofia, medicina e chirurgia, filologia e studi sussidiari, e il numero delle cattedre attivate nelle primarie era fissato a 44. Il *Metodo* precisava gli insegnamenti per ciascuna facoltà, indicava minuziosamente le modalità della didattica[7], stabiliva i criteri per l'ammissione degli studenti, che dovevano presentare un certificato di moralità e un attestato degli studi già compiuti[8], e prevedeva a Roma e Bologna speciali collegi per accogliere gli iscritti poveri[9]. Dedicava ampio spazio alle congregazioni spirituali e agli obblighi religiosi degli allievi[10], definiva il curriculum e gli esami per ottenere i gradi di baccellierato, licenza, magistero e laurea distinguendo per quest'ultima le forme *ad honorem*, *ad praemium* e comune, fissava le tasse da corrispondere per ottenere i diplomi e le propine dovute ai membri dei collegi dottorali ai quali spettava l'esame dei candidati[11].

Nel complesso il testo costruiva una struttura coerente e dettava una normativa più ordinata e stringente della vita accademica rispetto al passato. Accanto al mantenimento di elementi conservatori, come il controllo delle pratiche religiose, e di retaggi corporativi, come i collegi dottorali, introduceva alcune significative novità. In particolare va sottolineato il superamento della tripartizione tradizionale degli insegnamenti nelle tre classi di teologia, giurisprudenza, filosofia e medicina, attraverso la creazione delle due nuove classi autonome di filosofia e di filologia. La prima comprendeva, oltre alla metafisica e all'etica, diverse materie scientifiche quali la geometria, l'algebra, la matematica, l'astronomia, la fisica, la chimica, la botanica, la storia naturale, l'agronomia e il commercio. La seconda pre-

6 Ivi, cap. III, art. 11 e ss., pp. 15 e ss.

7 Ivi, parte II, cap. I-II, art. 73 e ss., pp. 28 e ss.

8 Ivi, parte III, cap. III, art. 115 e ss.

9 Ivi, parte I, cap. IV, art. 37 e ss., pp. 21 e ss.

10 Ivi, parte I, cap. IX, art. 55 e ss., pp. 24-25.

11 Ivi, parte IV, cap. I e ss., art. 129 e ss., pp. 48 e ss.

vedeva i corsi di letteratura latina e italiana, patrologia, letteratura greca, lingua ebraica, lingue orientali, archeologia, diplomatica e cronologia. In tal modo venivano valorizzate discipline che fino ad allora erano assorbite nell'ambito teologico, giuridico e medico con una funzione secondaria e sussidiaria. Se ciò dimostrava sensibilità verso le esigenze di modernizzazione dei contenuti didattici, anche l'introduzione di arte notarile ed economia pubblica e statistica fra le cattedre di giurisprudenza rispecchiava la tendenza a adeguarsi ai tempi.

Le vicende successive alla redazione del *Metodo* sono oggetto di disomogenee ricostruzioni storiche, in quanto alcuni ritengono che il dibattito e le riunioni della commissione proseguirono con una certa intensità[12], mentre altri asseriscono che le attività si arenarono progressivamente a causa della morte di qualche membro e dei contrasti tra Consalvi, Della Somaglia e Pacca[13]. Sta di fatto che con l'avvento di Leone XII i lavori ripresero con energia. Il pontefice nominò il 13 dicembre 1823 una nuova commissione formata dai cardinali Della Somaglia, Bertazzoli, Joseph Fesch, Emmanuele De Gregorio, Francesco Guidobono Cavalchini, Cesare Guerrieri Gonzaga, Giovanni Soglia Ceroni.

La *Quod Divina Sapientia*

Dopo qualche mese di confronto e riflessione, i porporati giunsero alla redazione di un nuovo piano che fu approvato dal papa e promulgato il 28 agosto 1824 sotto forma della bolla *Quod Divina Sapientia*[14]. È stato osservato che il provvedimento, articolato in 27 titoli e 309 articoli, presentava notevoli difformità rispetto al *Metodo* sotto diversi profili, quali il maggiore rilievo ufficiale conferitogli dalla forma solenne della sua pubblicazione, l'uso della doppia lingua

12 Gemelli, Vismara, *La riforma* cit., pp. 239 e ss.

13 Gasnault, *La Réglementation* cit., I, pp. 193 e ss.

14 Il testo della bolla è pubblicato in *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editarum a SS. D. N. Leone XII P. M. et Sacra Cogregatione studiis moderandis*, Romae 1828, pp. 15 e ss., e in P. Caterini (a cura), *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione jussu Emi et Rmi Domini Cardinalis Aloisii Lambruschini*, 3 voll., Romae 1841-42, I, pp. 15 e ss.; nella sola versione italiana si trova in Venzo (a cura), *Congregazione degli Studi* cit., pp. 493 e ss.

latina e italiana, la maggiore ampiezza e alcune modifiche contenutistiche[15]. Tuttavia indubbiamente tra i due testi è riscontrabile una sostanziale continuità di impostazione e di obiettivi che si manifesta nella volontà di accentrare e razionalizzare le strutture dell'istruzione superiore dell'intero Stato, di riordinare la didattica fissando regole precise, di riaffermare e rafforzare il sentimento religioso scosso durante il periodo napoleonico.

Significativo è che il primo titolo sia dedicato alla Congregazione degli studi, nuova istituzione formata da alcuni membri di diritto[16] e da altri scelti dal papa, che designava alla sua presidenza un cardinale con il titolo di prefetto. Veniva così reso permanente il consesso che dal 1816 aveva operato a titolo provvisorio per la preparazione della riforma, e si confermava l'orientamento espresso nel *Metodo* di affidare la conduzione e il coordinamento degli stabilimenti educativi dello Stato a un vertice collegiale. Di questa soluzione si può rintracciare un lontano precedente nella commissione creata da Giulio III nel novembre 1550, poi consolidata, ampliata e formalizzata da Sisto V nel 1588, che era stata investita di funzioni di supervisione e gestione degli studi ma aveva esplicato una azione di scarsa incisività, finché si era estinta nella seconda metà del Seicento[17]. L'organismo definito nel 1824, invece, appariva di robusto impianto e di fondamentale rilievo, essendo posto all'apice dell'intero settore dell'istruzione con estesi poteri di direzione e vigilanza, poiché gli venivano subordinate non solo le università ma anche le scuole pubbliche e private dello Stato, nonché tutte le corporazioni e le persone impiegate nell'educazione dei giovani (art. 4). Ad esso spettava il controllo sulla esecuzione dei regolamenti, le ispezioni delle varie strutture, l'esame

15 Gasnault, *La Réglementation* cit., I, pp. 201 e ss.

16 Essi erano il segretario di Stato, il camerlengo della S. Romana Chiesa, il vicario di Roma, il prefetto dell'Indice, il prefetto del Buon Governo (art. 2).

17 Su questa congregazione cf. F.M. Renazzi, *Storia dell'Università degli Studj di Roma detta comunemente la Sapienza*, 4 voll., Roma 1803-1806 (ristampa anastatica Roma 2011), II, pp. 132-133, 141 e ss., 152 e ss.; E. Conte, *Università e formazione giuridica a Roma nel Cinquecento*, "La Cultura", n. 2, luglio-dicembre 1985, pp. 328 e ss.; Venzo, *Introduzione* cit., p. XI (dove la data della istituzione risulta il 1552).

dei ricorsi, la registrazione dei rescritti pontifici riguardanti l'istruzione (art. 5-8), il permesso di conferire lauree e di variare il numero di cattedre o le materie negli atenei minori (art. 12-13).

Ricalcando la decisione adottata nel *Metodo* in seguito alle vivaci discussioni circa la necessità di ridurre l'eccessiva quantità di università, la *Quod Divina Sapientia* ridimensionava alquanto queste ultime rispetto alle 13 presenti alla fine del Settecento nei territori pontifici[18], e le distingueva in primarie (di Roma e Bologna) e secondarie (Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata e Fermo, alle quali si aggiunse nel 1826 Urbino). Le prime dovevano essere dotate di almeno 38 cattedre, di gabinetti e di altri stabilimenti scientifici, ed erano presiedute da un arcicancelliere, che per la sede romana era il camerlengo e per la bolognese l'arcivescovo. Le seconde, comprendenti almeno 17 cattedre, oltre ad altre strutture didattiche, erano affidate al vescovo o arcivescovo della città con titolo di cancelliere (art. 9 e ss.). L'importanza di questa carica veniva accresciuta e il ruolo, fino ad allora prestigioso ma più formale che sostanziale, risultava molto più incisivo rispetto al passato. Ad essa spettava ora di vegliare sul buon andamento della vita accademica, di esercitare la giurisdizione criminale sui delitti commessi nell'ambito dell'università, di provvedere all'esecuzione delle sanzioni fino a un anno di carcere, di presiedere alla scelta dei docenti, alla collazione dei gradi e alla distribuzione dei premi (art. 14 e ss.). Contestualmente perdeva di peso la posizione del rettore, nominato dal papa su proposta della S. Congregazione (salvo alla Sapienza, dove era designato dal collegio degli avvocati concistoriali). A lui infatti rimanevano compiti eminentemente organizzativi, quali vigilare sulla disciplina, moralità e religiosità di tutto il personale, redigere il calendario accademico, istruire le pratiche per l'ammissione ai gradi e ai premi, controllare l'assiduità dei docenti nella didattica (art. 21 e ss.).

Senza dubbio queste disposizioni ponevano le premesse per una

18 Documenti relativi alle discussioni circa il mantenimento delle università minori sono conservati in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 3, fasc. 31; b. 4, fasc. 36, 39, 44. Per un quadro complessivo delle università dello Stato della Chiesa nei due secoli precedenti cf. R. Lupi, *Gli* studia *del papa. Nuova cultura e tentativi di riforma tra Sei e Settecento*, Firenze 2005.

conduzione più accentrata della vita accademica, ma il mantenimento di alcuni elementi caratteristici del passato attesta che il legame con la tradizione era ancora forte. Il citato privilegio accordato agli avvocati concistoriali nella sede romana ne è un esempio ma, più in generale, la conservazione degli antichi collegi dottorali riflette la difficoltà a superare i retaggi corporativi[19]. Il titolo IV della *Quod Divina Sapientia*, ad essi dedicato, stabiliva che in ogni ateneo fossero collocati alla direzione delle facoltà quattro corpi: teologico, legale, medico-chirurgico e filosofico (art. 29), la composizione dei quali variava in relazione al rango della sede e a speciali condizioni o norme precedenti. Va notato che anche in questo caso si tenne conto, sia pure parzialmente, del *Metodo*, in quanto fu istituito un quarto collegio filosofico accanto ai tre tradizionali, per valorizzare le materie scientifiche, ma non fu attivato un analogo organismo per le discipline umanistiche. Per la nomina dei membri, spettante al pontefice, erano richiesti i requisiti di moralità, di integrità di vita e della laurea a garanzia di un alto livello etico e culturale (art. 42-43). La carica era vitalizia, per cui i dottori collegiati potevano essere rimossi solo per gravissime cause e svolgevano funzioni essenziali nella vita accademica quali esaminare gli studenti, esprimere il giudizio nei concorsi dei professori e nel conferimento delle lauree, degli altri gradi accademici, delle premiazioni annuali. Le modalità di espletamento di questi compiti, precisate con esattezza in vari titoli del provvedimento leonino, confermavano l'importanza attribuita a questi organismi. La bolla li abilitava a redigere autonomamente i loro statuti e regolamenti, l'efficacia dei quali era condizionata dall'approvazione della S. Congregazione, e li definiva "consultori nati" di quest'ultima, essendo chiamati a formulare pareri, proposte di riforma e misure ritenute utili a sviluppare le discipline e a favorire gli studenti (art. 44 e ss.).

I collegi rimanevano tuttora fonte non solo di privilegi e prestigio sociale ma anche di lauti introiti che provenivano soprattutto dalla percezione delle propine versate in occasione della collazione di di-

19 Sul tema cf. M. R. Di Simone, *I collegi dei dottori nell'Università di Roma dell'Ottocento*, in G. Angelozzi, M.T. Guerrini, G. Olmi (a cura), *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bologna 2015, pp. 467 e ss.

plomi e lauree, per le quali la *Quod Divina Sapientia* espressamente rimandava agli usi delle università e agli statuti (titolo XXIV, art. 273). Essi perpetuavano la presenza di strutture corporative in contrasto con lo svecchiamento del sistema perseguito dalla riforma in quanto, pur essendo subordinati alla S. Congregazione, occupavano una posizione superiore rispetto ai docenti. Questi, secondo un modello risalente al medioevo, svolgevano i corsi ma erano esclusi dal giudizio negli esami degli studenti, come dalle procedure di reclutamento dei professori, e generalmente non entravano a far parte dei collegi. Il titolo V precisava nei dettagli il meccanismo dei concorsi a cattedra (art. 52 e ss.) stabilendo che i candidati, di buoni costumi e laureati, dovevano svolgere una dissertazione scritta su un tema o su un testo estratto a sorte tra quelli predisposti dai membri del collegio e sostenere poi un esame orale in latino sulle materie dell'insegnamento al quale aspiravano. Il giudizio sulle prove era formulato da una commissione composta dai dottori collegiati, dall'arcicancelliere o cancelliere e dal rettore, ma erano ammessi a votare anche tre avvocati concistoriali (a Roma), il senatore e due conservatori (a Bologna), il capo della magistratura cittadina (nelle altre sedi). La bolla sanciva così il concorso come sistema imprescindibile per assegnare le cattedre, ma rimaneva l'eccezione delle materie teologiche di Roma, per le quali la designazione da parte delle autorità accademiche avveniva, previo esame, nell'ambito di una terna presentata dal superiore dell'ordine al quale la disciplina era affidata secondo l'antica tradizione (art. 66-68), inoltre per i personaggi di chiara fama la scelta era riservata al pontefice senza alcuna prova (art. 70).

Gli obblighi dei docenti, indicati nel titolo VI, comprendevano non solo la spiegazione, le esercitazioni e le interrogazioni nei diversi campi di studio, ma anche la vigilanza sulla religiosità e moralità degli allievi e la confutazione di teorie che direttamente o indirettamente fossero contrarie alle massime professate dalla Chiesa (art. 73 e ss.). Superando l'antico e radicato metodo della dettatura, era previsto l'uso di un testo stampato, scelto dal professore o redatto da lui stesso, ma la lingua prescritta per i libri e i corsi rimaneva in linea di massima la latina, a eccezione delle materie di medicina e chirurgia e di quelle scientifiche per le quali era ammesso l'italiano (art. 82 e

ss.). I cattedratici che per qualche motivo non potevano svolgere il loro compito venivano sostituiti dai soprannumerari, nominati a tale scopo in ogni facoltà mediante concorso, i quali operavano a titolo gratuito, ricevendo un compenso solo se avessero supplito per più di venti lezioni durante l'anno, ma avevano diritto a succedere alla cattedra resasi vacante (art. 89 e ss.).

La bolla fissava con esattezza nei titoli VIII-XI le modalità di assunzione e le mansioni del bibliotecario, dei direttori degli osservatori astronomici, di quelli dei musei e dei gabinetti, del custode dell'orto botanico, dei bidelli e degli altri inservienti (art. 95 e ss.). Inoltre affidava l'amministrazione delle finanze universitarie al rettore della Sapienza e, nelle altre sedi, a persone serie e competenti scelte dal magistrato cittadino sotto il controllo degli arcicancellieri e cancellieri, ai quali era riservata l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (titolo XII, art. 130 e ss.).

Rispetto al *Metodo*, la *Quod Divina Sapientia* dedicava uno spazio ristretto e norme generiche alle scuole elementari e medie, anche esse sottoposte alla autorità suprema della S. Congregazione. Senza entrare nel merito dei metodi e dei contenuti didattici, il titolo XIII si limitava infatti ad attribuire ai vescovi una serie di importanti prerogative, come la valutazione sull'opportunità di fondare istituti e di presentare la relativa proposta, la sorveglianza del personale e degli alunni, la conferma della nomina degli insegnanti e la loro destituzione per gravi mancanze, mentre al magistrato e ai consigli comunali era lasciata l'esecuzione dei regolamenti e la partecipazione ai concorsi dei maestri (art. 136 e ss.)[20].

Di fronte a queste essenziali indicazioni, che rivelano lo scarso rilievo rivestito dall'istruzione primaria nel contesto della riforma, i titoli XIV, XV e XVI, riguardanti gli studenti universitari, appaiono più ampi e dettagliati e attestano la preoccupazione circa il mantenimento della moralità, dell'ordine e della tranquillità della vita accademica. La bolla indicava i requisiti e le modalità di ammissione

20 Nel gennaio 1818 era stato presentato dal padre Grandi un dettagliato progetto per le scuole elementari e medie con l'indicazione precisa delle materie di insegnamento, cf. i documenti in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 3, fasc.18, 19.

alle facoltà richiedendo alle matricole attestati *de vita et moribus*, documenti degli studi già effettuati e il superamento di un esame, mentre prescrivevano per l'iscrizione agli anni successivi certificati di frequenza e di profitto nei corsi e nelle pratiche religiose (art. 147 e ss.). Ancora più minuziosa era la normativa riguardante il comportamento degli studenti ai quali si intimava rispetto e ubbidienza verso i professori (pena l'espulsione nei casi gravi), nonché puntualità, silenzio, modestia e diligenza alle lezioni. Allo scopo di prevenire ogni occasione di disordini, si proibiva anche ai militari l'introduzione di bastoni e armi nei locali universitari, e si vietavano la distruzione di carte affisse per ordine dei superiori, gli schiamazzi e gli assembramenti all'uscita dalle classi, la frequentazione di "pubblici ridotti" e di persone malfamate (art. 158 e ss.). Di massima importanza, tanto da costituire condizione indispensabile per avanzare negli studi, erano gli obblighi di partecipazione agli esercizi spirituali e alle numerose funzioni che si svolgevano nelle feste di precetto, in diversi momenti dell'anno accademico e per la morte di studenti o di altre persone appartenenti all'università (art. 175 e ss.).

La bolla passava poi nei titoli XVII-XXIII a regolare la distribuzione dei gradi accademici che, seguendo la tradizione di origine medievale già confermata nel *Metodo*, erano tre: il baccellierato, la licenza e la laurea. Quest'ultima poteva essere conseguita nelle facoltà di teologia, giurisprudenza e filosofia di tutto lo Stato, invece per la medicina le sedi secondarie erano abilitate a conferire i primi due gradi, ma solo le sedi primarie di Roma e di Bologna erano autorizzate ad assegnare la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 195 e ss.). Le materie da seguire nelle diverse facoltà erano fissate tassativamente anno per anno (art. 208 e ss.) e con particolare attenzione venivano specificati i requisiti, le prove e le formalità necessarie al conseguimento sia della laurea nelle tre forme di onore, di premio e comune, sia delle matricole in medicina, chirurgia e farmacia, e dell'idoneità al notariato (art. 214 e ss.). La *Quod Divina Sapientia* determinava poi le propine che i candidati dovevano versare per ricevere i diversi gradi, rimandando agli usi e agli statuti di ciascuna sede i criteri di ripartizione delle somme. La preoccupazione di sostenere i meno abbienti induceva a esentare totalmente dal pagamento gli

studenti poveri, e la persistenza di schemi corporativi trapelava dalle norme che riservavano lo stesso privilegio ai familiari degli avvocati concistoriali, mentre ai consanguinei di primo e secondo grado dei membri dei collegi e dei professori in servizio era concesso di corrispondere solo la metà della cifra (tit. XXIV, art. 270 e ss.).

Al termine di ogni anno era previsto, sia nelle università che nelle scuole, un controllo sul profitto degli allievi nelle varie discipline, da effettuarsi mediante esami scritti vertenti su un argomento estratto a sorte tra quelli predisposti dai professori (tit. XXV, art. 276 e ss.). Infine, la bolla indicava l'inizio e la fine delle lezioni e i giorni di vacanza, che peraltro non erano omogenei per tutto lo Stato, ma presentavano qualche variazione dipendente dalle sedi, dal tipo di istituti e dalla facoltà riconosciuta alle autorità di concedere vacanze straordinarie (tit. XXVI, art. 286 e ss.). Le disposizioni generali dell'ultimo titolo confermavano l'intento di rafforzare la competenza della S. Congregazione, sottoponendo alla sua approvazione i convitti, i collegi e le accademie di scienze, lettere e arti, e affidando ad essa la redazione del regolamento per le scuole elementari dipendenti dai vescovi. Sotto la giurisdizione di questi ultimi e dei superiori degli ordini regolari ricadevano invece rispettivamente i seminari e le strutture educative tenute da religiosi. Per contro venivano abolite le scuole pubbliche e private di mutuo insegnamento che, fondate alla fine del Settecento da Joseph Lancaster e Andrew Bell, si erano diffuse in Europa grazie ai loro buoni risultati, ma apparivano pericolose per l'ortodossia in quanto sfuggivano al controllo degli ecclesiastici (tit. XXVII, art. 291 e ss.). Si annunciava poi la prossima creazione di uno "stabilimento completo di Veterinaria" (art. 302) e si dettavano infine le regole per redigere l'elenco degli studenti meritevoli e per pubblicare i nominativi delle autorità accademiche e dei docenti, rendendo note le loro opere stampate con il permesso del rettore (artt. 303 e ss.).

La legislazione successiva

Nel complesso la *Quod Divina Sapientia* realizzava un considerevole sforzo di razionalizzazione e innovazione anche se presentava una sistematica non del tutto coerente, riduceva il numero di cattedre rispetto al *Metodo* e dava insufficiente spazio alle scuole elementari e

medie. L'intento di uniformare le università dell'intero territorio era in parte contraddetto dalla permanenza di differenze tra le sedi, e il retaggio corporativo non veniva del tutto superato, per cui la riforma appare frutto di un compromesso tra antichi metodi e nuove istanze. Essa tuttavia costituiva senza dubbio un progresso nel contesto ancora fortemente disgregato dello Stato Pontificio e forniva una normativa notevole per l'ampiezza delle materie trattate e il rigore delle disposizioni. Le numerose rimostranze da parte di enti e persone che perdevano o vedevano restringersi secolari privilegi rivelano che la bolla incideva in modo sensibile sull'assetto precedente.

La presenza dello stesso Leone XII all'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza il 5 novembre 1824 sottolineava l'importanza data al nuovo sistema, rendendo particolarmente solenne la cerimonia. Nella sua allocuzione, il papa affermava di avere completato l'opera iniziata dal predecessore Pio VII, dichiarava di apprezzare le scienze umane in quanto tutte provenienti da Dio, ma deplorava le massime irreligiose e materialiste insinuatesi sin nell'insegnamento ginnasiale ad opera di "Pseudo-Philosophi" che traviavano gli allievi con inganni e libri dannosi[21]. Esortava quindi i docenti a opporsi e contestare energicamente le idee errate e incitava i giovani a coltivare le discipline alla luce del Vangelo. Copia di questa orazione fu inviata il giorno seguente ai vescovi dal prefetto Bertazzoli, il quale ne rafforzava il contenuto con un suo commento volto a spingere i destinatari a esercitare la più stretta vigilanza sulla didattica di ogni livello per individuare e reprimere le teorie pericolose[22]. Il cardinale insisteva in particolare sulla necessità di dimostrare e sostenere l'immaterialità, libertà e immortalità dell'anima nell'ambito della psicologia e della medicina e chirurgia, dove gli "ideologisti" tendevano a diffondere metodi basati solo sui sensi e ignoravano la metafisica. In questi interventi emergeva con chiarezza che l'obiettivo prioritario della riforma consisteva nella difesa del cattolicesimo e dei suoi dogmi, rispetto

21 *Allocutio Leonis papae XII habita in Archigymnasio Romano in studiorum inauguratione*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 133 e ss.

22 *Encyclica Emi ac Rmi Domini Cardinalis Bertazzolii Studiorum Praefecti ad singulos Episcopos*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 141 e ss.

alla quale la razionalizzazione strutturale, l'adeguamento scientifico e il miglioramento didattico assumevano una funzione secondaria se non strumentale.

La *Quod Divina Sapientia* segnò l'importante punto di arrivo di un lungo dibattito e di una intensa preparazione, ma allo stesso tempo offrì la base per ulteriori sviluppi: negli anni successivi furono apportati ritocchi e integrazioni che la completarono, confermando l'attenzione di Leone XII per l'istruzione pubblica. I dubbi presentati nel 1825 alla S. Congregazione su alcuni articoli della bolla offrirono l'occasione per chiarire e definire nel dettaglio alcuni aspetti. Così fu confermata l'autonomia delle scuole rette da ordini religiosi rispetto al controllo del vescovo e del magistrato cittadino[23], furono stabiliti limiti al privilegio dei protonotari apostolici di laureare in diritto e teologia [24], precisate le modalità di nomina dei maestri[25], regolate la redazione e trasmissione degli elenchi degli studenti che avevano conseguito i gradi in modo da evitare abusi e ottenere una informazione completa[26]. Particolarmente importanti in questo anno appaiono le norme del 26 settembre sulle scuole elementari private che, muovendo dalle essenziali indicazioni della *Quod Divina Sapientia*, delineavano con maggiore ampiezza e cura i criteri di scelta e i compiti degli insegnanti, le materie di studio, i requisiti per l'ammissione degli scolari, le caratteristiche delle istituzioni educative riservate alle bambine[27]. Senza dubbio veniva in tal modo resa più ordinata

23 *Quaestiones propositae Sacrae Studiorum Congregationi super nonnullis articulis Apostolicae Constitutionis Quod Divina Sapientia*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 153 e ss.

24 *Aliae quaestiones et declarationes*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 157 e ss.

25 *Encyclica ad Emos Legatos et Rmos Delegatos apostolicos qua statuitur tempus eligendi vel confirmandi ludimagistros*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 161 e ss.

26 *Encyclica ad Emos Arcicancellarios et Rmos Cancellarios super transmissione indicis Laurearum, matricularum etc.*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 165 e ss.

27 *Regulae scholarum ex praescriptio articuli CCC. Constitutionis Quod Divina Sapientia*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 169 e ss. Per una dettagliata

ed efficiente la didattica destinata all'infanzia, ma allo stesso tempo si riduceva l'autonomia e si ostacolava l'incremento delle numerose scuole laiche a pagamento, maschili e femminili, presenti nello Stato, in particolare delle regionarie o rionali di Roma, che durante il periodo francese si erano mostrate inclini ad accogliere le novità del regime napoleonico[28].

Il 18 agosto 1826 una complessa e articolata ordinanza, divisa in cinque capitoli, metteva a punto una serie di questioni[29] a partire dalle pensioni dei docenti che venivano fissate a una cifra pari all'intero stipendio, o ai due terzi o a un terzo di esso rispettivamente dopo quaranta, trenta o vent'anni di servizio (art. 1 e ss.). Minute norme, poi, riordinavano e rendevano più rigorosa e stringente la disciplina per l'esercizio delle professioni legali e mediche per le quali erano ora tassativamente e dettagliatamente indicati gli studi, gli attestati e la pratica necessari a ricevere il permesso di svolgere le funzioni di difensori, cancellieri, giudici criminali, procuratori fiscali (art. 4 e ss.), chirurghi, farmacisti, veterinari, dentisti, ostetriche, flebotomi, semplicisti e brachierai, ossia specialisti nella cura delle ernie (art. 10 e ss.). Analogamente gli ingegneri, gli architetti, i periti agrimensori e i misuratori di fabbriche ricevevano una serie di meticolose regole circa la preparazione teorica e pratica e le prove da sostenere per ottenere le patenti (art. 35 e ss.). La loro scuola, fondata nel 1817 come istituzione autonoma, veniva inserita con le sue attrezzature nell'università, alle cui leggi docenti e allievi dovevano adeguarsi, realizzando un progresso verso un assetto più uniforme dell'istruzione

---

analisi del provvedimento cf. Formiggini Santamaria, *L'istruzione popolare* cit., pp. 40 e ss. Documenti relativi alle discussioni sulle scuole elementari sono conservati in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 3, fasc. 29; b. 4, fasc. 43, 47; b. 5, fasc. 51, 57.

28 Sani, *Istruzione e istituzioni educative* cit., pp. 710-711. Per un approfondito e articolato quadro dell'istruzione elementare a Roma cf. G. Pelliccia, *La scuola primaria a Roma dal secolo XVI al XIX. L'istruzione popolare e la catechesi ai fanciulli, nell'ambito della parrocchia e dello "Studium Urbis", da Leone X a Leone XII – 1513-1829*, Roma 1985.

29 *Ordinationes S. Congregationis Studiorum a Sanctissimo Domino nostro Leone PP. XII probatae ac confirmatae*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 193 e ss.

e un maggiore controllo delle attività in quel campo[30]. Un'altra novità rilevante varata dall'ordinanza fu la creazione della facoltà filologica che, prevista dal *Metodo*, non aveva trovato accoglienza nella *Quod Divina Sapientia* ma veniva ora a completare il quadro degli studi superiori con dignità pari alle altre e una intelaiatura ben delineata, nel cui ambito si specificavano le attribuzioni del collegio dei dottori, le cattedre, il curriculum e i gradi (art. 70 e ss.)[31].

Ulteriori ritocchi integrarono in seguito aspetti particolari relativi ai requisiti per le borse di studio, alla competenza dei vescovi sulle scuole, alle formule per le abilitazioni, agli abiti e alla nomina dei dottori collegiati[32]. Di grande rilievo per la gestione degli atenei appaiono le norme del 15 novembre 1827 sull'organizzazione delle cancellerie, dove dovevano essere conservati tutti gli atti riguardanti la vita accademica[33], e quelle del 30 gennaio 1828 riguardanti il patrimonio dell'università, che indicavano i criteri per procedere all'inventario dei beni e delle rendite fornendo a tale scopo istruzioni e schemi a stampa[34]. Rimasero invece senza esito concreto i progetti e le ripetute discussioni circa la fondazione di un "Collegio delle provincie" per il mantenimento agli studi superiori dei giovani meritevoli ma poveri, che avrebbe dovuto unificare i vari istituti esistenti, ridotti in condizioni di grave decadenza[35].

---

30 Documenti relativi all'inserimento della scuola degli ingegneri nell'università sono conservati in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 5, fasc. 48.

31 Su questa vicenda cf. Di Simone, *La Facoltà umanistica* cit.

32 Cf. i vari provvedimenti in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 225 e ss.

33 *Ordinationes S. Congregationis Studiorum super doctoribus collegiatis et cancellariis Universitatum a Sanctissimo Domino nostro Leone PP. XII probatae ac confirmatae*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 247 e ss. Documenti al riguardo si trovano in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 5, fasc. 53. Sulle difficoltà incontrate nell'attivazione dell'ufficio di cancelleria e sul suo difettoso funzionamento cf. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università* cit., pp. 92 e ss.

34 *Encyclica ad singulos Episcopos ditionis pontificiae super patrimonio studiorum*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 255 e ss.; *Instructio encyclica S. Congregationis Studiorum ad primos ex Magistratu pro executione edictalis legis circa patrimonium studiorum*, ivi, pp. 261 e ss.

35 Al riguardo cf. i documenti in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b.5, fasc. 49, 59, 61.

La preoccupazione del pontefice di conferire all'istruzione primaria un assetto compatto e coerente che garantisse un efficace controllo sulla formazione religiosa e civile della popolazione, inclusi i meno abbienti, emergeva nella creazione di scuole "parrocchiali" e "pontificie" laiche e gratuite per i ragazzi di ambo i sessi tra i cinque e i dieci anni e nel potenziamento delle istituzioni dirette da ecclesiastici fra le quali riscuotevano speciale favore quelle dei fratelli delle scuole cristiane[36]. La sensibilità di Leone XII per le situazioni più difficili si manifestava poi con la concessione nel 1827 di due sale della Sapienza alla scuola per i sordomuti, che era stata fondata nel 1822 grazie ad un lascito testamentario del cardinale Michele Di Pietro e fino ad allora aveva svolto le sue attività in forma privata[37]. In questo contesto si iscrivevano anche i provvedimenti riguardanti le maestre pie, deputate all'educazione femminile[38]. Fondate alla fine del Seicento ad opera di Rosa Venerini e Lucia Filippini, le loro iniziative si erano diffuse durante il Settecento nella capitale e in tutto il territorio dello Stato, con una crescita rigogliosa, caratterizzata da una forte autonomia che ora l'intervento pontificio mirava a ridimensionare in armonia con i generali principi di uniformità e di accentramento. A tale scopo il decreto del 3 giugno 1828 sottoponeva i vari istituti alla

36 Formiggini Santamaria, *L'istruzione popolare* cit., pp. 137 e ss.; Pelliccia, *La scuola primaria a Roma* cit., pp. 235 e ss.; Tognon, *La politica scolastica* cit., pp. 691 e ss.; Sani, *Istruzione e istituzioni educative* cit., pp. 711 e ss.

37 Documenti al riguardo si trovano in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 5, fasc. 52.

38 Documenti manoscritti e a stampa sulle maestre pie sono conservati in ASR, *S. Congregazione degli Studi*, b. 5, fasc. 56. Su di esse cf. Formiggini Santamaria, *L'istruzione popolare* cit., pp. 175 e ss.; Pelliccia, *La scuola primaria a Roma* cit., p. 407 ss.; M. Caffiero, *Santità, territorio e istituzioni. Le Maestre Pie tra centro e periferia (XVII-XVIII secolo)*, in Eadem, *Religione e modernità in Italia (Secoli XVII-XIX)*, Pisa-Roma 2000, pp. 113 e ss.; Eadem, *A New Religious Congregation for Women: The Model of Maestre Pie during 17th and 18th Centuries*, in K.E. Børresen, S. Cabibbo, E. Specht (a cura), *Gender and Religion/Genre et réligion. European Studies/Études européennes*, Roma 2001, pp. 293 e ss.; Eadem, *Donne religione e modernità in Italia. La femminilizzazione religiosa tra nuove congregazioni e profezie tra XVIII e XIX secolo*, in A. Yetano Laguna (a cura), *Mujeres y cultura politicas en Espana 1808-1845*, Barcellona 2013, pp. 25 e ss.

S. Congregazione e ai vescovi che venivano invitati a creare una casa di noviziato per la formazione delle donne intenzionate a divenire insegnanti, rivolgendosi in caso di insufficienza di fondi alle autorità cittadine per ottenere contributi prelevati dalle imposte[39]. L'enciclica dell'11 marzo diretta ai cardinali legati, poi, rendeva omogenea la disciplina e i programmi didattici delle maestre pie, con l'estensione a tutte le loro formazioni delle regole approvate da Clemente XIII l'8 settembre 1760. Il documento inoltre avvisava che, per rimediare alla mancanza di noviziati in alcune diocesi, il pontefice aveva creato a Roma, nella casa di S. Agata della Suburra, un'apposita struttura destinata a ospitare e mantenere le "zitelle" inviate dai vescovi per prepararsi ad assolvere degnamente al loro compito pedagogico [40].

L'insieme di queste misure colmava in parte la lacuna normativa relativa all'istruzione elementare, che riceveva ora nuovo impulso e maggiore diffusione. Come è stato osservato, l'impegno del papa per ridurre il particolarismo delle molteplici realtà presenti nel settore fu ostacolato dagli elementi più tradizionalisti della Curia e dagli stessi insegnanti, in particolare dalle maestre pie, fino a essere in parte vanificato. Tuttavia il numero complessivo degli alunni aumentò sensibilmente a partire dalla metà degli anni Venti, realizzando senza dubbio un avanzamento culturale della popolazione[41].

La legislazione di Leone XII per l'università e le scuole, nonostante gli aspetti conservatori, le contraddizioni e le difficoltà di applicazione, introduceva alcune novità che appaiono significative in un ordinamento statico e restio ai cambiamenti, e creava le premesse per una ulteriore e graduale modernizzazione, ma la morte del papa segnò la fine dello slancio riformatore e determinò una involuzione. Pio VIII e Gregorio XVI si dimostrarono assai meno interessati del predecessore allo sviluppo delle istituzioni educative, e lo stesso Pio IX, nonostante le speranze suscitate dal suo avvento, non modificò

39 *Decretum S. Congregationis Studiorum super Scholis magistrarum piarum*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 277 e ss.

40 *Encyclica super Scholis magistrarum piarum*, in Caterini (a cura), *Collectio legum*, I, cit., pp. 281 e ss.

41 Sani, *Istruzione e istituzioni educative* cit., pp. 716 e ss.

che in misura marginale il sistema vigente, sicché la *Quod Divina Sapientia* continuò a costituire la fonte giuridica fondamentale in questo campo fino al 1870, quando l'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia aprì la via a mutamenti radicali[42].

ABSTRACT
The essay highlights the importance of Leo XII's reforms in the field of public education. In particular, analyzes the contents of the papal bull Quod Divina Sapientia of 28 August 1824 in which was carried out a vast and articulated renovation of the universities of the entire state. The provision dictated the precise regulation of all aspects of academic life with the aim of reorganizing and standardizing a sector that until then had been characterized by great autonomy of the various sites. But it also aimed to control the content of teaching and the behavior of professors and students to ensure respect for the morality and the principles of the Catholic Church. A series of subsequent rules supplemented and completed the contents of the papal bull, which remained the fundamental legal source of public education until the fall of the Papal States in 1870.

Keywords: University, reforms, Pontifical State, 19th century, Quod Divina Sapientia.

42 M.R. Di Simone, *L'organizzazione della Sapienza tra Stato Pontificio e Regno d'Italia*, in A. Romano (a cura), *Gli Statuti Universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*, Atti del Convegno internazionale di studi Messina-Milazzo 14-17 aprile 2004, Bologna 2007, pp. 375 e ss.; Eadem, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato Pontificio e Regno d'Italia*, in A. Ferraresi, E. Signori (a cura), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, Bologna 2012, pp. 189 e ss.; A. Fiori, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in G. Cazzetta (a cura), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 135 e ss.

«Il maggior deposito europeo in questo genere». Istanze di riforma della Calcografia Camerale nell'età della Restaurazione

Ilaria Fiumi Sermattei

La stagione di riforme che segnò il pontificato di Pio VII investì un rilevante ambito di applicazione in quella che oggi chiamiamo tutela del patrimonio, con gli editti dei cardinali camerlenghi Giuseppe Maria Doria Pamphili, nel 1802[1], e Bartolomeo Pacca, nel 1820[2], e nella rinnovata promozione delle arti, con lo sviluppo delle accademie e delle istituzioni culturali[3].

Questo testo è il primo, parziale esito del progetto di ricerca sulla storia della Calcografia Camerale nell'età della Restaurazione, avviato come responsabile delle collezioni di disegni e stampe della Calcografia Nazionale presso l'Istituto Centrale per la Grafica, Roma. Sono grata a Luisa Clotilde Gentile e a Luigi Carnevale Caprice per l'attenta e paziente revisione del testo, i consigli e la condivisione delle riflessioni.

1 O. Rossi Pinelli, *Carlo Fea e il Chirografo del 1802: cronaca, giudiziaria e non, delle prime battaglie per la tutela delle "Belle Arti"*, "Ricerche di Storia dell'Arte", VIII, 1978-1979, pp. 27-41.

2 V. Curzi, *Per la tutela e la conservazione delle belle arti: l'amministrazione del cardinale Bartolomeo Pacca*, in *Bartolomeo Pacca (1756-1844). Ruolo pubblico e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa*, a cura di C. Zaccagnini, atti del convegno, Velletri 2001, pp. 49-79; Idem, *Bene culturale e pubblica utilità: politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*, Argelato 2004; Idem, *La riscoperta del territorio. Tutela e conservazione del patrimonio artistico nello Stato Pontificio nei primi decenni dell'Ottocento*, in *Cultura nell'età delle Legazioni*, atti del convegno, a cura di F. Cazzola, R. Varese, Ferrara 2005, pp. 789-809; Idem, *Nuova coscienza e uso politico del patrimonio artistico negli anni del pontificato di Pio VII Chiaramonti*, in *L'arte contesa. Nell'età di Napoleone, Pio VII e Canova*, a cura di R. Balzani, Cinisello Balsamo 2009, pp. 28-32; Idem, *Il patrimonio artistico e monumentale nello Stato Pontificio negli anni del cardinale Pacca*, in *Municipalia. Storia della tutela*, a cura di D. La Monica, F. Nanni, Pisa 2010, vol. II, pp. 207-215.

3 S. Pinto, *La promozione delle arti negli Stati italiani dall'età delle riforme all'Unità*,

Tale impulso trapassò nel terzo decennio del secolo e visse, durante il pontificato di Leone XII «carico di iniziative a livello internazionale, nazionale e locale»[4], una delicata fase di assestamento e di verifica. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio questi sono gli anni nei quali si provò ad applicare un provvedimento, l'editto Pacca, tanto completo e organico sul piano ideale e formale quanto difficile da mettere in pratica, come dimostrano la mancata realizzazione del «piano di statistica», ossia di un catalogo delle opere da tutelare[5], e i permessi di esportazione forzatamente concessi ai sovrani stranieri[6]. Riguardo alla promozione delle arti proprio negli anni del pontificato leonino emerse l'esigenza di una sede per la pubblica esposizione delle opere d'arte prodotte nella Città Eterna prima della loro spedi-

---

in *Storia dell'arte italiana. Settecento e Ottocento*, a cura di F. Bologna, Torino 1982, pp. 794-1079, per lo Stato Pontificio nella Restaurazione pp. 889-916; A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Freiburg-Wien 1997, in particolare D. Tamblé, *La politica culturale dello Stato Pontificio nell'età della Restaurazione: antichità, belle arti, biblioteche e archivi*, pp. 759-782; *Maestà di Roma: da Napoleone all'Unità d'Italia. Universale ed Eterna. Capitale delle Arti*, a cura di S. Pinto, L. Barroero, F. Mazzocca, con la segreteria scientifica di G. Capitelli e M. Lafranconi, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale; Galleria Nazionale d'Arte Moderna, 7 marzo – 29 giugno 2003), Milano 2003; G. Capitelli, *Quadri da altare: pittura sacra a destinazione pubblica*, in *L'Ottocento in Italia. Le Arti sorelle: il Neoclassicismo*, a cura di C. Sisi, Milano 2005, pp. 100-120; Eadem, *La pitttura religiosa*, in *L'Ottocento in Italia. Le Arti sorelle: il Romanticismo*, a cura di C. Sisi, Milano 2006, pp. 71-85.

4 G. Piccinini, *Il 250° della nascita di Annibale della Genga come nuova occasione di riflessione storica sul pontificato leonino, il governo della Chiesa e dello Stato nell'età della Restaurazione*, in *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato*, a cura di G. Piccinini, Ancona 2012, pp. 17-27, in particolare p. 23.

5 C. Mannoni, *Il Piano di Statistica di Antichità e Belle Arti come modello per una nuova tutela del patrimonio artistico nello Stato Pontificio*, in *Antico, conservazione e restauro nell'età di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette, Ancona 2017, pp. 211-221.

6 C. Mannoni, *«Che il quadro parta pure per la Prussia». Esportazioni e trafugamenti di opere nel contesto della politica pontificia nell'età della Restaurazione*, in *Le relazioni internazionali di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, Ancona 2018, pp. 277-291.

zione ai committenti, sovente stranieri. Tale sistema di esposizione pubblica dell'arte contemporanea fu sperimentato dal governo gradualmente nel corso del terzo decennio, in uno degli edifici di piazza del Popolo appena rinnovata da Giuseppe Valadier, fino alla sua definitiva configurazione con la nascita, nel 1829, della Società amatori e cultori di Belle Arti[7].

Un altro ambito nel quale si misurò l'iniziativa del governo pontificio fu quello della promozione delle locali manifatture artistiche, tanto pubbliche quanto private. Dipinti e stampe, medaglie e reliquiari, mosaici e arazzi, erano donati a principi e sovrani stranieri, strumenti di una diplomazia culturale che esaltava il pontefice, la corte e la città, la quale ancora in questi anni manteneva il ruolo di meta ambita del *Grand Tour*[8]. A tal fine, un'attenzione particolare era riservata alle attività artistiche e manifatturiere e all'equilibrio tra inizia-

7 G. Montani, *La Società amatori e cultori di Belle Arti a Roma (1829-1883)*, tesi di dottorato, Università di Roma Tre, 2005-2007, in particolare pp. 13-47.

8 F. Sisinni (a cura), *Il San Michele a Ripa Grande*, Roma 1991, in particolare i saggi di A. Mattirolo, M. Di Macco, F. Piccirillo; A.M. De Strobel, *Le arazzerie romane dal XVII al XIX secolo*, Roma 1989, in particolare pp. 72 e ss.; Eadem, *L'arazzeria di San Michele tra il Settecento e l'Ottocento attraverso le opere della collezione vaticana*, in *Arte e artigianato nella Roma di Belli*, a cura di L. Biancini e F. Onorati, Roma 1998, pp. 117-136; P. Toscano, *Roma produttiva tra Settecento e Ottocento. Il San Michele a Ripa Grande*, Roma 1996, in particolare pp. 107 e ss.; M.G. Branchetti, *Il mosaico nella Roma di Leone XII: il ruolo centrale nel cerimoniale diplomatico, nel commercio cittadino, nella politica di tutela del patrimonio artistico*, in *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme* cit., pp. 231-255; Eadem, *Il guéridon ad uso di déjeuner detto Lo scudo di Achille: aggiornamenti documentari, 1813-1818*, in *Il mosaico minuto tra Roma, Milano e l'Europa*, a cura di C. Stefani, Foligno, 2016, pp. 73-101. Per i doni in particolare: L. Barroero, *Pio VI, i doni diplomatici e l'indotto del Grand Tour*, in *Arte e politica. Studi per Antonio Pinelli*, a cura di N. Barbolani Di Montauto, G. de Simone, T. Montanari, C. Savettieri, M. Spagnolo, Firenze 2013, pp. 121-124; A. Pinelli, *Souvenir. L'industria dell'antico e il grand tour a Roma*, Roma 2010; S. Rolfi Ožvald, *La "rosa d'oro", Rubens e Piranesi. Le arti e il cerimoniale di stato: doni, visite e invii di opere alla corte austriaca nel 1780 e 1819*, "Studi di Storia dell'Arte", 28, 2017, pp. 265-278; I. Fiumi Sermattei, *«Un diverso sistema ne' regali da farsi ai Sovrani». Oggetti e strumenti della diplomazia leonina*, in *Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, Ancona 2018, pp. 293-346.

tiva pubblica e mercato privato, come dimostra anche l'istituzione, nel 1827, di un'apposita Congregazione per definire quali oggetti, in particolare «chincaglierie», dovessero produrre i pii stabilimenti per non sovrapporsi alle imprese private[9]. Esemplare di questa attività del governo pontificio, e dei suoi tentativi di riforma per migliorare la produzione in positivo equilibrio con il mercato privato, è il caso della Calcografia della Reverenda Camera Apostolica.

La "fabbrica delle immagini"

Nel 1738 Clemente XII dispose l'acquisto della ricca raccolta di matrici incise della storica stamperia De Rossi, istituendo la Calcografia Camerale con l'obiettivo di «promuovere magnificenza e splendore di Roma appresso le Nazioni straniere, come pure l'avanzamento della gioventù studiosa dell'arti liberali»[10]. Grazie a un patrimonio di migliaia di matrici, la Calcografia costituiva una vera e propria "fabbrica delle immagini" con un ricco repertorio di vedute della città e cartografie del territorio, ritratti di pontefici e cardinali, monumenti antichi e moderni, dipinti e sculture dei maggiori maestri del

9 Archivio di Stato di Roma (di seguito ASR), Computisteria generale, div. VI, b. 412, fasc. 54.

10 *Chirografo* di Clemente XII, 15 febbraio 1738 (pubblicato in E. Ovidi, *La Calcografia romana e l'arte dell'incisione in Italia*, Roma-Milano 1905, doc. I, pp. 94-100). Per la storia della Calcografia Camerale, in particolare nell'età della Restaurazione, si vedano Ovidi, *La Calcografia romana* cit., pp. 19-41, 57-66; A. Grelle Iusco, *Indice delle stampe De' Rossi. Contributo alla storia di una Stamperia romana*, Roma 1996, pp. 63 e ss.; G. De Marchi, *Il Palazzo della Calcografia. La storia attraverso i documenti*, Roma 2002, pp. 13-25; Eadem, *La Calcografia romana e le sue collezioni*, in *Le tecniche calcografiche d'incisione diretta. Bulino puntasecca materia nera*, a cura di G. Mariani, Istituto Nazionale per la Grafica, Lineamenti di Storia delle tecniche/2, Roma 2003, pp. 125-135; G. Mariani, *L'Istituto nazionale per la grafica*, in *Istituto nazionale per la grafica*, a cura di G. Mariani, G. De Marchi, Roma 2009, pp. 13-23, in particolare pp. 14-20; A. Grelle Iusco, *La Calcografia romana e la sua raccolta di matrici. Lineamenti di due storie parallele*, in *La Raccolta di Matrici della Calcografia Romana. Aggiornamento al Catalogo Generale delle Stampe di C.A. Petrucci (1934)*, a cura di A. Grelle Iusco, E. Giffi, Roma 2009, pp. 47-72; G. Bocconi, *Alla gioventù studiosa delle arti. La traduzione in Calcografia come modello didattico*, "Horti Hesperidum", 2017, 2 («Invenit et delineavit»), pp. 385-414.

Rinascimento e dell'età barocca. Attraverso la traduzione in incisione su matrici in rame e la stampa in serie venne promossa efficacemente l'immagine della città e del suo sovrano, favorendo nel contempo un'attività artistica rigogliosa anche in ambito privato.

Nell'età della Restaurazione, e in particolare nel terzo decennio del XIX secolo, la Calcografia Camerale divenne oggetto della crescente attenzione del tesoriere generale, monsignor Belisario Cristaldi. Figura di spicco dell'*entourage* consalviano, in carica dal 1820, questi promosse l'attività culturale, produttiva e commerciale della Calcografia[11]. Esito dell'intelligente interessamento di Cristaldi fu lo straordinario incremento del patrimonio di matrici grazie all'acquisto delle raccolte Canova, Volpato, Folo, Camuccini, Gmelin, e alla committenza di nuove incisioni ad artisti romani. Contraltare di tale azione fu l'incipiente censura di immagini, nudità femminili e scene di promiscuità, che nell'età della Restaurazione iniziarono a essere percepite come «oscene» da una nuova, diffusa sensibilità[12].

Il potenziamento del ruolo culturale della Calcografia fu accompagnato e reso possibile da una radicale riorganizzazione del suo assetto amministrativo, che culminò nel chirografo emanato da Leone XII il 6 gennaio 1829, poco più di un mese prima della sua morte. Con questo provvedimento l'istituto venne accorpato ad altri due opifici pontifici, la Stamperia e la Cartiera, in un'unica amministrazione che comprendeva anche il sistema di raccolta e distribuzione degli

11 Per Belisario Cristaldi si veda N. Del Re, *Il cardinale Belisario Cristaldi e il Can. Antonio Muccioli*, Città del Vaticano 1980; M. Caffiero, *Belisario Cristaldi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXXI, 1985.

12 Rimando alla mia tesi di dottorato *Aspetti della politica culturale sotto il pontificato di Leone XII: reimpiego dell'antico, censura delle immagini e rappresentazione della sovranità* ("Studi sul patrimonio culturale", Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna, XXIX ciclo, tutor prof. Luigi Tomassini, 2014-2016) in corso di pubblicazione; esiti che ho parzialmente pubblicato in *Note sulla censura delle immagini a Roma nel terzo decennio del XIX secolo*, "Il 996, rivista del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli", anno XVI – numero 2, maggio-agosto 2018, pp. 25-38. Si veda anche V. Pagani, *The prints of the Calcografia Camerale at the Biblioteca Casanatense*, "Print Quaterly",13, 1996, pp. 291-304, in particolare p. 299, dove l'autrice annuncia un suo approfondimento monografico sull'argomento.

stracci dell'intero Stato[13]. Tale amministrazione costituì di fatto un livello intermedio rispetto alla Tesoreria generale, dalla quale fino a questo momento dipendevano direttamente i singoli istituti, esautorando il tesoriere di un ambito di azione, culturale ed economico, che nell'ultimo decennio, sotto la direzione di Cristaldi, aveva assunto un particolare rilievo. In realtà, al di là della contingenza, la riforma del 1829 non risulta così determinante, dato che nel giro di pochi anni fu annullata e dal 1834 l'amministrazione autonoma fu soppressa tornando gli opifici sotto il diretto controllo della Tesoreria.

E tuttavia, il chirografo del 1829 interessa perché costituì il momento culminante della crescente attenzione che sin dai primi anni della Restaurazione si venne concentrando sulla Calcografia Camerale, generando una serie impressionante di progetti di riforma e di regolamenti, circostanziate contestazioni e appassionate difese. Tale clima vivacemente polemico data ai primissimi anni del secolo XIX, arrivando a maturazione nel terzo decennio, sotto il tesorierato di Cristaldi e in coincidenza con il pontificato della Genga.

La direzione di Valadier tra critiche, istanze di rinnovamento e progetti di riforma

Tralascio per il momento il tema degli orientamenti che guidarono la politica culturale della Calcografia Camerale nell'età della Restaurazione[14], per concentrare la riflessione sulla riforma dell'istituto che con la caduta dell'Antico Regime iniziò a essere percepita come urgente, in risposta a nuove esigenze di qualità, efficienza e redditività.

Negli anni successivi alla Repubblica romana del 1799, con il ritor-

13 *Chirografo della santità di nostro signore papa Leone XII per lo stabilimento della amministrazione generale camerale della stamperia, calcografia, cartiera ec. Esibito per gli atti dell'Appolloni segretario, e cancelliere della R.C.A. Li 7 gennaio 1829*, Roma, nella Stamperia della R.C.A. 1829.

14 Rimando al mio intervento *La Calcografia Camerale alla prova della modernità. Nuovi orientamenti della politica culturale pontificia nell'età della Restaurazione*, presentato al convegno internazionale *Alle radici della modernità: progetti di riforma, dinamiche sociali e valorizzazione dei patrimoni culturali (secoli XVIII-XIX)*, a cura di C. Coletti, S. Petrillo, Assisi, 6-8 giugno 2019, in corso di pubblicazione.

no di Pio VII e la ripresa del governo pontificio sulla città di Roma e sullo Stato, la Calcografia era tornata sotto la direzione dell'architetto Giuseppe Valadier, che già l'aveva diretta dal 1786 al 1798. Come testimonia una ricca documentazione d'archivio, sin dai primi anni del XIX secolo da più parti si levarono obiezioni riguardo al governo dell'architetto, mosse anche da artisti che mal sopportavano la sua estraneità alla professione, a differenza dei predecessori, il disegnatore Giuseppe Domenico Campiglia e lo scultore Gaspare Sibilla.

Tra tante voci anonime emerge la proposta dell'incisore Francesco Saverio Gonzalez[15], il quale in particolare criticò la consuetudine della Calcografia di associarsi a imprese editoriali private, di artisti che prima si assicuravano dal governo la "privativa" – sorta di diritto esclusivo di riproduzione – per l'incisione di «grandi opere» classiche, richieste dal mercato, poi ne cedevano le stampe alla Calcografia che le rivendeva a un prezzo concordato, restando questi liberi di ridurre il prezzo di vendita[16]. I rami della collezione erano poi «stracchi, lordi, e poco bene [de]lineati», con scapito della qualità delle stampe, inficiata anche dal lavoro sbrigativo dello stampatore, che era pagato a cottimo. Inoltre, le serie erano incomplete e non si vendevano fogli sciolti ma solo corpi interi, impegnativi economicamente e quindi poco appetibili dal mercato. Si proponeva allora di rinnovare completamente l'organico dell'istituto, assumendo finalmente un direttore che fosse di professione incisore, in grado di completare, restaurare e ritoccare le matrici delle collezioni e di sorvegliare la qualità della stampa; ma anche abili stampatori e venditori attenti alle esigenze del pubblico. Erano infine auspicati la pubblicazione del catalogo del-

15 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 2, fasc. 5, "Piano di riforma della Calcografia Camerale", s.d. ma in un contesto archivistico riferibile al 1803, presentato da Francesco Saverio Gonzalez, incisore romano (E. Benezit, *Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1960, vol. IV, p. 342). Ringrazio per la segnalazione Cecilia Bartoli.

16 Per il tema dell'acquisto in associazione si veda L. Cicchinelli, *Acquisti tramite associazione della Calcografia Camerale di Roma nella prima metà dell'Ottocento*, in *Collezioni di grafica* a cura di M.M. Breccia Fratadocchi, "Quaderni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma", 18, Roma 2014, pp. 163-181.

le stampe in vendita in più lingue, e il trasloco del negozio dai locali concessi gratuitamente dalla Stamperia Camerale, presso fontana di Trevi[17], in un sito migliore, «più esposto alla vista, e alla curiosità dei cittadini e dei forestieri».

La sfiducia di Gonzalez nei confronti del direttore, Valadier, era totale: costui «presiede colla imponenza della autorità, non colla presenza della persona e molto meno coll'opera, che non sa né può impiegare», tanto più non avendo «bisogno di compenso, essendo facoltoso e architetto della Reverenda Fabbrica» si proponeva allora di «pagarlo senza che operi [piuttosto] che lasciarlo in una amministrazione, [cosa] che produrrebbe la ruina totale di un dipartimento di una tale e sì grande importanza».

Non era solo il direttore a essere messo sotto accusa, ma tutto il personale e l'organizzazione commerciale: si rilevava come lo spaccio rimanesse perlopiù chiuso al pubblico e non si adottasse alcun accorgimento, sia pure basilare, per promuovere la produzione, a Roma, nel resto dello Stato Pontificio, e all'estero[18]. A dire il vero, comunque, l'efficienza produttiva dell'istituto non aveva mai corrisposto ai rosei auspici che nel secolo precedente avevano accompagnato l'acquisto della raccolta De Rossi[19].

In principio Valadier rispose con una relazione sbrigativa alle critiche, che si sarebbero ripetute a più riprese nel corso degli anni, fino alla svolta del terzo decennio. «In tutte le corti esiste una Calcografia del Principato»: sin dall'*incipit* egli ribatteva che il fine dell'istituto non era meramente commerciale, finalizzato alla vendita, bensì «di aiuto, ed incoraggiamento delle arti, e decoro della capitale, dove è

17 Per le sedi della Calcografia rimando a De Marchi, *Il Palazzo della Calcografia* cit., in particolare pp. 13-25.

18 Si veda in particolare ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5 fasc. 5, "Progetto per rendere più utile e meno dispendioso lo smercio di stampe della Calcografia Camerale", s.f., s.d., riferito da una annotazione a lapis al 1802.

19 G. Sapori, S. Amadio, *Giovan Domenico Campiglia e la produzione della Calcografia Camerale tra tradizione e rinnovamento (1738-1773)*, in *Il mercato delle stampe a Roma. XVI-XIX secolo*, a cura di G. Sapori con la collaborazione di S. Amadio, San Casciano V.P., 2008, pp. 265-315.

fondata». E proseguiva sostenendo che l'amministrazione fosse in attivo, e non in passivo, per l'aumento del capitale in stampe tirate e in quelle acquisite per associazione[20]. Sollecitato dalle critiche, Valadier ne trasse anche alcuni spunti per elaborare un proprio piano di riforma al fine di migliorare la gestione[21]. Ma, al di là della consueta, roboante dichiarazione programmatica iniziale – «Lo scopo principale di questa Istituzione è quello dell'incoraggiamento delle arti del disegno, e dell'incisione» – la sua proposta si ridusse a pochi, elementari provvedimenti non strutturali: istituire un fondo per commissionare nuove matrici, a scelta del tesoriere su proposte del direttore, comporre delle nuove raccolte con stampe di varie opere, stabilire una corrispondenza con i negozianti stranieri, senza però tralasciare di attribuire una percentuale sulle vendite al personale coinvolto, quale incentivo per il maggiore impegno richiesto. Appena un anno più tardi, il primo maggio 1804, Valadier presentò un secondo, apparentemente più innovativo progetto[22], nel quale proponeva il trasloco del negozio, magari in piazza di Spagna, e sconti fino al 30% per i negozianti stranieri. Ma soprattutto egli suggeriva di conservare le matrici e gli strumenti d'impressione presso la dimora del direttore, cioè la propria, trasferendovi tutte le operazioni di stampa. Anche quest'ultimo progetto di Valadier appare molto approssimativo, orecchiando alcuni spunti dalle critiche mossegli in passato, senza essere però in grado di operare una riforma strutturale dell'istituto nel rispetto della sua natura pubblica.

A questa situazione, già molto critica, si aggiunsero i «passati ge-

20 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 2, fasc. 5, relazione di G. Valadier con incipit "In tutte le corti esiste una Calcografia del Principato…", 25 giugno 1803 (altra copia in b. 5, fasc. 5).

21 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 2, fasc. 5, "Progetto per il nuovo sistema da praticarsi per l'andamento della Calcografia Camerale", presentato da G. Valadier il 13 novembre 1803 (pubblicato in Ovidi, *La Calcografia* cit., doc. IV, pp. 113-114).

22 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, "Nuovo metodo che si propone per l'andamento della Calcografia Camerale", G. Valadier, primo maggio 1804. Lo stesso progetto è ripresentato identico il 10 giugno successivo e, con qualche piccola modifica, come vedremo, il 24 [gennaio] 1815, vedi *infra*.

nerali sconvolgimenti» delle occupazioni francese e napoletana di Roma, tra il 1809 e il 1814, per i quali anche la Calcografia «non rimase esente di soffrire le sue peripezie»: spostamenti di sede, dalla Stamperia Camerale al palazzo di *Propaganda Fide* e viceversa, traslochi delle collezioni e cambi di ordinamento, pur con la redazione di nuovi inventari[23]. Dopo il definitivo ritorno di Pio VII a Roma Valadier, restituito alla carica di direttore, ripresentò il progetto di riforma del 1804, espungendo solo la proposta – davvero disinvolta – di conservare matrici e strumenti d'impressione presso la propria privata dimora[24].

Ancora una volta montarono le critiche alla gestione dell'istituto. Esse riguardavano la cura delle raccolte e l'urgenza della redazione degli inventari, distinti per categorie – rami, stampe, stigli, cioè arredi, e carte da stampare – completi di perizia del valore; la registrazione delle vendite in libri contabili degli introiti e degli esiti[25]; la commercializzazione, con la proposta di affidare il negozio a un privato, ripartendo a metà i proventi e impegnando l'imprenditore a investire l'eventuale *surplus* nell'incisione di nuove matrici[26]; l'organico della Calcografia, composto da persone definite «onestissime» malgrado abbiano «tuttavolta deviato dalla di lei fondazione per propri privati interessi» (!), incompetenti e perciò da sostituire con artisti, disegnatori, incisori e compositori[27]; il controllo delle tirature, con una

23 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, "Dettaglio sulla Calcografia Camerale", s.f. 1814.

24 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, "Nuovo metodo che si propone per l'andamento della Calcografia Camerale", G. Valadier, 24 [gennaio] 1815 (pubblicato in Ovidi, *La Calcografia* cit., doc. V, pp. 117-120).

25 ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, "Metodo che potrebbe tenersi per la Calcografia Camerale", s.f. 1817.

26 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, progetto presentato da Francesco de Sanctis, s.d. ma riferibile all'inizio del secondo decennio del XIX secolo (l'autore scrive di essere stato in servizio dei Piranesi e poi, da ventidue anni, presso Volpato); si veda anche, nello stesso fascicolo, il progetto anonimo con incipit "La Calcografia Camerale è una delle istituzioni che meritatamente impegnano…".

27 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, "Alcune riflessioni sulla Calcografia Camerale".

chiusura a doppia chiave del deposito delle matrici, e delle vendite, e il divieto di sconti arbitrari; infine, la scelta dei soggetti, che privilegi «antichità, rottami e statue», e la composizione dei fogli volanti in volumi per autore o scuola[28]. Comune, e ormai rituale, era la condanna dell'acquisto di stampe in associazione, pratica culturalmente irrilevante e svantaggiosa sul piano economico, ma anche misura assistenziale a favore degli artisti, quindi funzionale a un sistema clientelare difficile da sopprimere.

Una prima, matura presa di coscienza della natura della Calcografia Camerale

Nessuna di queste critiche raggiunse però la precisione del dettaglio e l'ampiezza del ragionamento dello "Stato attuale della Calcografia Camerale", un'anonima, sistematica contestazione delle proposte formulate da Valadier nel 1803 e 1804-1815[29]. Si trattò della prima, matura presa di coscienza della natura di questo particolare istituto pontificio e del difficile equilibrio da raggiungere tra la sua funzione culturale, una redditizia amministrazione e il rapporto con il mercato privato. Anche qui si rilevava l'incompetenza e la mancanza di motivazione del personale, una confusione diffusa nella gestione dei rami e delle stampe, l'indiscriminata libertà nelle tirature, senza alcuna tutela dei rami né della qualità della produzione, e nello sconto arbitrario dei prezzi di vendita. A differenza però delle altre critiche mosse in precedenza, questo documento dimostrava una puntuale conoscenza della gestione interna dell'istituto e una capacità di visione prospettica, in grado di anticipare gli indirizzi delle future riforme.

In primo luogo, si sfatava l'utile vantato nel 1803 da Valadier, che «è inesistente, o chimerico», costruito artificiosamente su un vero e proprio *escamotage*, «nascendo dal prezzo dato alle stampe che ha fatto tirare, o ha acquistate in questo tempo, le quali restano tuttora invendute nella Calcografia, e che forse non si venderanno giammai».

28 *Ibid*.

29 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, "Stato attuale della Calcografia Camerale", s.f. s.d.

Si concludeva pragmaticamente che «il vero utile deve risultare dalle vendite a contante, e dall'introito del danaro, e non altrimenti». Con evidente imbarazzo si rifiutava anche la proposta di ribasso del 30% e di conservare le matrici presso la casa del direttore come «cose che lasciano al medesimo una troppo estesa libertà di profittarne, e perciò non sembrano da adottarsi».

Inoltre, il documento contestava tanto la premessa ideale addotta da Valadier nel 1803, «l'incoraggiamento delle arti» fine a se stesso, quanto la sua opportunistica adesione, nel 1804-1815, a una prospettiva commerciale, «rendere questo stabilimento sul piede dei negozianti» traslocando il negozio in un sito più favorevole. L'anonimo estensore riconosceva che, anche se il fine dell'istituto risiedeva nella promozione delle arti del disegno e dell'incisione, non si poteva trascurare la ricerca del guadagno, che avrebbe dato anzi maggiori mezzi per favorire gli artisti. Ma qui si rilevava anche come la Calcografia non potesse essere gestita come un'impresa privata: «conviene dunque combinare in questo metodo il decoro della cosa pubblica, l'incoraggiamento delle arti, l'utile dell'azienda e la semplicità delle operazioni». Si proponeva allora di scegliere del personale esperto nell'arte dell'incisione e capace tanto nella contabilità quanto nella vendita; ispezionare la raccolta dei rami e conservarla sotto due chiavi; redigere inventari e registri; pubblicare cataloghi di vendita con prezzi fissi; assicurare la regolare apertura del negozio.

Questo nuovo sistema avrebbe portato un utile da investire a favore di artisti capaci e disoccupati, commissionando l'incisione di nuove matrici per integrare le raccolte o cedendo quelle inutilizzabili per la stampa, o ancora dando un assegnamento fisso a qualche giovane di grande talento. Insomma, un vero e proprio programma di promozione culturale che sarebbe stato realizzato nel corso del terzo decennio del secolo, grazie all'azione di Cristaldi.

È molto interessante seguire i ragionamenti dell'anonimo estensore quando esamina le obiezioni che potrebbero essere avanzate alla sua proposta. Se il nuovo sistema avesse funzionato, anche a livello commerciale, forse gli artisti avrebbero sofferto la concorrenza pubblica e, paradossalmente, proprio a causa dell'attività della Calcogra-

fia perdersi un'arte che la sua istituzione aveva inteso favorire? No, si replicava, perché

> le opere della Calcografia non possono tutti contentare, ché i geni sono diversi, ché col passare del tempo prevale ancora un nuovo gusto, e perciò le nuove incisioni dei particolari artisti se saranno buone troveranno sempre dell'esito,

tanto più se la produzione pubblica si fosse concentrata sulla traduzione in stampa di «opere classiche», quelle che solitamente si donavano a sovrani e principi forestieri, non vi sarebbe stato alcun danno per il libero mercato.

Si delineava così una precisa divisione di compiti tra pubblico e privato: la sperimentazione della stampa d'invenzione era riservata ai singoli artisti; i soggetti classici, più tradizionali e per così dire istituzionali, rimanevano di competenza del governo, riprendendo quel diritto esclusivo di raffigurare cerimonie pontificie, sovrani pontefici, cardinali e antichi monumenti che era stato riservato alla Calcografia da Clemente XII con il breve del 7 ottobre 1739[30]. Gli artisti dovevano essere sostenuti non mediante l'acquisto di rami già incisi o l'associazione a stampe già prodotte, che «è lo stesso che premiare l'ignoranza, favorire gl'impegni e pregiudicare il pubblico erario», bensì concretamente dalla committenza diretta della Calcografia. L'anonimo concludeva che per promuovere l'arte servono scuole pubbliche, buone accademie, premi per i giovani, magari di talento ma privi dei mezzi per proseguire gli studi. Si prospettava così una possibile, positiva collaborazione tra le pubbliche istituzioni e il mondo artistico privato: «se l'utile di una buona amministrazione della Calcografia ci porrà in stato di provvedere a tali oggetti, l'arte certamente non scapiterà, ma ne riporterà giovamento».

La stagione delle riforme, tra Pio VII e Leone XII

Il clamore delle critiche arrivò addirittura alla Segreteria di Stato, tanto che sulla scrivania del cardinale Ercole Consalvi giunse nel

30 Pubblicato in Ovidi, *La Calcografia* cit., doc. III, pp. 105-112.

1822 un'anonima protesta per la cattiva gestione di un settore considerato cruciale per l'attività camerale[31].

In realtà, proprio nel 1822, spinto dalla continua, ormai ventennale pressione dell'opinione pubblica il governo pontificio si stava muovendo per riformare la gestione della Calcografia. Secondo la versione dei fatti lasciata alcuni anni dopo da uno dei protagonisti, Pio VII, conosciuto lo «stato di passività, gli abusi e gli sconcerti» dell'istituto, avrebbe chiesto a padre Filippo Anfossi, maestro del Sacro Palazzo, di individuare un incisore che fosse «persona di buona morale»[32]. Venne scelto Antonio Testa, il quale presentava una memoria su «gli abusi e disordini esistenti nella Calcografia Camerale»[33]. Dopo l'esame del candidato da parte del cardinale Consalvi e di Girolamo Galanti, minutante della Segreteria di Stato, si combinarono precise istruzioni con il tesoriere generale Cristaldi[34] per elaborare una riforma definitiva del sistema facendo tesoro dei primi esposti[35].

Testa fu così cooptato nell'amministrazione della Calcografia, con il ruolo di incisore di ispezione alla Stamperia rappresentante del direttore, per integrare le competenze tecniche mancanti a Valadier. Non a caso fu scelto un incisore di secondo, anche terzo piano nel panorama artistico romano, facilmente manovrabile e il cui basso profilo non rischiava certo di entrare in competizione né di oscurare la figura di Valadier. Costui mantenne una carica onorifica, ma re-

31 Nel vol. XLVI delle Rubricelle della Segreteria di Stato in Archivio Segreto Vaticano (di seguito ASV), n. di protocollo 12988, novembre 1822, è registrato un documento anonimo contro la Calcografia, al momento non rintracciato.

32 ASR, Tesorierato generale poi Ministero delle finanze, b. 442, "Memoria di Antonio Testa incisore autore di tutte le operazioni, e i miglioramenti entro esposti", passato agli uffici il 23 dicembre 1833.

33 ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, fascicolo "Calcografia Camerale carteggi", 27 aprile 1822. Per Antonio Testa si veda L. Scervolini, *Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e contemporanei*, Milano 1955, pp. 784-785.

34 ASR, Tesorierato generale poi Ministero delle finanze, b. 442, "Memoria di Antonio Testa…".

35 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, note al progetto di Francesco Saverio Gonzalez e allo "Stato attuale".

tribuita, in modo da giovare all'istituzione con la sua autorevolezza, riconosciuta ormai a livello internazionale. L'architetto rimaneva formalmente sovraordinato rispetto all'incisore, ma il reale rapporto di forza era rivelato inequivocabilmente nelle intenzioni di Cristaldi: «Tutte le altre operazioni e provvedimenti che saranno da prendersi a garanzia dell'interesse della Reverenda Camera dovranno effettuarsi dal detto sig. direttore, premessa l'intelligenza e consenso in iscritto del sunnominato sig. Antonio Testa»[36].

L'incisore si mise subito all'opera:

> Tutto si fece dal suddetto Antonio Testa colla massima prudenza ed efficacia, togliendo in primo luogo tutte le stampe e rami osceni, occasione di scandalo al buon costume, e specialmente in un governo ecclesiastico, e traslatando lo spaccio, mettendolo più in vista e comodo dei forestieri, e con tale pretesto separò stamperia e spaccio di stampe, prima in confuso, restando i rami in mano degli spacciatori medesimi[37].

La riorganizzazione della Calcografia fu, quindi, parte di un più ampio progetto di riforma, che comprendeva anche la censura di immagini percepite come sconvenienti. Inizialmente, queste ultime furono escluse dal sistema di produzione, come dimostra anche la loro scomparsa dal catalogo delle stampe in vendita pubblicato nel 1823 rispetto a quello del 1816. Le matrici incriminate furono poi avviate alla distruzione con il noto provvedimento di Pio VII del 10 maggio 1823, di solito riferito per errore al suo successore, Leone XII[38]. L'incarico a Testa rientrava in una moralizzazione ad ampio raggio, che integrava il controllo delle scelte iconografiche e il contrasto agli abusi dei dipendenti. Agli occhi dei governanti, immagini lascive e ineffi-

36 ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, "Istruzioni per il sig. Giuseppe Valadier direttore della Calcografia Camerale", da riferire a Cristaldi, settembre 1822, minuta; copia in ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 7, con la nota a margine «Queste istruzioni non ebbero corso».

37 ASR, Tesorierato generale poi Ministero delle finanze, b. 442, "Memoria di Antonio Testa…".

38 Fiumi Sermattei, *Note sulla censura delle immagini* cit., p. 36.

cienza amministrativa erano espressioni del medesimo decadimento morale: la sfera della cura spirituale delle anime e quella dell'amministrazione temporale, della Chiesa e dello Stato, si combinavano.

Entro la fine del 1822 fu formalizzato un progetto di riforma organico[39] che sanciva il trasloco del negozio dalla Stamperia Camerale a Trevi a un locale affittato in via del Corso n. 138, nell'isolato dei Trinitari davanti a Palazzo Ruspoli; la redazione dell'inventario patrimoniale, completo del valore delle singole matrici; la custodia del patrimonio presso il Sacro Monte di Pietà, inclusi i torchi, in particolare le matrici sotto tre chiavi, due alla Calcografia e una alla Tesoreria; il controllo delle operazioni di stampa; la regolare apertura del negozio con la registrazione contabile degli introiti e la pubblicazione di un catalogo di vendita con prezzi fissi, ribassabili per non più del 10%[40].

Si può dire che tale riforma rifletteva le proposte avverse a Valadier giunte da più parti, nel corso degli anni. Al contrario, a parte il trasloco del negozio, sollecitato invero da più parti ma in seguito messo in discussione, la riforma disposta da Cristaldi nel 1822 non accolse le generiche istanze avanzate in passato dall'architetto[41].

Questa prima riforma si presentava sotto forma di regolamento

39 I principi della riforma furono anticipati nelle "Istruzioni" di Cristaldi a Valadier, nel settembre del 1822 (ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331), e cioè l'obbligo dell'inventario di matrici e stampe, la custodia sotto tre chiavi, il divieto di ribasso rispetto ai prezzi di catalogo che sono da intendersi fissi.

40 Rispetto alla prima proposta (ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, "Li 29 novembre 1822. Articoli principali che si propongono…") la versione definitiva del provvedimento fu integrata con una maggiore cura alla registrazione della consegna delle stampe al negozio e degli introiti dalla vendita, al controllo delle operazioni di stampa, al rispetto dell'orario di apertura dello spaccio, all'esatta attribuzione del valore delle matrici ("Regolamento stabile all'oggetto di rendere più attiva la vendita delle stampe appartenenti alla Calcografia Camerale", in due copie, minuta ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, e definitiva ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 7, pubblicata da Ovidi, *La Calcografia* cit., doc. VI, pp. 121-124).

41 Vedi *supra*. Ancora nel 1821 Valadier rispondeva ai rilievi avanzati dalla Tesoreria al bilancio presentato nel 1818 ribadendo l'impossibilità di una gestione commerciale dell'istituto (ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 331, memoria di G. Valadier, 6 settembre 1821).

manoscritto, e sarebbe stata perfezionata e pubblicata nel 1826 dallo stesso Cristaldi[42]. Con tale ultimo provvedimento si confermavano i principi del 1822 – cura del patrimonio, controllo della stampa, efficienza contabile e commerciale – che venivano però elaborati nel dettaglio delle più minute procedure. Il regolamento disciplinava il funzionamento dell'istituto senza alcun cenno alla committenza delle matrici, un ambito che il tesoriere si riservò in via esclusiva senza condividerlo con il direttore, al contrario di quanto aveva auspicato in passato Valadier. Committenza che proprio in questi anni, grazie all'interessamento di Cristaldi, riceveva uno straordinario impulso, mentre si sperimentavano nuove modalità di assegnazione degli incarichi, scelta dei soggetti e controllo della qualità dell'esecuzione.

Il ruolo del direttore appariva molto ridotto rispetto a quello del soprintendente incisore[43], accogliendo così le sollecitazioni che erano giunte da più parti sin dall'inizio del secolo, e ogni singola procedura era regolamentata minuziosamente per evitare gli abusi[44] e migliorare la qualità della produzione[45].

Appena l'anno successivo, nel 1827, già si studiava di modificare

42 *Regolamento per la Calcografia Camerale*, Roma, presso Vincenzo Poggioli, emanato dal tesoriere generale Belisario Cristaldi il 30 aprile 1826 (copia in ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 7, e minuta manoscritta con annotazioni).

43 *Regolamento*, 1826, artt. 19-20, 30-48.

44 Per evitare l'abuso di tirature clandestine dei rami a vantaggio personale degli impiegati si confermava il sistema del deposito chiuso con tre chiavi, delle quali due riservate ora alla Tesoreria e una alla Calcografia, in rapporto inverso rispetto al 1822 (*Regolamento*, 1826, artt. 4, 5, 11); gli inventari riguardavano l'intero patrimonio, rami e stampe, ma anche carta, mobili e strumenti d'impressione, dovevano essere completi del valore e firmati dai consegnatari (artt. 2, 3, 16, 17); ogni operazione, l'estrazione dei rami, delle stampe e della carta dai depositi, la stampa e la vendita, doveva essere accuratamente registrata (artt. 6, 9, 11, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 46, 47, 48, 55, 57, 61-67, 71 e ss).

45 Una nuova attenzione era riservata alla qualità delle stampe, curata dal soprintendente (*Regolamento*, 1826, art. 38); la tiratura era commisurata all'andamento delle vendite, non è più fissa a cinquanta esemplari come nel 1822, per una migliore gestione delle riserve ma probabilmente anche per non esaurire i rami (artt. 6, 12, 13); si raccomandava di inframezzare le stampe di valore con «carta sugherina», ossia assorbente (art. 24).

il regolamento per motivazioni strettamente economiche. Benedetto Perfetti, commissario della Reverenda Camera, presentò ad Angelo Galli, computista generale, una proposta che annunciava, significativamente, come «lo scopo principale deve esser quello di spendere il meno possibile». Oltre a un restringimento delle facoltà di accesso alle matrici e a una limitazione delle tirature, da effettuare solo in caso di mancanza di assortimento, si proponeva di sopprimere il negozio, affidandosi per lo spaccio a «due, o tre principali negozianti di questo genere di Roma» e accordando loro una percentuale sulle vendite, in modo da risparmiare il costo della locazione e ridurre l'organico[46]. Ulteriore ragione per la soppressione del negozio era riconosciuta anche nel negativo impatto sul mercato privato del sistema degli sconti nelle vendite al minuto e ai negozianti esteri, come stabilito nel regolamento del 1826[47]. Tale proposta ci documenta come la situazione fosse tutt'altro che stabile e che si avanzasse riprendendo suggerimenti del recente passato per non porsi in concorrenza con i negozianti privati, anzi favorirli[48].

Conclusioni

Al termine di almeno un trentennio di critiche, contestazioni e difese, istanze di riforma e sperimentazioni, la Calcografia Camerale raggiunse, negli anni del pontificato della Genga, una gestione ordinata, almeno nelle intenzioni del legislatore.

L'attenta regolamentazione delle procedure amministrative e contabili, quale emerge nel provvedimento del 1826, mirava a contrastare quegli «abusi» che avevano indignato l'opinione pubblica sin dall'inizio del secolo, in particolare l'incompetenza professionale dei dipendenti, accusati tra l'altro di stampare liberamente dalle preziose

46 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 7, "Progetto di un regolamento economico per la Calcografia Camerale", 22 febbraio 1827.

47 ASR, Computisteria generale, div. III, b. 100, fasc. 32, relazione allegata alla minuta di comunicazione al marchese Urbano del Drago Biscia Gentili, nuovo amministratore della Calcografia, Stamperia e Cartiera Camerale, 31 gennaio 1829.

48 Si veda il progetto di Francesco de Sanctis, ASR, Camerale II, Calcografia, b. 5, fasc. 5, *supra*.

matrici della collezione camerale per il proprio personale guadagno. Valadier non fu in grado, né forse gli interessava rinnovare la gestione della Calcografia: i suoi progetti, ben poco innovativi, rimasero inascoltati e l'architetto mantenne la carica di direttore grazie alla sua fama professionale e accademica, pur essendo esautorato da Cristaldi, sul piano decisionale, e da Testa, su quello operativo.

Il sistema costruito nel 1826 per il controllo dei depositi, della stampa e della vendita, nel tentativo di arginare la corruzione dei dipendenti, era così articolato e complesso da far dubitare della reale possibilità della sua applicazione. In tal senso, esso ricorda quello elaborato, negli stessi anni, per l'amministrazione del patrimonio dei Sacri Palazzi Apostolici[49]. In ambedue i casi il puntuale intervento leonino richiama, sviluppa e perfeziona un precedente e più generico provvedimento di Pio VII, confermando un'evidente linea di continuità tra i due pontificati. Riconosciamo nei provvedimenti emanati sotto Leone XII quella «rigida, minuziosa precettistica» che Raffaele Colapietra individua come caratteristica del pontificato leonino per l'ambito morale[50] e che avrebbe procurato il disappunto dei suoi sudditi gettando le basi di una duratura incomprensione[51]. Tale precettismo, che informava anche l'ambito del patrimonio e della promozione culturale, va considerato come nota comune dell'intero decennio, un tentativo di risposta alle pressanti esigenze di miglioramento organizzativo reclamato dalle tante, accorate proteste per la Calcografia.

---

49 Rimando a I. Fiumi Sermattei, *Da un conclave all'altro. La cura del patrimonio dei Sacri Palazzi Apostolici tra i pontificati di Pio VII e Leone XII*, in *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, Ancona 2016, pp. 155-190.

50 R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963, p. 48, riferito al suo governo da vicario, 1820-1823, e a quello del cardinale Placido Zurla, a sua volta vicario di Roma sotto il suo pontificato, p. 237.

51 R. Colapietra, *La formazione diplomatica di Leone XII*, Roma 1966, p. 196; Ph. Boutry, *Leone XII*, in *Dizionario Storico del Papato*, a cura di Ph. Levillain, Milano 1996, vol. II, pp. 858-862, in particolare p. 861; Idem, *Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829)*, *Cérémonial et rituel à Rome*, a cura di M.A. Visceglia, C. Brice, Roma 1997, pp. 317-367, in particolare pp. 362 e ss.

La riforma di questo istituto, avviata da Pio VII e completata da Leone XII, rientra allora nel più generale clima di rinnovamento seguito alla caduta dell'Antico Regime. Tale evento fu percepito, dai più avvertiti tra i contemporanei, quale straordinaria occasione per migliorare le strutture dello Stato Pontificio: come scrisse il segretario di Stato Consalvi al nunzio della Genga, il 6 dicembre del 1800, «finalmente una occasione simile di riedificare, or che tutto era distrutto, non ritorna più»[52]. Diffidando delle programmatiche, astratte dichiarazioni di principio dell'Antico Regime e dell'età napoleonica, negli anni della Restaurazione pontificia si provò a verificare nella prassi quotidiana il funzionamento delle istituzioni, si sperimentarono concrete soluzioni di gestione perché un'azione pubblica efficace ed efficiente si integrasse armoniosamente con l'iniziativa privata. E questo, in realtà, si configura già come un programma d'intervento, pur nella sobrietà, ai limiti della reticenza, delle forme di espressione.

Nel corso del terzo decennio del secolo si provò a costruire un sistema di funzionamento adeguato a un'istituzione che intorno al 1828, grazie al patrocinio del pontefice regnante, Leone XII, e allo «zelo e amore costante» del tesoriere, Cristaldi, poteva essere a ragione orgogliosamente riconosciuta come «il maggior deposito europeo in questo genere»[53], vantando un primato attuale ancora oggi[54].

---

52 ASV, Carte Pasolini Zanelli, 7, fogli non numerati. Riportato, con piccole varianti, da Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 18; Idem, *Note sulla politica del cardinale Consalvi*, "Rassegna di politica e storia", 104 (1963), pp. 21-23; Idem, *La formazione diplomatica* cit., p. 113.

53 Biblioteca Apostolica Vaticana, Manoscritti Ferraioli, 935, fogli 160-163. Il testo, introduttivo ad una nuova edizione del catalogo delle stampe in vendita, è scritto sul retro di una busta indirizzata a Melchiorre Missirini segretario dell'Accademia di San Luca, e si trova in una busta contenente minute di suoi scritti. Se lo scritto è riferibile a Missirini, la sua datazione dovrebbe ricadere tra il 1826, data di pubblicazione dell'ultimo catalogo delle stampe in vendita, e il 1828, quando furono acquisite le raccolte di matrici ricordate nel testo, o, meglio, prima dell'estate del 1828, quando scoppiò lo scandalo del coinvolgimento dell'erudito nella pubblicazione veneziana di alcune stampe raffiguranti opere di Canova, cui seguì il suo allontanamento da Roma e il trasferimento a Firenze.

54 Il primato è oggi confermato a livello mondiale, con le 23.400 matrici conservate dall'Istituto Centrale per la Grafica, che ha ereditato le collezioni della Calco-

Nei decenni successivi, i criteri di intervento adottati da Cristaldi furono messi in discussione[55]: furono percorse strade alternative per il miglioramento della Calcografia Camerale, alla ricerca di quel difficile equilibrio tra qualità, redditività e sostegno al mercato privato che proprio tra il pontificato di Pio VII e quello di Leone XII era stato riconosciuto quale obiettivo prioritario del rinnovamento.

ABSTRACT

At the beginning of the 19th century the papal cultural policy made an effort to protect historic heritage and to promote art market. A relevant scope of this government action was the Calcografia Camerale, the papal collection of engraved copperplates, to print the images of the city and its ancient monuments as required for the *Grand Tour*. During the first and the second decades of the century the Giuseppe Valadier's management was often, strongly disapproved, and on 1822 the institution was finally reformed, in order to improve profitability, print's quality and censorship. On 1826, under the pontificate of Leo XII, this first reform was enhanced, exactly detailing the structure of the organization, not competing but rather supporting the local art market and engravers.

Keywords: pope Leo XII; Calcografia Camerale; engravings; Giuseppe Valadier.

grafia Camerale, divenuta poi Regia e Nazionale (G. Mariani, *La collezione delle matrici*, in *Istituto nazionale per la grafica* cit., pp. 46-52, in particolare p. 46).

55 Si vedano, a titolo esemplificativo, alcuni documenti conservati in ASR, Tesorierato generale, b. 443: "Riflessioni del sig. Minardi sullo stabilimento della Calcografia Camerale", s.d., post 1834; "Provvedimenti che potranno prendersi per mettersi in attività la Calcografia Camerale", s.f. s.d. e la risposta di Vincenzo Camuccini, 16 aprile 1834, in difesa di Cristaldi. A tale proposito rimando anche al testo di G. De Marchi, *Paolo Mercuri tra Roma e Parigi: testimonianze d'archivio*, in corso di stampa nella collana delle monografie di "Horti Hesperidum", 8. Ringrazio Giulia De Marchi per avermi permesso di consultare il suo testo e per l'utile confronto sui temi di questo articolo.

«La speciale protezione delle Belle Arti». La Commissione Consultiva Generale di Antichità e Belle Arti al tempo di Leone XII

Lisa Cattaneo

La tutela «sulle antichità e belle arti in Roma e nello Stato Ecclesiastico»: verso la nascita della Commissione Consultiva Generale di Belle Arti

Le norme di tutela sui monumenti e opere d'arte sorte a Roma a partire dal XV secolo trovano all'inizio del XIX un fondamentale momento di riformulazione e superamento delle precedenti esperienze[1].

Questo contributo è stato possibile grazie al prezioso aiuto di Giampietro Casasanta.

1 A Roma la normativa di tutela del patrimonio culturale prende le mosse dalla bolla *Etsi de cunctarum* emanata da Martino V nel 1425, cui segue quella emanata da Pio II nel 1462, *Cum almam nostram urbem*, con il divieto di «demolire, distruggere o danneggiare i monumenti e gli antichi ruderi» punendo i trasgressori con scomunica e confisca di beni. Tali provvedimenti tuttavia trovano una reale applicazione solo con la nomina di un tecnico esperto incaricato di coadiuvare il lavoro del legislatore, ruolo affidato nel 1515 a Raffaello Sanzio, che Leone X nomina ispettore generale delle Belle Arti. È Paolo III con il breve del 28 novembre 1534 a istituire invece la carica di commissario delle Antichità, ma a causa dell'ampiezza dei compiti affidatigli i risultati non sempre sono soddisfacenti. Così, con l'editto del cardinale camerlengo Annibale Albani del 21 ottobre 1726, si amplia il numero degli addetti alla tutela con l'aggiunta di tre assessori: uno per la scultura, uno per la pittura e uno per «cammei, incisioni ed altre sorti di antichità». Malgrado queste tre cariche non siano completamente effettive almeno fino all'inizio dell'Ottocento, l'Editto Albani rimane un punto di riferimento per la legislazione successiva, poiché per la prima volta si definisce, a livello legislativo, la procedura da applicare nell'espletamento delle funzioni del commissario e degli assessori. Per la storia della legislazione preunitaria si veda: A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1986; Idem, *Una politica dei beni culturali*, Torino 1974; A. Manfredini, *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino 2018.

Il Chirografo di Pio VII, promulgato nell'editto del cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphili del 2 ottobre 1802, nasce a seguito delle requisizioni napoleoniche che avevano amplificato la dispersione del patrimonio culturale italiano e dello Stato Pontificio, già iniziata nella seconda metà del Settecento con la crescita del mercato antiquario[2].

Già nel XVIII secolo, infatti, alcuni editti avevano progressivamente ampliato gli elenchi di oggetti da sottoporre alla tutela, ma solo con il provvedimento del 1802 si determina una casistica che comprende la totalità dei materiali, si estende l'azione di sorveglianza e si stabilisce una normativa sugli scavi[3]. Per la prima volta, oltre ai divieti di esportazione, è istituito per legge un fondo per incrementare gli acquisti di opere destinate ai musei pubblici[4]. Si conferisce inoltre al settore delle belle arti un'agile struttura amministrativa: al cardinale camerlengo spetta la vigilanza e la conservazione dell'intero patrimonio artistico, assistito dall'ispettore di Belle Arti e dal commissario di Antichità; quest'ultimo è coadiuvato da un assessore alla Pittura e uno alla Scultura[5]. Inoltre, si stabilisce il divieto per ciascuna di queste figure di ricevere compensi al di fuori dell'onorario mensile di venti scudi, punendo i trasgressori con pene severissime[6].

---

2 Per il Chirografo del 1802 e un approfondimento sul mercato e la tutela delle opere d'arte tra il 1750 e il 1820 cf. O. Rossi Pinelli, *Carlo Fea e il Chirografo del 1802: cronaca, giudiziaria e non delle prime battaglie per la tutela delle Belle Arti*, "Ricerche di storia dell'arte", 8, 1978-1979, pp. 27-41.

3 *Chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data del primo Ottobre 1802. Sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico con editto dell'E. mo, e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Doria Pamphili Pro-Camerlengo di Santa Chiesa*, Roma 1802, (di seguito *Chirografo* 1802), artt. 1, 2. Sul chirografo cf. Emiliani, *Leggi, bandi* cit., pp. 91-92; V. Curzi, *Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Règime e Restaurazione*, Argelato 2004, p. 160.

4 *Chirografo* 1802, art. 17. Per la politica degli acquisti nello Stato Pontificio tra 1820 e il 1829 si veda L. Cattaneo, *L'incremento delle collezioni dei musei pontifici nel terzo decennio dell'Ottocento*, in *Antico, conservazione e restauro a Roma nell'età di Leone XII*, a cura di in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, XXII, 234, Ancona 2017, pp. 223-254.

5 *Chirografo* 1802, art 5.

6 *Chirografo* 1802, art. 6. Come sostiene anche Riccardo Dalla Negra, il chirografo di Pio VII offre uno spaccato del clima politico-amministrativo di questi anni, da

Questa riorganizzazione, insieme a una più precisa divisione delle competenze, conferisce un'ampia autorità al commissario, il quale però spesso si trova a svolgere compiti di vigilanza così vasti, da non poter sempre garantire una corretta applicazione della legge sull'intero territorio dello Stato.

In tale contesto legislativo e nel clima di generale preoccupazione per l'esportazione di antichità e oggetti d'arte, nasce l'editto emanato dal cardinale camerlengo Bartolomeo Pacca il 7 aprile 1820[7]. Con tale provvedimento si delinea una struttura di vigilanza sui beni culturali che dalla capitale si espande anche nelle province, aggiornando la normativa di tutela alla luce della suddivisione amministrativa dello Stato Pontificio messa in atto da Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816[8].

---

cui risultano ben visibili le preoccupazioni sulla diffusa usanza di riscuotere percentuali su ogni licenza concessa. Cf. R. Dalla Negra, *L'eredità preunitaria: gli organismi di "vigilanza" dalla Restaurazione ai Governi Provvisori (1815-1859)*, in *Monumenti e istituzioni. Parte prima. La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860-1890*, a cura di M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Firenze 1987, p. 32.

7 *Editto dell'E.mo, e R.mo Sig. Cardinal Pacca Camerlengo di S. Chiesa sopra le Antichità, e gli Scavi, Pubblicato li 7 aprile 1820* (di seguito *Editto* 1820) in Emiliani, *Leggi, bandi* cit., pp. 101-102. Una prima stesura del testo datata 19 febbraio 1820 è reperibile in ASR, Camerale II, Camerlengato e Tesorierato, b. 4, fasc. 34. Per una lettura storico-critica dell'editto si vedano: V. Curzi, *Per la tutela e la conservazione delle Belle Arti: l'amministrazione del cardinale Bartolomeo Pacca*, in *Bartolomeo Pacca: ruolo pubblico e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa*, atti delle Giornate di Studio a cura di C. Zaccagnini (Velletri, Museo Diocesano, marzo 2000), Roma 2001, pp. 49-79; Idem, *Cultura della tutela e della conservazione a Roma negli anni della Restaurazione*, in *L'intelligenza della passione. Studi in onore di Andrea Emiliani*, a cura di F.P. Di Teodoro, M. Scolaro, Bologna 2001, pp. 161-172; Idem, *Bene culturale e pubblica utilità* cit., in particolare p. 179; Idem, *Il patrimonio artistico e monumentale nello Stato Pontificio negli anni del cardinale Pacca*, in *Municipalia. Storia della tutela*, a cura di D. La Monica, F. Nanni, vol. II, Pisa 2010, pp. 207-215. Sull'influenza che ebbe nella legislazione preunitaria si veda M. Cantucci, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova 1953; V. Curzi, *Nuova coscienza e uso politico del patrimonio artistico negli anni del pontificato di Pio VII Chiaramonti*, in *L'arte contesa nell'età di Napoleone, Pio VII e Canova,* catalogo della mostra a cura di R. Balzani, (Cesena 2009) Cinisello Balsamo (MI) 2009, pp. 28-32. Nello stesso volume si veda anche il saggio di R. Balzani, *Nel crogiolo del patrimonio: come le opere d'arte cambiano statuto*, pp. 24-27.

8 Cf. D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella seconda restaurazione (1814-*

L'Editto Pacca può essere considerato come il primo provvedimento legislativo ad aver introdotto un quadro normativo organico per la tutela dei beni culturali. Mirando, infatti, a una conoscenza diretta del patrimonio che andava tutelato, si prevede la catalogazione di tutti gli oggetti di antichità e di arti presenti nelle chiese e in qualunque immobile ecclesiastico[9], nelle dimore private e negli edifici pubblici, configurando una sorta di vincolo e introducendo il diritto di prelazione da parte dello Stato in caso di compravendita[10].

Già nell'*incipit* l'estensore dell'editto mette in luce l'importanza e il valore «degli antichi monumenti»[11] che «hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest'alma Città di Roma» e delle «reliquie delle vetuste Arti», sottolineando da subito la necessità di avere «gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane», riconoscendo come queste «sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invitano la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituirne dotti confronti, ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa quivi concorrono per farle scopo e modello de' loro studj». Sempre nel proemio si fissa l'intento dell'editto nel «porre un termine a tanti abusi e a tante perdite», richiamando così in «pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni Legislative» decretate nel 1802.

In questo modo la vigilanza sulle antichità e belle arti, già sancita nel Chirografo Chiaramonti, è richiamata e ampliata senza alcuna eccezione, estendendo i divieti a «qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio»[12].

1823), Macerata 1878, pp. 126-187; M. Nuzzo, *La tutela del patrimonio artistico nello Stato Pontificio (1821-1847). Le commissioni ausiliarie di belle arti*, Padova 2010, pp. 11-33.

9 *Editto* 1820, art. 7.

10 *Editto* 1820, artt. 8, 9, 10.

11 *Editto* 1820, Proemio, anche per le successive citazioni.

12 *Editto* 1820, art. 3.

La Commissione Consultiva Generale di Belle Arti

Il cardine su cui poggia il sistema di tutela istituito dall'Editto Pacca è il camerlengo, massima autorità che opera mediante la Commissione Consultiva Generale di Belle Arti[13], organo consultivo che per la prima volta in questo contributo ci si propone di analizzare per approfondirne la struttura, il funzionamento e le attività.

La Commissione è presieduta dal monsignor uditore del Camerlengato pro-tempore ed è composta dall'ispettore generale delle Belle Arti, dall'ispettore delle Pubbliche Pitture in Roma, dal commissario delle Antichità, dal direttore del Museo Vaticano, dal primo professore di scultura e da uno dei professori d'architettura dell'Accademia di San Luca. Partecipano inoltre gli assessori della Scultura e della Pittura, alle strette dipendenze del commissario delle Antichità, con il compito di stimare gli oggetti d'arte in esportazione e di vigilare sul regolare pagamento dei dazi previsti[14].

Già nei primi anni dopo l'Editto Pacca la composizione della Commissione Generale è integrata con nuovi membri che con il tempo ne ampliano l'organico allo scopo di meglio coprire i numerosi casi sui quale ne è richiesta la supervisione. Nel 1823 la Commissione, presieduta da monsignor Pietro Marini, uditore del camerlengo, è composta da sette consiglieri: Vincenzo Camuccini con il ruolo di ispettore delle pubbliche pitture di Roma e dello Stato Pontificio, Carlo Fea, commissario delle antichità di Roma, Antonio D'Este, direttore del Museo Vaticano, Bertel Thorwaldsen, professore di Scultura dell'Accademia di San Luca, Giuseppe Valadier, professore di architettura presso la stessa Accademia, Alessandro D'Este, segretario generale dei Musei e Gallerie Pontificie quale consigliere supplente, Filippo Aurelio Visconti, segretario della Commissione e consigliere aggiunto con voto. A questi si aggiungono Giovanni Pasinati, assessore delle antichità per le pitture, Giambattista Monti, assessore delle antichità per la scultura, e Vincenzo Rossignani, verificatore e sopraintendente agli scavi di antichità. Nel 1824 tra i consiglieri viene aggiunto Agostino Tofanelli, direttore del Museo Capitolino; dal 1825 si inserisce

13 *Editto* 1820, artt. 1, 3.

14 *Editto* 1820, art. 2, cf. Dalla Negra, *L'eredità preunitaria* cit.

un nuovo consigliere con diritto di voto, Antonio Nibby, professore di archeologia all'Università di Roma, e Gaetano Giorgieri prende il posto di Giambattista Monti come assessore delle antichità per la scultura. Nel 1827 compare anche la figura dell'architetto dei Musei e delle Gallerie Pontificie nella persona di Pasquale Belli.

Per meglio garantire il controllo anche nel territorio periferico si predispone l'istituzione in tutte le province di Commissioni Ausiliarie di Belle Arti, poste in diretta dipendenza da quella generale[15]. Ogni commissione è composta dal legato apostolico o dal delegato, dal suo segretario generale e da due commissari, che dovevano essere qualificati come «probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti». Per le Legazioni di Bologna e di Perugia si stabilisce che siano le esistenti Accademie di Belle Arti a proporre i nomi degli accademici più meritevoli di far parte della Commissione.

Il 6 agosto 1821 è emanato un regolamento che precisa i compiti delle Commissioni Ausiliarie[16], affidando loro la redazione di un inventario di tutte le statue, le pitture e gli oggetti preziosi di belle arti[17], la vigilanza sul restauro dei monumenti e sugli scavi archeologici. Per quanto riguarda specificamente questi ultimi, i rapporti tra le Commissioni Ausiliare, la Generale e il cardinale camerlengo stesso sono regolati da un dettagliato protocollo: ogni richiesta di scavo fatta nei confini dello Stato Pontificio perviene direttamente al camerlengo, che dopo averla esaminata provvede a passare l'istanza alla Commissione Ausiliaria di competenza; a cura di quest'ultima avviene di solito l'ispezione del sito in oggetto, seguita da una perizia in

15 *Editto* 1820, art. 5. Sulle Commissioni Ausiliarie di Belle Arti si segnalano i lavori di A.M. Corbo, *Le commissioni ausiliarie di Belle Arti nello Stato Pontificio dal 1821 al 1848*, "Lunario Romano", n. 11 (1982), pp. 433-446; Nuzzo, *La tutela del patrimonio artistico* cit.

16 *Regolamento per le Commissioni Ausiliarie istituite nelle Legazioni e Delegazioni dello Stato Pontificio* (di seguito *Regolamento* 1821) in ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 46, fasc. 445. Per il testo cf. Emiliani, *Leggi, bandi* cit., pp. 100-115.

17 Sulla mancata realizzazione di tale proposito si veda C. Mannoni, *Il Piano di Statistica di Antichità e Belle Arti come modello per una nuova tutela del patrimonio artistico nello Stato Pontificio*, in *Antico, conservazione e restauro* cit., pp. 211-222.

forma scritta, ma nei casi più particolari e interessanti il cardinale si riserva comunque il diritto di far intervenire un verificatore esterno da lui stesso nominato; il parere redatto dalla Commissione Ausiliaria viene quindi trasmesso alla Generale, che a sua volta esprime le proprie osservazioni prima della decisione finale del camerlengo[18].

L'attività della Commissione Generale negli anni del pontificato leonino

Dalla documentazione presa in esame emerge che negli anni del pontificato di Leone XII gli ambiti d'azione della Commissione Generale sono molto diversificati, ma riassumibili in alcune fondamentali tipologie: scavi e rinvenimenti fortuiti di oggetti antichi, esportazioni, compravendite, restauri, danneggiamenti e modifiche a edifici e strade, perizie, privative e permessi per misure e disegni. Oltre a questi ci sono anche casi più curiosi che si discostano dai normali compiti previsti, come la valutazione su saggi artistici dell'Accademia di Belle Arti di Bologna[19], l'allungamento del termine dell'alunnato in belle arti a Roma[20], l'anticipazione di un trimestre di pensione[21] e l'approvazione dei soggetti proposti per un concorso a grandi premi nella medesima accademia[22]. Si richiede il parere della Commissione Generale anche in merito all'istituzione di un'Accademia di Belle Arti a Ravenna[23] e alla richiesta di sussidio pubblico per un'opera di anatomia ad uso degli artisti[24].

Tra le pratiche più interessanti sottoposte all'attenzione della Commissione Generale sono gli scavi eseguiti alle terme di Caracalla nel 1824 su richiesta del conte Egidio di Velo. L'8 aprile il conte ottiene «la licenza per poter fare scavamenti per ricerca di Antichità nelle

18 Emiliani, *Leggi, bandi* cit.; Curzi, *Bene culturale e pubblica utilità* cit., p. 189.

19 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 160, fasc. 335; b. 170, f. 487.

20 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 180, fasc. 728.

21 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 182, fasc. 806.

22 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 176, fasc. 680.

23 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 175, fasc. 669.

24 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 196, fasc. 1019.

Terme Antoniane colla sola limitazione, che debbano rimanere a suo luogo i monumenti di Architettura, che potessero rinvenirsi»[25]. Già dopo pochi giorni viene scoperto un tappeto musivo con raffigurazioni di atleti che «confermò sempre più la magnificenza di quell'edificio, poiché si vede, che tutto è pavimentato di Musaico, e che ciascun Musaico varia dall'altro nel disegno»[26]. La pratica, che si concluderà solo diversi anni dopo, vede susseguirsi i contrasti tra il commissario delle Antichità Fea e il conte di Velo, il quale non intende rinunciare alla proprietà dei mosaici rinvenuti. Tali contrasti provocano anche dissidi con gli altri membri della Commissione, i quali nel processo verbale del 27 marzo 1827 sostengono di sentirsi «lesi dalli fogli del signor avvocato don Carlo Fea commissario delle antichità, e loro collega nella commissione medesima; giacché il signor conte di Velo, sembra che abbia saputo bastantemente sostenere le sue difese». Il dibattito verte sul parere di Fea che, nell'adunanza del 27 marzo del 1824, sostiene che «il governo avesse una proprietà generale sopra tutto l'ampio recinto delle Terme Antoniane, come antico monumento»[27];

25 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 152, fasc. 138, per questa e le successive citazioni su questo tema.

26 Per ulteriori approfondimenti sui mosaici delle terme si rimanda a A. Insalaco, *I Mosaici degli Atleti dalle Terme di Caracalla. Una nuova indagine*, "Archeologia Classica", 41, 1989, pp. 293-327; P. Liverani, G. Spinola, *Vaticano: i mosaici antichi*, Milano 2002, p. 17.

27 Nella medesima adunanza Fea contesta anche la concessione del «dominio del seminario romano circa quella parte delle Terme Antoniane, che suppone date al medesimo seminario a solo uso di diporto dei giovani seminaristi», non esprimendo però opposizione né alla richiesta del padre Orioli, reggente del collegio di San Bonaventura, di riaprire gli scavi nella vigna del collegio, situato nello stesso circondario delle terme; né, nell'antecedente adunanza dell'8 marzo 1824, al pagamento degli ori scavati nella medesima vigna, e successivamente acquistati dal cardinal Pacca, creando così contrasti con i restanti membri della commissione che non credono «verosimile che l'Eminentissimo Economo del seminario disponesse di una cosa non sua». Per cercare di risolvere la questione il commissario delle antichità decide di pubblicare ulteriore documentazione citando bolle pontificie e leggi per comprovare «la spettanza al governo degli antichi monumenti». Sulla questione della proprietà delle terme di Caracalla si rimanda a C. Fea, *Ossequiosissimo rapporto alla Santità di N.S. sopra gli oggetti di antichità rinvenuti nelle Terme Antonia-*

tra le questioni discusse: se «i musaici fossero compresi nella condizione apposta dal Camerlengato, di cedere al Governo le parti di Architettura, che si fossero ritrovate»[28]. Nonostante «il signor avvocato Fea pretendeva, che vi fossero incluse [...] i signori Consiglieri furono di sentimento, che i Musaici fossero un ornamento delle terme, non una parte dell'Architettura delle medesime»; mostrando «comune sentimento, che meritassero conservazione, ne che fosse permessa l'estrazione da Roma». Visconti, al contrario, propone «di conservarli al luogo medesimo, guardandoli dalle intemperie delle stagioni, con una bassa volta, retta da semplici pilastri», suggerendo di «porli nelle meraviglie dell'Esedra, alla quale erano di pavimento». Purtroppo, tale idea non piace poiché secondo i commissari «i luoghi coperti delle Terme avrebbero portato qualche spesa non indifferente [...] essendo luoghi aperti, e mal guardati, che avrebbero in quel caso abbisognato di un custode», così «parve meno dispendioso il trasporto de' medesimi al Vaticano». Inoltre, il presidente propone «di concedere qualche quadro al signor conte di Velo, in memoria delle sue coraggiose ricerche, [...] essendo alcuni quadri una duplicazione del soggetto medesimo». Riconoscendo poi che i mosaici non siano parte degli oggetti d'architettura esclusi dalla licenza di scavo, ci si riserva di deliberare sull'acquisto dei medesimi, stimati dalla Commissione circa duemila scudi. La questione si risolve solo nel maggio del 1827, dopo aver convenuto che le terme antoniane spettino alla Reverenda Camera in quanto «pubblico monumento», e concordato un compenso di 1.941 scudi e 39 bai per i mosaici, si concede al conte di Velo un corrispettivo in «statue e altri oggetti di marmo» scelti tra quelli di minor pregio conservati nei magazzini del Vaticano[29], per non gravare ulteriormente «sul fondo del camerlengato che trovasi già esausto». Nel 1836 i mosaici sono allestiti nella sala X del palazzo

ne: e sopra l'abolizione, o ripristinamento degli antichi diritti Fiscali, Roma 1826.

28 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 152, fasc. 138. Processo verbale della Adunanza della Commissione Generale Consultiva d'Antichità e Belle Arti, 9 maggio 1824.

29 Sulla collezione Velo cf. M. Cadario, I. Favaretto, G. Ghirardini Santinello, *Statue romane della collezione di Girolamo Egidio Di Velo dei Musei Civici di Vicenza: Museo Naturalistico Archeologico*, "Quaderni di archeologia vicentina", Vicenza 2010.

Lateranense[30], collocandovi anche le stampe eseguite da Guillaume-Abel Blouet[31] durante la scoperta (fig. 1).

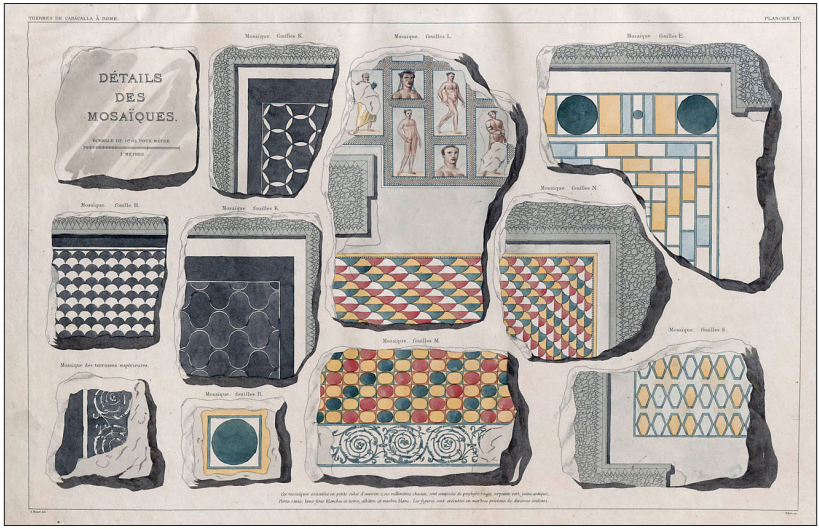

Fig. 1 - Guillaume-Abel Blouet, *Réstauration des thermes d'Antonin Caracalla a Rome…*, Paris 1827, tav. XIV

Un altro caso che suscita attenzione riguarda i restauri della cappella Capranica nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva e quelli della chiesa delle Sacre Stimmate[32]. Il 22 ottobre 1824 Fea, nel visita-

30 «Ora si offre la bella circostanza di poterne adornare una grande sala larga palmi 45 e lunga palmi 86 esistente nel Palazzo Lateranense [...] e si farebbe un pavimento da formare la generale ammirazione». *Relazione alla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI per togliere dalle Terme Antoniniane due antichi musaici e collocarli in una grande Sala del Palazzo Lateranense*, 22 novembre 1835, in ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 151, fasc. 138; C. Pietrangeli, *I Musei Vaticani. Cinque secoli di storia*, Roma 1985, p. 167; A. Ippoliti, *Il Palazzo Apostolico del Laterano*, Roma 2008, pp. 25-26.

31 Cf. G.-A. Blouet, *Réstauration des thermes d'Antonin Caracalla a Rome, présentée en 1826, et dédiée en 1827, à l'Academie des Beaux-Arts de l'Institut Royal de France*, Parigi 1828.

32 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 155, fasc. 198, anche per le successive citazioni. Sulla chiesa di Santa Maria sopra Minerva si veda G. Villetti, G. Palmerio,

re Santa Maria sopra Minerva, si accorge che nella cappella Capranica si sta eseguendo una ripulitura senza l'approvazione e la direzione della Commissione Consultiva Generale di Belle Arti, come invece previsto dall'Editto Pacca. Concordano con Fea Camuccini, «tinta che stride e disdice», e Valadier, «il pavonazzetto che hanno scelto per quella decorazione è fatto in modo di non potersi tollerare». Pertanto, il camerlengo, cardinale Pietro Francesco Galleffi, chiede a Placido Zurla, cardinale vicario e presidente della Sacra Visita Apostolica[33], di

Santa Maria Sopra Minerva in Roma: notizie dal cantiere, Roma 1994; per le ristrutturazioni intraprese nella metà del XIX secolo si rimanda anche a S. Mulder, *De restauratie van de Santa Maria sopra Minerva te Rome 1848-1855*, tesi di dottorato, Nijmegen 1988; sulla cappella Capranica cf. S. Capelli, *Marcello Venusti e la volta della Cappella Capranica in Santa Maria sopra Minerva*, "Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", 119, 2002, pp. 73-80. Per notizie sulla chiesa delle Sacre Stimmate cf. P. Ferraris, *La fabbrica della chiesa delle Stimmate in Roma e la statua di San Francesco di Bernardino Cametti*, "Storia dell'Arte", 1989, 65, pp. 69-86; E.B. Angeloni, D. Baldini, A.M. Pedrocchi, C. Strinati, *Chiesa delle SS. Stimmate di Francesco d'Assisi in Roma. Guida storico-artistica*, Roma 1982; S. Petrocchi, *Santissime Stimmate di San Francesco (San Francesco delle Stimmate)*, in *Roma Sacra. Guida alle chiese della Città Eterna* 3/10, Roma 1997, pp. 6-12; M.C. Augruso, *Sacre Stimmate di san Francesco a Roma. L'Arciconfraternita e la chiesa nella prima metà del Settecento*, Roma 2011, pp. 33-69.

33 In vista del giubileo del 1825 con la bolla papale *Cum primum divina Providentia* del 31 maggio 1824 Leone XII ordina la visita apostolica in «tutte le Chiese, e Luoghi Pii di Roma» per esaminarne le condizioni spirituali, materiali ed economiche in cui si trovano. Il 22 giugno del medesimo anno il cardinale Zurla pubblica un'ordinanza per decretare la Sacra Visita Apostolica affinché «le Basiliche Patriarcali, e tutte le altre chiese di Roma siano ristaurate, ripulite e ridotte a quella decenza che si conviene ai sagri templj della Capitale del Mondo Cattolico», prescrivendo inoltre che «Tutte le chiese dovranno essere ripulite tanto nell'interno quanto nell'esterno e ridotte alla massima decenza ed occorrendo restauri in oggetti di Scoltura Pittura o Architettura non si faccia senza la preventiva intelligenza della Commissioni di Belle Arti». Per il testo dell'ordinanza del cardinale Zurla cf. *Ordini della S. Visita Apostolica*. Roma 1824, in ASR, Collezione dei Bandi, 1824, Parte I, b. 185. Per un approfondimento sull'argomento si veda F. Falsetti, *La Visita Apostolica per il giubileo del 1825. Uno strumento per verificare lo stato di conservazione e pianificare gli interventi di restauro della Roma sacra*, in *"Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo". Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825*, a cura di R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche XIX, 148, 2014, pp. 93-115.

ingiungere al marchese Capranica di rispettare il parere della Commissione e modificare la tinta dei pilastri. Zurla, nell'esigere che il marchese Capranica corregga «il difetto della pessima esecuzione de' finti marmi», spiega a Galleffi che «i replicati ordini emanati con oracolo pontificio circa i restauri da farsi nelle chiese, in forza de quali nulla si doveva intraprendere in oggetti di scultura, pittura ed architettura, senza aver prima consultato la commissione delle Belle Arti, non produssero pienamente l'effetto che avrebbe dovuto risultarne». Imputa ciò all'«esultanza di alcuni pittori delle chiese, sia arbitrio de padroni, sia imperizia de cattivi artisti», il cui «solo capriccio ha regalato molte volte que' lavori che richiedevano l'occhio intelligente de' periti». Per evitare situazioni analoghe chiede al camerlengo di «eccitare i benemeriti membri della Commissione a prender nota di tutti quegl'errori, che ravvisassero degni di essere emendati, facendo grazia di darne parte allo scrivente per metterlo a portata di rimediarvi». Infine, egli suggerisce di far ispezionare a «persone intelligenti» anche la chiesa delle Sacre Stimmate per verificare le tinte dei pilastri che trovano «universale disapprovazione». Galleffi, accogliendo la richiesta del cardinale vicario, stabilisce che Visconti, Fea, Camuccini e Valadier stilino e trasmettano «una nota di tutte quelle chiese che tanto nell'interno che nell'esterno sono state restaurate senza l'intelligenza della detta Commissione, e in opposizione alle buone regole dell'arte, proponendo i modi onde può esserne fatta la correzione». Inoltre, chiede a Zurla di ordinare «a tutti i rettori delle chiese di nulla operare rapporto ad oggetti di pittura, scultura e architettura senza l'intelligenza della Commissione di Belle Arti», ribadendo in tal modo uno dei principi già espressi nell'ordinanza del 22 giugno 1824 dello stesso cardinale vicario.

Il 5 luglio 1825 Valadier, Fea, Camuccini e Visconti visitano la chiesa delle Sacre Stimmate, disapprovando all'unisono «le pitture dei pilastri, nelli quali avendo voluto imitare il diaspro di Sicilia, hanno posto i pittori colori troppo crudi, che offendono chi li riguarda». Viene concordato con monsignor Antonio Domenico Gamberini, primicerio dell'arciconfraternita delle Sacre Stimmate di San Francesco, di «moderare le tinte troppo accese» facendo istruire da Valadier un

pittore che sarebbe tornato a eseguire il lavoro. Negli anni successivi seguono una serie di sopralluoghi, pareri, controproposte, valutazioni economiche e sollecitazioni, fino a quando, nel maggio del 1828 Galleffi chiede formalmente a Visconti di esprimere un parere sui lavori eseguiti. Ebbene, malgrado il pittore non abbia eseguito il restauro come raccomandato, e la Commissione non abbia approvato le tante indorature, poco confacenti alla povertà francescana, e non sia inoltre stata fatta la tinta a marmo, Visconti suggerisce di approvare i lavori, che sono stati pagati grazie alle oblazioni volontarie di alcuni confratelli. Su ciò convengono Giuseppe Antonio Sala, visitatore apostolico, e Galleffi, perché comunque da tale opera «ne verrà sempre molto decoro alla nominata chiesa».

Conclusioni

Le vicende esaminate dalla Commissione Consultiva Generale di Belle Arti in questi primi anni dalla sua formazione mostrano chiaramente come appaia ferma e decisa la volontà del governo di Leone XII di proseguire lungo la direzione tracciata dal Chirografo di Pio VII e dall'Editto Pacca, facendo ampio ricorso allo strumento della Commissione nella disamina dei più diversi casi. Questa, pur avendo un ruolo puramente consultivo, si avvale di personaggi autorevolissimi del mondo delle belle arti dell'epoca, e agisce sia su richiesta del governo, attraverso le procedure burocratiche previste per legge, come per i mosaici delle terme di Caracalla, sia, laddove ravvisi qualche difformità rispetto alle procedure, in modo parzialmente autonomo, come la spontanea denuncia di Fea dopo aver visitato la cappella Capranica riguardo i lavori non autorizzati nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. In entrambi i casi appare evidente la tendenza verso l'acquisizione e la tutela in chiave pubblica del patrimonio artistico, con spunti verso proposte dal sapore modernissimo: ad esempio il suggerimento di Visconti sulla musealizzazione *in situ* dei mosaici si avvicina molto a esperienze contemporanee, come quella della necropoli di Santa Rosa in Vaticano[34] o, ancor

34 P. Liverani, G. Spinola, *La necropoli vaticana lungo la via Trionfale*, Roma 2006.

prima, dei mosaici di Piazza Armerina[35], dove i reperti non vengono trasferiti in sedi museali ma lasciati sul sito di rinvenimento.

Probabilmente è proprio l'alto profilo professionale che caratterizza i componenti della Commissione a incoraggiare l'intervento di quest'ultima anche su questioni che si svolgono in luoghi formalmente di pertinenza delle Commissioni Ausiliarie di Belle Arti. Tra il 1823 e il 1829 si contano almeno quarantaquattro pratiche che dovrebbero essere fuori dalla giurisdizione della Commissione Generale, in sette delle quali è lo stesso legato apostolico a richiedere il parere del cardinale camerlengo. Tra queste compaiono i già ricordati pareri sui saggi artistici dell'ultimo anno dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, probabilmente ricercati in vista della decisione, spettante allo stesso camerlengo, della «epoca precisa in cui dovrà riaprirsi il nuovo concorso all'alunnato». O, ancora, la richiesta di istituire una Accademia di Belle Arti a Ravenna, per la quale serve il beneplacito di monsignor Giuseppe Groppelli, uditore del Camerlengato e presidente della Commissione, il quale richiede espressamente le competenze dei commissari per sottoporre il regolamento «al più accurato e maturo esame», esprimendosi «sulla convenienza, o incongruenza delle singole disposizioni contenute nel regolamento stesso».

Oltre ai legati apostolici, le richieste provengono anche da parte di verificatori degli scavi, ispettori di monumenti, governatori e addirittura dalla Segreteria di Stato. Il 17 dicembre 1828, dalle stanze del Vaticano, giunge infatti la richiesta al camerlengo di verificare la condizione del ponte di Augusto presso Narni[36], segnalato in stato di degrado dal principe ereditario di Prussia, il futuro Federico Guglielmo IV, che si era recato a visitarne i resti. Così, anziché rimettersi al parere della Commissione Ausiliaria di Spoleto, si richiede l'intervento di Valadier e Belli per l'esame del ponte e la valutazione dei lavori necessari per renderlo accessibile, intimando il delegato apostolico di non «emettere alcuna definitiva deliberazione sul restauro dell'antico ponte» prima delle sopracitate verifiche.

Tuttavia, la ricca e varia documentazione esaminata mette in

35 B. Pace, *I mosaici di Piazza Armerina*, Roma 1955.

36 ASR, Camerlengato, II, tit. IV, b. 194, fasc. 960, anche per la successiva citazione.

evidenza anche alcune criticità del funzionamento di questo organo consultivo, che non sempre riesce ad armonizzare le opinioni dei suoi componenti, sfociando in dissensi e dispute che spesso assumono un carattere personale. Come nel caso di Fea, che pubblica a sue spese una serie di opuscoli per difendere le proprie convinzioni contro il parere degli altri membri. Emergono inoltre dei limiti di azione della Commissione, connessi con il suo ruolo squisitamente consultivo, il cui parere non sempre risulta riflesso nelle decisioni del cardinale camerlengo. Nel restauro della chiesa delle Sacre Stimmate, ad esempio, si lamenta il mancato appoggio del presidente Groppelli, che espone la Commissione alle «odiosità senza essere punto sostenuta nelle sue operazioni», probabilmente per evitare contrasti con la stessa Confraternita delle Sacre Stimmate[37] e con il cardinale vicario presidente della Sacra Visita. Non è privo di criticità l'intreccio di competenze con altri organi impegnati nella cura del patrimonio, come quel Consiglio d'Arte dipendente dal Tesorierato con il quale il solito, agguerrito Fea aveva condotto un'aspra battaglia amministrativa ancora all'epoca del cardinale Ercole Consalvi[38]. Emerge infine la necessità del governo papale di mettere a tacere d'autorità quei dissidi che, oltre a protrarsi nel tempo e a ostacolare la risoluzione di questioni pratiche, rischiano di mettere in crisi le diverse articolazioni istituzionali dello Stato.

ABSTRACT
In 1820, Pacca's edict sets a complex system of standards to protect art and historical ruins in Papal States. Leaded by cardinal camerlengo, the new legislative instrument relies on a General Consultive Commission of Fine Arts, mainly focused on Rome, and a number of Auxiliary Commissions located all over the state. While Auxiliary Commissions activities have been described in a few works, the role of the General Consultive Commission does not yet appear to be investigated in details. Starting from the documents

37 Sulla confraternita cf. A. Serra, *Le «sacre stimmate de santo Francesco». Una confraternita e un culto nella Roma di Cinque-Seicento*, Rivista di storia e letteratura religiosa 18, 2012, pp. 305-352.

38 Nuzzo, *La tutela del patrimonio artistico* cit., pp. 54-55.

stored in the State Archive of Rome and related to Leo XII's pontificate, the present work is a first attempt to analyse the activity of the General Consultive Commission in Rome, including the relationships and connections with both its head (i.e. the cardinal camerlengo) and the other commissions, as well as those among its members.

Keywords: cultural heritage, Pacca's edit, General Consultive Commission of Fine Arts, Auxiliary Commissions of Fine Arts, camerlengo.

Tabella documentaria

Nella tabella viene riportato l'ordinamento della documentazione riguardante le pratiche relative all'operato svolto dalla Commissione Consultiva Generale di Belle Arti tra il 1823 e il 1829. In questa sede si sono presi in considerazione solo i carteggi dell'Archivio di Stato di Roma inerenti al Titolo IV (Antichità e Belle Arti) del fondo del Camerlengato, riportandone fedelmente la descrizione dell'inventario. Nella casella delle note sono stati ricordati, per ogni pratica, i documenti con le sedute della Commissione, i rapporti e le memorie stilati da Filippo Aurelio Visconti, in qualità di segretario della Commissione con le relative date. Sono state inoltre indicate con un asterisco le pratiche aperte in aree geografiche fuori dalla giurisdizione della Commissione Consultiva Generale di Belle Arti.

SEGNATURA ARCHIVISTICA	DESCRIZIONE	NOTE
ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 34		
f. 1	Roma – Adunanze della Commissione consultiva di Belle arti. 1820 – 1824	verbale commissione 21-8-1820; congresso della commissione 26-7-1823; adunanza commissione 11-10-1823; seduta commissione 19-12-1823; adunanza commissione e estratto 9-2-1824; adunanza commissione 27-3-1824; processo verbale 9-5-1824; rapporto Visconti 2-11-1824
ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 44		
f. 319	Tivoli – Borghese principe Camillo – licenza di scavi in territorio di San Polo. 1822	rapporto Visconti 28-12-1822 *
f. 324	Roma – Fratelli Capranica, marchesi – Vendita al museo pontificio di diversi oggetti d' arte antica. 1823	memorie 16-8-1817, 7-4-1823; rapporti Visconti 22-7-1823, 23-10-1823

f. 326	Roma – Acquisto per i Musei pontifici di 44 bassorilievi in terracotta, di 50 iscrizioni, di varie urne sepolcrali ecc. 1823	acquisto con parere commissione 15 – 1- 1823; rapporto Visconti 21-1-1823
f. 327	Roma – Galleria Rospigliosi Pallavicino.1823	rapporto Visconti 24-8-1823
f. 333	Roma – Palmaroli P. chiede di trasportare nel suo studio, per restaurarlo un quadro rappresentante Sant'Agostino, esistente nella chiesa di San Pietro in Vincoli. 1823	rapporto Visconti 8-5-1823
f. 334	Roma – Presidente delle strade denuncia rinvenimento di antichi ruderi nel fare una chiavica alle tre cannelle. 1823	rapporto Visconti 18-6-1823
f. 336	Roma – Moschini Andrea chiede licenza di servirsi dei poligoni dell'antica strada ardeatina scoperta nella tenuta detta della crocetta. 1823	rapporto Visconti 18-6-1823
ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 45		
f. 339	Roma – Restauro degli antichi mosaici nelle chiese di Santa Maria in Trastevere e SS. Cosma e Damiano. 1823	adunanza 14-6-1823 e rapporto Visconti 20-2-1824
f. 342	Roma, Collegio degli speziali – Licenza per restauro di una casa annessa al tempio di Antonino e Faustina. 1823	rapporto Visconti 14-6-1823
f. 343	Roma – Biondi Paolo denuncia il rinvenimento fortuito di un torso rappresentante Pallade nella vigna del Collegio degli Inglesi, sita nel Palazzo Augustale. 1823	rapporto Visconti 18-6-1823

f. 344	Roma – Frediani offre in vendita al Governo una statua in nero antico rappresentante Flora. 1823	rapporto Visconti 14-6-1823
f. 345	Roma – Il re di Prussia chiede, per mezzo del consigliere di legazione C. Bomsen, di poter estrarre da Roma una statua rappresentante Diana cacciatrice vendutagli da casa Colonna. 1823	rapporto Visconti 25-2-1823
f. 346	Roma – Fioroni N. offre in vendita al Governo 20 disconi originali di fra Bartolomeo da San Marco. 1823	rapporto Visconti 28-5-1823
f. 347	Roma – Il Governatore invoca provvedimenti per la conservazione del Portico d'Ottavia. 1823	rapporto Visconti 29-8-1823
f. 349	Roma – La duchessa di Devonshire propone l'erezione di un monumento a Canova nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Terme. 1823	atti commissione 19-12-1923
f. 354	Roma – Leseur – Presidente architetto dell'Accademia di Francia. Licenza per scavo al Foro Traiano. 1823	rapporto Visconti 21-11-1823
f. 365	Bologna – Principe di Canino – Per potere estrarre da Roma e portare a Bologna alcuni quadri ed altro. 1823	rapporto Visconti 17-10-1823 *
f. 370	Falleri – Vescovali F. offre in vendita al Governo un frammento di statua muliebre, due bassorilievi e 25 iscrizioni. 1823	rapporti Visconti 7-3-1822, 22-5-1823 *
f. 373	Orvieto – Camerlengato – Informazioni e provvedimenti sul deperimento delle insigni pitture del Duomo. 1823	estratto processo verbale 10-2-1824 *

f. 382	Rieti – Ceccherelli V. – Rinvenimento di un antico mosaico in territorio di Belmonte e licenza di proseguire scavi. 1823	estratto processo verbale 16-1-1824 *
f. 383	Riofreddo – Seretti A. chiede restituzione di alcune monete antiche sequestrategli dalla dogana. 1823	rapporto Visconti 3 – 8- 1823 *
f. 386	Spoleto – Gonfaloniere – per togliere dalla rocca alcune pitture dello Spagna e trasportarle al palazzo comunale. 1823	rapporto Visconti 14-6-1823 *
f. 387	Tivoli – Luccioli G. denuncia il rinvenimento di alcune urne sepolcrali rotte ed una sana istoriata in contrada Favaro. 1823	rapporto Visconti 22-6-1824 *
f. 390	Valmontone – Lezzani A. chiede di potersi servire delle selci dell'antica via per riattare la strada denominata Valbasile. 1823	rapporto Visconti 30-8-1822 *
ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 46		
f. 392	Roma – Galleria Mattei. 1824	rapporto Visconti 5-5-1824; rapporto Visconti e Camuccini 21-11-1823
f. 395	Roma – L'iscrizione del prefetto Eugenis dal Palazzo Capranica è restituita al Foro Traiano. 1824	estratto processo verbale 9-2-1824
f. 396	Roma – Acquisto per i Musei Pontifici degli oggetti d'oro rinvenuti nella vigna del Collegio San Bonaventura. 1824	rapporto Visconti con elenco acquisti 8-3-1824
f. 398	Roma – Urne sepolcrali e altri frammenti marmorei rinvenuti presso Roma vecchia. 1824	rapporto Visconti 11-4-1824

f. 400	Roma – Restauri della cosiddetta casa di Pilato. 1824	rapporto Visconti 20-3-1823
f. 402	Roma – Fratelli Origo, marchesi – vendita al Governo di oggetti di belle arti. 1824	estratto processo verbale 16-1-1824 e rapporto Visconti 29-3-1824
f. 404	Roma – Doria Pamphili, principe – Proposta di vendita al Governo di oggetti rinvenuti nello scavo alla Bottaccia – Rapporto della Commissione di Belle Arti. 1824	estratto processo verbale 5-7-1824 e rapporto Visconti 5-7-1824
f. 405	Roma – Commissione di belle arti – Sulla via Ostiense e mosaico scoperto presso la Piramide di Caio Cestio. 1824	rapporto Visconti 30-6-1824
f. 406	Roma – Casali, marchese Giovanni Battista – Rapporto della Commissione di Belle Arti sugli oggetti da lui posseduti nella sua vigna a Monte Celio. 1824	rapporto Visconti 5-7-1824
f. 408	Roma – Magnani Vincenzo – Estrazione all'estero di una colonna di Fior di Persico. 1824	estratto processo verbale 9-2-1824
f. 410	Roma – Rossi appaltatore della nuova strada a capo di Bove – Ritrovamenti fatti dagli operai. Collocamento di monumenti rinvenuti nello stesso luogo e lavori ordinati dalla Commissione di Belle Arti. 1824	rapporto Visconti 5-7-1824
f. 411	Roma – Sepolcro di Cecilia Metella – Monumenti antichi posti nella facciata del Palazzo Senatorio e trasporto di essi in luogo più conveniente. 1824	estratto processo verbale 19-2-1824

f. 414	Roma – Pitture di buoni autori in diversi luoghi della città. Pitture di Daniele da Volterra sulla facciata di casa Massimo. Provvedimenti per la loro conservazione. 1824	rapporti Visconti 5-7-1824, 30-6-1824
f. 415	Roma – Basilica di San Giovanni in Laterano – Pitture pregevoli ivi esistenti e provvedimenti perché non deperissero. 1824	rapporti Visconti 5-7-1824, 30-6-1824
f. 416	Roma – Corelli marchese Guido – permesso di scavo in un terreno a Capo di Bove. 1824	estratto processo verbale 15-5-1824
f. 427	Marino – vescovo romano – rinvenimento di antiche monete d'oro. 1824	rapporto Visconti 22-6-1824 *
f. 437	San Polo – Il Camerlengo chiede informazioni sul pavimento in mosaico rinvenuto in Marcellino da Niccolò Trusiani e venduto a Roma. 1824	rapporto Visconti 30-6-1824 *
f. 439	Tivoli – De Angelis cav. Angelo, Permesso di scavi in suo terreno incontro la tenuta Martellone. 1824	memoria 16-9-1823 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 146		
f. 13	Roma – Della Porta Giovanni Maria Conte – quadro attribuito a Guido Reni ed a lui spettante. 1824	perizia Visconti 29-7-1824
f. 14	Roma – Camerlengo – impianto ad un locale ad uso di esposizione generale di oggetti d'arte. 1824	estratto processo verbale 22-4-1826 e rapporto Visconti 25-4-1826
f. 19	Roma – Camuccini, Vincenzo: restauro di due quadri di Cola dell'Amatrice per la Pinacoteca Capitolina. 1825	processo verbale 10-1-1829

f. 23	Roma – Benigni, Sisto – chiede provvedimenti per la conservazione di un calidario delle terme Diocleziane ora chiesa di S. Bernardo. 1824	rapporto Visconti 2-8-1824
f. 24	Roma – Fea, Carlo – informa sui guai arrecati alla chiesa di S. Adriano nel Foro Romano. 1824	rapporto Visconti 2-8-1824
f. 25	Roma – Odescalchi, cardinale – proposta di vendita all'estero di due statue spettanti al patrimonio Giustiniani. 1824	processo verbale 25-7-1825
f. 28/3	Roma – Valadier, Giuseppe – acquisto dell'arto Barberini. 1824	processo verbale 10-1-1829
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 147		
f. 37	Perugia – Delegato – quadri del convento dei padri minori conventuali della Fratta; restituzione dei medesimi e proposta d'alienazione. 1824	processo verbale 7-11-1825 ed estratto 28-2-1826 *
f. 39	Cori – Governatore – sui restauri ai tempi di Ercole e di Castore e Polluce; lavori eseguiti (con tipo). 1824	estratto verbale senza data. Protocollo datato 20-10-1824 *
f. 40	Roma – Cerite Cantucci – sull'esistenza di un antico portico nella sua vigna alle terme Antoniniane di diretto dominio della cappella Giulia. 1825	estratto verbale 14-4-1824
f. 43	Monte Cave – padri Passionisti – per fabbrica di campanile nel recinto del tempio di Giove Laziale, con pianta. 1825	estratto verbale 14-7-1825 *

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 148		
f. 53	Terni – ispettore degli spogli – riferisce sopra uno scavo eseguito clandestinamente da Angeletti, Antonio in quel territorio vocabolo il Trivio Coppe. 1824	estratto processo verbale 13-8-1824 *
f. 54	Roma – Presidente delle strade: urgente riparazione alla strada che da Santa Maria Egiziaca conduce al tempio di Vesta. 1824	estratti processo verbale 19-1-1826, 13-8-1824
f. 57	Palombara – Governatore – sopra un frammento di scultura egizia rinvenuto in quel territorio. 1824	rapporto Visconti 21-8-1824 *
f. 61	Roma – Camerlengo – acquisto di un sarcofago cristiano rinvenuto da d. Pietro paolo Taddei nel territorio di Tivoli vocabolo Favale. 1824	rapporto Presidente commissione 13-12-1824
f. 63	Roma – Massimo, Cristina: proposta di vendita al governo di un mosaico trovato nella sua villa. 1824	rapporto commissione 21-8-1824
f. 65	Roma – Camerlengo – sull'istanza di Angelo De Angelis per fare scavi sul territorio di Tivoli vocabolo lago di Tartari e Cardeto. 1825	estratto verbale 12-8-1824
f. 66	Roma – Camerlengo: lavori al tempio di Bramante nel chiostro di S. Pietro in Montorio. 1824	estratto processo verbale 13-8-1824
f. 67	Roma – Conservatori: sul restauro necessario alla statua di Roma sotto la scala del Palazzo Senatorio. 1824	estratto processo verbale 9-8-1824; processo verbale 7-6-1824
f. 71	Roma – Villain m.r. – istanza per poter misurare la basilica di Antonino ora Dogana di terra. 1824	rapporto Groppelli a Galeffi 31-1-1825

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 149		
f. 82	Tivoli – Verificatore degli scavi – rinvenimento di alcune statue nella città di Tivoli. 1824	estratto processo verbale 31-1-1825 *
f. 84	Palestrina – Governatore – sull'istanza di Filippo Frattini per licenza di scavo in alcuni suoi terreni in quel territorio. 1824	estratto processo verbale 10-12-1824 *
f. 87	Spoleto – Delegato – sul discoprimento e restauri al ponte Sanguinario presso Spoleto. 1820	rapporto Visconti 27-11-1823. La pratica si conclude nel 1850 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 150		
f. 90	Roma – Minardi Tommaso, Baldeschi Carlo, Cocchetti Luigi, e Prosuda Ludovico – Privativa di pubblicazione a fac-simile delle antichità esportate nei Musei Capitolini e Vaticano. 1824.	nota Visconti 30-4-1824
f. 112	Roma – Fea, Carlo: propone di cancellare la scritta "Via Appia" dalla prima colonna miliaria fuori porta S. Giovanni e di ripristinare gli antichi stemmi sulle facciate delle chiese di Roma. 1824	estratto processo verbale 10-2-1824
f. 116	Roma – Camerlengo: per mettere dei ripari attorno agli scavamenti del Foro Romano. 1824	estratto processo verbale 29-10-1824
f. 119	Roma – Fea, Carlo: per avere notizia delle licenze concesse per escavazioni. 1824	estratto processo verbale 29-10-1824

f. 120	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti: processo verbale della visita fatta il 13 ottobre 1824 ad alcuni antichi monumenti (mosaico trovato a S. Prisca; frammenti rinvenuti nel Foro Romano e riposti nel Tabularium; sostruzioni presso l'arco di Tito; sperone nuovo al Colosseo). 1824	processo verbale 13-10-1824; rapporto Visconti 27-5-1827 Il fascicolo è stato erroneamente inserito in ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 46.
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 151		
f. 124	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti – Sull'innalzamento del livello della Piazza del Pantheon per opera della presidenza delle strade. 1824	estratto processo verbale 20-11-1824
f. 132	Roma – Istanze diverse per restauri nelle chiese di S. Stefano del cacco, SS. Nicola e Biagio ai Cesarini, S. XII Apostoli, S. Maria in Cosmedin. 1824	estratto processo verbale 22-11-1824
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 152		
f. 138	Roma – Di Velo, Girolamo Egidio: scavi nelle terme Antoniane o di Caracalla; oggetti rinvenuti; restauri, questioni giudiziarie. 1824	estratti processo verbale 9-5-1824, 1-6-1824, 20-4-1824, 7-7-1825, 7-4-1826, 22-4-1826, 23-3-1827, 14-7-1825, processo verbale 30-5-1827, 25-2- 1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 153		
f. 142	Roma – Cavazzi, Pietro e Guidi, Silvestro: offrono in vendita alcuni antichi monumenti egiziani. 1824	nota Visconti 5-7-1824
f. 143	Roma – Baseggis Giuseppe: offre in vendita alcuni monumenti egiziani. 1824	rapporto Visconti 3-12-1824; estratto processo verbale 4-8-1824; copia del processo verbale 9-3-1824

f. 146	Roma – Fea, Carlo: offre in vendita un quadro in tavola di Alessandro Botticelli; acquistato dal governo. 1824	estratto processo verbale 10-12-1824
f. 147	Roma – Torlonia, duca: per licenza di scavi nella tenuta vocabolo La Giostra o Capo di Bove dove sono i resti del circo di Caracalla. 1824	estratti processo verbale 14-7-1825; 10-12-1824
f. 150	Roma – Istanze diverse per restauri nelle chiese di S. Maria degli Angeli, S. Maria in Vallicella, S. Lucia alle botteghe oscure, S. Martino ai Monti. – Pareri della commissione. 1824	estratto e rapporto Visconti 22-12-1824; rapporto Visconti 22-10-1824
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 154		
f. 165	Roma – Valadier Giuseppe – Preventivo per i restauri delle Terme di Tito.1825	Estratti processo verbale 10-12-1824; rapporto Visconti 20-12-1824
f. 166	Roma – Cacciapiatti, Giovanni cardinale: per restauro alla porta della chiesa dei Ss. Cosma e Damiano già tempio di Romolo. 1824	estratto processo verbale 20-11-1824
f. 170	ma – Camerlengo: acquisto di un mosaico antico trovato in una vigna dei padri Gesuiti presso S. Prisca. 1824	estratti processo verbale 31-06-1825; 13-08-1824
f. 186	Roma – Pelucchi, Giovanni: istanza per licenza di scavi nelle tenute di Serpentara, Boccone e Bocconcino spettanti alla venerabile pia casa di Torre de' Specchi. 1825	estratto processo verbale 14-03-1825
f. 192	Roma – Giorgi (fratelli): scavi di Veio. 1825	processo verbale 8-07-1825; rapporto Visconti 4-07-1825; estratto processo verbale 17-06-1825

f. 194	Roma – Dionigi, Alessandro: per licenza di scavi in via delle Colonnacce presso la Torre dei Conti; oggetti rinvenuti; con pianta e disegno. 1825	rapporti Visconti 18-06-1825; 29-05-1828; estratti processo verbale 19-05-1825; 17-08-1826; estratto atti 1-02-1825
f. 196	Roma – Belli, Antonio: rinvenimento di tavolozza in una sua vigna fuori porta S. Sebastiano. 1825	estratto processo verbale 31-01-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 155		
f. 198	Roma – Fea Carlo: sui restauri della capella Capranica nella chiesa di S. Maria sopra Minerva; restauri nella chiesa delle SS. Stimmate; cardinale vicario: insiste per impedire sconci nei restauri nelle chiese. 1825	rapporti Visconti 14-07-1825; 17-08-1826; processo verbale 10-07-1825; estratti processo verbale 17-07-1826; 20-07-1826
f. 203	Roma – Vescovali, Ignazio: per residuo di pagamento per oggetti di scultura venduti al museo. 1825	memoria Vescovali 16-01-1824; estratto processo verbale 10-02-1824
f. 205	Roma – Carpegna, Gaspare conte: oggetti antichi rinvenuti nella sua tenuta in vocabolo La Marcigliana. 1825	Estratto processo verbale 14-03-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 156		
f. 210	Macerata – Delegato: sulla chiesa di S. Maria del Chienti e sul sepolcro rinvenuto presso l'antica Recina (con tavola). 1825	estratto atti 31-01- 1825 *
f. 211	Roma – Labrouste: per misurare la colonna Traiana e formare qualche parte in creta. 1825	rapporto Visconti 22-08-1825
f. 213	Roma – Del Bufalo fratelli – vendita d'insigne bassorilievo al Museo Vaticano. 1825	estratto processo verbale 24-11-1825

f. 214	Roma – Luciani, Michel Angelo: per licenza di estrazione di una chimera antica di marmo. 1825	estratto atti 14-03-1825
f. 215	Roma – Fontana, Pietro: Per poter vendere liberamente dei quadri di Giotto e dell'Alunno. 1825	rapporto Visconti 2-03-1825
f. 216	Roma – Corsi, Giuseppe: licenza di scavi in una sua vigna presso Capo di Bove; oggetti rinvenuti. 1825	estratto atti 13-05-1825
f. 217/1	Roma – Ammendola, Sante: licenza di scavi nella vigna Cantoni sulla via Appia: note degli oggetti rinvenuti e da quelli acquistati dal Camerlengato. 1825	estratto atti 24-03-1825; rapporto Visconti 29-05-1827
f. 219	Roma – De Rossi, Giovanni Gherardo – per vendita ed estrazione di due colonne appartenute alla chiesa di S. Giorgio in Velabro e possedute dallo scultore Pierantoni e acquistate dal duca d'Hamilton. 1825	estratto processo verbale 28-01-1824
f. 220	Roma – Cartoni (fratelli) – licenza di scavi in Ostia; oggetti rinvenuti e venduti al Camerlengato per i musei. 1825	estratto processo verbale 29-05-1827; relazione Visconti 12-03-1825
f. 224	Roma – Padri della venerabile casa della Missione – scavi nella loro vigna fuori porta Portese; oggetti rinvenuti. 1825	estratto processo verbale 25-04-1826
f. 227	Roma – Nibby Antonio – Per nomina a membro della commissione generale consultiva di belle arti. 1825	estratto processo verbale 14-03-1825

f. 230	Roma – Ruspi, Carlo – per vendita di un vaso antico di piombo. 1825	estratto processo verbale 22-04-1825 Si segnala che il materiale manca della prima parte.
f. 232	Roma – Italinski: per licenza al principe Gagarin di fare scavi nella piazza di S. Eusebio e nella via di S. Bibiana. 1825	estratto processo verbale 1-05-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 157		
f. 244	Roma – Mari, Giuseppe: per vendere due colonne di marmo arabescate moderne. 1825	estratto processo verbale 25-04-1825; rapporto Visconti 19-06-1825
f. 258	Roma: atti relativi alla biblioteca ed agli oggetti d'arte compresi nel fidecommesso Corsini; con inventari e cataloghi. 1825	estratto processo verbale 4-10-1826
f. 262	Roma – Vitelli, Giuseppe: chiede la privativa di fondere in bronzo i modelli delle colonne Antonina e Traiana eseguiti da Liborio Londini in pietra palombina. 1825	estratto processo verbale 10-08-1825
f. 264	Tivoli – Maggi, Giacomo ingeniere ispettore dei monumenti antichi nel territorio tiburtino: chiede compensi 1825	estratto processo verbale 10-09-1825 *
f. 265	Roma – Barretta, Giovanni: per essere impiegato nel restauro delle pitture nella chiesa della Madonna dei Monti. 1825	rapporto commissione firmato da Visconti 9-06-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 158		
f. 276	Roma – Camerlengo – Sui restauri necessari alle pitture nelle sale del cambio in Perugia. 1825	rapporto Visconti 5-04-1825; estratti processo verbale 5-08-1825, 17-06-1825

f. 287	Roma – Camerlengo – acquisto di un'area spettante alla R. chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani per provvedere allo sgombro e alla conservazione degli avanzi dei bagni detti di Paolo Emilio; vendita di una parte della detta area a Luigi Ronconi, con tipo. 1821-1827	estratto processo verbale 10-08-1825
f. 288	Roma – Camerlengo – acquisto di un quadro in tavola del Perugino appartenente al convento di S. Maria della Spineta in Todi e sostituzione di copia del medesimo, eseguita da Carlo Viganoni. 1825	adunanza 22-04-1824
f. 290	Roma – Doria principessa – per licenza di scavi nella tenuta vocata Bottaccio; oggetti rinvenuti. 1825	estratto processo verbale 20-04-1825; copia processo verbale del 17-04-1825
f. 293	Perugia – Monaldi Giovanni Battista – r.a. al n. 1174 del 1866	estratto processo verbale 27-09-1826; processo verbale 4-06-1826 *
f. 298	Roma – Settembre Giuseppe – per licenza di scavi e studi al porto di Ottavia. 1825	relazione Visconti 10-09-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 159		
f. 299	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti: Fea Carlo e tesoriere generale – sulla pulizia dei monumenti antichi. 1825	estratto processo verbale 17-08-1825
f. 301	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti: preventivo per risarcimento di antichità. 1825	estratto processo verbale10-09-1825

f. 306	Roma – Arciconfraternita del Cuor di Gesù – per restauro arco innanzi la porta della chiesa di S. Teodoro. 1825	estratto processo verbale 23-07-1825
f. 308	Roma – Capitolo di S. Giovanni in Laterano – per vendere un quadro a lui spettante e proveniente da Ascoli, creduto di Cola da Amatrice. 1825	estratto processo verbale 23-07-1825
f. 322	Palestrina – Angelini Giuseppe – chiede di poter disfare alcuni resti dell'antica via Prenestina presso Zagarolo (con tipo). 1825	parere commissione 13-04-1826
f. 328	Roma – Laboureur Alessandro – per nomina d'ispettore e restauratore de' pubblici monumenti 1825	estratto processo verbale 21-09-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 160		
f. 335	Bologna – Legato – saggio artistico di Vincenzo Rasori pensionato dell'Accademia di belle arti. 1825	estratti processo verbale 19-07-1826, 22-04-1826 *
f. 336	Roma – Phyffer, Carlo – licenza di scavi nelle tenute in vocabolo Bufalotta e Belladonna; oggetti rinvenuti e venduti al Camerlengato per i musei (copie d' epigrafi). 1825	rapporto Visconti 9-3-1827
f. 338	Civita Castellana – Paterni, Giovanni: trasporto in Roma di oggetti antichi spettanti alla diruta chiesa di Falleri. 1825	estratto processo verbale 24-11-1825; processo verbale 14-12-1825 *
f. 341	Roma – Braschi Onesti, Pio: estrazione di quattro tazze, due di rosso antico e due di cipollino. 1825	rapporto Visconti 22-11-1825

f. 345	Roma – Maggiordomo di Sua Santità: marmi del Foro Romano da adoperarsi nei lavori per la Galleria Vaticana. 1825	estratti processo verbale 6-9-1828, 18-11-1825; parere commissione 12-11-1825
f. 346	Roma – Accardi, Filippo agente farnesiano: protesta per i danni arrecati all' acquedotto spettante alla corte di Napoli, che dalla botte del Quirinale porta l'acqua agli Orti Farnesiani. 1825	rapporto Visconti 19-11-1825
f. 347	Roma – Commissione generale di belle arti – sulle carrette che ingombrano il Clivio Capitolino. 1825	rapporto Visconti 23-11-1825; estratto processo verbale22-4-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 161		
f. 350	Montalto – Scavi in Camposcala in società con Vincenzo Campanari	rapporto Visconti 25-4-1829
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 165		
f. 351	Roma – Profili, Alessandro e Visconti, Pietro: per licenza di scavi nella vigna appartenente a Profili e sita presso la chiesa di S. Sebastiano fuori delle Mura, oggetti rinvenuti. 1825	rapporto Visconti 6-3-1826
f. 365	Roma – Niccolini mons. e Giugni mons.: per licenza di estrarre da Roma e trasportare a Firenze alcuni bassorilievi antichi e moderni. 1826	estratto processo verbale 8-6-1826
f. 367	Palestrina – Governatore: sopra una medaglia d'oro rappresentante Cesare Augusto, rinvenuta in quel territorio da Francesco Ieune. 1826	rapporto Visconti 10-2-1826 *
f. 372	Roma – Principe di Canino e Musignano – estrazione di dipinti. 1826	estratto processo verbale 11-1-1826

f. 380	Roma – Troiani Vincenzo: per licenza di scavo nella sua vigna in via Antoniana; oggetti rinvenuti. 1826	estratto processo verbale 5-5-1826
f. 384	Roma – De Sanctis, Gregorio: offre in vendita al governo due bassorilievi. 1826	memorie 20-1-1826
f. 388	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti raccomanda alla protezione del Camerlengo il mosaicista Clemente Ciuli. 1826	estratto processo verbale 19-1-1826
f. 391	Roma – Arciconfraternita del SS. Cuore di Gesù della chiesa di S. Teodoro: per restauro di mosaici in quella chiesa. 1826	rapporto Visconti 24-1-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 166		
f. 397	Roma e Corneto – Gazola eminentissimo: licenza di scavo in quel territorio vocabolo Monterozzi; oggetti rinvenuti (con tavola acquarellata). 1826	rapporto Visconti 11-9-1827 e processo verbale 11-9-1827, notizia 11-9-1827
f. 402	Roma – Commissione generale consultiva di belle arti sui restauri necessari al tempio di Minerva Medica. – caduta della volta di quel tempio. 1826	estratti processo verbale 19-1-1826, 22-4-1826
f. 411	Roma – Palestrini, Clemente: chiede la privativa riproduzione in scagliola di un fregio rappresentante un trionfo di Alessandro Magno da lui inciso in conchiglia sull'originale in marmo di Alberto Thorvaldsen. 1826	estratto processo verbale 4-2-1826
f. 413	Roma – Dionigi, Ottavio: per licenza di scavo nel territorio dell'antica Lavunio (Civita Lavinia) vocabolo via Larga; oggetti rinvenuti1826	estratto processo verbale 26-7-1826

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 167		
f. 415	Roma – Camerlengo – sulle pitture scoperte dal prof. Pozzi in un oratorio del convento dei Domenicani in Rieti. – Privativa chiesta dal prof. Pozzi e da Paolo Paoletti per il disegno ed incisione di dette pitture – vi è un saggio dell'incisione e del disegno (dal 1822 al 1839). 1826	estratto processo verbale 14-12-1822
f. 437	Cerveteri – Regolini, Alessandro: licenza di scavi in quel territorio nel terreno spettante all'arcipretura nel vocabolo I Vignali; note d'oggetti rinvenuti 1826	processi verbali 3-8-1827, 2-5-1827
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 168		
f. 446	Roma – Tresta, Antonio e Graffonara, Giuseppe – chiedono la privativa delle incisioni della Cappella Sistina. 1826	estratto processo verbale 22-4-1826
f. 461	Roma – Commissione generale di belle arti – verbale della visita fatta il 25 aprile 1826	rapporto Visconti 5-4-1826; processo verbale 25-4-1825
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 169		
f. 468	Roma – Lezzani (fratelli) – per licenza di valersi delle selci dell'antica via Appia presso l'antica Boville per la costruzione di una strada nuova. 1826	rapporti Visconti 15-5-1826, 4-7-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 170		
f. 481	Orvieto – Amministratori della fabbrica dell'insigne duomo d'Orvieto – sulla continuazione di restauri di quel monumento; provvedimenti, scadagli di lavori, etc. 1826 – 1852	processo verbale 15-9-1827 *

f. 482	Roma – Tubbino, Giovanni Battista – propone al governo l'acquisto di alcuni quadri. 1826	rapporto Visconti 12-8-1826
f. 487	Bologna – Angiolini, Napoleoni e Giungi, Innocenzo alunni dell'accademia di belle arti – saggio del primo anno. 1826	estratto processo verbale 18-8-1826 *
f. 491	Roma – Visconti, Filippo Aurelio – gratificazione. 1826	rapporto Visconti 21-8-1826
f. 497	Roma – Minori Osservanti – per restauri nella chiesa Ara Coeli. 1826	rapporto Visconti 5-9-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 171		
f. 514	Roma – Commissione generale di belle arti – sui restauri necessari alle pitture della cappella spettante all'arcispedale di S. Spirito nella chiesa dell'Aracoeli. 1826	rapporto Visconti 28-9-1826
f. 516	Roma – Santelli, Antonio – chiede provvedimenti per la conservazione dell'arco di Giano al Velabro. 1826	estratto processo verbale 20-4-1827; rapporto Visconti 22-6-1827
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 172		
f. 552	Roma – Presidente delle strade – chiede di poter abbattere la torre sovrapposta al ponte Salario; ricerche sotto quel ponte di due epigrafi di Narsete rimosse nel 1799. 1826	rapporto Visconti 22-12-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 173		
f. 572	Palestrina – Ciprari, Ferdinando – ritrovamento statua togata 1824-1825	estratto atti 10-12-1824 *
f. 574	Roma – Visconti Filippo Aurelio – giustificazioni. 1827	rapporto Visconti 17-2-1827

f. 576	Roma – Cabral, Antonio Giacomo Saverio – propone al governo l'acquisto di due dipinti attribuiti a Carlino Dolci. 1827	rapporto Visconti 10-3-1827
f. 577	Roma – Capitolo di S. Giovanni in Laterano – restauro dei musaici in quella Basilica. 1827	estratto processo verbale 21-4-1827
f. 597	Tivoli – Maggi, Giacomo ispettore – denuncia il rinvenimento nell'Aniene di un frammento di cornicione con iscrizione. 1827	rapporto Visconti 21-4-1827 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 174		
f. 603	Roma – Commissione generale di belle arti – accesso al Castello S. Angelo per visitare le scoperte ivi fatte dal maggiore Baveri. 1827	rapporto Visconti 10-2-1827
f. 609	Roma – Fusconi, Annesio: per licenza di scavi nel lago di Nemi con una macchina di sua invenzione; oggetti rinvenuti; per licenza di scavo nella darsena di Civitavecchia. 1827	rapporti Visconti 22-1-1828, 21-10-1827, 16-11-1827, 2-10-1827, 25-4-1825; memoria 17-10-1827
f. 610	Campagnano – Claretti, Francesco: per licenza di scavi nella tenuta vocata Campo della Statua; oggetti rinvenuti. 1827	rapporto Visconti 9-8-1827 *
f. 612	Montescudolo – Tosi, Francesco – propone al governo l'acquisto di alcuni oggetti antichi da lui posseduti cioè monete, medaglie, sculture, pitture ed epigrafi trasmettendo i relativi elenchi. 1827	rapporto Visconti 20-2-1829 *

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 175		
f. 636	Roma – Papandriopulo, Demetrio – reclama per il dazio imposto ad alcune antichità egiziane di sua proprietà. 1827	rapporto Visconti 1-6-1827
f. 657	Roma – De Sanctis, Domenico – propone al governo l'acquisto di alcuni quadri di sua proprietà. 1827	rapporto Visconti 4-8-1827
f. 668	Roma – Leggi, Giuseppe – offre al governo un quadro del cavalier Bernini rappresentante Luigi XIV a cavallo; acquisto fatto per la pinacoteca Capitolina. 1827	rapporto Visconti 30-8-1827
f. 669	Ravenna – Legato – istituzione di una nuova accademia di belle arti in quella città. 1827	rapporto Visconti 30-5-1828 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 176		
f. 670	Roma – Bonelli, Pio – denuncia uno sprofondamento di terreno nella sua vigna fuori porta S. Pancrazio. 1827	rapporto Visconti 9-8-1827
f. 673	Perugia – Vagnuzzi, Luigi – per vendere liberamente un quadro attribuito a Pietro Perugino. 1827	rapporto Visconti 12-10-1827 *
f. 675	Roma – Ricci (fratelli) – offrono in vendita al Governo il modello in legno dell'anfiteatro Flavio costruito dal meccanico Carlo Lucangeli. 1827	rapporto Visconti 30-8-1827
f. 680	Bologna – Legato – per l'approvazione dei soggetti proposti per il concorso ai grandi premi di quell'accademia di belle arti nel 1828. 1827	rapporto Visconti 30-8-1827 *

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 179		
f. 688	Roma – Monti, Carlo scultore – per vendere al governo un sarcofago antico rappresentante le nove muse. 1827	processo verbale 27-9-1827
f. 693	Roma – Fea, Carlo commissario delle antichità: sui guasti arrecati alle terme dette di Pompeo in Albano; visita della Commissione fatta al lago di Nemi ed alle terme suddette. 1827	processo verbale 29-10-1827; schiarimento 28-11-1827
f. 696	Roma – Giorgi Palmieri, Marianna – per vendere al governo alcuni oggetti di belle arti. 1827	rapporto Visconti 27-9-1827
f. 699	Roma – Succi, Domenico e Bodoni – per distaccare dal muro di prospetto di una casa all'angolo di via del Vantaggio e via di Ripetta un dipinto rappresentante il Tevere attribuito a Maturino. 1827	estratto processo verbale 22-5-1828
f. 709 bis	Roma – Porri Francesco – Vendita al governo di un'ara dedicata alla dea Libera. 1827	rapporto Visconti 11-6-1827
f. 710	Bologna – Giungi, Innocenzo – saggi del secondo e terzo anno del suo allunato di scultura. 1827	rapporto Visconti 26-11-1827 *
f. 717	Roma – Senato romano – pere erigere nella chiesa di S. Onofrio un monumento a Torquato Tasso di cui trasmette il disegno. 1827	estratto processo verbale 18-12-1827

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 180		
f. 727	Roma – Degli Effetti, Domenico – per licenza di scavo nella sua vigna fuori porta Portese in vocabolo Montorio o Rosario; oggetti rinvenuti. 1827	rapporto Visconti 4-4-1829
f. 728	Bologna – Legato per l'Accademia di belle arti propone che sia prolungato di un anno il termine dell'alunnato di belle arti in Roma per gli allievi di quell'Accademia; vi sono le istanze degli alunni Lodi Fortunato e Giorgi Giuseppe. 1827	rapporto commissione 4-7-1828 *
f. 741	Roma – Ilari, Michele – pagamento di spese. 1827	rapporto Visconti 21-12-1827
f. 742	Roma – esame di un dipinto di Pietro Paolo Rubens presso lo studio Palmaroli. 1828	rapporto Visconti 20-2-1828
f. 750	Roma – Cremaschi, Carlo – scavo nella sua vigna fuori porta Latina; iscrizioni ed oggetti rinvenuti. 1828	rapporto Visconti 18-10-1828. La pratica si esaurisce nel 1854
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 181		
f. 763	Roma – Giustiniani (fratelli) principi: per restauri al tempio di Vesta. 1828	rapporti Visconti 11-7-1828, 18-7-1828
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 182		
f. 783	Tivoli – Fiorentini, Giacinta – compenso per danni da lei sofferti in una vigna per rinvenire l'antico ponte Valerio. 1828	rapporto Visconti 3-11-1828. La pratica si esaurisce nel 1853 *
f. 802	Roma – Valadier, Luigi Mattia – vendita al Governo dei disegni da lui eseguiti dei ruderi scoperti nell'area del Colosseo. 1828	rapporto Visconti 14-5-1828; estratto processo verbale 14-5-1828

f. 806	Bologna – Lodi, Fortunato alunno dell'Accademia di belle arti in Bologna per anticipargli un trimestre di pensione. 1828	rapporto Visconti 8-5-1828 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 183		
f. 817	Roma – Regia chiesa di S. Stanislao della nazione polacca – lapidi arbitrariamente tolte da Giuseppe Lizzani. 1828	estratto processo verbale 16-5-1828
f. 820	Roma – Oggioni, Pietro – per vendere al Governo un quadro di Carlo Crivelli. 1828	rapporto Visconti 2-8-1828
f. 833	Roma – Camerlengo – per conoscere se presso un restauratore si trova un quadro del Caravaggio. 1828	rapporto Visconti 3-7-1828

f. 836	Roma – Commissione generale di belle arti: verbali. 1828 (Verbali relativi ai seguenti oggetti: visita a Porto; monumento al Tasso in S. Onofrio; antichità estratte dal lago di Nemi; copia di un quadro del Perugino eseguita dal Viganoni; caprone cavalcato da un putto rinvenuto nell' anfiteatro Castrense; candelabri di S. Croce in Gerusalemme; medaglie rinvenute in Macerata; sarcofago dei signori Merolli; cassa sepolcrale del signor capitano Zamboni; scavamenti di Porto; cornicione trovato presso la via di Fiumicino; collezione nella biblioteca Vaticana degli oggetti rinvenuti nel lago di Nemi; statua di Nettuno del signor di Pietro; copia del Perugino del Viganoni; rudere scoperto in Tivoli presso l'Accademia ecclesiastica; medaglie incise da Nicola Cerbara; statue rinvenute nell' orto del capitolo Lateranense; scavo presso l' anfiteatro Flavio.)	processi verbali 29-1-1828, 18-1-1828
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 184		
f. 841	Roma – incaricato di Baviera – per estrazione di oggetti antichi di belle arti acquistati da sua maestà il re di Baviera per i musei di Monaco. 1828	rapporti Visconti 23-7-1828, 28-7-1828, 23-7-1828
f. 848	Roma – Mari (eredi) – per vendita al Governo di alcune colonne antiche già esistenti in un casamento in piazza di S. Lorenzo in Lucina di proprietà della collezione Paolino Borghesiano. 1828	rapporto Visconti 3-11-1828

f. 875	Roma – Pulieri Petracchi, Palmira – per estrarre dipinti supposti del Guercino. 1828	rapporto Visconti 2-8-1828
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 185		
f. 884	Roma: miscellanea. Restauro di mosaici nella basilica di S. Lorenzo fuori le Mura	rapporto Visconti 14-6-1823
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 187		
f. 884	Roma: miscellanea. Documentazione sulla basilica dei Ss. Cosma e Damiano, tempio di S. Costanza, S. Cesareo, Ss. Nereo ed Achilleo; S. Marco, S. Pudenziana, S. Agnese fuori le Mura, S. Prassede, S. Maria Nuova, S. Cecilia, S. Maria in Domnica	rapporto Visconti 15-5-1824; estratto atti, 19-1-1826
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 188		
f. 890	Canino – scavi del principe Bonaparte – inventario degli oggetti rinvenuti. 1828	estratti processo verbale 26-9-1828, 27-10-1828, 22-10-1828, 27-11-1828, 25-11-1828, 3-1-1829, 21-2- 1829, 16-4-1829, 12-10-1829, 19-1-1830, 19-6-1820, 20-3-1821, 29-5-1820, 11-7-1820; relazione 2-6-1824 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 192		
f. 910	Roma – Merolli (fratelli) – per vendita al Governo di oggetti antichi rinvenuti nelle loro tenute di Torricciola e Casalrotondo. 1828	estratto processo verbale 18-9-1828
f. 935	Roma – Vitali, Pietro Maria – offre in vendita alcuni dipinti di Polidoro da Caravaggio. 1828	rapporto Visconti 6-11-1828
f. 936	Roma – Sartori, Luigi per la contessa Giraud – offre in vendita un quadro di Paolo Veronese. 1828	rapporto Visconti 12-11-1828

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 193		
f. 937	Roma – Di Puccio Domenico – scavo nella sua vigna Giangiorgi fuori porta S. Sebastiano; oggetti rinvenuti. 1828.	estratto processo verbale 18-3-1829; rapporto Visconti 27-3-1829
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 194		
f. 960	Narni – Segretario di Stato – sui resti del ponte detto di Augusto presso Narni. 1828	rapporto commissione 10-7-1829 *
f. 962	Roma – Pacini Luigi – offre in vendita un dipinto di Marco Zappo. 1828	rapporti Visconti 28-2-1829
f. 965	Roma – Segretario di Stato – sull'esecuzione di un gruppo colossale rappresentante Milone Crotoniate progettato dallo scultore cav. Fabris per il Pincio. 1828	voto commissione 16-1-1829
f. 968	Terni – Giannocchi, Giacomo – per vendere al Governo alcuni dipinti creduti del Sassoferrato e due busti ritenuti del Bernini. 1828	rapporto Visconti 9-1-1829 *
ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 195		
f. 979	Nettuno – Sciabolone, Gioacchino – rinvenimento di una medaglia d'oro nella vigna di Michele Garzia. 1829	rapporto Visconti 27-1-1829 *
f. 983	Roma – Tesoriere generale: sopra oggetti d' antichità fermati in Dogana. 1829	rapporto Visconti 3-2-1829
f. 990	Roma – Bossi, Serafino – per fare uno scavo nella piazza di S. Anastasia. 1829	rapporto Visconti 7-3-1829

ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 196		
f. 1019	Roma – Squanquerillo, Costantino – sussidio dal Governo per la sua opera di anatomia per uso degli artisti. 1829	estratto processo verbale 30-3-1829; rapporto Visconti 13-3-1829
f. 1036	Frascati – Governatore per Benedetti, Michele: rinvenimento di un sarcofago in una vigna a Colle Pizzuto. 1828	rapporto Visconti 18-3-1829 *

Le istituzioni sociali a Roma nell'età di Leone XII

Edoardo Bressan

Anche per Roma e lo Stato Pontificio il cambiamento d'epoca, che segna la fine dell'antico regime e apre alla società contemporanea, è quello compreso fra la Rivoluzione francese e il Congresso di Vienna, e non solo per le due interruzioni della plurisecolare sovranità territoriale del pontefice – fra Repubblica romana e annessione all'Impero francese – ma soprattutto per l'inedito sistema di relazioni sociali che si viene e creare, fondato sull'uguaglianza civile. Si potrebbe osservare che in tal modo cessano distinzioni di ceto non più sostenibili e si affermano i diritti dell'uomo, di cui però lo Stato moderno diventa il solo garante, come pure l'unico riferimento della società e il regolatore dei soggetti che vi operano. L'individualismo, legato alla definizione del diritto di proprietà caratteristica del Codice napoleonico e alla crisi dei beni collettivi, si accompagna a un'affermazione dello Stato che investe ogni aspetto della vita pubblica, all'interno di quel mutamento che Cesare Mozzarelli ha descritto come il tramonto di una forma di convivenza basata sul pluralismo giuridico e istituzionale[1].

L'approdo napoleonico è davvero un punto di non ritorno, con gli aspetti più significativi dell'organizzazione sociale ormai ricondotti alla competenza, nella forma del controllo se non dell'intervento diretto, dello Stato stesso. È appena il caso di ricordare l'esempio del sistema delle istituzioni sociali – sanitarie e assistenziali, come pure educative, in un quadro di frequenti e allora naturali sovrapposizioni – che in precedenza si era sempre configurato come una rete di cui erano responsabili la società, nella sua molteplice articolazione cetuale e corporativa, e la Chiesa, in una dinamica di corpi, fraternità, mestieri», secondo la felice definizione di

1 Cf. C. Mozzarelli, *Introduzione*, in L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, a cura di C. Mozzarelli, Donzelli, Roma 1996, pp. VII-XXXIX.

Danilo Zardin[2], ormai costretti all'irrilevanza in tutta la penisola.

Tale processo evidenzia pressoché ovunque una contraddizione di fondo, che le legislazioni dell'Ottocento non sono in grado di superare, poiché all'affermato dovere dello Stato di rispondere ai bisogni, in sostituzione delle antiche forme della solidarietà, non corrispondeva un diritto del singolo all'assistenza, né la situazione economica poteva consentirlo. È chiaro allora che, fin dall'inizio della Restaurazione, si cerca di trovare comunque un equilibrio, con i gruppi dirigenti di antica nobiltà e borghesia emergente che mantengono il controllo pubblico sulle istituzioni di beneficenza, ma favoriscono al tempo stesso il coinvolgimento di opere e istituzioni espresse dalla società civile e religiosa, con una ripresa, da una parte, dell'opera svolta dalle parrocchie e dagli ordini e, dall'altra, dall'associazionismo laico. Qui s'inserisce, fra l'altro, il grande contributo offerto dalle nuove congregazioni religiose di vita attiva, in particolare femminili, destinate a segnare in profondità il tessuto sociale dell'Ottocento italiano[3].

Per le legislazioni che già erano state connotate, fin dalla metà del secolo XVIII, dalla politica delle soppressioni, si tratta, in effetti, di una singolare eterogenesi dei fini, per cui si assiste a una vasta ripresa dell'azione caritativa proprio dove la si era voluta maggiormente ridimensionare, ma ora divenuta indispensabile – soprattutto all'indomani della grande crisi del 1816-1817, che arriva a investire le necessità primarie dell'esistenza – per contenere gli elevati costi di un progresso pur da tante parti celebrato[4]. Tutto questo è stato da più parti visto alla stregua di un regresso, all'interno di un percorso che solo la legislazione sociale fra Ottocento e Novecento avrebbe ripreso, ancora una volta enfatizzando il ruolo dello Stato. Si tratta di pro-

2 Cf. D. Zardin (a cura), *Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea*, Bulzoni, Roma 1998.

3 Si vedano almeno L. Pazzaglia (a cura), *Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione*, La Scuola, Brescia 1994, e R. Sani (a cura), *Chiesa, educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento. Gli Istituti religiosi tra impegno educativo e nuove forme di apostolato (1815-1860)*, Centro Ambrosiano, Milano 1996.

4 Cf. F. Della Peruta, *Società e classi popolari nell'Italia dell'Ottocento*, FrancoAngeli, Milano 2005.

blemi e sviluppi successivi, con ogni evidenza, ma tali da rafforzare un giudizio retrospettivamente negativo sulle politiche sociali della Restaurazione, ritenute incapaci di sviluppare le premesse stataliste abbozzate in precedenza.

Gli indirizzi adottati durante la Restaurazione pontificia – che pure in molti campi non aveva operato una rottura rispetto all'esperienza napoleonica, dalla regolamentazione della proprietà all'organizzazione territoriale[5] – sono stati quelli valutati in maniera forse più problematica. In una delle prime ricostruzioni delle legislazioni e degli interventi assistenziali della prima metà dell'Ottocento – attraverso una pionieristica comparazione fra i modelli dei diversi Stati italiani con quelli francese e inglese – Arnaldo Cherubini esprimeva una valutazione complessivamente negativa delle scelte pontificie in questo campo, considerate un arretramento rispetto ai tentativi di razionalizzazione del periodo francese, quando a Roma era stato creato un organismo di coordinamento delle varie istituzioni operanti nel settore. Un coordinamento pensato in relazione alle «case di lavoro», rafforzate per assicurare il ricovero coatto dei mendicanti da cui liberare strade e piazze di una Roma che da sempre era segnata dalla loro presenza, alla quale si sommava una varia umanità proveniente dalle campagne e anche da luoghi più lontani dello Stato, attratta dalla tradizionale generosità delle opere pie della capitale[6]. Su una platea stimata in circa trentamila bisognosi, gli assistiti erano stati ridotti di circa due terzi, attraverso un sistema di più rigorosi controlli, accordando loro un'assistenza domiciliare ma accompagnata dall'allontanamento dei non romani e dal principio dell'obbligo del lavoro, rafforzato dall'apertura dei due «depositi di mendicità» presso San Giovanni in Laterano e Santa Croce[7].

---

5 Cf. C. Lodolini Tupputi, *Repertorio delle magistrature periferiche dello Stato Pontificio*, "Rassegna storica del Risorgimento", XCII, 2005, n. 3, pp. 323-428.

6 Per questa prima ricostruzione, destinata a influenzare le successive letture, cf. A. Cherubini, *Dottrine e metodi assistenziali dal 1789 al 1848. Italia-Francia-Inghilterra*, A. Giuffrè, Milano 1958, pp. 223-226.

7 Per una sintesi recente cf. G. Cassiani, *I visitatori dei poveri. Storia della Società di S. Vincenzo de' Paoli a Roma*, I, *L'epoca pontificia (1836-1870)*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 96-97. Su Roma nell'età della Restaurazione si vedano, anche nella pro-

Pio VII si muove invece, riprendendo la lettura di Cherubini, per ridare alle opere pie romane la libertà di cui avevano in precedenza goduto, diminuendo l'efficienza del sistema, anche se con ciò si riduceva la pratica dei ricoveri forzati, tanto invasiva quanto sostanzialmente inutile[8]. Secondo la ricostruzione del cardinale Carlo Luigi Morichini, il nuovo «Istituto generale di carità», previsto dalla notifica del 22 marzo 1816, riportava infatti alla distribuzione dei sussidi i fondi già destinati agli ospizi, sulla base del principio di «non avere affatto reclusorii di sorte alcuna, avendoci già in Roma bastanti spedali e case di ricovero, ed essendo soverchio il costo di tante fabbriche e di tanti ministeri». L'istituzione si sarebbe retta sulla base di contribuzioni private, raccolte soprattutto nelle parrocchie, in vista di distribuzioni mirate in favore dell'infanzia povera, di anziani e malati poveri, di soccorsi e lavori accordati a domicilio, ma i «reclusorii di S. Croce e del Laterano dopo que' principii doveano essere disciolti». Il nuovo Istituto è affidato a tre «congregazioni»: «la *principale*, la *direttiva*, la *prefettoriale*. La prima si componeva solo di cardinali e prelati, e si radunava solo per rivedere i conti ed esaminare le provvidenze prese dalla congregazione direttiva. La seconda, che veramente reggeva l'opera, si componeva di prelati e deputati ecclesiastici e laici, ed era presieduta da monsignor Vicegerente. La congregazione prefettoriale suddividevasi in tante parti quante erano le prefetture ecclesiastiche della città, e si formava dai parrochi, dai deputati e dalle dame di carità»[9], in riferimento cioè alle «quattordici congregazioni

---

spettiva qui presa in esame, F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della «città santa». Nascita di una capitale*, Cappelli, Bologna 1976, e Ph. Boutry, *La restaurazione (1814-1848)*, in G. Ciucci (a cura), *Roma moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 371-413.

8 Cf. Cherubini, *Dottrine e metodi assistenziali* cit., p. 223.

9 C.L. Morichini, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, Stabilimento Tipografico Camerale, Roma 1870, Edizione Novissima, p. 262, che il cardinale vescovo di Jesi dedica a Pio IX in occasione del concilio, alla luce del ruolo da lui svolto all'interno della Commissione, riprendendo le precedenti edizioni: C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico*, Stamperia dell'Ospizio Apostolico Pietro Aurelj, Roma 1835, e C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle pri-*

parrocchiali operanti entro i territori rionali»[10]. Né va dimenticato che per l'avvio della nuova istituzione viene previsto un ingente contributo fisso dello Stato, di cinquantamila scudi, e che, soprattutto in ambito sanitario, la normativa dello Stato Pontificio supera spesso il principio volontaristico introducendo una serie di obblighi, ai limiti di quella «carità legale» che costituiva l'oggetto di una diffusa e ricorrente polemica, peraltro non solo a Roma[11].

A pochi anni di distanza si colloca però una serie di provvedimenti di Leone XII, che rappresentano una sintesi originale fra le diverse esigenze in gioco, anche alla luce dell'apertura già dimostrata dal futuro pontefice a esperienze innovative, come le scuole di mutuo insegnamento[12]. Secondo la ricostruzione di Cherubini, si tratta di una «riforma radicale» poiché prevede – richiamando su questo punto l'esperienza napoleonica – la concentrazione di tutte le «pubbliche beneficenze» e la loro gestione da parte di una «Commissione de' sussidi», istituita il 16 dicembre 1826 e incaricata di distribuire agli indigenti un sussidio «ordinario o giornaliero», di norma semestrale, oppure «straordinario» nei casi urgenti, mentre vengono riaffermati il divieto della mendicità, anche per i pellegrini, e l'obbligo di lavoro nelle «case d'industria» per i poveri abili, in favore dei quali viene altresì avviato un piano di opere pubbliche. In questa medesima direzione era già andata la costituzione *Quod Divina Sapientia* del 28 agosto 1824 sul riordino delle professioni e degli studi sanitari, seguita dall'unificazione degli ospedali pubblici di Roma decisa con il motuproprio del 5 gennaio 1826. La strada aperta sia nel campo assistenziale sia in quello sanitario, secondo la ricostruzione di Cherubini, non avrebbe tuttavia portato ai più ampi risultati che erano possibili perché ridimensionata dalle successive *Litterae Apostolicae quibus pri-*

gioni in Roma. Libri tre, Tipografia Marini e Compagno, Roma 1842, 2 voll.

10 Cassiani, *I visitatori dei poveri*, I, cit., p. 97.

11 Cf. Cherubini, *Dottrine e metodi assistenziali* cit., pp. 225-226.

12 Cf. A. Ascenzi, G. Fattori (a cura), *L'alfabeto e il catechismo. La diffusione delle scuole di mutuo insegnamento nello Stato Pontificio*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 2006 (Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione, 3).

maria Urbis nosocomia ordinantur emanate da Pio VIII il 21 dicembre 1829, con le quali si tornava alla precedente frammentazione[13].

Certo queste linee di cesura fra i pontificati della prima Restaurazione appaiono sopravvalutate, mentre andrebbe maggiormente considerata la motivazione religiosa, assai più che politica, dell'elezione al soglio pontificio del cardinale Annibale della Genga nel conclave del 1823, come si è di recente sottolineato[14]. Occorre però interrogarsi sulla natura e il significato delle decisioni di Leone XII, cercando di valutare la loro effettiva capacità di incidenza sulla complessa e mutevole realtà del pauperismo e della marginalità sociale a Roma. Ogni decisione non poteva, fra l'altro, che interagire con la consistenza delle opere pie cittadine, alle quali si aggiungevano gli interventi di ulteriori soggetti, fra parrocchie, ordini religiosi, confraternite laicali, Elemosineria apostolica, prendendo appunto in esame, in questa sede, le azioni rivolte ad assistere la povertà, senza poter considerare la vasta gamma degli istituti di ricovero e di educazione[15].

Il cardinale Morichini propone un'interessante chiave interpretativa della decisione di papa della Genga, che istituisce la «Commissione de' sussidi» alla luce dell'opportunità che meglio si potesse raggiungere «lo scopo se tutte le pubbliche beneficenze si unissero in un sol centro». È per questo che già con il chirografo del 27 febbraio 1826 si dà vita a una «commissione composta di un cardinal presidente, otto membri ed un segretario», incaricata di «formare lo stato di tutte le somme» erogate per pubblica beneficenza «dalla Dataria, Segreteria de' brevi, Camera apostolica, Lotti e qualunque

13 Cf. Cherubini, *Dottrine e metodi assistenziali* cit., pp. 225-226, in riferimento a *Litterae Apostolicae quibus primaria Urbis nosocomia ordinantur*, ex Typographia Rev. Cam. Apost., Romae 1829.

14 Si veda soprattutto I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2016 ("Quaderni del Consiglio regionale delle Marche", XXI, 2016, 208).

15 Cf. A. Groppi, *Tutela dell'onore e assistenza. I conservatori romani tra fine Settecento e inizio Ottocento*, in G. Botti, L. Guidi, L. Valenzi (a cura), *Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e Restaurazione*, Morano, Napoli 1989, pp. 165-182, e A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi*, Laterza, Roma-Bari 1994.

altro istituto, ancorché particolare, perché si formasse una sola cassa generale detta de' sussidii, onde una fosse la mano distributrice e non si cumulassero più limosine nella persona medesima. In questa cassa si doveano altresì raccogliere tutt'i lasciti de' privati testatori, quando non fosse determinata la persona incaricata dell'erogazione ed anche i legati ad istituti di carità e luoghi pii, eccettuati quelli di estere nazioni, per darli secondo il volere dei leganti». A questo andavano aggiunti i proventi dei dazi in favore dei poveri, le offerte raccolte nelle chiese sia nelle «bussole» sia in occasioni straordinarie, le raccolte effettuate durante gli spettacoli, in vista di due obiettivi che appaiono di grande modernità nel dibattito europeo dell'epoca, così come lo era il principio della concentrazione dei lasciti che non prevedessero una modalità specifica di erogazione. Il primo era quello di «regolare le sovvenzioni, che si danno ai pubblici istituti, in modo che non fossero fisse ed inalterabili, ma che si aumentassero e diminuissero secondo i bisogni»; il secondo quello di distribuire i soccorsi domiciliari «in maniera che giungessero a tutt'i poveri specialmente vergognosi, e somministrassero mezzi per far lavorare gli accattoni, i quali erano affatto proscritti»[16].

Con il motuproprio del 16 dicembre dello stesso anno, Leone XII può così istituire la «Commissione de' sussidi», adottando innanzi tutto una serie di provvedimenti di contenimento della mendicità: gli «accattoni doveansi prendere e condurre alla sala di correzione della casa, che allora diceasi *d'industria* alle terme. Colà trattenevansi tre giorni con una zuppa e tre libbre di pane, e quindi rinviavansi alle loro patrie se stranieri, o ponevansi ai lavori se romani. Gli accattoni recidivi erano messi ai lavori forzati». Agli stessi pellegrini era fatto divieto di mendicare, perché la religione non poteva essere «di pretesto all'oziosità». La «Commissione de' sussidi», presieduta da un cardinale, risultava composta di quindici membri: il tesoriere generale della Camera, l'elemosiniere segreto del papa, un deputato con funzioni di segretario e di dodici deputati per ciascuna delle *regioni*,

16 Morichini, *Degli istituti di carità* cit., pp. 263-264, in riferimento al *Chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII per la istituzione della Commissione de' sussidj esibito negli Atti del Farinetti Segretario di Camera il dì 28 Febrajo 1826*, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1826.

formate da più parrocchie. Ogni parrocchia doveva avere una propria congregazione, composta dal parroco, da un deputato laico e da una dama di carità, nominati per un triennio dal cardinale presidente; i membri delle congregazioni parrocchiali con un medico e un chirurgo «formano la congregazione regionaria, alla quale presiede uno de' dodici deputati della Commissione, detti perciò prefetti regionarii». Gli incarichi sono gratuiti, ma con l'ausilio di personale salariato per poter svolgere, secondo una procedura rigorosa di richieste e di controlli, il compito più delicato della Commissione stessa, quello dell'erogazione dei soccorsi «personali» che, «colla visita a domicilio e con opportune cautele» devono pervenire «alla vera e conosciuta indigenza ed a proporzione del bisogno». Essi si dividono in «*ordinarii*, *straordinarii* e *ad urgenza*. I sussidii ordinarii o giornalieri sono in danaro e si accordano per sei mesi: se prosegue il bisogno, prorogansi per più lungo tempo. Gli straordinarii si suddividono in sussidii detti *di una sola volta*, in sussidii *dotali* egualmente in danaro, e in sussidii *in oggetti* che sono cose di vestire, letti, fasce per bambini, cinti, ordigni da lavoro», mentre quelli «*ad urgenza* sono in danaro», in quanto destinati a soddisfare «ai più pressanti bisogni». Secondo i dati forniti da Morichini, allora deputato prefetto di Trastevere, nel biennio 1827-1828, la Commissione avrebbe distribuito 324.060 scudi per ciascun anno, fra i quali 72.000 agli ospedali, 35.000 alla «casa d'industria», 6.000 all'Elemosineria apostolica, oltre a tutta una serie di contributi a singoli luoghi pii e di aiuti domiciliari in base alle segnalazioni della congregazione parrocchiale che trasmette «alla regionaria le istanze col suo parere sulla qualità e quantità del sussidio»[17].

Su questi elementi si sarebbe poi basata la ricostruzione, nella mutata temperie postunitaria, dell'avvocato Quirino Querini, una delle figure più importanti della beneficenza romana all'indomani del 1870[18]. Se vengono ripresi largamente i dati forniti da Morichini, sorprende la netta affermazione secondo la quale, fino al 1870,

17 Morichini, *Degli istituti di carità* cit., pp. 264-267.

18 Cf. Q. Querini, *Della Beneficenza romana. Saggio Storico Statistico*, Tipografia Elzeviriana, Roma 1878, pp. 25-26 (il volume avrebbe avuto un'ulteriore edizione: Q. Querini, *La beneficenza romana dagli antichi tempi fino ad oggi. Studio storico-critico*, Tip. Tiberina di F. Setth, Roma 1892).

in merito «alla legislazione sulle opere pie, questa propriamente non esisteva sotto al reggimento dei pontefici. Gli istituti di beneficenza erano ordinati secondo i precetti del diritto canonico e quindi posti sotto la tutela dell'Ordinario Diocesano ed amministrati dai fondatori, dagli esecutorii testamentari o fiduciarii ovvero, venendo a mancare le persone contemplate nelle pagine di fondazione, da altri membri o corporazioni che l'autorità ecclesiastica del luogo dovea designare per i diritti alla medesima riservati»[19].

L'osservazione, forse all'origine di molti luoghi comuni in proposito, sembra ignorare il carattere laico degli interventi di Leone XII, che cercano di individuare un equilibrio fra ricorso al lavoro – non necessariamente forzato – e concessione di sussidi, affidandone la gestione a organismi certo non regolati dalla disciplina canonica, ma da quella civile dello Stato. Si tratta del resto di un sistema in linea con le scelte dei pontefici nel corso dell'età moderna, come annota lo stesso Morichini, osservando che «il sussidio de' *pubblici lavori*, sebbene stabilito con tal nome dall'amministrazione francese, è nella sustanza molto antico in Roma»[20]. Al riguardo è davvero da riconsiderare il significato profondo del sistema romano dei *pubblici lavori*, a partire soprattutto dalla seconda metà del XVII secolo con la ripresa del progetto di realizzazione degli ospizi nel quadro del «grande intervento antipauperistico» ispirato dal gesuita padre André Guevarre. Più che a intenti repressivi e reclusivi, come ha scritto Luigi Fiorani, occorre riferirsi a una «teologia della povertà» che non implica affatto rassegnazione e al tempo stesso «non si pone in rottura con il passato né con quanto sembrava pacificamente acquisito (il povero come immagine di Cristo, l'elemosina come mezzo principale di salvezza proprio e di soccorso al povero, la distinzione tra una falsa e una vera povertà)», introducendo piuttosto nuove sensibilità e categorie di giudizio. L'obiettivo si colloca già in una prospettiva sociale, guardando alla situazione concreta del povero, «da liberare in primo luogo dalla falsa compassione dell'elemosina e poi da rieducare con il lavoro, la disciplina e un'intensa pedagogia religiosa» e quindi dal

19 Querini, *Della Beneficenza romana* cit., p. 26.

20 Morichini, *Degli istituti di carità* cit., p. 273.

rischio di vivere – con parole riprese da Guevarre – «senza religione e senza fede»[21]. Fra secondo Seicento e primo Ottocento, questo tipo di politiche non aveva mai avuto né un carattere legato alle parrocchie e agli ordini religiosi, che avevano sempre avuto canali e modalità proprie di espressione dell'attività caritativa, né tantomeno lo scopo di rimuovere i mendicanti dal tessuto urbano. L'obiettivo, del tutto secolare, era quello di una reintegrazione dei poveri nel tessuto sociale.

Al tempo stesso il sistema pontificio appare in sintonia con quanto si viene realizzando in altri Stati della Restaurazione, come per esempio nel Lombardo-Veneto. Anche in quest'ultimo caso appare evidente l'esigenza di contemperare, dopo le innegabili durezze del periodo francese, il controllo della mendicità – mediante istituzioni al cui interno prevale spesso la dimensione del soccorso su quella della reclusione, come dimostra la possibilità di lavoro domiciliare a molti accordata – con la distribuzione di soccorsi a livello personale e familiare[22]. Tutto questo va inoltre messo in relazione alla rete delle istituzioni di assistenza disseminate nel tessuto urbano, con interventi che in sé considerati possono apparire di modesta entità o comunque non risolutivi, ma che sovrapponendosi gli uni agli altri rappresentavano effettivamente un elemento di sostegno ai soggetti più deboli e dunque di coesione sociale.

C'è un'altra osservazione di Morichini che porta a ridimensionare il ritorno alla frammentazione attribuito a Pio VIII: «Appresso si tornarono a dividere le limosine; e le casse della Dataria, dei Brevi e dei Lotti diedero direttamente ai poveri i loro soccorsi, come adoperavano per l'innanzi. Tranne questa variazione, nel rimanente restò fermo l'ordinamento di Leone quanto alla sua forma organica e modo di distribuzione dei soccorsi; la quale, essendo basata sulla verifica

21 L. Fiorani, *Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinque e Settecento*, "Ricerche per la storia religiosa di Roma", 1979, n. 3, pp. 43-131 e in particolare pp. 114-117, con un riferimento a [A. Guevarre], *La mendicità proveduta nella città di Roma coll'ospizio pubblico fondato dalla pietà e beneficenza di nostro Signore Innocenzo XII P. M. con le risposte all'obiezioni contro simili fondazioni*, Stamperia di Gio. Giacomo Komarek, Roma 1693, p. 9.

22 Su questi aspetti sia consentito rinviare a E. Bressan, *Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e contemporanea. Storia e problemi*, NED, Milano 1998, pp. 11-88.

domiciliare del povero, è il meglio che possa farsi»[23]. Anche in questo caso si può notare una certa analogia con il caso lombardo: Folchino Schizzi traduce l'opera di riferimento in questo campo per l'intera Europa e anche per i progetti romani, *Le Visiteur du Pauvre* di Joseph-Marie Degérando, nel 1828, premettendovi una lunga introduzione in cui delinea i tratti salienti del modello adottato nel Lombardo-Veneto[24]. Accanto al tema della «visita», che implica non soltanto una rete di controllo ma anche di rapporti con persone e famiglie, esso sottolinea l'esigenza di quel sistema coordinato di soccorsi che si era richiamato, fin dall'età delle Riforme, all'esperienza dell'*Armeninstitut* austro-boemo[25].

Le soluzioni adottate a Roma nell'età della Restaurazione e in particolare durante il pontificato di Leone XII riflettono non solo una circolazione europea di idee e proposte, ma ne riprendono anche gli aspetti che sembrano valorizzare meglio gli aspetti peculiari di un sistema sperimentato almeno da fine Seicento e che aveva sempre avuto l'esigenza di legare la dimensione pedagogica del lavoro, che non poteva essere elusa, con quella dell'aiuto ai contesti di maggiore fragilità. L'esito complessivo è difficile da quantificare e da valutare: pochi anni prima del 1848, la rete assistenziale romana avrebbe potuto disporre di almeno sessantacinque strutture, con un numero rilevante di assistiti che si sommano a quelli a carico della «Commissione de' sussidi», sempre al di fuori di quel sistema di «carità legale» che secondo Morichini, oltre che erroneo, a Roma era superfluo[26]. Il numero complessivo stimato per quel decennio da Fiorella Bartoccini è in effetti di oltre ventisettemila persone, cui si aggiungono le oltre

23 Morichini, *Degli istituti di carità* cit., p. 268.

24 Cf. F. Schizzi, *Sulla pubblica beneficenza nel Regno Lombardo-Veneto. Cenni del traduttore*, in J.-M. Degérando, *Il visitatore del povero*, Gaspare Truffi, Milano 1828, pp. V-CXIII (e si veda J.-M. Degérando, *Le Visiteur du Pauvre*. Troisième édition revue et augmentée, Renouard, Paris 1826.).

25 M.G. Bascapè, *Gli interventi teresiani e giuseppini contro il pauperismo: dai progetti degli anni cinquanta all'Istituto generale delle elemosine*, in M. Bona Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara (a cura), *Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all'unità*, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 109-138.

26 Cf. Morichini, *Degli istituti di carità* cit., pp. 380-382.

diciottomila a carico della «Commissione de' sussidi», attraverso, in gran parte, gli aiuti distribuiti ai nuclei familiari[27].

Anche per lo Stato Pontificio – al cui interno andrebbero esaminate varianti e realizzazioni locali – si era aperta la sfida di operare in una società segnata dalle trasformazioni napoleoniche e dalla nascita di un nuovo ordine giuridico e sociale. Nel volgere di pochi anni ulteriori cambiamenti, culminati negli avvenimenti del 1848 e nell'esplosione della «questione sociale», ne avrebbero mostrato i limiti, e anche il primo tentativo vincenziano nella Roma degli anni Trenta in un certo senso lo fa presagire[28]. Le scelte dell'età di Leone XII non avevano tuttavia costituito il tentativo di rilanciare soluzioni sorpassate, ma di rispondere a esigenze inedite, nel quadro dei dibattiti dell'Europa della Restaurazione e nel solco della consolidata tradizione romana di interventi sociali, riflesso temporale della virtù cristiana della carità.

ABSTRACT

The peculiarity of Rome is certainly its ancient network of solidarity, able to create ever new relief efforts to aid and integrate the poor. Since the early modern period, Rome, seat of the Papacy and center of the Catholic world, has always payed a special attention to its hospitals and welfare establishments. After the changes of the Napoleonic age, marked by a selective attitude towards the social marginality, the Popes and in particular Leo XII reformed the public assistance in Rome, with solutions comparable to the main Italian and European experiences in this field. The Roman one was a model system for its equilibrium between various charity initiatives and centralised measures, especially addressed to help the poor with an original example of workhouses.

Keywords: Catholic Church in nineteenth century, Social policies in Papal States, Charities, Workhouses.

27 Bartoccini, *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della «città santa». Nascita di una capitale* cit., p. 201. Per gli assistiti da parte della «Commissione de' sussidi», si veda l'edizione dell'opera di Morichini del 1842: Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità*, cit., «Quadro sinottico del Libro I».

28 Cf. Morichini, *Degli istituti di carità*, cit., pp. 279-287, e ora soprattutto Cassiani, *I visitatori dei poveri*, I, cit., pp. 99-102.

La normativa di Annibale della Genga cardinale vicario di Roma

Alessandro Dani

Premessa

Annibale della Genga ricoprì tra il 12 maggio 1820 e il 28 settembre 1823[1], circa dunque per tre anni e quattro mesi, la carica di vicario generale di Roma, tradizionalmente ritenuta importante e onorifica per le prerogative e la giurisdizione connesse. Essa a partire dal Seicento è ricoperta da un cardinale, con lo stesso carattere di perpetuità del camerlengo, del vicecancelliere e del penitenziere[2]. Il vicario esercita nell'Urbe i poteri spettanti al papa come vescovo di Roma, non potendo il pontefice, chiamato a guidare l'intera cristianità, dedicarsi appieno a tale compito. Tale figura, in altri termini, fa le veci del papa come vescovo e dunque ricopre in Roma una carica superiore a quella di ogni altro ecclesiastico regolare o secolare. Al tempo spettavano a lui l'approvazione degli ordinandi, il controllo sui costumi di laici ed ecclesiastici, il rispetto delle celebrazioni liturgiche e delle prescrizioni devozionali, la custodia delle reliquie dei santi, la materia matrimoniale, le misure riguardanti gli ebrei, le prostitute e altre categorie marginali, come gli accattoni e i vagabondi. Al vicario faceva capo un tribunale, con un vicereggente, un luogotenente in materia civile, un luogotenente in materia criminale, un segretario, notai e altri ufficiali minori. Partecipavano alle udienze l'avvocato del

1 G. Monsagrati, *Leone XII*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000, pp. 529-538.

2 Secondo De Luca era una dignità «di molta stima»: G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, IV, coi tipi della Società Tipografica, Firenze 1843 (I ed. Roma 1673), lib. 15, cap. 9 (*Del Vicario di Roma e del suo tribunale, e suoi ufficiali*), pp. 508-510: 509. Cf. anche Idem, *Theatrum veritatis et justitiae*, XV.2: *Relatio Romanae Curiae forensis ejusque Tribunalium et Congregationum*, apud Paulum Balleonium, Venetiis 1716 (I ed. Roma 1673), disc. XIII, pp. 42-44.

fisco e il fiscale generale, eventualmente (ma senza voto) l'avvocato dei poveri[3].

Si trattava quindi di una carica prestigiosa, quella ricoperta da della Genga, con giurisdizione sia civile che penale, sia sugli ecclesiastici che sui laici, e può vedersi in questo periodo già l'emergere di attenzioni e preoccupazioni, nonché di una coerente linea di azione, che poi continueranno negli anni del pontificato di Leone XII. Pensiamo alle istanze di ordine pubblico e decoro, alla stretta osservanza delle prescrizioni liturgiche, alla predicazione agli ebrei, alla disciplina e alla moralizzazione del clero.

Per questo appare utile, sotto il profilo dell'attività normativa, considerare il periodo del vicariato come immediato antecedente a quello del pontificato, e daremo quindi conto anche della normativa vicariale emanata dai successori nella carica durante i primi anni di governo di Leone XII, fino a tutto l'anno santo del 1825.

Il rilancio delle funzioni vicariali con una nuova prospettiva culturale

È noto come l'epoca post-tridentina ebbe modo di esaltare la figura del vicario attribuendogli funzioni di controllo del clero e dei fedeli, anche e soprattutto riguardo i loro costumi e comportamenti quotidiani. Se tutto il clero secolare, a partire dai vescovi e dai parroci, era chiamato anche a compiti di vigilanza attiva, con intersezione di compiti spirituali e temporali, il vicario si ergeva a superiore controllore con una propria ampia giurisdizione e un proprio tribunale. Un chirografo di Clemente XII del 3 gennaio 1760 intervenne a precisare le competenze vicariali sulla correzione dei costumi morali, in particolare attinenti alla sfera sessuale e al rispetto dei precetti religiosi[4]. Con il tempo tuttavia, specie nel Settecento, il rilievo della carica andò scemando, fino alla soppressione da parte dei francesi.

Ma la figura vicariale risorse a nuova vita, come già ha posto in luce Gabriella Bonacchi, alla fine della seconda decade dell'Ottocento,

3 Ivi. Cf. anche G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 169.

4 Cf. Bonacchi, *Legge e peccato* cit., pp. 150-151.

proprio con il cardinale Annibale della Genga. Si trattò di un vero e proprio rilancio in funzione di un'offensiva rigorista contro la mondanizzazione, la secolarizzazione e lo smarrimento morale che si imputavano alla Chiesa del tempo, uscita dalla tempesta del periodo francese e poi guidata dal prudente riformismo del Consalvi[5]. La Bonacchi ha potuto constatare un'intensificazione, un salto di qualità, anche nella conservazione archivistica, grazie a un testo dalla stessa rinvenuto, il *Liber congregationum criminalium Tribunalis Eminentissimi et Reverendissimi D. Cardinalis Urbis Vicarij*[6], con atti dal 1801 al 1824. L'autrice confronta questa fonte con il *Libro dei decreti criminali*, con atti dal 3 agosto 1821 al 10 settembre 1824 e altre carte d'archivio, giungendo a definire un quadro della repressione effettiva di reati quali l'infrazione dell'osservanza delle festività, la condotta di vita «disonesta», la violazione di precetto, il lenocinio e il concubinato[7]. Con della Genga l'attività vicariale *in criminalibus* registra una sensibile intensificazione, la giurisdizione ecclesiastica su donne, minori, vagabondi e mendicanti si inasprisce. La Congregazione criminale del vicario iniziò a riunirsi due volte a settimana, di regola il venerdì e il sabato, decidendo quattro cause, per un totale annuo di circa trecentosessanta cause[8]. La sommarietà della procedura e il suo prevalente carattere extra-dibattimentale ha peraltro determinato in molti casi la perdita della documentazione scritta.

Già l'attività del periodo vicariale mostra nitida l'impronta culturale del futuro papa Leone XII, le cui coordinate culturali sono state collocate dalla storiografia entro quel vasto movimento definito come «cattolicesimo intransigente», volto a ristabilire, dopo i marosi della Rivoluzione francese, l'influenza della Chiesa nella società e

5 La Bonacchi, nel suo già citato volume *Legge e peccato*, dedica molta attenzione al vicariato del della Genga nel capitolo *Il Tribunale del Vicario nell'Ottocento* (pp. 165-226), al quale occorre rinviare per approfondimenti e indicazioni bibliografiche.

6 In Archivio Storico del Vicariato di Roma, *Tribunale*, registro verde, 75.

7 Bonacchi, *Legge e peccato* cit., p. 201.

8 *Ibid.*, p. 204.

nel governo dello Stato[9]. Si trattò in primo luogo, come ha rilevato Guido Verucci, di una «opposizione indiscriminata alla Rivoluzione dell'89, considerata la fonte immediata di tutti i mali»[10], ma anche di critica serrata a quei numerosi compromessi cercati nel periodo della restaurazione (anche a Roma), miranti a conciliare tradizione e nuove istanze modernizzanti emerse dal secondo Settecento e sperimentate in Europa dai francesi[11]. È visibile chiaramente l'influsso

9 Cf. G. Verucci, *Per una storia del cattolicesimo intransigente in Italia dal 1815 al 1848*, "Rassegna storica toscana", IV, 1958, 3-4, pp. 251-285. Sul della Genga non mancano contributi utili a delinearne il profilo culturale, sin dall'Ottocento, anche con giudizi assai diversi a seconda della collocazione politica degli autori: dall'apologetico volume di A.-F. Artaud de Montor, *Storia del pontefice Leone XII*, I, trad. it., presso Giovanni Resanti Librajo, Milano 1843, a quello caustico, ispirato da idee liberali, di E. About, *Storia arcana del pontificato di Leone XII, Gregorio XVI e Pio IX, ossia preliminari della questione romana, con documenti diplomatici*, per F. Petruccelli de la Gattina, Francesco Colombo librajo-editore, Milano 1861. La citazione dantesca riportata nel frontespizio («Fatto ha del Cimiterio mio cloaca») ben anticipa il feroce giudizio sul papato ottocentesco, ritenuto ottuso e violentemente reazionario. Ma si vedano anche, oltre al già citato contributo di Giuseppe Monsagrati nell'*Enciclopedia dei papi*, J.G. Köberle, *Leo XII*, Grunow, Leipzig 1846, i corposi e importanti studi di R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana, Brescia 1963, e *La formazione diplomatica di Leone XII*, Istituto per la storia del risorgimento italiano, Roma 1966, nonché i seguenti più recenti contributi: *Il pontificato di Leone XII Annibale della Genga,* Atti del convegno (Genga, 24 marzo 1990), a cura di G. Crinella, Quattro Venti, Urbino 1992; Ph. Boutry, *La tradition selon Léon XII. 1825, l'année sainte de la Restauration*, in *Histoire religieuse, histoire globale, histoire ouverte. Mélanges offerts a Jacques Gadille*, sous la direction de J.D. Durand, R. Ladous, Beauchesne, Paris 1992; Ph. Boutry, *Leone XII*, in *Dizionario storico del Papato*, diretto da P. Levillain, II, Bompiani, Milano 1996, pp. 858-862; *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato*, Atti del convegno (Genga, primo ottobre 2011), a cura di G. Piccinini, Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2012, e in particolare S. Giombi, *Leone XII (Annibale della Genga Sermattei): per un profilo biografico a partire dalla recente storiografia,* ivi, pp. 29-44; *"Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo". Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825*, a cura di R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei, Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2014; *La corte papale nell'età di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2015.

10 Verucci, *Per una storia del cattolicesimo intransigente* cit., p. 253.

11 *Ibid.*, p. 254.

sul cattolicesimo intransigente italiano di pensatori tradizionalisti francesi come Luis de Bonald, Joseph de Maistre e l'abate Félicité de Lamennais, pur con delle distinzioni[12], e già è stata segnalata la familiarità di della Genga con le opere di tali scrittori[13].

Apparve evidente che per riuscire nel difficile intento di riportare la società alle condizioni politico-religiose pre-rivoluzionarie occorresse non solo condannare il liberalismo nei suoi vari versanti (istituzionale, economico, culturale, morale), ma anche promuovere un'azione educativa-repressiva capillare sul clero e sul popolo, sul gregge smarrito per le vie della perdizione del libertinismo, dell'indifferentismo, del relativismo, delle ideologie politiche sovversive dell'ordine monarchico-ecclesiastico-nobiliare di Antico regime[14]. Su tali posizioni, critiche verso la linea morbida riformista di Pio VII e del cardinal Consalvi, trovò relativa coesione nella Curia romana un gruppo di cardinali *zelanti*, ovvero intransigenti verso la modernizzazione, al quale può ascriversi anche della Genga, insieme ai cardinali Antonio Gabriele Severoli, Giulio Maria Della Somaglia, Bartolomeo Pacca, Tommaso Bernetti, Fabrizio Sceberras Testaferrata, Agostino Rivarola[15].

Nessuna contraddizione o deviazione mostra, rispetto alla cultura ideologica di fondo, il piano dell'azione concreta e della normativa vicariale, su cui possiamo adesso soffermarci[16].

---

12 *Ibid.*, pp. 264, 279, 281-282. Cf. anche A.M. Battista, *Aspetti del tradizionalismo italiano nell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie,* Istituto per la storia del risorgimento italiano, Roma 1976, pp. 223-249; D. Menozzi, *Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-1848)*, in *Storia d'Italia, Annali 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Giulio Einaudi Editore, Torino 1986, pp. 791-806.

13 Cf. Giombi, *Leone XII* cit., p. 37; R. Regoli, *Classica, moderna e spregiudicata. La biblioteca di Leone XII*, in *Antico conservazione e restauro nell'età di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette, Ancona 2017, pp. 23-74.

14 Sulle conseguenze socioculturali del periodo francese cf. L. Fiorani, *Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1799)*, "Ricerche per la storia religiosa di Roma", IX, 1992, pp. 65-154; M. Formica, *La città e la rivoluzione*. *Roma 1798-1799*, Istituto per la storia del risorgimento italiano, Roma 1994.

15 Verucci, *Per una storia del cattolicesimo intransigente* cit., p. 262.

16 La Bonacchi ha scorto una linea di continuità con il riformismo di Innocenzo XI:

Gli atti normativi vicariali del cardinale della Genga

L'Archivio di Stato di Roma conserva 177 atti normativi emanati da Annibale della Genga come vicario di Roma, tutti in fogli singoli a stampa, inclusi nella serie dei *Bandi* sotto i numeri dal 178 al 184, più il 332.

La grande maggioranza (108) sono *inviti sagri*, contenenti esortazioni a partecipare a celebrazioni liturgiche, solennità del calendario religioso, processioni, incontri di preghiera e simili, con costante previsione di indulgenze[17]. Lo stesso vicario esplicita in uno di tali inviti che è «uno degl'attributi del nostro Ufficio di ordinare le publiche preghiere»[18]. Particolare attenzione è dedicata ai momenti di orazione nel periodo di Carnevale, «in cui i figliuoli del Secolo si abbandonano più sfrenatamente ai piaceri, ed ai peccati»[19]. Molti *inviti*

---

rigore finalizzato a un programma di rinnovamento spirituale; rigore nel senso di «efficienza, rapidità e omogeneità nella correzione giudiziaria dei costumi». Bonacchi, *Legge e peccato* cit., pp. 211, 221-222.

17 Considerando il ripetersi annuale del calendario religioso, pur con qualche differenza, possiamo seguire a titolo di esempio gli *inviti sagri* dell'anno 1821, riportando la data e la ricorrenza celebrata. 11 gennaio: celebrazioni per la festa di san Francesco di Sales; 13 gennaio: festa di sant'Antonio Abate; 20 gennaio: celebrazioni per la Purificazione di Maria; 26 gennaio: celebrazioni per la festa di santa Giacinta Marescotti; 17, 18, 21, 24 e 25 febbraio: celebrazioni per il Santissimo Sacramento; 13 marzo: celebrazioni per l'Annunciazione di Maria; 20 marzo: catechismi quaresimali; 18 aprile: celebrazione delle Novene della Madonna Santissima del Buon Consiglio; 25 aprile: celebrazioni del mese mariano; 13 maggio: celebrazioni per il Preziosissimo Sangue di Gesù; 3 giugno: celebrazioni per la festa di sant'Antonio da Padova; 15 giugno: esposizione del Santissimo Sacramento; 13 luglio: triduo in onore di san Vincenzo de' Paoli; 23 luglio: triduo in onore di san Domenico; 31 luglio e 3 agosto: celebrazioni in onore di Maria Assunta; 10 agosto: festa di *Maria Sanctissima Salus Infirmorum*; 10 agosto: missione nella Chiesa di santa Apollinare; 25 agosto: celebrazioni mariane; 30 agosto: festa di Maria Santissima del Divino Aiuto; 13 settembre: festa di san Michele Arcangelo; 22 settembre: celebrazioni per il Santissimo Rosario; 26 ottobre: organizzazione della festa dei Defunti; 11 novembre: festa di san Gregorio Taumaturgo; 24 novembre: celebrazioni per l'Immacolata Concezione; 20 dicembre: esercizi spirituali per i santi innocenti.

18 *Invito sagro* del 23 agosto 1823, in Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Bandi*, 332.

19 *Invito sagro* del 5 febbraio 1822 in ASR, *Bandi*, 181 e 332.

sagri e altre disposizioni concernenti il culto e le celebrazioni liturgiche sono in tutto simili, nella forma come nei contenuti, a quelli dei precedenti cardinali vicari, ad esempio del predecessore immediato Lorenzo Litta e, prima di questi, Giulio Maria Della Somaglia, come pure a quelli dei successori nel vicariato, come Giuseppe della Porta, che subentrò a della Genga al momento dell'elevazione al soglio pontificio, e poi Placido Zurla[20].

Possono accostarsi a tali *inviti* le *istruzioni* e le *notificazioni* (in tutto ventinove), volte anch'esse a organizzare le devozioni religiose[21], ma anche a disciplinare la condotta del clero. Una *Notificazione* del 12 agosto 1823 lamentando che «gli Ecclesiastici portansi pubblicamente per questa Alma Città con abiti di colore, e di forma indecente, che offendono il decoro de' Ministri della Religione», impose a tutti i sacerdoti di portare sempre l'abito nero, colore «quale unicamente conviene all'Ecclesiastico»[22].

Di carattere imperativo, contenenti precisi divieti e obblighi sanzionati (con il carcere, con multe e con pene corporali) sono gli *editti*. In tutto venticinque, in leggero costante aumento nel periodo in esame (tre del 1820, sei del 1821, sette del 1822, nove del 1823), riguardano argomenti diversi e di diversa rilevanza sociale, pur sempre correlati alla dimensione liturgico-celebrativa, alla precettistica, alla preparazione religiosa, alla moralizzazione dei comportamenti. Vi sono editti che disciplinano la preparazione alle festività natalizie e pasquali e il modo di suonare le campane in tali solennità[23], lo svolgi-

20 Cf. A. Ilari, *I cardinali vicari. Cronologia bio-bibliografica*, "Rivista diocesana di Roma", III, 1962, 4, pp. 286-291.

21 Anche qui, come per gli *inviti sagri,* a titolo di esempio possiamo limitarci a riferire quelle emanate nel 1821: *Notificazione per gli Ordinandi*, del 15 gennaio, con richiamo a precedenti norme pontificie in tema di ordinazioni; *Notificazione*, del 10 aprile, riguardo largizioni e relative indulgenze; *Istruzioni ed avvertimenti per quelli che vogliono ricevere il S. Sagramento della Cresima*, del 3 giugno; *Notificazione*, del 23 giugno, sulla visita alla Basiliche romane; *Notificazione*, del 29 dicembre, riguardante le celebrazioni delle ordinazioni monastiche.

22 ASR, *Bandi*, 184 e 332.

23 Cf. ad esempio gli editti del 10 aprile, del 20 dicembre 1821, del 26 marzo 1822, del 20 marzo 1823, in ASR, *Bandi*, 332.

mento delle processioni[24], l'osservanza dei precetti quaresimali, con richiamo al dovere di astenersi in detto periodo dalla vendita e dal consumo di carne e latticini, salvi motivi di salute[25].

Vari sono i divieti di vendita di cibi e bevande in determinate festività e presso certi luoghi di culto[26]. Un editto del 10 marzo 1822 ordinò la chiusura, in Roma e dintorni entro due miglia, di taverne, bettole, rivendite di vino e luoghi di gioco nelle domeniche e festività in cui si tenevano i catechismi di preparazione alla Pasqua[27]. Un altro del 4 gennaio 1823 proibì a giovani e adulti di fare giochi e schiamazzi in piazza e per le vie nei giorni festivi, sotto pena per i ragazzi di 10 giorni di detenzione nella casa di correzione del San Michele e per gli adulti di un mese di carcere e altre pene ad arbitrio[28].

---

24 Cf. ad esempio gli editti del 31 maggio 1820, del 20 giugno 1821, del 4 giugno 1822, del 27 maggio 1823, in ASR, *Bandi*, 332.

25 *Editto* del 12 febbraio 1822, in ASR, *Bandi*, 332.

26 *Editto* del 20 dicembre 1820, con divieto di suonare e cantare, vendere cibo e bevande la vigilia e il giorno di Natale, sotto pena di cinquanta scudi e tre giorni di carcere; *Editto* del 24 marzo 1821, riguardante la chiusura domenicale di osterie, taverne e simili; *Editto* del 29 aprile 1821, sulla celebrazione della festività dell'Invenzione della Santa Croce, con divieto di vendita ambulante di cibi e bevande; *Editto* del 29 aprile 1822, sul divieto di vendere vino, ciambelle e altri generi commestibili intorno alla basilica della Santa Croce il 3 maggio; *Editto* del 27 luglio 1822, riguardante la chiusura domenicale dei negozi di orefici e argentieri; *Editto*, del 20 dicembre 1822, sul comportamento adeguato da tenersi nella notte di Natale, con ordine di chiusura di osterie, bettole e simili; *Editto* del primo marzo 1823, riguardante la chiusura di bettole e osterie nelle domeniche del 9 e 16 marzo; *Editto* del 29 aprile 1823, sulla proibizione di banchetti e vendita di cibo in occasione della festa del Sacro Cuore. Cf. ASR, *Bandi*, 332.

27 ASR, *Bandi*, 181 e 332. In esso si legge: «Affinché i Catechismi ordinati dalla Santità di Nostro Signore in diverse chiese di Roma [...] vengano da tutti puntualmente frequentati [...], per comando espresso della Santità Sua si ordina a tutti i Caffettieri, Trattori, Osti, Bettolieri, Venditori di Vino, ed altri, ove si facciano pubblici ridotti, che nelle due domeniche 17 e 24 del corrente Marzo, come pure nelle Feste di S. Giuseppe e della Santissima Annunziata, dalle ore Ventuna fino alle ore Ventiquattro debbano tener chiuse le loro Trattorie, Osterie, Bettole, Bigliardi, Giuochi lisci, e qualunque altro luogo, ove vi siano Ridotti di Giuochi, e Divertimenti, siano di Carte, Palle, Boccie, o altro [...]». La pena prevista era di venticinque scudi per ogni infrazione, più altre pene corporali ad arbitrio.

28 ASR, *Bandi*, 183 e 332.

Risalgono all'ultimo periodo di carica vicariale due editti tra i più rilevanti della serie, uno riguardante la predicazione agli ebrei e l'altro le cerimonie di vestizione delle monache.

L'evangelizzazione degli ebrei, prevista da concili e costituzioni pontificie, ricorrentemente ribadita da editti vicariali, ma tacitamente caduta in disuso, fu energicamente di nuovo imposta con l'editto del 20 febbraio 1823, essendo riconosciuta dal pontefice «necessaria a diradare le tenebre, che offuscano la loro mente»[29].

I responsabili (fattori) della comunità ebraica del ghetto di Roma ogni sabato avrebbero dovuto inviare alla predica tenuta nell'oratorio della Trinità dei pellegrini e convalescenti trecento ebrei, di cui cento giovani di età compresa tra i dodici e i trent'anni, un sabato, e il seguente cinquanta donne nubili della medesima età accompagnate da altre donne. Coloro che, tenuti, non si presentavano cadevano in multa di tre paoli, la cui riscossione era garantita dai fattori della comunità. Una adeguata turnazione doveva garantire che tutti gli ebrei di ambedue i sessi assistessero alla predicazione. Dure misure attendevano i renitenti: «i contraventori di un tal Nostro comando saranno nel momento arrestati, e puniti colla pena del Cavalletto nel Carcere, e con altre pene a Nostro arbitrio a misura delle circostanze personali del reo». Ricordiamo che la pena del cavalletto consisteva nell'essere legati a una struttura mobile di legno e quindi frustati con uno scudiscio o bastonati. Essa, abolita insieme ai tratti di corda nel 1816, fu reintrodotta da della Genga[30].

La linea di azione nei confronti degli ebrei continuò nel periodo del pontificato con l'ampliamento del ghetto di Roma e l'obbligo di trasferirvi ogni attività commerciale fino allora gestita da ebrei fuori di esso[31].

Un editto del 20 marzo 1823 si occupò delle cerimonie di vestizione delle monache. Tali occasioni erano tradizionalmente festeggiate pubblicamente e poi nelle case di amici e parenti con modalità giudicate inappropriate (rinfreschi, musiche, strepiti e mortaretti): «è

29 ASR, *Bandi*, 183 e 332.

30 Come riferisce Bonacchi, *Legge e peccato* cit., p. 218, nota 85.

31 Cf. Monsagrati, *Leone XII* cit., p. 536.

una sconcia contradizione – si legge nell'editto – mostrare con queste sceniche comparse tanta stima del Mondo nell'atto di ripudiarlo, e il non considerare a quanti pericoli vadano incontro queste Vergini sì poco prudenti, le quali nel ritiro, e nel silenzio dovrebbero colle lampade accese della Cristiana virtù attendere l'arrivo del loro Sposo Celeste»[32].

Accostabili agli editti, ma meno importanti, sono infine vari provvedimenti dalle diverse denominazioni (*ordini, disposizioni, avvisi*), in tutto quindici, parimenti volti a proibire certi comportamenti o a imporne altri, anche con pene severe.

Ad esempio, un avviso, del 3 marzo 1821, riguardò il divieto a osti, tavernieri e simili di vendere cibi proibiti in tempo di Quaresima: «i contraventori saranno irremisibilmente soggetti a subire un mese di carcere, o venticinque colpi di bastone al cavalletto nella pubblica strada avanti le loro rispettive trattorie, osterie, botteghe di caffè ec., e saranno soggetto alla stessa pena, se non terranno affisso in luogo a tutti visibile, ne luoghi, ove danno a mangiare, il presente Avviso». Più volte si rivolsero *ordini* ai poveri di abbandonare la pratica di "affittare" sedie all'ingresso delle chiese per racimolare qualche soldo[33].

Le *disposizioni* riguardavano spesso il modo di tenere le messe per Pasqua e per Natale, l'obbligo di comunione in queste solennità, la processione del *Corpus Domini*[34]. Un *Avviso alli Rev[erendi] Parochi* del 18 aprile 1823 richiamò questi ultimi sulla corretta tenuta del «Registro delle Canoniche Monizioni», dove annotare i responsabili di comportamenti scandalosi e gli ammonimenti ad essi rivolti[35].

L'ultimo atto emanato dal vicario della Genga riguardò l'esposizione del Santissimo Sacramento (*Esposizioni straordinarie del Vene-*

32 *Editto di regolamento per la vestizione, e professione delle Monache*, in ASR, *Bandi*, 183 e 332.

33 Cf. *Ordini* del 24 marzo 1821, del 10 marzo 1822 e del primo marzo 1823, in ASR, *Bandi*, 179, 181 e 332.

34 *Disposizioni* del 20 dicembre 1820, del 10 aprile 1821, del 14 giugno 1821, del 20 marzo 1823, in ASR, *Bandi*, 332.

35 Cf. ASR, *Bandi*, 183 e 332.

rabile per l'elezione del Sommo Pontefice), del 27 settembre 1823[36]. Il primo atto del successore (in realtà pro-vicario), Giuseppe della Porta Rodiani, recepì la prima comunicazione del nuovo pontefice Leone XII: *Indulgenza plenaria per il giorno della coronazione di Nostro Signore Papa Leone XII,* del primo ottobre 1823[37]. Si concedeva l'indulgenza plenaria a tutti coloro che partecipassero domenica 5 ottobre alla messa e alla benedizione, purché pentiti, confessati e comunicati. Il tribunale vicariale dopo della Genga sembra rallentare le sue attività e la cadenza delle sedute diviene irregolare. Il rigore morale e punitivo si stempera e vi è una sorta di ritorno alla linea precedente di papa Pio VII e del cardinal Consalvi[38].

La normativa vicariale successiva fino al termine del giubileo del 1825

Possiamo qui limitarci a dare un ragguaglio sul prosieguo della normativa vicariale emanata dai successori di della Genga, durante i primi anni del pontificato di quest'ultimo, fino alla conclusione dell'anno santo del 1825[39]. Come accennato, dopo della Genga esercitò le funzioni vicariali Giuseppe della Porta Rodiani, patriarca di Costantinopoli, dal 23 settembre 1823 al 2 gennaio 1824 e quindi Placido Zurla, dai primi di gennaio 1824 fino alla morte, avvenuta il 19 ottobre 1834.

Giuseppe Della Porta rimase in carica come pro-vicario per soli tre mesi e dunque non sono molti gli atti a lui riferibili: in tutto undici

36 Ivi. Fu nel periodo di carica vicariale che della Genga iniziò a lavorare a un progetto di riforma delle parrocchie romane, poi attuato sotto il suo pontificato con la costituzione *Super Universam* del primo novembre 1824: cf. D. Rocciolo, *La vita religiosa a Roma nell'anno santo 1825*, in *"Si dirà quel che si dirà…"* cit., pp. 36-37.

37 ASR, *Bandi*, 332.

38 Cf. Bonacchi, *legge e peccato* cit., p. 210.

39 Sul giubileo, volto come ha scritto Giombi a «fare di Roma un grande spazio sacro e penitenziale» (Giombi, *Leone XII* cit., p. 38), si vedano ora le indicazioni bibliografiche di I. Fiumi Sermattei, *Per una bibliografia del giubileo di Leone XII*, in *"Si dirà quel che si dirà…"* cit., pp. 133-143.

(sette *inviti sagri*, due *editti*, due *ordini*)[40]. Tra di essi si possono segnalare il primo, del primo ottobre 1823, con cui dette disposizione di cantare il *Te Deum* e di recitare preghiere per il nuovo papa Leone XII, e l'*invito sagro* del 18 ottobre seguente sulle celebrazioni di ringraziamento per la liberazione dall'occupazione francese[41].

Placido Zurla, camaldolese, legato al Consalvi ma di opinioni rigoriste vicine a della Genga[42], si trovò a gestire, per quanto di competenza, la preparazione al giubileo del 1825 e le attività previste per il medesimo, e dunque non meraviglia registrare un vero profluvio di atti: cinquantotto nel 1824 (trenta *inviti sagri*, dieci *notificazioni* e *istruzioni*, dodici *editti*, sei *ordini*) e ben centotrentaquattro nel 1825 (quarantuno *inviti sagri*, ottanta *notificazioni* e *istruzioni*, dieci *editti*, tre *ordini*)[43].

Lo scarto è determinato da ben settantaquattro *notificazioni d'indulto per il giubileo*, rivolte a numerosissime confraternite e arciconfraternite, associazioni religiose o professionali e congregazioni presenti in Roma. Tali *notificazioni* prevedevano deroghe, diverse da caso a caso, alla regola generale delle trenta visite a ciascuna delle quattro basiliche romane, consentendo al gruppo beneficiato ad esempio una sola visita, in occasione prestabilita, con particolari modalità devozionali. Al fine di incrementare la partecipazione dei fedeli al giubileo il papa con la bolla *Cum nos nuper* del 20 giugno 1824 aveva sospeso le indulgenze consuete[44].

Gli *inviti sagri* ordinari, cioè non riferiti al giubileo, sostanzialmente corrispondono sia nel numero (trenta) che nei contenuti a quelli di cui si è detto per il vicariato di della Genga. Il numero degli *editti* poco si discosta da quello dell'ultimo anno del cardinale marchigiano, e anche i contenuti sono spesso analoghi: chiusura di osterie, bettole

40 ASR, *Bandi*, 184.

41 Ivi.

42 Parla di «rigurgito di zelantismo» e di una «sorta di bacchettonismo» R. Colapietra, *Una riflessione sul giubileo di Leone XII*, in *"Si dirà quel che si dirà..."* cit., p. 19.

43 ASR, *Bandi*, 185-188. Cf. anche *Bandi*, 332 contenente solo atti del vicario di Roma, dal 1818 al 1824 (esemplari ulteriori rispetto a quelli citati).

44 Cf. Rocciolo, *La vita religiosa* cit., p. 39.

e simili in concomitanza con i catechismi, divieto di schiamazzi nelle principali solennità religiose, pur però con qualche novità a ridosso del giubileo, in cui si segnalano alcuni interessanti editti volti come al solito al disciplinamento morale del popolo.

Un *Editto sul vestire delle donne*, del 14 dicembre 1824[45], fa espresso riferimento al volere del pontefice Leone XII, rammaricato che non poche donne «portano quasi in trionfo l'immodestia del vestire» nelle occasioni pubbliche di ritrovo e persino in chiesa. L'editto ricorda che Innocenzo XI aveva contemplato la scomunica non solo per le donne impudiche nel vestire, ma anche per chi cooperava alla trasgressione e per i confessori che le avessero assolte (eccetto che in articolo di morte). «Siccome – si legge nel testo – l'oggetto è della massima importanza la Santità Sua ci ha ordinato di severamente proibire ogni scandaloso vestiario sotto pene temporali sì pecuniarie, che afflittive [...] ed espressamente vuole che le medesime pene siano comuni a quelle Femine, che sebbene a prima vista sembrino coperte, pur usan alcune vesti attillate, aderenti così strettamente alle membra, che fanno di sé maliziosamente pompa di lascivia».

Alle stesse pene erano soggetti non solo padri, mariti, padroni che avessero lasciato uscire di casa donne vestite in modo provocante, ma anche i sarti o sarte che avessero confezionato gli abiti maliziosi. I sacerdoti erano tenuti «con ogni santa industria», cioè con garbati ma fermi inviti, fino alla negazione dei sacramenti, «a togliere affatto un disordine così abbominevole».

Appresso seguì, due giorni dopo, un *Editto per gli albergatori, osti, locandieri e simili*, ai quali si imponeva il divieto di ospitare prostitute e giocatori d'azzardo[46]. Questi editti prelusero all'*Editto sull'apertura delle porte sante* del 19 dicembre 1824[47] e a un *Editto sul culto divino, e rispetto delle chiese*, del 20 dicembre 1824, con disposizioni varie

45 ASR, *Bandi*, 186.

46 Ivi.

47 In cui si ordinò l'apertura della porta santa della basilica di San Pietro la vigilia di Natale e, subito a seguire, quelle di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di Santa Maria in Trastevere, e di San Paolo fuori le mura. Cf. ASR, *Bandi*, 186.

sul contegno da tenere in chiesa[48]. Nel 1825 segnaliamo un *Editto sopra le Catacombe, ossia sopra li Cimiterj de' Santi Martiri*, del 4 luglio, riguardante il divieto di accesso nelle catacombe e altre misure a loro tutela e conservazione[49].

Conclusioni

Fermezza nel controllo e indirizzo dei comportamenti (di laici come di ecclesiastici) e convinzione della necessità del castigo, anche severo, sono due tratti che uniscono il vicariato e il pontificato di della Genga.

Il richiamo moralizzatore del vicario è dichiaratamente ispirato dal timore dell'ira divina per la corruzione dei tempi: gli ecclesiastici devono dare al popolo esempio di costumi irreprensibili. Si legge ad esempio nell'*Invito sagro* del 9 settembre 1820[50]: «molte volte la collera sopra de' popoli si accende per colpa singolarmente de' Sacerdoti». Il papa convoca l'ordine sacerdotale per implorare la misericordia divina e per «eccitare col proprio esempio il popolo a fare l'istesso». «Sono i tempi pericolosi vaticinati da San Paolo: sono i momenti in cui si avverano le parole "di fuori contrasti, di dentro timori"; è compiuta la divina Sentenza che la Carità mancherebbe in cuore a molti, che Iddio incollerito abbandonerebbe i popoli alla vertigine, stupore, menzogna, abominazione: e la Chiesa mai non si vide più addolorata ed oppressa dai nemici, dai Stranieri, dai Domestici, dai Figliuoli: ed un turbine sempre più nero si addensa, e mugge terribile sul nostro capo, perché si accresce ogni dì più la licenza, e l'irregolarità del nostro costume».

Simili pensieri sono ricorrenti nei provvedimenti vicariali che richiamano ecclesiastici e fedeli ad assidue celebrazioni liturgiche, processioni, penitenze, con immancabili concessioni di indulgenze parziali o plenarie. L'incombere della punizione divina sulla sviata umanità, piombata nel disordine a seguito della rivoluzione profanatrice e dell'affermarsi di ideologie irreligiose esige anche castighi. Come

48 Ivi.

49 ASR, *Bandi*, 188.

50 ASR, *Bandi*, 178.

aveva scritto de Maistre, «il saggio considera il castigo come la perfezione della giustizia» e «l'intera razza umana è mantenuta nell'ordine dal castigo»[51]. Non a caso, una strofetta che circolò a Roma in occasione del conclave del 1823, di cui riferisce Artaud De Montor, recitava: «chi vuol che l'ordine in tutto venga / preghi scelgasi il della Genga»[52].

Sappiamo che la linea di severità proseguì con l'elevazione del della Genga al soglio pontificio[53]. Celebre diverrà, anche grazie a un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli (*Li cancelletti*), l'editto sulle limitazioni al consumo di vino dentro bettole e osterie del 31 marzo 1824[54]. L'azione repressiva trovò alimento in delazioni segrete e penetrante sorveglianza poliziesca, in sintonia con il clima generale della restaurazione negli Stati del tempo[55].

---

51 J. de Maistre, *Le serate di Pietroburgo o Colloqui sul governo temporale della Provvidenza*, Rusconi, Milano 1986, p. 31.

52 Artaud De Montor, *Storia del pontefice Leone XII* cit., p. 27.

53 Cf. C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012. Si vedano in proposito anche M. Calzolari, E. Grantaliano, *La legislazione di polizia dello Stato Pontificio da Pio VII e Gregorio XVI*, in *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, scritti raccolti da S. Vinciguerra, Cedam, Padova 2000, pp. CCXXVII-CCLVII, e in particolare gli editti sui locali pubblici, sulla sorveglianza di bettole e osterie, su *suoni, balli e serenate* del 31 marzo, 3 giugno e 24 giugno 1824 (*ibid.*, p. CCXL); *La Direzione generale di polizia dello Stato Pontificio (1816-1870),* I: *Inventario dei registri*, a cura di M. Calzolari, E. Grantaliano, Archivio di Stato di Roma, Scuola di Paleografia, Roma 1997. Provvedimenti vari contro figure sociali devianti furono presi in occasione dell'anno santo del 1825: cf. P. Di Cori, *Sacre misure. Spazio e tempo a Roma durante l'anno santo 1825*, in *Luoghi sacri e spazi della santità*, a cura di S. Boesch Gajano, L. Scaraffia, Rosemberg & Sellier, Torino 1994, pp. 443-463.

54 Conservato in ASR, *Bandi*, 183.

55 Sono noti episodi che suscitarono molto clamore: il 23 novembre 1825 Leone XII fece giustiziare con decapitazione Angelo Targhini e Leonida Montanari, due carbonari rei di aver tentato di uccidere un delatore. Cf. C. Premuti, *In memoria di Angelo Targhini e Leonida Montanari decapitati nel 1825 per ordine di papa Annibale della Genga,* Officina poligrafica italiana, Roma 1909. La vicenda è rievocata nel film di Luigi Magni *Nell'anno del Signore* (1969). Sul piano delle idee politiche generali l'enciclica di Leone XII del 5 maggio 1824 (*Ubi primum*) condannò tolleranza e liberalismo, poi fu ribadita la condanna della carboneria e della massoneria con l'enciclica *Quo graviora mala* del 13 marzo 1825 (Verucci, *Per una storia*

Ma è vero anche che il pontificato leonino non fu solo repressione: oltre agli interventi importanti in materia di edilizia religiosa, di istruzione, di buona amministrazione, di sistema creditizio e altri, occorre ricordare l'attenzione al problema dei poveri mendicanti, tratto questo che lo accosta a due altri pontefici rigoristi (Innocenzo XI e Innocenzo XII, nel secondo Seicento), e che appare in sintonia con la tensione spirituale già emergente dai bandi vicariali. L'intento del *motu proprio* del 16 dicembre 1826 fu quello di razionalizzare l'assistenza, con accentramento delle attività caritative onde evitare dispersioni, sovrapposizioni e sprechi, favorendo anche l'avvio al lavoro, cioè il reinserimento sociale di soggetti che vivevano spesso una marginalità degradante, al confine tra accattonaggio e comportamenti illegali[56]. I sussidi, a cui presiedeva un'apposita congregazione voluta dal papa, si distinguevano in ordinari (per sei mesi salvo proroga), straordinari (elargiti *una tantum*, come ad esempio per le doti alle fanciulle) e urgenti[57]. A questa iniziativa è poi senz'altro da collegare quella, parallela, della promozione di conservatori femminili, in cui la ragazze povere potevano imparare un mestiere, ricevere quando si sposavano una dote di cento scudi ed evitare così il destino di una vita di strada, prostituzione e degrado morale. Azione concreta di prevenzione e recupero, dunque, a fianco dei provvedimenti punitivi.

È l'altro versante, più pragmatico, che convive nel governo di Leone XII con il «sogno restauratore»[58], che dunque va letto nel segno della complessità, evitando eccessive semplificazioni e tenendo conto

---

del cattolicesimo intransigente cit., p. 263). Mario Caravale e Alberto Caracciolo, nel loro quadro di sintesi sulla storia dello Stato Pontificio, vedono il governo di Leone XII come «tutto proteso a riconquistare le posizioni perdute», caratterizzato da «tratti retrivi», da un atteggiamento teocratico (M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino 1978, pp. 606, 607, 611). In questo senso un anonimo inviato del governo austriaco scriveva che il nuovo papa aveva trasformato le città in conventi di cappuccini.

56 Cf. F. Leoni, *La politica di restaurazione di Leone XII nello Stato Pontificio*, in *Il pontificato di Leone XII* cit., pp. 40-41.

57 Ivi.

58 Giombi, *Leone XII* cit., pp. 43-44.

del particolare momento storico per la Chiesa nel contesto italiano ed europeo[59].

ABSTRACT
The paper illustrates the set of rules issued by Annibale della Genga during the period in which he held the office of Vicar of Rome (12 May 1820 - 28 September 1823), aimed at the regulation of liturgical celebrations, moralization of behaviors, maintenance of decorum and public order in the city of Rome. It is directed both to the laity and to the ecclesiastics and shows the cultural moralizing imprint of the future Pope Leo XII. A short report is also given of the immediately subsequent vicarial regulation, up to the closing of the Holy Year 1825, issued by the vicars della Porta and Zurla. The writing is followed by an Appendix with the list of various types of documents (edicts, orders, invitations, notifications, instructions) kept in State Archives of Rome.

Keywords: Vicar of Rome, moralization of behaviors, liturgical celebrations.

59 Non sappiamo se, come ha scritto Leoni, «complessivamente ne risulta un quadro di luci e ombre» (Leoni, *La politica di restaurazione* cit., p. 42). In ogni caso la nuova stagione di studi in corso su questo papa sta portando nuove conoscenze e nuovi elementi utili a una valutazione complessiva di quel periodo del governo pontificio.

Appendice

Elenco della normativa vicariale emanata dal cardinale Annibale della Genga
(12 maggio 1820 – 28 settembre 1823)

ASR, *Bandi*, 178-184. Esemplari degli stessi atti sono conservati anche in *Bandi* 332 (dal 1818 al 1824).

ASR, Bandi, 178

- *Istruzioni, ed Avvertimenti per quelli che vogliono ricevere il S. Sagramento della Cresima*, del 16 maggio 1820.
- *Invito Sagro*, del 23 maggio 1820, riguardante celebrazioni per il Preziosissimo Sangue di Cristo.
- *Disposizioni, ed Ordini per la solenne processione del Corpus Domini*, del 24 maggio 1820.
- *Editto per le Processioni del Santissimo Sagramento*, del 31 maggio 1820.
- *Invito Sagro con Indulgenza Plenaria*, del 2 giugno 1820, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento.
- *Invito Sagro,* del 17 giugno 1820, riguardante la festa di sant'Antonio da Padova, con previsione di indulgenze.
- *Notificazione*, del 23 giugno 1820, riguardante le celebrazioni per la festa dei santi Pietro e Paolo.
- *Editto*, dell'8 luglio 1820, con il quale si prescrive l'osservanza di precedenti disposizioni pontificie sul tipo di abito che devono indossare i Romiti.
- *Invito Sagro*, del 10 luglio 1820, riguardante celebrazioni in onore di san Gregorio Taumaturgo, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 10 luglio 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria Santissima Consolatrice degli Afflitti, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, dell'11 luglio 1820, riguardante la Novena in onore di sant'Anna, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 12 luglio 1820, riguardante celebrazioni in onore di san Vincenzo de' Paoli, con previsione di indulgenze.
- *Nuovo indulto dell'unto, e dello strutto nei giorni proibiti*, del 24 luglio 1820, con cui si trasmette il permesso del pontefice di poter usare, a causa dell'innalzamento del prezzo dell'olio di oliva, grasso animale nei giorni in cui è interdetto il consumo di carne, eccetto che nella vigilia delle festività solenni.

– *Invito Sagro*, del primo agosto 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione*, del 4 agosto 1820, riguardante la processione in onore di san Lorenzo in Damaso.
– *Invito Sagro*, del 21 agosto 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 21 agosto 1820, riguardante celebrazioni in onore di Giovanni Battista della Concezione, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 24 agosto 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 26 agosto 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria Santissima del Divino Aiuto, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 9 settembre 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria Santissima della Mercede, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 9 settembre, riguardante celebrazioni per il ritrovamento delle spoglie di san Francesco di Assisi, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, dell'11 settembre 1820, riguardante celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 12 settembre, sull'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro per la novena, e festa de' Santi Angeli Custodi*, del 15 settembre 1820, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 16 settembre 1820, riguardante celebrazioni in onore di san Michele Arcangelo, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 23 settembre 1820, riguardante celebrazioni del Santo Rosario, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 26 ottobre 1820, riguardante celebrazioni del santo Rosario, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 30 ottobre 1820, riguardante celebrazioni del Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, dell'11 novembre 1820, riguardante celebrazioni in onore di san Gregorio Taumaturgo, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 24 novembre 1820, riguardante celebrazioni per l'Immacolata Concezione, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 26 novembre 1820, riguardante celebrazioni per l'Immacolata Concezione, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 13 dicembre 1820, riguardante celebrazioni mariane, con previsione di indulgenze.
– Disposizione del 20 dicembre 1820, sulla celebrazione delle messe natalizie.
– *Editto*, del 20 dicembre 1820, con divieto di suonare e cantare, vendere

cibo e bevande la vigilia e il giorno di Natale, sotto pena di cinquanta scudi e tre giorni di carcere.

ASR, Bandi, 179

- *Invito Sagro*, dell'11 gennaio 1821, riguardante celebrazioni per la festa di san Francesco di Sales, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro ed ordinazioni per la festa di S. Antonio Abate*, del 13 gennaio 1821, riguardante celebrazioni liturgiche, con previsione di indulgenze.
- *Notificazione per gli Ordinandi*, del 15 gennaio 1821, con richiamo a precedenti norme pontificie in tema di Ordinazioni.
- *Invito Sagro*, del 20 gennaio 1821, riguardante celebrazioni per la Purificazione di Maria, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro con indulgenza plenaria*, del 26 gennaio 1821, riguardante celebrazioni per la festa di santa Giacinta Marescotti, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 17 febbraio 1821, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 18 febbraio 1821, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sacro*, del 21 febbraio 1821, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 24 febbraio 1821, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 25 febbraio 1821, riguardante celebrazioni per il Santissimo Sacramento, con previsione di indulgenze.
- *Editto per la Quaresima dell'anno 1821 con Indulto apostolico*, del primo marzo 1821, riguardante le celebrazioni per la Quaresima.
- *Avviso*, del 3 marzo 1821, riguardante il divieto a osti, tavernieri e simili di vendere cibi proibiti in tempo di Quaresima, con previsione di carcere o pene corporali per i trasgressori.
- *Invito Sagro*, del 13 marzo 1821, riguardante celebrazioni per l'Annunciazione di Maria, con previsione di indulgenze.
- *Invito Sagro*, del 20 marzo 1821, riguardante i catechismi quaresimali.
- *Ordine*, del 24 marzo 1821, con rinnovazione del divieto ai poveri di affittare le sedie nelle chiese.
- *Editto*, del 24 marzo 1821, riguardante la chiusura domenicale di osterie, taverne e simili.
- Disposizione, del 10 aprile 1821, riguardo il precetto della Comunione per Pasqua.
- *Notificazione*, del 10 aprile 1821, riguardo largizioni e relative indulgenze.

– *Editto*, del 10 aprile 1821, sulla celebrazione delle messe nella Settimana Santa.
– *Invito Sagro*, del 18 aprile 1821, riguardante celebrazione delle novene della Madonna Santissima del Buon Consiglio, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 25 aprile del 1821, sulle celebrazioni del mese mariano, con previsione di indulgenze.
– *Editto*, del 29 aprile 1821, sulla celebrazione della festività dell'Invenzione della Santa Croce, con divieto di vendita ambulante di cibi e bevande.
– *Invito Sagro*, del 13 maggio 1821, riguardante celebrazioni per il Preziosissimo Sangue di Gesù, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 3 giugno 1821, riguardante celebrazioni per la festa di sant'Antonio da Padova, con previsione di indulgenze.
– *Istruzioni ed avvertimenti per quelli che vogliono ricevere il S. Sagramento della Cresima*, del 3 giugno 1821.
– *Disposizioni, ed ordini per la solenne Processione del Corpus Domini*, del 14 giugno 1821, con il regolamento dettagliato per lo svolgimento della processione.
– *Invito Sagro con Indulgenza Plenaria*, del 15 giugno 1821, riguardante l'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Editto per le Processioni del Santissimo Sagramento*, del 20 giugno 1821, con istruzioni dettagliate.
– *Notificazione*, del 23 giugno 1821, sulla visita alla basiliche romane.

ASR, Bandi, 180
– *Invito Sagro*, del 13 luglio 1821, riguardante un triduo in onore di san Vincenzo de' Paoli, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 23 luglio 1821, riguardante un triduo in onore di san Domenico, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sacro*, del 31 luglio 1821, riguardante celebrazioni in onore di Maria Assunta, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 3 agosto 1821, riguardante celebrazioni per Maria Assunta, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 10 agosto 1821, riguardante la festa di *Maria Sanctissima Salus Infirmorum*, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 10 agosto 1821, riguardante una missione nella chiesa di Santa Apollinare, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sacro*, del 25 agosto 1821, riguardante celebrazioni mariane, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 30 agosto 1821, riguardante la festa di Maria Santissima

del Divino Aiuto, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 13 settembre 1821, riguardante la festa di san Michele Arcangelo, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 22 settembre 1821, riguardante le celebrazioni per il Santissimo Rosario, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 26 ottobre 1821, riguardante la festa dei defunti, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, dell'11 novembre 1821, riguardante la festa di san Gregorio Taumaturgo, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 24 novembre 1821, riguardante le celebrazioni per l'Immacolata Concezione, con previsione di indulgenze.
– *Editto*, del 20 dicembre 1821, riguardante le celebrazioni per il Natale.
– *Invito Sagro*, del 20 dicembre 1821, riguardante esercizi spirituali per i santi, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione*, del 29 dicembre 1821, riguardante le celebrazioni delle ordinazioni monastiche.

ASR, Bandi, 181
– *Invito Sagro*, del 18 gennaio 1822, riguardante le solennità della Presentazione di Cristo al tempio e la Purificazione di Maria, con indulgenze di vario grado concesse dal papa ai partecipanti alle celebrazioni.
– *Invito Sagro con indulgenza plenaria*, del 25 gennaio 1822, riguardante la festa di santa Giacinta Marescotti e l'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro*, del 26 gennaio 1822, sulla celebrazione di un triduo in onore di sant'Andrea Avellino, con indulgenze di vario grado concesse dal pontefice.
– *Invito Sagro*, del 29 gennaio 1822, sugli esercizi spirituali da tenersi nella chiesa dei santi Cosma e Damiano, con la previsione di indulgenze per i partecipanti.
– *Invito Sagro*, del 31 gennaio 1822, sulla celebrazione di un triduo nella chiesa di san Giuseppe a Capo le Case, con indulgenze per i partecipanti.
– *Invito Sagro*, del 5 febbraio 1822, sugli incontri di preghiera da tenersi nel periodo di Carnevale nella chiesa dell'Arciconfraternita delle Stimmate, con la previsione di indulgenze per i partecipanti.
– *Editto sull'osservanza della Quaresima dell'anno 1822*, del 12 febbraio 1822, con richiamo al dovere di astenersi in detto periodo dalla vendita e dal consumo di carne e latticini, salvi motivi di salute.
– *Invito Sagro*, del 6 marzo 1822, sulla tenuta di catechismi sulla Penitenza e sull'Eucarestia, in preparazione alla Pasqua.

– *Ordine*, del 10 marzo 1822, contro l'affitto delle sedie alle porte delle chiese da parte dei poveri.
– *Editto*, del 10 marzo 1822, in cui si ordina la chiusura, in Roma e dintorni entro due miglia, di taverne, bettole, rivendite di vino e luoghi di gioco nelle domeniche e festività in cui si tengono i catechismi di preparazione alla Pasqua.
– *Notificazione*, del 26 marzo 1822, sulla concessione di indulgenze in occasione della Settimana Santa di Pasqua e relative celebrazioni.
– *Editto*, del 26 marzo 1822, sulla priorità e modalità del suono delle campane e della celebrazione di messe nella Settimana Santa di Pasqua.
– *Invito Sagro*, del 30 marzo 1822, riguardo la celebrazione delle Tre Ore di Agonia nel Venerdì Santo, presso la chiesa di san Nicola in Arcione.
– Convocazione dei sacerdoti e chierici romani nella sede del Seminario Romano per la discussione di alcuni *dubia*.
– *Invito Sagro*, del 25 aprile 1822, sulle modalità di celebrazione del mese mariano.
– *Invito Sagro*, del 27 aprile 1822, sulle modalità di celebrazione del mese mariano.
– *Editto*, del 29 aprile 1822, sul divieto di vendere vino, ciambelle e altri generi commestibili intorno alla basilica della Santa Croce il 3 maggio.
– *Istruzioni, ed avvertimenti per quelli che vogliono ricevere il S. Sagramento della Cresima*, del 17 maggio 1822, contenente dettagliate prescrizioni per i cresimandi, i padrini e i vescovi.
– *Invito Sagro*, del 18 maggio 1822, sul mese preparatorio per la celebrazione del Santissimo Sangue di Cristo.
– *Disposizioni, et ordini per la solenne Processione del Corpus Domini*, del 30 maggio 1822, contenente dettagliate prescrizioni, sia per i chierici che per i fedeli, sul modo di partecipare alla detta processione.

ASR, Bandi, 182
– *Invito Sagro con Indulgenza Plenaria*, del 2 giugno 1822, concernente celebrazioni per il Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro*, del 3 giugno 1822, sulle celebrazioni del mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Cristo.
– *Editto per le processioni del Santissimo Sagramento*, del 4 giugno 1822, riguardo le celebrazioni del *Corpus Domini*.
– *Invito Sagro*, del 10 giugno 1822, riguardante la festa di sant'Antonio da Padova, con concessione di indulgenze.
– *Invito Sagro per la novena dei Principi degl'Apostoli SS. Pietro e Paolo*, del 14 giugno 1822, in preparazione delle celebrazioni, con concessione di indulgenze.

– *Invito Sagro*, del 15 giugno 1822, riguardo celebrazioni liturgiche nella chiesa di Piazza Borghese.
– *Notificazione*, del 23 giugno 1822, riguardo le celebrazioni della festa dei santi Pietro e Paolo.
– *Invito Sagro*, del 13 luglio 1822, riguardo la festa di san Vincenzo de' Paoli, con previsione di indulgenze.
– *Editto*, del 27 luglio 1822, riguardante la chiusura domenicale dei negozi di orefici e argentieri.
– *Invito Sagro*, del 31 luglio 1822, riguardo celebrazioni liturgiche mariane.
– *Invito Sagro*, dell'8 agosto 1822, per le celebrazioni della festa di san Gregorio Taumaturgo, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione*, del 17 agosto 1822, sulla libertà di scelta del luogo di sepoltura, contro le pressioni di ecclesiastici interessati.
– *Notificazione*, del 21 agosto 1822, riguardante la gestione del Collegio Umbro Fuccioli.
– *Invito Sagro*, del 23 agosto 1822, riguardante le celebrazioni per la nascita di Maria, con concessione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 26 agosto 1822, riguardante la festa di sant'Agostino, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 2 settembre 1822, riguardo la festa di san Nicola da Tolentino.
– *Invito Sagro*, del 9 settembre 1822, riguardo un triduo di preghiera.
– *Invito Sagro*, del 15 settembre 1822, contenente disposizioni per la solennità degli Angeli Custodi.
– *Invito Sagro*, del 26 settembre 1822, contenente disposizioni per la solennità del Sacro Rosario.
– *Invito Sagro*, del 26 ottobre 1822, contenente disposizioni per la celebrazione della festività dei defunti.
– *Invito Sagro per ottavario dei fedeli defonti*, del 26 ottobre 1822, sulla celebrazione della festività dei defunti, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 6 novembre 1822, sulla celebrazione della festa di san Gregorio Taumaturgo, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro con Indulgenza Plenaria d'applicarsi in Suffragio delle Benedette Anime del Purgatorio*, del 20 novembre 1822, contenente disposizioni per la celebrazione di funzioni religiose.
– *Invito Sagro*, del 23 novembre 1822, riguardante le celebrazioni della festa dell'Immacolata Concezione.
– *Invito Sagro*, del 17 dicembre 1822, riguardante una missione da celebrare nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, di durata di venti giorni, finalizzata alla conversione delle anime.

– Annuncio, del 18 dicembre 1822, riguardante la copertura della vicaria della collegiata di sant'Eustachio in Roma.
– Disposizione, del 20 dicembre 1822, riguardante la celebrazione delle messe nella notte di Natale nella città di Roma.
– *Editto*, del 20 dicembre 1822, sul comportamento adeguato da tenersi nella notte di Natale, con ordine di chiusura di osterie, bettole e simili.
– *Notificazione*, del 21 dicembre 1822, con disposizioni dettagliate per l'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro*, del 23 dicembre 1822, riguardante la novena e festa di Gesù Nazzareno, con previsione di indulgenze.

ASR, Bandi, 183
– *Editto*, del 4 gennaio 1823, riguardante la proibizione per giovani e adulti di fare giochi e schiamazzi in piazza e per le vie nei giorni festivi, con pene detentive e ad arbitrio.
– *Invito Sagro*, dell'8 gennaio 1823, sulla celebrazione della festa di san Francesco di Sales, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro ed ordinazioni per la festa di S. Antonio Abate*, del 13 gennaio 1823, in cui si danno indicazioni per la celebrazione della festa, con previsione di indulgenza plenaria.
– *Invito Sagro con indulgenza plenaria*, del 15 gennaio 1823, riguardo la celebrazione dell'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro*, del 18 gennaio 1823, sulle celebrazioni per la festa della Purificazione di Maria, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 24 gennaio 1823, sulla prescrizione di preghiere e indulgenze in tempo di Carnevale.
– *Invito Sagro*, del 28 gennaio 1823, riguardante il divieto di festeggiare il Carnevale nelle solennità della Purificazione di Maria.
– *Editto sull'osservanza della Quaresima dell'anno 1823*, del 6 febbraio 1823, concernente varie prescrizioni (divieto di consumare carne eccetera).
– *Editto*, del 20 febbraio 1823, riguardante la predicazione agli ebrei, ogni sabato, nell'oratorio della Trinità dei pellegrini e convalescenti, con pene corporali per i trasgressori.
– *Invito Sagro*, del 25 febbraio 1823, contenente istruzioni per la Quaresima.
– *Ordine*, del primo marzo 1823, contro l'affitto delle sedie alle porte delle chiese da parte dei poveri.
– *Editto*, del primo marzo 1823, riguardante la chiusura di bettole e osterie nelle domeniche del 9 e 16 marzo.
– *Invito Sagro*, del 13 marzo 1823, sulla celebrazione della festa dell'Annunciazione.

– *Notificazione*, del 15 marzo 1823, riguardante l'obbligo per i ministri del culto di invitare i fedeli all'elemosina quattro volte l'anno, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione*, del 20 marzo 1823, riguardante la concessione di indulgenze per le anime del purgatorio.
– *Editto di regolamento per la vestizione, e professione delle Monache*, del 20 marzo 1823.
– [Disposizione sul modo di fare la comunione nelle festività pasquali], del 20 marzo 1823.
– *Editto*, del 20 marzo 1823, sul divieto di suonare le campane il Sabato Santo.
– *Avviso alli Rev[erendi] Parochi*, del 18 aprile 1823, sulla corretta tenuta del "Registro delle Canoniche Monizioni", dove annotare i responsabili di comportamenti scandalosi e gli ammonimenti a essi rivolti.
– *Invito Sagro*, del 25 aprile 1823, riguardante le devozioni del mese mariano, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 27 aprile 1823, riguardante le devozioni del mese mariano, con previsione di indulgenze.
– *Editto*, del 29 aprile 1823, sulla proibizione di banchetti e vendita di cibo in occasione della festa del Sacro Cuore.
– *Invito Sagro*, del 2 maggio 1823, riguardante la celebrazione della festa di sant'Isidoro agricoltore, con previsione di indulgenze.
– *Istruzioni, ed avvertimenti per quelli, che vogliono ricevere il S. Sagramento della Cresima*, del 10 maggio 1823, in cui si danno dettagliate indicazioni per le celebrazioni cresimali.
– *Editto col quale si vieta alle Monache particolari di fare alcuna Spesa a vantaggio del Monastero, in occasione degli Uffizj, che in esso si hanno*, del 15 maggio 1823.
– *Avviso ai Parochi, Rettori e Sagrestani delle Chiese, ed ai Patroni delle Cappelle urbane e rurali*, del 16 maggio 1823, riguardante la corretta durata delle messe, il vestiario dei sacerdoti e altri aspetti attinenti al modo di condurre le celebrazioni religiose.
– *Invito Sagro* del 18 maggio 1823, riguardante il mese preparatorio per la festività del Sangue di Cristo.
– *Disposizioni ed ordini per la Solenne Processione del Corpus Domini*, del 22 maggio 1823.
– *Invito Sagro con Indulgenza Plenaria*, del 26 maggio 1823, riguardante le celebrazioni per la festa di san Teodoro.
– *Editto per le Processioni del Santissimo Sagramento*, del 27 maggio 1823.
– *Invito Sagro*, del 12 giugno 1823, riguardante la festa di sant'Antonio da

Padova, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro* del 13 giugno 1823, per la celebrazione della novena per i santi Pietro e Paolo, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione* del 23 giugno 1823 sulle celebrazioni liturgiche per la festa dei santi Pietro e Paolo.
– *Indulgenza plenaria perpetua e remissione di tutti li peccati concessa dalla Santa Memoria di Papa Clemente XIII all'Oratorio della Veneranda Arciconfraternita del Confalone il giorno della Festa de' Santi Apostoli Pietro e Paolo*, del 23 giugno 1823.

ASR, Bandi, 184
– *Invito Sagro*, del 7 luglio 1823, sulla celebrazione della festa di san Camillo de Lellis, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del 12 luglio 1823, sulla festa dell'Istituto delle Sorelle della Carità, con previsione di indulgenze.
– *Invito Sagro*, del primo agosto 1823, con prescrizione della novena in tutte le chiese dedicate a Maria.
– *Invito Sagro*, del 3 agosto 1823, con prescrizione di preghiere, messe e comunione generale in onore di Maria, con previsione di indulgenze.
– *Notificazione*, del 12 agosto 1823, riguardante il modo di vestire degli ecclesiastici, con imposizione dell'abito nero.
– *Notificazione*, del 18 agosto 1823, sull'adorazione del Santissimo Sacramento.
– [Ordine], del 19 agosto 1823, di far dire in tutte le chiese le preghiere *pro infirmo Pontefice morti proximo*.
– *Notificazione*, del 20 agosto 1823, sulla celebrazione delle esequie di Pio VII.
– *Invito Sagro*, del 23 agosto 1823, sulla festa della nascita di Maria.
– *Notificazione*, del 27 agosto 1823, sulla vacanza di posti di alunni nel Seminario Romano.
– *Notificazione*, del 28 agosto 1823, sulle modalità di partecipazione dei parroci alle processioni per l'elezione del nuovo papa.
– *Esposizioni straordinarie del Venerabile per l'elezione del Sommo Pontefice*, del 27 settembre 1823, riguardante l'esposizione del Santissimo Sacramento.
– *Invito Sagro*, del 6 settembre 1823, sulla festa di san Nicola da Tolentino.
– *Esposizioni straordinarie del Venerabile per l'elezione del Sommo Pontefice*, del 27 settembre 1823, riguardante l'esposizione del Santissimo Sacramento.

Ordine pubblico e ordine morale: polizia e parroci nella capitale agli esordi del pontificato di Leone XII

Chiara Lucrezio Monticelli

Un rinnovato Stato ecclesiastico

Alla fine del 1824, allorché il pontificato leonino era entrato nel vivo dopo più di un anno dalla elezione, alcuni provvedimenti legislativi tratteggiarono i contorni di una particolare combinazione tra ordine pubblico e ordine morale, riflesso di una più ampia concezione della natura dei poteri statali. L'obiettivo di riassetto dei poteri pubblici ed ecclesiastici dello Stato è infatti il comun denominatore del *motu proprio* del 5 ottobre 1824 sui tribunali – che segnava l'inizio della riforma della pubblica amministrazione – e della cosiddetta riforma delle parrocchie del primo novembre 1824[1]. I due ben noti provvedimenti, apparentemente distanti nella materia di competenza e solitamente trattati in modo separato dalla storiografia, possono entrambi essere considerati come dimostrazioni di una visione organica del modello di amministrazione statale pontificia. In particolare tali misure erano espressione del clima di avvio del pontificato in cui si sperimentava quella che Giuseppe Monsagrati ha definito efficacemente come una idea di «compatibilità» tra riformismo e zelantismo[2].

Queste due categorie, di riformismo e di zelantismo, hanno giustamente orientato le più rilevanti interpretazioni dell'operato di Leone XII, portando l'attenzione su alcuni provvedimenti-simbolo della prima fase del pontificato qui analizzata: dall'istituzione della Congregazione degli studi all'imposizione dei famigerati "cancelletti"

1 *Motu Proprio Reformatio tribunalium status Ecclesiastici*, 5 ottobre 1824, e *Costituzione Super Universam*, primo novembre 1824, in *Bullarium romanum*, vol. 38, rispettivamente pp. 133 e 232 e ss.

2 Cf. G. Monsagrati, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 64 (2005), *ad vocem*.

fuori dalle osterie[3]. Tutte misure che proseguivano coerentemente la linea di rigore già abbracciata da della Genga nel suo precedente incarico di vicario, anch'esso caratterizzato dagli interventi repressivi, a partire dalla proibizione del gioco d'azzardo, fino all'obbligo della predica coatta per gli ebrei del ghetto.

Tenuto conto di questo sfondo problematico, in questa sede si propone una più circoscritta lettura incrociata di alcune disposizioni nel campo dell'amministrazione pubblica che, pur presentandosi in modo apparentemente "neutro", sin dalla materia burocratica trattata, ben si prestano a mettere in luce lo spirito con cui il neoeletto pontefice interpretava il compito di ripensare e proiettare la sovranità papale nel mutato contesto della Restaurazione.

In realtà l'intento di riplasmare le strutture amministrative dello Stato – sia nella stagione che aveva immediatamente seguito il Congresso di Vienna, sia in questo avvicendamento al soglio di san Pietro – accomunava quello pontificio agli altri Stati preunitari italiani ed era riconducibile alla rilevanza attribuita alla organizzazione dei poteri pubblici nelle forme di statualità post-rivoluzionarie, non a caso qualificate come "monarchie amministrative"[4]. All'interno di questa "modellistica", il ricostituito Stato Pontificio è stato solitamente collocato in una posizione marginale rispetto alle tendenze più marcate della Restaurazione. Al contrario – come solo in parte è stato notato[5] – alcune caratteristiche proprie della monarchia papale ottocentesca dischiudono prospettive utili per comprendere il tentativo di conferire un nuovo volto al "vecchio regime", persino dal punto di vista del pontificato meno proteso verso i processi di modernizzazione politica come quello leonino.

---

3 Per una sintesi d'insieme cf. di Ph. Boutry, *La Restaurazione (1814-1848)*, in G. Ciucci (a cura), *Storia di Roma dall'antichità ad oggi. Roma moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 382 e ss.

4 Cf. in particolare M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 229-243, e M. Meriggi, *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, il Mulino, Bologna 2002. Un inquadramento generale in L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari 2006.

5 Meriggi, *Gli Stati italiani* cit., p. 119.

Nella fattispecie, la concezione di un governo fondato sul rilancio della forte interconnessione tra amministrazione statale ed ecclesiastica trovò nel campo dell'ordine pubblico, nella sua coincidenza con il controllo morale, una esemplificazione rappresentata dalle funzioni simultaneamente attribuite a parroci e forze di polizia a sostegno dell'azione giudiziaria. Se la sfera dell'*ordre public* di memoria rivoluzionaria e napoleonica era stata quasi completamente sussunta dalla Direzione generale di polizia pontificia creata nel 1816 all'interno del disegno di cauto riformismo di Pio VII e del segretario di Stato Consalvi, con Leone XII tale centralità veniva invece ridimensionata in favore di una spartizione con la rete delle parrocchie a sua volta ristrutturata. In tal senso, l'intervento di riordinamento dei tribunali e della pubblica amministrazione oggetto del *motu proprio* dell'ottobre 1824 trovava il suo perfetto *pendant* nella immediatamente successiva costituzione *Super Universam* sulla riorganizzazione del reticolo parrocchiale e dei compiti pastorali. In tal modo si configurava il campo dell'ordine pubblico e morale come terreno di convergenza delle amministrazioni statali ed ecclesiastiche.

A essere al centro delle seguenti riflessioni non è perciò la questione dell'ordine pubblico nell'accezione della azione di moralizzazione o di vera e propria repressione politica, che pure nel corso di questi anni avrebbe avuto il massimo clamore nella esecuzione dei due carbonari Targhini e Montanari in coincidenza con l'anno giubilare del 1825[6]. Al contrario, a essere qui presa in esame è la minuta e diffusa politica di controllo sociale improntata dagli atti legislativi sopracitati ispirati all'idea di commistione amministrativa tra settore statale ed ecclesiastico. Con tutte le cautele con cui tale distinzione va intesa nel peculiare contesto istituzionale pontificio[7].

---

6 Cf. in particolare Ph. Boutry, *Espace du pèlerinage, espace de la romanité. L'année sainte de la Restauration*, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura), *Luoghi sacri e spazi della santità*, Rosenberg & Sellier, Torino 1990, pp. 419-444.

7 Per un riferimento al vasto dibattito suscitato da P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, il Mulino, Bologna 1982, cf. M.A. Visceglia, *Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla corte di Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico*, e M. Caffiero, *Religione, politica e disciplinamento a Roma. Riflessioni in margine ad un volume recente*, "Roma moderna e contemporanea", rispettivamente, 1, 1995, pp. 11-55, e 1, 1997, pp. 495-505.

Già prima della stretta repressiva sul dissenso politico in nome del rigorismo con cui veniva lanciato il Giubileo, nel 1824 erano state approntate le riforme mirate a quella che è stata definita come una «piena restaurazione dell'ecclesiasticità dello Stato»[8]. Non si trattava soltanto di restaurare le precedenti consuetudini, ma di rilanciare una particolare concezione della matrice ecclesiastica dei poteri pubblici pontifici. Questa aspirazione ebbe nell'Urbe il massimo della sua applicazione e nella sinergia tra parroci e poliziotti una concreta traduzione.

Passando in rassegna i principali provvedimenti in questo settore, ci si soffermerà qui di seguito sul ruolo rivestito dagli agenti di polizia e dai parroci nell'attivazione dei procedimenti giudiziari. Le interferenze e i tentativi di collaborazione tra gli apparati ecclesiastici e di polizia saranno infine analizzati attraverso il più tardo intervento in materia di controllo e assistenza della povertà: fu infatti con la messa a punto del funzionamento della Commissione dei sussidi nel 1826 che la collaborazione tra parroci e poliziotti assunse, non senza conflitti, una fisionomia esplicita e stabile nel tempo, proiettando l'operato del papa della Genga oltre il suo mandato[9]. Almeno finché sarebbe stato dato tempo a questo estremo tentativo di riedizione della statualità papale di esistere.

Riformare le precedenti riforme: apparati amministrativi e polizia

Il *motu proprio* sulla *Reformatio tribunalium status Ecclesiastici* apriva una serie di interventi di riforma della pubblica amministrazione che sarebbe culminata nella fondazione della Congregazione della

8 M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, Utet, Torino 1978, vol. 14, p. 609.

9 Sulla polizia pontificia cf. S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, e C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, oltre ai numerosi contributi delle autrici dell'inventario M. Calzolari, E. Grantaliano (a cura), *La Direzione generale di polizia dello Stato Pontificio: archivio del protocollo ordinario (1816-1870), I Inventario dei registri*, Archivio di Stato di Roma, Roma 1997.

Vigilanza del 27 febbraio 1826, con tutti i limiti dovuti all'approccio repressivo con cui si interveniva sull'apparato amministrativo, col risultato di ridimensionarne la portata riformatrice[10]. È in questa ottica di preludio dei successivi altri aggiustamenti dell'apparato amministrativo che si farà riferimento a questa normativa senza entrare nel merito delle questioni specifiche di organizzazione dei tribunali ivi trattate.

Se l'esito modesto dell'azione riformatrice lanciata si sarebbe rivelato soltanto in seguito, nel *motu proprio* il punto di riferimento era piuttosto rappresentato dai precedenti interventi in materia – in particolare il *motu proprio* del 6 luglio 1816 sul riordinamento della amministrazione[11] – promulgati dal predecessore Pio VII «dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo stato Ecclesiastico»[12]. Senza menzionare la polemica che pure aveva caratterizzato l'opposto schieramento politico del futuro papa della Genga rispetto al segretario di Stato Consalvi, il testo non mancava di sottolineare quanto

> le tante provvidenze emanate per organo della segreteria di stato, le quali però distaccate dall'intero corpo delle disposizioni, e male interpretate, non hanno portato quei vantaggi, a cui si mirava per il bene della giustizia, e per la tranquillità dei sudditi[13].

L'intento di sanare, anzitutto sotto il profilo economico, la situazione venutasi a creare, intervenendo «per il più felice andamento della pubblica amministrazione e per il più regolare, e spedito corso della giustizia»[14], mostrava il diverso orientamento ideologico con cui il nuovo governo voleva distanziarsi dal precedente, di cui si indicava-

10 R. Colapietra, *La Chiesa tra Lammennais e Metternich*, Morcelliana, Brescia 1963, pp. 295 e ss.

11 *Motu proprio della Santità di nostro signore papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, V. Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1816.

12 *Motu Proprio Reformatio tribunalium status Ecclesiastici* cit., p. 133.

13 *Ibid*.

14 Ivi, p. 134.

no i limiti adducendoli, retoricamente, a una "cattiva interpretazione". La riduzione delle spese era infatti indirizzata anzitutto a quegli organismi amministrativi di cui Consalvi si era fatto promotore nella sua opera di mediazione con il modello istituzionale francese, grazie al suo approccio di moderato riformismo. Tra questi, sicuramente un posto di rilievo era stato rivestito dalla creazione di una istituzione inedita come la Direzione generale di polizia, che non a caso subì proprio nel corso del pontificato leonino un significativo ridimensionamento[15]. Se al suo vertice veniva lasciato stabilmente Tommaso Bernetti, le forze di polizia erano piegate al progetto di moralizzazione e sacralizzazione promosso dal nuovo Papa attraverso un rapporto di dipendenza sempre più forte dalle autorità parrocchiali[16].

Fu perciò ancor prima dell'anno giubilare che si sperimentò una sinergia tra Direzione generale di polizia e tribunale del vicario che si sarebbe poi trasmessa nella memoria collettiva dei romani, secondo la letteraria stigmatizzazione di Belli, come «la fervida fantasia del direttore generale di polizia, monsignor T. Bernetti, e del cardinale vicario P. Zurla nel perseguimento di una perfetta sterilizzazione della città e del suo ordine pubblico»[17].

Al di là di queste rappresentazioni colorite e polemiche, l'azione congiunta di parroci e poliziotti era stata concepita attraverso una minuziosa messa a punto delle procedure operative, più che essere disciplinata da direttive normative di carattere generale. Sono ad esempio i risultati provenienti da un sondaggio effettuato sui fondi della Direzione generale di polizia su due anni campione del pontifi-

15 Sul ridimensionamento della polizia Cf. M. Calzolari, E. Grantaliano, *La legislazione di polizia*, *La legislazione di polizia dello Stato Pontificio da Pio VII a Gregorio XVI*, in S. Vinciguerra (a cura), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Cedam, Padova 1998, pp. CCXLCCXLIV, e il contributo purtroppo non pubblicato di E. Grantaliano, *Carceri, giustizia e polizia nel periodo di Leone* XII, negli atti del convegno G. Piccinini (a cura), *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato*, Ancona 2012.

16 Su Bernetti, poi nominato segretario di Stato cf. N. Del Re, *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani, Roma 1972, pp. 124-125, e G. Pignatelli, in DBI, vol. 9 (1967), *ad vocem*.

17 Monsagrati, in DBI cit.

cato di Leone XII – 1824 e 1827 – a mostrarci l'ampiezza dei settori in cui le forze di polizie erano chiamate a interpellare i parroci: ordine pubblico, buon costume e moralità, ozio e accattonaggio, controversie familiari, internamento per demenza, ricercati e sorvegliati, disinfezione delle abitazioni, licenze e attività commerciali, documenti irregolari[18]. Si tratta di una varietà di materie che copre almeno il 10% delle attività di polizia in cui subentra una autorità parrocchiale seppur non disciplinata da una normativa specifica. Inoltre, se nei casi censiti esiste una testimonianza documentaria della interferenza dei curati, non è da trascurare l'alto grado di informalità con cui indubbiamente si crearono ulteriori occasioni di collaborazione o sovrapposizione.

Le attribuzioni giudiziarie dei parroci

Un ampio margine di "informalità" è da ricondurre anche all'ambito di competenza dei parroci, solo parzialmente documentato e quindi difficile da considerare nella pienezza della sua portata nonostante le direttive stabilite dalla riforma delle parrocchie del 1824. Anche per questa ragione, la ridefinizione del profilo dei curati che caratterizzò in modo più generale il periodo della Restaurazione[19] va valutata nel contesto romano in modo interrelato ad altri provvedimenti come la appena richiamata riforma della pubblica amministrazione e in modo più specifico con il piano organico per il tribunale del vicariato redatto nello stesso anno[20].

---

18 Cf. i dati presentati in M. Calzolari, E. Grantaliano, C. Lucrezio Monticelli, L. Salvatori, *Strategie di controllo della popolazione e del territorio di Roma sotto il pontificato di Leone XII (1823-1829)*, in C. Devoti (a cura), *La città e le regole. Poster presentati al III Congresso dell'Aisu*, Celid, Torino 2008, pp. 109-110.

19 Cf. G. Miccoli, *«Vescovo e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, in *Storia d'Italia. Annali*, Einaudi, Torino 1986, vol. 9, p. 883-928.

20 Archivio Storico del Vicariato di Roma (d'ora in poi ASVR), *Atti della segreteria del Vicariato,* Plico 4, b. 1, *Leggi, disposizioni ed ordinanze per la somministrazione della Giustizia nel Tribunale del Vicariato e considerazioni varie sull'argomento (1824-1840/42)*. Di alcuni di questi aspetti legati alla procedura giudiziaria ho trattato in *Enquêtes de police et ouverture de la procédure judiciaire. Le rôle des curés dans*

Infatti la Costituzione *Super Universam*, lungi dall'intervenire solamente sull'organizzazione topografica e formale del reticolo parrocchiale, riducendo il numero delle unità parrocchiali[21], disciplinava le mansioni dei parroci negli aspetti pastorali come pure nella loro veste di "pubblici ufficiali". Compiti, questi, rispetto ai quali la tenuta delle scritture anagrafiche parrocchiali rivestiva chiaramente un ruolo chiave, chiamando perciò in causa la preposta magistratura del vicario presieduta fino a poco prima dallo stesso della Genga[22]. Non a caso, già un anno prima della riforma delle parrocchie, era stato il vicariato a farsi promotore di una circolare per i parroci in cui si trattava di un particolare tipo di registrazioni, le cosiddette ammonizioni canoniche. Queste ultime erano da impartire ai fedeli in caso di "pubblico scandalo", fino ai casi di abusi e controversie interne alle famiglie[23]. La norma di riferimento era quella del Concilio di Trento relativa alla cosiddetta *trina ammonizione*, vale a dire l'obbligo per i parroci di segnalare all'autorità giudiziaria i fedeli ammoniti per tre volte consecutive. In osservanza a questa norma tridentina, i curati dovevano annotare sul Libro la data e le motivazioni dell'ammonizione somministrata al fedele incolpato di una trasgressione; dopo otto giorni, se i comportamenti trasgressivi (le *pratiche scandalose*) non si fermavano, il curato era tenuto a registrare sul libro la seconda am-

---

le Tribunal du Vicaire de Rome pendant la Restauration, in M. Cicchini, V. Denis (diretto da), *Le nœud gordien: Police et justice du temps des Lumières à l'*État *libéral (1750-1850)*, Georg Editeur, Genève 2018, pp. 225-246.

21 Cf. D. Rocciolo, *La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII*, in A.L. Bonella, M.I. Venzo, A. Pompeo (a cura), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società, cultura*, Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 349-372, e E. Sonnino, D. Rocciolo, S. Passigli, *Verso la città moderna: trasformazioni istituzionali e territoriali delle parrocchie romane (secoli XVI-XIX)*, in M. Royo, E. Hubert, A. Bérenger (a cura), *"Rome des quartiers": des "vici" aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales et requalifications entre Antiquité et epoque moderne*, De Boccar, Paris 2008, pp. 89-163.

22 Sulle competenze del vicariato di Roma, cf. *Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario del Tribunale di sua Eminenza*, a cura di D. Rocciolo, Carocci, Roma 2004.

23 ASVR, *S. Maria Sopra Minerva*, pos. 69. La circolare è conservata all'interno del *Registro delle ammonizioni canoniche* della parrocchia.

monizione; allo stesso modo si procedeva per la terza. Infine, giunti alla quarta ammonizione e individuati due testimoni, la denuncia passava al tribunale del vicario che valutava l'opportunità di avviare una procedura giudiziaria vera e propria[24].

Se di questa procedura non si fa menzione nella *Super Universam*, riscontri se ne trovano invece non soltanto nelle circolari amministrative, ma pure nel *Piano organico per il Tribunale del Vicariato* del 29 dicembre 1824 che stabiliva i termini della procedura "segreta"[25]. Il regolamento specificava che i precetti di «vivere onestamente e non conversare», disposti dal tribunale, dovevano essere sottoposti alla norma tridentina relativa alla *trina ammonizione*, a meno che non si verificassero circostanze di "notorietà" o di "pubblico scandalo", tali da non richiedere l'intervento del parroco[26]. Viceversa, nel caso della segnalazione al tribunale da parte del parroco a seguito della terza ammonizione, il regolamento ribadiva che tutte le informazioni fornite sarebbero rimaste "segrete" senza entrare a far parte del processo[27]. L'eventuale esposto, come anche gli elementi di prova forniti dai curati nel corso del processo, erano dunque coperti dal segreto non solo nella fase istruttoria, ma in modo permanente. I soli atti

24 Sulle funzioni giudiziarie dei parroci romani nella Restaurazione, su cui mi sono già soffermata nel mio *La polizia del papa* cit., cf. T. Sardelli, *I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell'Ottocento*, e G. Martina, *Il clero italiano dell'Ottocento*, "Ricerche per la storia religiosa di Roma", rispettivamente 1, 1977, pp. 113-188, e 7, 1988, p. 68. Sugli aspetti più legati al controllo sociale, cf. M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari 1994, e V. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento*, Marsilio, Venezia 2002.

25 Una copia è contenuta in ASVR, *Atti della segreteria del Vicariato,* plico 4, b. 1.

26 *Piano organico per il Tribunale del Vicariato*, art. 21, letteralmente il precetto era definito «*de bene, et honestamente vivendo, et de non conversando*».

27 Ivi, art. 22: «*tutte le informazioni attestati de' Parrochi, fogli di occulte relazioni che proverranno dai medesimi saranno segretamente conservate dal Luogotenente né faranno mai parte di processura*» Sui "casi riservati", vale a dire quei peccati gravi sanzionati da una scomunica legislativa, cf. Brambilla, *La giustizia intollerante*, *Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2006, p. 57, e più in generale sul tribunale del vicario negli anni in questione cf. G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Laterza, Roma-Bari 1995.

pubblici e consultabili prodotti dai parroci erano quelli in merito alle certificazioni anagrafiche e alle fedi di buona o cattiva condotta, normalmente richiesti dalle diverse magistrature, anche statali, con il valore di documenti di identità, come nei casi accennati nel sopracitato sondaggio sulla documentazione di polizia.

Questo sistema non era valido soltanto nel caso della procedura "speciale" legata alle ammonizioni canoniche, ma più in generale l'intervento dei parroci nei procedimenti giudiziari si caratterizzava per un peculiare rapporto di intercambiabilità tra querela di parte e procedimento *ex-officio*. L'avvio dei procedimenti sollecitati dai parroci poteva di fatto essere di natura inquisitoria, attraverso un atto della magistratura informata in modo "segreto", o accusatoria, allorché il tribunale del vicario interveniva grazie a un vero e proprio esposto di un parroco romano; quest'ultimo caso si presentava soprattutto nelle cause relative a matrimoni clandestini, concubinati e adulteri, dunque quella sfera di amministrazione dei sacramenti rispetto alla quale il clero cercava di mantenere il suo secolare monopolio[28]. Tuttavia la stessa presenza dell'esposto del parroco non determinava necessariamente la querela di parte, ma poteva anche dare vita a un procedimento *ex-officio*[29]. Indipendentemente dalla tipologia di procedura era perciò la "relazione" a rappresentare l'atto rappresentativo della investigazione poliziesca compiuta dal sacerdote, anche nei casi in cui essa non corrispondeva alla compilazione dei registri delle ammonizioni canoniche.

La Commissione dei sussidi: una collaborazione difficile

I due campi dell'ordine pubblico e dell'ordine morale, richiamati

28 Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Tribunale del Vicariato di Roma (1620-1896)*, busta 4, in particolare i fascicoli relativi all'anno 1814 che riportano le seguenti intestazioni qui elencate a titolo di esempio: f. 83 «*Parroco S. Lucia della Trinità contro Cornacchia Camilla per concubinato e adulterio*»; f. 84 «*Parroco di S. Maria in Aquiro contro Bandiera Paolo e Colozzi Maria per matrimonio clandestino*»; f. 90 «*Parroco di S. Ivo contro Bregoli Antonio Domenico coniugato a Angelini Clementina vedova per concubinato*».

29 Cf. ASV, *Tribunale del Vicariato di Roma (1620-1896)*, busta 4, f. 91 del 1827 in cui, pur in presenza di un esposto del parroco, è riportata l'intestazione *ex officio*.

attraverso l'esempio delle riforme dei tribunali e di polizia e dalla ridefinizione delle funzioni dei parroci nelle procedure giudiziarie istruite dal vicariato, trovavano un punto di contatto nel settore dell'assistenza in cui erano coinvolti, di nuovo, entrambi, curati e poliziotti.

Mentre le riforme della amministrazione pubblica e di quella ecclesiastica scorrevano parallele, malgrado le richiamate interferenze sul piano giudiziario, era infatti la volontà di centralizzazione a ispirare in modo più generale la fase di avvio del pontificato di Leone XII, in questo caso in linea con le tendenze istituzionali della Restaurazione che lo avevano preceduto[30]. La creazione di una cassa unica dello Stato e l'istituzione di una Commissione dei sussidi furono rappresentative di tale indirizzo divenendo perno del nuovo sistema assistenziale romano[31]. In particolare la Commissione avrebbe dovuto coordinare le attività organizzate a livello locale attraverso apposite congregazioni create in ogni parrocchia, a cui avrebbero preso parte il parroco, due deputati parrocchiali, un cittadino e una dama di carità nominati dal cardinale presidente e in carica per tre anni. Tali congregazioni, supportate da un medico e da un chirurgo, sarebbero poi confluite nelle congregazioni regionarie, corrispondenti ai diversi rioni, presiedute da un prefetto scelto tra i membri della commissione centrale, coadiuvato da un segretario e da un bidello, unici a essere retribuiti per i loro compiti[32]. Le congregazioni parrocchiali e quelle regionarie, riunite settimanalmente, davano vita alla *Congregazione di parrochi e prefetti*, organo deputato a prendere decisioni e avanzare proposte da sottoporre alla Commissione in merito all'elargizione di sussidi (ordinari, straordinari e urgenti) e ad altri problemi di ordine

30 Cf. Colapietra, *La Chiesa tra Lammennais e Metternich* cit., e Monsagrati in DBI cit.

31 *Organizzazione definitiva e regolamento generale della commissione dei sussidi. 16 dicembre 1826*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato Pontificio*, Stamperia della Rca, Roma 1834, vol. 7, pp. 237 e ss. In merito cf. Colapietra, *La Chiesa tra Lammennais e Metternich* cit., pp. 297 e ss.

32 C.L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre,* Stabilimento tipografico camerale, Roma 1870, pp. 265 e ss. Sulla figura dei prefetti regionari cf. anche G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni*, Tipografia emiliana, Venezia 1845, vol. 71, pp. 87 e ss.

pubblico e morale, configurando a tutti gli effetti un intervento di tipo poliziesco[33].

Come messo in evidenza anche nel chirografo appena successivo all'istituzione della Commissione, che perfezionava la struttura della Commissione stessa e forniva le «istruzioni per i deputati parrocchiali», le parrocchie costituivano il reticolo di base sul quale si strutturava l'intero meccanismo assistenziale – che pure utilizzava il riferimento dei rioni – confermando i parroci nel loro doppio ruolo di segnalazione/delazione e di certificazione/assistenza[34]. Infatti il certificato di povertà rilasciato dal parroco rappresentava anzitutto un indispensabile mezzo di accesso al sistema dei sussidi, ma tale documentazione costituiva pure uno strumento di sorveglianza a disposizione delle autorità di polizia, impegnate nelle operazioni più strettamente repressive previste dalla campagna lanciata contro i mendicanti e gli accattoni.

Non era perciò soltanto quello giudiziario il terreno di convergenza in cui apparati statali ed ecclesiastici erano chiamati a cooperare. Il settore dell'assistenza inglobava funzioni di controllo sociale attraverso cui si garantiva la coincidenza tra ordine pubblico e morale riportando, a livello statale, quello che era stato un aspetto fondamentale delle attribuzioni tradizionalmente affidate alla magistratura del vicario.

Si può dunque concludere che Leone XII avesse portato in eredità dalla sua carica vicariale una concezione più fortemente sinergica dell'azione dei parroci e della polizia che, viceversa, era stata distanziata nel disegno riformatore consalviano. I curati rientravano così in scena potendo contare su un allargamento di competenze, di controllo sociale e addirittura giudiziarie, che eccedevano le limitate funzioni pastorali. Si veniva perciò a creare uno iato tra i compiti di cura delle anime affidati ai parroci della Restaurazione, largamente epurati da funzioni civili, e una particolare figura di "prete romano" a cui il pontificato leonino restituiva un profilo di attribuzioni molto più

33 Cf. D. Rocciolo, *La Congregazione dei parroci prefetti (secc. XVII-XVIII)*, "Strenna dei romanisti", 2017, pp. 423-436.

34 *Stabilimento di una commissione dei sussidi ed istruzioni per i deputati parrocchiali. 27 febbraio 1826*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni* cit., vol. 7, pp. 223 e ss.

ampio[35]. Era questo il presupposto comune ai provvedimenti legislativi esaminati: un collegamento tra l'azione dei ministri ecclesiastici e le nuove forze di polizia nell'opera di mantenimento di un ordine sociale in cui le nozioni di "pubblico" e di "morale" conoscevano una perfetta coincidenza. La stessa identificazione tra ordine pubblico e ordine morale aveva forgiato, per altre vie, le aspirazioni della nascente polizia politica sin dagli esordi napoleonici, ricongiungendo così le peculiarità pontificie con gli sviluppi di altri Stati nazionali europei del XIX secolo[36].

ABSTRACT

The article focuses on some legislative measures undertaken during 1824 – especially the *motu proprio* on public administration and the so-called reform of parishes – aimed at outline a particular combination between public and moral order in social control practices. These features were emblematic of a general balance between State and Ecclesiastic powers promoted by pope Leo XII.

Records coming from Vicariato and Vaticano Archives, as well as legislation sources, show similar tasks entrusted to priests and police bodies in legal and charity fields. Thanks to the institution of the *Commissione dei sussidi*, in 1826, the collaboration between priests and policemen became more stable, but not conflictless. Through these overlaps and collaborations, a particular model of public powers emerged in Papal States in the context of Restoration's "administrative monarchies".

Keywords: State administration; Restoration; Police; Parishes; Social control.

35 Cf. in particolare L. Fiorani, *Identità e crisi del prete romano tra Sei e Settecento*, "Ricerche per la storia religiosa di Roma", 7, 1988, pp. 183-184, da inserire nel quadro più generale per il quale cf. M. Rosa, *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, e P. Cozzo, *Andate in pace. Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco*, Carocci, Roma 2014.

36 Cf. C. Emsley, *La polizia politica e gli Stati nazionali in Europa nel XIX secolo*, in L. Cajani (a cura), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano 1997, pp. 199-229, e le considerazioni nel mio *I circuiti informativi di polizia tra morale e politica a ridosso della Repubblica Romana del 1849*, in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura), *Prescritto e proscritto: religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX),* Carocci, Roma 2015, pp. 297-312.

Ai margini della legalità: la condanna alle galere nello Stato Pontificio negli anni Venti dell'Ottocento

Marco Fioravanti

La ricerca si concentra sul ricorso ai lavori forzati, in particolare alla pena, alle galere e al rifacimento di opere pubbliche, in seguito a una condanna penale a cavaliere tra il pontificato di Pio VII (1800-1823) e Leone XII (1823-1829). Sebbene risulti una questione di grande rilevanza politica e giuridica, con ricadute sia istituzionali, come quella del controllo dell'ordine pubblico, sia morali, come la legittimità di forme di asservimento nello Stato Pontificio, essa ha ricevuto finora una insufficiente attenzione da parte della storiografia[1]. Attraverso lo spoglio di documentazione sia manoscritta che a stampa, si è cercato di restituire un primo abbozzo della legislazione e della prassi della condanna alle galere nella Roma degli anni Venti dell'Ottocento[2].

Durante l'*ancien régime* la condanna *ad triremes* riguardava schiavi (solitamente mori, turchi e neri di religione musulmana), galeotti e i cosiddetti "bonavoglia", gli indigenti che sceglievano questa forma di lavoro per ottenere un sia pur minimo salario. Questi ultimi rappresentavano una categoria estrema di marginali, costretti in numerosi casi da debiti contratti nel gioco d'azzardo (che lo Stato Pontificio, come molti Stati europei, reprimeva e, allo stesso tempo, tollerava indirizzando i proventi verso fini caritatevoli) o di condizioni mise-

1 Si dispone ora di un volume che fa il punto storiografico sugli studi della giustizia nello Stato Pontificio e indica i nuovi filoni di ricerca: M.R. Di Simone (a cura), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, Viella, Roma 2011.

2 Si veda l'ormai classico M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio, da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino 1978 (vol. XIV della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), pp. 606 e ss., dove i due Autori sottolineano i tratti retrivi del pontificato di Annibale della Genga.

revoli, che firmavano un contratto di lavoro che prevedeva la possibilità di scontare la fatica del remo per cinque anni. Con quanto corrisposto per il lavoro nelle galere i bonavoglia dovevano provvedere al loro vestiario e alimentazione ed estinguere il debito dell'ingaggio, prolungando a volte ulteriormente la loro permanenza su queste prigioni galleggianti[3].

La necessità della ciurma come "motore umano" delle imbarcazioni si affiancò, a partire dal Seicento, alla funzione disciplinare per "ripulire" i grandi centri urbani, sia marittimi che dell'entroterra, da spiantati, vagabondi e devianti, che, in sintesi, possono essere definiti come marginalità sociale. Delinquenti e indesiderabili rappresentavano una "riserva lavoro" da utilizzare nelle galee di tutta Europa e, in particolare, in quelle borboniche[4]. Nell'affermazione dello Stato moderno seicentesco sulle macerie del sistema feudale, che per molti aspetti persiste, emerge una giustizia burocratizzata attenta alla repressione di quei reati considerati dannosi per l'interesse pubblico e per i nuovi criteri economici[5].

Similitudini e affinità emergono con i condannati ed esiliati per vagabondaggio e altri reati perpetrati nell'età moderna, principalmente riconducibili alla popolazione povera (o impoverita dalle crisi economiche e annonarie) e ai militari disertori. La condanna alle galere nello Stato Pontificio risulta speculare a quella ai lavori pubblici presente in Francia, così come simile è la scelta di rimandare i vagabondi e i rei stranieri nella loro provincia o nazione di provenienza[6].

---

3 Sui rematori coatti nella marina pontificia si veda A. Guglielmotti, *La guerra dei pirati e la Marina Pontificia dal 1500 al 1560*, Firenze 1876, pp. 304 e ss.

4 Cf. G. Alessi, *Pene e «remieri» a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto singolare dell'illegalismo d'*Ancien Régime, "Archivio storico per le province napoletane", XV (1977), pp. 235-251.

5 Si veda l'interpretazione di M. Foucault, *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)*, Feltrinelli, Milano 2019.

6 Nella vastissima bibliografia, per un primo orientamento si vedano L. Coccoli, *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna. Riforma delle istituzioni assistenziali e dibattiti sulla povertà nell'Europa del Cinquecento*, Milano 2017; A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018; M.R. Di Simone, *I migranti nella dottrina giuridica europea*

Con l'affermazione dello Stato moderno i carcerati sarebbero stati progressivamente utilizzati come rematori a bordo delle galee, ricorrendo a un utilizzo coatto dei forzati per necessità belliche e commerciali[7].

Se in Francia, e più in generale nelle città europee, "il suolo rendeva liberi"[8], questo principio non valeva per i vascelli. La più grande concentrazione di schiavi si trovava infatti nei porti del Mediterraneo: Marsiglia, Genova, Livorno, Messina, Trapani, Malta, Siviglia, Cartagine, Fès, Tunisi, Tripoli, Algeri, Istanbul, Alessandria, Napoli, Civitavecchia[9].

Quest'ultima città, dove erano ormeggiate le flotte pontificie, rappresentò il luogo in cui durante la Restaurazione furono inviati schiavi e devianti condannati "al remo" per periodi di tempo limitato o a vita[10]. Nell'età moderna la flotta pontificia era stata armata per opporsi alle imbarcazioni turche e barbaresche che praticavano razzie nel Mediterraneo, e continuò a operare per difendere le roccaforti fino al Sette e Ottocento. Tuttavia, sebbene iniziassero a diffondersi

---

dell'età moderna, in *Immigrazione, Marginalizzazione, Integrazione*, a cura di A.C. Amato Mangiameli, Luigi Daniele, M.R. Di Simone, E. Turco Bulgherini, Giappichelli, Torino 2018, pp. 19-35; M. Fioravanti, *La condizione giuridica di mendicanti e vagabondi nella Francia d'*Ancien Régime, ivi, pp. 212-226.

7 Cf. A. Parente, *Quando il carcere era galera e i bagni erano penali*, "Rassegna penitenziaria" (2004), pp. 49-102 (con interessanti illustrazioni di galee e forzati).

8 S. Peabody, «There are no slaves in France»: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime, New York-Oxford 1996, *passim*; Eadem, *La question raciale et le «sol libre de France»: l'affaire Furcy*, "Annales. Histoire, Sciences sociales", LXIV (2009), n. 6, pp. 1305-1334; si veda anche il numero monografico di «Slavery and Abolition», 32 (2011), n. 3.

9 M. Fontenay, *Esclavage méditerranéen*, in L. Bély (a cura), *Dictionnaire de l'Ancien régime. Royaume de France XVI^e^-XVIII^e^ siècle*, Parigi 1996, pp. 500-502; S. Bono, *Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna 2016.

10 Sulla schiavitù a Roma e a Civitavecchia si veda S. Di Nepi (a cura), *Schiavi nelle terre del Papa. Norme, rappresentazioni, problemi a Roma e nello Stato della Chiesa in età moderna*, "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2/2013; sul XVIII e XIX secolo si veda G. Bonazza, *Schiavi a Roma tra non libertà e libertà*, "Parole chiave", LV (2016), pp. 109-119; più in generale sulla schiavitù mediterranea cf. Bono, *Schiavi* cit.

nuove tecnologie per la navigazione a vela (il vapore, che sostituiva la tecnica mista vela/remi), molti Stati europei, e in particolare quello pontificio, le rifiutarono in quanto il ricorso al lavoro servile era maggiormente efficiente e contribuiva a svolgere un ruolo di disciplinamento delle devianze.

Come auspicato da un capitano di galee pontificie, Pantero Pantera[11], in una delle prime opere nel pensiero militare italiano dedicate alla guerra sul mare, nel Seicento, sull'esempio di altre realtà italiane ed europee, il gioco pubblico poteva essere potenziato per acquisire remieri di "buona voglia" e remieri coatti[12].

Tornando all'Ottocento, negli anni Venti numerosissime furono le condanne ordinate dal Tribunale del Governo di Roma alla pena alle galere presso le galere pontificie di Civitavecchia o ai lavori forzati per le opere pubbliche nel Lazio[13]. Nello Stato Pontificio della Restaurazione, dopo il ristabilimento delle giurisdizioni feudali con i rispettivi diritti e privilegi, con l'editto del 13 maggio 1814, il cardinal Rivarola ristabilì tutte le magistrature pontificie e reintrodusse le norme anteriori all'introduzione della legislazione francese. In particolare fu ripristinato il *Tribunale criminale del Governo*, che manteneva le stesse funzioni del periodo prenapoleonico[14]. Successivamente, dal 26 giugno 1847, per disposizione della Segreteria di Stato, tale tribunale avrebbe preso il nome di *Tribunale criminale di Roma*.

In base ai dati esaminati presso l'Archivio di Stato di Roma, riguardanti circa 3600 condanne in dieci anni (tra il 1821 e il 1830), la maggioranza dei condannati alle galere (o, in casi meno frequenti, ai lavori forzati per le opere pubbliche) era di giovane età (tra i diciotto e i trent'anni), apparteneva alle professioni più umili (principalmente

11 Cf. *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, Roma 2014, vol. 81, *ad vocem*.

12 P. Pantera, *L'Armata navale*, Roma 1614 p. 140.

13 *Nota dei condannati trasmessi alle galere*, Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), Bandi 419.

14 A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, "Archivio della Società romana di Storia patria", LXXVIII (1955), pp. 125-126; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative dall'Antico regime al fascismo*, Giappichelli, Torino 2007.

contadini e piccoli artigiani) e proveniva dalle campagne o dalle città fuori Roma tra le quali, solo per menzionare alcune località, Viterbo, Montecompatri, Rocca di Papa, Supino, Orvieto, Rieti, Macerata e più in generale dalla cosiddetta Comarca, ovvero la campagna fuori l'agro romano a sua volta più prossimo all'Urbe.

I delitti più ricorrenti, ai quali seguiva la condanna temporanea o a vita ai remi, consistevano soprattutto nel furto, omicidio, diserzione, abigeato, violenze, parricidio, fratricidio, ferite, rapina notturna, adesione alla "malvivenza" e, casi rari ma significativamente repressi insieme ai reati comuni, brigantaggio e partecipazione alla Carboneria. I crimini più gravi, come l'omicidio e il furto notturno in banda, erano puniti con la morte, pena che tuttavia spesso veniva ridotta ai lavori forzati a vita nelle galere. Nel caso di omicidio irragionevole e premeditato era prevista la condanna a morte, sebbene spesso i giudici del Tribunale non raggiungessero l'unanimità dei consensi sulla pena, optando alcuni per le galere a vita[15]. In altri casi la condanna alle opere pubbliche o alle galere era motivata, così come avvenuto in altri ordinamenti italiani coevi come il Granducato di Toscana[16], dal comportamento deviante di alcuni soggetti, quali il vagabondaggio e l'oziosità, puniti con pene dai sei mesi a un anno[17]. La durata delle pene dunque variava da un minimo di sei mesi (spesso in seguito a piccole risse o lievi furti) fino al massimo di condanna a vita (omicidio o furto aggravato), mentre le condanne più frequenti variavano da cinque a dieci anni, riguardanti i crimini di furto qualificato, ferite gravi o tentato omicidio.

Un'altra fattispecie che emerge costantemente è quella riguardante i crimini commessi dai militari. Nel 1821 per esempio, ancora sotto il pontificato di Pio VII, dai documenti d'archivio risultano numerosi casi di diserzione o arruolamento sotto falso nome, puniti con l'espulsione dall'esercito e la condanna alle galere (tre anni per diserzio-

15 ASR, Tribunale del Governo, *Liber Sententiarum*, Registro 1, ff. 103-111.

16 Si veda ampiamente Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti* cit., pp. 139 e ss.

17 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Aprile a tutto Giugno 1828*, ASR, Bandi 419, f. 183.

ne e sette per diserzione qualificata). Tali sentenze erano emanate da tribunali militari e successivamente sottoposte al Tribunale del Governatore. Un carabiniere per esempio, accusato di furto qualificato, fu condannato a dieci anni di galere dalla Congregazione Militare dei Carabinieri Pontifici, la cui sentenza fu poi approvata dal Governatore di Roma[18]. Anche il Consiglio di Guerra comminava pene per insubordinazione qualificata e ammutinamento (a sette anni di galera)[19], mentre per i reati di peculato ai danni del pubblico erario gli imputati venivano giudicati dal Tribunale del Tesorierato.

Altrettanto frequenti erano i casi di rapina a mano armata, punita con la galera per cinque anni, e quelli di omicidio definito "semplice" (ovvero in cui erano previste delle attenuanti) che comportava la condanna "al remo" tra i cinque e i dieci anni mentre, in presenza di aggravanti, l'omicidio comportava la condanna perpetua. Come già accennato furono rare le sentenze di condanna alla pena di morte, quasi sempre commutate in galere a vita[20]. Il furto reiterato era punito con dieci anni di galera, mentre le ferite durante le risse (verificatesi molto frequentemente presso le osterie e in seguito al gioco della morra o dei dadi) erano punite con una condanna alle opere pubbliche di tre anni. Nutriti i casi di resistenza "alla Forza" e altrettanto frequenti le condanne con l'ingiunzione del "precetto di vivere onestamente". Di fronte alla stragrande maggioranza di condanne nei confronti di giovani, emergono due casi, isolati ma significativi, di due uomini anziani (settanta e ottantaquattro anni) condannati rispettivamente a cinque anni per borseggio e

18 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Gennajo a tutto li 31 Marzo 1821*, ASR, Bandi 419, f. 2.

19 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Ponteficie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Ottobre a tutto Decembre 1825*, ASR, Bandi 419, f. 140.

20 «Attesoché pei titoli dei furti contemplati dall'art. 59 de' bandi Generali è in desuetudine la pena capitale, alla quale è surrogata la Galera Perpetua…». Cf. *Decreti emanati nella particolare congregazione del Tribunale del governo a lettura di lista, sotto il dì 20 Novembre 1826*, ASR, Bandi 419, f. 104.

pessima reputazione e a tre anni per ferita con pericolo di vita[21].

Anche la detenzione e l'uso di armi da fuoco era punita severamente. In forza dell'editto del 23 settembre 1805 ogni arma rinvenuta in una proporzionata vicinanza sia per terra sia altrove doveva presumersi di pertinenza della persona medesima; in base inoltre all'editto del 6 febbraio 1816, si disponeva che al delatore, di notte e in un luogo abitato, di un'arma proibita in primo grado nel quale concorrano le cattive qualità debba infliggersi la pena di anni sette di galera. Il 25 febbraio 1822, infatti, un contadino fu condannato a sette anni di galera per possesso di arma da taglio, dal *Tribunale Criminale del Governo* di Roma[22].

I condannati da questo tribunale, sebbene non siano direttamente riconducibili alle categorie dei marginali e dei devianti, rappresentano la parte della popolazione più umile e meno agiata: imbiancatori, pescivendoli, carbonari (nel senso di raccoglitori di carbone), materassai, bufalai, rigattieri, osti, giardinieri, muratori, sarti, ex militari, disertori, straccivendoli, vetturini, contadini, fruttivendoli, cuochi, macellai, fabbri, calzolai, norcini, facchini, lanari, ebanisti, barbieri, salumieri, falegnami, tornitori, cocchieri, vignaioli, scalpellini. Infrequenti, ma non assenti, i casi di possidenti o piccoli proprietari condannati per furti o omicidi. Per quanto riguarda i cittadini di altri Stati, la pena alle galere era sempre seguita dall'esilio a vita o per un periodo che variava dai cinque ai dieci anni da tutto lo Stato Pontificio[23].

A fianco del controllo delle marginalità sociali emerge, anche se in misura numericamente di gran lunga inferiore, la sorveglianza del dissenso politico attraverso severe condanne per appartenenza al brigantaggio o alla Carboneria, la cui repressione durante gli anni

21 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Ponteficie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Ottobre a tutto li 31 Decembre 1826*, ASR, Bandi 419, f. 101.

22 ASR, *Registro delle Sentenze pronunziate dal Tribunale Criminale del Governo di Roma nelle cause della Comarca proposte in prima istanza*, Registro 3 (contiene tre volumi manoscritti).

23 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Gennajo a tutto li 31 Marzo 1822*, ASR, Bandi 419, f. 30.

Venti fu particolarmente severa[24]. Di fronte alla rinnovata attività politica settaria Leone XII ribadì, in continuità con l'operato di Clemente XII, Benedetto XIV e Pio VII, la sua dura condanna con una lettera apostolica del 13 marzo 1825[25].

I carbonari o i briganti (fattispecie distinte ma che spesso venivano accomunate) furono condannati da giurisdizioni speciali con le stesse pene previste per gli omicidi qualificati (ovvero la pena di morte o le galere a vita). Nel 1821 per esempio, un pastore e un contadino furono condannati dalla commissione speciale di Frosinone per aderenza al Brigantaggio, il primo alla galera a vita, il secondo alla galera per cinque anni[26]. Il 10 dicembre 1821 abbiamo il caso di un contadino di ventuno anni proveniente da Sonnino condannato dalla Commissione speciale di Frosinone per dolosa aderenza ai malviventi (ovvero al brigantaggio) alla galera a vita. Si verifica dunque quella tendenza in corso in tutta Europa di demandare alla giustizia straordinaria o militare i reati commessi nelle campagne e nelle grandi arterie che conducevano in città e, in particolare per lo Stato Pontificio, aumentano le commissioni speciali anche per reati comuni, accostabili a quelli per brigantaggio.

Tuttavia le condanne più ricorrenti, come si è visto, erano quelle per rissa, furto, omicidio, insubordinazione, ubriachezza, canti sediziosi, insulti, bestemmie, violenza carnale e tentato stupro.

Con la fine del pontificato di Pio VII e l'inizio di quello di Leone XII nel 1823, la politica repressiva non cambiò molto: si continuò a perseguire sempre gente umile proveniente dalle campagne e condannata per omicidio, furto, ferite, risse, diserzione, ai lavori presso le opere pubbliche (come nei casi di ferite o furto non qualificato) o alle galere (condanne più ricorrenti) per omicidi, diserzione, ferite e furti qualificati; l'abigeato era condannato con dieci anni di galera;

---

24 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Ottobre a tutto li 31 Decembre 1821*, ASR, Bandi 419, f. 25.

25 Aquarone, *La Restaurazione* cit., pp. 169 e ss.

26 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Ottobre a tutto li 31 Decembre 1821*, ASR, Bandi 419, f. 25.

in alcuni casi (rari) condanne per sodomia a cinque anni di galera; o sevizie alla moglie, represse con la condanna all'opera per due anni[27].

Anche durante il pontificato di Leone XII vi furono condanne emanate dai Tribunali speciali per la repressione del brigantaggio. All'interno delle migliaia di sanzioni avvenute negli anni Venti se ne possono indicare alcune particolarmente rappresentative.

Si segnala il caso, non isolato, di Tommaso fu Antonio Centra di Rocca Gorga, di trentadue anni, contadino condannato dal Tribunale di Frosinone l'11 Novembre 1823 per Brigantaggio alla pena di morte, ridotta dalla S. Consulta in Appello li 12 Novembre 1824 alla Galera a vita[28]. Il 28 novembre 1825 il ventiduenne vignaiolo di Frascati, Giacomo Covi, fu condannato, in seguito a rissa con uso del coltello e lesioni gravi, dal Tribunale criminale della Comarca a dieci anni di remo[29]. Mentre il processo per parricidio nei confronti del trentenne vignaiolo di Marino, Domenico Pavoni, assistito dalla difesa di due avvocati dei poveri, fu condannato all'unanimità di voti alle galere a vita[30]. Sempre nel 1825, il 28 novembre, viene condannato il contadino di Rocca Priora, Francesco Ceccarelli, difeso anch'esso dall'avvocato dei poveri, per ferite causate, con pericolo di vita, in seguito al gioco della morra, a sette anni di galera[31].

Sul ruolo dei procuratori dei poveri, dai documenti di archivio emerge una loro funzione del tutto marginale nel processo. La frase: «sentiti e ponderati i rilievi degli avv. dei Poveri, ed avuta la dichiarazione di non aver altro da dedurre a discarico» ricorre in quasi tutti gli atti processuali riguardanti marginali e devianti della Comarca e

27 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Pontificie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Ottobre a tutto li 31 Marzo 1823*, ASR, Bandi 419, f. 53.

28 *Nota de' condannati, che d'ordine del Tribunale del Governo di Roma sono stati trasmessi alle Galere Ponteficie di Civita Vecchia, ed all'Opera pubblica a consumare la loro pena dal primo Gennaro 1825 a tutto Marzo detto anno*, ASR, Bandi 419, f. 122.

29 ASR, Tribunale del Governo, *Liber Sententiarum*, Registro 1, ff. 83-86, r. et v. (dall'età della Restaurazione fino a tutti gli anni Venti le sentenze sono redatte manoscritte sia in latino che in italiano).

30 Ivi, f. 86r.

31 Ivi, ff. 86-92v.

indica una scarsa sollecitudine denotante una pressoché totale indifferenza verso la sorte degli imputati[32].

Sebbene dunque, come si è accennato, dall'inizio dell'Ottocento con il subentrare delle navi a vapore il ricorso all'ingaggio di rematori e all'utilizzo di galeotti andasse diminuendo e presto scomparendo in tutta Europa, in alcuni casi, come nello Stato Pontificio, la pratica continuò fino agli anni Trenta, con la duplice funzione di utilizzo di manodopera gratuita o a basso prezzo e, soprattutto, di repressione e disciplinamento delle fasce discriminate della popolazione, mantenute ai margini della legalità.

ABSTRACT
The article focuses on the use of forced labor, in particular the penalty for row on the galleys and the rebuilding of public works, following a criminal conviction between the pontificate of Pio VII (1800-1823) and Leone XII (1823-1829). Although the use of rowers and the use of convicts was decreasing from the beginning of the nineteenth century onwards with the use of steamships and soon disappearing throughout Europe, in some cases, as in the Papal States, the practice continued until the 1830s with the dual function of using free or low-cost labor and, above all, of repression and regulation of the discriminated sections of the population, kept on the margins of legality.

Keywords: Criminal Law; Prison; Slavery; Forced Works.

32 Ivi, f. 98r.

«Mestiere da matti o da birbi»: miti e realtà di sette e congiure carbonare nell'epoca di Leone XII

Pierangelo Gentile

Nella stagione 1969-1970, sui grandi schermi della penisola, veniva proiettato il film *Nell'anno del Signore* di Luigi Magni, la vicenda dei carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari finiti sul patibolo del boia Mastro Titta nella Roma leonina e giubilare del 1825. Fu un record di incassi, tra i primi quindici della storia del cinema italiano. Lo stesso regista romano, tra gli autori del celebre musical *Rugantino*, in una conversazione con Marina Piccone del 2008 spiegava le ragioni dello straordinario successo. All'inizio aveva pensato di utilizzare un cast di perfetti sconosciuti; poi il produttore, Bino Cicogna, si era fatto coraggio per chiedere almeno un nome che facesse, come si dice in gergo, «noleggio»: venne dunque scritturato Nino Manfredi, amico di Magni, nel ruolo del ciabattino Cornacchia, sotto le cui vesti "popolaresche" si nascondeva l'anima di Roma, *Pasquino*. Poi, presi da «megalomania», visto che «c'era un divo della commedia», si decise di fare la grande infornata di star: Ugo Tognazzi nelle vesti del cardinale "inquisitore"; Alberto Sordi, interprete del frate che tenta fino all'ultimo di salvare l'anima ai sovversivi; la bellissima Claudia Cardinale nei panni dell'ebrea Giuditta; ed Enrico Maria Salerno nella divisa del colonnello Nardoni. Ma il più «celebre della truppa» era certamente Robert Hossein, reduce dalla fortunatissima serie francese *Angelica*, alla prova nel ruolo di Leonida Montanari; al suo fianco, come Targhini, Renaud Verlay. Il cast stellare e le musiche di Armando Trovajoli assicurarono il successo a una pellicola che rimase ben sei mesi in programmazione al Metropolitan di via del Corso, costringendo i gestori della sala, al sabato e alla domenica, a introdurre l'orario notturno da mezzanotte alle due. Poi, «la gente», uscita dal cinema, «faceva la fila a piazza del Popolo per vedere la targa in memoria di Targhini e Mon-

tanari che fino a quel momento non avevano mai notato»[1] (fig. 1).

Da un regista autodefinitosi "cattocomunista" quanto fiero di essere «il più elegante dei bolscevichi», in un tempo postsessantottino, non poteva che venir fuori un'opera "ideologica", come riconosciuto del resto da Alberto Crespi, già critico cinematografico dell'"Unità": da un lato c'è il potere costituito della Chiesa e del papa; dall'altro c'è l'opposizione (più morale che altro) del popolo costretto a scendere a compromessi («non cominciamo a confonne; voi fate la rivoluzione e io fo er carzolaro, ognuno se fa li affari sua» prorompe Cornacchia); in mezzo ci sta la ribellione politica, l'azione dei carbonari (mica cattivi, come nota Montanari: anche se «vonno cospira' e so' fregnoni»), del tutto slegata dalla realtà. Ineluttabilità, remissività e idealità che emergono in battute memorabili: «I nobili fanno la rivoluzione come la caccia alla volpe, perché s'annoiano, mica perché je serve», dice un carbonaro; «bisogna capirlo, non è colpa sua. Gli manca l'istruzione», osserva Montanari di Cornacchia; «e a voi ve manca er popolo» ribatte il ciabattino. Il film trasuda la "rivoluzione mancata" di gramsciana memoria, dal Risorgimento fino al Sessantotto; una interpretazione che arriva fin sul patibolo, dove il coraggioso Montanari parla come «un poeta della rivolta» (da Cristo a Che Guevara): «chi fa la rivoluzione non se deve porta' niente appresso. Amori, affetti, tutte palle de cannone legate al piede. Il rivoluzionario è come un santo: lascia tutto, e invece della croce pija er cortello e s'incammina». Un sentimento di disillusione e sconfitta pervade il finale: Montanari ironizza con il boia sulla Chiesa (millenaria) che adopera la ghigliottina (il frutto della rivoluzione): «...siete l'uomo più moderno di Roma. A Mastro Ti..., l'avvenire è vostro». E poi, sintesi suprema della sconfitta, prima che la lama tagli: «Bonanotte, popolo».

1 M. Piccone, *Conversazione con Luigi Magni. La vita, il cinema, la politica,* prefazione di W. Veltroni, Effepi Libri, Monte Porzio Catone (Roma) 2008, pp. 51-54.

Fig. 1 - Lapide in memoria di Targhini e Montanari, 1909, Roma, piazza del Popolo.

Dunque, nel film ammantato di storia, emerge la drammatica attualità di uno Stato, l'Italia repubblicana nata dalla Resistenza, che, in pieno "autunno caldo", stava per subire la "strategia della tensione" per affacciarsi sugli "anni di piombo". Il 24 ottobre 1969 usciva il film; il 12 dicembre esplodeva a Milano, in piazza Fontana, nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, una bomba che provocava diciassette morti e oltre cento feriti. Il potere, per Magni, a chiunque appartenga, è feroce. Recita nel film il colonnello Nardoni: «il governo mica è un uomo, è una cosa astratta, quando t'ammazza il governo è come se non t'ammazzasse nessuno». Frase che in quel clima politico poteva suonare bene tanto per Targhini e Montanari quanto per le vittime del terrorismo. Pertanto, lo spettatore della fine degli anni Sessanta, poteva ritenersi soddisfatto: assisteva a una commedia che faceva riflettere, ma al contempo divertiva; del contenuto storico "vero" poco importava; la vicenda era ridotta ai minimi termini: due carbonari che aspirano alla libertà attentano alla vita di un principe, Filippo Spada, venendo condannati a morte dal cardinal Rivarola. Il contorno è semmai più gustoso: dall'epigrammatico Manfredi/Cornacchia, che dà voce al malcontento collettivo; all'attraente Cardinale/Giuditta che fornisce il pretesto di parlare della persecuzione degli ebrei (giusto per non dimenticare...); all'esilarante Sordi/Frate, che impersona una Chiesa semplice ma macchiettistica, comunque alla fine buona e misericordiosa, al cospetto del vendicativo e accecato potere temporale[2]. Storia dunque come pretesto, non come fine; del resto le persone che andavano a far la fila davanti alla lapide di Targhini e Montanari affissa il 2 giugno 1909 in piazza del Popolo – nel luogo cioè ove furono deposti i due cadaveri prima di essere sepolti come impenitenti al muro "torto" – andavano là non perché informatesi dell'episodio storico, ma perché le ultime scene del film erano state girate proprio nella deserta (non di auto) piazza romana del 1968, chiudendosi con un primo piano a effetto sull'annerita lapide a epilogo della vicenda. Un *memento mori* delle vittime del *tiranno*. Chi se ne importava poi se la lapide dettata dal massone e repubblicano Salvatore Barzilai era come il film, l'interpretazione di un evento, a

2 A. Crespi, *Storia d'Italia in 15 film,* Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 165-168.

cura dell'associazione democratica Giuditta Tavani Arquati, sodalizio nato nel 1887 dai reduci della Repubblica romana col fine di incarnare lo spirito laico e libertario della Roma risorgimentale. Al di là dello smog, la lapide inaugurata nella Roma di Nathan aveva un "colore" ben diverso dalla pellicola dell'elegante "bolscevico" Magni.

Ci pensò il critico cinematografico della "Civiltà cattolica", padre Enrico Baragli, a mettere a fuoco i non pochi «fantasiosi particolari di contorno», «falsità grossolane», che dimostravano negli autori del film «oppure nelle fonti alle quali essi [avevano] attinto, un anticlericalismo becero ed un anacronistico recupero, in termini di "contestazione" odierna, dei due giustiziati»[3]. Baragli teneva sul tavolino non solo testi di diversa natura (storici, memorialistici, panflettistici, apologetici)[4], ma specialmente il recente e «documentatissimo» lavoro scientifico di Raffaele Colapietra interamente dedicato al pontificato di Leone XII[5]. Proprio Colapietra aveva ricostruito l'episodio sulla scorta di un ampio ventaglio di fonti, del resto già conosciute nei dettagli a partire dalla pubblicazione del *Ristretto* del processo fin dall'anno dell'esecuzione capitale[6]. I fatti nella sostanza si erano svolti così: Montanari, originario di Cesena ma medico condotto a Rocca di Papa, assieme a Targhini, originario di Brescia e figlio del cuoco di Pio VII, con altri affiliati alla vendita carbonara "Costanza", aveva-

3 E. Baragli SJ, *Nell'anno del Signore*, "La Civiltà cattolica", a. 121, 1970, vol. I, pp. 269-270.

4 C. Premuti, *In memoria di Angelo Targhini e Leonida Montanari decapitati nel 1825 per ordine del papa Della Genga. Monografia*, Officina poligrafica italiana, Roma 1909; E. Del Cerro, *Cospirazioni romane 1817-1868: rivelazioni storiche*, Voghera, Roma 1899; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni…*, Emiliano, Venezia 1840-1878; una edizione non specificata dei *Miei ricordi* di Massimo d'Azeglio; E. Vercesi, *Tre pontificati: Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, SEI, Torino 1936; A.-F. Artaud de Montor, *Storia del pontefice Leone XII*, Resnati, Milano 1843; N.P.S. Wiseman, *Quattro pontefici a Roma*, Paoline, Modena 1957.

5 R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana, Brescia 1963.

6 *Alla Commissione speciale romana di lesa maestà e ferita qualificata contro Angelo Targhini di Brescia, Leonida Montanari di Cesena… carcerati. Ristretto del processo informativo,* Stamparia [*sic*] della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1825.

no voluto vendicarsi del legale bellunese Giuseppe Pontini, ritenuto una spia al servizio del pontefice. Pontini, avvicinato dai congiurati con un escamotage, venne accoltellato al polmone da Targhini nei pressi di piazza di Sant'Andrea della Valle. La ferita non fu mortale, e permise così alla polizia pontificia di risalire a tutti i responsabili, processati e condannati «per lesa maestà e ferita qualificata» da una commissione speciale presieduta da Tommaso Bernetti, governatore di Roma[7].

Ora, nel film di Magni, tutto ciò veniva stravolto. Dunque, storicamente, a essere accoltellato non fu un principe romano (che aveva dato agli spettatori l'impressione di una lotta sociale, di poveri contro ricchi); e tanto meno a pronunciare la sentenza fu il cardinal Rivarola (improbabile per l'accento veneto del Tognazzi, quando il legato pontificio era genovese…); così come l'aver addossato al pontefice la colpa di aver peggiorato la condizione degli ebrei e proibito la vaccinazione contro il vaiolo – ribadiva Baragli – erano pure invenzioni dei liberali ottocenteschi; infine, altre falsificazioni erano servite a travestire il film-tragicommedia in un «*come ti erudisco il pupo (rivoluzionario)*»: dai continui appelli al "popolo" – «epifenomeni anacronistici» – fino ad aureolare i rivoluzionari caricando «di ombre fisiche e morali, i "conservatori"»[8]. Infine, attraverso la penna di Massimo d'Azeglio, che di carbonari ne aveva conosciuti molti «perché nel mondo artistico ci si mescola un po' di tutto», il recensore gesuita ridimensionava l'episodio: «In quel tempo (1824) in Roma l'opposizione politica era unicamente ristretta in qualche società segreta d'infima categoria»[9]. Insomma, del film Baragli bocciava il lato storico, non del tutto quello artistico: «un bel *tour de force* di antistoria e anticlericalismo», nel

7 Per una recente ricostruzione dell'episodio cf. F. Zavalloni, *Montanari, Leonida*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 75, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma 2011, *ad vocem*. Più in dettaglio A. Gentilini, *Leonida Montanari. Un medico carbonaro a Rocca di Papa (1800-1825)*, tesi di laurea, Università degli Studi Roma Tre, a.a. 2003-2004. Sulla sentenza, ulteriori fonti in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grentaliano (a cura), *Giustizia e criminalità nello Stato Pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, "Rivista storica del Lazio", 2012, pp. 39-44.

8 Baragli, *Nell'anno del Signore* cit., p. 272.

9 M. d'Azeglio, *I miei ricordi,* a cura di A.M. Ghisalberti, Einaudi, Torino 1949, p. 396.

quale erano stati sprecati «un bravo Salerno (il commissario), un eccellente Tognazzi (il Rivarola) ed un superbo Manfredi (il ciabattino Cornacchia-Pasquino) in prestazioni degne di una migliore causa»[10].

Certo, fa specie che il gesuita recensore si sia servito anche delle testimonianze di Massimo d'Azeglio, tutt'altro che clericale, per mettere in crisi le tesi di Magni. Ma i *Ricordi* dello statista piemontese, campione del liberalismo sabaudo e firmatario delle leggi Siccardi, a Roma in quegli anni, costituiscono effettivamente una fonte utile per capire le reali dimensioni del fenomeno settario nello Stato Pontificio, specialmente in quella periferia romagnola che aveva vissuto tra Sette e Ottocento l'esperienza politico-amministrativa della Repubblica cisalpina prima, della Repubblica italiana poi, e infine del Regno d'Italia di impronta napoleonica[11]. Del resto, ancora recentemente, Roberto Balzani ha circoscritto il mondo della carboneria negli anni Venti negli Stati del papa all'interno di quel gruppo di uomini di sentimenti "liberali" non già «aderenti ad un ideale nazionale e neppure ad un compiuto sistema rappresentativo, ma semplicemente i fautori di un'amministrazione efficiente, laica, fondata su un sistema equilibrato di diritti/doveri e di responsabilità pubbliche». Insomma, i carbonari erano i nostalgici dell'età napoleonica: «dai reduci della *Grande Armée* ai professionisti, dagli intellettuali a parte dei ceti urbani investiti dalla modernizzazione del primo quindicennio del secolo»[12]. D'Azeglio dunque, alla vigilia del pontificato di Leone XII, aveva notato come «nove anni di perfetta tranquillità non [avessero] ancora cancellata la memoria dell'epoca napoleonica», ma come il fallimento dei moti del 1820-1821 a Napoli e Torino avesse lasciato «nelle masse l'impressione, che il mischiarsi di politica era mestiere da matti o da birbi, e non da persone oneste e di buon senso». E ancora: «In tutta Roma, chi pensava allora all'Italia, alla sua indipendenza, alla sua rigenerazione? Meno poche eccezioni, la schiuma sopraffina della canaglia, che si riuniva misteriosamente nelle *vendite* de' Carbonari, nelle osterie, ecc.».

10 Baragli, *Nell'anno del Signore* cit., p. 274.

11 A. Varni, *Napoleone o gli «anni francesi»*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, 2. *Dal Seicento a oggi*, a cura di M. Montanari, M. Ridolfi, R. Zangheri, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 31-46.

12 Balzani, *Il tricolore e il Risorgimento*, in *Storia dell'Emilia Romagna* cit., p. 48.

È indubbio che nell'uomo politico piemontese, autore negli anni Quaranta del celebre *Degli ultimi casi di Romagna*, vero manifesto del moderatismo, non albergassero né la convinzione dell'efficacia dei metodi cospirativi né la considerazione delle «tenebrose associazioni», costituite da membri «pieni di vizi, incapaci di qualunque sforzo onorevole per farsi un posto nel mondo», «apostoli di setta» che usavano «tutte le *jongleries* del mestiere, per sedurre, o spaventare secondo i casi»[13].

Ma al di là del discorso politico azegliano tendente a minimizzare, alla Restaurazione la tensione nelle legazioni ai confini con l'Austria rimaneva alta per il terrorismo sistemico messo in atto dalle sette. Certo, i carbonari romagnoli, pronti comunque a gesti eclatanti, erano «numerosi, molto loquaci, assai litigiosi»[14], pericolosi più perché notabili che non rivoluzionari[15], attivi in zone dove una efficiente classe amministrativa di spirito progressista come quella lombarda o come i murattiani napoletani non esisteva; ma come ben ha sottolineato Colapietra si ha la sensazione che l'atmosfera turbolenta in una periferia dove vi era «un'assenza tecnica dello Stato» non avesse reale compattezza, condannando le aspirazioni dei liberali – slegate e velleitarie – all'inefficacia. Cosicché si possono analizzare le particolari situazioni, dalla «fosca e ferrigna» Faenza, dove i liberali erano distinti dalla *turba* e dalla «massa popolare egemonizzata e fanatizzata da un clero e da un ceto amministrativo particolarmente aggressivi e dediti alla provocazione», fino ad arrivare a Cesena, dove il liberalismo, «beffardo, insolente», aveva delle intonazioni anticlericali vivacissime[16]. Ma fino agli ultimi anni di governo di Pio VII la

13 D'Azeglio, *I miei ricordi* cit., p. 398.

14 Balzani, *Il tricolore* cit., p. 49.

15 Balzani, *I carbonari romagnoli: élite politica o organizzazione di notabili*, in *La nascita della nazione. La carboneria. Intrecci veneti, nazionali e internazionali*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Associazione culturale Minelliana, Rovigo 2004, p. 230. Cf. anche le considerazioni di A. Chiavistelli, *Tra pubblico e segreto: massoneria e nuove forme di sociabilità nel periodo della Restaurazione*, in *La massoneria a Firenze dall'età dei Lumi al secondo Novecento,* a cura di F. Conti, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 95-139.

16 Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., pp. 123-130. Roberto Balzani definisce le "turbe" «una rete di società popolari subalterne [...] più nu-

sostanza non cambiò: «il pubblico e il privato, la politica e la vendetta s'intreccia[va]no in un panorama torbido, dove rintracciare le linee di una distinta azione politica [era] molto arduo, mentre molto evidente appar[iva] l'incapacità dello Stato a rivestire un proprio ruolo efficiente»[17].

Intendiamo bene: incapacità non significa inerzia. L'autorità pontificia, subito dopo il congresso di Vienna, non era stata certo a guardare, da monsignor Tiberio Pacca, delegato di Ravenna e Forlì, che subito dopo la "seconda recupera" istituì una commissione mista per giudicare i reati politici, fino ad Agostino Rivarola che nel 1821 venne posto a capo di un "maxiprocesso", su cui torneremo, che portò nell'agosto del 1825 alla condanna di oltre cinquecento individui[18]. Il problema dunque esisteva, anche se risultava (e risulta) assai improbo circoscriverlo con esattezza, a causa dell'enorme fluidità e mutevolezza del fenomeno settario[19]. Di certo Leone XII dovette fare i conti con il problema, specialmente in quelle province di Romagna e Marche che più si erano dimostrate riottose a ritornare sotto il governo pontificio[20]. Un governo, poi, che viveva nell'incubo del "contagio", lontano dalle pratiche consalviane moderate e accorte verso le terre di confine. Solo a titolo di esempio, negli ultimi giorni di vita di Pio VII, l'ambasciatore piemontese a Roma Giuseppe Barbaroux aveva provveduto a trasmettere al proprio governo un comunicato

---

merose e programmaticamente escluse dal dibattito sulle finalità generali della struttura settaria, i cui obiettivi principali [...] sarebbero stati il mutuo soccorso e "l'interna sicurezza"». Cf. Balzani, *I carbonari romagnoli* cit., p. 225.

17 Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 133.

18 C. Latini, *Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale nell'Ottocento,* "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38 (2009), *I diritti dei nemici*, t. I, pp. 567-571.

19 F. Della Peruta, *Il mondo latomistico della Restaurazione*, in Balzani, *La nascita della nazione* cit., pp. 9-33. In generale S.C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.

20 G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del motu proprio del 1816*, Giappichelli, Torino 1996, p. 9.

confidenziale ricevuto dal collega partenopeo in merito all'esistenza di una nuova setta dal nome "Unione Italica" o dei "minervisti" scoperta a Napoli e diramata «nel restante d'Italia»[21]. Ebbene, anche se frutto delle sedicenti propalazioni di due avventurieri, agli esordi del pontificato di della Genga partì a Roma un'indagine che coinvolse, oltre alla polizia pontificia, diverse rappresentanze diplomatiche residenti; quella sabauda trasmise a Torino una relazione illustrata di riti iniziatici, tanto ricca di dettagli quanto vaga circa la reale esistenza di un piano eversivo[22] (fig. 2).

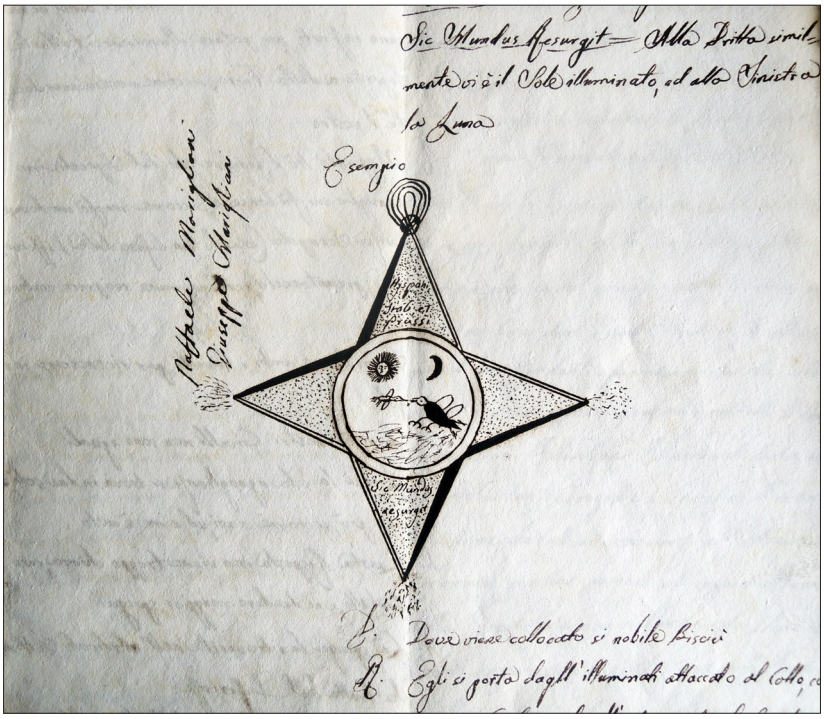

Fig. 2 - Rilievo grafico del distintivo di appartenenza ad una setta carbonara, l'Unione italica, 1823.

21 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all'estero, Lettere ministri, Roma, m. 320, lettera del 7 agosto 1823.

22 Ivi, *Dichiarazioni di Giuseppe e Raffaele Marigliani*, 28 ottobre 1823.

Ma fu nell'anno del giubileo del 1825 che Leone XII dovette affrontare il problema. Lo fece ovviamente a modo suo, scagliando, il 13 marzo, la *Quo graviora*, una bolla di condanna contro muratori e carbonari. Un documento, quello leonino, che si allineava alle dichiarazioni fatte dai predecessori Clemente XII (*In eminenti* del 28 maggio 1738), Benedetto XIV (*Providas* del 28 aprile 1751) e Pio VII (*Ecclesiam* del 13 settembre 1821), forse nei contenuti più precettistico e moralistico che non politico («condanniamo e dichiariamo vano il giuramento dei settari, che è una vera empietà e scelleratezza»[23]), ma che di certo fece tirare un sospiro di sollievo ai sovrani di Madrid, Napoli e Torino – nell'atmosfera «severa ed austera dell'anno santo, dove le cerimonie medievaleggianti avevano il loro peso e la loro suggestione»[24] – per la conferma della condanna pontificia nei confronti dei sovversivi. È chiaro dunque che nella logica giuridica la bolla pesasse come un macigno sulla vicenda Targhini-Montanari, consumatasi la notte tra il 4 e il 5 giugno, a neanche tre mesi dalla bolla pontificia contro i carbonari. Una vicenda che conobbe una *escalation*: subito il segretario di Stato Della Somaglia volle minimizzare i fatti, rassicurando le corti straniere per mezzo degli inviati pontifici. Scrisse all'incaricato d'affari a Torino: «una scarsa congrega di giovinastri uniti più per vincolo di vizi, che per uniformità di sediziosi principi, si è qui scoperta»[25]; al nunzio di Napoli: «pochi discoli di questa città avevano segrete congreghe in un luogo dei più solitari [...] nulla vi è stato di inquietante, ed il caso meriterebbe più la reclusione dei rei in una casa di matti che in un carcere di polizia»[26]. Con i nunzi di Parigi e Vienna Della Somaglia arrivò a giudicare la questione più un'eredità del passato che un problema del presente: al primo: «La somma n'è che il germe di

23 La bolla si trova in https://w2.vatican.va/content/leo-xii/it/documents/bolla-quo-graviora-13-marzo-1825.html, consultato il 15 maggio 2019.

24 Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 259.

25 Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), Segreteria di Stato, Interni, rubrica 165, busta 706, minuta del 19 giugno 1825. Ringrazio il dottor Gianfranco Armando per il consueto aiuto nel *mare magnum* delle fonti pontificie.

26 Ivi, minuta del 23 giugno 1825.

carboneria lasciato dalle truppe di Murat nelle Province che queste occuparono nei domini pontifici segue ancora a fermentare [...]. L'ordine pubblico non ne ha punto sofferto, l'indignazione generale ha accompagnato il procedere di questi sconsiderati, ed approvate le misure di sicurezza adottate senza strepito dal governo. Si continua il processo i cui risultati nulla hanno di inquietante»[27]; e al secondo: «gli avanzi delle società segrete più restii nella legazione di Romagna, che altrove, per mezzo di qualche loro membro qui residente, erano pervenuti a stabilizzarvi una tenebrosa congrega, tutta composta di giovinastri scevri di senno, e di buona riputazione [...] sono tutti in potere della giustizia»[28]. Infine, alla lettera anonima che l'uditore alla nunziatura di Firenze aveva ricevuto sui torbidi di Roma, Della Somaglia si era sentito di replicare: «[il Santo Padre] è stato invero rattristato dal delitto commesso, ma ad un tempo conosce che una combriccola di pochi individui scevri di mezzi di fortuna, di forza e di ingegno, onde riuscire nei loro folli disegni, e coperti dall'universale disprezzo in qualunque aspetto siano essi riguardati, non è servito che a far conoscere generalmente l'eccellente spirito, che anima la totalità dei suoi sudditi, ed il loro attaccamento all'ordine pubblico, al suo governo, ed alla sua persona»[29].

A dispetto delle rassicurazioni, il governo pontificio si inquietò, eccome, soprattutto a seguito del processo Rivarola che si venne a chiudere il 31 agosto 1825 con la condanna di cinquecentotredici imputati. È vero, come hanno osservato Colapietra e Balzani, che la sentenza, frutto di una antiquata mentalità zelante, «frantumandosi in mille episodi»[30], venne a unificare tre diversi filoni d'inchiesta (un primo politico, un secondo legato all'ordine pubblico, un terzo alle manifestazioni di dissenso) dando il destro all'imminente "risorgimento" politico della Romagna[31]; ma è anche vero che nella

27 Ivi, minuta del 19 giugno 1825.

28 Ivi, minuta del 19 giugno 1825.

29 Ivi, minuta, del 19 giugno 1825.

30 Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 269.

31 Balzani, *I carbonari romagnoli* cit., pp. 221-233.

contingenza aumentò la tensione nei vertici del governo pontificio per le inevitabili pressioni e impressioni internazionali. Se Rivarola, in provincia, era giunto a comminare sette pene capitali per alto tradimento, a Roma non si poteva transigere sul caso Targhini-Montanari. Il processo fu rapido: il 31 ottobre venne istituita in fretta e furia una commissione speciale presieduta dal governatore di Roma al fine di giudicare i rei anche «senza la prova strettamente legale»[32]; il 21 novembre il cardinale decano portava la sentenza a Leone XII (il quale «dopo averne inteso la lettura non [proferì] parola alcuna»[33]); la sera del 23 novembre venne eseguita la sentenza; il giorno successivo si aveva l'epilogo, con la spedizione, dalla Segreteria di Stato, di una lettera circolare ai nunzi e internunzi d'Europa con allegata la pubblicazione del ristretto del processo; quel documento avrebbe dato «la giusta idea delle tenebrose pratiche di pochi scellerati settari»[34].

L'esecuzione suscitò nell'opinione pubblica un «orrore universale», non tanto per ragioni politiche quanto per il mancato pentimento dei condannati[35]. Quest'ultima circostanza, che ipotecava pesantemente l'eventuale concessione della grazia da parte del pontefice, era percepita in stridente, drammatica contraddizione con le contemporanee celebrazioni giubilari[36]. Mai come in questo caso il potere temporale sopraffece quello spirituale; e mai come in questo caso lo Stato Pontificio fu strumento nelle mani della Santa Allean-

32 ASV, Segreteria di Stato, Interni, rubrica 165, busta 706, minuta al governatore di Roma e direttore della polizia, 31 ottobre 1825.

33 Ivi, minuta di lettera al governatore di Roma, 21 novembre 1825.

34 Ivi, circolare del 24 novembre 1825.

35 «...ambedue, malgrado tutti gli sforzi fatti, sono morti assolutamente impenitenti, avendo professata sempre e costantemente una sfacciata incredulità e una freddezza spaventevole, sino sotto la mannaia, con orrore universale». Riportato da G. Incisa della Rocchetta, *Anno Santo 1825. Dal diario di Agostino Chigi*, Strenna dei Romanisti, 1950, pp. 13-18: 17.

36 «Una tale impertinenza colpisce molto il popolo, non si era vista da 75 anni, dall'anno santo del 1750 quando il B. Leonardo da Porto Maurizio non riuscì a convertire un reo». Archivio Massimo, Roma, *Diario di Vittorio Emanuele Massimo*, vol. II, 23 novembre 1825.

za; ciò che poteva succedere sotto il governo del vicario di Cristo costituiva un precedente "istruttivo". Come aveva dimostrato «uno dei molti ecclesiastici che zelantissimi [avevano profuso] inutilmente le loro cure, per ottenere la conversione de' pazienti [Targhini e Montanari]; non volle lasciarsi sfuggire questa opportuna occasione per eccitare un santo terrore nel popolo, che numeroso accorse al luttuoso spettacolo. La commozione universale che ne seguì non si manifestò altrimenti che con un profondo silenzio interrotto dal pianto. Così si annunziano le più tristi e profonde affezioni del cuore umano»[37]. Le apocalittiche parole di Della Somaglia non furono di monito, come neanche la promessa di perdono da parte di Leone XII verso chi si fosse autodenunciato facendo la "spontanea", aiutando così il governo a combattere il settarismo con nomi e cognomi[38]. Il 2 luglio 1826 cadde assassinato a Faenza l'ispettore di polizia Antonio Bellini. L'editto generale sulle società segrete firmato il 6 luglio da Della Somaglia, che stabiliva la pena di morte per chiunque avesse fondato sette, favorito il terrorismo o comunque fiancheggiato rivoltosi, non fu valido deterrente. I carbonari alzarono la posta. La notte del 23 luglio 1826 il cardinale Rivarola subì un attentato a Ravenna dal quale uscì miracolosamente illeso, a differenza del suo segretario don Ignazio Muti che vi trovò la morte (fig. 3). L'atto terroristico suscitò emozione in Italia e in Europa. Il 26 agosto venne istituita la Commissione Invernizzi-Ruvinetti, dai nomi dell'avvocato del fisco della reverenda Camera apostolica, monsignor Filippo Invernizzi, e del colonnello dei carabinieri pontifici, Giacinto Ruvinetti. Le indagini andarono avanti per circa due anni. Poi, il 26 aprile 1828 arrivò la sentenza: Luigi Zanoli, calzolaio, Angelo Ortolani, fornaio, Gaetano Montanari, barbiere, tutti di Ravenna, vennero condannati al supplizio per aver attentato alla vita di Rivarola e ucciso don Muti[39]. La morte di Leone XII, il 10 febbraio 1829, arrivò prima dei moti che sconvolsero la pianura padana e il centro Italia tra 1830 e

37 ASV, Segreteria di Stato, Interni, rubrica 165, busta 706, circolare del 24 novembre 1825.

38 G.C. Mengozzi, *Cospiratori romagnoli nella Roma di Leone XII*, "Studi romagnoli", XIX, 1968, pp. 434-435.

39 Latini, *Processare il nemico* cit., p. 573.

1831. Abbattuto il potere temporale, il 26 febbraio 1831 prendeva vita a Bologna il governo delle Province Unite per reggere le città di Emilia Romagna, Marche e Umbria. Gli insorti fecero in tempo a darsi una costituzione, il 4 marzo[40].

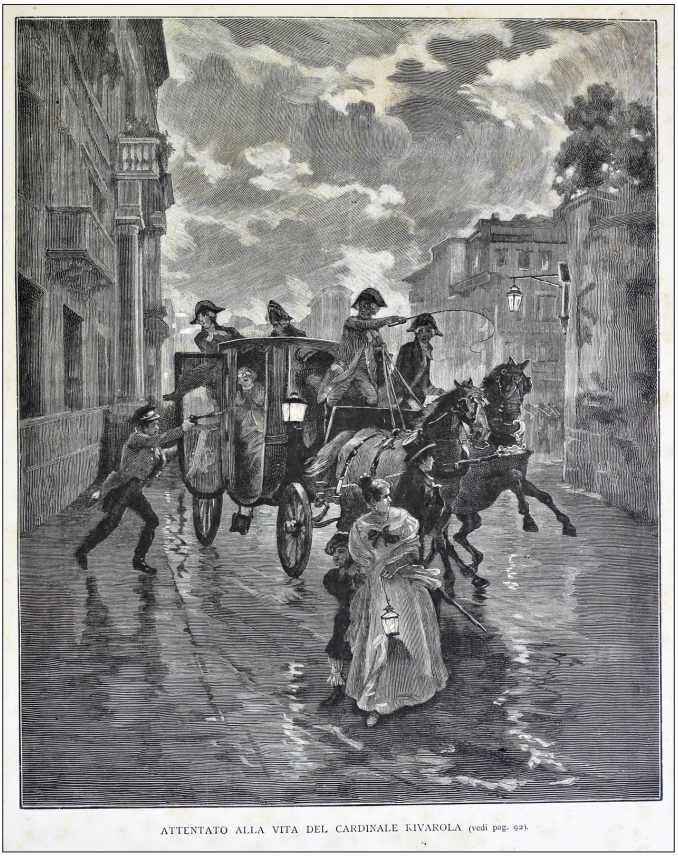

Fig. 3 - Edoardo Matania, *L'attentato alla vita del cardinale Rivarola*, dal volume di Francesco Bertolini, *Storia del Risorgimento Italiano*, Milano 1887-1888.

40 J. Luther (a cura), *Constitutional Documents of Italy and Malta 1787-1850. Part 2, Modena and Reggio – Verona – Malta*, in *Constitutions of the World from the late 18th Century to the middle of the 19th Century*, a cura di H. Dippel, *Europa 10*, De Gruyter, Berlin-New York 2010, pp. 137-144.

Poi ci pensarono gli austriaci, il 26 marzo, a far capitolare ogni speranza. Asserragliati ad Ancona, gli insorti si consegnarono al legato della città, cardinal Benvenuti, in cambio dell'amnistia[41]. Fu tutto vano. Qualche mese dopo, il 5 novembre, il regolamento organico e di procedura criminale stabiliva che i delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione e attentati alla pubblica sicurezza passassero di competenza al tribunale della Sacra Consulta. Non che la situazione migliorasse. Ma almeno era finito il tempo delle famigerate commissioni speciali[42].

ABSTRACT

In 1969 a very successful film was released in cinemas: *Nell'anno del Signore*. The story of the *carbonari* Targhini and Montanari was distorted according to an anachronistic logic and far from historical reality. The artistic rereading has created the negative myth of Leo XII. Today, thanks to archival documents, it is possible to return to studying the story, illuminating the season of revolutionary uprisings that shocked the Church State between the 1820s and the 1830s. The Romagne in particular were a turbulent province. The Napoleonic experience weighed in the territory, never forgotten by the members of the secret sects. The repression carried out by the pontifical government did not serve to extinguish the numerous revolts. Indeed, the death of Leo XII marked the beginning of the Risorgimento in central Italy.

Keywords: cinema, Carboneria, Targhini and Montanari, trial, Romagna.

41 *L'archivio dei governi provvisori di Bologna e delle Province Unite del 1831*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1956, pp. 371-374.

42 Latini, *Processare il nemico* cit., pp. 573-574. Inoltre, sulla giustizia pontificia, L. Scatena, *Le società segrete tra lesa maestà e reato politico nella seconda Restaurazione pontificia,* in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna,* a cura di M.R. Di Simone, Viella, Roma 2011, pp. 305-317.

«Per giudicare della causa di Lesa Maestà e altre qualità aggravanti». La repressione giudiziaria del dissenso politico sotto il pontificato di Leone XII

Lorenzo Scatena

Premessa

Tra i pontefici tradizionalmente segnalati per il loro atteggiamento repressivo verso i moti carbonari e di sollevazione popolare del secolo XIX vi è certamente Leone XII, al secolo Annibale della Genga[1]. Fu, quello leonino, un pontificato controverso, breve ma denso di contraddizioni, caratterizzato da uno spirito di faticosa conciliazione tra le due anime che componevano lo Stato, coinvolto nelle tensioni politiche tra Francia e Austria[2], e la stessa Curia pontificia, divisa tra il realismo riformista che aveva contraddistinto l'opera del cardinale Ercole Consalvi, segretario di Stato di Pio VII, e l'atteggiamento religioso e restauratore degli *zelanti* cui Leone XII doveva, seppur in misura moderata, la propria elezione[3].

1 Genga (AN), 2 agosto 1760 – Roma, 10 febbraio 1829. Come riferimenti bibliografici essenziali del pontificato leonino rimando a R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963; Idem, *La formazione diplomatica di Leone XII*, Roma 1966; Ph. Boutry, *Leone XII*, in *Dizionario storico del Papato*, a cura di Ph. Levillain, Milano 1996, vol. II, pp. 858-862; G. Monsagrati, *Leone XII*, in *Enciclopedia dei papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000, vol. III, pp. 529-538; Ph. Boutry, *Souverain et pontife: recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Roma 2002, pp. 359-361; G. Monsagrati, *Leone XII*, Dizionario Biografico degli Italiani, volume 64 (2005).

2 Si veda I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Le relazioni internazionali nell'età di Leone XII*, Ancona 2018.

3 Per una sintesi del tema si veda I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), *Il concla-*

Certamente Leone XII, nel tentativo di realizzare la sintesi tra il prudente riformismo consalviano e l'adesione al modello zelante di un papato teocratico e antimoderno, si trovò a dover gestire una realtà complessa e sulla quale le riforme da lui volute non ebbero l'effetto sperato. A volte furono le scelte più squisitamente politiche, come le creazioni cardinalizie, a guadagnargli l'ostilità della Curia[4]. Altre volte furono le riforme economiche non strutturali o incentrate sui corpi meno intraprendenti della società pontificia che acuirono le critiche per lo stato di frustrazione avvertito dalle zone dello Stato più sofferenti, anche se per ragioni diverse, come il basso Lazio e le cosiddette province di seconda recupera. In ogni caso, molte delle iniziative del pontefice furono oggetto di diffidenza, scherno o timore, consacrandone l'immagine consegnata ai posteri come quella di un papa colto ma incostante, deludente nell'azione di governo e portato al bigottismo reazionario. Sul giudizio di questo pontefice incise, e non poco, quella tradizione risorgimentale che, alla ricerca di miti, positivi e negativi, da innalzare sull'altare dei moti nazionali di unificazione, ne ha accentuato gli aspetti più critici a scapito di quelli maggiormente encomiabili. Con il rischio, come di seguito vedremo, di piegare anacronisticamente la realtà storica alle suggestioni della prospettiva ideologico-politica risorgimentale.

Scopo di questo studio è quello di indagare, nei limiti dell'argomento proposto, nel merito della tradizione di Leone XII come papa retrivo e repressivo, esponente di quella corrente curiale che avrebbe fatto della giustizia prevaricatrice lo strumento di controllo politico della società. Tale repressione, oltre alla lotta contro il brigantaggio in Ciociaria, si espresse con fermezza contro i moti carbonari tanto nelle Legazioni, con la Commissione Rivarola che il 31 agosto 1825 sentenziò di cospirazione e lesa maestà più di cinquecento imputati, e poi ancora con la Commissione Invernizzi del 1826, quanto a Roma,

---

ve del 1823 e l'elezione di Leone XII, Ancona 2016.

4 Per una analisi della composizione del Sacro Collegio sotto il pontificato della Genga rimando a R. Regoli, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature*, in *La corte papale nell'età di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei e R. Regoli, Ancona 2015, pp. 23-34.

con le condanne a morte dei cospiratori Angelo Targhini e Leonida Montanari, decapitati dopo procedimento sommario il 23 novembre dell'anno del giubileo del 1825.

La repressione della Carboneria

Per formulare un giudizio equanime proviamo ad esaminare le principali prove, comunemente addotte per confermare quell'immagine stereotipata di papa Leone XII consegnata ai posteri dalla tradizione risorgimentale. Tali prove sono di natura duplice, storica e giuridica. Quelle storiche sono essenzialmente basate sulla constatazione che i moti del 1820-1821 non appaiono nello Stato Pontificio della medesima estensione, violenza e clamore di quelli vissuti in altri Stati italiani, segnatamente il Regno di Sardegna e quello delle Due Sicilie, ove assunsero dimensioni di vasta portata. Inoltre, nello Stato Pontificio i moti del 1821 furono limitati alle aree settentrionali dei territori di seconda recupera, mentre Marche, Umbria e Lazio ne furono toccati in maniera più marginale.

Tali differenze sono state spiegate con la diversa natura dei moti, che sotto il dominio papale non assurgono a richiesta di costituzionalismo monarchico riducendosi a una mesta rivolta anticlericale, e con il presunto, differente *humus* culturale e sociale dei sudditi pontifici, caratterizzato da una naturale "pacatezza d'animo" e adesione sostanziale al governo papale. Sarebbe stata proprio l'intransigenza politica di Leone XII, esercitata specialmente nelle zone storicamente più insofferenti verso il governo romano, a incidere così profondamente da risvegliare gli animi e indurre alle sollevazioni che segnarono il terzo decennio del secolo. Un papa, quindi, sotto il quale la repressione politica si inasprì grandemente, e la cui cecità politica avrebbe destato nel pacifico popolo pontificio quei sentimenti di rivalsa che il suo predecessore aveva invece evitato grazie alla temperanza e alla moderazione. Si spiegava così la distonia "geografica" di un movimento carbonaro che, già presente nel 1817 nelle province marchigiane, nel 1821 aveva espresso propositi rivoltosi nelle provincie più periferiche, segnatamente la Romagna e quella parte dell'Emilia che ricadeva nello Stato Pontificio, con una confinazione non solo sociale, limitata a quella medesima classe di media borghe-

sia e piccola nobiltà che aveva caratterizzato le origini del movimento carbonaro, ma anche e proprio geografica, evidenziando che, laddove il papa non aveva voluto infierire, il popolo non si era sollevato.

Questa interpretazione, per verità ormai datata, si basava anche sulla constatazione dell'assenza, tra i rivoltosi del 1821, di tutti coloro che erano stati coinvolti nelle sommosse del 1817 e che, condannati a pene lievi o lievissime grazie alla lungimiranza consalviana, nel 1821 non avevano più preso parte, neanche in fiancheggiamento, alle rivolte successive. Trattandosi di aderenti alla Carboneria tutto ciò non poteva che essere spiegato che con un ripensamento delle posizioni personali dei soggetti coinvolti che la politica del Consalvi aveva favorito, mentre, al contrario, quella di Leone XII avrebbe portato ai processi sommari con massicce condanne e a nuove rivolte, fino ai moti del 1831.

A conferma di tale interpretazione si sono cercate le ragioni dell'atteggiamento di Leone XII nella provenienza dal feudo della Genga, nell'anconetano, nell'origine aristocratica e nell'appartenenza all'alto clero, nel fervore teocratico e nella fedeltà agli *zelanti*. Elementi, questi, che sembrerebbero in parte spiegare l'atteggiamento del pontefice rispetto alla Carboneria, spietato verso quella emiliano-romagnola e mite verso i territori delle Marche e dell'Umbria. Ma tutte queste osservazioni non sono cogenti quanto il fatto che la Carboneria era una associazione considerata incontrovertibilmente illecita almeno a partire dal 1814 con una continuità di condanna pressoché unanime[5].

5 In continuità con la netta condanna delle società segrete espressa dalla Chiesa già nel corso del XVIII secolo, l'Editto della Segreteria di Stato del 15 agosto 1814 che dichiara illecita la Carboneria sarà confermato da quello del 10 aprile 1821 e poi dalla scomunica emessa con la Bolla pontificia *Ecclesiam a Jesu Christo* del 13 settembre dello stesso anno. Gli strumenti per monitorare l'insieme delle attività perpetrate da quelle associazioni dichiarate illecite, e segnatamente dalla Carboneria che si presentava come la più pericolosa associazione sovversiva dell'epoca, erano molteplici, sia attraverso azioni di polizia che per il tramite di un complesso numero di strumenti normativi. Sugli aspetti relativi al collegamento delle società segrete nell'Ottocento e agli strumenti di repressione si veda, tra gli altri, O. Dito, *Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano*, Bologna 1966, ristampa anastatica della edizione Roux e Viarengo, Torino-Roma 1905, e anche A. Ottolini, *La carboneria dalle origini ai*

Molto più prosaicamente, quindi, è nelle carte della storia che devono essere rintracciate le risposte che cerchiamo.

In prima analisi va rilevato come qualità e quantità dei movimenti di rivolta nell'età della Restaurazione siano da imputarsi, oltre che alle peculiari caratteristiche dei territori pontifici, a quanto le indagini storiche hanno successivamente evidenziato. Le rivolte del 1821 si concentrarono infatti nei territori romagnoli, non solo perché ovviamente più influenzati dal riformismo dell'Italia settentrionale, ma anche perché negli altri territori dello Stato l'insofferenza sociale si espresse in modalità diverse o non ebbe modo di esprimersi affatto. In particolare, la Ciociaria espresse il disagio attraverso la forma del brigantaggio più che nella adesione a movimenti politici, e nell'unica altra zona oltre alla Romagna in cui la Carboneria giocava un ruolo di un certo peso, le Marche, le rivolte carbonare che erano state stroncate dai processi di Roma del 1818 per i fatti dell'anno precedente[6] nel 1820-1821 vedevano la maggior parte dei rei, anche lievissimi, ancora in carcere e risultarono, quindi, fiaccate in maniera determinante. L'equivoco storico che portava ad assumere che i condannati per quei fatti fossero nel 1821 già in libertà è stato infatti risolto dalla più recente storiografia[7].

---

primi tentativi insurrezionali (1797-1817), Modena 1936; D. Spadoni, *L'Unione guelfa,* "Roma. Rivista di studi e di vita romana", XVI, 1938, n. 4, pp. 154-163; G. Giarrizzo, *Massoneria e Illuminismo nell'Europa del '700*, Venezia 1994; A. Trampus, *La Massoneria nell'età moderna*, Roma 2001; R. Esposito, *Pio VII e le società segrete*, in *Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione*, Atti del Congresso storico internazionale Cesena-Venezia 15-19 settembre 2000, a cura di G. Spinelli, Cesena 2003.

6 Sul punto vedi anche D. Spadoni, *La Cospirazione di Macerata del 1817 ossia il primo tentativo patriottico italiano*, Macerata 1895; Idem, *Il governo pontificio e i primi processi carbonici marchigiani*, "Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Marche", serie III, volume II, 1916-1917, pp. 288-329; Idem, *Il tentativo rivoluzionario marchigiano-romagnolo nel 1817*, "Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Marche", serie IV, vol. III, 1926, pp. 33-140; Idem, *L'Unione guelfa* cit.

7 Come ho indicato in un recente lavoro è stato in passato compiuto un errore di calcolo sul fine pena e destinazione di custodia sulla sorte dei condannati per le sollevazioni del 1817 (L. Scatena, *«Felonia». Il reato politico tra dottrina e prassi*

La crudeltà della procedura e delle sanzioni

Le seconde considerazioni, di ordine squisitamente giudiziario, sulla presunta crudeltà dell'azione pontificia si concentrano, oltre al già citato processo promosso a Ravenna dal cardinale Agostino Rivarola[8] e alla successiva Commissione Invernizzi, sulla sommarietà del processo cui furono sottoposti, tra gli altri, i carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari, e conclusosi con la loro condanna a morte per lesa maestà.

Anche qui un attento esame dei fatti invita a mitigare il giudizio nei confronti del pontificato della Genga. Il processo a carico di Targhini e Montanari si celebrerà, è vero, davanti a una Commissione speciale e non davanti alla Congregazione criminale ordinaria del Governo o altro tribunale ordinario, ma le ragioni di tale attribuzione sono esse stesse ordinarie e da rintracciarsi, come già indagato in molteplici studi[9], sia nel diritto di prevenzione (erede del medievale *droit de prévention*) sia, come ricordato ad esempio da Raffaele Ala,

---

nella restaurazione pontificia: la cospirazione di Macerata (1817), Rivista di Storia del Diritto Italiano, n. 87, 2014, pp. 147-176).

8 Nel quale vennero condannati 508 individui, di cui sette alla pena capitale (convertita in venticinque anni di carcere), tredici ai lavori forzati, sei alla prigione perpetua, due all'esilio perpetuo, novantaquattro a pene detentive varie e 386 alla sorveglianza e al "precetto politico" come riporta F. Bertolini, *Storia d'Italia dal 1814 al 1878*, Milano 1880, p. 17.

9 Gli studi in materia di lesa maestà quale reato speciale e di cognizione sovrana sono numerosissimi, per l'area culturale italiana mi limito qui a segnalare i lavori di due maestri; C. Ghisalberti, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel Diritto Comune*, Estratto dall'«Archivio Giuridico», vol. CXLIX, fasc. 1-2 (Sesta serie, vol. XVIII, fasc. 1-2), Modena 1955 e di M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, che grazie alle moltissime fonti ivi citate rappresentano il punto di partenza, e probabilmente di arrivo, per qualsiasi studio generale sul *crimen laesae maiestatis*. Residua ovviamente spazio per indagare il portato giuridico dell'opera dei singoli giuristi, o delle scuole di cui essi furono esponenti, così come per studiare il periodo successivo alla Restaurazione che, relativamente poco indagato, fu l'anello di congiunzione con la scienza penalistica in materia di reato politico nell'Ottocento e Novecento e ai cui fini si segnala il lavoro di M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra otto e novecento*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", II (1973).

dalla necessità di una «cognizione… privilegiatissima» del sovrano nei delitti di lesa maestà[10]. Del resto, l'ordinamento pontificio non conosceva all'epoca una chiara attribuzione di competenza per simili fatti, cosa che avverrà pochi anni più tardi a favore al tribunale della Sacra Consulta[11], e gli stessi fatti del 1817 erano stati giudicati in maniera straordinaria, seppur da un organo ordinario[12]. La struttura del processo seguì comunque pedissequamente l'andamento di ogni grande processo inquisitorio.

Uno studio più approfondito sul ristretto processuale potrebbe portare a nuove valutazioni, tuttavia nel processo in oggetto si riscontrano *prima facie* tutte le violazioni della procedura consentite nei processi per lesa maestà, non solo nello Stato Pontificio. Tanto l'accusa, la prova del delitto in genere, la prova del delitto in specie, l'esame dell'imputato e la contestazione del reato, la legittimità di pubblicazione del processo, la legittimazione del processo per dichiarazione, confronto o ripetizione, le difese e la sentenza furono ricercate e svolte secondo la speditezza e sommarietà che una condanna essenzialmente politica consentiva ed esigeva, anche se certamente l'inappellabilità della sentenza conferisce tinte fosche all'intera procedura. La celerità del giudizio fu certamente determinante, poiché il fatto era avvenuto a Roma, città che non si poteva permettere fosse turbata da simili accadimenti, ma a parte l'evidente ansia di repres-

10 In tema di prove Ala afferma come «La somma gravezza del misfatto di lesa maestà fà che riservata al solo Sovrano sia la cognizione del misfatto medesimo come privilegiatissima; né il Magistrato, che rappresenta la persona del Principe per giurisdizione conferita, possa ingerirsi nella procedura, e nel giudizio su tal misfatto qualora il diploma di concessione o di data magistratura non contenga facoltà espressa di procedere e giudicare sull'accennato titolo». R. Ala, *Il foro criminale,* Roma 1826, vol. VII, p. 260, riprendendo quanto sostenuto anche da T. Deciani, *Tractatus criminalis*, Torino 1593, p. 2.

11 Con il *Regolamento organico e di procedura criminale* del 1831 (art. 556) i delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione e attentati alla pubblica sicurezza furono ritenuti di competenza del tribunale della Sacra Consulta in qualità di tribunale supremo.

12 I processi furono infatti attratti e giudicati dalla Congregazione criminale del Governo, anche se commessi fuori dalla città di Roma. Sul punto si veda Spadoni, *La cospirazione* cit.

sione del giudicante questo processo non sembra differire da tutti i processi per lesa maestà celebrati in molti altri tribunali di antico regime, con una discrezionalità nelle pene, anche alla luce delle aggravanti, comunque limitata, se non assente[13]. Le condanne a morte, costantemente irrogate e poi commutate nella galera a vita, furono in questo caso eseguite per dimostrare la fermezza cui i fatti di sangue all'interno della città, specie di natura politica, sarebbero stati sottoposti, anche alla luce della qualità proditoria con i quali i fatti erano stati suppostamente commessi[14]. Di qui credo si possa esprimere un

13 La diminuzione o l'aumento della pena erano questioni estremamente controverse e che furono regolate dal *motu proprio* del 1816 dove, all'art. 97, si prevedeva che «Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardino l'esasperamento e l'accrescimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà ai Giudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, sempre che o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge».

14 Sul processo a Targhini e Montanari vedasi la bibliografia e le fonti citate in F. Bartoccini, *Storia di Roma, XVI,* Roma nell'Ottocento, Bologna 1985; G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna, II, Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale*, Milano 1958, p. 134; R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963; Dizionario del Risorgimento nazionale, I, pp. 1033-1036; M. d'Azeglio, *I miei ricordi* (1863-1866), a cura di A.M. Ghisalberti, Torino 1971, pp. 301 s.; E. Fabbri, *Sei anni e due mesi della mia vita. Memorie e docc. inediti*, a cura di N. Trovanelli, Roma 1915; A. Gentilini, *L. M. Un medico carbonaro a Rocca di Papa* (1800-1825), Roma 2004; A.M. Ghisalberti, *La Restaurazione a Roma*, in *Uomini e cose del Risorgimento*, Roma 1936, p. 113; G. Leti, *Carboneria e massoneria nel Risorgimento italiano*, Genova 1925; O. Montenovesi, *Angelo Targhini e L. M. giustiziati a Roma nel 1825*, Roma 1938; C. Premuti, *In memoria di Angelo Targhini e L. M., decapitati nel 1825 per ordine di papa Annibale della Genga*, Roma 1909; C. Spellanzon, *Storia del Risorgimento e*

giudizio certamente critico nei confronti del regime pontificio in generale ma non in via esclusiva di questo pontificato.

A ben guardare, peraltro, tutta l'azione politica di Leone XII non sembra particolarmente segnata da una recrudescenza del trattamento sanzionatorio del delitto politico rispetto a quanto non avvenisse negli stessi anni nel resto d'Italia o non fosse avvenuto in precedenza nello Stato Pontificio. Oltre al già ricordato rescritto di Pio VII per i fatti del 1817[15], la Commissione di Ravenna del 1825 mosse un giudizio contro centinaia di individui non dissimilmente da quanto era avvenuto nel recente passato, quando furono processati anche coloro che avevano svolto meri ruoli da fiancheggiatori[16]. Nell'esame delle risultanze processuali deve rilevarsi che i trattamenti sanzionatori appaiono i medesimi già applicati in altri simili processi sotto il pontificato di Pio VII, con la conseguente commutazione delle pene e i frequenti casi di recidiva[17]. Se un aggravamento delle sanzioni verrà registrato negli anni successivi è da imputarsi più al successo che i movimenti carbonari andavano ottenendo, di pari passo con l'affermazione dei sentimenti di unità nazionale e con la consapevolezza dell'apparato giudiziario che il temperamento delle sanzioni per i fatti minori non stava producendo risultati, che non per i caratteri repressivi di questo o quel protagonista.

Infatti, anche sotto l'aspetto della conduzione dei processi nulla risulta cambiato nella strategia di governo dai tempi della seconda recupera. I protagonisti sono i medesimi, la condotta dei quali cambia più per l'evoluzione dei tempi e la sensibilità verso gli accadimenti che non per il carattere dei singoli individui o per gli indirizzi del governo. Ovviamente Rivarola, appartenente alla frangia degli zelanti, sembra un soggetto inadatto per una tale disamina, ma molti altri protagonisti del periodo confermano tale assunto. Ricordo qui,

---

dell'unità d'Italia, II, Da dopo i moti del 1820-21 alla elezione di papa Pio IX (1846), Milano 1934, pp. 93 s.; N. Trovanelli, *La decapitazione di L. M. e Angelo Targhini*, Cesena 1890.

15 Cf. Scatena, *«Felonia»* cit., p. 173.

16 Spadoni, *La Cospirazione* cit., pp. 18-20 e Scatena, *«Felonia»* cit., pp. 163-169.

17 Spadoni, *La Cospirazione* cit., pp. 20-23 e Scatena, *«Felonia»* cit., pp. 169-176.

a titolo d'esempio, il fatto che la Commissione speciale d'inchiesta del 1826, che rappresenta uno dei momenti di maggiore repressione dell'azione giudiziaria condotta da Leone XII contro la Carboneria, fu presieduta da quel monsignor Filippo Invernizzi[18] che, nel 1818, era stato avvocato dei poveri nei processi per i fatti del 1817, mai sottraendosi alla richiesta di mitigazione delle pene e convinto assertore delle garanzie per l'inquisito in un sistema in cui la difesa era comunque, anche in funzione di quanto esplicitato nel *motu proprio* del 1816[19], un diritto imprescindibile.

Anche da un punto di vista squisitamente tecnico il trattamen-

18 Su questo prelato non sono stati ancora condotti studi approfonditi, malgrado egli sia figura non secondaria della Restaurazione pontificia. In qualità di avvocato dei poveri Invernizzi si oppose, sostenendo la posizione dell'avvocato del fisco Belisario Cristaldi, alla richiesta presentata dal governatore di Roma Stanislao Sanseverino il 15 luglio 1815 di vedersi ampliare le "facoltà economiche" che vennero invece, proprio in funzione di questo intervento, sostanzialmente soppresse in favore di una più precisa regolamentazione dell'attività del governatore di Roma. Per "facoltà economiche" si intendevano le prerogative di giudizio che il governatore di Roma Francesco Cavalchini era riuscito a ottenere nel 1805, grazie all'appoggio del fiscale generale Giovanni Barbieri, e consistenti nella facoltà di emettere sentenze capitali sulla base di semplici indizi (*ex informata conscientia*) senza processo e senza neppure che fosse sentita in via informale la difesa del reo. Questa concessione, che suscitò grande scandalo, traeva la propria legittimazione giuridica da una Costituzione di Leone X del 1513 (*Etsi pro cunctarum*), mai applicata prima di allora, e provocò, tra il 1805 e il 1807, quattro condanne a morte. Sospese durante l'occupazione francese di Roma, tali facoltà vennero confermate, per breve tempo (dal primo ottobre 1814 sino alla fine del 1815), al tribunale del Governatore. La questione, descritta da L. Londei (*Giovanni Barbieri fiscale generale tra politica e amministrazione della giustizia nella crisi dell'Antico Regime,* in *Grandi tribunali e rote nell'Italia dell'Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, pp. 657-683), è documentata in Archivio Segreto Vaticano, *Segreteria di Stato Interni-Esteri 1816-1822*, rub. 98, 1816, mentre la lettera di conferimento è in Archivio di Stato di Roma, *Tribunale del governatore, Atti di cancelleria*, b. 147. Tutto quanto sopra per dimostrare come Invernizzi fosse tutt'altro che incline a sostenere le ragioni di una repressione indiscriminata.

19 «Art. 92 – Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore dei rei di officio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purché sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa».

to giudiziario sotto il pontificato di Leone XII appare in linea con i precedenti e comunemente accettati orientamenti giuridici nei casi di *crimen laesae maiestatis*. Nel caso di Targhini e Montanari la legittimità sostanziale del processo sembra rispettata. In primo luogo, il *crimen laesae* non ammette il tentativo, giacché il delitto si consuma già con il conato ed è indifferente che tutto si riduca a una maldestra azione violenta, anche in assenza di morti o feriti, che comunque vi furono. In secondo luogo, le distinzioni di compartecipazione sono irrilevanti, se e quando vengono fatte sono operate dal giudicante sulla base di considerazioni delle quali in sentenza non si esprime la motivazione e, comunque, più che l'insufficienza di prove, che dovrebbe determinare la libertà dell'individuo, si privilegia la tenuità degli indizi, lasciando ben intendere l'elasticità che ne derivava nel processo inquisitorio e nel correlato sistema di valutazione delle prove.

Infine, anche sotto i successori di Leone XII il garantismo giudiziario non trovò quasi mai applicazione in tema di reato politico, come dimostra l'attività del tribunale straordinario temporaneo del 1832. Tale organo giudiziario, che affondava le proprie radici negli *specialia in procedendo* d'antico regime, modernizzati dalla presenza di militari sul modello francese, assicurava giudizi rapidi ed efficienti, anche al prezzo della compressione dei diritti degli imputati e della maggiore asprezza delle pene irrogate. Sarà peraltro solo a partire dalla effettiva applicazione del *Regolamento organico e di procedura criminale* del 1831 che i delitti di lesa maestà (come tutti quelli ad essi riferibili, quali cospirazione, sedizione, eccetera) saranno ritenuti, a norma dell'art. 556, di competenza del tribunale della Sacra Consulta stabilendo, almeno sotto il profilo procedurale, regole che oggi definiremmo proceduralmente garantiste.

Conclusioni

L'esame delle vicende giudiziarie legate alla repressione di moti carbonari sotto il pontificato di Leone XII, tra il 1825 e il 1826, a Roma e nelle Legazioni, rivela una sostanziale continuità di indirizzi e di prassi rispetto al suo predecessore sul soglio di Pietro, Pio VII, senza peraltro differenziarsi nel contemporaneo contesto della Restaurazione italiana. Ciò invita a superare una lettura ormai datata

e condizionata dalla prospettiva risorgimentale, offrendo elementi utili a rimodulare, sulla base dell'evidenza storica, l'interpretazione del pontificato della Genga.

ABSTRACT
Among the Popes that have been studied the most by the historiographical criticism for their repressive attitude towards the Carboneria motions and popular uprisings of the 19th century, Leo XII has a prominent role. The aim of the article is to investigate how much of the opinion of Leo XII as a repressive Pope is true, if he was an exponent of that curial current which used administration of justice as an instrument of political control of the society. The article makes some reflections about Leo XII politics, not only to have led a fierce fight against brigandage in Ciociaria, but also an equally ruthless repression of the Carbonari and Freemasons in the Northern. On 31st August 1825, the repression, that in Ravenna had sentenced for conspiracy and lese-majesty more than five hundred defendants, pronounced the death sentences of Targhini and Montanari.

Keywords: Carbonari; Freemasons; political repression; pope Leo XII.

Processo Gasbarrone (1825): la fine di un brigante, la fine di un fenomeno. L'epilogo del brigantaggio nello Stato Pontificio

Luca Topi

I mesi di settembre e ottobre del 1825 segnarono la fine del brigantaggio nella provincia dello Stato Pontificio di Marittima e Campagna posta al confine con il Regno di Napoli[1]; brigantaggio che aveva infestato quelle montagne e quelle pianure almeno dal 1800[2].

Nel primo decennio della Restaurazione ben sette diverse istituzioni vennero messe in campo contro i briganti senza riuscire nell'intento di sconfiggerli[3]. Questo pone un problema storico dal momento che a fronte di uno sforzo organizzativo e politico il brigantaggio non venne sconfitto per via repressiva ma attraverso un'azione pattizia che si articolò in forme e modi diversi. La parte militare, presente in quegli anni in forma massiccia, ottenne dei risultati anche importanti ma non riuscì a estirpare il fenomeno. Una decisa azione era stata caldeggiata in una *Relazione sul Brigantaggio e sui mezzi d'estirpazione* presentata al Conclave del 1823 dove si consigliava di militarizzare

1 Sulla divisione in provincie dello Stato Pontificio cf. R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 183-230 e 265-313.

2 Per una storia del brigantaggio nel periodo preso in esame cf. M. Colagiovanni, *Il brigantaggio nel Lazio meridionale e l'opera di Gaspare del Bufalo*, Tipografia D. Guannella, Roma 1986, e Idem, *Il triangolo della morte. Il brigantaggio nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento*, Il Calamo, Roma 2000; E. Lodolini, *Il brigantaggio nel Lazio meridionale dopo la Restaurazione (1814-1825)*, "Archivio della Società Romana di Storia Patria", 1960 (pubblicato nel 1963), pp. 189-268.

3 M. Di Sivo, *Una storia "riservata". Il fondo cosiddetto della Commissione speciale per la repressione del brigantaggio (1814-1840)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Herder, Roma-Freiburg-Wein 1997, pp. 99-118.

tutta la fascia di confine concedendo ai soldati anche la facoltà di sconfinare, da una parte all'altra, per catturare e uccidere i briganti[4]. Queste indicazioni così radicali non vennero seguite ma l'apparato repressivo messo in atto fu comunque importante.

Alla fine solo un'azione persuasiva condotta da missionari e sacerdoti riuscì dove la forza delle armi di fatto aveva fallito.

Per tentare di fornire una prima risposta al problema in questo saggio ci si concentrerà sulla fine del brigantaggio, che si può identificare nella resa del brigante che ne era diventato eponimo: Antonio Gasbarrone da Sonnino. Un pastore, spauracchio degli abitanti dei due confini e incubo di tutti coloro che erano preposti alla sua cattura.

Nell'Archivio Segreto Vaticano è conservato il processo che venne fatto alla banda a seguito della sua resa[5]; quelle carte processuali permettono di gettare uno sguardo "dentro" l'universo nel quale agivano e si muovevano i briganti. Emerge la rete di relazioni della banda, non solo i classici manutengoli, ma una commistione profonda con la società del tempo, in tutti i suoi componenti. Il brigantaggio non come corpo staccato da essa, male da estirpare, ma componente organica di quel mondo[6]. Le carte rimandano, in un gioco di specchi, la vita dei briganti, fornendo una visione "dall'interno" di una banda, il suo peregrinare, il dividersi il bottino, gli incontri con le altre bande, e nello stesso tempo contengono un'assenza: non vi sono mai domande sui reati commessi se non su come si sia diventati briganti, ma nulla su quello che si è fatto dopo. Questa assenza, presente anche nelle

4 Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), Segreteria di Stato, Interni, anno 1823, rubrica 154, fasc. 20-24 ex busta 499, fasc. 23.

5 ASV, Segreteria di Stato, Interni, b. 703.

6 Su questi temi cf. F. Manconi (a cura), *Banditismi mediterranei (Secoli XVI-XVII)*, Carocci, Roma 2003, e sul banditismo in età moderna si vedano due pubblicazioni datate ma che conservano ancora oggi una forza storiografica importante: G. Ortalli, *Bande armate banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, e H.J. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971; si veda anche E. Ciconte, *Banditi e briganti. Rivolta continua dal cinquecento all'ottocento*, Rubbettino, Soveria-Mannelli 2011.

domande dell'amnistia del 1814, è il segno che ci si trova davanti a un processo a seguito di una resa "concordata"; se non vi sono contestazioni di reati e ammissioni di colpe non si possono comminare condanne[7].

Il territorio

La banda di Gasbarrone, come quelle che lo avevano preceduto, si muove nella zona di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Il confine era un'area dove monti, boschi, macchie e infine paludi si succedevano senza sosta, e solo occhi esperti erano in grado di determinare in quale dei due Stati ci si trovasse. Si tratta della catena dei monti Lepini e Ausoni, che degradano verso il mare dove incontrano le paludi pontine, all'epoca bonificate solo in parte[8]. Così nel 1829 Calindri nel suo *Saggio statistico storico* lo descrive: «Con il Regno di Napoli [...] è segnato il confine di cui ragionasi da montagne aspre, monti poco coltivati, e passabili colline fra le quali vi è qualche valle di fiume, di lago, e di palude»[9]. Vi erano montagne come il monte delle Fate (1.090 m.) o il monte Calvilli (1.116 m.), sulle quali si trovavano una manciata di piccoli paesi, San Lorenzo di Campagna, Maenza, Patrica, Piperno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca, Sonnino, Supino, Vallecorsa e Villa Santo Stefano, i cui territori confinavano con il Regno di Napoli.

Agli inizi dell'Ottocento, dopo una serie di trattative avviate tra i due Stati nel Settecento, si arrivò a una demarcazione condivisa del confine con l'apposizione di specifici cippi confinari.

La linea, dopo aver seguito lo spartiacque tra la Marsica e la Ciociaria, tagliava trasversalmente tra Balsorano e Sora la valle del Liri

7 Sull'amnistia del 1814 cf. L. Topi, *I briganti di Napoleone e la grazia di Pio VII. L'amnistia del 1814*, «EuroStudium[3w]», nn. 42-43, gennaio-giugno 2017, pp. 173-192.

8 Sulla bonifica delle paludi pontine cf. N.M. Nicolai, *De' bonificamenti delle Terre Pontine Libri IV. Opera storica, critica, legale, economica, idrostatica, compilata da Nicola Maria Nicolaj*, Stamperia Pagliarini, Roma 1800, e P. Bevilacqua, M. Rossi-Doria, *Lineamenti per una storia delle bonifiche in Italia dal XVIII al XX secolo*, in Idem, *Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1984.

9 G. Calindri, *Saggio statistico storico del Pontificio Stato*, Tipografia Garbinesi e Santucci, Perugia 1829, p. 16.

sino ad Arce, da qui scendeva nella valle del Sacco-Liri e s'incuneava tra i monti Ausoni e Aurunci per raggiungere il mare a breve distanza da Terracina, dove si trovavano due fortezze, quella dell'Epitaffio per lo Stato Pontificio e quella di Portella per il Regno di Napoli, entrambe poste sulla via Appia e separate da una striscia di territorio di circa due chilometri[10], nonostante questi sforzi in molti punti la linea era poco chiara, e si può citare per tutti il caso di Monte San Giovanni, che aveva come confine certo il fiume Liri «ed in parte per confini incerti sulla cima della montagna»[11].

La difficoltà del territorio si riverberava sulla situazione delle strade: vi erano due grandi arterie che portavano verso il Regno, la via Appia e la via Labicana poi Latina. La prima dai Castelli romani piegava verso il mare passando per Cisterna ed era stata riaperta solo parzialmente nel 1786, a seguito dei lavori di bonifica, ma ampi tratti restavano ancora impaludati[12]. La via Latina era una strada interna che passava per Anagni, Ferentino e Frosinone e entrava nel Regno per il ponte di Ceprano.

Vi era infine una terza ostica strada che passava per i monti Lepini e che attraversava i paesi di Piperno, Sonnino e Roccasecca per giungere sino a Terracina. Si trattava di una strada stretta e impervia, di difficile percorribilità per i carri e le carrozze.

Il resto del sistema viario era composto per lo più da sentieri angusti, con passaggi difficili, percorribili solo a piedi o nel migliore dei casi a cavallo, sino a vere e proprie mulattiere utilizzate dai pastori con le loro greggi.

Questo è il paesaggio che i briganti conoscono, vi sono nati, cresciuti, vi hanno portato i loro armenti o hanno coltivato una terra aspra e brulla. È la loro casa, vi si muovono perfettamente, hanno la loro rete di relazioni. Le montagne, le paludi, il territorio in generale

10 G. Brancaccio, *Un problema di cartografia moderna: i confini tra Napoli e lo Stato Pontificio nell'opera di G. A. Rizzi Zannoni*, "Prospettive settanta", 1986, pp. 496-545. Sulla cartografia dello Stato Pontificio cf. Volpi, *Le regioni introvabili* cit., pp. 231-264.

11 G. Marocco, *Monumenti dello Stato Pontificio e relazione topografica d'ogni paese*, Boulzaner, Roma 1833-1837, Lazio tomi IV-XII, tomo IV 1834, p. 148

12 D. Testa, *Lettere pontine*, per Luigi Perego Salvioni, Roma 1794, pp. 68-69.

è il miglior alleato delle bande ed è quello che contribuirà a creare il mito del bandito. L'impressione di Giovan Domenico Porta mentre attraversava la strada Maenza-Piperno in direzione Sonnino nel 1817 rende benissimo la situazione: «passai in mezzo a dei monti alpestri, che paiono fatti a posta per asilo dei malviventi»[13].

La resa

Il 21 settembre 1825 si arrendeva a Sonnino nelle mani dell'abate Pietro Pellegrini il brigante Antonio Gasbarrone insieme ad altri sette componenti della sua banda[14] (fig.1).

Fig. 1 - Bartolomeo Pinelli, *L'arciprete Pellegrini convince alla resa il brigante Gasbarrone e la sua banda*, 1825

13 Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Commissione speciale*, vol. I, cc. 3r.

14 ASR, *Bandi*, vol. 188. Oltre a Gasbarrone si tratta di Alessandro Leoni da Sonnino, Costanzo Notargiovanni da Giuliano, Vincenzo Iannucci da Vallecorsa, Sante Mattia e Pietro Masi da Patrica, Leone Permarella da Monticelli, Domenico Antonio Fallovo da Fondi: gli ultimi due abitanti del regno di Napoli.

Questo atto segnerà l'inizio della fine del brigantaggio nell'area del confine con il Regno di Napoli, come d'altronde era stato scritto in una Notificazione di pochi mesi precedente, in cui si legge, in relazione a Gasbarrone, che «la caduta del quale potrebbe affrettare il fine di tanti mali»[15].

La Notificazione che annuncia la resa enfatizza, utilizzando il carattere tipografico maiuscolo, che essa è avvenuta «a discrezione» del governo, per ribadire che nessun accordo era intercorso tra il brigante e il potere pontificio; aggiunge a rafforzare tale tesi che le bande erano in rotta e «ridotte da qualche tempo a cattivissimo partito vedevano di non aver scampo migliore, che darsi a discrezione nelle mani del Governo», e che chiedevano sempre qualche accordo che veniva però sistematicamente rifiutato. Le previsioni del governo sulla loro disgregazione si rilevarono corrette, ed entro fine ottobre i resti di quella di Mezza Penta si arresero a Itri nelle mani del Commissario regnicolo de Liquorio[16].

In realtà a Gasbarrone e ai suoi delle promesse dovevano essere state fatte, perché si consegnarono senza alcuna violenza, e la mancata condanna alla pena capitale è un ulteriore indizio che fa propendere per questa tesi[17]: a suffragare tale argomentazione vi sono due documenti diversi tra loro ma che forniscono una traccia di una qualche trattativa. Il primo è un rapporto del comandante di Castel Sant'Angelo, dove erano stati portati gli otto arrestati, nel quale si legge che i discorsi dei prigionieri vertevano sempre sulla possibilità di beneficiare dell'amnistia giubilare e quindi poter tornare liberi a casa[18].

Ancor più illuminanti sono le dichiarazioni fornite dai briganti al loro arrivo a Castel Sant'Angelo. In questo documento vengono poste ai banditi delle domande sulla loro identità, sui loro beni consegnati, su quelli eventualmente nascosti, e poi vi è una colonna dedicata alle

15 Ivi, Notificazione del 5 marzo 1825.

16 Ivi, l'11 ottobre si erano consegnati altri sei contumaci e il 15 dello stesso mese tre briganti si erano arresi al capitano Sensali.

17 Su questo punto cf. Colagiovanni, *Il triangolo della morte* cit., pp. 372-383.

18 ASV, *Segreteria di Stato, Interni*, b. 607, rapporto del 25 settembre 1825.

«Osservazioni». Quasi tutti dichiarano di essere pronti a fare delle elemosine, per risarcire le famiglie a cui avevano fatto dei torti, quando sarebbero tornati nelle loro case, come se fosse una certezza[19].

Quella dei briganti resterà solo una speranza, non verranno più rilasciati, ma nemmeno condannati a morte, resteranno in carcere per lunghi anni[20].

Il processo

Il 17 ottobre 1825 Leone XII nominò un collegio giudicante per procedere contro i briganti che si erano arresi e che si trovavano a Castel Sant'Angelo: si trattava del giudice Giacinto Clementi, del procuratore fiscale Vincenzo Muciotti e del cancelliere Ludovico Lepri, gli ultimi due provenienti dall'Inquisizione. Il pontefice chiese che si procedesse in maniera rapida e senza troppo clamore e fornì delle indicazioni precise, anzi delle vere e proprie linee guida, su cosa chiedere e cercare: era necessario, dopo aver accertato chiaramente l'identità dei banditi reclusi, «rilevare i loro istigatori, coadiutori, fautori ed aderenti, ed in qualunque altro modo nel brigantaggio complici»[21].

Queste disposizioni, che vennero ribadite, poche carte dopo, mostrano chiaramente su quale aspetto del brigantaggio il potere pontificio intendesse concentrare la sua azione repressiva[22]. Il passato dei

19 ASV, *Segreteria di Stato, Spogli di Curia, Spoglio di Giulio Maria Della Somaglia*, b. 2A, fasc. C, *Rilievo stragiudiziale del capo assassino Antonio Gasbarrone e sui compagni*, Roma 1825, devo la segnalazione di questo documento alla dottoressa Ilaria Fiumi Sermattei che ringrazio sentitamente.

20 Colagiovanni, *Il triangolo della morte* cit., pp. 406-407: Antonio Gasbarrone venne liberato dal governo italiano dopo l'Unità d'Italia e morì nel 1882, cf. M. Colagiovanni, *Antonio Gasbarrone, più mito che realtà*, "Latium", 1987, 4, pp.141-173; si vedano anche le memorie del brigante, anche se si tratta di un manoscritto redatto anni dopo da un suo compagno di detenzione, A. Gasbaroni, *La mia vita di brigante. Redatta in prigione da Pietro Masi da Patrica*, Atlante, Roma 1952.

21 ASV, Segreteria di Stato, Interni, b. 703, c.2v.

22 «Il più essenziale poi sarà di procurare e verificare quali siano i veri manutengoli di qual gran numero, che come rei di manutengolismo o aderenze al brigantaggio ritrovanzi carcerati, e quali o innocenti o scusabili, o perché falsamente imputati o perché obbligati a qualche servizio dalla violenza, dalla forza o dal timore». Ivi, cc.5v-6r.

briganti, le loro azioni criminose non furono oggetto del processo; invece l'attenzione venne puntata sulla rete di relazioni, sui manutengoli, sui rapporti con il potere. Una tale strategia processuale era rivolta al tentativo di estirpare tutte le aderenze dei briganti e anche di punire sia le persone che li avevano supportati sia i funzionari infedeli che li avevano protetti[23]; altresì dimostra la volontà del governo di stendere un velo sulle azioni criminose di questi uomini, che non saranno oggetto di nessuna contestazione.

Le prime domande erano tese ad accertare degli arrestati a cui si chiedeva di confermare la propria identità e di declinare le generalità e la professione. Successivamente si passava a chiedere come si fosse diventati briganti, e infine l'ultima parte dell'interrogatorio verteva sulla rete di relazioni della banda e sul suo funzionamento interno. Questo che è un brogliaccio venne seguito dal fiscale, che alcune volte richiama degli imputati per avere chiarimenti o porre altre domande.

Purtroppo, come spesso accade, non si ha alcuna notizia della sentenza; allegati ai verbali delle deposizioni si trovano molti documenti interessanti che vanno da elenchi di arrestati a lettere e memoriali delle autorità civili e militari della zona, e soprattutto un lungo elenco di nominativi, spesso segnati solo con il nome o il soprannome. Sono tutte le persone che avrebbero aiutato i briganti nella loro latitanza, da questi nominate negli interrogatori.

«La malvivenza»

Il primo brigante a essere interrogato è il capo della banda Antonio Gasbarrone, e la sua testimonianza fa da perno per tutte le altre: costituirà il punto di riferimento e la pietra di paragone. Gasbarrone descriveva i meccanismi interni ed esterni di una banda e come questa sia potuta sopravvivere a lungo spostandosi continuamente.

Nelle prime carte racconta di come sia diventato brigante. È una breve e scarna narrazione che inizia nel primissimo Ottocento e termina con la sua consegna, e il cui sfondo sono le vicende dello Stato Pon-

23 Il governo chiese di indagare su una serie di persone ritenute manutengoli dei briganti; si tratta di sedici persone tra cui tre sacerdoti e il capo dei centurioni di San Lorenzo, Francesco Panici, al momento contumace. Ivi, c.6v.

tificio e del Regno di Napoli nei primi venticinque anni del XIX secolo:

> Per mia fatalità allorché nacque il brigantaggio nel Regno di Napoli contro le armate francesi io mi unì ad una banda di questi, che era calabrese, quali andavano sempre commettendo dei ricatti e dei delitti nelle montagne del Regno e limitrofe allo Stato Papale[24].

Rimase in montagna sino alla fine dell'occupazione napoleonica di Roma[25] con la banda di Luigi Masocco e, nel 1818, a seguito dell'amnistia del cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi, si consegnò a Terracina con tutta la banda dichiarando di essere andato in giro armato con i suoi compagni e di aver commesso non meglio precisati delitti[26]. A seguito di questa amnistia venne inviato a Cento in Romagna dove rimase per un anno e mezzo per poi far ritorno nella sua terra, spaventato dalla possibilità di essere processato dopo la morte di Pio VII. Da quel momento in poi è sempre vissuto alla macchia, per cinque anni sulle montagne di Sonnino e su quelle del Regno di Na-

24 Ivi, c.17v.

25 Sulla Roma Napoleonica cf. L. Madelin, *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814*, Plon Nourrit, Parigi 1906, e C. De Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains*, H. Fourmier, Parigi 1731. Per gli studi più recenti si rimanda, senza pretesa di esaustività, ai seguenti studi e alla bibliografia citata: V.E. Giuntella, *L'Italia nell'età napoleonica. Dalle Repubbliche giacobine alla crisi del dispotismo napoleonico (1796-1814)*, in *Storia d'Italia*, III, Utet, Torino 1959, pp. 225-358; F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della «città santa». Nascita di una capitale*, Cappelli, Bologna 1985; C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Utet, Torino 1986; C. Nardi, *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, École Française de Rome, Roma 1989; P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli stati romani nel periodo napoleonico, 1808-1814*, Euroma, Roma 1990; Ph. Boutry, *La Roma napoleonica fra tradizione e modernità (1809-14)*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura), *Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla*, in *Storia d'Italia, Annali 16*, Einaudi, Torino 2000, pp. 935-973; M. Caffiero, V. Granata, M. Tosti (a cura), *L'impero e l'organizzazione del consenso. La dominazione napoleonica negli stati romani, 1809-1814*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.

26 ASR, Commissione speciale per la repressione del brigantaggio, busta 6, fasc. 184, vol. II, cc.31r-32r.

poli. Per due anni è stato con la banda di Alessandro Massarone per poi ereditarne il comando. Per tre anni ha guidato i suoi uomini per i monti arrivando sino ad averne ventisette sotto di sé[27].

La testimonianza di Gasbarrone svela i meccanismi di vita della banda e i suoi rapporti con l'esterno. Il primo dato che emerge è la mobilità della banda; si tratta di una mobilità ampia ma non amplissima. I briganti si muovono in un territorio che non può essere né troppo ampio né troppo ristretto. Non troppo ampio perché per vivere hanno bisogno di persone che li aiutino, e non troppo ristretto per non essere intercettati dalle forze mandate a catturarli.

La cartina n. 1 mostra i paesi nei cui territori la banda si è spostata nel corso dei tre anni di comando di Gasbarrone. Emerge una linea che dalle montagne di Sonnino va verso il Regno di Napoli da un lato e dall'altro arriva sino a Cisterna, il paese più vicino alla capitale. Sono i monti centrali della provincia di Marittima e Campagna, e sono le zone che presumibilmente il capo banda conosce meglio. In questo elenco spiccano i tre paesi di confine Vallecorsa, Bauco e Collepardo, veri e propri punti di ingresso nel Regno.

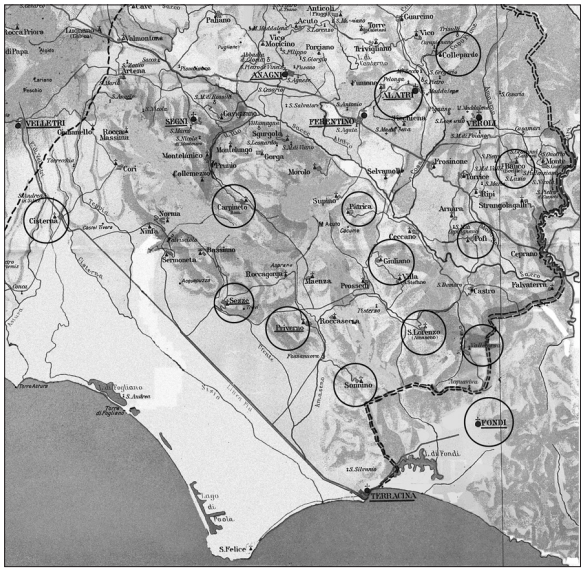

Cartina n. 1

27 ASV, Segreteria di Stato, Interni, b. 703, c.19v.

Il confine come detto non era un ostacolo per i briganti, che si spostavano agevolmente tra i due Stati. Nel Regno di Napoli entravano in contatto con i briganti di quel luogo, e avevano rapporti in special modo con la banda di Di Girolamo, che presenta loro alcune persone fidate che li avrebbero riforniti di quanto avevano bisogno[28].

Sulla cartina n. 2 sono segnati i territori oggetto del peregrinare della banda nel vicino Regno di Napoli: si nota che, mentre nello Stato Pontificio la zona è ampia, nel vicino Regno invece è assai ristretta: la banda resta sempre vicino al confine. Si può ipotizzare che nonostante le aderenze con altri briganti ci si trovasse in un territorio poco noto, la cui reale conoscenza non era al livello di quella dello Stato Pontificio.

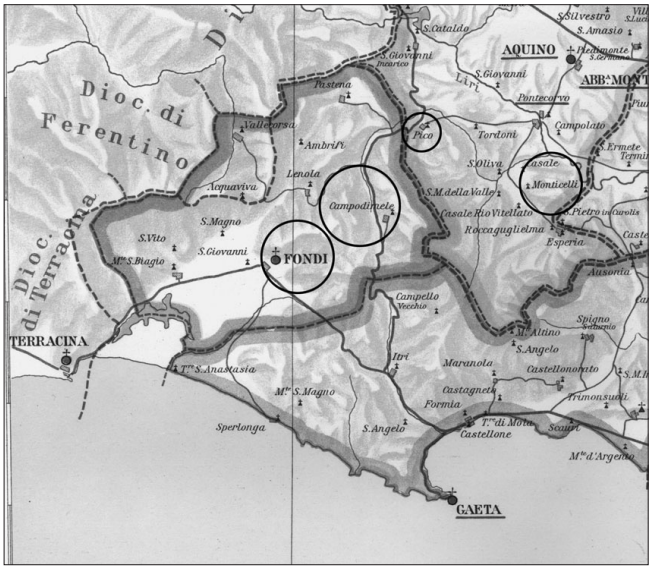

Cartina n. 2

28 Ivi, c. 34r.

Le due cartine mostrano come gli spostamenti fossero necessari e al contempo pericolosi, dal momento che la banda deve reperire sul territorio tutto quel che le occorre in termini di cibo, vestiario e munizionamento; su questo punto il governo pontificio intendeva fare piena luce. Le domande diventano allora incalzanti e il capobrigante non vi si sottrae, rispondendo con precisione e meticolosità. Gasbarrone fornisce informazioni su tutti coloro che, nel corso dei tre anni in cui era stato capo, lo avevano aiutato, raccontando il livello di coinvolgimento degli stessi e le modalità con cui questo aiuto si esperiva.

Il quadro che esce dalle dichiarazioni è molto frastagliato, e la classica categoria di "manutengoli" mal si adatta alla poliedricità delle situazioni. Vi sono proprietari che per non essere molestati fornivano al brigante tutto quel che serviva senza essere pagati[29], o contadini e pastori che vivendo in case isolate davano alla banda pane e vino spinti dalla paura[30]. Oltre a queste motivazioni, quel che emerge dalle carte è una e vera e propria «economia» del brigantaggio. Tramite il rapporto con una banda ci si poteva arricchire con facilità e pochi rischi.

Ci si addentra in questo caso in un territorio molto vischioso dove interessi economici, anche illeciti, muovono le azioni degli uomini, anche di coloro che erano preposti alla cattura dei briganti, arrivando persino all'organizzazione di vere e proprie azioni criminali congiunte.

Con Francone, un vetturale di Giuliano, si era messo in piedi un vero e proprio sistema che prevedeva anche il posizionamento di un apposito segnale in un campo di sua proprietà: il compito di Francone era quello di rifornire la banda, a Roma o in altri luoghi, di vestiario, di palle, polvere, pietra per gli schioppi, pane e altri generi alimentari. Questo rapporto durò per tre anni, durante i quali il vetturale si arricchì, dal momento che veniva pagato profumatamente, e tale era la necessità di servirsi di questa persona che Gasbarrone dichiara di sapere che l'uomo, oltre ai denari che percepiva, faceva anche la cresta su quel che comprava facendo pagare tutto il doppio[31].

29 Si tratta di un certo Pasquale di Norma che aveva sotto di sé dei pastori di campagna, tramite i quali mandava generi alimentari. Ivi, cc.103r-104r.

30 Ivi, c.102r.

31 Ivi, cc. 25rv.

Un rapporto particolare è quello con lo speziale di Sonnino Luigi Milza; i due uomini si conoscevano sin da ragazzi, e lo speziale riforniva la banda di medicine prese dalla sua spezieria facendosele pagare molto care[32].

Un caso molto interessante è quello di Cisterna: il capo banda racconta che alcuni anni prima, trovandosi nel territorio del paese, conobbe un possidente di capre detto Mangiapelo a cui chiese aiuto per reperire ciò di cui aveva bisogno. Costui gli disse che era amico del capo dei centurioni di Velletri e che tramite questi gli avrebbe potuto procurare qualsiasi cosa. Da qui l'accordo, Gasbarrone dava i soldi a Mangiapelo, che andava a Cisterna e tornava con le cose procurategli dal capo dei centurioni. Tutto veniva pagato carissimo, e inoltre a Mangiapelo venivano sempre fatti dei regali per i suoi viaggi[33].

Infine, un caso di commistione criminale con settori del potere: nel 1824 il capo dei centurioni di Sezze propose a Gasbarrone di rapinare il carro che portava cinquecento scudi alla Dativa di Roma; il brigante accetta e a rapina avvenuta dà al capo dei centurioni la sua parte di cento scudi[34].

Il 16 novembre 1825 Gasbarrone viene sottoposto a un nuovo interrogatorio, durante il quale gli si chiede se conosca una lunga serie di persone accusate di connivenza con i briganti; questi nomi provengono sia dagli interrogatori dei suoi compagni sia da una serie di lettere, memoriali e denunce, alcune allegate agli atti, alcune di cui si ha solo notizia. Il brigante risponde di non conoscere nessuno di coloro che gli vengono nominati, ma aggiunge una frase che ci mostra bene come in quel mondo nulla fosse come appariva:

> io capisco d'onde nascano queste cose e cioè o da vendette particolari, o da particolari fini di farsi benvolere dal Governo per ottener ciò che desiderano. Tutti coloro che hanno tradito la malvivenza, quando sono stati in potere della Giustizia hanno inventate tante bugie, tanti

32 Ivi, c.26v

33 Ivi, c.27r.

34 Questo non è l'unico caso di rapporti tra briganti e forze dello Stato: sono convolti il colonello dei centurioni di Carpineto, il capo dei centurioni di Collepardo, il confaloniere di Patrica, un tenente dei Carabinieri e di altre persone ancora. Ivi.

fatti, che per alcun conto non erano veri; e ciò per farsi del merito[35].

Un altro aspetto che si evince dagli interrogatori di Gasbarrone è quello che riguarda la vita interna di una banda, il ruolo e i compiti del capo, la divisione del bottino il ruolo dei gregari.

La prima questione è proprio il ruolo del capo, che deve preoccuparsi di rifornire la banda di vestiti, cibo e armi. Suo è il compito di intrattenere rapporti con gli esterni alla banda e di pagarli, decide gli spostamenti e la divisione del bottino. Fondamentale risulta essere proprio il rapporto con i manutengoli e gli amici, dal momento che da questi derivano la sopravvivenza e la sicurezza stessa della banda. È un rapporto esclusivo e segreto, come racconta il capobrigante:

> il sistema che vi è tra i malviventi, e cioè che i compagni mai debbano penetrare di chi il capo si serva e per provviste, e ciò per la ragione, che se mai si fosse il caso, come tante volte si è dato, che qualcheduno dei compagni, o sia stato preso dalle forze, o spontaneamente si sia dato, non possa manifestare alla giustizia coloro, che fanno gli servigi: giacché, manifestati, certamente i superiori li farebbero carcerare, e così il capo sarebbe mancante degli amici, non potrebbe allor fare le provviste necessarie per lui e per la compagnia. È lo stile tenuto in proposito dal mio capo Massarone, ho tenuto io pure per la stessa ragione coi miei[36].

Questa segretezza era comune a tutti i capi banda sia da una parte che dall'altra del confine: quando viene chiesto a Gasbarrone se conosca come Di Girolamo facesse a essere in contatto con il tenente Sabatini, questi risponde che non ne ha idea, in quanto Di Girolamo era il capo di una banda con cui intrattenevano rapporti, e «noi abbiamo il costume, come ho detto altre volte, di mantenere un vigoroso silenzio sulle nostre corrispondenze»[37]. Tale prassi trova riscontro negli interrogatori degli altri componenti della banda, come Luigi Tomassi, che dichiara di aver ricevuto dai capi delle bande nelle

35 Ivi, c.260r

36 Ivi, c.25r.

37 Ivi, c.36v.

quali ha militato viveri e altri generi, ma di non sapere come e da chi questi le abbiano ricevute[38]. Quest'ultima dichiarazione introduce un altro fondamentale compito del capo, che era quello di provvedere alle armi e al vestiario dei suoi uomini: Costanzo Notargiovanni e Alessandro Leoni confermano tali obblighi[39].

Seppure con minore forza dagli interrogatori emergono anche i rapporti con le altre bande, sia quelle presenti nello Stato Pontificio che quelle del Regno. Ciò che si evince è che vi era una mobilità dei briganti, che passavano da una banda all'altra con facilità, come ben mostra il percorso di Sante Mattia, aggregatosi a quattro bande, dichiarando che questo atteggiamento non provocava problemi nemmeno tra regnicoli e pontifici, dal momento che «la malvivenza è una sola»[40].

Ultima questione riguarda la ripartizione dei proventi delle azioni criminali. Una parte andava al capo, una parte per le spese delle spie e una parte agli uomini, che la dividevano fra loro; non vi era un soldo giornaliero, dal momento che il capo provvedeva ai bisogni della banda, infine era usuale che i capi trattenessero per sé, senza dividerli, i proventi derivanti dalla vendita di oggetti preziosi come gioielli, vestiti e altro.

Conclusioni

Il lungo processo alla banda Gasbarrone pone con forza il problema del rapporto tra i briganti, la popolazione e le autorità preposte alla sua repressione. I briganti non appaiono come un corpo separato dalla società, al contrario ne sono immersi in tutti i suoi aspetti.

La rete di relazioni che le carte ci restituiscono mostra quanto questa commistione sia stata profonda e variegata. Vi era chi aiutava

38 Ivi, c.72r.

39 «I capi delle bande, a cui sono appartenuto, sono stati sempre quelli che mi hanno provveduto di tutto l'occorrente sia di viveri, che di vestiario». Testimonianza di Costanzo Notargiovanni, ivi, cc.41rv; mentre Leone dichiara che le armi e il vestiario gli furono date da Gasbarrone non appena arrivato nella banda perché «questo l'obbligo del capo». Ivi, c.55r.

40 Ivi, c.94r.

i briganti per paura, chi per preservare le proprie proprietà e infine chi per interesse perché si arricchiva.

Questa ultima categoria di persone vide coinvolte, oltre a famiglie importanti e autorità cittadine locali, anche coloro che erano preposti alla caccia dei briganti, come uomini dei cacciatori e dei carabinieri. Interessante è che si diventi briganti dopo aver commesso un reato, quindi per sfuggire a una giustizia e a un potere sentiti come estranei e altri rispetto a sé. Per questi motivi la fine del brigantaggio non avvenne per via militare, come si è detto, ma per via pattizia, anche se non esplicitamente documentata.

Al di là delle vicende personali dei singoli banditi, quel che interessa è proprio la rete dei rapporti che costoro intrattenevano e che di fatto li ha protetti e difesi, consentendo a Gasbarrone di restare in montagna per anni nonostante tutti gli sforzi profusi per la sua cattura. Proprio quella rete andrebbe indagata in maniera approfondita, cominciando dai primi anni del secolo.

Un esempio di pista di indagine è quello della famiglia Milza: dichiarata «infame» da Pio VII perché il patriarca Giuseppe aveva indossato la coccarda francese nel 1798, era stata poi messa sotto sorveglianza dalla Sacra Consulta. Di uno dei suoi membri, don Marco, si diceva avesse preso parte alla scalata del Quirinale. Nel 1816 venne nuovamente posta sotto sorveglianza dalla Sacra Consulta; i confidenti della famiglia sono tra i più «sfacciati aderenti e manutengoli dei malviventi», e lo speziale Luigi Milza è in affari con i briganti[41].

Una prospettiva di lavoro sul tempo medio[42] consentirebbe di "vedere" le linee di continuità e le fratture all'interno di una società di cui il brigantaggio è uno degli specchi.

---

41 Queste informazioni sono contenute in un *Trasunto di notizie sulla famiglia Milza* e in un *Foglio di relazione sulla famiglia Milza* del 1823, ASV, *Segreteria di Stato, Interni*, anno 1823, rubrica 154, fasc. 20-24 ex busta 499, fasc. 21.

42 Sulle divisioni temporali si veda il sempre attuale e fondamentale saggio di F. Braudel, *Storia e scienze sociali. La «lunga durata»*, in Idem, *Scritti sulla storia*, Mondadori, Milano 1973, pp. 57-92.

ABSTRACT
The essay concerns the end of banditry in the Papal States in 1825. The work focuses on the process that was carried out by the band of Gasbarrone by the papal authorities. The process reveals the world of bandits, their relationship with the society of the time and also with those who had to capture them. The world of these shows that banditry was rooted in society and that it was possible to defeat it only with an action that included an agreement. The analysis of the testimonies also reveals the internal way of life of the band. The role of the boss, his duties and prerogatives, the relationships with the other gang leaders and the distribution of the booty with the other members of the gang. The capture of the band of Gasbarrone marked the end of banditry in the southern border of the Papal State and a success for Pope Leone XII.

Keywords: Brigands, Banditism, Papal States, Nineteenth Century, Gasbarrone.

INDICE DEI NOMI

About, Edmondo: *344 n. 9*.
Adorni, Giuliana: *222 n. 70*, *243 n. 1*.
Agliardi, Antonio: 50.
Ala, Raffaele: *414*; *415 n. 10*.
Albani, Annibale: 283 n. 1.
Albani, Giuseppe: 92, 93, 145; 96 n. 40, 146 n. 44.
Alessandro III: 218.
Alessi, Giorgia: *384 n. 4*.
Alfieri, Vittorio: 79.
Alvazzi del Frate, Paolo: *180 n. 3*, *191 n. 5*, *214 n. 51*, *221 n. 69*, *429 n. 25*.
Amadio, Sonia: *268 n. 19*.
Amato Mangiameli, Agata C.: *385 n. 6*.
Andreoni, Luca: *61 n. 18*.
Anfossi, Filippo: 33, 274.
Angeloni, Enrico B.: *293 n. 32*.
Angelozzi, Giancarlo: *249 n. 19*.
Antonelli, Leonardo: 165, 169.
Aquarone, Alberto: *217*; *181 n. 9*, *217 n. 60*, *386 n. 14*, *390 n. 25*.
Arendt, Wilhelm: *169 n. 50*, *171 n. 57*.
Arezzo, Tommaso: 92, 93.
Armando, David: *55 n. 2*, *56 n. 6*, *57 n. 7*, *65 n. 29*.
Armando, Gianfranco: 403 n. 25.
Armellini, Luigi: 145 n. 41.
Artaud de Montor, Alexis-François: *355*; *20 n. 2*, *34 n. 13*, *48 nn. 71 e 72*, *93 n. 27*, *156 n. 10*, *344 n. 9*, *355 n. 52*, *397 n. 4*.
Ascenzi, Anna: *333 n. 12*.
Aubert, Roger: 23; *24 n. 14*.
Augruso, Maria Concetta: *293 n. 32*.
Avanzini, Vincenzo: 66.

Baffi, Filippo: 184, 237.
Baldi, Francesco: 120 n. 18.
Baldini, Daniela: *293 n. 32*.
Baldini, Ugo: *225 n. 74*.
Balzani, Roberto: *399*, *404*; *261 n. 2*, *285 n. 7*, *399 n. 12*, *400 nn. 14-16*, *401 n. 19*, *404 n. 31*.
Baragli, Enrico: 397, 398; *397 n. 3*, *398 n. 8*, *399 n. 10*.
Barańska, Anna: 14, **115**; *128 n. 38*.
Barbaroux, Giuseppe: 401.
Barberi, Andrea: *158 n. 15*.
Barberini, Benedetto: 93, 96; 96 n. 41.
Barbieri, Giovanni: 418 n. 18.
Barbolani di Montauto, Novella: *263 n. 8*.
Bardani, Alessandro Angelico: 72, 80; 75 n. 12, 80 n. 28.
Barroero, Liliana: *262 n. 3*, *263 n. 8*.
Bartoccini, Fiorella: 339; *24 n. 14*, *332 n. 7*, *340 n. 27*, *416 n. 14*, *429 n. 25*.
Bartoli, Cecilia: *267 n. 15*.
Bartolucci, Vincenzo: 210, 216, 230; 180 n. 6, 198 n. 14, 211 n. 42, 216 n. 55, 229 n. 83, 232 n. 91.
Barzilai, Salvatore: 396.
Bascapè, Marco G.: *339 n. 25*.
Basdevant, Brigitte: *22 n. 8*.
Bassi, Filippo: 196; 198 n. 14.
Bathurst, Lord: 82.
Battista, Anna Maria: *345 n. 12*.
Bedeschi, Lorenzo: *50 n. 77*.
Bell, Andrew: 253.
Bellenghi, Albertino: 120, 121, 123.
Belli, Bartolommeo: *206 n. 32*.
Belli, Giuseppe Gioacchino: 355, 374.
Belli, Pasquale: 288, 296.
Belli, Silvestro: 172-174.
Bellini, Antonio: 406.
Bellocchi, Ugo: *72 n. 4*.
Bély, Lucien: *385 n. 9*.

Bencivenni, Mario: *285 n. 6*.
Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini): 66, 71, 110, 153, 158, 219-221, 228, 390, 403; 67 n. 34, 181 n. 7.
Bénézit, Emmanuel: *267 n. 15*.
Bentham, Jeremy: 78, 80, 204.
Benucci, Zenobio Maria: 100-103, 106, 109, 110; 99 n. 45.
Benvenuti, Giovanni Antonio: 408.
Bérenger, Agnès: *376 n. 21*.
Beretta, Francesco: *57 n. 8*.
Bernabeu, Antonio: 80.
Bernetti, Tommaso: 93, 96, 116, 117, 119, 142-145, 227, 345, 374, 398; 72 n. 3, 92 n. 18, 96 nn. 40 e 42, 142 n. 25, 143 n. 31, 204 n. 28, 374 n. 16.
Bersani, Luigi: 65.
Bertazzoli, Francesco: 92, 93, 95, 97, 120, 244, 246, 254; 95 n. 34, 120 n. 16.
Berti, Giampietro: *400 n. 15*.
Bertolini, Francesco: *414 n. 8*.
Bessada, Luigi: 66.
Bettoni, Antonella: *418 n. 18*.
Bevilacqua, Piero: *423 n. 8*.
Bianchi, Ambrogio: 120, 121; 121 n. 20.
Biancini, Laura: *263 n. 8*.
Bidolli, Anna Pia: *243 n. 1*, *257 n. 33*.
Bighi, Pio: 120, 121.
Bizzarri, Giuseppe Andrea: 173, 174.
Blouet, Guillaume-Abel: 292; *292 n. 31*.
Bocconi, Gabriella: *264 n. 10*.
Boeglin, Michel: *80 n. 28*.
Boesch Gajano, Sofia: *355 n. 53*, *371 n. 6*.
Bologna, Ferdinando: *262 n. 3*.
Bona Castellotti, Marco: *339 n. 25*.
Bonacchi, Gabriella: *342*, *343*; *342 nn. 3 e 4*, *343 nn. 5 e 7*, *345 n. 16*, *349 n. 30*, *351 n. 38*, *377 n. 27*.
Bonald, Luis de: 345.
Bonazza, Giulia: *385 n. 10*.
Bonella, Anna Lia: *37 n. 23*, *39 n. 31*, *73 n. 5*, *191 n. 5*, *243 n. 1*, *262 n. 3*, *376 n. 21*, *421 n. 3*.
Bono, Salvatore: *385 nn. 9 e 10*.
Borbone, Carlo Ludovico di: 84; 84 n. 42.
Borrelli, Pasquale (Pirro Lallebasque): 81.
Borromeo, Agostino: *57 n. 9*, *58 n. 12*.
Børrosen, Kari E.: *258 n. 38*.
Borsacchi, Stefano: *208 n. 34*.
Botta, Carlo: 79.
Botti, Gabriella: *334 n. 15*.
Bottiglia, Luigi: 181 n. 10.
Bossi, Luigi: 79.
Boutry, Philippe: *23 nn. 11 e 12*, *24 n. 15*, *25 n. 18*, *32 nn. 5 e 7*, *37 n. 23*, *40 n. 34*, *41 n. 37*, *46 n. 65*, *72 n. 2*, *92 n. 18*, *93 nn. 26 e 28*, *94 nn. 29*, *31 e 32*, *95 nn. 33-36*, *96 nn. 37-42*, *97 n. 43*, *102 n. 49*, *116 n. 6*, *117 n. 8*, *121 n. 22*, *138 n. 5*, *139 n. 11*, *145 n. 38*, *155 n. 7*, *157 n. 14*, *161 n. 23*, *162 n. 29*, *163 n. 33*, *164 nn. 35 e 37*, *165 n. 41*, *167 n. 45*, *168 n. 48*, *169 nn. 50 e 52*, *171 nn. 55 e 56*, *190 n. 2*, *196 nn. 13 e 14*, *199 n. 16*, *279 n. 51*, *332 n. 7*, *344 n. 9*, *370 n. 3*, *371 n. 6*, *409 n. 1*, *429 n. 25*.
Brambilla, Elena: *67 n. 33*, *377 n. 27*.
Brancaccio, Giovanni: *424 n. 10*.
Brancadoro, Cesare: 92, 93; 116 n. 5.
Branchetti, Maria Grazia: *263 n. 8*.
Braudel, Fernand: *436 n. 42*.
Breccia Fratadocchi, Margherita Maria: *267 n. 16*.
Bressan, Edoardo: 13, **329**; *338 n. 22*, *339 n. 25*.
Brice, Catherine: *23 n. 12*, *157 n. 14*, *279 n. 51*.
Brizzi, Gian Paolo: *225 n. 74*.
Brizzi, Martina: *59 n. 15*.
Bunsen, Christian Karl Josias: 147.
Burghersh, Lord: 83.
Bussi, Giovanni Battista: 155; 155 n. 7.
Buttaoni, Domenico: 79.

Cabanis, Pierre-Jean-George: 81.
Cabibbo, Sara: *258 n. 38*.

Cadario, Matteo: *291 n. 29*.
Cadolini, Ignazio Giovanni: 170 n. 54.
Caffiero, Marina: *60 n. 16*, *62 n. 20*, *69 n. 37*, *73 n. 6*, *258 n. 38*, *265 n. 11*, *371 n. 7*, *429 n. 25*.
Cajani, Luigi: *381 n. 36*.
Caleppi, Lorenzo: 168.
Calindri, Gabrielle: *423*; *423 n. 9*.
Calzolari, Monica: *355 n. 53*, *372 n. 9*, *374 n. 15*, *375 n. 18*, *398 n. 7*.
Camozzi, Ermenegildo: *89 n. 13*.
Campanari, Domenico: 46 n. 65.
Campiglia, Giuseppe Domenico: 267.
Campitelli, Adriana: *208 n. 34*.
Camuccini, Vincenzo: 287, 293, 294, 302, 304; 281 n. 55.
Canali, Giuseppe: 157, 159, 161, 172, 174; *157 n. 13*, 159 n. 18.
Cancellieri, Francesco: 172.
Candeloro, Giorgio: *416 n. 14*.
Canonici, Claudio: *163 n. 33*.
Cantucci, Michele: *285 n. 7*.
Capaccini, Francesco: 115, 138, 142, 145, 147-149; 43 n. 48, *138 n. 6*, 141 n. 19, 145 n. 41, 146 n. 45, *147 n. 50*, *148 nn. 55* e 57, *149 nn. 60-62*, 167 n. 47.
Capelli, Simona: *293 n. 32*.
Capitelli, Giovanna: *262 n. 3*.
Capo, Lidia: *243 n. 1*.
Cappellari, Mauro (Alberto Bartolomeo): vedi Gregorio XVI.
Capranica, marchese: 293, 294.
Caprano, Pietro: 93, 96, 164-166, 168, 170, 171, 173-175; 96 n. 39, 98 n. 45, 116 n. 6, 120 n. 18, 167 n. 47.
Caprara Montecuccoli, Giovanni Battista: 166, 167.
Caracciolo, Alberto: *356 n. 55*, *372 n. 8*, *383 n. 2*.
Caramelli, Giuseppe: 205; 206 n. 30.
Caravale, Mario: *356 n. 55*, *372 n. 8*, *383 n. 2*.
Cardinale, Claudia: 393, 396.
Caron, Jean-Claude: *138 n. 7*.
Cascella, Maria Luisa: *23 n. 13*.
Cassar, Kenneth: *82 n. 32*.
Cassiani, Gennaro: *331 n. 7*, *333 n. 10*, *340 n. 28*.
Castagnino Berlinghieri, Umberto: *83 n. 41*.
Castelli, Enrico: *24 n. 14*.
Castiglioni, Francesco Saverio: vedi Pio VIII.
Castracane, Castruccio: 117, 120, 121, 126, 134; 121 n. 20, 126 n. 34.
Caterini, Prospero: *246 n. 14*, *254 nn. 21 e 22*, *255 nn. 23-27*, *256 n. 29*, *257 nn. 32-34*, *259 nn. 39 e 40*.
Cattaneo, Lisa: 13, **283**; *284 n. 4*.
Cavalchini, Francesco Guidobono: 246; 40 n. 32, 140 n. 16, 418 n. 18.
Cazzetta Giovanni: *222 n. 70*, *260 n. 42*.
Cazzola, Franco: *261 n. 2*.
Ceccarelli, Francesco: 391.
Cecchi, Dante: *40 n. 33*, *216 n. 55*, *285 n. 8*.
Centra, Tommaso: 391.
Chasciur, Abraham: 65; 65 n. 29.
Cherubini, Arnaldo: *331*, *332*, *333*; *331 n. 6*, *332 n. 8*, *333 n. 11*, *334 n. 13*.
Cherubini, Bruno: *84 n. 42*.
Chiaramonti, Barnaba: vedi Pio VII.
Chiavistelli, Antonio: *400 n. 15*.
Chiocchetta, Pietro: *90 n. 16*.
Chittolini, Giorgio: *345 n. 12*, *375 n. 19*.
Ciabatta, Camillo: *204*, *205*; *205 nn. 29 e 30*, *212 n. 45*.
Cicalotti, Basilio: 47, 48; 46 n. 65, *48 n. 70*.
Cicchinelli, Lavinia: *267 n. 16*.
Cicchini, Marco: *376 n. 20*.
Cicerchia, Andrea: 15, **55**; *55 n. 2*, *56 nn. 3 e 5*, *59 nn. 14 e 15*, *62 nn. 19 e 20*, *66 nn. 31 e 32*, *67 n. 33*, *68 n. 35*, *381 n. 36*.
Cicogna, Bino: 393.
Ciconte, Enzo: *422 n. 6*.

Cifres, Alejandro: *57 n. 10*, *69 n. 39*.
Ciucci, Giorgio: *332 n. 7*, *370 n. 3*.
Cividali, Moisé: 61 n. 18.
Clemente XII: 264, 273, 342, 390, 403; 264 n. 10.
Clemente XIII: 217, 259, 361.
Clementi, Giacinto: 427.
Coccoli, Lorenzo: *384 n. 6*.
Coco, Giovanni: *137 n. 2*.
Codignola, Luca: *111 n. 57*.
Coffinhal, Joseph: 221; 221 n. 69.
Colagiovanni, Michele: *421 n. 2*, *426 n. 17*, *427 n. 20*.
Colapietra, Raffaele: *42*, *161*, *162*, *166*, *192*, *279*, *397*, *400*, *404*; *26 n. 26*, *34 n. 12*, *40 n. 32*, *42 n. 39*, *43 n. 44*, *85 n. 2*, *117 n. 10*, *130 n. 43*, *139 n. 9*, *140 n. 16*, *141 n. 20*, *143 nn. 28 e 31*, *155 n. 7*, *157 n. 14*, *159 n. 18*, *161 n. 26*, *162 n. 30*, *167 nn. 44 e 47*, *170 n. 54*, *190 n. 2*, *192 n. 6*, *196 n. 13*, *198 n. 16*, *199 n. 17*, *243 n. 1*, *279 nn. 50 e 51*, *280 n. 52*, *293 n. 33*, *344 n. 9*, *352 n. 42*, *373 n. 10*, *379 nn. 30 e 31*, *397 n. 5*, *400 n. 16*, *401 n. 17*, *403 n. 24*, *404 n. 30*, *409 n. 1*, *416 n. 14*.
Coletti, Chiara: *266 n. 14*.
Concioli, Agapito: 65.
Condorcet, Nicolas de: 78.
Consalvi, Ercole: 12, 15, 19, 24, 34, 41, 92, 93, 115, 117, 138, 140, 145, 146, 150, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 191, 192, 195, 198, 201, 206, 213, 217, 246, 274, 280, 297, 345, 351, 352, 371, 373, 374, 409, 412, 429; *19 n. 1*, 93 n. 28, 94 nn. 29, 31 e 32, 95 n. 35, 116 n. 6, 117 n. 8, 138 n. 5, 140 nn. 13 e 15, 143 n. 28, 145 n. 44, 146 n. 47, 191 n. 5, 192 n. 6, 201 n. 21, 206 n. 32, 214 n. 49, 219 n. 64.
Constant, Benjamin: 78; *78 n. 23*.
Conte, Emanuele: *247 n. 17*.
Conti, Fulvio: *400 n. 15*.
Conventati, Ludovico: 186.
Coppi, Antonio: *43 n. 48*.
Corbo, Anna Maria: *288 n. 15*.
Cornacchia: 393, 394, 396, 399.
Cortesi, Paolo: *63 n. 24*.
Costantini, Domenico: 145 n. 41.
Covi, Giacomo: 391.
Cozzo, Paolo: *381 n. 35*.
Crespi, Alberto: *394*; *396 n. 2*.
Crinella, Galliano: *344 n. 9*.
Cristaldi, Belisario: 265, 266, 272, 274-277, 279-281; 181 n. 10, 265 n. 11, 275 n. 36, 276 n. 39, 277 n. 42, 281 n. 55, 418 n. 18.
Croce, Giuseppe Maria: *19 n. 1*, *142 n. 25*.
Crosa, Giambattista: 141 n. 19.
Csorba, László: *137 n. 1*.
Cuña Ramos, Luis Manuel: *86 n. 3*, *88 n. 10*.
Cugnoni, Giuseppe: 50 n. 75, *31 n. 3*.
Curzi, Valter: *261 n. 2*, *284 n. 3*, *285 n. 7*, *289 n. 18*.

d'Azeglio, Massimo: *398*, *399*; *397 n. 4*, *398 n. 9*, *400 n. 13*, *416 n. 14*.
D'Errico, Gianluca: *58 n. 11*.
D'Este, Alessandro: 287.
D'Este, Antonio: 287.
da Caraglio, Angelo: 101, 102, 106, 107, 109, 110; 99 n. 45.
da Fano, Deodato: 101; 99 n. 45.
da Frascati, Ludovico: 106; 99 n. 45.
da Lodi, Antonino: 101-104, 106-108, 113; 98 n. 45, 105 nn. 53 e 54, 108 n. 55.
da Montemarciano, Giacomo: 65.
Dall'Olio, Guido: *55 n. 2*, *56 n. 3*, *58 n. 11*, *59 n. 15*, *381 n. 36*.
Dalla Negra, Riccardo: *284 n. 6*, *287 n. 14*.
Dani, Alessandro: 14, **341**; *384 n. 6*, *387 n. 16*.
Daniele, Luigi: *385 n. 6*.
de Bertier de Sauvigny, Guillaume: *90 n. 16*.
De Boer, Wietse: *65 n. 30*.
De Bujanda, Jesús Martínez: *77 n. 18*.

De Giorgi, Fulvio: *31 n. 4*.
De Giovanni, Guglielmo: *25 n. 20*.
De Gregorio, Emanuele: 92, 93, 97, 116, 117, 119, 128, 133, 166, 246; 116 n. 6, 117 n. 9, 132 n. 48, 140 n. 16.
De Luca, Giovanni Battista: *341 n. 2*.
de Maistre, Joseph: 33, 345, 355; *355 n. 51*.
De Marchi, Giulia: *264 n. 10*, *268 n. 17*, *281 n. 55*.
De Marino, Maria Carmela: 12, **179**; *41 n. 36*, *43 n. 47*.
De Palma, Luigi Michele: *174 n. 60*.
de Sanctis, Francesco: *270 n. 26*, *278 n. 48*.
de Simone, Gerardo: *263 n. 8*.
De Strobel, Anna Maria: *263 n. 8*.
De Tournon, Camille: *429 n. 25*.
Deciani, Tiberio: *415 n. 10*.
Degérando, Joseph-Marie: *339*; *339 n. 24*.
del Bufalo, Gaspare: 174.
Del Cerro, Emilio: *397 n. 4*.
Del Col, Andrea: *55 n. 1*, *57 n. 8*, *57 n. 10*, *59 n. 13*, *69 n. 38*.
Del Drago Biscia Gentili, Urbano: 181 n. 10, 278 n. 47.
Del Negro, Piero: *244 n. 1*.
Del Re, Niccolò: *25 n. 19*, *26 n. 22*, *40 nn. 34 e 35*, *179 n. 2*, *207 n. 34*, *214 n. 51*, *215 nn. 53 e 54*, *265 n. 11*, *374 n. 16*.
della Genga, Annibale: vedi Leone XII.
Della Peruta, Franco: *330 n. 4*, *400 n. 15*, *401 n. 19*.
della Porta Rodiani, Giuseppe: 347, 351.
Della Somaglia, Giulio Maria: 47, 92, 93, 97, 112, 116, 117, 132, 133, 139, 141, 142, 145, 150, 168, 195, 210, 235, 238, 244, 246, 345, 347, 403, 404, 406; 44 n. 51, 93 n. 26, 94 nn. 29 e 32, 95 nn. 33-36, 96 n. 37, 116 n. 6, 140 nn. 13, 15 e 16, 141 n. 19, 142 nn. 25 e 27, 195 n. 10, 216 n. 55, 219 n. 64, 229 n. 83.
Delpiano, Patrizia: *75 n. 8*.
Denis, Vincent: *376 n. 20*.
Despuig y Dameto, Antonio: 168.
Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude: 81.
Devoti, Chiara: *375 n. 18*.
Devoti, Giovanni: 161.
Di Cori, Paola: *355 n. 53*.
Di Girolamo, Pasquale: 431, 434.
Di Macco, Michela: *263 n. 8*.
Di Nepi, Serena: *385 n. 10*.
Di Pietro, Michele: 15, 155, 161, 165, 166, 173, 175, 244, 258; 154 n. 4.
Di Rienzo, Maria Gigliola: *208 n. 34*.
Di Simone, Maria Rosa: **11**, 12, **243**; *180 n. 6*, *190 n. 4*, *191 n. 5*, *194 n. 9*, *222 n. 70*, *225 n. 74*, *243 n. 1*, *249 n. 19*, *257 n. 31*, *260 n. 42*, *370 n. 4*, *383 n. 1*, *384 n. 6*, *386 n. 14*, *408 n. 42*.
Di Sivo, Michele: *398 n. 7*, *421 n. 3*.
Di Teodoro, Francesco P.: *285 n. 7*.
di Tours, Francesco Maria: 100 n. 46.
di Velo, Girolamo Egidio: 289-291, 308.
Díaz de Espada, Juan José: 133.
Dippel, Horst: *407 n. 40*.
Dito, Oreste: *412 n. 5*.
Doria Pamphili, Giuseppe Maria: 261, 284.
Droulers, Paul: *22 n. 10*.
Duni, Matteo: *55 n. 2*, *56 n. 3*, *59 n. 15*, *381 n. 36*.
Dupaty, Charles: 78.
Durand, Jean-Dominique: *344 n. 9*.

Ehrle, Francesco: 50 n. 75.
Emiliani, Andrea: *283 n. 1*, *284 n. 3*, *285 n. 7*, *288 n. 16*, *289 n. 18*.
Emsley, Clive: *381 n. 36*.
Ercolani, Luigi: 43, 92, 94, 97; 94 nn. 31 e 32.
Espen, Zeger-Bernard van: 33.
Esposito, Rosario F.: *413 n. 5*.
Eugenio IV: 180 n. 7.

Fabbri, Eduardo: *416 n. 14*.
Falconieri, Chiarissimo: 170 n. 54.
Fallovo, Domenico Antonio: 425 n. 14.
Falsetti, Francesca: *293 n. 33*.
Falzacappa, Giovanni Francesco: 72 n. 3.
Fantappiè, Carlo: *232*; *50 n. 77*, *232 n. 90*.
Farricelli, Alessandro: *43 n. 47*.
Fattori, Giulia: *333 n. 12*.
Favaretto, Irene: *291 n. 29*.
Fea, Carlo: 287, 290-295, 297, 305, 307, 309, 310, 313, 321; *290 n. 27*.
Febronio, Giustino: 33.
Federico Guglielmo IV: 296.
Feletti, Gaetano: 55, 56; 55 n. 1.
Felici, Guglielmo: *181 n. 7*.
Felici, Luigi: 174 n. 60.
Ferdinando VII: 79.
Ferraresi, Alessandra: *222 n. 70*, *260 n. 42*.
Ferraris, Paola: *293 n. 32*.
Fesch, Joseph: 92, 93, 97, 246.
Filangieri, Gaetano: 78.
Filippini, Lucia: 258.
Fiorani, Luigi: *337*; *338 n. 21*, *345 n. 14*, *381 n. 35*, *429 n. 25*.
Fioravanti, Marco: 12, **383**; *385 n. 6*.
Fiorelli, Piero: *207 n. 34*.
Fiori, Antonia: *212 n. 45*, *222 n. 70*, *260 n. 42*.
Fiorino, Vinzia: *377 n. 24*.
Fiumi Sermattei, Ilaria: **11**, 13, **261**; *20 n. 4*, *33 nn. 8-10*, *34 nn. 11*, *12 e 14*, *35 n. 16*, *43 nn. 45 e 48*, *47 n. 68*, *48 n. 70*, *49 n. 73*, *72 n. 3*, *83 n. 41*, *85 n. 2*, *92 n. 18*, *128 n. 38*, *139 n. 8*, *10 e 11*, *140 n. 14*, *142 n. 24*, *155 n. 7*, *157 n. 14*, *159 n. 18*, *162 n. 27*, *163 n. 32*, *190 n. 2*, *262 nn. 5 e 6*, *263 n. 8*, *265 n. 12*, *266 n. 14*, *275 n. 38*, *279 n. 49*, *284 n. 4*, *293 n. 33*, *334 n. 14*, *344 n. 9*, *345 n. 13*, *351 n. 39*, *409 nn. 2 e 3*, *410 n. 4*, *427 n. 19*.
Flaiani, Enrico: *243 n. 1*.
Fleury, Claude: 33.
Fleury, François: *129 n. 42*, *130 n. 44*.
Fontana, Francesco Luigi: 169, 244; 94 n. 29.
Fontenay, Michel: *385 n. 9*.
Formica, Marina: *345 n. 14*.
Formiggini Santamaria, Emilia: *243 n. 1*, *256 n. 27*, *258 nn. 36 e 38*.
Fornasieri, Camillo: *339 n. 25*.
Fornici, Giovanni: 172.
Fortunati, Maura: *200 n. 18*.
Foscolo, Ugo: 79 n. 26.
Foucault, Michel: *384 n. 5*.
Frajese, Vittorio: *75 n. 11*.
Franci, Francesco: 184, 196, 237; 198 n. 14.
Fransoni, Giacomo Filippo: 93, 96; 96 n. 40.
Fratellini, Domenico: 172.
Frezza, Luigi: 118, 120, 121; 121 n. 20.
Fumaroli, Pietro: 48.
Fusconi, Teodoro: 184, 196, 237; 198 n. 14.

Galanti, Girolamo: 274; 145 n. 41.
Galasso, Giuseppe: *383 n. 2*.
Galleffi, Pietro Francesco: 46, 186, 293-295: 46 n. 65, 47 n. 66.
Galli, Angelo: 278.
Galli, Telesforo: *159 n. 18*.
Gallois, Léonard: 80 n. 28.
Gamberini, Antonio Domenico: 183, 196, 237, 294; 198 n. 14.
Garofali, Vincenzo: 101, 108; 108 n. 55.
Gasbarrone, Antonio: 422-436 *passim*.
Gasnault, François: *20 n. 3*, *41 n. 37*, *243 n. 1*, *246 n. 13*, *247 n. 15*.
Gasparri, Fabrizio: 184, 196, 237; 198 n. 14.
Gasparri, Pietro: 50.
Gazzola, Bonaventura: 34; 72 n. 3.
Gemelli, Agostino: *243 n. 1*, *246 n. 12*.
Gentile, Pierangelo: 12, **393**.

Gentilini, Annalisa: *398 n. 7*, *416 n. 14*.
Ghirardini Santinello, Giuseppina: *291 n. 29*.
Ghisalberti, Alberto M.: *398 n. 9*, *416 n. 14*.
Ghisalberti, Carlo: *414 n. 9*.
Giannelli, Maria: 39 n. 30.
Giansenio, Cornelio: 33.
Giarrizzo, Giuseppe: *413 n. 5*.
Giffi, Elisabetta: *264 n. 10*.
Gioia, Melchiorre: 78, 81.
Giombi, Samuele: *344 n. 9*, *345 n. 13*, *351 n. 39*, *356 n. 58*.
Giordani, Pietro: 78.
Giorgieri, Gaetano: 288.
Giuliani, Alessandro: *230 n. 83*.
Giulio III: 247.
Giuntella, Vittorio Emanuele: *31 n. 3*, *429 n. 25*.
Giustiniani, Giacomo: 79, 80, 93, 95; 95 n. 37.
Godman, Peter: *78 n. 19*, *78 n. 20*.
Gómez Labrador, Pedro: 133; 133 n. 52.
Gonzalez, Francesco Saverio: 267, 268; 267 n. 15, 274 n. 35.
Gottsmann, Andreas: *43 n. 46*, *162 n. 27*.
Gramigna, Leonardo: 65.
Granata, Veronica: *429 n. 25*.
Grantaliano, Elvira: *355 n. 53*, *372 n. 9*, *374 n. 15*, *375 n. 18*, *398 n. 7*.
Grassi, Piergiorgio: *56 n. 5*.
Gravina, Pietro: 92, 93.
Graziani, Ersilia: *42 n. 43*.
Gregorio XV: 87.
Gregorio XVI (Mauro Cappellari): 14, 22, 33-35, 64, 76, 83, 89, 93-95, 97, 112, 116, 117, 121, 122, 126, 128, 133, 134, 143, 145, 147, 163, 164, 167, 169-174, 187, 194, 203, 210, 225, 227, 231, 259; 37 n. 25, 64 n. 25, 77 n. 17, *83 n. 38*, 94 n. 29, 95 n. 35, 116 n. 7, 117 n. 8, 120 n. 18, 121 n. 20, 126 n. 34, 131 n. 45, 132 n. 48, 133 n. 52, 146 n. 44, 204 n. 28, 205 n. 29, 230 n. 83.
Grelle Iusco, Anna: *264 n. 10*.
Greschat, Martin: *85 n. 1* .
Grifoni, Paola: *285 n. 6*.
Grignani, Mario Luigi: 14, **85**; *43 n. 46*.
Groppelli, Giuseppe: 296, 297.
Groppi, Angela: *334 n. 15*.
Grosse-Wietfeld, Francesco: *180 n. 4*.
Guérin, Louis-François: *27*; *27 n. 27*.
Guerrieri Gonzaga, Cesare: 47, 246.
Guerriero, Elio: *85 n. 1*.
Guerrini, Maria Teresa: *249 n. 19*.
Guevarre, André: 337, 338; *338 n. 21*.
Guglielmotti, Alberto: *384 n. 3*.
Guidi, Laura: *334 n. 15*.

Hajjar, Joseph: *90 n. 16*.
Hastings, Lord: 82.
Hême de Lacotte, Rémy: *138 n. 7*, *162 n. 27*.
Hobsbawm, Eric J.: *422 n. 6*.
Hossein, Robert: 393.
Hubert, Etienne: *376 n. 21*.
Hughes, Steven C.: *372 n. 9*, *401 n. 19*.
Hume, David: 78.

Iaccarino, Salvatore: *139 n. 11*.
Iannucci, Vincenzo: 425 n. 14.
Ickx, Johan: *50 n. 77*.
Ilari, Annibale: *139 n. 11*, *347 n. 20*.
Incisa della Rocchetta, Giovanni: *405 n. 35*.
Ingoli, Francesco: *89 n. 14*.
Innocenzo XI: 353, 356; 345 n. 16.
Innocenzo XII: 356.
Insalaco, Antonio: *290 n. 26*.
Invernizzi, Filippo: 406, 410, 414, 418; 418 n. 18.
Isola, Francesco: 184, 196, 237; 198 n. 14.

Jabalot, Francesco Ferdinando: 120, 121.

Jankowiak, François: 11, **19**; *22 n. 8*, *50 n. 77*.
Jedin, Hubert: *90 n. 16*.

Kant, Immanuel: 78.
Kertzer, David: *60*; *55 n. 1*, *60 n. 17*, *62 n. 20*, *69 n. 37*.
Kloocke, Kurt: *78 n. 23*.
Knibiehler, Yvonne: *79 n. 24*.
Köberle, Johann Georg: *344 n. 9*.
Kohlmann, Antonio: 120-123, 130; 122 n. 23.
Komlóssy, Gyöngyi: *137 n. 1*.
Korten, Christopher: *86 n. 2*.
Kowalsky, Nicholas: *86 nn. 3 e 4*, *88 n. 10*, *89 n. 13*, *98 n. 44*.

La Mantia, Vito: *229 n. 81*.
La Monica, Denise: *261 n. 2*, *285 n. 7*.
Lacchè, Luigi: *206 n. 30*, *213 n. 47*, *225 n. 74*, *232 n. 91*.
Ladous, Régis: *344 n. 9*.
Lafranconi, Matteo: *262 n. 3*.
Lallebasque, Pirro: vedi Borrelli, Pasquale.
Lambertini, Prospero Lorenzo: vedi Benedetto XIV.
Lambruschini, Luigi: 35; 141 n. 19, 146 n. 46.
Lamennais, Félicité Robert de: 33, 38, 130, 170, 345; 130 n. 44, 143 n. 28.
Lancaster, Joseph: 253.
Lanciani, Silvio: 157; 157 n. 13, 171 n. 55.
Latil, Jean-Baptist-Marie-Anne-Antoine de: 93, 96; 96 n. 38.
Latini, Carlotta: *401 n. 18*, *406 n. 39*, *408 n. 42*.
Lattanzi, Domenico: 66.
Lavenia, Vincenzo: *57 n. 9*, *67 n. 33*.
LeBlanc, Jean: *34 n. 15*, *92 n. 18*, *93 n. 28*, *94 nn. 31 e 32*, *95 nn. 33-36*, *96 nn. 37-42*, *97 n. 43*, *138 n. 5*, *142 n. 27*, *146 n. 44*.
Lefevre, Renato: *42 n. 43*.
Leflon, Jean: *90 n. 16*.
Legh, Richmond: 81.
Leone IV: 18 n. 2.
Leone X: 283 n. 1, 418 n. 18.
Leone XI: 92 n. 18.
Leone XII (Annibale della Genga): *passim*.
Leone XIII (Gioacchino Pecci): 20, 49, 50; 21 n. 4, 31 n. 3, 50 nn. 75 e 77.
Leoni, Alessandro: 435; 425 n. 14.
Leoni, Francesco: *356 n. 56*, *357 n. 59*.
Leopardi, Monaldo: 163 n. 31.
Leopoldo II: 83.
Lepri, Ludovico: 427.
Leti, Giuseppe: *416 n. 14*.
Levi, Serena: 61-62 n. 19.
Levillain, Philippe: *190 n. 2*, *279 n. 51*, *344 n. 9*, *409 n. 1*.
Lill, Rudolph: *85 n. 1*.
Litta, Lorenzo: 244, 347.
Liverani, Paolo: *290 n. 26*, *295 n. 34*.
Llorente, Juan Antonio: 80; 80 nn. 27 e 28.
Lo Giudice, Giovanni: *50 n. 75*.
Lodolini, Elio: *25 n. 20*, *41 n. 35*, *421 n. 2*.
Lodolini Tupputi, Carla: *331 n. 5*.
Londei, Luigi: *418 n. 18*.
Longo, Carlo: *58 n. 10*.
Louis, Jean-Philippe: *138 n. 7*.
Lucci, Diego: *78 n. 20*.
Lucrezio Monticelli, Chiara: 15, **369**; *355 n. 53*, *372 n. 9*, *375 n. 18*.
Ludovici, Gaetano: *154 n. 2*, *155 nn. 5 e 8*, *156 n. 11*.
Lupi, Regina: *248 n. 18*.
Luther, Jörg: *407 n. 40*.

Macchi, Vincenzo: 93, 97; 95 n. 36.
Madelin, Louis: *429 n. 25*.
Magni, Luigi: 393, 396-399; 355 n. 55.
Mai, Angelo: *89 nn. 13-15*, *98 n. 44*.
Mampieri, Alessandro: 65.

Mancini, Giuseppe: 83.
Manconi, Francesco: *422 n. 6*.
Manfredi, Nino: 393, 396, 399.
Manfredini, Arrigo: *283 n. 1*.
Mannoni, Chiara: *262 nn. 5 e 6*, *288 n. 17*.
Mannori, Luca: *370 n. 4*.
Manzi, Pietro: 79.
Marchetti, Giovanni: 33, 36, 74; 74 n. 7, 159 n. 18.
Marco y Catalan, Juan Francisco: 177, 196, 237; 198 n. 14.
Mariani, Ginevra: *264 n. 10*, *281 n. 54*.
Marini, Dante: *167 nn. 45 e 46*.
Marini, Pietro: 287.
Marino, Davide: 14, **71**.
Martin, François: *129 n. 42*, *130 n. 44*.
Martina, Giacomo: *377 n. 24*.
Martínez Marina, Francisco: 80.
Martino V: 283 n. 1.
Masi, Pietro: 425 n. 14.
Masocco, Luigi: 429.
Massarone, Alessandro: 430, 434.
Massetto, Gian Paolo: *208 n. 34*.
Massimo, Vittorio Emanuele: 47 n. 68.
Mastai Ferretti, Giovanni Maria: 170, 174; 170 n. 54.
Mastro Titta: 393, 394.
Mastroberti, Francesco: *194 n. 9*, *208 n. 34*.
Mastrofini, Marco: 120 n. 18.
Mattei, Ferdinando: 82.
Mattia, Sante: 435; 425 n. 14.
Mattirolo, Anna: *263 n. 8*.
Mauri, Carlo: 145.
Mazio, Raffaele: 14, 47, 115, 120, 121, 128, 129, 131, 167, 168, 170, 173-175; 129 n. 41, 146 n. 46, 167 n. 47.
Mazza, Emilio: *78 n. 20*.
Mazzetti, Giuseppe Maria: 95 n. 35.
Mazzocca, Fernando: *262 n. 3*.
Mendizábal, Rufo: *171 n. 56*.
Menestrina, Francesco: *228*; *229 n. 81*, *230 n. 86*.
Mengozzi, Gioacchino: 66.
Mengozzi, Giulio Cesare: *406 n. 38*.
Menniti Ippolito, Antonio: *33 n. 9*.
Menozzi, Daniele: *345 n. 12*.
Meriggi, Marco: *191 n. 5*, *370 nn. 4 e 5*.
Marocco, Giuseppe: *424 n. 11*.
Mertel, Teodolfo: 50.
Metternich, Clemens von: 40.
Metzler, Josef: *86 nn. 3 e 4*, *88 n. 10*, *90 n. 16*, *98 n. 44*.
Micara, Ludovico: 34, 35, 116, 117, 119, 133; 72 n. 3.
Miccoli, Giovanni: *345 n. 12*, *375 n. 19*.
Michaelis, Johann David: 78.
Mignet, François-Auguste: 79; 79 n. 24.
Milano, Attilio: *60 n. 16*.
Milos, Edi: *139 n. 7*.
Milza, Luigi: 433, 436.
Milza, Marco: 436.
Miranda, Inocencio Antonio de: 80.
Missirini, Melchiorre: 280 n. 53.
Mombelli Castracane, Mirella: *193 n. 8*.
Monsagrati, Giuseppe: *24*, *120*, *161*, *369*; *25 n. 17*, *73 n. 6*, *118 n. 12*, *138 n. 4*, *140 n. 15*, *142 n. 23*, *144 n. 33*, *161 nn. 23 e 25*, *162 n. 28*, *179 n. 1*, *190 n. 2*, *341 n. 1*, *344 n. 9*, *349 n. 31*, *369 n. 2*, *374 n. 17*, *379 n. 30*, *409 n. 1*.
Montanari, Gaetano: 406.
Montanari, Leonida: 371, 393, 394, 396, 397, 403, 405, 406, 411, 414, 419; 355 n. 55, 416 n. 14.
Montanari, Massimo: *399 n. 11*.
Montanari, Tomaso: *263 n. 8*.
Montani, Giovanna: *263 n. 7*.
Montenovesi, Ottorino: *416 n. 14*.
Monti, Giambattista: 287, 288.
Morelli, Emilia: *142 n. 27*.
Morichini, Carlo Luigi: *332*, *334*, *336-339*; *332 n. 9*, *335 n. 16*, *336 n. 17*, *337 n. 20*, *339 nn. 23 e 26*, *340 nn. 27 e 28*, *379 n. 32*.
Moroni, Gaetano: *22 n. 7*, *26 n. 25*, *94*

n. 30, *139 n. 11*, *157 n. 12*, *179 n. 2*, *379 n. 32*, *397 n. 4*.
Morozzo, Giuseppe: 92, 93; 95 n. 33.
Mortara, Edgardo: 69; 55 n. 1.
Moscati, Laura: *222 n. 70*, *243 n. 1*.
Motta, Franco: *78 nn. 21 e 23*.
Mozzarelli, Cesare: *329*; *329 n. 1*.
Muciotti, Vincenzo: 427.
Mulder, Suzanne: *293 n. 32*.
Muratori, Lodovico Antonio: *329 n. 1*.
Musselli, Luciano: *207 n. 34*.
Muti, Ignazio: 406.
Muzi, Giovanni: 120 n. 18.

Nanni, Francesca: *261 n. 2*, *285 n. 7*.
Narducci, Carlo: 120 n. 18.
Nasalli, Ignazio: 120; 72 n. 3, 122 n. 25.
Nathan Levi, Sara: 62 n. 19.
Nembrini, Cesare: 181 n. 10.
Nepori, Francesca: *82 n. 33*.
Nibby, Antonio: 288, 311.
Nicola I: 128; 142 n. 25.
Nicolai, Nicola Maria: 47; 181 n. 10, 215 n. 54, *423 n. 8*.
Nardi, Carla: *429 n. 25*.
Notargiovanni, Costanzo: 435; 425 n. 14, 435 n. 39.
Notari, Sandro: 12, **189**; *180 n. 6*, *190 n. 4*, *210 n. 41*, *212 n. 45*, *217 n. 60*, *232 n. 91*.
Nuzzo, Mariano: *286 n. 8*, *288 n. 15*, *297 n. 38*.
Nykiel, Krzysztof: *154 n. 4*.

Odescalchi, Girolamo: 181 n. 10.
Olivieri, Benedetto: 56 n. 3.
Olmi, Giuseppe: *249 n. 19*.
Onorati, Franco: *263 n. 8*.
Onori, Giuseppe: 66.
Oppizzoni, Carlo: 116 n. 5.
Orfini, Viviano: 181 n. 10.
Orioli, Antonio Francesco: 290 n. 27.
Ortalli, Gherardo: *422 n. 6*.
Ortolani, Angelo: 406.
Ostini, Pietro: 35, 121; 120 n. 18, 121 n. 20, 170 n. 54.
Ottolini, Angelo: *412 n. 5*.
Ovidi, Ernesto: *264 n. 10*, *269 n. 21*, *270 n. 24*, *273 n. 30*, *276 n. 40*.
Ozanam, Didier: *134 n. 52*.

Pacca, Bartolomeo: 19, 30, 31, 35, 36-38, 92, 93, 97, 116, 117, 119, 133, 166, 244, 246, 261, 262, 285-287, 293, 295, 345; *19 n. 1*, 24 n. 15, *31 n. 2*, 35 n. 17, 116 n. 6, 117 n. 9, 132 n. 48, 140 n. 16, 181 n. 10, 290 n. 27.
Pacca, Tiberio: 401.
Pace, Biagio: *296 n. 35*.
Pacifici, Vincenzo G.: *243 n. 1*.
Padoa Schioppa, Antonio: *207 n. 34*.
Pagani, Valeria: *265 n. 12*.
Pagano, Sergio: *34 n. 11*, *137 n. 1*.
Palazzolo, Maria Iolanda: *62 n. 21*, *73 nn. 5 e 6*, *75 n. 9*, *76 n. 14*.
Pallotta, Antonio: 47.
Palmerio, Giancarlo: *292 n. 32*.
Panici, Francesco: 428 n. 23.
Pantera, Pantero: *386*; *386 n. 12*.
Paoli, Raffaele: 66.
Paolin, Giovanna: *57 n. 8*.
Paolini, Gabriele: *84 n. 41*.
Paolo III: 58; 283 n. 1.
Paolo IV: 58.
Paolo VI: 69 n. 39.
Paratore, Emanuele: *243 n. 1*.
Parente, Antonio: *385 n. 7*.
Parsons, Joseph Wilfrid: *122 n. 24*.
Paschini, Pio: *139 n. 11*.
Pasinati, Giovanni: 287.
Passigli, Susanna: *376 n. 21*.
Pastura-Ruggiero, Maria Grazia: *42 n. 43*, *179 n. 2*.
Pásztor, Lajos: *126*, 137, *144*, *150*; *31 n. 3*, *50 n. 76*, *115 nn. 2 e 4*, *116 nn. 5-7*, *118 n. 12*, *120 n. 16*, *121 n. 19*, *122 n. 26*, *124 n. 28*, *126 nn. 32 e 34*, *137 n. 3*,

138 nn. 5 e 6, *141 nn. 17-19 e 21*, *143 nn. 27 e 29*, *144 nn. 32 e 36*, *145 nn. 40 e 43*, *146 n. 45*, *147 nn. 47-52*, *148 nn. 53 e 54*, *149 n. 61*, *150 n. 64*, *166 n. 43*, *168 n. 47*, *170 n. 53*, *195 n. 10*, *199 n. 16*.
Patrizi Naro, Costantino: 163, 164, 173, 174; 163 n. 34.
Paventi, Javier Maria: *87 n. 5*.
Pavoni, Domenico: 391.
Pazzaglia, Luciano: *243 n. 1*, *330 n. 3*.
Peabody, Sue: *385 n. 8*.
Pedicini, Carlo Maria: 92, 93, 97-99, 101, 103-105, 108, 110; 94 n. 32.
Pedrini, Diego: *67 n. 33*.
Pedrocchi, Anna Maria: *293 n. 32*.
Pecci, Vincenzo Gioacchino: vedi Leone XIII.
Pelaja, Margherita: *377 n. 24*.
Pellegrini, Pietro: 425.
Pelliccia, Guerrino: *256 n. 28*, *258 nn. 36 e 38*.
Pene Vidari, Gian Savino: *208 n. 34*.
Perali, Pericle: *24 n. 15*, *35 n. 17*, *36 n. 18*, *37 n. 24*, *38 n. 26*.
Perfetti, Benedetto: 278.
Permarella, Leone: 425 n. 14.
Petrillo, Stefania: *266 n. 14*.
Petrocchi, Massimo: *180 n. 4*.
Petrocchi, Stefano: *293 n. 32*.
Petronio, Ugo: *229 n. 83*, *230 n. 87*.
Petruccelli della Gattina, Ferdinando: *48 n. 69*, *344 n. 9*.
Pettinaroli, Laura: *119 n. 13*.
Peyronel Rambaldi, Susanna: *69 n. 37*.
Piatti, Pierantonio: *43 n. 46*.
Piatti, Prospero: 171, 173-175; 171 n. 55.
Picardi, Nicola: *229 n. 83*, *230 n. 87*.
Piccinini, Gilberto: *85 n. 2*, *262 n. 4*, *344 n. 9*, *374 n. 15*.
Piccirillo, Federica: *263 n. 8*.
Piccone, Marina: 393; *394 n. 1*.
Pierantozzi, Giovanni: 50; 50 nn. 75 e 77.
Pietrangeli, Carlo: *292 n. 30*.
Pignatelli, Giuseppe: *142 n. 27*, *143 n. 30*, *374 n. 16*.
Pinelli, Antonio: *263 n. 8*.
Pinto, Sandra: *261 n. 3*.
Pio II: 283 n. 1.
Pio V: 153, 164.
Pio VI: 21, 161, 167, 169.
Pio VII (Barnaba Chiaramonti): 11-15, 19, 21, 22, 24, 26, 68, 71, 75, 77, 79, 80, 94-96, 111, 113, 115, 120, 124, 139, 141, 145, 146, 150, 154-156, 161, 162, 165, 166, 169, 173, 175, 179, 189, 190-192, 194, 199, 201, 202, 210, 217, 229, 230, 236, 244, 254, 261, 267, 270, 274, 275, 279, 280, 281, 283, 285, 295, 332, 345, 351, 367, 371, 373, 383, 387, 390, 397, 400, 401, 403, 409, 417, 419, 429, 436; *19 n. 6*, 21 n. 6, 77 nn. 15 e 16, 94 n. 29, 96 n. 43, 116 nn. 6 e 8, 140 n. 15, 195 n. 10, 196 n. 13, 198 n. 14, 199 n. 17, 204 n. 28, 205 n. 30, 229 n. 83, 284 n. 6.
Pio VIII (Francesco Saverio Castiglioni): 55, 64, 72, 92, 93, 97, 116, 117, 119, 133, 145, 155, 156, 158-162, 165, 168, 171-175, 259 334, 338; 64 n. 25, 132 n. 48, 168 n. 49.
Pio IX: 20, 26, 49, 69, 164, 173 174, 204, 225, 259; 65 n. 29, 75 n. 10, 225 n. 74, 332 n. 9.
Pio X: 20, 49, 50.
Piolanti, Antonio: *173 n. 59*.
Pizzorusso, Giovanni: *87 n. 7*, *90 n. 16*.
Plongeron, Bernard: *90 n. 16*.
Polidori, Paolo: 14, 74, 80, 82, 83, 120, 121, 123, 169-171, 173-175; 74 n. 7, 79 n. 24, 121 n. 20, 170 n. 54, 171 n. 55.
Pompeo, Augusto: *37 n. 23*, *39 n. 31*, *73 n. 5*, *191 n. 5*, *243 n. 1*, *262 n. 3*, *376 n. 21*, *421 n. 3*.
Pontini, Giuseppe: 398.
Ponziani, Daniel: *63 n. 21*.
Porta, Giovanni Domenico: 425.

Potter, Louis de: 79.
Premuti, Costanzo: *355 n. 55*, *397 n. 4*, *416 n. 14*.
Prodi, Paolo: *11 n. 1*, *371 n. 7*.
Prosperi, Adriano: *57 n. 9*, *429 n. 25*.
Provenzali, Gioacchino: 172.
Pugliese, Giovanni: *207 n. 34*.

Quantin, Jean-Louis: *19 n. 1*.
Querini, Quirino: *336*; *336 n. 18*, *337 n. 19*.

Raco, Francesco: *164 n. 37*.
Regoli, Roberto: **11**, 12, **29**; *20 n. 4*, *24 n. 16*, *33 nn. 8 e 9*, *34 nn. 10 e 14*, *35 n. 16*, *37 n. 22*, *38 n. 27*, *72 n. 3*, *83 n. 41*, *86 n. 2*, *92 n. 18*, *121 n. 21*, *128 n. 38*, *139 nn. 7*, *8*, *10 e 11*, *142 n. 24*, *144 n. 35*, *150 n. 63*, *154 nn. 3 e 4*, *155 n. 7*, *160 n. 22*, *162 n. 27*, *163 n. 32*, *165 n. 40*, *166 n. 42*, *169 n. 52*, *170 n. 54*, *173 n. 58*, *175 nn. 61 e 63*, *180 n. 4*, *190 n. 2*, *191 n. 5*, *199 n. 17*, *262 nn. 5 e 6*, *263 n. 8*, *279 n. 49*, *284 n. 4*, *334 n. 14*, *344 n. 9*, *345 n. 13*, *409 nn. 2 e 3*, *410 n. 4*.
Rehberg, Andreas E.: *43 n. 46*.
Renazzi, Filippo Maria: *247 n. 17*.
Riario Sforza, Tommaso: 92-94, 97; 94 n. 32.
Richer, Edmond: 33.
Richter, Elisabeth-Marie: *82 n. 32*.
Ricotti, Carlo: *198 n. 14*.
Ridolfi, Maurizio: *399 n. 11*.
Rivadeneira, José Antonio: 164, 173, 174.
Rivarola, Agostino: 23, 63, 92, 93, 97, 198, 345, 386, 396, 398, 399, 401, 404-406, 410, 414, 417; 140 n. 16, 141 n. 19, 198 n. 16.
Rocciolo, Domenico: *159 n. 18*, *351 n. 36*, *352 n. 44*, *376 nn. 21 e 22*, *380 n. 33*.
Rogier, Ludovicus Jacobus: *90 n. 16*.
Rolfi Ožvald, Serenella: *263 n. 8*.
Romano, Andrea: *260 n. 42*.
Romeo, Giovanni: *58 n. 12*.
Rosa, Mario: *56 n. 4*, *381 n. 35*.
Rossi-Doria, Manlio: *423 n. 8*.
Rossi Pinelli, Orietta: *261 n. 1*, *284 n. 2*.
Rossignani, Vincenzo: 287.
Roumy, Franck: *22 n. 8*.
Royer-Collard, Pierre-Paul: 204.
Royo, Manuel: *376 n. 21*.
Rubbi, Camillo: 168, 169, 173-175; 168 n. 49.
Ruffo, Fabrizio: 92, 93.
Ruvinetti, Giacinto: 406.

Sabba, Fiammetta: *82 n. 33*.
Sacco, Domenico: 214; 214 n. 51.
Sala, Domenico: 31.
Sala, Giuseppe Antonio: 31, 35, 37, 49, 50, 117, 120, 121, 125, 129, 131, 165-170, 173-175, 295; 37 n. 25, 120 n. 16, 121 n. 20, 124 n. 27, 142 n. 22, 146 n. 46.
Salerno, Enrico Maria: 393, 399.
Salvatori, Luisa: *375 n. 18*.
Sande, Anton van de: *191 n. 5*.
Sanfilippo, Matteo: *29 n. 1*.
Sani, Roberto: *243 n. 1*, *256 n. 28*, *258 n. 36*, *259 n. 41*, *330 n. 3*.
Sanseverino, Stanislao: 418 n. 18.
Santangelo Cordani, Angela: *208 n. 34*.
Santoncini, Gabriella: *191 n. 5*.
Santovito, Emma: *139 n. 11*.
Santoncini, Gabriella: *401 n. 20*.
Santschi, Catherine: *129 n. 40*.
Santucci, Loreto: 145 n. 41.
Sanzio, Raffaello: 283 n. 1.
Sapori, Giovanna: *268 n. 19*.
Saraco Alessandro: *154 n. 3*.
Sardelli, Teresa: *377 n. 24*.
Savettieri, Chiara: *263 n. 8*.
Savigny, Friedrich Karl von: 222 n. 70.
Sbriccoli, Mario: *414 n. 9*, *418 n. 18*.
Scaraffia, Lucetta: *355 n. 53*, *371 n. 6*.
Scatena, Lorenzo: 12, **409**; *408 n. 42*,

413 n. 7, *417 nn. 15-17*.
Sceberras Testaferrata, Fabrizio: 92, 93, 345.
Scervolini, Luigi: *274 n. 33*.
Schizzi, Folchino: *339*; *339 n. 24*.
Schwedt, Herman: *55 n. 1*.
Scolaro, Michela: *285 n. 7*.
Segreti, Rainaldo: *158 n. 15*.
Ségur, Louis-Philippe de: 79.
Serafini, Carlo: 184, 196, 237; 198 n. 14.
Serlupi, Francesco: 47.
Serra, Alessandro: *297 n. 37*.
Sette, Maria Piera: *33 n. 8*, *86 n. 2*, *262 n. 5*, *284 n. 4*, *345 n. 13*.
Severoli, Antonio Gabriele: 92, 120, 129, 161, 198, 345; 129 n. 41, 140 n. 16.
Sherwood, Mary Martha: 81.
Sibilla, Gaspare: 267.
Signorelli, Giovanni Battista: 61 n. 18.
Signori, Elisa: *222 n. 70*, *260 n. 42*.
Silva, Patrício de: 34.
Sisi, Carlo: *262 n. 3*.
Sisinni, Francesco: *263 n. 8*.
Sisto V: 22, 58, 247; 180 n. 7.
Sodi, Manlio: *50 n. 77*.
Soglia Ceroni, Giovanni: 246.
Solera, Dennj: *67 n. 33*.
Sommervogel, Carlos: *171 n. 56*.
Sonnino, Eugenio: *376 n. 21*.
Sordi, Alberto: 393, 396.
Sordi, Bernardo: *370 n. 4*.
Spada, Filippo: 396.
Spada, Giuseppe: *22*; *22 n. 9*, *205 n. 29*.
Spadoni, Domenico: *413 nn. 5 e 6*, *415 n. 12*, *417 nn. 16 e 17*.
Spagnolo, Maddalena: *263 n. 8*.
Specht, Edith: *258 n. 38*.
Spellanzon, Cesare: *416 n. 14*.
Spina, Giuseppe Maria: 92, 93, 97, 167.
Spinelli, Giovanni: *31 n. 4*, *413 n. 5*.
Spinola, Giandomenico: *290 n. 26*, *295 n. 34*.
Stefani, Chiara: *263 n. 8*.
Strinati, Claudio: *293 n. 32*.
Strocchi, Andrea: *160 n. 20*.

Tacus Lancia, Renata: *31 n. 3*.
Tamblé, Donato: *262 n. 3*.
Tamburini, Filippo: *154 n. 3*.
Taraborrelli, Ugo: 14, **153**; *153 n. 1*, *154 n. 4*.
Targhini, Angelo: 371, 393, 396-398, 403, 405, 406, 411, 414, 419; 355 n. 55, 416 n. 14.
Taruffo, Michele: *231 n. 88*.
Tavani Arquati, Giuditta: 397.
Tedeschi, John: *57 n. 9*.
Testa, Antonio: 274, 275, 279; 274 n. 33.
Testa, Domenico: *424 n. 12*.
Thorwaldsen, Bertel: 287.
Tiberi, Francesco: 162-164, 173, 174, 183, 196, 237; 163 nn. 31 e 32, 196 n. 14.
Tinti, Paolo: *82 n. 33*.
Tiratella, Luigi: 66.
Tizzani, Vincenzo: *139 n. 8*, *140 n. 13*, *142 n. 25*.
Tofanelli, Agostino: 287.
Tognazzi, Ugo: 393, 398, 399.
Tognon, Giuseppe: *243 n. 1*, *258 n. 36*.
Tomassi, Luigi: 435.
Topi, Luca: 12, **421**; *423 n. 7*.
Toscano, Pia: *263 n. 8*.
Tosi, Fabio: *89 n. 14*.
Tosti, Mario: *429 n. 25*.
Trampus, Antonio: *78 nn. 21-23*, *413 n. 5*.
Trinchese, Stefano: *86 n. 3*.
Troglic, Marko: *139 n. 7*.
Trovajoli, Armando: 393.
Trovanelli, Nazzareno: *416 n. 14*, *417 n. 14*.
Truscello, Paolo Daniele: 11, **137**; *21 n. 4*, *35 n. 16*, *83 n. 41*, *86 n. 2*, *128 n. 38*, *142 n. 24*, *163 n. 32*, *262 n. 6*, *263 n. 8*.
Turchini, Angelo: *63 n. 21*.
Turco Bulgherini, Elda: *385 n. 6*.
Turiozzi, Fabrizio: 183, 189-235 *passim*.

Tusor, Péter: *29 n. 1*.

Ugolini, Patrizia: *143 n. 27*, *144 n. 34*.
Unterburger, Klaus: *78 n. 19*.

Valadier, Giuseppe: 263, 266-281 *passim*, 287, 293, 294, 296, 305, 309.
Valenzi, Lucia: *334 n. 15*.
Varese, Ranieri: *261 n. 2*.
Varni, Angelo: *399 n. 11*.
Veltroni, Walter: *394 n. 1*.
Velzi, Giuseppe Maria: 79 nn. 25 e 26.
Venerini, Rosa: 258.
Ventura, Gioacchino: 33.
Venzo, Manola Ida: *37 n. 23*, *39 n. 31*, *41 n. 37*, *73 n. 5*, *191 n. 5*, *243 n. 1*, *246 n. 14*, *247 n. 17*, *262 n. 3*, *376 n. 21*, *421 n. 3*.
Vercesi, Ernesto: *397 n. 4*.
Verlay, Renaud: 393.
Verri, Pietro: 78.
Verucci, Guido: *344*; *344 nn. 9 e 10*, *345 n. 15*, *355 n. 55*.
Villanueva, Joaquín Lorenzo: 80.
Villetti, Alessandro: *217*; *181 n. 7*, *214 n. 49*, *217 n. 59*.
Villetti, Gabriella: *292 n. 32*.
Vinci, Stefano: *208 n. 34*.
Vinciguerra, Sergio: *355 n. 53*, *374 n. 15*.
Visceglia, Maria Antonietta: *23 n. 12*, *157 n. 14*, *279 n. 51*, *371 n. 7*.
Visconti, Filippo Aurelio: 287, 291, 294, 295, 299-327 *passim*.
Vismara, Giulio: *220 n. 66*.
Vismara, Paola: *339 n. 25*.
Vismara, Silvio: *243 n. 1*, *246 n. 12*.
Vizzardelli, Carlo: 122 n. 25.
Vizzardelli, Stefano: 122 n. 25.
Volney, conte di: 78.
Volpi, Roberto: *421 n. 1*, *424 n. 10*.
Vuarin, Jean-François: 128-130, 130 n. 44, 131 n. 45.

Waquet, Jean-Claude: *19 n. 1*.
Wicki, Josef: *169 n. 50*, *171 n. 57*.
Wiseman, Nicholas Patrick Stephen: *397 n. 4*.
Wolf, Hubert: *55 n. 1*, *71 n. 2*, *77 n. 17*, *161 n. 23*, *163 n. 33*, *164 n. 37*, *165 n. 41*, *167 n. 45*, *168 n. 48*, *169 n. 52*, *171 nn. 55 e 56*.
Wyckoff, William H.: *81 n. 31*.

Yenni, Pierre-Tobie: 129; 129 n. 42.
Yetano Laguna, Ana: *258 n. 38*.

Zaccagnini, Claudia: *261 n. 2*, *285 n. 7*.
Zaccaria, Francesco Antonio: 161.
Zaghi, Carlo: *429 n. 25*.
Zamboni, Giovanni Fortunato: 173.
Zammit, William: *82 nn. 33 e 34*.
Zangheri, Renato: *399 n. 11*.
Zanoli, Luigi: 406.
Zardin, Danilo: *330*; *330 n. 2*.
Zauli, Giovanni Battista: 169.
Zauli, Vincenzo: 168, 171, 173, 174.
Zavalloni, Fabio: *398 n. 7*.
Zecchinelli, Michele Domenico: 74, 171, 173-175; 122 n. 25.
Zecchini, Nicola: 66.
Zurla, Placido (Giacinto): 73, 92, 93, 96, 97, 116, 119, 132, 158, 293, 294, 347, 351, 352, 374; 72 n. 3, 96 n. 43, 99 n. 45, 116 n. 8, 132 n. 48, 279 n. 50, 293 n. 33.

GLI AUTORI

Anna Barańska
Storica, professoressa straordinaria presso l'Università Cattolica di Lublino, Polonia (Facoltà di Scienze Umane, Istituto di Storia). Ha ottenuto il dottorato di ricerca nel 1996 e il grado di dottore abilitato (specializzazione storia moderna) nel 2009. Il suo principale ambito di ricerca è la storia dell'Ottocento, particolarmente il Regno di Polonia (1815-1830) e l'insurrezione di novembre 1830, la Chiesa cattolica in Polonia e nell'Impero Russo, la diplomazia pontificia, le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, la realtà femminile. Attualmente conduce un progetto di ricerca sulla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Europa nell'Ottocento.

Edoardo Bressan
Allievo di Giorgio Rumi, dal 1984 è stato docente di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano; dal 2006 è professore ordinario presso l'Università degli Studi di Macerata. Si è occupato di storia delle istituzioni assistenziali dalla crisi dell'antico regime ai sistemi di welfare, con particolare riferimento alla cultura e alle opere sociali del cattolicesimo italiano. Tra le sue pubblicazioni si segnalano *Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica*, Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 1985; *Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e contemporanea. Storia e problemi*, Milano, NED, 1998; *Don Carlo Gnocchi. Una vita al servizio degli ultimi*, Sestri Levante, Oltre, 2017[2].

Lisa Cattaneo
Archeologa e archivista diplomata presso la Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell'Archivio Segreto Vaticano, ha svolto i primi lavori di ricerca sulla ritrattistica privata di epoca flavia, per poi dedicarsi principalmente alla formazione delle collezioni vaticane in collaborazione con il Reparto per la Raccolta Epigrafica e l'Archivio Storico dei Musei Vaticani, per i quali si è anche occupata della gestione di diversi fondi archivistici. Recentemente, ha parallelamente intrapreso un'intensa attività di ricerca sul restauro conservativo e il recupero della leggibilità di manoscritti e documenti d'archivio danneggiati, cui contribuiscono sia il CNR che l'Archivio Storico di Anguillara Sabazia.

Andrea Cicerchia
Dottore di ricerca in Storia dell'Europa moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Attualmente ricercatore presso il Centro de Estudos de História Religiosa dell'Università Cattolica Portoghese (CEHR-UCP). I suoi interessi di ricerca sono riconducibili allo studio della giustizia pontificia in antico regime; alla ricostruzione delle dinamiche storiche dell'Inquisizione romana nel Sette e Ottocento; ad un'indagine comparativa dei sistemi inquisitoriali moderni tra Europa e America durante il XVIII secolo. Fra le sue pubblicazioni, *Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell'*auditor Camerae *nella giustizia pontificia di età moderna,* Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2016 e la curatela del volume *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Carocci, Roma 2015, insieme a Guido Dall'Olio e Matteo Duni.

Alessandro Dani
È professore associato presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", dove insegna Storia del diritto medievale e moderno. Ha svolto ricerche sugli statuti comunali medievali e moderni, sugli usi civici, sul diritto penale e sulla cultura giuridica nel periodo di antico regime. Tra le sue pubblicazioni *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea* (2003), *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)* (2006), *Un'immagine seicentesca del diritto comune* (2008); G*iovanni Battista De Luca divulgatore del diritto* (2012); *Le risorse naturali come beni comuni* (2013); *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)* (2015); *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo* (2018).

Maria Carmela De Marino
Dottore di ricerca in Scienze librarie e documentarie presso la Sapienza Università di Roma ed ivi Cultore della materia per le cattedre di Archivistica pubblica e speciale, Documentazione e Teoria e Storia dell'informazione, si occupa particolarmente di storia delle istituzioni giudiziarie della Curia Romana e dei rispettivi archivi soprattutto per l'epoca napoleonica e il periodo della Restaurazione. È inoltre diplomata in Archivistica sia presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell'Archivio Segreto Vaticano, sia presso l'Archivio di Stato di Roma, e specializzata in Archivistica contemporanea presso l'Archivio centrale dello Stato. È attualmente impiegata presso la Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana, come responsabile del Settore Acquisizioni, e collabora al progetto per la descrizione e digitalizzazione dei processi dell'on. Aldo Moro. Diverse le collaborazioni svolte per enti pubblici e privati.

Maria Rosa Di Simone
Professore ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". È socio della *Società italiana di Storia del diritto*, della *Società Romana di Storia Patria* e della *Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, lettere ed Arti*, socio ordinario dell'*Istituto Nazionale di Studi Romani* e membro della *Société française d›histoire du droit*. Principali ambiti di ricerca: storia dell'Università e della didattica giuridica; storia della codificazione; condizione giuridica della donna (XVII-XX sec.); influenza e rapporti tra Austria e Italia nella dottrina giuridica e nella legislazione (XVII-XX sec.). Tra le principali, più recenti pubblicazioni: *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006; *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007; inoltre la curatela di *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011; *Profilo di storia del diritto penale dal medioevo alla Restaurazione,* Torino 2012; *Struttura e tradizione. Atti della giornata di studio in onore di Severino Caprioli*, con G. Diurni («Historia et ius», n. 11, giugno 2017) *Immigrazione marginalizzazione integrazione*, con Amato Mangiameli, L. Daniele, E. Turco Bulgherini, Torino, 2018; *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, con C. Frova, P. Alvazzi del Frate, Bologna, 2019.

Marco Fioravanti
Insegna Storia del diritto medievale e moderno e Storia delle istituzioni politiche all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Attualmente è Direttore di Programma presso il *Collège International de Philosophie* di Parigi. Tra le sue pubblicazioni, apparse in più lingue, si ricordano: *Le potestà normative del governo* (Milano 2009), *Il pregiudizio del colore* (Roma 2012), *La schiavitù* (Roma 2017).

Ilaria Fiumi Sermattei
Storica dell'arte PhD, è funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, responsabile delle collezioni di disegni e stampe della Calcografia Nazionale presso l'Istituto Centrale per la Grafica, Roma. Dal 2019 è docente incaricato del corso di Storia dell'arte cristiana contemporanea I presso la Pontificia Università Gregoriana; inoltre è socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria delle Marche e membro del Gruppo dei Romanisti. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla politica culturale pontificia nel terzo decennio del XIX secolo (recupero dell'antico, censura delle immagini, cura del patrimonio, rappresentazione della sovranità). Oltre all'attività di ricerca ha maturato esperienze nella gestione e comunicazione dei beni culturali.

Pierangelo Gentile
È ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Torino. Membro del comitato scientifico della rivista "Studi Piemontesi", della Società di studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, dell'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino e del Comitato per le Edizioni Gobettiane, è presidente del Comitato degli storici per l'allestimento del Museo Cavour di Santena (Fondazione Cavour). Esperto di storia del Risorgimento, ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui le monografie *L'ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte* (Torino-Roma 2011) e *Carlo Alberto in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto 1834-1849* (Torino-Roma 2015).

Mario L. Grignani
Dopo la laurea in Scienze Politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito il dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana. Missionario in America Latina, è stato professore associato della Facoltà di Teologia della Pontificia Universidad Católica (Santiago, Cile). Attualmente è professore consociato presso la Pontificia Università Urbaniana. Si occupa di storia della Chiesa e di storia delle missioni soprattutto in America Latina. Recentemente ha pubblicato *"Per gl'Indi del Sudamerica. Missione pontificia di studio". Relazioni e scritti di Giovanni Genocchi visitatore apostolico in America Latina*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018; *La dimensione missionaria nelle Istruzioni ai Rappresentanti pontifici nella Repubblica di Bolivia durante il pontificato di Pio XI*, in *Pio XI e il suo tempo*, a cura di F. Cajani, *I Quaderni della Brianza* 41 (2018), pp. 441-474.

François Jankowiak
Già membro dell'École française di Roma e *agrégé* di diritto, è professore presso l'Università Paris-Sud (Paris-Saclay) dove dirige il laboratorio "Droit et Sociétés Religieuses" e la Federazione di ricerca "Jean Monnet" in scienze giuridiche. I suoi lavori convergono sulle istituzioni del governo centrale della Chiesa e sull'amministrazione dello Stato Pontificio oltre che sulla storia del diritto canonico e del pensiero giuridico in Europa nell'età moderna e contemporanea. Ha pubblicato *La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l'*Église *et la fin des* États *pontificaux (1846-1914)* (Roma, 2007) e coordinato svariate opere collettive, tra cui *Les cardinaux entre cour et curie. Une élite romaine (1775-2015)* (con L. Pettinaroli, Roma,

2017) e codirige, con M. Baumeister, A. Ciampani e R. Regoli, il programma di ricerca *Il concilio Vaticano I e la modernità*.

Chiara Lucrezio Monticelli
È ricercatrice di Storia Moderna presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". È stata borsista presso l'École des Hautes *Études* en Sciences Sociales di Parigi e l'Istituto storico germanico di Roma; assegnista presso le Università di "Tor Vergata" e Padova. Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e attualmente dirige un progetto di Ateneo dal titolo *The international debate on the treatment of prisoners. The "roman model" in a historical perspective*. Il suo lavoro si concentra sulla storia dell'Europa mediterranea tra XVIII e XIX secolo, con uno specifico interesse per le istituzioni di controllo sociale, in particolare nella Roma pontificia. Oltre ai numerosi articoli, si ricordano i libri *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento* (Rubbettino, 2012) e *Roma seconda città dell'Impero. La conquista napoleonica dell'Europa mediterranea* (Viella, 2018).

Davide Marino
Dopo gli studi filosofico-teologici presso l'Istituto Teologico Calabro "S. Pio X" di Catanzaro, ha conseguito la licenza in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove sta ultimando la stesura della propria tesi dottorale sulla Congregazione dell'Indice nell'800. I suoi interessi storiografici vertono attorno ai rapporti tra Chiesa e società nel XIX secolo, in particolare sotto il profilo della storia delle mentalità e della cultura. Dal 2013, insegna Storia della Chiesa antica presso l'Istituto Teologico Calabro. Tra le sue pubblicazioni: *Autunno e primavera di due mondi. La mentalità religiosa di Costantino tra* romanitas *e* christianitas, in S. Adamiak – S. Tanzarella (a cura), *Costantino e le sfide del cristainesimo. Tracce per una difficile ricerca*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, 209-246; *La storia all'Indice. Chiesa e opere storiche nel XIX secolo attraverso la documentazione dell'ACDF*, in A. Cifres (a cura), *L'Inquisizione romana e i suoi archivi. A vent'anni dall'apertura dell'ACDF*, Gangemi, Roma 2019, 303-338.

Sandro Notari
Dottore di ricerca in Storia e Teoria del Diritto presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è docente nel corso integrativo di Storia del diritto medievale e moderno dell'Università di Roma Tre. Pubblicazioni recenti: *Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli statuta Urbis del Trecento tra storia e storiografia*, in "Le Carte e la Storia,

Rivista di storia delle istituzioni", 1/2018; *Il consulente tecnico d'ufficio e la ricerca storico-giuridica nel procedimento dinanzi al commissario per gli usi civici*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 1/2018. Su giustizia e legislazione pontificia nell'età della Restaurazione: *Il codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna,* Atti del Convegno Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011.

Roberto Regoli
Professore ordinario di Storia contemporanea della Chiesa e di Storia del Papato presso la Facoltà di Storia e dei Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, dove dirige il Dipartimento di Storia della Chiesa e la rivista "Archivum Historiae Pontificiae". Si occupa particolarmente di storia del Papato, della Curia Romana e della diplomazia pontificia per i secoli XIX-XXI. È membro di diversi organismi, tra i quali l'Advisory Committee del Cushwa Center for the Study of American Catholicism dell'University of Notre Dame (Rome branch), il Comitato scientifico del Tribunale della Penitenzieria Apostolica per l'organizzazione dei convegni storici e il comitato scientifico della rivista *Analecta Augustiniana*. Ha fondato e coordina la sezione "Pontificia" della collana "Cultura" delle Edizioni Studium. Tra le sue pubblicazioni: *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa* (Ed. PUG, 2006), *Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI* (Lindau 2016) e con Paolo Valvo *Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia pontificia in Europa e America Latina nel 1914* (Studium 2018).

Lorenzo Scatena
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e teoria del diritto europeo presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", dove è cultore della materia in Storia delle istituzioni politiche, Diritto comune e Storia del diritto italiano. È stato professore aggiunto presso la Scuola sottoufficiali Carabinieri per il corso di storia del diritto penale. Principali pubblicazioni: *L'elaborazione teorica del delitto politico nel pensiero di Renazzi*, in *Filippo Maria Renazzi, Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, a cura di M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi Del Frate, Bologna 2019; *«Felonia». Il reato politico tra dottrina e prassi nella restaurazione pontificia: la cospirazione di Macerata (1817)*, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", Torino 2014; *Le società segrete tra lesa maestà e reato politico nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia nello Stato Pontificio in età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011.

Ugo Taraborrelli
Archivista, socio dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, dopo gli studi alla Sapienza Università di Roma ha iniziato a collaborare con l'archivio storico della Penitenzieria Apostolica, divenendone direttore nel 2017. Autore di diversi contributi sulla storia della Penitenzieria e il suo archivio, tra le pubblicazioni più recenti si segnala l'articolo *Ad erigendam gentium omnium spiritualem indigentiam. La Penitenzieria Apostolica in età moderna*, in *Penitenza e Penitenzieria al tempo del Giansenismo (secoli XVII-XVIII)*, Città del Vaticano 2019, e la co-curatela del volume *L'archivio della Penitenzieria Apostolica. Stato attuale e prospettive future*, Città del Vaticano 2017.

Luca Topi
Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Milano in Storia della società europea, ricercatore di Storia Moderna presso la Sapienza Università di Roma. Nei suoi studi si è occupato della Roma di fine Settecento con particolare attenzione al periodo giacobino. Ha pubblicato diversi saggi sul giacobinismo romano e sugli insorgenti pontifici e due monografie, una sugli insorgenti del 1798-1799 e una sul problema del conflitto politico nel Triennio repubblicano (1796-1799). I suoi interessi attuali si sono spostati sull'analisi delle forme e delle modalità di controllo della città di Roma e del suo territorio nel corso dei secoli XVII-XIX pubblicando saggi sulla peste del 1656, sui birri del Settecento e sui briganti del periodo immediatamente postnapoleonico (1814).

Paolo Daniele Truscello
Dottorando in Storia della Chiesa presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana e docente invitato di Storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico "San Tommaso" di Messina, si sta occupando di Storia del Papato, della Curia romana e della diplomazia pontificia del primo Ottocento.

Stampato nel mese di Agosto 2019
presso il Centro Stampa Digitale
del Consiglio Regionale delle Marche

Editing
Mario Carassai

ANNO XXIV - n. 291 Agosto 2019
Periodico mensile
reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996
Spedizione in abb. post. 70%
Div. Corr. D.C.I. Ancona

ISSN 1721-5269
ISBN X 978 88 3280 085 2

Direttore
Antonio Mastrovincenzo

Comitato di direzione
Renato Claudio Minardi, Piero Celani,
Mirco Carloni, Boris Rapa

Direttore Responsabile
Giancarlo Galeazzi

Redazione
Piazza Cavour, 23 - Ancona - Tel. 071 2298596

Stampa
Centro Stampa Digitale del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona

291